COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI DAL 1806 FINO A TUTTO IL 1856

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE DI CARICO NEL MINISTERO DI STATO DELLE REALI FINANZE

VOLUME OTTAVO

NAPOLI
PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE
Strada nuova dei Fossi a Foria num. 6.

1859

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 2788 —

Reale Rescritto del 2 novembre 1842 partecipato dal ministro delle finanze portante ulteriori disposizioni per gl'impiegati che in seguito di giudizio criminale ottengono in pria il costa che non e la libertà provvisoria, e quindi dopo il biennio la libertà assoluta.

Nel consiglio ordinario di stato de'27 dicembre 1841, Sua Maestà comandava che la dichiarazione del *costa che non*, che ottengono gl'impiegati sottoposti al giudizio penale, rimette, in quanto alla imputazione, l'impiegato nello stato in cui era prima del giudizio, rimanendo il governo nel pieno dritto, che ha per ogni impiegato, di avvalersi o pur nò de'suoi servizi, rimanendo all'impiegato il dritto, se ne ha, di liquidare la pensione secondo la legge.

E questa sovrana risoluzione, da servire, giusta gli ordini del Re, per sola norma de'ministri, io partecipava a vostra eccellenza con rescritto del dì 8 gennaio 1842.

Or nato il dubbio, se pe'casi di pensioni di ritiro, la mentovata sovrana determinazione sia applicabile agl'impiegati, che, in seguito del giudizio criminale, ottengono in pria il *non costa*, e la libertà provvisoria, e quindi dopo il biennio

la libertà assoluta; io ho rassegnato tal dubbio a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'29 ottobre, e la Maestà Sua vuole che finiti i due anni d'interdizione, i detti impiegati entrino nell' identica posizione di quelli che hanno ottenuto il *costa che non.*

Nel real nome comunico a vostra eccellenza la detta sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 2789 —

Reale Rescritto del 5 novembre 1842 partecipato dal ministro degli affari interni portante le sovrane risoluzioni relativamente alle sentenze delle già abolite commessioni in fatto di scioglimenti di promiscuità, avverso le quali siasi prodotto reclamo fuori termine, o non ne'modi voluti dalla legge.

Elevatosi da taluni intendenti de'reali dominii oltre il faro il dubbio, se avessero a considerarsi come quistioni pendenti, o pur no quelle in fatto di scioglimento di promiscuità, per le quali avverso le sentenze delle già abolite commissioni si fosse prodotto reclamo o fuori termine, o non ne' modi voluti dalla legge, senza che ancora sulla irrecettibilità del medesimo si fosse pronunziato: la Maestà Sua ha considerato;

Per lo decreto de'5 settembre 1828 venir dichiarato le sentenze delle commissioni suddette, quando non sono impugnate, passare in conto di cosa giudicata; quando impugnate, con reclamo alla gran corte da' conti, questo essere meramente devolutivo; le sentenze de' primi giudici eseguirsi, salvo a pronunziarsi dalla gran corte de'conti sul reclamo, il cui avviso doversi superiormente approvare dalla M. S.

Le istruzioni, approvate col real decreto degli 11 dicembre 1841, aver con l'art. 2 tenuta presente una siffatta disposizione, allorchè dichiaravano col primo comma per divisioni non interamente diffinite, ed ultimate quelle le cui sentenze si trovassero impugnate, e sul richiamo non fosse intervenuto un' avviso della gran corte de'conti approvato a norma della legge.

Dedursi da ciò le sentenze delle abolite commissioni passare in cosa giudicata nell' inesistenza del richiamo.

Tale aversi a considerare questo tutte le liate, che si rinvenga, a prodotto fuori termine, o non in regola.

Una tale dichiarazione però aversi a fare dal giudice competente del richiamo medesimo, e però con sovrana risoluzione del 5 corrente mese si è degnata ordinare.

Che ne'casi nei quali le sentenze delle commissioni abolite si trovino impugnate con richiami o fuori termine, o irre-

golarmente prodotti, abbia a distinguersi, se le sentenze suddette abbiano avuto, o pur nò la debita esecuzione: vale a dire se siasi già venuto allo scioglimento della promiscuità;

Ove la sentenze suddette non sieno state eseguite, che gl'intendenti considerate le quistioni emergenti da esse vi provvedano a' termini delle istruzioni medesime impossessandosi delle stesse.

Ove poi le sentenze in parola trovinsi eseguite, che la gran corte de'conti abbia nel più breve termine a pronunziare della sola questione di ammessibilità del richiamo, esclusa ogni disquisizione sul merito, per indi in esito dell'avviso e della sovrana disposizione su di esso, aversi, quando ammesso come causa pendente da ritornare allo esame, ed alla diffinizione dell'intendente, e quando dichiarato inammessibile, come quistione diffinitivamente ultimata, salve sempre le disposizioni dell'art. 5 del real decreto de'19 dicembre 1838, sul riesame delle sentenze in cui, in vece di terre siensi dato canoni al comune.

Nel real nome comunico questa sovrana disposizione per sua intelligenza.

— 2790 —

Reale Rescritto del 6 novembre 1842 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni sui demani ex-feudali assegnati col privilegio del verbo regio.

D. Pietro Piramo con supplica rassegnata a S. M. facendosi ad esporre, come, per esecuzione del real decreto dei 10 febbrajo 1842, essendo stati i creditori per soggiogazioni obbligati a riceversi assegnazioni in beni fondi invece di numerario dei loro crediti, e questo col privilegio del *verbo regio*, supplicava la Maestà Sua, perchè i demanii ex-feudali assegnati non soggiacessero agli effetti del decreto degli 11 dicembre 1841, procedendosi alla segregazione degli usi. Ed in vece aversi a rivolgere i comuni sul patrimonio, rimasto all' ex barone per ricevere l' indennizzamento degli usi reclamati su i fondi assegnati.

Or Sua Maestà, nel consiglio ordinario di stato del 22 settembre scorso, si è degnata ordinare, che il procuratore, che ha comprato coll' attuale possesso e servitù conosciuta, deve egli indennizzare il comune del possesso che ha degli usi civici. Ove poi mancasse il possesso, ma il comune avesse avuto titoli nell' atto della vendita, od assegnazione, e si fosse protestato con questi titoli allora ha esso il diritto di farli valere contro l'aquirente col regresso di questi contro il debitore.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per intelligenza, ed adempimento.

— 2791 —

Reale Rescritto del 5 novembre 1842 partecipato dal ministero degli affari interni portante disposizioni sulle pruove testimoniali per verifiche di usi esercitati da'comuni de'demani ex-feudali, e chiesastici.

Sua Maestà nella divergenza del procedimento sulle pruove testimoniali per verifiche di usi esercitati da' comuni ne' demani ex-feudali, e chiesastici, se cioè avessero ad ammettersi, o rifiutarsi i testimoni naturali del comune a pro di cui deve eseguirsi lo scioglimento; ovvero se dovessero ammettersi tanto i testimoni naturali, che i forestieri pertinenti a comune diverso da quello per cui si procede, con sovrana risoluzione dei 29 settembre ultimo, si è degnata ordinare in consiglio ordinario di stato, che si ricevano i testimoni pro, e contra indistintamente di tutti i comuni che possono concorrere al rinvenimento della verità, ammettendo ancora le pruove scritte; quali riunioni saranno fatte ne' termini di legge, e del criterio della giustizia e coscienza del magistrato, che deve decidere, e saperli valutare.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 2792 —

Reale Rescritto del 17 novembre 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i sindaci i quali per ragione della loro carica debbono avere su'monti frumentari immediata vigilanza, sono tenuti a concorrere nella reddizione del conto morale, e la risponsabilità dev'essere principale degli amministratori, e sussidiaria dei sindaci.

L' intendente di Basilicata portando le sue riflessioni su quanto veniva disposto col regolamento sovranamente sanzionato per la retta amministrazione de' monti frumentari di quella provincia, osservò, che a' soli amministratori e procuratori s' impone l'obbligo di rendere un conto della loro gestione senza assoggettarsi ad un egual dovere, nè i sindaci, nè le commessioni amministrative di beneficenza, dalle quali la maggior parte di siffatti stabilimenti dipende.

Ad evitare quindi i non pochi disordini che si osservavano nelle amministrazioni di questi stabilimenti per lo più imputabili a' sindaci ed alle commessioni che trascuravano di portarvi la dovuta vigilanza, specialmente per quanto ri-

guarda l'infondacazione de'capitali in effettivo genere, e non eseguivano colla dovuta celerità ed esattezza le disposizioni del consiglio, e che non di rado non ne davano comunicazione, il prelodato intendente manifestò l'opinione esternata da quel consiglio gererale degli ospizi onde assicurare sempreppiù il regolare andamento dall'amministrazione de' divisati monti, di adottarsi per massima l'espediente che i sindaci, e le commessioni amministrative di beneficenza fossero obbligati a dover rendere un conto morale per quelli tali stabilimenti, su dei quali son tenuti di portare una sorveglianza come praticasi per le amministrazioni de' luoghi pii. Discusso ed esaminato per sovrano comando l'affare dalla consulta generale per lo interesse delle due parti del regno, la medesima, veduta la proposta del ripetuto intendente, non che il regolamento di cui si tratta, e specialmente il contenuto nell'art. 4, ha osservato:

1. Che coll'essersi, oltre le due chiavi date agli amministratori dei monti frumentari, data una terza al sindaco, perchè ispezionasse il grano depositato, e ne vigilasse la riscossione, implicitamente si è voluto renderlo responsabile degli accidenti, da' quali potesse venir danno al monte.

2. Che per questo obbligare i sindaci al rendimento d'un conto morale, può ben intendersi senza bisogno di nuova disposizione come una conseguenza che chiaramente deriva dai principî stabiliti nel sullodato regolamento.

Quindi di concorde avviso la sullodata consulta ha opinato che potesse Sua Maestà ordinare a tutti i sindaci, i quali per ragione della loro carica debbono avere su'monti frumentari immediata vigilanza, che siena tenuti a concorrere nella reddizione del conto morale, e che la responsabilità sia principalmente degli amministratori, sussidiariamente del sindaco.

Avendo umiliato a Sua Maestà questo avviso della consulta generale, si è degnata la prelodata Maestà Sua nel consiglio di stato de' 29 ottobre ultimo di approvarlo.

Nel real nome le partecipo una tale sovrana risoluzione per lo adempimento ed uso di risulta.

— 2793 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1842 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si dichiara che la procedura per lo arresto dei contabili significati deve essere quella prescritta dal real decreto del 2 febbraio 1818, 2 decembre 1823, e 25 giugno 1841 restando rivocate le disposizioni ministeriali del 12 giugno 1829, del 31 marzo 1831, e 2 marzo 1833.

Si è esaminato il dubbio proposto da cotesto Consiglio nel rapporto dei 19 marzo, circa la procedura a serbarsi per l'arresto de' contabili malversatori e significati.

Dalle sanzioni combinate ne'tre decreti de'2 febbraio 1818, 2 dicembre 1823, e 25 giugno 1841 risulta manifesto che le significatorie spedite contra i contabili de'comuni, sieno materiali, sieno morali, debbonsi eseguire nello stesso modo, e per cura delle autorità medesime a ciò deputate per la esecuzione delle significatorie emesse dalla gran corte contra i contabili dello Stato. Quindi è che la medesima regola debba tenersi contra i contabili dell'amministrazione degli ospizii, restando revocata la precedente disposizione ministeriale del 12 giugno 1829 del 31 marzo 1831, e 2 marzo 1833.

— 2794 —

Reale Rescritto del 3 decembre 1842 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulla riduzione del dazio sui lavori di oro.

La regia delle dogane non refiniva di sollecitare una riduzione di dazio sopra i lavori di oro per la considerazione, che la gravezza dell'imposto fomentava il contrabbando di oggetti affatto tascabili. — Questo ministero dopo avere preso gli ordini del Re N. S. si decise a fare un'esperimento permettendo in seguito delle dimande de' negozianti, che gli venivano direttamente presentate di permettere con parziali autorizzazioni, che quelle tali partite di lavori d'oro indicate nella supplica si fossero rilasciate col pagamento della metà del dazio a peso netto.

Il risultamento di tale operazione essendo stato felice, io in seguito delle premure fattemi da vostra eccellenza con gradito foglio del 15 settembre ultimo ho rassegnato in questo proposito l'occorrente a Sua Maestà, e la Maestà Sua si è degnata ordinare che per la Sicilia si faccia altrettanto che si fa per Napoli.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si compiaccia insinuare verbalmente al commercio d'inoltrare in questo

ministero le dimande per ottenere la riduzione del dazio sopra le sole bisciutterie e lavori d'oro.

— 2795 —

Circolare del 7 decembre 1842 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce di osservarsi per le pensioni di ritiro degl'impiegati comunali le prescrizioni del decreto del 1 giugno 1842.

Nella liquidazione di pensiooi di ritiro a carico dei comnoi, conviene ch'ella si attenga strettamente alle prescrizioni del real decreto del 1 giugno 1842. Quiodi qualora l'impiegato municipale, che domanda la giubilazione abbia compiuti gli anni sessantacioque di sua età fa mestieri di unire alle altre carte richieste l'atto di sua nascita. Che se poi tal circostanza ooo sussistesse, teouto presente l' art. 2 del citato real decreto dev'ella prima di dar loogo alla liquidazione dirigere a questo real mioistero un motivato rapporto per definirsi, se questa debba aver corso.

Nell'uno caso, e oell'altro baderà di unire all'incartamento da inviare la domanda dell'interessato colla indicazione della data certa nella quale è stata preseotata.

— 2796 —

Ministeriale del 7 decembre 1842 emessa dal ministro degli affari interni colla quale si prescrive che la formazione de'borderò per le iscrizioni ipotecarie de' crediti de' luoghi pii debbe eseguirsi dallo stesso uffiziale della conservazione delle ipoteche.

Dal primo di geooaio 1843 gli Amministratori de'luoghi pii di terra di lavoro si asterranoo di far presentare per mezzo dei loro agenti al cooservatore delle ipoteche i borderò d'iscrizioni oelle rispettive scadenze.

Rimane perciò iocaricato lo stesso Conservatore a formare gli statini delle iscrizioni che vaono a decadere nel corso dello esercizio nel modo stesso che pratica nello ioteresse dei comoni, amministrazioni fioanziere, e diocesaoe, e presentarli al consiglio degli ospizii non più tardi del mese di giugno.

Il Consiglio esaminerà quali iscrizioni debbono rinnovarsi e quali possono obbliterarsi, ed indi restituirà al conservatore gli statioi coi rilievi opportuoi per eseguirsi da lui tutto il dippiù.

Il conservatore rilascerà sopra ciascuno borderò un carlino sullo importo consueto che deve corrispondersi a' termini di legge.

— 2797 —

Reale Rescritto del 14 decembre 1842 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che pria di conchiudersi la compra dell'isola di Lampedusa con la famiglia Tommasi rientri la medesima nel suo possesso, e che tutti i ministri riprendano l'esercizio delle loro funzioni sull'isola istessa.

Nel consiglio ordinario di stato del 10 corrente, avendo rassegnato al Re nostro signore un rapporto in seguito delle trattative aperte con la famiglia Tommasi per la compra dell'isola di Lampedusa, e dell'altra adiacente di Linosa, Sua Maestà ha comandato, che pria di conchiudersi tal compra la detta famiglia Tommasi rientri nel reale e materiale possesso dell'isola di Lampedusa, tanto per dominio diretto, quanto per lo dominio utile in forza di giudicato contro gli enfiteuti Gatt, a quale oggetto per facilitarne la esecuzione darà tutta la forza bisognevole.

La Maestà Sua vuole altresì, che tutte le autorità dipendenti dai reali ministeri di grazia e giustizia, degli affari interni, della finanza, e della polizia generale ciascuna per la sua parte riprendano l'esercizio delle loro funzioni sull'isola, vi sia ripristinato l'ordine, e vi abbiano pieno vigore le leggi del regno, restando a cura del ministero delle finanze di comunicare tale sovrana disposizione a tutti i ministeri, ed al luogotenente generale.

Nel real nome partecipo a V. E. la detta sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 2798 —

Reale Rescritto del 21 decembre 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive non essere ai segretarii delle deputazioni delle opere pubbliche dovuta alcuna somma dai fondi delle opere pubbliche per le spese di scrittoio.

Avendo alcuni dei consigli provinciali proposto di accordarsi ai segretari della deputazione delle opere pubbliche un assegnamento annuale dai fondi delle opere suddette, per indennizzarlo delle spese di scrittoio, Sua Maestà si è degnata dichiarare di non esser dovuta somma alcuna per l'oggetto indicato ai segretari delle deputazioni delle opere pubbliche, perocchè le loro incombenze rientrano tra quelle ordinarie delle segreterie delle intendenze, giusta la legge dei 12 decembre 1816, ed il regolamento dei 31 luglio 1840; e le spese di scrittoio appartengono alle segreterie medesi-

me per le quali le provincie pagano non lievi somme , che non conviene aggravare.

Nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione per l'uso di risulta, e perchè la metta a conoscenza del consiglio provinciale nella prima sua riunione.

— 2799 —

Reale Rescritto del 31 decembre 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che il primo eletto deve essere assistito dal cancelliere comunale o suo sostituto nell' eseguire le attribuzioni confidategli per l' articolo 58 della legge del 12 decembre 1816 per gli atti portanti a multa nella flagranza.

Surto il dubbio se un primo eletto debba essere assistito dal cancelliere per gli atti portanti a multa nella flagranza la consulta generale del regno ha considerato.

1. Che il 1. eletto nell' esercizio delle sue attribuzioni è alla immediazione del sindacu , e come collaboratore del medesimo.

2. Che ai termini dell'articolo 58 della legge del 12 decembre 1816 egli deve tenere nella cancelleria comunale un registro esatto delle contravvenzioni, e delle multe applicate.

3. Che da siffatta disposiziune sorge aperta la soluzione del dubbio, perchè il dovere di conservare in cancelleria un registro esatto delle multe comminate , è pruprio esclusivamente del cancelliere, il quale è per legge obbligato a compilare , legalizzare , e conservare tutti gli atti del proprio uffizio.

4. Che per ultimo potrebbero di leggieri attaccarsi di nullità gli atti del primo eletto nelle contravvenzioni sorprese in flagranza , laddove a lui solo sia deferita la facoltà di redigerne i verbali , come sono nulli di dritto gli atti dei giudici non legalizzati dal cancelliere.

E per siffatta considerazione la consulta medesima è stata di parere, che il primo eletto nello eseguire le attribuzioni confidategli per l' articolo 58 della legge del 12 decembre 1816 debba essere assistito dal cancelliere comunale, o dal sostituto in tutti gli atti portanti condanna a multe nella flagranza.

Essendosi S. M. degnata nel consiglio ordinario di stato del 23 novembre ultimo , di approvare siffatto avviso , nel real nome glielo partecipo per lo adempimento.

— 2800 —

Ministeriale del 31 decembre 1842 emesso dal ministro di grazia e giustizia, e diretta al procuratore del re presso il tribunale civile di Aquila con la quale si prescrive che sono insequestrabili gli oggetti pegnorati presso i monti dei pegni.

Il ministero degli affari interni mi ha comunicato un parere di cotesto consiglio degli ospizii, per lo quale propone di accordarsi al monte de' pegni stabilito in cotesta città il privilegio dell' insequestrabilità a' pegni che si ricevono in quel monte, onde avviare all'intralciamento che un' opposto sistema produce nelle operazioni di quel pio luogo. Avendo letto il regolamento organico del monte approvato da S. M. con decreto del 30 giugno 1838 ho avuto motivo di conoscere che secondo lo stesso gli effetti pegnorati sono destinati alla esclusiva garentia dello stabilimento; che questo ha piena facoltà di vendere senza formalità il pegno, che in ogni caso il pegno stesso o la somma residuale su la vendita che se ne faccia non si restituisce al pegnorante se non in vista della semplice restituzione della così detta cartella di pegno, e senza veruno altro adempimento; che comunque questo titolo porti il nome del pegnorante, pure desso può passare in aliena mano, senza bisogno di veruna formalità; che nel tempo della restituzione del pegno il monte non ha obbligo di riconoscere chi sia possessore della cartella, e non può rifiutare sotto alcun pretesto la restituzione; che così sembra che la insequestrabilità del pegno sia la conseguenza necessaria dello spirito di quel regolamento dell'indole del titolo di pegno che deve ritenersi come se fosse al latore; ho creduto comunicare a lei coteste osservazioni perchè dia le analoghe istruzioni a cotesti uffiziali ministeriali, onde si astengano dal far sequestri de'pegni presso il monte stabilito in cotesta città; del pari che presso gli altri monti istituiti col decreto medesimo del 1838 negli altri tre capoluoghi dei distretti di cotesta provincia.

— 2801 —

Ministeriale del 26 gennaio 1843 emessa dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno norme a seguirsi per la intimazione delle decisioni della gran corte dei conti di Palermo.

Con foglio degli 11 gennaio dello scorso anno faceva ella noti gli ostacoli che si erano incontrati nella esecuzione delle due ministeriali dei 30 giugno e 31 ottobre 1839, relativa-

mente al pagamento dei dritti spettanti agli uscieri amministrativi incaricati della intimazione delle decisioni di cotesta gran corte dei conti in materia di conti.

Messomi di accordo con Sua E. il signor ministro delle finanze, io le dichiaro primieramente non doversi intimare le decisioni, le quali non contengono condanna, nè altra ingiunzione ai contabili, nè molto meno quelle relative ai miglioramenti di sistemi nelle amministrazioni.

Riguardo poi a tutte le altre decisioni, convenendo render comune alla Sicilia lo stesso metodo d'intimazione, che osservasi nei reali dominî del continente, vengo a disporre.

1. Che le decisioni preparatorie, e le significatorie portanti clausola risolutiva sieno intimate in forma di certificati, in Palermo dagli uscieri della gran corte senza che esigano alcun dritto, e fuori Palermo dagli uscieri giudiziari per cura degl'Intendenti, e col pagamento del dritto d'intimazione, e copia da eseguirsi dalle casse del registro, come si pratica per le spese di giustizia.

2. Che le significatorie s'intimino egualmente in Palermo dagli uscieri della gran corte, e nelle provincie dagli uscieri giudiziari previo però il pagamento dei dritti corrispondenti da farsi da quel funzionario, ch'è incaricato di curare la riscossione delle significatorie suddette.

— 2802 —

Reale Rescritto del 16 febbraio 1843 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni sulla risponsabilità cui sono soggetti gli amministratori comunali, e decurionati per lo ritardo nell' adempimento delle deliberazioni di proposte di dazi, e nello invio di esse all' intendente, e penale a carico del Capo d'Officio dell' Intendenza che dia causa al ritardo.

L'articolo 137 della legge de' 12 dicembre 1816 ha preveduto il caso, in cui i funzionari comunali ed i decurionati per oscitanza nell'esercizio delle rispettive funzioni arrechino de' danni al patrimonio del rispettivo comune. Esso li chiama responsabili della rifazione, ed oltracciò esser chiamati in residenza, sospesi, e multati dal consiglio d'intendenza. Questa disposizione, per se chiarissima, sarebbe stata applicabile alla poca sedulità nel proporre a tempo debito la proposizione delle variazioni ed accrescimenti di dazi di consumo, onde a' termini della legge, sull' avviso della real consulta del regno, avesse S. M. potuto approvarla prima che l'esercizio incominci, e senza che si avveri lo sconcio di domandarsi il sovrano beneplacito mentre sono già in percezione. Ciò non pertanto essendosi verificato che in taluni comuni,

e precisamente in quello di S. Costantino in Provincia di Basilicata, e in Altino in Abruzzo Citra siensi inoltrate dimande di elevarsi la tariffa de' dazi esistenti verso la fine dell' esercizio, di tal che l' esame rendevasi supervacaneo, tosto che erasi già messo in percezione l' aumento. La consulta, cui furono rimessi tali incartamenti, avendo avvertito e fatto presente a S. M. un cosiffatto sconcio, è stata di avviso, nella maggioranza, doversi prendere per l' avvenire una misura di rigore in massima, tanto contro i sindaci e decurionati, quanto verso l' Intendenza, perchè da oggi innanzi non più si verifichi, e perchè le proposizioni di questa natura vengano a tempo debito innoltrate col corredo di tutte le notizie, e dello stato quinquennale, ai termini delle istruzioni a stampa. Al quale avviso essendosi S. M. uniformata, comanda che, ai termini dell' articolo suddetto, quei decurionati e funzionarî amministrativi del comune che facciano sperimentar ritardo nello adempimento delle deliberazioni di proposizioni di dazi, o nella rimessa di esse all' intendente, sieno dichiarati rispondabili dei danni, ed interessi per la non seguita approvazione di dazi medesimi a' termini della legge, ed oltracciò assoggettati a tutte le altre misure comminate dal citato articolo.

Comanda ancora, che dove il ritardo provenga dalle officine delle sottintendenze, e delle intendenze, il capo di offizio, cui l' affare è commesso, rimanga sospeso.

Nel real nome glielo manifesto per lo corrispondente adempimento.

— 2803 —

Reale Rescritto del 24 marzo 1843 partecipato dal ministro della guerra e marina e diretto al ministro della polizia generale portante disposizioni sul modo come mantenere il buon' ordine, ed ingerenza delle autorità in tutte le feste pubbliche, e private.

S. M. il Re N. S. in ampliazione del Sovrano Rescritto de' 6 agosto ultimo vertente sulla competenza della truppa e della Polizia nelle feste e nei pubblici spettacoli, a fine di dileguare taluni dubbii posteriormente sorti nella mente Sovrana, si è degnata prescrivere.

Che nelle processioni la truppa che sarà spedita dalla piazza sia incaricata del buon ordine soltanto nel mezzo de' due cordoni, e che di tale intervento della truppa la piazza suddetta ne dia avviso al prefetto di polizia, affinchè quando non vi sarà chiamata la truppa anzidetta, possa il medesimo provvedervi con mezzi dell' amministrazione della polizia stessa.

Che nei teatri in generale il servizio di buon' ordine venga affidato alla polizia, sussidiata, occorrendo, da gendarmi (non

dovendo mai le guardie di polizia entrare ne' Teatri); che la guardia esterna della truppa si presti alle richieste de' funzionarii di polizia e degli uffiziali ivi destinati dalla polizia pel buon' ordine delle vetture; che nel Real Teatro di S. Carlo questo servizio venga affidato alla gendarmeria scelta, sotto gli ordini di un uffiziale d' ispezione del proprio Corpo, tenendo questi informato di tutte le novità, appena occorse, il maggiore d' ispezione della guardie reale o il Capitano di servizio; che quando negli altri teatri di Persone Reali intervengono; sia prestato lo stesso servizio detto di sopra per quello di S. Carlo, che ne' teatri ove sono destinati aiutanti di Piazza, la loro incumbenza sia quella di osservare il contegno dei militari che v' intervengono, e però ove vi sia per parte di costoro alcun obblio di decenza, il funzionario di polizia volga le sue inchieste agli uffiziali suddetti. Che nelle feste private serali ove intervenga la Real Corte, il buon'ordine esterno sia a cura della polizia, l' interno a cura della guardia reale; che in quelle feste ove non intervengono Persone Reali il buon ordine esterno rimanga affidato del pari alla polizia ed alla gendarmeria, e laddove faccia d' uopo di cercare sussidio di altra truppa questa in tal caso v' interverrà come rinforzo di polizia; che l' ordine interno delle case ov' è data la festa sia affidato alla domestica vigilanza, e quando vi sopravvenissero disguidi, allora soltanto v'intervenga la polisia.

Che nell' interno della villa reale possa la polizia portare la sua vigilanza, e quando occorra due o tre gendarmi senza moschettoni vi passeggeranno per osservare e impedire disguidi e che la truppa di linea che vi rimane a custodia presti al bisogno braccio forte ai gendarmi, che si dirigeranno per invocarlo all' uffiziale di guardia.

Nel real nome ec. ec.

— 2804 —

Ministeriale del 27 marzo 1843 emessa dal ministro degli affari interni portante norme su i tagli dei boschi comunali, dei luoghi pii, e dei pubblici stabilimenti.

Richiama l' attenzione di questo Real Ministero il taglio de' boschi di proprietà de' comuni, de' luoghi pii, e de' pubblici stabilimenti, che sono nella dipendenza del ministero.

Per simili tagli ella dovrà attenersi alla seguente norma. Dietro le domande che ne saranno fatte per parte delle suddette amministrazioni, e prima di far procedere alle operazioni volute dalla legge forestale, debbonsi per ciascun taglio provocare le disposizioni del ministero, indicando le con-

dizioni del bosco che si domanda di tagliare, e dopo di tali disposizioni potrà procedersi alle operazioni richieste.

Ella si atterrà insieme a questa norma ; ed all' altra di riserbar sempre l' approvazione superiore agli atti di vendita degli indicati tagli.

— 2805 —

Ministeriale del 26 aprile 1843 emessa dal ministro degli affari interni colla quale si stabilisce una Commessione censoria per esaminare al cadere di ciascun anno la condotta de' cancellieri comunali, e prendere le misure più energiche per contenere i medesimi nel più esatto adempimento de' propri doveri.

S. M. si è degnata approvare, come regola generale, il voto espresso da cotesto consiglio provinciale perchè in ciascuna provincia sia stabilita una commessione censoria, composta dell' intendente della provincia, del procurator regio del tribunale civile, e di un consigliere d' intendenza, la quale avrà il carico di esaminare al cadere di ciascun anno sopra particolari indagini la condotta de' cancellieri comunali , e prendere le misure più energiche per contenere i medesimi nel più esatto adempimento de' proprî doveri. Questa sovrana risoluzione verrà comunicata per real rescritto circolare a s. e. il ministro segretario di stato di Grazia e Giustizia , al luogotenente generale in Sicilia, ed a tutti gl' intendenti delle provincie.

— 2806 —

Istruzioni del 24 maggio 1843 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizione circa la elezione de' candidati a' consigli generali e distrettuali.

La convocazione de' decurionati per la elezione de' candidati a' consigli generali e distrettuali, giusta le disposizioni contenute nella circolare del 1 luglio 1842, è stabilita per la prima domenica di giugno. La qual' epoca essendo vicina, trovo utile di richiamare l' attenzione degl'intendenti sul modo in cui gl' indicati Collegi debbono adempire a questa loro importante attribuzione , onde ovviare a non poche irregolarità che nell' anno precedente mi è occorso di rilevare. Vengo pertanto a parteciparle le seguenti determinazioni:

1. Con l' art. 68 della legge de' 12 dicembre 1816 è prescritto , che il Decurionato propone le terne per la nomina de' consiglieri provinciali e distrettuali, con l' art. 124 poi è statuito, che il decurionato di ogni comune minore di 3000 abitanti propone un candidato per lo consiglio distrettuale,

ed un altro per il consiglio provinciale: quello di ogni comune di 3000 a 6000 abitanti ne propone due per il primo consiglio, e due per il secondo; e quello di ogni altro comune maggiore ne propone tre per il primo e tre per il secondo.

Le disposizioni di questi due articoli non sono affatto discordi tra loro, essendo chiarissimo che per ognuno de' candidati, spettanti a ciaschedun comune in ragione della popolazione, il decurionato dee proporre una terna.

Intanto nell' anno scorso è avvenuto, che in taluni comuni le proposte siensi fatte per terne; ma in altri per il semplice numero de' candidati, lo che giusta l' osservazione precedente, è illegale.

Epperò conviene che gl' intendenti spieghino a' decurionati la vera intelligenza de' citati due articoli.

2. Con l' art. 125 è stabilito che ogni decurionato deve scegliere i canditati suddetti, sulla sua lista degli eligibili, tra i proprietari che abbiano una rendita imponibile non minore di duc. 200 per il consiglio distrettuale, e duc. 400 per il consiglio provinciale ; e per il seguente art. 126 può eleggere sulla lista di altro comune del distretto, sol quando non trovasse nella lista del proprio comune eligibili che abbiano la possidenza indicata nell' articolo precedente.

Nell' anno scorso i decurionati di taluni comuni, tuttochè abbian proposto soggetti commendevoli, non gli hanno però scelti sulla lista degli eligibili. Ciò depone che i più notabili cittadini de' comuni non trovansi scritti nelle liste. Conviene perciò che gl' Intendenti inculchino a' decurionati di non dipartirsi dalle liste, ed intanto dieno prontamente le provvidenze cha convengono, onde nella formazione delle liste, suppletorie annuali, autorizzate col Real rescritto de' 20 gennaio 1839, non venga trascurata alcuna persona che, a' termini degli articoli 100 e 101 della legge organica, abbia dritto ad essere compresa tra gli eligibili alle cariche civiche.

Oltre a ciò, qualche decurionato ha scelto i candidati al consiglio distrettuale e provinciale fra gli eligibili di altro comune, senza giustificare che sulla propria lista vi fosse mancanza di proprietari della rendita richiesta dalla legge. Però gl' intendenti preverranno i decurionati, che la facoltà loro concessa con l' art. 126 va ristretta al solo caso nello stesso articolo prevedoto, cioè, quando nella lista del proprio comune, non vi sieno proprietari che abbiano la rendita imponibile di ducati 200 per lo cosiglio distrettuale, e di ducati 400 per lo consiglio provinciale.

3. Ciascun Decurionato proporrà i canditati, per l' uno, e

per l'altro consiglio con un solo atto, da spedirsi in doppio originale, nel quale dovrà esprimere.

1. La popolazione del comune, a cui debbe corrispondere il numero dei candidati; secondo l' art. 124;

2. Il nome, e cognome e paternità di ciascun candidato; l'età, la condizione, la patria, il domicilio e la rendita imponibile che possiede nel comune nella provincia, non che il numero col quale trovasi iscritto nella lista degli eligibili.

Appiè della proposta il cancelliere comunale, col visto del sindaco, dovrà certificare che la medesima sia stata affissa al pubblico per otto giorni consecutivi, giusta l'articolo 119, e se vi sieno stati, o pur no reclami.

4. Tosto che le proposte di questi ultimi saranno pervenute all' Intendenza, verrà innanzi tutto diligentemente verificato che non ne manchi alcuna, e laddove ciò si trovi, vi sarà sollecitamente provveduto, chiamando al pronto adempimento i Comuni che sieno incorsi in ritardo. Ho stimato necessaria una tale avvertenza, dappoichè nell' anno scorso il lavoro di qualche provincia è stato trovato mancante di moltissime proposte decurionali.

Verranno indi tutte le carte, ai termini dell' art. 128, discusse dall' Intendente in consiglio d' intendenza, e sulle stesse proposte decurionali, nella colonna a ciò destinata, saranno scritte, a fronte di ciascun nome, le rispettive osservazioni. Le quali debbono restringersi alla verifica dei requisiti legali e delle incompatibilità nascenti dalla legge istessa, secondo le norme stabilite per le cariche comunali; dovendosi per tutt'altro ritenere, come un requisito sufficiente, il trovarsi eletto dal Decurionato fra gl'iscritti nella lista degli eligibili; della quale a'termini dell'art. 101, non possono far parte coloro che per legge sono esclusi dalle cariche pubbliche.

Laddove qualche candidato possa meritare delle osservazioni, che non riguardano la concorrenza de' requisiti legali, gl' intendenti sono autorizzati a presentarle al Ministro con particolare riservato rapporto.

5. Compiuta la discussione delle proposte decurionali nel consiglio d' intendenza, saranno le medesime riunite ed acconciamente cucite in un volume separato per ciascun Distretto, secondo l' ordine serbato nel quadro statistico dei comuni di ciascuna provincia; e ritenendosi uno dei due originali per conservarsi nell' archivio dell' intendenza, verranno trasmesse a questo real ministero per la fine del mese di luglio al più tardi; onde, a'termini dello stesso art. 128, S. M. possa prescegliere su di esse i componenti de' consigli provinciali e distrettuali.

Desidero, signor intendente, che ella mi assicuri di aver ricevuto la presente circolare, e la pubblichi subito integralmente nel giornale dell' intendenza, onde le disposizioni in essa contenute vengano osservate da tutt' i decurionati con eguale esattezza.

— 2807 —

Circolare del 30 agosto 1843 emessa dal ministro degli affari interni portante che le norme stabilite coll' articolo 118 della legge dei 12 dicembre 1816 sono benanche applicabili ai consiglieri provinciali, e distrettuali.

È stato domandato, se i consiglieri provinciali, e distrettuali, nominati in rimpiazzo di altri, che per causa qualunque non abbiano compiuto il periodo delle loro funzioni, debbano o pur no cominciare un novello quadriennio.

La legge de' 12 dicembre 1816 non ha su di ciò sancito disposizione alcuna; ma avendo con l' art. 118 stabilito per le cariche comunali, che l' esercizio della medesime comincia al primo, e termina all'ultimo giorno dell'anno civile, e che i rimpiazzi, che avvengono nel corso dell' esercizio, termineranno all' epoca in cui sarebbe passato l'esercizio della persona cui sono surrogati: queste norme sono benanche applicabili alle funzioni dei consiglieri provinciali, e distrettuali.

— 2808 —

Circolare del 30 agosto 1843 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si prescrive che i consigli d'intendenza non possono procedere alla discussione de' conti materiali delle spese ed opere pubbliche provinciali senza tener presenti i conti morali, le deliberazioni su di questi de' consigli provinciali, e le Sovrane risoluzioni.

La legge de' 12 dicembre 1816 con l' art. 171 ha disposto, che il consiglio d' intendenza nella discussione del conto materiale dei fondi provinciali, e di quelli delle opere pubbliche, terrà presente la deliberazione del consiglio provinciale sul conto morale. Ma per l'art. 41 della stessa legge lo adempimento di questa disposizione non può altrimenti aver luogo, che in seguito, ed a norma delle risoluzioni che S. M. avrà adottate sulla deliberazione del consiglio. Intanto è avvenuto in qualche provincia, che siasi proceduto alla discussione de' conti materiali de' fondi suddetti con la semplice deliberazione del consiglio provinciale, senza attendere le relative sovrane risoluzioni. Ad impedire quindi

per l' avvenire un sì grave inconveniente rimane stabilito :

1. Che non possono i consigli provinciali, quand' anche ne fossero richiesti dagl' intendenti, rilasciar loro le deliberazioni prese intorno ai rispettivi conti morali ; ma debbano rimetterle accompagnate da tali conti, separatamente dalla spedizione intera di tutti i loro atti, a questo real ministero, il quale, dopo che avrà provocato da S. M. le corrispondenti sovrane disposizioni, farà tenere agl' intendenti non solo i conti originali da essi presentati a' consigli provinciali, ma benanche le deliberazioni di questi ultimi, e le sovrane risoluzioni suddette.

2. Che gl' intendenti, nel ricevere i conti materiali dei cassieri, pria di passarli per la discussione a' consigli d'intendenza, debbano unirvi una copia intera de'rispettivi conti morali, delle deliberazioni de' consigli provinciali, e delle realative sovrane risoluzioni.

3. Che tutti que' conti materiali, che non sieno muniti de' documenti indicati nel precedente art. 2, non possano da' consigli d' intendenza essere discussi ; ma sieno da dichiararsi irrecettibili. Lo che sarà pure applicabile a' conti comunali.

Desidero che mi assicuri la ricezione di questa circolare, la pubblichi col giornale della intendenza, la partecipi al consiglio provinciale nella sua prima riunione, e dia alle disposizioni che contiene esatto adempimento nella parte che la riguarda.

— 2809 —

Ministeriale del 20 settembre 1843 emessa dal ministro delle finanze e partecipata 'al direttore delle contribuzioni dirette del 2. Abruzzo ultra portante il metodo da tenersi nella verifica dei reclami per cambiamento di destinazione de' fondi urbani, come forni, osterie di campagna, ed altri di simile natura.

Ella in un rapporto del 25 aprile chiedeva chiarirsi per massima il metodo da tenersi nella verificazione de'reclami per cangiamento di destinazione di fondi urbani, come forni, osterie di campagna, ed altri di simile natura.

Il Consiglio delle Contribuzioni Dirette, interrogato all'uopo da questa real segreteria, ha avvisato che il controloro nella verifica di tali reclami, debba riconoscere se il fondo urbano che ha cangiata destinazione era stato valutato soltanto come casa col mezzo degli affitti decennali, o pure, oltre questo mezzo anche col paragone di simili fondi per industria. Che se fu valutato e per l'una e per l' altra, nel caso della cangiata destinazione avrà la riduzione nel prezzo

della industria; se poi il fondo trovasi valutato soltanto cogli affitti decennali, non dovrà toccargli riduzione.

Essendomi uniformato a tale avviso, ne la prevengo per sua intelligenza.

— 2810 —

Circolare del 25 settembre 1843 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che le condotte mediche non possono pagarsi dà' cassieri comunali ove il decurionato con sua deliberazione non affermi di essersi dal medico, o cerusico condottato adempiuto alle prescrizioni del sovrano rescritto del 14 ottobre 1840 per l'istruzione delle levatrici.

In vista di quanto ha fatto marcare il Consiglio Provinciale di Napoli, nell'ultima sua riunione, sulla ignoranza delle levatrici, trovo indispensabile che si richiami alla più rigorosa esecuzione il prescritto colla sovrana risoluzione circolare de' 15 giugno 1842, cioè che, standosi alla regola stabilita coll'altro sovrano restritto circolare dei 14 ottobre 1840, non si facciano pagare le condotte mediche, ove il Decurionato, con sua deliberazione, non affermi di essersi dal medico o cerusico condottato adempiuto alle suddette prescrizioni del 1840, dovendo tale dichiarazione formare documento di appoggio per ispedirsi e pagarsi il mandato della condotta medica o cerusica.

— 2811 —

Reale Rescritto del 30 settembre 1843 partecipato dal ministrodegli affari interni, col quale si prescrivono regole da osservarsi per le guardie d'onore che trovansi in esercizio di cariche regie o municipali.

Dal Direttore del ministero e real segreteria di Stato della guerra e marina, mi è stato spedito il seguente reale rescritto:

Eccellenza.—S. M. il Re (D. G.) da Castellammare, in data dei 23 andante mese, si è degnata uniformarsi alle seguenti regole progettate dal brigadiere Ruffa comandante superiore delle guardie d'onore provinciali, relative alle guardie istesse, cioè 1. Che ogni guardia d'onore nominato ad un impiego regio, o municipale che produce esenzione dal servizio, non debba godere alcuno dei vantaggi accordati alle guardie d'onore, nè esenzione dalla leva per sè, nè pei suoi fratelli, e che il periodo di tempo scorso in tale carica non debba valergli nè per antichità, nè per dritto agli ascensi, a meno che non si prestasse al servizio, cui potesse

essere chiamato, malgrado la carica che occupa valendosi delle sostituzioni, delle quali tutti si valgono per fatto proprio. Diversamente la efimera qualità di guardia di onore, diviene per esso un mezzo elusorio per godere immeritamente dei vantaggi, che giustamente godono gli altri. 2. Che gli attuali sotto-ufficiali delle guardie d'onore, i quali trovansi ad occupare un posto, che produce esenzione dal servizio, terminato il loro esercizio triennale, laddove sieno confermati nelle medesime cariche municipali, debbono tenersi come aver rinunciato al grado militare, del quale sono rivestiti nello squadrone dovendo per altro continuare ad appartenervi da semplici guardie.

Così si ha latitudine di premiare gli zelanti giovani alacri ad obbedire ad ogni chiamata, ed a collocare nei gradi di sotto-ufficiali quei soggetti che realmente n'esercitano con utilità il carico. 3. Che finalmente sia riguardato come speciale titolo di merito, da tenersi presente nelle proposte ad ascensi, la situazione di coloro, i quali, quantunque rivestiti di cariche comunali, che portino esenzioni dal servizio, si prestino non pertanto a fare il servizio del corpo delle guardie d'onore cui si appartengono.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tale sovrana risoluzione per le disposizioni, che ravviserà derivarne da parte del ministero di suo carico.

Ed io glielo comunico, signor intendente, per sua norma e governo.

— 2812 —

Circolare del 14 ottobre 1843 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si vieta di alloggiarsi truppe in chiesa.

Il ministero degli affari ecclesiastici mi ha fatto tenere una circolare, che per ordine sovrano ha diretto a tutti gli ordinari del regno in data dei 2 p. p. mese, inculcando ai medesimi l'esatto adempimento delle precedenti disposizioni, acciocchè dalle autorità ecclesiastiche fosse, com'è loro dovere, ovviato l'inconveniente di dare nelle chiese alloggio alle truppe, eccitando nel real nome tutto il pastorale zelo dei vescovi, onde abbia pieno effetto il sovrano divieto di siffatti alloggi nelle chiese, in occasione specialmente di feste campestri, ed in altre circostanze.

Io nel darle conoscenza di tutto ciò, la prego a vegliare per la parte che la riguarda, affinchè non venga permesso che siano dati alloggi nelle chiese a norma dei sovrani comandi, che debbono essere esattamente osservati.

— 2813 —

Circolare del 16 novembre 1843 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che le carte di passaggio alli suonatori ambulanti, o ramieri per girare nelle province del regno debbonsi rilasciare dagl'Intendenti esprimendosi in esse che può al latore accordarsi di uscire da' regi stati, o che ciò gli si deve divietare.

Taluni di quei regi sudditi, che recansi all'estero per esercitarvi i mestieri di suonatori ambulanti di vari istrumenti e di ramieri, altrimenti detti concia-caldaie, avendo serbato una condotta attendibile, hanno attirato su di essi l'attenzione dei Governi straniari.

Affin di prevenire simili eventi è necessario mettere le autorità, cui coloro colla esibizione delle carte di passaggio spesso sogliono domandare passaporti per l'estero, nel caso di esser sicura che eglino sono forniti di buone qualità sotto ogni rapporto, e che sul conto di loro non si hanno per veruno conto osservazioni.

Quindi d'ora in poi le carte di passaggio che accordansi agli esercenti gl' indicati mestieri, onde girino liberamente nell' interno del regno dovranno essere rilasciate in cotesta intendenza, ed in esse dovrà esprimersi che può accordarsi al latore di uscire dai regi Stati, o che ciò gli si deve vietare.

— 2814 —

Reale Rescritto del 18 novembre 1843 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si prescrive che per la censuazione de' fondi de' luoghi pii è necessaria la conoscenza della estensione del fondo e del suo valore prta degli avvisi, e del pubblico incanto.

S. M. il Re (N. S.) osservato avendo, che in diverse proposte di concessioni enfiteutiche per fondi rustici, siasi trasandato il far conoscere la estensione del fondo, non che il valore del medesimo, secondo che risulta dalla perizia, che preceder dee gli avvisi, e l' incanto pubblico, si è degnata ordinare che il consiglio invigili allo adempimento di tali necessarie formalità.

Nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

— 2815 —

Reale Rescritto del 2 decembre 1843 partecipato dal ministro dal ministro di grazia e giustizia e diretto al ministro della polizia generale col quale si prescrive che non è applicabile a' detenuti per debito la punizione delle legnate per eccedenze che da essi commettonsi nelle prigioni.

Ho rassegnato a S. M. il dubbio promosso se sia o pur no applicabile a coloro che son detenuti per causa civile la disposizione del Sovrano rescritto del 6 giugno 1826, che autorizza ne'casi ivi esposti a punire con determinato numero di legnate i detenuti nelle prigioni di questa capitale, ed in quelle centrali de'capiluoghi ne' reali domini al di quà del Faro; disposizione ch'è stata poi estesa a'detenuti di tutte le prigioni distrettuali per altro real rescritto de'7 aprile 1827.

E la M. S. nel consiglio ordinario di Stato del 26 dello scorso mese di novembre, avuto riguardo alla differenza che vi è tra i detenuti per reato, massimamente di alto criminale, ed i detenuti per debito civile, atteso lo stato morale delle persone e le loro abitudini, talchè i cennati rescritti hanno avuto solamente lo scopo di provvedere alla disciplina de'detenuti per giudizio penale, ha sovranamente dichiarato non essere la disposizione compresa negli enunciati rescritti applicabile ai detenuti per debito civile.

Comunico a V. E. tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 2816 —

Reale Rescritto degli 11 decembre 1843 partecipato dal ministro della guerra e marina, col quale si prescrive che la mancanza di cavallo esenta le sole guardie d'onore che sono chiamate a servire, ma non già quelle che vi sono incorporate.

S. M. il Re (D. G.), in seguito di rimostranza del Brigadiere Ruffo Scilla comandante superiore delle guardie di onore provinciali, si è degnata in data del 5 corrente comandare quanto segue:

1. Che la mancanza di cavallo, o di giumenta da sella, o per uso promiscuo da sella o da tiro, esenti gl'individui dalla chiamata a servire nelle guardie d'onore ma non escluda dal corpo quelli che di già vi appartengono, ed i quali trovandosi nell'identico caso non hanno eccepito tale mancanza.

2. Che i nuovi ammessi, laddove credano poter reclamare la esclusione dal corpo per la mancanza suddetta, debbono farlo nel corso di un mese dal dì, che giunge loro la no-

mina rispettiva, e dopo tal tempo, ove non abbiano reclamato, non possono farlo più, come trovasi prescritto per gli unici assoluti.

Nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione per suo opportuno governo.

— 2817 —

Reale Rescritto del 3 gennaio 1844 partecipato dal ministro delle finanze e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si vieta per l'avvenire la cumulazione d' impieghi negl' impiegati de' lotti li quali godono un soldo superiore di ducati venticinque al mese.

Ho umiliato al Re, nostro signore, il rapporto di vostra eccellenza del 2 ottobre ultimo, primo carico, numero 951 relativo alla proposta dello impiego di aiutante della segreteria in cotesta amministrazione generale de' lotti in favore di D. Nicolò Ferlazzo, attualmente soprannumero della stessa officina e prorazionale presso cotesta gran corte dei conti, e la Maestà Sua nel consiglio di stato del 27 decembre scorso si è degnata conferire il detto impiego di aiutante al mentovato Ferlazzo, e di prescrivere di non doversi per l'avvenire permettere la cumulazione degl'impieghi negl'impiegati dei lotti, i quali godono di un soldo superiore di ducati venticinque al mese, senza pregiudizio però di coloro, che trovansi attualmente impiegati nella detta amministrazione generale dei lotti e che cumulano più impieghi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso corrispondente.

— 2818 —

Circolare del 16 marzo 1844 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina il modo come eseguire le spese per opere di culto divino, e per lo mantenimento delle chiese, rimanendo così modificate le disposizioni de'12 febbraio e 15 marzo 1842.

Sono informato che taluni deputati ecclesiastici destinati per sorvegliare le spese, ed il servizio delle chiese laicali, si prendono l'arbitrio di disporre da per loro e senza l'intervento delle commessioni amministrative non meno le spese che occorrono, quanto ancora le liberanze dei pagamenti.

È d'uopo che il Consiglio impedisca questa abusiva procedura, che cambia la vigilanza in amministrazione. I deputati ecclesiastici hanno la facoltà di domandare dalle commessioni amministrative le riparazioni, o altre spese qua-

lunque che sono necessarie al servizio delle Chiese giusta gli stati discussi, e debbono mettersi a loro disposizione le liberanze; ma non mai provvedere a veruna spesa indipendentemente. Tal'è il senso del real decreto dei 7 dicembre 1832 e delle istruzioni correlative.

— 2819 —

Sovrana risoluzione del 16 marzo 1844 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si prescrive il metodo di pagamento delle indennità dovute a'sindaci per verifiche forestali lungi dal-abitato.

Emanata, per un circolare rescritto de' 5 ottobre 1838, la sovrana dichiarazione di darsi dai fondi delle spese di giustizia la indennità di grana 80 a'sindaci che recar si debbono in siti lontani dall'abitato de'rispettivi comuni per la compilazione de'corrispondenti verbali nelle contravvenzioni forestali in boschi non comunali, l'amministrazione generale del registro bollo si è fatta a chiedere ulteriori dichiarazioni, a motivo de'dubbi incontrati da' direttori de'dazi diretti delle rispettive provincie, circa la norma da tenersi pel pagamento di tali indennità, e per la spedizione de'relativi mandati.

E questa real segreteria, inteso per tali rimostranze il consiglio forestale, uniformemente al suo avviso, le fa noto a schiarimento e continuazione delle sovrane risoluzioni.

1. Che la indennità dei grani 80 accordata a' sindaci, debba intendersi anche a favore di coloro che, secondo la legge organica dall' amministrazione civile il suppliscono in caso di leggittimo impedimento.

2. Che per sito lontano dal comune debba intendersi, secondo che vien prescritto dal decreto reale d' 13 gennaio 1817, una distanza al di là di un miglio dall' abitato del comune medesimo.

3. Che, dietro lo esame de'processi verbali della eseguita verifica, la indennità dei grana 80 sarà pagata per mandati spediti dall'Ispettore Controloro del registro e bollo, nel modo che si pratica per le spese di giustizia non urgenti, e colla sola differenza di dover quelli esser firmati da lei, a cui per legge inviar si deggiono i detti verbali di verifica.

4. Che la indennità medesima non potrà poi esser pagata per le verifiche di controvvenzioni avvenute nei fondi di pubblica beneficenza in comuni diversi da quelli appartenenti al sindaco verificatore.

Di cio la prevengo per sua intelligenza, e perchè ne curi lo adempimento.

— 2820 —

Ministeriale del 24 aprile 1844 emessa dal ministro degli affari interni e diretta a' presidenti de' consigli provinciali con la quale si prescrive che non possono intervenire per qualunque apparente ragione gl'impiegati delle intendenze nelle sessioni del consiglio provinciale, nè essere incaricati della esecuzione materiale del lavoro.

Nell'anno scorso uno de' consigli provinciali si lasciò assistere da un capo di ufizio dell' intendenza con la qualità di *cancelliere*, e permise che il medesimo verbalizzasse tanto l'atto di apertura, che quello di chiusura della sessione.

La legge ha prescritto, che l' apertura del consiglio sia fatta pubblicamente dall'intendente, e la chiusura di esso proclamata dal presidente (art. 36 e 40). I relativi processi verbali debbono quindi essere stabiliti da questi due funzionari, e controssegnati, il primo dal segretario generale d'intendenza, il secondo da tutti i componenti del consiglio.

La legge vuole inoltre, che il consiglio sia libero nelle sue discussioni e deliberazioni (lo stesso art. 36) ; ed a tale oggetto ha disposto:

1) « Che il presidente, sull'avviso del consiglio, scelga » un segretario tra i consiglieri (art. 34.) ».

A questo segretario quindi, e non ad altri, è attribuita, in nome dell'intero consiglio, la redazione di ogni suo atto, tranne quella de' voti singolari, che ciaschedun consiglio, è in dritto di far inserire ne' processi verbali da parola a parola, nel modo che li abbia presentati al consiglio.

2) » Che gl'intendenti prepareranno i documenti, i mate» riali, i lumi e le istruzioni riguardo agli oggetti su i » quali i consigli provinciali debbono deliberare, e li rimet» teranno a' presidenti de' medesimi nel primo giorno della » sessione (art. 37); — e che durante l'unione l'intendente » darà al consiglio tutti gli schiarimenti che gli verranno » richiesti dal presidente (articolo 39).

Le disposizioni di questi due articoli valgono sempre più a confermare, che gl'impiegati dell'intendenza non debbono per motivo alcuno introdursi nel consiglio. La richiesta e l'invio di qualunque carta o chiarimento, che al medesimo abbisognasse dall'intendenza, debbe farsi per via di regolare corrispondenza uffiziale, siccome molto acconciamente eseguono i consigli provinciali di Capitanata, Terra d'Otranto, ed altri.

3) » Che l'intendente può intervenire al consiglio, senza

» però prendere parte alle deliberazioni, *quante volte vi sia* » *invitato dal consiglio medesimo* (art. 39). ».

Questa disposizione finisce di togliere ogni dubbio che potesse rimanere sull'oggetto. Se non è permesso all' intendente, che è la prima autorità della provincia, d'intervenire nel consiglio provinciale, laddove questi non ve lo inviti; molto meno può pretendersi che v'intervengano, sotto qualunque apparente ragione, gl'impiegati dell'intendenza.

Per la esecuzione del lavoro materiale il consiglio può sciegliere, fuor dell'intendenza, quelle persone che crederà più meritevoli della sua fiducia.

La prego, signor presidente, di comunicare queste istruzioni al consiglio, onde gli servano di norma nella presente e nelle future sue riunioni. Si compiaccia per tanto assicurarmi di aver ricevuto questo uffizio.

— 2821 —

Circolare del 24 aprile 1844 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive la sorveglianza che i sindaci, e pecurionati debbono esercitare su i guardaboschi.

A fine di ottenere che i guardaboschi comunali, i quali per la legge de'21 agosto 1826 sono tra l'altro obbligati di vigilare alla esecuzione delle ordinanze rese dagl' intendenti per lo rinsaldimento de' terreni in pendio, prendessero un interesse maggiore allo adempimento de'loro doveri, é stato proposto di stabilirsi per punto generale, che in ogni triennio si procedesse al rimpiazzo de'guardaboschi suddetti, con la promessa della conferma da triennio in triennio a coloro che se ne rendessero meritevoli.

La legge del 12 dicembre 1816 ha con l'art. 117 attribuito a'decurionati la nomina di ogni impiegato, agente, o salariato comunale, senza prescrivere alcun termine alla durata del loro impiego.

La misura, che si è provocata, sarebbe quindi ristrettiva delle facoltà de'decurionati, i quali a norma del citato art. 117 della legge organica amministrativa, sono autorizzati ad esonerare non solo i guardaboschi, ma ogni altro impiegato, agente o salariato comunale dal momento che li trovassero in colpa. Se non che la sorveglianza ne' guardaboschi, che trascurassero di rilevare le dissodazioni delle terre in pendio, od altra contravvenzione qualunque alle disposizioni della legge forestale, rimane interamente alla risponsabilità de'sindaci e decurionati.

Desidero pertanto ch'ella comunichi questo mio officio cir-

colarmente agli amministratori di tutti i comuni di cotesta provincia, onde insieme a'rispettivi consigli comunali, le abbiano per norma nelle occorrenze.

— 2822 —

Reale Rescritto del 26 aprile 1844 partecipato dal ministro degli affari interni e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrivono le abilitazioni accordate per la registrazione degli atti de'comuni ove non esiste l'officio del registro.

Nel consiglio ordinario di stato del 21 del corrente ho io rassegnato al Re i progetti di diversi consigli provinciali di cotesti dominî per lo stabilimento di ricevitori suffraganei in que'comuni distanti dal capoluogo, onde agevolarsi la registrazione degli atti, ed il parere di cotesta commessione de'presidenti, pervenuti col pregevol foglio di V. E. del 18 giugno 1840, al quale si rapporta l'altro del 23 agosto Finanze, 2. carico, n. 3108, non che quello uniforme della consulta della procura generale presso questa gran corte, di riunirsi gli atti nelle mani di un pubblico uffiziale, a cura del quale saranno presentati alla formalità nel capoluogo, pagandosi a costui grana 5, quando la distanza non ecceda le cinque miglia, e quando sia più lunga gr. 10, da prender luogo siffatta indennità nella specifica, e nel caso la piena d'un fiume intermedio abbia trattenuto la gita di costui in modo che i termini alla registrazione siano scorsi, le multe abbiano a restar condonate sempre che un verbale del sindaco e del giudice locale supplente dichiari il tempo ed i giorni precisi ne'quali il fiume non sia stato trafficabile.

Nella discussione si è tenuto presente quanto fu proposto da cotesta luogotenenza per lo caso particolare di Caltavuturo, e quanto fu dalla consulta di cotesti dominii suggerito, quanto da cotesta luogotenenza medesima fu osservato in contrario, e la sovrana determinazione intanto adottata nel consiglio di stato degli 8 giugno 1835, di riunirsi più atti in mano di un pubblico uffiziale dal quale sarebbonsi tutti portati alla registrazione nel capoluogo, comunicato dall'abolito ministero di Sicilia in data del 10 dello stesso mese, ed in risultamento S. M. ha sovranamente rescritto, che per punto generale si stia allo espediente adottato nel cennato caso particolare di Caltavuturo con le norme suggerite da cotesta commessione da'presidenti consentite dalla consulta della procura generale di questa gran corte dei conti.

Nel real nome lo partecipo a V. E., affinchè si serva di darne le analoghe disposizioni.

Or avendo la M. S. ordinato, che tal real rescritto, comunicandosi a tutti gl'intendenti di Sicilia, sia fatto manifesto per mezzo del giornale di ciascuna intendenza, ne prevengo lei per l'uso di risulta.

— 2823 —

Reale Rescritto del 1 maggio 1844 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si prescrive che sono insequestrabili i soldi degl'impiegati comunali e de'pubblici pii stabilimenti.

Promosso il dubbio, se sieno applicabili agl'impiegati comunali, e de' pubblici pii stabilimenti le disposizioni per la insequestrabilità de'soldi de'regi impiegati, la consulta generale ha opinato, che pe' primi non siavi bisogno di nuova disposizione, poichè con real decreto de'18 dicembre 1832 si accordò ad essi un tale beneficio; si è avvisata di estendersi lo stesso in favore degl'impiegati de'pubblici pii stabilimenti, e con le massime restrizioni.

Essendosi S. M. nel consiglio ordinario di Stato del 27 aprile ultimo degnata di approvare un tal parere, nel real nome glielo partecipo per l'esatto adempimento.

— 2824 —

Ministeriale del 6 maggio 1844 emessa dal ministro della guerra e marina portante disposizioni relative agli uffiziali municipali, i quali appartengono al corpo delle guardie d'onore.

Con sovrana risoluzione de' 13 agosto 1843, partecipata a' 29 dello stesso mese, num. 1425, venne sovranamente stabilito, di non essere applicabile agli uffiziali delle guardie d'onore, che occupano impieghi di sindaci, cassieri ricevitori tutti delle casse regie, o provinciali, le precedenti sovrane determinazioni del 18 marzo 1836, e 12 aprile 1838 con cui fu concesso, tra l'altro, la temporanea esenzione dal servizio delle guardie d'onore a' sottouffiziali, ed individui delle medesime esercenti i mentovati municipali impieghi.

Ciò posto, sorse il dubbio, a quale de'due impieghi, cioè se al militare od al municipale doveasi dare la preferenza, nel caso di movimento di uno squadrone, o plutone, il di cui uffiziale rispettivo si trovasse esercitando in promiscuità gl'impieghi medesimi.

Analogamente a' divisamenti manifestatimi in assunto dal comando citeriore delle armi, dal brigadiere Ruffo Scilla comandante superiore delle guardie di d'onore, e da S. E. il ministro degli affari interni, ho approvato, che nei casi di movimento di uno squadrone, o di un plutone, qualora

l'ufficiale di esso, rivestito di carica municipale, debba indispensabilmente rimanere in patria, e non possa eseguire il movimento suddetto l'intendente della provincia faccia conoscere al comandante delle armi della stessa una tale indispensabilità, onde questi dia da se gli ordini di risulta, rapportandone immediatamente al comando superiore delle armi, e ciò sempre che la ristrettezza del tempo non permetta che se ne scriva prima al comando superiore medesimo.

Mi onoro di farle conoscere quanto precede per le disposizioni che crederà emettere da sua parte.

— 2825 —

Reale Rescritto del 5 giugno 1844 partecipato dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che è dovuto a'guardaboschi comunali per premio un quinto del valore del danno verbalizzato, che sarà versato nella cassa comunale, espletato il giudizio innanzi al potere giudiziario.

L'intendente di Basilicata, nella mira sempre di rimuovere gl' inconvenienti che hanno luogo nei boschi comunali, e per maggiormente incoraggiare i guardaboschi a prestare la di loro opera nella custodia di essi, propose, che oltre il mensuale stipendio dovuto a' medesimi, si fosse loro accordata una gratificazione eguale al quinto del valore del danno verbalizzato, che sarà versato nella cassa comunale, espletato il giudizio avanti il potere giudiziario.

Il consiglio forestale apoggiò tale proposizione, e la consulta dei reali domini di qua del faro, sovranamente incaricata a dare il suo parere sull'oggetto, si è avvisata favorevolmente.

Ed avendo io nel consiglio ordinario di stato de' 27 del prossimo passato mese rassegnato il tutto a S. M. si è degnata uniformarsi alla proposta, approvando l' avviso della consulta, ed ha ordinato di rendersi questa misura comune a tutte le provincie del regno; facendosi la ripartizione del valore del danno medesimo fra tutte le guardie redrattici dei verbali con l'approvazione dell'intendente.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per l'uso corrispondente di risulta.

— 2826 —

Reale Rescritto del 15 giugno 1844 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si prescrive che a' fidatari del demanio comunale è permesso far delle cisterne ne' fondi che hanno in fida.

Sul voto del consiglio distrettuale di Piedimonte, il consiglio generale di terra di lavoro ha promosso, come cosa utile pei comuni, che a' fidatari del demanio Comunale fosse permesso farvi delle cisterne, col patto di goderne finchè duri o si rinnovi la fida, e di cederle poi in proprietà assoluta a' comuni.

Essendosi S. M. degnata di approvar questo voto, nel real nome glielo partecipo per lo adempimento di risulta.

— 2827 —

Reale Rescritto del 26 giugno 1844 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che sono chiamati i consiglieri distrettuali a rimpiazzare i consiglieri provinciali mancanti, o assenti.

Allorchè in ogni anno si dee da ciascuno intendente dichiarare istallato un consiglio provinciale, avvenendo di non trovarsi i consiglieri riuniti in numero legale per deliberare si è soluto per consuetudine chiamare a sedere in consiglio provinciale per compire il numero qualche consigliere distrettuale, anzichè alcun consigliere provinciale uscito dall'esercizio della carica. La quale consuetudine schivava la proibizione dell'articolo 129 della legge del 12 dicembre 1816 col quale è prescritto, che niuno può essere rieletto al consiglio provinciale, *se non due anni dopo l'uscita di esercizio.* Intanto il consiglio provinciale di Palermo osservava, che la stessa consuetudine riesca contraria all'articolo 130 della citata legge, col quale è detto, che *non si possono cumulare nella stessa persona le funzioni di consigliere distrettuale e provinciale o d'intendenza.*

S. M. considerando, che l'articolo 130 vieti accumularsi nella stessa persona le funzioni ordinarie di consigliere distrettuale e provinciale o d'intendenza, non già le eventuali, ritenendo che, tanto nell'ordine amministrativo quanto nel giudiziario, gl'inferiori occupano provvisionalmente le cariche vacanti de'superiori di grado immediato; e volendo, che sia inalterata la legge che un consigliere procinciale non possa esercitare oltre un quadriennio la sua carica, ha risoluto per massima, che si siegua l'antica consuetudine di-

chiamare qualche consigliere distrettuale a sedere invece dei mancanti o assenti in un consiglio provinciale.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per lo corrispondente adempimento.

— 2828 —

Ministeriale del 10 luglio 1844 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta al procuratore del Re presso il tribunale civile di Cosenza con la quale si stabilisce che piacendo al cancelliere comunale di assistere nell'ufficio della conciliazione, potrà farlo senza pregiudicare il diritto al compenso dovuto al sostituto, giusta la convenzione, o la circolare dei 27 novembre 1839.

Il dubbio che ella propone, col rapporto del 1. andante, intorno al modo come debbe darsi compenso al sostituto cancelliere comunale allorchè il cancelliere vuole egli assistere nell'uffizio della conciliazione, nel quale è quegli destinato a supplirlo, trovasi già risoluto di accordo col ministro degli affari interni sin dal decorso mese di febbraio per la provincia della prima Calabria Ulteriore. Su tal dubbio fu ritenuto, che non sia in arbitrio del cancelliere comunale di privare la persona destinata con autorizzazione superiore a sostituto cancelliere, senza verun compenso; che quando l'autorità superiore ha creduto obbligare il cancelliere a sciegliere un suo sostituto pel servizio della conciliazione, il cancelliere deve sempre corrispondergli o il compenso convenuto di accordo, o quello di due terzi de' provventi stabiliti dalla circolare de' 27 di novembre 1839 in difetto di convenzione; che il cancelliere può, sempre che il voglia, iassistere egli nell' uffizio della conciliazione, ma ciò può farlo senza pregiudicare il diritto al compenso dovuto, giusta la convenzione o la circolare sopraddetta, al sostituto che può adoperare per altro oggetto di servizio, se il voglia.

— 2829 —

Reale Rescritto del 31 agosto 1844 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non è permesso agli affittatori degli erbaggi aumentare il prezzo della fida di ciascun'animale quando trovasi questo fissato nelle condizioni per gli affitti.

Ha considerato il consiglio provinciale di principato ulteriore, nella sua riunione del 1843, che gli affittatori degli erbaggi comunali elevano spesse volte smodatamente il prezzo del dritto di fida profittando del bisogno de' proprie-

tari di armenti i quali non han mezzi come procacciarsi altrove il pascolo.

Ed ha perciò espresso il voto, che i decurionati nel formare le condizioni per gli affitti degli erbaggi, fissassero preventivamente l'ammontare della fida per ciascun' animale che non potrà eccedersi dall' appaltatore.

Essendosi S. M. degnata di approvare questo voto, nel Real Nome glielo partecipo, perchè ne curi l'adempimento

— 2830 —

Circolare del 21 settembre 1844 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non deve sospendersi il pagamento a' parrochi fino a che non siansi determinati per ciascun comune i fondi da surrogarsi per congrue.

Dovendo surrogarsi alla decima la congrua parrocchiale giusta l' idea del Real rescritto de' 22 dicembre 1841, non può cessare l' esazione della prima senza essersi già costituita la seconda nel modo Sovranamente statuito.

Avendo rilevato però da vari reclami, che cessata in parecchi comuni di cotesta provincia la riscossione delle decime, senza di essersi rimpiazzate con altro assegnamento, sono rimasti i parrochi privi di ogni mezzo di sussistenza; prenderà ella stretto conto di sì grave inconveniente, e verificandolo darà le più efficaci disposizioni per mettervi termine colla continuazione di tale riscossione, che non si può sospendere nè arretrare finchè non siansi dal Re N. S. determinati per ciascun comune i fondi da surrogarsi in vista del rispettivo analogo lavoro.

— 2831 —

Reale Rescritto del 4 novembre 1842 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si dichiara che la riscossione de' dazi civici per consumo nella Sicilia deve limitarsi solamente all'ambito del comune, e che per li dominii continentali non si debba portare novità veruna su quanto all'oggetto si pratica.

Essendosi elevato da parecchi intendenti de' dominî oltre il faro, il dubbio intorno alla percezione de' dazi comunali; se dovesse, cioè, rimanersi circoscritta entro l' ambito dell' abitato, ovvero estendersi nelle campagne del rispettivo territorio.

La consulta di sicilia per prima, ed indi la consulta generale del regno, cui di sovrano comando fu commesso lo esame e lo avviso, consideravano;

Le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816 non

potersi altrimenti intendere, che per la riscossione de' dazî nel recinto degli abitati;

Pe' dominii di Sicilia, il decreto transitorio degli 11 ottobre 1817, i sovrani rescritti del 7 giugno 1827, 21 aprile 1830, 28 gennaio 1835, aver dichiarato; la riscossione dei dazi suddetti dover aver luogo sul consumo, che si fa nel comune, e che per *comune* s'intenda l'aggregato di case che lo compongono. Nè gli articoli della legge suddetta del 12 dicembre 1816, resa comune alla Sicilia, aver nulla innovato su quanto trovavasi col decreto transitorio già precedentemente in vigore disposto;

Pei domini di Napoli poi, il real rescritto de'24 gennaio 1831, emesso per gli abitanti della tenuta di Policoro, facienle parte del territorio di Montalbano, dichiarare di doverne essere esenti. E per l'altro real rescritto de' 7 dicembre dello stesso anno ordinarsi, che in provincia di Capitanata i dazi di consumo si dovessero esigere nell'intero tenimento del comune attese le circostanze locali.

Queste due disposizioni, anzichè fermare il principio, doversi estendere la percezione de' dazi agli abitanti delle campagne, stabilirne la intelligenza nel suo opposto;

D'altronde gli articoli 197 e 198 della legge de'12 dicembre non prestarsi alla esenzione messa in pratica dall' abitato del comune al territorio di esso.

Ed indi a così fatte considerazioni portavano opinione; per la Sicilia, aversi per dichiarato; a'sensi del sovrano rescritto del 7 giugno 1826, i dazi civici riscuotersi nell'ambito del comune solamente. In quanto a' dominî continentali poi, esser conveniente di dichiarare la suddetta sovrana risoluzione, contenuta nel rescritto testè citato, esser consona a quanto prescrive la legge, comunque siasi data un' interpetrazione contraria alla stessa nell' eseguirla; se non che doversi richiamare l' attenzione dei consigli provinciali e degli intendenti per presentare quei progetti che, tenute presenti le speciali circostanze locali, possono essere convenienti a liberare gli abitanti dal dazio di consumo dei generi nelle campagne provvedendo al corrispondente rimpiazzo per lo bilancio de' rispettivi stati discussi.

Or avendo rassegnato a S. M. l'avviso in parola, la M. S. sul parere del consiglio de' ministri, nel consiglio ordinario di stato del 26 ottobre 1844 si è degnata ordinare; che per la Sicilia la riscossione de' dazi civici segua a'sensi del sovrano rescritto del 7 giugno 1826, approvando il parere della consulta generale.

Vuole poi la M. S. che pei domini di Napoli non si apporti veruna novità su quanto all'oggetto si pratica.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 2832 —

Reale Rescritto del 16 novembre 1844 partecipato dal ministro degli affari interni portante prescrizioni sovrane sulle visite degl'intendenti, e de' sottintendenti.

A' termini dell'art. 13 della legge organica dell'amministrazione civile dei 12 dicembre 1814, gl' intendenti debbono nel corso di ogni biennio visitare tutti i comuni ed i pubblici stabilimenti delle rispettive provincie, riconoscerne la situazione fisica e morale, e proporre a S. M., per mezzo del ministero dell'interno, il modo di migliorarla: debbono risolvere sopra luogo le controversie che abbisognano della loro oculare ispezione; osservare da vicino le risorse ed i bisogni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, e provvedervi con le loro ordinarie facoltà, e provocare, ove occorra, le superiori determinazioni: debbono infine prevenire tutti i ministri del giorno in cui daran principio al loro giro per la provincia.

Nella esecuzione però di siffatte visite amministrative, per lo real rescritto de' 17 gennaio 1827, è del tutto proibito agl'intendenti, segretari generali, sottintendenti, e consiglieri d'intendenza di alloggiare, o di essere trattati da qualunque autorità, comune, o particolare dovendo mantenersi a loro proprie spese, e per l'alloggio servirsi delle locande, ed in mancanza di queste de' conventi.

Ora S. M. si è degnata richiamare a stretta osservanza tutte le indicate disposizioni; ed è sua real volontà che gl' intendenti ed i sottintendenti eseguano le visite suddette paternamente, senza fasto ed accompagnamento, e senza neanche farsi precedere da avviso alcuno, onde giungano in un luogo non aspettati. Vuole soprattutto il Re, che i funzionari suddetti badino di non farsi circondare da' così detti maupoderosi, ed influenti di ciascun comune; ma di sentire specialmente i poveri.

Nel real nome le partecipo questi sovrani ordini per l'esatto adempimento.

— 2833 —

Reale Rescritto del 3 dicembre 1844 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni intorno agli uffiziali che giungono ne'luoghi di guarnigione e debbono avere da'comuni l'alloggio pe' primi 15 giorni.

Mi affretto di recare alla di lei conoscenza, per debita esecuzione, il seguente Sovrano rescritto; comunicatomi addì 27 del p. p. novembre dal direttore del real ministero di guerra e marina.

Eccellenza — S. M. il Re (D. G.) cui analogamente ai pregevoli offici di V. E. del 1 giugno e 21 settembre corrente anno, num. 2450 , ho umiliato i provvedimenti dati dall'intendente della provincia di Messina, perchè gli uffiziali de'corpi, che in maggio ultimo furono ivi destinati per cambiamento di guarnigione, venissero alloggiati per 5 giorni a carico del comune, si è degnata con sovrana determinazione del 21 andante ordinare di manifestare all'intendente suddetto il suo real gradimento. Sulla considerazione intanto, che il regolamento degli alloggi del 27 settembre 1835 pro vedendo lo stabilimento in ogni piazza di padiglioni militari forniti di mobiglia, ne'quali gli uffiziali debbono essere alloggiati al loro giungere in una novella guarnigione , ha esentato i comuni da tal peso ne' primi giorni ; ma che i padiglioni suddetti però non sono stato ancora stabiliti , la M. S. ad oggetto di mettere in armonia le prescrizioni dell'ordinanza di piazza, e quelle del posteriore regolamento , per gli alloggi degli uffiziali co'bisogni di questi ultimi ha comandato , che in tutte le guarnigioni mancanti di padiglioni provveduti di mobiglia a tenore del suddetto regolamento, gli uffiziali che vi giungono, anche per rimanere in esse di residenza, abbiano l'alloggio da'comuni pe'primi 15 giorni, giusta le prescrizioni dell'ordinanza di piazza.

Nel real nome lo comunico pertanto a V. E. di risposta ai fogli di sopra accennati, per l'uso che ne deriva da sua parte.

— 2834 —

Circolare degli 8 gennaro 1845 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dichiara che i maestri delle scuole primarie debbono prestare il giuramento nelle mani del Sindaco.

L'intendente di Foggia ha elevato il dubbio, se i maestri delle scuole primarie , in virtù delle ultime sovrane statuizioni, debbono prestare il giuramento in mano dell'ordinario diocesano oppure del sindaco del comune ove risiedono.

Sulla considerazione che i maestri, di cui è parola, sono pagati da' comuni, e che obbligare i medesimi a recarsi sino alla residenza del vescovo, sarebbe lo stesso che sottoporli ad una spesa per nulla compatibile con gli averi che percepiscono, mi sono determinato ad autorizzare i maestri suddetti a prestare il giuramento nelle mani del sindaco, il quale curerà di dare notizia dell'adempimento di questo atto al vescovo, alla di cui dipendenza il maestro primario si appartiene.

— 2835 —

Reale Rescritto del 15 gennaro 1845 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si dichiara che non hanno dritto all' alloggio i militari componenti le corti marziali marittime, che vanno in commessione fuori del luogo della loro ordinaria dimora.

Essendosi rassegnata a S. M. la quistione, se i militari componenti le corti marziali marittime, debbono, o nò essere alloggiati a spese de' comuni ove recansi in commessione, durante il loro soggiorno in quelli, la M. S. considerando, che i militari medesimi ricevono una doppia indennità, quella cioè di viaggio, e quella di pernottazione, si è degnata dichiarare in data degli 11 novembre scorso, che il godimento di questa doppia indennità esclude il dritto all'alloggio in natura, concesso con real rescritto degli 11 novembre 1841 agli offiziali, che vanno in commessione fuori del luogo della loro ordinaria dimora la M. S. non ha annuito alla domanda del capitano al ritiro signor Luigi Pacces, relatore presso la corte marziale marittima di Palermo; per la concessione gratuita dell'alloggio.

Nel real nome le partecipo queste sovrane determinazioni per gli usi di risulta.

— 2836 —

Ministeriale del 12 febbraio 1845 emessa dal ministro delle finanze e diretta al ministro degli affari interni con la quale si dichiara che nella riscossione delle rendite della pubblica amministrazione i versamenti si debbono giustificare con ricevuta gemella.

È inutile agl' interessi del regio erario, che io mi onori partecipare all E. V. per quell'uso che crederà conveniente, un arresto della suprema corte di giustizia sedente in Napoli, concepito ne' termini seguenti, nella prevenzione, che ne ho di già renduti partecipi tutt'i capi delle amministrazioni finanziere.

» Può un debitor e della pubblica amministrazione giusti-

ficare i pagamenti del suo padre in un modo diverso da quello prescritto dal decreto de'18 ottobre 1819?

La corte suprema osserva, che trattandosi di una materia che ha le sue regole speciali, non può il magistrato trasandarle, e ricorrere alle regole che riguardano una materia diversa. Osserva, che nella riscossione delle pubbliche imposte, e delle rendite della pubblica amministrazione, i versamenti nella cassa del percettore debbono giustificarsi nel modo disposto dall' art. 62 del real decreto de' 18 ottobre 1819, cioè con ricevuta gemella firmata dal percettore, e vistata dal consiglio delle contribuzioni dirette. Osserva, cho nella specie, la gran corte civile residente in Trani in tutte le tre impugnate decisioni si è interamente allontanata dalle regole di legge sulla materia, facendo valere per semplici ricevute alcune lettere, come documenti di soddisfazione, e quel ch'è più, ricorrendo ancora a presunzione, ed al mezzo del giuramento suppletorio, cose tutte, che alla specie non convenivano.

Osserva, che la legge 3 *cod. de apochis publicis* sia stata inopportunamente invocata e peggio ancora intesa. Non poteva invocarsi una legge romana, sotto l'impero delle nuove leggi, in una materia che ha le sue regole speciali. Indipendentemente da ciò, il senso della legge neppure è stato ben compreso: ivi si parla de' pagamenti per tre anni consecutivi, giustificati nelle regole; e questo dato nella specie mancava, perchè le giustificazioni date da Cirignola, oltre di non essere nella perfetta regola, neppure mostravano il pagamento intero per tre anni in continuazione.

Osserva, che dalle premesse evidentemente risulta, che nelle tre impugnate decisioni falsamente è stata applicata la *l.* 3 *de apochis publicis*, peggio é stata intesa; e sono state violate le regole del real decreto de'18 ottobre 1819 ».

— 2837 —

Reale Rescritto del 9 febbraio 1845 partecipato dal ministro di grazia e giustizia, e diretto al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che per la spedizione del decreto di naturalizzazione nel regno è dovuto un dritto di duc. 50.

Ho sottomesso alla considerazione del Re S. N. il dubbio da V. E. elevato sul pagamento del dritto di duc· 50 che, sotto il nome di *ascrizione alla cittadinanza napolitana*, trovasi prescritto nella tariffa fiscale quì stabilita nel 1820 divenuta egualmente applicabile nelle due parti del regno dopo le sovrane determinazioni del 1837, che la rendettero comune alla Sicilia.

Sull'oggetto la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 12 del corrente si è degnata dichiarare, che l'anzidetto dritto di ducati 50 s'intenda essere dovuto per la spedizione del decreto di naturalizzazione nel regno.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per lo conveniente adempimento di sua parte, in riscontro al di lei officio dei 9 maggio 1844, n. 439. ed in prosieguo della ministeriale degli 8 stante, numero 1128.

— 2838 —

Circolare del 19 febbraio 1845 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive il metodo a tenersi per la nomina de' cappellani, e rettori de' campisanti.

Circa la dimanda fatta da qualche intendente, sul metodo a serbarsi per la nomina de' cappellani, e rettori de' campisanti, io trovo opportuno manifestarle che per la buona scelta de'soggetti idonei a tal carica, la terna, che all'oggetto sarà redatta dal decurionato, venga prima dal di lei parere corredata, poi da quello del vescovo della diocesi, ed indi sottomessa a questo real ministero per la diffinitiva approvazione.

— 2839 —

Ministeriale del 22 febbraio 1845 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno istruzioni sulla rinnovazione delle cariche comunali, e de'luoghi pii laicali.

Diverse disposizioni generali, e parziali si sono in varie epoche emesse da questa reale segretaria di stato, per assicurare il servizio amministrativo all'occasione della rinnovazione periodica delle cariche comunali, o dei cambiamenti che eventualmente occorrono nel corso dell'amministrazione e della gestione municipale, e de' luoghi pii laicali; pur tuttavolta dubii e quistioni spesso si ripetono, che mi fan sentire il bisogno di prendere dei provvedimenti diffinitivi e precisi, onde togliere di mezzo nel tempo avvenire ogni ostacolo pregiudizievole al regolare, e celere andamento dell'amministrazione de' cennati corpi morali.

Art. 1. Per un principio stabilito, generalmente adottato, nessun funzionario pubblico od impiegato del governo, di qualunque ramo, può lasciare le sue funzioni prima di esserne rilevato dal successore. La legge del 12 dicembre 1816, che con gli articoli 106, 131 e 133 ha fissato la durata delle diverse cariche comunali, non ha portato eccezione alcuna a tale massima generale, nè conviene farne.

Egli è vero, che col decreto de' 21 novembre 1826 fu

prescritto, che ne' casi di simultanea mancanza o d'impedimento del sindaco e secondo eletto, o del primo e secondo eletto, un decurione più anziano debbe assumere temporaneamente il servizio; ma questa disposizione mira alla circostanza di qualche caso straordinario ed eventuale, e non bisogna estenderla a quelle dell'ordinario rinnovamento degli amministratori, ed alle loro surroghe, poichè, nell'affermativa, potrebbe con facilità escludere talvolta la simultanea esistenza in un comune de' suddetti amministratori, e dei decurioni in numero opportuno a poter deliberare, e così far cadere l'amministrazione nel disordine.

2. La citata legge dopo di aver prescritto la riunione dei decurionati nella prima domenica di agosto, onde formare le terne per le nomine de' nuovi agenti comunali, e dopo di avere ordinata di queste la regolare pubblicazione, accordò facoltà di potersi produrre reclami a tutto il 15 settembre successivo, col divieto di ammettersene più alcuno, elasso tal termine.

Or siccome è talvolta avvenuto, che siffatta operazione siasi differita per circostanze straordinarie; così ad eliminare ogni difficoltà, rimane fissato, che ne' rincontri di cui trattasi, il termine a potersi reclamare sarà di un mese, il quale principierà a decorrere dal giorno della pubblicazione delle terne decurionali. — Gl'intendenti serberanno piena severità a questo riguardo non per non darsi luogo a variazione di sistema, non compatibile col bene del servizio; e laddove qualche grave caso possa meritare una eccezione alla regola, ne provocheranno i provvedimenti opportuni da questo real ministero con motivato rapporto.

Per gli amministratori poi, che vengono nominati fuori terna decurionale, il termine a reclamare principierà dal giorno in cui avranno essi ricevuta la legale conoscenza della nomina, non sospesa intanto la loro istallazione.

3. Non di rado succede, che taluno si rifiuta di prendere possesso della carica alla quale è stato destinato. Questo rifiuto, per le disposizioni dell'art. 122 della menzionata legge, non può venire giustificato dal motivo di esser tuttavia pendente la risoluzione de' reclami forse prodotti; ed agli individui prescelti a procurare il bene del loro comune fa sommo torto di dimostrarsi incorrispondenti a quella fiducia riposta in loro o dal Re N. S., o dalla prima Autorità della provincia; ma se pur sarà per verificarsi, la legge avendo con l'art. 137 con saggezza autorizzato misure opportune per essere i contumaci richiamati a' loro doveri rimane commesso allo zelo degl'intendenti e sottointendenti di spiegare tutta la fermezza e celerità nella esecuzione delle misure stesse,

onde assicurarne il successo, che sembra potersi più prontamente ottenere dall' obbligativo accesso dei renitenti nel capoluogo della provincia.

4. Con l' art. 181 della ripetuta legge venne fissata ad un triennio la durata delle funzioni dei sindaci, eletti, ed aggiunti, da principiare a decorrere dal 1 gennaio dell' anno in cui ricade la rinnovazione periodica di tali cariche dandosene loro preventiva conoscenza. Nel silenzio di essa legge, per i cambiamenti occorrenti nel corso di siffatti periodo di servizio, trovo opportuno di determinare, che i surroganti debbono essere istallati al più tardi fra li otto giorni dopo la conoscenza data ad essi della nomina; ed ove se ne sentisse un imperioso bisogno; gl' intendenti potranno con la loro prudenza ridurre a metà questo termine, ed indi passare alle misure coercitive se i nominati non si presteranno a prender possesso.

Queste norme sono applicabili anche a' casi di nomina di qualche agente dell' amministrazione fuori le terne decurionali.

5. È consentaneo allo spirito de' regolamenti in vigore, ed è sommamente utile di concentrare, per quanto sarà possibile, a carico di un solo individuo la responsabilità di ciascuna gestione annuale di cassiere. Quindi trovo opportuno di fare una modifica a quanto è fissato coll' articolo 1 di questa circolare, onde evitare una complicazione spesso imbarazzante nell' applicazione degli effetti della responsabilità istessa. Partendo dunque da tali vedute, se un novello cassiere si rifiuta di prendere possesso dopo istruito della sua nomina, il servizio (fino a che l' impiego delle misure coattive dalla legge autorizzate non avrà avuto il suo effetto) potrà esser continuato dal cassiere che ha terminato il di lui impegno, laddove questi, non dissenta: in opposto il decurionato, senza perdita di tempo, dovrà destinare al novello cassiere, renitente a prender possesso, un gestore, il quale, previa autorizzazione superiore, e senza osservarsi altre ritualità, assumerà il servizio sotto la precisa responsabilità del titolare, e per sicurezza degli interessi dell' amministrazione verrà presa un' iscrizione eventuale sopra i costui beni, appenachè il rappresentante ne avrà principiata la gestione; con ciò per altro non rimane discaricato il collegio comunale dalla risponsabilità, che la legge già ha imposto, salvo il suo dritto di regresso contro il cassiere rappresentato dal gestore medesimo.

6. Nelle occorrenze di morte, malversazione, od altra straordinaria eventualità per la quale un cassiere cessa di servire, dovendo la cassa comunale essere momentaneamente affidata al decurionato, conviene che questo corpo destinasse solleci-

tamente dal suo seno uno o due individui per esercitare insieme le funzioni di cassiere, fino a tanto che non sarà nominato il titolare. Avvenuta questa nomina, sarà della prudenza dell' intendente il risolvere, se trovandosi prossimo a scadere l'esercizio, convenga fare continuare il servizio da tali interini agenti, anzichè dal nuovo cassiere, per evitare una moltiplicazione di conti o complicazione di responsabilità, a peso di più interessati nella stessa gestione dell' anno, in cui lo estraordinario caso è avvenuto.

In ogni occorrenza poi di passaggio della cassa comunale in aliena mano, egli è indispensabile di stabilirsi con la maggior diligenza ed esattezza la sua situazione contabile, dettagliandosi tanto gl' introiti quanto gli esiti, da farsi, quelli fatti, e i resti da esigersi o pagarsi, coll'indicazione de' parziali motivi che ne tengono pendente l'adempimento rispettivo. Un bilancio di paragone de' risultati in totale chiuder ne dovrà il processo verbale corrispondente, con la dichiarazione del passaggio al nuovo agente di tutto il danaro contante trovato in cassa, e delle scritture analoghe relative alla esazione residuale da finalizzarsi.

Con queste disposizioni di norma rimangono abrogate le precedenti che riflettono le cose contemplate nella presente ministeriale, e gl' intendenti ne cureranno la esatta osservanza, anche per l'amministrazione dei luoghi pii laicali, che sono sezioni de' comuni, onde evitarsi un andamento differente ed irregolare, che alla prosperità delle amministrazioni si oppone.

— 2840 —

Istruzioni del 12 aprile 1845 riguardanti la classificazione il lavoro e la istruzione religiosa e morale de'rinchiusi nelle prigioni.

I.

Classificazione dei rinchiusi.

La *classificazione* de' detenuti nelle prigioni, da oggi in poi, sarà fondata su le norme volute dalle leggi penali e civili, non che da' regolamenti in vigore, e però avrà luogo ne' modi, che qui appresso si determinano. Le prigioni (sopra tutto la centrale) sarà divisa in tre parti, così detti *quartieri*, l' una dall' altra distinta e totalmente separata, cioè quella delle donne, quella degli uomini adulti, e quella degl' imberbi.

1. Il *Quartiere* degli uomini adulti sarà diviso dalle seguenti

Sezioni ciascuna delle quali non avrà comunicazione colle altre; cioè una così detta ***casa di custodia*** per gl' imputati e per gli accusati, una denominata ***casa di correzione*** pei condannati alla prigionia, una chiamata ***casa di forza*** pei condannati alla resclusione.

Oltre alle indicate ***sezioni***, questo ***quartiere*** ne conterrà altre quattro così dette di ***deposito***, ove si debbono collocare tutti gli altri condannati criminali, i quali se provvisoriamente sono rinchiusi nelle prigioni centrali, per essere inviati dappoi al loro destino, debbono eziandio tenersi separati in virtù delle prescrizioni della legge. Laonde vi sarà un luogo di ***deposito*** pei condannati alla delegazione, un luogo di ***deposito*** pei condannati ai ferri, un luogo di ***deposito*** pei condannati all' ergastolo, un luogo di ***deposito*** pei condannati alla morte.

Il *Quartiere* adunque degli uomini adulti avrà sette *sezioni*, e ciascuna delle medesime colla indicazione sulla porta d'ingresso della categoria de'rinchiusi ch'essa contiene.

2. Il *Quartiere* delle donne avrà cinque *sezioni*, colla indicazione sulla porta d' ingresso, che compete a ciascuna di esse, una cioè per le giovinette, e quattro per le adulte La *sezione* delle giovinette terrà separate le *giudicabili* dalle *condannate*. Quelle delle donne adulte saranno le seguenti 1. La *casa di custodia* per le imputate e per le accusate: 2. La *casa di correzione* tanto per le condannate alla prigionia, quanto per le condannate alla relegazione, le quali debbono espiare la pena nel carcere in virtù del Sovrano rescritto de' 28 ottobre 1839 (queste ultime sebbene siano condannate criminali pur tuttavia verranno collocate in questa *sezione*, mercè il decreto de' 4. agosto 1825, il quale tempera grandemente la rigidezza della pena di relegazione, riducendone la durata alla metà ogni volta che nelle prigioni si espia): 3 la *sezione* chiamata *casa di forza*, ove non solamente si debbono tenere le condannate alla reclusione, ma ai termini degli art. 7 e 10 delle legge penali, anche le condannate ai ferri ed all' ergastolo: 4. finalmente la *sezione* detta di *deposito* per le condannate alla morte.

3. Il *Quartiere* degl' imberbi (che conterrà i giovinetti puniti in forza degli articoli 64 a 66 delle leggi penali) sarà diviso in tre *sezioni*, ciascuna colla rispettiva indicazione sulla porta d' ingresso, quella cioè de' giudicabili, quella de' condannati correzionali, quella de' condannati criminali.

4. Le *sezioni* de' suddetti tre *quartieri*, tranne quelle degli uomini adulti condannati alla relegazione, ferri, all' ergastolo ed alla morte, o tranne la *sezione* delle donne alla pena capitale anche condannate, avranno le seguenti *classi* fra loro totalmente separate.

1. Se si tratta delle *sezioni* degli adulti, fra i giudicabili, gli ecclesiastici saranno separati dai pagani, e sì questi che quelli divisi fra loro in ragion della gravezza e malvagità della colpa, di cui vengono imputati od accusati: fra i condannati, i pagani saranno disgiunti dagli ecclesiastici, e sì questi che quelli spartiti fra loro a seconda il grado diverso della pena e cui sono condannati.

2. Se si tratta delle *sezioni* degl' imberbi e delle donne i giudicabili saranno divisi in ragion della malvagità e gravezza della colpa di cui sono imputati od accusati; e i condannati secondo il grado della pena.

Sarà nella facoltà delle commessioni delle prigioni il determinare il numero delle *Classi* che ciascuna *Sezione* deve avere su le norme di sopra formate.

5. I testimoni in esperimento saranno collocati in un luogo differente e separato da quelli che compongono i mentovati *Quartieri*.

6. Vi è finalmente un ultima categoria di rinchiusi, la quale non è preveduta dal codice penale, ed è per sua natura del tutto estranea alle finora indicate. Questa categoria si compone di tutti i detenuti a disposizione della Polizia ordinaria: essa sarà rinchiusa in un apposito locale, il quale, quantunque facesse parte delle prigioni centrali, nulladimeno dovrà esser diverso dai suddetti *Quartieri*, siccome in seguito si dirà.

7. Nelle prigioni (specialmente nelle centrali, nelle quali vi è un grandissimo numero di rinchiusi) bisogna serbare una disciplina che miri ad allontanare i più gravi disordini. Qualora un rinchiuso non si mostrerà docile, e per la sua pertinacia nel mal fare, si scorga essere impossibile tenerlo nella classe a cui si appartiene, sarà messo in linea disciplinare, pel tempo che giudicherà conveniente la Commessione delle prigioni, in locale separato. A tal uopo il carcere dovrà offrire un determinato numero di celle.

8. I locali destinati ai detenuti civili non debbono avere alcuna cosa di comune con le prigioni centrali, che anzi ne debbono essere totalmente lontani, imperocchè secondo la volontà e lo spirito della legge, offrir debbono una *Casa di restrizione* piuttosto che un carcere. A tale obbietto vi sarà un peculiare edifizio, che conterrà due parti non solamente separate, ma ancora senz'alcuna relazione fra loro; l'una sarà addetta esclusivamente ai debitori, i quali sono in virtù della legge a peso dei rispettivi creditori, l'altra ai giovanetti, che essendo ai termini degli art. 302 a 319 delle leggi civili imprigionati dall'autorità paterna, sono a peso dei genitori rispettivi.

9. Gli edifizi delle prigioni centrali, oltre alle celle, e ad un luogo particolare pei testimoni in esperimento avranno quindi tre *Quartieri* fra loro del tutto separati, che conterranno quindici *Sezioni*, sette cioè per gli uomini adulti, cinque per le donne, tre per gl' imberbi, ciascuna sezione secondo le prescrizioni di sopra citate, capace delle *Classi* che dovrà comprendere. Ancora avranno un locale eziandio separato e diverso dai suddetti per la categoria de'detenuti a disposizione della Polizia ordinaria. Questo locale formerà un ultimo *Quartiere* diviso in quattro *Sezioni*, cioè una per coloro che vengono imprigionati per materie politiche, una per le donne, in cui si terranno divise le giovinette dalle adulte, una per gli uomini adulti, ed un altra per gl' imberbi. Avranno finalmente le prigioni centrali gli opportuni locali pei lavori dei rinchiusi.

II.

Occupazione de' rinchiusi.

Non tutt' i detenuti in una prigione centrale possono esser destinati al lavoro: 1. perchè un numero di rinchiusi trovandosi provvisoriamente nel carcere, come sono i condannati alla relegazione, a'ferri, all'ergastolo ed alla morte, deve altrove espiare la sua pena: 2. perchè i giudicabili e per la incertezza della durata della rispettiva custodia, e per la loro condizione, non possono essere obbligati al lavoro; 3. perchè le stesse leggi penali determinano le categorie dei condannati, i quali espiando la pena nelle prigioni, debbono essere costretti al medesimo. Ai termini degli articoli 11, 22, e 23 del codice penale, questi condannati sono i puniti colla prigionia e colla reclusione. Nondimeno come, in virtù delle stesse LL. PP. e di parziali sovrane risoluzioni, diverse altre categorie di condannati debbono espiare la pena anche nella prigionia, siccome precedentemente è dettò, così sì questi che quelli verranno al lavoro destinati.

Per occupare questi rei, lo stesso vigente contratto di appalto per la sussistenza de' detenuti offre le condizioni ed i mezzi da ottenere lo scopo. Di fatto talè contratto determina che si debbono introdurre le manifattore tanto ne' carceri di Aversa, di Santa Maria, di Avellino e di Napoli, quanto in tutti quelli in cui si stimerà opportuno adottare un tal sistema (art. 39), determina i capitali e le macchine che gli appaltatori sono tenuti a somministrare (art. 37 e 41), determina la natura del lavoro (art. 39), le mercedi a' detenuti (art. 41), ed altro.

La commessione delle prigioni, tenendo presente ciò che prescrive il mentovato contratto intorno al proposito, proporrà quanto occorre per potersi provvedere alla bisogna.

III.

Istruzione religiosa morale

Per l'intiera famiglia delle prigioni, e sopra tutto per quella parte di essa che rimane disoccupata ed oziosa, lo stabilimento delle congreghe religiose (insinuate colla circolare dei 27 marzo 1844) riesce grandemente utile, sia per temperare i mali nascenti dall'associazione di animi corrotti e rei, sia per occuparli, sì per serbare un'ordine nell'interno della prigione, sia infine per mirare all' emendazione dei colpevoli.

Nella capitale, ed in tutti quei luoghi ove vi sono case de'PP. Gesuiti a mente della stessa circolare, le prigioni, per la parte istruttiva e religiosa, saranno esclusivamente affidate a questi religiosi con la coadiuvazione del Clero secolare.

I componenti delle anzidette congreghe, allorchè si prescelgono fra i ministri dell'altare, quelli che con fervore e santo zelo rendono spontaneamente la loro opera, possono quotidianamente visitare le prigioni, prestare la loro assistenza agli esercizii di pietà ed alla preghiera in comune, possono confessare, istruire i detenuti nella morale, e nei precetti di nostra santa religione, ammaestrare i rinchiusi sopra tutto gl'imberbi, a scrivere ed a leggere al fine non solamente di dar loro un'occupazione, ma ben'anche d'incitarli alla lettura del catechismo e delle opere morali; possono, anzi si studieranno d'inculcare tutti quei lavori innocui, che tal fiata gli stessi detenuti da sè medesimi sanno procurarsi, in somma procacciare possono ai colpevoli tutte quelle occupazioni, che uno spirito pieno di amore evangelico sa con grandissimo frutto indagare.

La Commessione delle prigioni, avendo presente la circolare dei 27 marzo 1844 si porrà di accordo con gli ordinarì, perchè senza che si deroghi ai decreti ed ai regolamenti relativi all'amministrazione delle carceri, ed alle facoltà dell'autorità giudiziaria, la quale nei casi particolari spesso è chiamata ad emettere provvidenze nell'interesse della giustizia cerchi lo stabilimento delle congreghe anzidette. Le medesime, nel prestare la loro opera gratuita, avranno per unico scopo la istruzione morale-religiosa de' detenuti.

IV.

Modo come porre in pratica la classificazione.

Qualora i fondi addetti alle opere pubbliche, non che i presenti edifizii delle prigioni centrali, abbiano la capacità e l'attitudine da poter mettere in pratica la classificazione si cercherà, secondo che vogliono i regolamenti, di far subito compilare gli analoghi progetti di arte. Nel caso contrario dopo essersi escogitati tutti i mezzi possibili per recare in atto, almeno in parte, la classificazione fermata, nella prossima riunione de' consigli provinciali si faranno conoscere a questi consessi i Sovrani voleri, e le presenti istruzioni, per mandare pienamente ad effetto i paterni e saggi provvedimenti di S. M. il Re N. S.

A questo proposito per le prigioni della città di Napoli vi saranno parziali provvidenze.

V.

Conclusione.

Da oggi in poi le presenti istruzioni saranno di norma alla edificazione delle nuove prigioni centrali. A questo fine come la struttura del carcere è la condizione fondamentale per aversi una, anzi che un' altra maniera di prigionia, come le norme finora a tal uopo serbate sono state varie e moltiformi; come da ciò n'è seguito, sia per mancanza di cognizione della legge, sia per altre circostanze, che sonosi avuti tanti carceri diversi e viziosi, per quanti progetti di arte hanno avuto luogo; come in cotal guisa è derivato il duplice gravissimo danno che le prigioni non hanno mai provveduto ai bisogni delle patrie leggi penali, di cui avrebbero dovuto essere l'espressione, e le provincie inutilmente sonosi vedute aggravate di grandi spese, il ministro degli affari interni emanerà un'apposito programma che riguarderà tanto le norme contenute nelle presenti istruzioni, quanto tutte le altre parti e condizioni necessarie alla costruzione dei carceri centrali; affinchè un solo sistema di prigioni ed uniforme siavi in tutte le provincie, e tale che risponda alle esigenze delle leggi e dei regolamenti in vigore, o di altri che potrebbero per avventura aver luogo, tendenti a migliorare la condizione dell' incarcerato, ed a rendere la prigionia di gran lunga più efficace e feconda di utili risultamenti.

PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE DELLE PRIGIONI CENTRALI.

La costruzione delle prigioni centrali deve essere fondata sul principio, di soddisfare compiutamente alle esigenze delle patrie ll. pp. e cc. non che dei regolamenti relativi all' amministrazione de' carceri. Posto ciò, nella struttura dell' edifizio è mestieri distinguere due punti generali: 1. le diverse parti che debbono comporlo: 2. le condizioni varie che nel suo insieme deve offrire. In quanto alle diverse parti, la prigione deve avere:

1. I locali per la classificazione de' rinchiusi a seconda della legge, e però delle istruzioni e tale oggetto appositamente emanate;

2. I cortili separati in modo da corrispondere alla classificazione, e perchè i rinchiusi potessero nel giorno respirare un aria libera;

3. Un determinato numero di celle, giusta le istruzioni suddette;

4. Le sale per far lavorare le classi dei rinchiusi determinate nelle istruzioni medesime;

5. Una stanza per conservare non solamente gli oggetti di pertinenza del real governo, e però il così detto casermaggio; ma benanche i prodotti del lavoro, le materie prime, gli utensili ec.;

6. Una cappella centrale da fare assistere tutt' i rinchiusi alla celebrazione della messa ed alle pratiche religiose:

7. Una stanza destinata a' bagni, in una guisa disposta, che gl' infermi ed i sani, gli uomini e le donne non abbiano affatto relazione infra loro;

8. I pozzi, o le cisterne, ovvero i condotti che diano l' essenziale elemento dell' acqua per tutti gli usi della prigione, e pei bisogni particolari de' detenuti;

9. Una cucina pel cibo de' detenuti sani ed infermi;

10. I cessi fatti in maniera da ottenere il triplice scopo della sicurezza, e della salubrità e del comodo;

11. Un corpo di guardia che abbia la facoltà di comunicare coll' interno e coll' esterno della prigione, e sopra tutto con le mura che la circondano, per potervi stabilire le opportune sentinelle;

12. Le abitazioni pel numero dei custodi voluto dai regolamenti. Queste debbono limitarsi al puro necessario;

13. Un luogo destinato alle visite delle persone estranee o dei parenti. Esso deve mirare a non far mettere in contatto quest' individui col rinchiuso; a non fare uscire il detenuto dalla classe a cui si appartiene; ed agevolare, anzi

ad assicurare la vigilanza dei custodi, e per non fare immettere armi, od altre cose di simil natura;

14 Una stanza addetta all' autorità giudiziaria, la quale sovente deve recarsi nel carcere per l' esercizio delle sue funzioni;

15. Un' altra all' amministratore ed all' agente contabile, i quali disimpegnar debbono gli uffizii voluti dai regolamenti;

16. Da ultimo la prigione deve offrire un ospedale con un' infermeria pe' convalescenti. L' ospedale deve mirare non solo alla separazione degli uomini adulti dagl' imberbi, e degli uni e degli altri dalle donne, ma benanche a quella delle malattie ordinarie dalle contagiose; deve avere una cappella portatile, ed un luogo di deposito per le medicine. L'infermeria serberà la stessa separazione relativa al sesso ed all'età.

Per ciò che riguarda le condizioni, l' edifizio ne deve presentare cinque essenzialissime, cioè:

1. *La vigilanza.*
2. *La sicurezza.*
3. *La salubrità.*
4. *La capacità.*
5. *L' economia nella spesa.*

I.

La vigilanza.

Questa condizione forma il perno principale intorno al quale si aggira tutto il sistema di prigionia. Senza di esso non è dato avere un ordine ed una disciplina nell' interno del carcere, nè prevenire gli ammutinamenti, le risse, le evasioni. Laonde è tanto più necessario, che la struttura dell' edifizio concorra dal suo canto a procacciarlo, in quanto che in virtù de' regolamenti in vigore pochissimi sono gli agenti che vengono addetti alla custodia di un grandissimo numero di detenuti. Due specie di vigilanza è uopo distinguere (e che l' arte architettonica deve non solo fare ottenere, ma cospirare ad uno stesso fine) l' una invisibile ai rinchiusi, l'altra visibile. La prima si ottiene col disegno panottico di Bentham, e però colla costruzione d' una torre centrale, dalla quale un custode possa senza essere affatto osservato, vedere non tanto l' ingresso, quanto sopra tutto l' interno de' quartieri e delle sezioni, delle classi, delle sale pel lavoro, e di tutte le parti componenti la prigione.

In cotal guisa ad uno solo individuo si dà la potenza di assoggettare, mercè una specie di presenza universale nel

recinto del carcere, le moltiformi e depravate volontà de'rinchiusi, d'invigilare costantemente ed in maniera simultanea su tutte le loro azioni. La stessa assenza del custode non menoma la efficacia di siffatta invisibile vigilanza, dappoichè la idea in ciascun detenuto di essere mai sempre osservato, gli toglie dall'animo i malvagi disegni, che vorrebbe recaro ad effetto. Mercè questo semplice mezzo architettonico, i pochissimi custodi, che i regolamenti vogliono, sono nel caso di effettivamente mantenere l'ordine nell'interno della prigione. La torre centrale, qualora si faccia separata e lontana dalle stanze dei custodi, deve colle medesime comunicare senza che dai rinchiusi se ne vegga il passaggio. La seconda vigilanza risulta dall'avere fra loro la torre centrale il corpo di guardia, le abitazioni dei custodi, e tutt'i punti diversi della prigione, facilissime e spedite le comunicazioni, sicchè sollecito, ed istantaneo ne riesca il cammino. Conciliare tutte queste indispensabili esigenze forma il pregio maggiore del carcere. Laonde l'ingegnere rivolgerà tutta la sua attenzione a risolvere questo importantissimo problema che riguarda tre punti fondamentali, l'arte architettonica, l'economia nel personale addetto alla prigione, e la certezza dell'interna disciplina.

II.

La sicurezza.

Per ottenere questa condizione, la vigilanza com'è detto, grandemente vi coopererà: ma la costruzione dell'edificio, la solidità delle mura, la distribuzione delle parti, la lontananza di esso dalle abitazioni dei cittadini, e la vicinanza all'edifizio dei tribunali, sono circostanze che efficacemente vi contribuiscono, se pure non ne facciano la più sicura guarentigia. La prigione deve mirare, fra l'altro, a rendere impossibili le esterne relazioni ed i tentativi d'interne ed esterne evasioni. Deve quindi essere circondata, pel cammino di ronda, da un doppio muro con fossati per impedire le scalate: deve avere gli edifizii interni, e propriamente quelli ove si tengono i rinchiusi, discosti e separati dall'indicato muro da cinta; le finestre e le aperture di ogni maniera munite di cancelli di ferro; le porte solide e corredate di buoni chiavistelli, non che disposte in guisa che molte se ne abbiano a passare per giungere all'interno del carcere; ed altre varie cose deve avere, che l'arte con maggiore profitto sa suggerire, forse ancora per fare ammeno di alcuno degl'indicati mezzi

e perchè viemaggiormente si renda certa questa necessaria condizione della prigione.

III.

La salubrità.

La sanità dei detenuti dipende non solo dal nutrimento, dalla nettezza, e da quanto concerne il reggimento della prigione, ma in gran parte dalle condizioni igieniche dell'edifizio. La scelta del sito, la struttura del carcere, la esposizione di esso non che delle aperture, l'avere le finestre sopra ogni altro le une dirimpetto alle altre, i modi con cui i cessi, i cortili vengono costruiti ec., tutto concorre a rendere sano e salubre l'edifizio, a guarentirlo dalle ingiurie dei tempi, dagli eccessi di caldo e freddo, dall'umido, a fare sopra tuttto respirare un aria non viziata, nè guasta. A quest'ultimo proposito la struttura del carcere debb'essere ideata per modo che l'aria sia affatto, e totalmente libera nella sua circolazione, e ciò non solo nei punti varî del carcere, ma sopra ogni altro nei luoghi, ove i detenuti sono obbligati a stanziare, ed in cui pel loro numero di leggieri possono corromperla. In sostanza è uopo che l'ingegnere si persuada, che il carcere non deve aggiungere alla pena voluta dalla legge, quelle moltissime e di gran lunga più funeste alla salute del rinchiuso, che derivano dalla penuria o dalla mancanza delle igieniche condizioni, e però adotterà tutti quei mezzi che l'arte gli saprà consigliare, compatibili con una prigione, per dare all'edifizio quella salubrità tanto più necessaria in quanto che più agevolmente il carcere suole essere poco atto alla sanità dei rinchiusi.

IV.

La capacità.

Concorre alla salubrità anche questa condizione, dappoichè è noto che gli affollamenti sono la inesausta sorgente delle funestissime malattie, così dette *carcerarie*. La prigione deve contenere il numero presuntivo dei detenuti che si trova ordinariamente negli attuali carceri centrali, anzi come tal fiata, per motivi di rilievo ed estranei alla sanità dei rinchiusi, gl'incarcerati di una provincia possono essere traslocati nel carcere di un altra provincia, è mestieri che la capacità sia tale da oltrepassare, anzichè no, quella di sopra indicata. Bisogna eziandio porre mente alla capacità delle

parti, e sopra tutto di quelle ove i detenuti rimangono costantemente rinchiusi. A tal fine si fa osservare, che il carcere trovandosi diviso in Quartieri, in Sezioni, ed in Classi, ed il locale di ciascuna classe venendo destinato ad uso di dormitorio, di refettorio, alle occupazioni religioso-morali, alla ricreazione (ogni volta che ai detenuti non è dato fare del moto, e respirare un aria libera nei cortili) è necessario che sia spazioso e comodo.

V.

L'economia nella spesa.

Inutil cosa sembra raccomandare questa indispensabile condizione. Basta solamente accennare, che, in fatto di opere pubbliche, non rade volte s'indica nel progetto una spesa, che nell' esecuzione per molte circostanze viene accresciuta per dismisura, si che alla fine l'opera costa immensi sacrifici alla provincia, e quel che è peggio, non consegue tampoco lo scopo pel quale viene istituita. Laonde deve l'ingegnere persuadersi, che si tratta di conciliare interessi, i quali sempre più si rendono complicati, e quindi l'avere la prigione che risponda alle moltiplici e svariatissime esigenze della legge e dell'umanità, ma benanche gl'interessi economici della provincia. Di più bisogna che l'architetto s'ingegni ancora di conciliare tutti questi con un altro punto importantissimo. Una provincia nell' edificarsi un nuovo carcere centrale sostiene spese non lievi per quanto si ponesse mente al risparmio. Volendosi intanto dal governo passare dal sistema della prigionia, fondato sulla classificazione, a quello della separazione individuale, ossia ad uno de' due *Sistemi Penitenziali* (1), esso non potrebbe adottare questo temperamento senza non aggravare la provincia di nuovi e più grandi esiti per la costruzione di appositi edifizii, che soddisfacessero ai bisogni della novella istituzione penale. Ad evitare questi raddoppiati e grandi dispendii, che di leggieri renderebbero vana l' opera del governo, il progetto del carcere sarà ideato in modo da potersi, abbisognando costruire se non con lievissimi almeno con moderate spese, le celle nell' interno della prigione. In cotal guisa volendosi adottare il si-

---

(1) Si noti, che il sistema penitenziale del lavoro in comune colla separazione notturna, tende pure all'individuale separazione, dappoichè nella legge del silenzio separa ed isola le intelligenze dei rinchiusi. Ecco perchè qui, col nome generico di separazione individuale, vuolsi intendere sì l' uno che l' altro sistema.

stema penitenziale e la separazione diurna e notturna col lavoro isolato, le stesse sale pel lavoro, richieste dal presente programma, e le altre parti del carcere si convertirebbero in celle; e volendosi in vece abbracciare il sistema dell'esclusiva separazione notturna col lavoro in comune, si trasmuterebbero le sole parti necessarie in celle, trovandosi in tale congiuntura, pel lavoro di già formate le opportune sale. Per ottenere questo intento, la idea generale che campeggiar deve nell' edifizio, la forma e le dimensioni delle fabbriche, saranno quelle medesime che si richiederebbero dal sistema penitenziale, salvo, che in vece di celle esso edificio conterrà le parti e le condizioni finora espresse, e ciascuna parte coll'attitudine e lo spazio da poter contenere nella bisogna le celle suddette ciò che si può conseguire ancora serbandosi le norme date parlandosi della capienza. Conciliare tutte le esigenze fin qui enumerate con una saggia e bene intesa economia, forma il massimo de' pregi di un progetto d'arte.

VI.

Conclusione.

Una essendo la legge, uno deve essere il tipo del carcere per rispondere appieno a tutt' i bisogni che la legge medesima in ogni provincia vuole soddisfatti. La sola differenza starà nella grandezza dell'edifizio secondo il numero presuntivo degl'incarcerati, ma sotto tutti gli altri aspetti il sistema di prigionia dovendo essere uniforme, uniforme eziandio ne deve essere l'edifizio.

— 2841 —

Ministeriale del 19 aprile 1845 emessa dal ministro degli affari interni e diretta al procuratore generale presso la gran corte de'conti di Napoli con la quale si confermano le disposizioni contenute nella ministeriale de' 15 settembre 1841 in quanto a' documenti giustificativi gli esiti de'conti delle opere pubbliche provinciali.

L'intendente di Terra di Lavoro, con ufficio del 15 febbraio ultimo, mi comunicava le premure, che gli venivano fatte da quel cassiere delle opere pubbliche provinciali, pel rilascio dei certificati della deputazione delle medesime richiesti da cotesta gran corte in giustificazione degli esiti del conto materiale da quegli renduto.

E però, quel funzionario, facendo innanzi tutto rilevare,

che la deputazione delle opere pubbliche non rilascia mandati o certificati, ma legalizza solo col suo visto quegli degl'ingegneri e che questi documenti trovansi alligati a'conti morali già esaminati e discussi dal Consiglio provinciale, e rimettendosi d'altra parte ai sensi della ministeriale del 15 settembre 1841 a lei indirizzata sull'oggetto; dichiarava di non potere assentire alle domande di cotesta gran corte, sottraendo da quell'archivio i richiesti documenti, i quali di frequente possono occorrere per verifiche a fare.

Ed in fatti, signor procuratore generale, senza punto dipartirsi dal già disposto colla succennata ministeriale; e fino a quando la quistione relativa alla determinazione de'documenti, che debbono accompagnare i conti materiali delle opere pubbliche provinciali, nell'esibirsi a cotesta gran corte non sarà dalla sapienza sovrana diffinitivamente risoluta; ben potrà la gran corte medesima procedendo alla revisione dei conti materiali, posare la giustificazione degli stessi sopra i mandati dell'ordinatore quietanzati dalle parti prendenti, ed accompagnati da quei soli documenti, che nei mandati suddetti abbia l'ordinatore prescritto al cassiere di riscuotere, prima di effettuare i pagamenti.

La ministeriale del 15 settembre 1841 anzi che trovarsi contraddetta o modificata, viene per contrario confermata e chiarita dalla presente. In quella non è affatto parola di certificati, o altri documenti ad esibirsi dai cassieri, che non siano le sole copie de'rispettivi stati discussi ed i mandati delle deputazioni quietanzati dalle parti prendenti. E l'essersi ivi detto, *mandati delle deputazioni*, in luogo di *mandati dell'ordinatore*, come qui più apertamente viene espresso, non muta nulla all'idea; dappoichè, se l'intendente nella sua qualità di ordinatore e presidente delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali, è rivestito con ciò dalla legge del carattere di rappresentante delle medesime; tanto è dire, mandati delle deputazioni, quanto mandati dell'intendente, o sia di chi è tenuto legalmente a rappresentarle.

Premesse tali cose, e rimettendomi sempre al contenuto della ministeriale del 15 settembre 1841, la interesso a provocare, che per il caso in ispecie, e per altri simili che potranno occorrere, cotesta gran corte, in pendenza di diffinitiva sovrana risoluzione, ritenga come sufficientemente documentati que'conti materiali, che si esibiranno a lei accompagnati dalle copie de'rispettivi stati discussi, e de'mandati degl'intendenti, quietanzati dalle parti prendenti, una con que'particolari documenti, la cui riscossione sia stata ingiunta al cassiere ne'mandati medesimi, prima di procedere al pagamento.

— 2842 —

Circolare del 26 aprile 1845 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dichiara che i militari pertinenti al corpo di riserva del real esercito, non possono occupare cariche municipali.

Rassegnatosi a S. M. il Re nostro signore il dubbio, se debbano gl'individui appartenenti alla riserva del real esercito occupare cariche municipali, la Maestà Sua si è benignata dichiarare in data del 4 andante, che gl' individui medesimi non debbono occupare le cariche anzidette.

Ed io glielo partecipo per sua intelligenza, e per lo adempimento di risulta.

— 2843 —

Circolare del 21 maggio 1345 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i consigli distrettuali si riuniscano senza chiamare altri supplenti, quando anche il numero dei consiglieri presenti fosse minimo.

Essendosi domandato, da chi debba supplirsi a' consigli distrettuali, quando, per legittimo impedimento o scusa, manchi quel numero di consiglieri che è necessario, per rendere legali le riunioni; è stato risoluto, che sino a novelli ordini, giusta la consuetudine sinora osservata], i consigli distrettuali si riuniscano senza chiamare altri supplenti quando anche il numero de'presenti fosse minimo; rimanendo alla saggezza di S. M. il tener conto, o pur nò de' voti profferiti da un consiglio composto da persone, che non formano un numero legale, dopo che i voti stessi sono stati trasmessi per mezzo dell'intendente al consiglio provinciale.

Lo partecipo a lei per l'adempimento.

— 2844 —

Circolare del 25 maggio 1845 emessa dalla presidenza della giunta di pubblica istruzione con la quale si dichiara che gl'ispettori delle scuole primarie sono conservati, comunque l'istruzione primaria si trovasse affidata a'vescovi.

Sua Maestà dietro i voti espressi dal consiglio provinciale di Capitanata nello scorso anno, si è degnata con real rescritto del 16 aprile ultimo approvare, che comunque la istruzione primaria si trovasse affidata a'vescovi, pure gl'ispettori debbono continuare ad essere conservati.

Ho l'onore parteciparlo a lei per sua intelligenza.

— 2845 —

Ministeriale del 20 giugno 1845 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono istruzioni addizionali alle già date nell' anno 1834 per lo casermaggio della gendarmeria reale.

Le cure spese finora per far sì che il casermaggio della real gendarmeria fosse stato il meglio possibile regolato, e che avesse nel tempo medesimo recato il minor possibile dispendio alle provincie del regno, rimangono tuttavia prive, in specialità, del secondo degli additati due effetti. Per la qual cosa, alle regole in vigore, ho ravvisato il bisogno di aggiungere più generali, più diretti, più efficaci provvedimenti. Di essi forma argomento questa mia. E poichè l' economia di tempo e di materia molto influisce nel celere andamento degli affari, io richiamo primamente tutta l'attenzione di lei sul metodo della corrispondenza intorno a questo servizio. Conviene quindi ch' ella faccia, dalla ufficina del ramo in cotesta intendenza, adoperare la maggior semplicità ne'rapporti che dovrà inviare in questo ministero di stato, e baderà che siano chiari, precisi, brevi. Al margine di ciascuno di essi dovrà nitidamente indicarsi:

1. L'oggetto desunto dal rispettivo incartamento;
2. Tutta l'antecedente corrispondenza sull'obbietto stesso, la quale compone il divisato incartamento;
3. Il numero, e la qualità delle carte per avventura avvolte nel rapporto medesimo.

Dal metodo di corrispondenza discendendo poi a quello del merito di ciascun affare, ella porrà mente a quanto appresso le indico, e che mirando alla buona economia de'fondi provinciali di casermaggio, forma la parte di maggior momento di questa ufficiale.

L'articolo quinto delle istruzioni dal Re approvate nel dì 23 di settembre 1834 stabilisce per regola, che gli uffiziali di gendarmeria debbono provvedersi di abitazione, mercè le indennità di alloggio corrispondenti al rispettivo grado; e per eccezione determina, che qualora le circostanze locali non permetteranno che col solo importo di tali indennità potessero procacciarsela, in tal caso l'amministrazione civile debba conchiudere direttamente co'proprietari particolari contratti di locazione per l'alloggio di essi uffiziali, non eccedendosi però nell'alfitto di ogni abitazione i limiti della competenza attribuita a ciascuno di essi. Or di tali abilitazioni essendosi quasi generalmente abusato per soverchia condiscendenza dell'amministrazione civile provinciale, è forza che

questa parte di servizio sia portata alla precisa regolarità. Quindi le dichiaro:

1. Di doversi pria di tutto chiamare ad osservanza l' articolo quarto delle suddette istruzioni del 1834 ; il quale articolo con dispiacere in alcune provincie vien di leggeri ad essere trascurato. Ella perciò si darà ogni opera affinchè a quelle disposizioni si dia prontissimo adempimento.

2. Che terminati gli affitti delle case ove attualmente abitano gli uffiziali suddetti , locate di conto della provincia, ella non proporrà altre fittanze di siffatte case, se non quando la commessione straordinaria, istallata per le istruzioni mentovate , si sarà positivamente assicurata di non potersene gli uffiziali provvedere , giusta la propria competenza col solo importo delle indennità di alloggio. Nella quale circostanza, che credo di dover essere ben rada, ella, dopo di aver fatto rinvenire la casa, o le case bisognevoli, riunirà la commessione anzidetta , e farà che la medesima visiti la casa , o le case per verificare, se le stesse sieno , o pur no di competenza dell' uffiziale che dovrà abitarvi , giusta la reale ordinanza dell' amministrazione militare del 29 di giugno 1824. Nel primo caso ne formerà processo verbale , nel quale si darà primieramente assicurazione di non potersi l'uffiziale, o gli uffiziali provvedere di abitazione, secondo la rispettiva competenza, col solo importo delle indennità, e quindi sarà esattamente espressa la composizione , e la descrizione delle case da locarsi senza omettersi alcuna parte delle medesime , vale a dire , che non solamente sarà specificato il numero delle stanze da letto , ma benanche si indicheranno tutte le altre stanze componenti la casa, cioè sala, anticamera , ec. il che si ritenga a mo' di esempio ; poichè un'abitazione che non contenesse siffatte camere non potrebbe essere sicuramente tolta a fittanza. Di tale verbale ella mi rimetterà copia conforme, certificata identica dal segretario generale di cotesta intendenza , e da lei vidimata. Nel secondo caso farà ricercare di altra abitazione, per indi eseguirsi quanto sopra, e però tutto questo sarà praticato con sufficiente anticipazione all' epoca in cui dovranno cominciare tali locazioni , affinchè abbiasi il tempo opportuno ad ottenersi la mia approvazione al contratto , senza alcuna provvisoria immessione nel possesso della casa.

3. La medesima commessione procurerà, ove talvolta avvenisse di non trovarsi una casa adatta alla competenza dell'uffiziale, pel quale sarà ricercata, di situare in una stessa casa due o più uffiziali , qualora essa ne offrisse la capacità salvo però se l'uffiziale , al di cui uso dovrebbe essere addetta , volesse pagare la differenza del pigione tra il numero

delle stanze che a lui competono, ed il di più di cui la casa potrebbe essere composta. Allora l' ufficiale interverrà nella scrittura.

4. Ad oggetto di non portarsi dispendio per le operazioni della commessione straordinaria, essa si occuperà della vista delle case necessarie nel capoluogo della provincia, e nel capoluogo di distretto ne saranno incaricati il sottintendente, l'uffiziale di gendarmeria, ed il commissario di guerra, od il sindaco che ne fa le funzioni ne' siti ove costui non risiede; e negli altri luoghi, in vece del sottintendente, ne sarà incaricato un consigliere provinciale, o distrettuale.

5. Unita alla copia del processo verbale suddetto, ella mi trasmetterà una copia in carta bollata del cennato atto di fitto, che farà stabilire dopochè avrà fissato il minor possibile pigione, ed un'altra in carta libera ad uso di questo real ministero. Il pagamento del pigione sarà convenuto ad eguali rate semestrali, pagabili da' fondi provinciali, senza obbligare i cespiti comunali per sicurezza di siffatti pagamenti, come ho avuto luogo talvolta di osservare. L'atto in parola consisterà in iscrittura privata sinallagmatica, la spesa della quale sarà a carico del locatore. In tale affitto si cercherà di apporre mai sempre il patto in contrario, del quale è cenno nell'articolo 1600 delle leggi civili, o si eviterà il simile di cui è parola nell'art. 1602, osservandosi costantemente l' art. intermedio 1601, sicchè la provincia venga disgravata di ogni spesa di lavori. Inoltre si apporranno agli affitti tutte le clausole ordinate da altre ministeriali alla presente anteriori. Tra le quali clausole quella della risoluzione del contratto, in caso che quel luogo non sarà più residenza di un uffiziale; risoluzione che dovrà aver luogo in quell'anno e quel mese rispettivamente in cui avvenga la suddetta novità, e le altre della riserva della mia approvazione al contratto, non che di dover cedere a carico dell' uffiziale inquilino, al termine del fitto, ogni spesa che potrà occorrere per restauro delle degradazioni, che, non riuscendo la stipulazione or ora inculcatale per la spesa de' lavori, sono a' termini delle citate legge civili a carico dell' inquilino; e che potranno essere verificate nella casa da lui abitata. Alla quale verificazione converrà darsi luogo prima che l'uffiziale lasciasse la casa: e di ciò fo a lei particolare raccomandazione, acciò potesse curare che immancabilmente vi si adempisse. Circa l' affitto delle caserme, saranno similmente osservate le regole precisate negli articoli precedenti, ad eccezione delle particolarità che riguardar debbano le sole case di alloggio degli uffiziali: solamente aggiungo di essere necessità, che nelle locazioni

delle caserme la commessione, o chi per lei debba prescegliere siti all'uopo adattati, nella veduta che non si producessero gli usati abbandoni de'locali nel mezzo della durata de' fitti, sotto pretesto d'inidoneità alla loro destinazione. Nel rinviarmi, ella, le scritture, tanto delle case degli uffiziali ove fosse d'uopo, che di quelle ad uso di caserme, desidero che ne' peculiari rapporti che le accompagnano, ella indichi la data della scrittura del fitto che va a cessare, l'epoca dell'approvazione che ne ottenne, la durata ed il pigione, pei quali rimase approvata. Farà mettere tutta l'attenzione perchè siano esatte e precise tali notizie.

Le contabilità, e gli statini di qualunque sorta, che servir debbono di base al pagamento di qualche somma, e dell'importo de' pigioni delle caserme, e delle case degli uffiziali, supposto che il pigione delle medesime sia dovuto dalla provincia, mi saranno inviate al finire di ciascun semestre, ma in esse non si comprenderanno quei pigioni, pei quali non si sarà ricevuta la mia approvazione al contratto di fitto; come del pari, negli statini di alloggio e mobilio degli uffiziali, non si faranno figurare i nomi di quelli uffiziali che saranno stati fuori residenza: meno che quando le saranno presentati i certificati de' commissari di guerra, ovvero di coloro che ne faranno le veci, nei luoghi dove essi avranno fatta permanenza, da' quali certificati dovrà emergere di essersi alloggiati e mobigliati a proprie spese. Appiè degli statini esigo di apporsi la vidimazione di lei, non che un certificato di essere regolari e veri per la somma che le parrà. Dond'ella ben si avvede quale accurato esame dovrà farne, onde schivarne quella responsabilità, che tutta vien così a ricadere su lei per pagamenti da me forse senza ulteriore esame ordinati, responsabilità da cui sebbene ella non vada esente pel tempo andato, vi soggiacerà non di meno più direttamente per quello avvenire. Di più, a piedi degli statini relativi alle indennità di alloggio e mobiglia dovute agli uffiziali in cotesta provincia residenti, desidero che ella pur certifichi di essere conformi a' certificati de' commissari di guerra e de' Sindaci funzionanti da commissari di guerra, i quali certificati saranno conservati presso cotesta intendenza, anzi che inviarsi nel Ministero.

Passo a' lavori di costruzione e di riattazione, l'esito annuo de' quali supera ogni credere. Quest' obbietto attira perciò altamente la mia considerazione, chè reca in vero suprema sorpresa la progressione sempre crescente delle richieste di simili restauri nelle caserme sotto l'aspetto dell'urgenza, a dispetto delle moltiplici disposizioni che hanno cercato in ogni tempo di frenarne l'abuso. Ben mi è in fatti

avvenuto, nel riassumere lo ammontare dei lavori di una sola caserma, vederlo elevato quando a mille, e quando anche a due mila ducati o più; non ostante che somme urgenti si fossero negli anni precedenti erogate nella caserma medesima per ripararla e ridurla. Par che siasi del tutto mandata in dimenticanza la circolare del 18 di aprile del 1840, che raccomandava di restringere questi medesimi lavori a' soli indispensabili, e di quell' altra del 14 di luglio 1841, con che dolendomi dell' inadempimento della prima, io ingiungeva di farsi gravitare la spesa di siffatti lavori su di un fondo, che per la sua tenuità facesse argine alla continua e non di rado eccessiva esigenza dell' arma, anche perchè, quello proprio comune del casermaggio, non ne presentava ormai più la latitudine, attenuato come era, e come l'è più presentemente, da innumerevoli altre spese. Sia che lo stato delle caserme fosse in realtà in deperimento (intendo di quelli attinenti alla provincia), sia che la poca vigilanza della civile amministrazione permettesse di qualificarsene urgenti i lavori che non sono tali, sia che negli affitti non si attenda alla bontà dell' edificio, o si fossero addossate alle provincie quelle riparazioni, da cui la legge l' esonera; ella meco convenir dee di essersi ingigantito sempre più questo ramo di esito, che le testè citate ministeriali disposizioni sperar facevano di scemarsi. Ciò premesso trovo espediente che si faccia la seguente distinzione.

Ove si tratti di riparazioni e manutenzioni di edifizî provinciali addetti a caserme, le spese dei lavori seguiteranno a farsi a carico del fondo speciale provinciale, e propriamente sull'articolo corrispondente *manutenzione di edifizii della provincia*.

Ove trattasi poi di costruzione di novelle caserme, o di ricostruzione di taluna diruta, allora quelle spese gravitar si fanno sul fondo comune destinato pel casermaggio. A tal modo rimanendo ferme le due ministeriali dianzi cennate, la seconda viene modificata unicamente riguardo ai lavori di costruzione o ricostruzione. Così pure verranno eliminati tutti gli altri lavori, che od a carico dei comuni debbono cedere pe' locali di proprietà comunale, pe'quali i comuni figurando proprietari i locatori ne riscuotono il pigione, od a carico di altri privati proprietari per locazione fattane alla provincia, giusta l' ammonimento datole più sopra a proposito degli affitti.

Per quanto poi riflette la formazione ed approvazione delle perizie; la celebrazione degl'incanti di appalto a ribasso dei lavori urgenti, l'approvazione degli atti di subasta, l'esecuzione de' suddetti lavori, e la consegnazione di essi; la con-

fezione ed approvazione delle misure finali; si eseguiranno a rigore i dettami del real decreto del 28 di febbraio del 1826 e delle istruzioni per lo servizio delle opere pubbliche provinciali dal Re approvate nel dì 16 di febbraio 1841, al che solamente aggiungo, di dover ella, quando invierà le perizie, e le misure finali al direttore generale de' ponti e strade, od i processi verbali de'lavori di urgenza co'relativi documenti, tenerne con eguale data informato questo ministero di stato, associando a ciascun rapporto una copia dei progetti, di misure finali, e processi verbali di urgenza e documenti.

Intanto sarà di bene ch'ella si occupi a formare un progetto di appalto per la manutenzione e restaurazione delle caserme di proprietà della provincia, inclusa quella parte degli ex-conventi divenuta quartiere di gendarmeria, comechè tali edifici fossero stati formalmente donati a'comuni in forza del decreto del 6 dicembre 1816. E perchè un tal progetto sia avvedutamente formato, per quindi propormisi l'occorrente dopochè ne avrà preso l'avviso del consiglio di cotesta intendenza, ella farà apprestarsene gli elementi necessari dalle deputazioni locali delle opere pubbliche comunali, le quali deputazioni appositamente eseguiranno una esatta verificazione di essi locali.

Al volger di ciascun esercizio, cominciando dal corrente, ella m' invierà un doppio specchio delle caserme tutte, e delle case degli uffiziali della provincia di sua amministrazione, non escluse quelle di proprietà provinciale o comunale, distinguendole in due rubriche. Dedicherà la prima agli affitti, od a qualunque altro titolo, in virtù del quale la provincia possegga le caserme, e le case suddette; la seconda a'lavori di ogni maniera eseguitisi nel corso dell'anno a carico della provincia; dividendoli però, in quelli la cui spesa sarà gravitata sull' articolo *restauri e manutenzione degli edifizii provinciali*, ed in quelli a cui sarà sopperito col fondo proprio comune di casermaggio, giusta le cose anzidette. Siffatto specchio sarà corredato di tutte le opportune notizie, e segnatamente dell' attinenza e della destinazione di ciascun edificio; della data dell'approvazione degli affitti e de'lavori; della durata e del pigione de'primi, della esecuzione e della spesa occorsa pe'secondi.

Circa le casipole di ricovero della gendarmeria lunghesso le consolari, farà esattamente osservare la circolare sul proposito del 31 di marzo 1841.

Io mi auguro, che sarà per porgermi occasione di farmi notare la esattezza e sollecitudine, che metterà nell' adempire ad ogni parte di queste disposizioni; tra le quali, se

non ne avrà letta alcuna intorno al servigio di casermamento riterrà di esserne derivato il silenzio dalla persuasione in cui sono, ch'ella non si faccia sfuggire la menoma cura sul buon andamento di tal servizio, cui molto conferiscono le reviste di sorpresa che da lei di tratto in tratto si faranno praticare; e che anzi ella stessa eseguirà puntualmente in cotesto capoluogo, e nelle visite, che farà ne'diversi comuni della provincia, per convincersi dello stato degli effetti delle caserme e dell'acconcezza de'locali destinati a quest'uso.

La prego infine di tosto assicurarmi del ricapito della presente.

— 2846 —

Reale Rescritto del 17 settembre 1845 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si prescrive il modo di procedere contro i colpevoli di guasti, danni, o deterioramenti, negli altrui beni mobili, od immobili.

L'art. 445 delle leggi penali sanziona la prigionia per guasto, danno o deterioramento qualunque negli altrui beni mobili, od immobili, involontariamente commesso con alcuno de'mezzi, o modi nell'articolo stesso determinati. Individui combinati in talune provincie nella esecuzione di questa specie di delitti sogliono colla loro unione imporre a'danneggiati, che, presi da timore, s'astengono di adire pelle punizioni l'autorità competente, e dar così freno alla frequenza de'delitti enunciati.

Dubitavasi, se ne'delitti de'quali è parola compete al ministero pubblico l'esercizio dell'azione penale senza bisogno d'istanza della parte privata. L'art. 39 delle leggi di procedura penale, che vuole il procedimento di uffizio ne' delitti, la punizione de'quali è di pubblico interesse, comprende nelle sue disposizioni i delitti, e le contravvenzioni che vengono a violare le leggi, e i regolamenti di polizia per la prevenzione de'reati, de'pericoli, e delle pubbliche calamità. Questi reati formano oggetti di polizia amministrativa, di cui è parte la polizia rurale, che si propone la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti, e prodotti di essa. A compierne lo scopo, la legge de'12 dicembre 1816 ordina, cogli articoli 277, e 297, la formazione, e pubblicazione de'regolamenti locali di polizia, e rurali.

Ho rassegnato a S. M. lo affare nel consiglio ordinario di stato de'9 andante, e la M. S. letto il parere della consulta generale del regno, ha ordinato; che de' regolamenti di polizia rurale da discutersi, e pubblicarsi giusta il capitolo XVIII titolo IX della legge de'12 dicembre 1816, facciano

speciale oggetto la repressione, o punizione del disordine, di che si è reclamato efficace riparo, mettendo severo debito a'guardiani rurali di vigilare, e denunziarlo alle autorità competenti, ed al ministero pubblico in ispecie. Inoltre S. M. ha sovranamente dichiarato, finchè que' regolamenti non si facciano, o poichè fatti, debba il ministero pubblico pel principio onde è formato tutto l'art. 39 delle leggi di procedura penale, e per le speciali disposizioni in esse sopra ricordate, esercitare d'uffizio l'azione penale senza bisogno di privata istanza, per la repressione e punizione della colpevole riunione di che si tratta, e de' delitti con quel rio mezzo commessi.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per lo adempimento.

— 2847 —

Circolare del 20 novembre 1845 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che le donne debbonsi munire di carta di passaggio semprecchè viaggiano sole per lo interno del regno, e se in compagnia di uomini debbono essere nominatamente specificate nel passaporto di costoro.

I riscontri che da lei, e dalle altre autorità sono giunti a questo ministero intorno alle donne che viaggiar vogliano nell'interno del regno, mostrano che un sistema uniforme non esiste per questo ramo di servizio in quanto alle loro carte itinerarie, poichè in talune provincie sono obbligate a munirsene, ed in altre no quandochè se le ordinanze non le hanno eccezionate, la eccezione non può essere sottintesa o presunta, e da ciò molti inconvenienti sono spesso derivati.

Io quindi prescrivo che le donne debbansi munire della carta di passaggio, sempre che viaggino sole per lo interno del regno, sia per terra, sia per mare; o se in compagnia di uomini, è d'uopo che vengano nominativamente e specificatamente comprese nelle carte o passaporti di costoro. E però la interesso di dare le disposizioni analoghe all'obbietto ne' luoghi di sua giurisdizione, tenendomi cerzionato dell'adempimento.

— 2848 —

Circolare del 26 novembre 1845 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono norme come tenersi li registri di entrata in tutti gli ospedali civili, ed obbligo che hanno gli amministratori di far conoscere i nomi degl'individui che muoiono agli uffiziali dello stato civile.

Da' superiori degli spedali, e di altre case pubbliche sovente si trascura di avvertire gli uffiziali dello stato civile dei morti che avvengono ne' luoghi da essi dipendenti. Similmente non si tengono regolarmente i registri, dove nel momento che una persona vi giunge debbono notarsi il suo nome e cognome, l'età, la professione, il coniuge, i genitori ec. le quali notizie, in caso di morte, debbono essere portate nei registri dello stato civile.

Il consiglio darà ordini efficaci, perchè queste gravi negligenze non abbiano a rinnovarsi, e vigilerà accuratamente allo adempimento di quanto negli articoli 84 e 85 delle leggi civili trovasi determinato.

— 2849 —

Reale Rescritto del 28 novembre 1845 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che sono tollerati nello stato attuale con due impieghi, e non più quelli, di cui i soldi a peso del tesoro unitamente non oltrepassino duc. 30 al mese, e purchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio, che si deve prestare. Ottenendosi da costoro promozione in uno dei due impieghi, e non rinunciandovi tra cinque giorni, i capi delle amministrazioni ove prestano servizio debbono subito provocarne il rimpiazzo.

S. M. il Re (D. G.), per mettere argine agl'inconvenienti sempre crescenti della cumulazione degl'impieghi, con sovrana risoluzione de' 28 del corrente novembre ha comandato.

1. Che nello stato attuale rimangono tollerati con due impieghi, e non più, quelli di cui i soldi a peso del tesoro unitamente non oltrepassino ducati 30 al mese, e purchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio, che si deve prestare.

2. Che da oggi innanzi qualunque promozione in un'amministrazione pubblica o dipendenza dello stato, senza distinzione se i soldi, e gli altri averi fossero o no a carico del tesoro, verrà anche comunicata a' capi delle diverse ufficine, che non hanno assento in tesoreria.

Costoro, ed in generale i capi di tutte le amministrazioni,

sotto la propria responsabilità, dovranno considerare per la propria dipendenza, come dimissionario volontario il soggetto promosso, qualunque ne fossero gli averi, sia a titolo di soldo, gratificazione, pezzotto, o altrimenti, e provocarne subito ne'modi regolari il corrispondente rimpiazzo, se fra cinque giorni il soggetto promosso non dimostrerà aver formalmente, e senza condizioni, rinunziata la promozione ottenuta.

3 La regia scrivania di razione, la controloria generale, i capi, ed i contabili delle diverse amministrazioni saranno personalmente significati per le somme pagate agl'individui promossi in qualunque ramo per servizio posteriormente prestato in ufficina diversa da quella dove si è verificata l'ultima promozione.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per lo esatto adempimento nella parte che la riguarda.

— 2850 —

Ministeriale del 6 dicembre 1845 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono norme per la esazione dei ratizzi per le opere pubbliche provinciali.

Il grave arretrato, che in tutte le provincie presenta la esazione de'ratizzi con sovrana approvazione imposti a' comuni per la esecuzione delle opere pubbliche provinciali, ha richiamato particolarmente la mia attenzione. Da' conti morali dell'amministrazione delle opere pubbliche di ciascuna provincia, presentati a' rispettivi consigli provinciali in più sessioni, ho costantemente rilevato che, per la maggior parte delle provincie, un tale arretrato rimonta ad epoca remotissima, e tutto che i comuni debitori abbiano posteriormente versato nelle casse provinciali somme vistosissime, non pertanto ogni novello pagamento essendosi imputato in disconto pel ratizzo corrente, siansi lasciate sempre scoverte le antiche reste de'ratizzi anteriori. Un tal sistema è contrario alle regole del dritto comune, non meno che a' speciali regolamenti amministrativi, e può essere produttivo di gravi inconvenienti a danno tanto dell'amministrazione de'comuni, che di quella delle provincie. Per tali motivi ho trovato utile e necessario di determinare quanto segue:

1. A contare dal 1 gennaio 1846, nello stato discusso, o di variazione, non che ne'conti morale e materiale di ciascun comune, verrà in un solo articolo, ma distintamente, enunciata la somma che il comune deve alla provincia per lo ratizzo delle opere pubbliche, tanto per lo esercizio corrente che per quelli antecedenti; — la somma che il comune

può assegnare in conto, ovvero in estinzione del suo dare; — e quella che rimane a soddisfare.

2. Negli stati discussi delle opere provinciali non riportandosi la rata di ciascun comune, ma la somma complessiva del ratizzo a carico di tutt' i comuni della provincia, non sarà fatta innovazione alcuna al sistema col quale attualmente vengono compilati.

Però ne'registri di contabilità, e ne'conti morale e materiale dell' amministrazione delle opere pubbliche, il carico di ciascun comune verrà scritto del pari in un solo articolo, ma distintamente, tanto per lo esercizio corrente che per la resta de'precedenti esercizî. E tutte le somme, che il comune avrà versato nella cassa provinciale nel corso di ciascun esercizio, non potranno andare in modo alcuno imputate in soddisfazione della rata corrente, se non dopo che l' arretrato suddetto sarà stato interamente saldato.

3. Sarà prescritto a'sindaci e cassieri de'comuni, con circolare da inserirsi nel giornale d'intendenza, che qualunque somma essi pagassero in conto degli arretrati, senza giustificazione del ricevo del cassiere provinciale delle opere pubbliche a tollone ed in tutta regola, non sarà loro menata buona.

4. Sarà pure nella detta circolare ordinato, ch'essi faccian pervenire al ministero per mezzo dell'intendenza il conto di tutte le somme che potessero aver pagate finora a titolo di arretrati per causa da' suddetti ratizzi, onde verificarsi se corrisponde perfettamente la rispettiva contabilità sul cumolo di arretrati che si veggono nella scrittura della intendenza.

Le comunico tali determinazioni perchè ne curi l' esatto adempimento, ed all'eggetto disporrà, che la presente venga subito inserita nel giornale d' intendenza. La prego intanto di assicurarmi che l' abbia ricevuta.

— 2351 —

Ministeriale del 31 dicembre 1845 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno istruzioni per la formazione degli stati discussi quinquennali.

A proporzione che si approssima il periodo in cui debbesi stabilire il lavoro degli stati discussi quinquennali questo real ministero sente il debito di mettere in azione tutta l'attenzione de' signori intendenti, e quanta diligenza per essi sia mai possibile, onde da un lato si migliorino gl'introiti, e si apportino delle economie bene intese negli esiti delle amministrazioni comunali, e dall'altro si moderino sempreppiù le gravezze che pesano a preferenza sulle classi misere delle

popolazioni. È questo dirò così un'appello o annuale, o quinquennale alla solerzia ed alla filantropia de'preposti in capo all'amministrazione civile della provincie. Nel richiamare però alla di loro memoria le istruzioni circolari indirette agl'intendenti di tratto in tratto, e precise quelle del 24 novembre 1832, e del 21 settembre 1844, e nello inculcarne la esatta esecuzione io credo opportuno di fermare ancora i principî con la presente. E perchè essa riesca facile e chiara, io andrò discorrendo i più importanti tra gli svariati articoli d'introito, e di esito (seguendo l'ordine medesimo della formazione degli stati discussi annesso alla circolare del 5 luglio 1817) che meritano essere presi in considerazione — *Beni patrimoniali — Fondi rustici* — Tra gli articoli d'introito il primo risguarda i beni patrimoniali fondo per fondo sieno rustici sieno urbani. Trattando de'primi farò avvertire che la precipua e più interessante operazione è quella di conoscere esattamente il titolo e l'estensione, i limiti, la natura del terreno, la svariata coltura cui sono adatti i fondi rustici di proprietà de'comuni. Queste notizie vanno consegnate fondo per fondo nel progetto dello stato, ed in modo che non lascino vuoto alcuno da desiderare.

E però conviene che i signori intendenti vi facciano arrecare, e vi arrechino essi medesimi tutta quella precisione che è necessaria, poichè per poter con accorgimento ottenere il migliore introito, fa mestieri conoscere a pieno le condizioni di un podere. La legge vuole oltre a ciò che a tempo debito si provochino i corrispondenti affitti; sarà però cura degl' intendenti il fare che ciò segua esattamente. E siccome dallo immegliamento de'medesimi può dipendere il disgravio de'dazi comunali, o il vedere i comuni progredire nelle opere pubbliche, così non sarà mai abbastanza dedicata l'opera de'signori intendenti, e de'sottintendenti nello allontanare i monopolî e gl' intrighi che di frequente vi campeggiano. Io raccomandava altra fiata, e raccomando pure ora il non esser proclive e facile ad approvare gli atti. La solerzia dell'amministrazione deve consistere nel procurarsi anticipatamente tutte le possibili notizie , nel promuovere coi mezzi che l'opinione le dà nella provincia, le offerte migliori: in una parola nel non condiscendere ad approvare un'affitto se non quando siasi certo che nulla di più utile possa farsi per lo bene del comune. Dirò ciò non per tanto che in generale questo ramo di amministrazione è migliorato oltre modo, e che dalle mappe analoghe io scorgo andar di anno in anno le rendite patrimoniali presentando de'sensibili accrescimenti. Esse però a mio credere non per anco han raggiunto quel grado cui possono essere spinte — *Fondi ur-*

bani — Si descriveranno del pari uo per uno i fondi urbani con tutte le notizie di confinazioni, membri di essi, l'uso cui possono addirsi o sieno pel servizio comunale. Quando poi si tratti di fondi che non possono addirsi a così fatti servizi o perchè soddisfatti questi o perchè non adatti, e che si tengono per rendita, si noterà l'affitto. E siccome pe'medesimi la legge vuole che si provochino delle censuazioni, gl'intendenti baderanno che questo voto sia adempito — *Fida sul pascolo* — La fida sul pascolo giusta l'art. 190 legge 12 dicembre 1816 va compresa tra le rendite comunali. I fondi che rimangono addetti a questo uso debbono del pari esser indicati con tutte le precise notizie di titolo, estensione, limiti, da non lasciare cosa alcuna da desiderare. Vi si annoterà pure la somma da riscuotersi secondo il ruolo. E si baderà poi a tempo opportuno di stabilirlo con le norme amministrative tra possessori di animali che ne profittano ai sensi dell'art. 188 legge 12 dicembre 1816 — *Divisione dei demanii* — Nello stato saranno pure annotati i demani dipendenti dallo scioglimento di promiscuità. Essi saranno descritti esattamente per la loro estensione, vi si noterà pure se addetti ad uso di pascolo ovvero boscosi, e tutt'altro che può riguardarli. Desidero poi che vi s'indichi esattamente, in quanto alla divisione, la data dell'ordinanza per lo assegno al comune, quella del distacco, ed ove sienvi stati richiami, quelli della decisione della gran corte dei conti ecc.

Ove poi fosse tutt'ora pendente il giudizio, vi sarà riportato l'ultimo stadio. L'intendente poscia con rapporto separato provocherà le misure opportune a sollecitarne la diffinizione. Sarà pure indicato su lo stato se la suddivisione in questo sia seguita o pur nò. Nel caso affermativo, si noteranno i canoni ed i nomi de'quotisti. Nel secondo caso si affretteranno le operazioni a'termini delle leggi, e l'intendente avrà poi cura di far peculiare rapporto per tutto ciò che risguarda la soddetta suddivisione. Ove mai si tratti di boschi che a'sensi della legge medesima debbono restare addetti all'uso di legnare, si avrà cura iodi alle indicazioni di estensione, di limiti, e di qualità del bosco di proporre tutte quelle misure che si crederanno atte a conciliare l'uso de'comunisti con la rendita da percepirsene dal comune. S'indicherà però se sia stato distribuito il bosco in sezioni, se affittato o pur no; ed in questo caso si provocherà il corrispondente affitto — *Dazii di consumo* — Quando tutta la cura sia stata impiegata onde le rendite de'comuni vengano accresciute, e sventuratamente siasi nella necessità di ricorrere a'dazi per supplire a'bisogni impresciodibili dell'ammi-

nistrazione, allora io desidero che sulla materia si porti tutta quella diligenza atta a fare che le popolazioni sieno il meno possibile gravate.

Qui io credo utile di richiamare l'attenzione degl' intendenti, e però discendo a' più minuti particolari. La legge permette che si ricorra a' dazi in supplemento de' bisogni comunali e come per utile rifugio. Egli è perciò che la loro esistenza dipende dallo esame delle spese, e dalla economia di ogni sorta portata nelle medesime. Di queste economie le terrò parola allorchè discenderò a trattare degli esiti. Qui supposte tutte le possibili riforme ne'medesimi, le dirò, che in fatto de'dazî conviene star fermo nella scala, con la quale vengono indicati nell'ordine degli stati discussi annesso alla suddetta circolare del 1817, cioè che non si discenda ai dazî che attaccano la bassa gente, se non pria esaurite le categorie di quelli che van pagati dalle classi agiate. In ciò gl'intendenti baderanno attentamente con far apportare tutte quelle utili riforme tendenti a rendere eseguito il santo voto della legge, cioè di non ricorrersi a'dazî di prima necessità, se non imposti prima quelli sul consumo de' generi sia di lusso, sia di uso delle classi prime e medie. Negli stati saranno poi segnati. 1. I dazî sul genere, tariffa e modo di percezione, già sovranamente approvati con la data del titolo di approvazione non altrimenti che veniva stabilito dall' ordine comunicato con la detta circolare del 1817. 2. Ove per avventura si tratti di novelli dazî o di aumento di tariffa degli esistenti, cui disgraziatamente ricorrersi esaurito ogni altro mezzo di supplire a'bisogni delli comuni, allora l' indicherà con l' osservazione di essere esso semplice progetto e di essersene provocata con rapporto a parte, di cui si segnerà la data, la sovrana approvazione sull' avviso della consulta, avvertendo di non potersene giammai disporre la riscossione se non ottenuta la detta sovrana approvazione. E qui giova il ricordarle quanto nella materia trovasi disposto, da quando a quando richiamato a memoria de'signori intendenti.

La legge del 16 ottobre 1809 prima, e quella da'12 dicembre 1816 poscia dispongono art. 199.

» Che ogni imposta o variazione di dazio comunale » con la corrispondente tariffa debbe essere preceduta da » nostra autorizzazione provocata dal ministero dell'interno » sulla deliberazione decurionale e lo avviso di espedienza » del consiglio d'intendenza ».

Che coerentemente a questi principi con le circolari del 16 settembre 1810, 3 luglio 1811, 1 luglio 1812, e 30

giugno 1813, veniva ove più ove meno dichiarato ciò che segue:

» Nessuna nuova gabella o dazio di consumo potendo es-
» sere imposto, e nessuna variazione di dazi su di quelli
» stabiliti potendo essere adottata senza che vi precede l'au-
» torizzazione sovrana, gl'intendenti a misura che ne rice-
» veranno le proposte da'decurionati, e che le giudicheranno
» utili formeranno uno stato, e lo rimetteranno al ministro,
» il quale dovrà prendere gli ordini del Re. La partita dei
» novelli dazi riportata negli stati discussi sarà considerata
» come semplice progetto fino all'approvazione superiore che
» gl'intendenti provocheranno volta per volta secondo la esi-
» genza de' casi ».

Le medesime cose venivan ricordate allo articolo 13 dell'ordine degli stati discussi comunicato colla detta circolare de' 3 luglio 1817 e precise colle circolari successive de' 3 aprile 1824, del 24 novembre 1832, e 26 agosto 1835.

Per essa era ridetto la proposta de' dazi novelli o di aumento degli esistenti doversi provocare volta per volta dagl'intendenti con espediente a parte contenente la deliberazione decurionale, l' avviso dal consiglio, e la rimessa della stato discusso esistente per sentirsi la consulta, e si aggiungeva la ministeriale approvazione che s' impartisce sugli stati discussi o di variazione non comprendere giammai l' autorizzazione di esigere un dazio novello, dovendo ciò praticarsi solo per virtù di espressa sovrana permissione. Ella indi a ciò baderà che queste prescrizioni e dichiarazioni siano esattamente eseguite, e che la semplice annotazione di un novello dazio o di accrescimento di tariffa degli esistenti nello stato discusso si abbia come progetto, e il dazio di che si tratta venga messo in riscossione se non dappoi la provocata autorizzazione sovrana volta per volta secondo la esigenza de' casi ed ottenuta la stessa. Nello stato, pei dazi già sovranamente approvati volta per volta, sarà pure indicato se siano affittati ool titolo di superiormente approvato, durata di esso ec. se poi in economia, sarà indicato il metodo di percezione adottato.

E qui nel ricordarle quanto altra fiata le dichiarava, richiamo la sua attenzione su i ruoli di transazione, la proclività con la quale si ricorre a questo metodo ha dettato le svariate circolari tendenti a reprimerla. La legge lo ha permesso come estremo ripiego, e quando tutti gli altri mezzi siensi esauriti, e però il ricorrervi senza preciso bisogno, è andar contro al voto di lei. A frenare la rilasciatezza, io rinvengo utili indi a ciò, seguendo i dettami della legge stessa, il dichiarare quale debbe essere il pro-

cedimento nel ricorrere a' ruoli di transazione. Da oggi innanzi sul verbale negativo di appalto ; o di altro metodo s'inviterà il decurionato a deliberarvi , e preso l' avviso del consiglio, si domanderà al ministero l' autorizzazione di poterlo adottare. Ed allora solamente , questa autorizzazione ottenuta, potrà discendersi alla formazione de'ruoli ne'modi stabiliti dalla legge , ruoli che dovranno pure essere superiormente approvati.

Privative.—Provventi Giurisdizionali.—Grani addizionali.

Privative. — Per quanto riguarda le privative io mi riporto a ciò che le dichiarava con la suddetta istruzione del 1832. Quando esse sieno ottenute perchè indispensabili ad assicurare ne'piccioli comuni precisamente lo smercio de'generi di prima necessità saranno riportate nello stato con la data dell'ottenuta superiore autorizzazione, e sempre tenuto presente l' art. 208 legge 12 dicembre 1816 — *Provventi Giurisdizionali* — De'provventi giurisdizionali sarà pure fatta menzione precisa — Di essi mi soffermo solo sopra l' uffizio de' pesi e misure a volontà — Ne' comuni, dove per lo comodo delle contrattazioni frequenti è indicato questo mezzo, cui possa ricorrersi per verificare la merce venduta sia di di uffizio del giudice, sia a richiesta delle parti, sarà utile che i decurionati la propongono indicando la correlativa tariffa a' termini degli art. 195 e 196 della legge, onde mettersi in esecuzione colla superiore approvazione. Quest'approvazione , e la tariffa saranno segnate nello stato — *Grani addizionali* — Da ultimo io richiamo tutta l' attenzione su grani addizionali facoltativi de' comuni. Quando abbiasi a ricorrere a cotale sopraimposta ei conviene attenersi a tutte le forme prescritte dagli art. 194 e 195 della legge, e farne menzione nello stato con precisione.

Degli esiti in generale—Dagli introiti de'comuni discendendo alle spese , io non saprei abbastanza raccomandare agli intendenti tutta la vigilanza, onde la più stretta economia campeggi in generale negli esiti de' comuni. Come le insinuava altra fiata, ripeterò qui, che abbandata ogni profusione senza scopo, gli esiti debbono limitarsi al puro bisognevole, sia ad opere di utile dell'universale. Nè questo sarà solo sufficiente ; sarà pure stabilito per ciascuno di essi un fondo certo , onde non si ricorra di così di frequente alle inversioni, che per lo più si fan ricadere su quelli articoli che riguardano pagamento di debiti , e ciò con la massima ingiustizia, mentre il primo de'doveri è quello di soddisfare innanzi tutto i proprî debiti.

E però io dichiaro che nelle dimande di tal fatta sarò severissimo, accordandole unicamente ne'casi di assoluta necessità, e sempre escluso l'articolo dovuto a' creditori. Dichiaro del pari per massima, che nelle circostanze in cui siesi obbligato di ricorrervi, non mai secondo l'abuso, che si cerca di fare invadere, d'invertirsi i fondi di cassa in generale o le reste di cassa degli anni antecedenti. Queste proposizioni turbano l'amministrazione, scambiando co'vocaboli le idee che vi si attaccano, l'ordine e la regolarità, che ne sono le conseguenze.

Invertire non altro importa che far passare la somma o parte di essa destinata con apposito articolo di esito ad una spesa, ed accrescere l'articolo di una altra spesa. Or per poter ciò fare ei conviene che si dicano le ragioni per le quali la somma stabilita pel primo, può senza inconveniente essere destinata pel secondo. E però la inversione non può aver luogo che da articolo di esito ad articolo di esito e sempre motivata. Per contrario le reste di esse debbono formare parte dell'introito straordinario de' successivi esercizi. Addicendole in vece a determinate spese non è già invertirle, e dar loro un destino indipendente dalle regole prescritte per lo metodo di ogni buona amministrazione. Nè men fecondo d'inconveniente è il proporre le così impropriamente dette inversioni del fondo di cassa in generale. Spesso io veggo con dolore simili proposizioni, le quali tendono ad attaccare la massa degli introiti senza il necessario esame. Il fondo di cassa non altro essendo che il riscosso in massa di vari articoli d'introito, cui per controposto si è dato un destino negli articoli di esito, prelevandone la somma che si vorrebbe invertita senza ragione veduta e senza esame, importerebbe quanto agire alla cieca, attaccare tutti gli articoli di esito, e distruggere lo stato medesimo—*Stipendi*—Dal generale discorrendo ora su i particolari di taluni esiti, ella regolerà che gli articoli del capitolo stipendi sieno riportati negli stretti termini della legge del 12 dicembre 1816 per tutti quelli, cui non abbia derogato il regolamento del 24 maggio 1838, e il reale rescritto che lo accompagna. E per quelli cui questo regolamento ha derogato baderà perchè sieno esattamente adempite le prescrizioni contenute in esse, precise pe' medici e cerusici condottati—*Pigioni*—Farà opera intorno a questo ramo di esser del pari attento ove sienvi degli edifizi comunali che possono essere addetti al servizio sia di casa comunale, sia di corpi di guardia urbana, sia di carcere ec. ma farà in modo che vi si destinino, progettando la spesa necessaria, ma sempre messe a calcolo le finanze del comune, e fatto il paragone tra l'in-

teresse del capitale impiegatovi, e la pigione che d'altronde dovrebbe erogarsi, ove il comune non vi addica edifizi di sua proprietà. Su gli affitti poi baderà che sieno eliminate tutte le deferenze, per le quali si è largo a danno de'comuni. — *Opere pubbliche* — Richiamo sulle opere pubbliche quanto le dichiarava con le istruzioni del 1832, e solo aggiungo che una buona amministrazione esige che non si propongano od intraprendano opere nuove, se non interamente compite le autorizzate. Spesso avviene che un'opera progettata sotto un sindaco, rimanga sospesa nell'amministrazione del successore; cui va a grado forse d'intraprendere un nuova.

Così il denaro pubblico si sciupa, e la utilità che l'universale erasi ripromessa dal compimento di una data opera svanisce con grave danno della finanza comunale. Gl'intendenti saranno in ciò vigilatissimi, e non permetteranno proposizione di novella opera, se non compite quelle in corso, dando stretta esecuzione al sovrano rescritto del 19 settembre 1840. Mi giova poi richiamare l'attenzione su i camposanti. Questi stabilimenti, pe' quali da più anni si sono riportati i fondi negli stati debbono essere nella più gran parte compiti o presso ad esserlo. Una grande economia può però offrire questo articolo da rivolgere al disgravio de'corrispondenti comuni, ed io non saprei abbastanza inculcare agl'intendenti di guardarlo da vicino e con interesse. Migliorati in tal modo gl'introiti de'comuni ed arrecata su gli esiti tutta la possibile bene intesa economia, io ho ragion di vedere sempre più diminuiti sensibilmente i dazi che tutt'ora pesano sulla povera gente, e di poter rassegnare a S. M. la mappa analitica del sensibile disgravio ottenuto in questo ramo per la cura degl'intendenti; richiamando sopra quelli tra essi che vi si distingueranno la sovrana degnazione.

— 2852 —

Circolare del 7 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipano le sovrane risoluzioni per coloro che godono vari impieghi.

Il ministro delle reali finanze mi ha comunicato il seguente reale rescritto.

» Sua Maestà il Re (D. G.) per metter argine agl'inconvenienti sempre crescenti della cumulazione degl' impieghi, con sovrana risoluzione de'28 novembre ultimo ha comandato quanto segue:

1. Che nello stato attuale, rimangono tollerati con due impieghi, e non più, quelli di cui i soldi a peso del tesoro unitamente non oltrepassino i ducati 30 al mese, purchè non

si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio che si deve prestare;

2. Che da oggi innanzi, qualunque promozione in un'amministrazione pubblica, o dipendenza dello stato senza distinzione se i soldi, e gli averi fossero o no a carico del tesoro, verrà anche comunicata a'capi della diverse ufficine, che non hanno assiento in tesoreria. Costoro, ed in generale i capi di tutte le amministrazioni sotto la propria dipendenza, dichiareranno come dimissionario volontario il sogetto promosso, qualunque ne fossero gli averi, sia a titolo di soldo, gratificazione, pezzotto, o altrimenti, e provocare subito ne'modi regolari, il corrispondente rimpiazzo, se fra 5 giorni, il soggetto promosso non dimostrerà, aver formalmente, e senza condizioni rinunziata la promozione ottenuta;

3. La regia scrivania di razione, con la controleria generale, i capi, ed i contabili delle diverse amministrazioni, saranno regolarmente significati per le somme pagate agl'individui promossi in qualunque ramo per servizi posteriormente prestati in ufficina diversa da quella dove si è verificata l'ultima promozione.

» Nel real nome, partecipo tale sovrana determinazione a vostra eccellenza per sua intelligenza, e regola.

Ne do comunicazione alle signorie loro per intelligenza ed uso conveniente.

— 2853 —

Regolamento del 14 di gennaio 1846 pel monte di prestanza nel comune di Rametta.

Il decurionato del comune di Rametta riunitosi nella casa comunale sotto la presidenza del sindaco nella seduta del dì 16 di maggio 1846, volendo passare alla formazione del regolamento pel buon regime del monte de'pegni da stabilirsi nel predetto comune di Rametta in provincia di Messina, colle rendite provenienti dalla benefica disposizione dei furono D. Francsco, e D. Petronilla Violato, padre e figlia, giusta il disposto del consiglio generale degli ospizi di Messina con officio de'25 di novembre 1844, uffizio 1, carico 1, n. 3614, ha deliberato quanto appresso, cioè:

Art. 1. La commessione di beneficenza esistente nel cennato comune amministrerà, giusta le istruzioni de' 20 di maggio 1820, il capitale e le rendite del monte per la parte morale.

2. Il segretario della stessa s'incaricherà della corrispondenza, de'registri, e di quant'altro riflette questa parte: allo stesso saranno affidati i suggelli.

3 La parte materiale poi apparterrà al cassiere presso la suddetta amministrazione, dopo data una cauzione corrispondente. Allo stesso si unirà la conservazione dei pegni tutti.

4. La valutazione de'metalli si affiderà a un orefice, o altro pratico, il quale dovrà rispondere del valore degli stessi; ed a tal oggetto darà una cauzione proporzionata.

5. Vi sarà ancora un fardellista capace per valutare le tele, cui si cumulerà l'impiego di portiere.

6. Uno stato discusso regolerà l'introito e l'esito dell'amministrazione.

7. Il locale del monte dovrà essere non solo decente, ma benanco sicuro. Fa d'uopo quindi che questo sia nel luogo più abitato del paese, e che due stanze almeno siano a volte reali, e munite le luci di cancelli di ferro, colle porte a tre chiavi, delle quali una si terrà dal sindaco, e le altre due dagli amministratori.

8. In una di queste stanze, e propriamente nella seconda esister dee un armadio con gli scrigni uguali al numero delle lettere alfabetiche, che verranno marcate in fronte degli stessi; e ciò per riporre i pegni d'oro, e d'argento con lo stesso ordine per nome, onde evitare la confusione.

Tale armadio dovrà costruirsi di legname di castagno a forma di stipo a due porte, e munito di tre chiavi, delle quali due restar dovranno agli amministratori, e la terza al cassiere. Più vi sarà un altro armadio fatto in modo più semplice per riporvi le telerie, ed un posto separato per la rame e pel ferro. In fine vi sarà una cassa dello stesso legname, ferrata agli estremi, e con altre tre chiavi, che si terranno da'suddetti individui, per riporre il numerario che resterà dopo fatta la pegnorazione.

9. Resta vietato espressamente agli amministratori, al segretario, ed al cassiere di asportare carte, pegni, o denaro in casa propria per qualunque causa, dovendosi eseguire tutte le operazioni nel locale del monte,

10. Il capitale del monte verrà pegnorato alla ragione del sei per cento, giusta le generali disposizioni, e non si permetterà di esigere altra somma sotto qualunque pretesto, o colore.

11. Il pegno dovrà presentare un valore bastante non solo ad assicurare il capitale erogato dal monte, ma benanche due annate d' interessi. Sarà perciò uguagliata a due terzi del valore effettivo della cosa pegnorata, senza avere riguardo alla manifattura.

12. La durata del tempo dovrà essere di due anni. Resta però libero alla parte di spegnorare dentro questo tem-

po, pagando l'interesse decorso dalla data del pegno a quella dello spegno.

13 Sino a che il capitale del monte sarà al di sotto di ducati mille, le somme che si mutueranno non dovranno oltrepassare i ducati dieci: potrà perciò l'amministrazione regolarsi a seconda delle dimande del numerario. In seguito poi il pegno si crescerà in proporzione.

14 I pegni dovranno essere scritturati sotto il nome della persona che li farà, restando proibito che una stessa persona ne faccia più di uno in un giorno, acciò tutti godano del beneficio dello stabilimento.

15 A preferenza saranno ammessi all'opera della pegnorazione i naturali del paese: essendovi però un numerario ozioso si ammetteranno i forestieri.

16. L'apertura del monte dovrà stabilirsi due volte la settimana, e precisamente ne' giorni che destinerà la commessione, i quali dovranno essere i più comodi alla generalità: questo durerà dalla mattina fino ad un'ora dopo mezzogiorno.

17. Presentandosi in un giorno molti pegni, per farsi i quali il capitale disponibile di quella giornata non sarà sufficiente, allora la commessione farà principiare da più piccioli, seguendo la pegnorazione sino alla concorrenza della somma, senza perdere di vista i più bisognosi.

18. Per dare una maggiore agevolazione a' pegnoranti sarà permesso di restituire parte della somma mutuata coll'interesse decorso sino al giorno della spegnorazione, riducendo il pegno in proporzione del debito che loro resterà, e facendo la spegnorazione del pegno vecchio, e la pegnorazione.

Pegnorazione.

19. Nel presentarsi al monte la persona cogli oggetti da pegnorarsi la commessione riceverà il pegno se sarà di metallo lo passerà all'orefice, o altro pratico, che dopo assicuratosi non essere falso; lo peserà, indi lo valuterà giusta l'articolo 12, e ne distenderà una cartella di suo carattere, che firmerà. Questa cartella sarà giusta l'annesso modello; e si legherà ed avvolgerà al pegno. Se poi il pegno sarà di seta, di filo o di cotone, allora la valutazione si farà eseguire dal fardellista nel modo stesso, e se ne distenderà la cartella, che gli si farà segnare.

20. Fatto il pegno nel modo dinanzi indicato, si passerà al segretario, il quale lo noterà in un registro conforme all'annesso modello, marcando nella cartella dell'orefice o fardellista il numero d'ordine che porterà, ed indi ne rila-

scerà una cartella conforme all'annesso modello, che dopo registrata, da lui segnata, si firmerà dalla commessione, o almeno da uno degli amministratori, e si passerà al cassiere.

21. Il cassiere in vista della cartella pagherà la somma, consegnerà la cartella alla parte, e conserverà il pegno nell'armadio.

Spegnorazione.

22. Presentandosi al Monte la persona che dovrà spegnorare, l'amministrazione riceverà la cartella esistente presso la parte, farà prendere il pegno, indi passerà la stessa al segretario, il quale farà il conto dell'interesse dal giorno della pegnorazione sino a quello della spegnorazione, e lo noterà nelle cartella, che munito al pegno passerà al cassiere, il quale riscuoterà la somma capitale e l'interesse decorso, e restituirà il pegno alla parte: indi la ritornerà di nuovo al segretario, il quale la noterà non solo nel registro di spegno, che verrà formato giusto l'annesso modello, ma ben anco in quello d'impegno a fronte del numero che la riguarda; poi la passerà all'amministrazione, che la lacererà in minuti pezzi.

23. I due registri di pegno, e di spegno in fine della seduta verranno chiusi e firmati dall'intera commessione, dal segretario, e dal cassiere marcando in esteso la data, il numero, e la somma che offriranno.

24. In caso che la parte disperderà la cartellina di pegnorazione, l'amministrazione non restituirà il pegno se pria non si sarà assicurata che la persona è effettivamente quella che ha pegnorato, e che gli oggetti le appartengono; indi si farà dare dalla parte stessa una persona che solidalmente la garentisca; consegnerà allora i pegni riscuotendo la somma capitale con gl'interessi, e facendo marcare tanto dalla parte se sarà scribente, o da due testimonî in opposto, che dal garante solidale, che sarà sempre persona conosciuta e benestante, tanto il giornale di pegno, che quello d'impegno, colla dichiarazione di essersi dispersa la cartella.

Vendita.

25. Dopo l'elasso di due anni a contare dall'epoca dell'impegno, se non si verificherà lo spegno, o almeno il rinnovamento del pegno, gli oggetti pegnorati si venderanno all'asta pubblica, previa la dovuta autorizzazione, e l'emanazione de' bandi e manifesti per mezzo dell'usciere comunale per tre giorni di domenica susseguenti: si preciserà in detti

manifesti il giorno e l'ora della vendita, che sarà sempre preseduta dal sindaco e dalla commessione intera.

26. Adempite queste formalità l'amministrazione passerà allo apprezzo de'pegni che andranno a vendita, che si farà fare da un orefice forestiere di unita a quello del Monte, e da un sarto col fardellista; se ne distenderà uno stato, che verrà firmato in ogni pagina da questi, e vistato dalla commessione.

27. Con questo stato d'apprezzo alla mano nel giorno destinato la commessione aprirà la vendita per numero d'ordine del registro d'impegno dettagliatamente, notando nel verbale di vendita, che si farà per ciascun pegno il numero del pegno, il peso, ed il prezzo che se ne ricaverà, del pari che la ragione alla quale si venderà, restando alla cura, diligenza e religiosità dell'amministrazione di ottenere del vantaggio pel valore dell'apprezzo, promovendo gara tra gli acquirenti, onde le parti abbiano il minor danno possibile; restando espressamente proibito agli amministratori di liberare un pegno per un prezzo minore dell'apprezzo.

Tale verbale verrà firmato dalla parte acquirente, e dall'amministrazione.

28. Il prodotto della vendita di ciascun pegno verrà notato in giornata non solo nel giornale di spegno, ma ben anche in quello d'impegno nell'articolo che riflette il pegno venduto, marcando in queste, secondo la somma capitale, l'interesse sino al giorno della vendita.

Più il supero che si avrà dalla vendita, che può restare a disposizione della parte, le si consegnerà colla restituzione della cartella a preferenza, considerandosi come deposito.

29. Resterà vietato alla commessione di eseguire la vendita in modo diverso da quello descritto nell' articolo 27, cioè per salto di numero, dovendosi questo fare a rigore, e senza parzialità de'primi numeri e data.

30. Dandosi il caso che nella vendita non vi fossero compratori, la commessione ne darà conoscenza al consiglio, e ne attenderà le disposizioni, potendosi in questo caso eseguire la vendita degli oggetti preziosi nel capoluogo della provincia sotto la dipendenza di uno de'consiglieri.

Conto.

31. In fine di ogni anno l'amministrazione formerà due inventari di rigore de' pegni esistenti nel Monte, estraendo il primo dal libro d'impegno per ordine di numero, ed il secondo da'pegni esistenti negli scrigni per ordine alfabetico. Questi inventari, che si faranno giusta il modello in doppio

originale per alligarsi il primo al conto morale, ed il secondo al conto materiale, saranno firmati da tutta l'amministrazione, inclusi il segretario ed il cassiere. Questi inventari presentar debbono esattamente non solo il numero dei pegni esistenti nel Monte alla fine dell'esercizio, ma bensì il capitale impiegato all'epoca della pegnorazione.

32. Dopo tale operazione l'amministrazione formerà i conti morali e materiali del Monte colla guida dello stato discusso, che nel tempo stabilito spedirà al consiglio degli ospizi; formerà discarico del capitale impiegato all'epoca della pegnorazione; e l'aumento che si avrà dal supero di tutti gli articoli dello stato discusso di quell'esercizio dovrà cumularsi al capitale del Monte.

L'inventario morale formerà discarico del conto morale, come l'inventario materiale formerà discarico dal conto materiale.

L'interesse che si esigerà nel corso dell'anno sarà documentato sul conto morale da un certificato del segretario, vistato dalla commessione, dall'estratto originale di spegno, e da una copia letterale del giornale stesso. Verrà appoggiato questo introito sul conto materiale firmato dal cassiere, e vistato dalla commessione.

Fatto e deliberato nel giorno, mese ed anno dinanzi indicati, e munito della firma degl'intervenuti individui.—Seguono le firme del sindaco e di vari decurioni.

— 2854 —

Circolare del 24 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipa un reale rescritto circa la misura legale delle quattro miglia del raggio della seconda linea doganale.

Il ministro delle finanze in data de'5 novembre mi ha comunicato il seguente sovrano rescritto.

» Ho rassegnato al Re Nostro Signore le novelle istanze avanzate da varî consigli provinciali per far ritornare all'antica legale misura delle quattro miglia il raggio della seconda linea doganale esteso agl'interi distretti di Sora, di Gaeta, di Avezzano e Cittaducale per effetto de' decreti del 4 e 9 agosto 1835 ed allargato al distretto di Aquila e di talune altre provincie con provvedimenti de'commessari regî o intendenti a ciò autorizzati ».

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 8 giugno si è degnata ordinare di non doversi per anco indurre novità sull' estensione della seconda linea doganale, stata operata in alcune provincie ed in alcuni distretti dei

suoi reali dominî di quà del Faro sia per effetto de' reali decreti del 4 e 9 agosto 1835; sia per ordinanze dei suoi commessari o intendenti a ciò autorizzati; e però la Maestà Sua vuole che il ministro segretario di stato di grazia e giustizia nel rendere consapevoli la suprema corte di giustizia ed i collegi giudiziari inferiori di questa sua sovrana risoluzione ne invigili la esatta esecuzione, e che il ministro degli affari interni imponga all'intendente della provincia di Bari di richiamare con parole gravi gli agenti de' comuni posti nella seconda linea colà stabilita all'adempimento costante e stretto de'carichi conferiti loro in luogo degli agenti doganali ».

Lo partecipo alle signorie loro per intelligenza del collegio e per curarne la osservanza da loro parte. Mi avvisino della pervenienza della presente.

— 2855 —

Circolare del 31 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno disposizioni a regolare le promozioni a coloro che godono più impieghi.

In continuazione della precedente circolare de'7 gennaio andante mese numero 65 e per l'uso conveniente, manifesto alle signorie loro il seguente uffizio del ministero delle reali finanze.

» La sovrana risoluzione de' 28 novembre, nel mentre permette, che nello stato attuale siano tollerati con due impieghi quelli i cui soldi a peso del tesoro unitamente non eccedono i ducati 30 al mese, e purchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio che si deve prestare, prescrive che da quel giorno in poi qualunque promozione in un amministrazione pubblica o dipendenza dello stato, senza distinzione, se i soldi e gli altri averi fossero o no a carico del tesoro, sia comunicata a'capi delle diverse officine, che hanno assiento in tesoreria, e che in generale i capi di tutte le amministrazioni debbono sotto la loro responsabilità considerare per la propria dipendenza, come dimessionario volontario il soggetto promosso, se costui fra cinque giorni non dimostrerà di aver rinunziata la promozione ottenuta. Ora ad oggetto di assicurare la esecuzione di tale disposizione, per la parte che riguarda la real tesoreria, vostra eccellenza potrà dirigere circolare a tutte le amministrazioni, stabilimenti, dipendenze, confidenze ec. che sono sotto le attribuzioni di cotesto dipartimento, perchè di qualunque movimento che nel personale di esse sia avvenuto ed avverrà dalla data della mentovata risoluzione

sovrana in poi, sia per novelle nomine, sia per promozioni o passaggi con aumento di soldo o emolumento qualunque pe'quali averi non si richieda assiento nella tesoreria, ne diano conoscenza a questo real ministero, onde potersi vedere, se il soggetto nominato o promosso avesse altro impiego o assiento in detta real tesoreria. Prego altresì l'eccellenza vostra di avvertire i capi di esse amministrazioni, stabilimenti, dipendenze, confidenze ec. che non saranno sciolti dalla responsabilità a cui l' indicata risoluzione sovrana li assoggetta, se ne'conti che rendono non gistifichino di aver date le opportune notizie a questo real ministero, e di averne avuta risposta ».

— 2856 —

Circolare del 7 febbraio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipano le ulteriori disposizioni per coloro che cumulano più impieghi.

In continuazione delle precedenti circolari de'7 e 31 gennaio prossimo decorso comunicate alle signorie loro per l'uso conveniente, altro uffizio mi giunge dal ministro delle finanze, direttomi in data del 28 dello stesso mese.

» Per sovrana risoluzione de'28 novembre ultimo comunicata a vostra eccellenza con mio foglio de' 24 dicembre numero 3749 vengono stabilite le norme da osservarsi per coloro che cumulano più impieghi.

« Or per lo esatto adempimento di tale risoluzione sovrana, trovo fra l'altro opportuno, che per ogni dipendenza, il capo della medesima richieda da ciascuno impiegato di essa una dichiarazione in iscritto, e con giuramento, se abbia altro impiego, e quale, e con qual soldo o emolumento, sotto qualunque denominazione minacciandogli la sospensione dell'impiego, e degli averi, qualora il tempo scovrisse fallace la dichiarazione. In tal modo si potrà conoscere non solo se alcuno impiegato abbia più di due impieghi, ma se ne possa tollerare la cumulazione, a' termini della indicata risoluzione sovrana che tra l'altro richiede la condizione della non incompatibilità del servizio che si dee prestare. Quindi prego vostra eccellenza di disporre che dagl'impiegati dipendenti da cotesto dipartimento, si diano le dichiarazioni, di cui sopra si è fatto parola ».

— 2857 —

Circolare del 7 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spedizione degli adempimenti mensili de'notai, alle camere notariali.

La spedizione, per lo mezzo della posta, de'loro adempimenti mensili alle camere notariali, riusciva imbarazzante a'notai, che sia l'avessero fatta direttamente, che sia l'avessero affidata a'ricevitori di questa dipendenza, poichè negandosi i cancellieri comunali di riceversi anticipatamente il nolo delle carte, che andavasi a spedire, non si poteva affrancare il plico.

Ne interessai quindi il signor amministratore generale delle poste e procacci, e lo stesso penetratosi che altrimenti non avrebbe potuto regolarizzarsi questa parte di servizio, con suo foglio de'17 dello scorso gennaio num. 9596 è venuto a manifestarmi.

Che potendosi ne'luoghi ove trovansi le officine di posta e gli agenti contabili della medesima, affrancare le lettere, anticipando presso di essi i dritti di nolo; ne'comuni in cui i detti agenti, ed officine non trovansi, i dritti stessi potranno anticiparsi presso i cancellieri comunali, i quali indi li farebbero pervenire a'detti agenti contabili, così la detta spedizione arriverebbe al suo destino affrancata.

E perchè non incorra equivoco nella percezione, e pagamento de'cennati dritti lo stesso amministratore generale mi ha dato la seguente distinta de'prezzi fissati dall'articolo 3 della nuova tariffa, la quale trovasi di recente stabilita nella veduta d'interesse generale.

Spedizione di libri, fogli in stampa, ed opere periodiche per qualunque luogo e distanza.

Foglio unico grano,	,	,	0 1/2
Fino a tre fogli,	,	,	1
Fino a sei fogli,	,	,	2
Fino a 10 fogli,	,	,	3

Per un numero maggiore di 10 fogli, sempre un quarto di grano dippiù, e mai meno della tassa intera di grani 4.

Una tale tariffa però essere può applicabile alle carte mensili suddette, ove fossero in istampa; ma quando sieno interamente manoscritte, come del pari i certificati di esistenza, ed altre carte, sono invece soggette a' dritti a somiglianza delle lettere nella seguente proporzione.

Da 1 a 50 miglia per ogni foglio gr.	2
Foglio, e mezzo , ,	3
Due fogli, , , , ,	4

Per ogni oncia , , ,, 8

Fino a 100 miglia

Semplici . grana , , 3

Foglio , e mezzo , , 4

Due fogli, , , , , 8

Per ogni oncia , , , 12

Fino a 150 miglia

Semplici , grana , , 4

Foglio , e mezzo , , 6

Due fogli . , , , , 8

Per ogni oncia . , , 16

Da 151 miglia, e più

Semplici , grana , , 5

Foglio , e mezzo , , 7

Due fogli, , , , , 10

Per ogni oncia . , , 20

Restando così assicurata l' affrancatura della spedizione mensile de' notai alle camere notariali co' prezzi corrispondenti , io ne dò conoscenza a lei , perchè ove i medesimi vogliono avvalersi del mezzo de' contabili di questa dipendenza, sieno questi istruiti de'modi di darvi effetto.

Mi accuserà ricezione della presente.

— 2858 —

Circolare degli 11 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla formazione de'certificati occorrenti a'notai per dimostrare il vincolo d' immobilizzazione delle loro cauzioni.

In ordine al modo come potersi da'notai giustificare presso la direzione generale del gran libro, che per essi, essendo tuttavia in attività, non era cessato il vincolo della immobilizzazione della loro cauzione, sua eccellenza il ministro delle finanze avendo comunicato all'eccellentissimo ministro di grazia e giustizia il metodo a tenersi ed avendolo indi anche a me partecipato per la parte, che riguarda questa dipendenza , io ne do a lei conoscenza trascrivendole la determinazione dal lodato ministro emessa.

» I notai , le di cui cauzioni si trovano immobilizzate prima del 7 febbraio 1844, e vanno quindi esenti dal sorteggio, dovrebbero dimostrare, che sussiste il vincolo della immobilizzazione, cioè che sono notai in attività di servizio con un certificato del regio procuratore del tribunale civile della provincia, siccome fu detto nella circolare, ch'ebbi l'onore di communicare a vostra eccellenza sotto la data dei 17 dicembre 1845 num. 925.

» Or taluno tra i detti notai avendo incontrato delle difficoltà in ottenere tale certificato, ed in conseguenza vedendosi privi del pagamento del semestre si sono a me rivolti, per ottenere le maggiori possibili facilitazioni.

» Epperò prestandomi alle loro giuste domande vado a dichiarare al direttore generale del gran libro in dilucidazione di quella circolare, che pei notai i certificati in discorso debbono rilasciarsi da'presidenti delle rispettive camere notarili, e vistati dal regio procuratore rispettivo del tribunale civile, in carta libera, e non bollata e senza bisogno di registro, del che vado pure a prevenirne il direttore generale del registro e bollo trattandosi di carte puramente amministrative, non convenendo di assoggettare per esse i notai ad alcuna spesa ».

Ella ne darà parte agli agenti di questa amministrazione da lei dipendenti, e mi accuserà ricezione della presente.

— 2859 —

Circolare del 28 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero di tutt' i carichi dell'amministrazione medesima.

Sia per negligenza di riscussione, sia per documenti in discussi, sia per giudizi o obliati o non assistiti, sia per altri motivi, è per fatto che ingente numero di reste non esatte tuttavia figurano sui sommarî.

Nulla ha intralasciato questa amministrazione perchè gli articoli ripetibili fussero finalmente scomparsi per ricupero o per sollecita spedizione di giudizi, e rigorose misure di addebitamenti ai contabili essa ha dettato perchè il ripiano delle reste si fusse ottenuto.

Siane stata qualunque la causa, conviene dire che tali misure non hanno eccitato tutto lo interessamento, e le reste o non sono diminuite o si sono aumentate.

Questo risultato non lascerebbe di compromettere molti tra gl' impiegati, e questa amministrazione con ragione è dolente che se vi è stato dell' abbandono, lo stesso non è stato completamente corretto.

A buon dritto importerebbe che misure severe potessero adottarsi, ma l' amministrazione obbliando il passato, richiama da ora tutta la sollecitudine, zelo, ed energia dei suoi dipendenti perchè lo scopo sinora non ottenuto in ogni modo sia procurato.

Senza alcuna eccezione tutti gli articoli di carico sinora non esatti, debbono immancabilmente esserlo fra quattro

mesi, allo stesso modo che scomparir debbono tutti gli altri, che per non discussione.

Non ne mancano i mezzi perchè espedienti coattivi trovansene accordati con eccesso. Piantoni, sospensioni, sequestro di rendita di cauzione, e facilitazione di giudizi presso i conciliatori.

Alla fine del detto termine niuna giustificazione sarà ammessa, e da allora in poi adotterò severe misure contro coloro tra gli agenti, che in qualunque modo fussero concorsi ad arrestare la percezione.

Nulla potrà sospendere i mezzi di rigore che l'amministrazione si propone, ed è interesse di tutti, e precisamente dei contabili di sottrarsene, col procurare senz' altro tra il termine indicato la intera percezione delle reste.

È ben inteso che questi provvedimenti non riguardano quelli articoli pei quali siano in pendenza proposte di transazione o giudizi; se non che, come l' amministrazione non lascerà di provvocare che le prime siano decise, così sarà a cura di lei che i secondi non siano abbandonati, come forse finora lo sono stati.

Per gli articoli poi che successivamente perverranno, ai contabili trovasi già accordato con la circolare n. 830 un termine egualmente di quattro mesi, e questo termine sarà egualmente improrogabile, di modo che appena trascorsi, i forzamenti senz' altro ritardo immancabilmente saranno operati.

A buoni conti la percezione non deve in niun modo essere arrestata, ed essa comprende tutt' i cespiti dell' amministrazione, sian multe di ogni specie, sian dritti a credito, sian spese di giustizia, siau dritti notariali, sia altro di cui la riscossione sia a questa amministrazione attribuita.

Io amo credere che ciascuno penetrandosi delle vedute di queste determinazioni, voglia concorrere da sua parte, perchè a propria giustificazione siano effettive, ed attendendomene l' adempimento, la incarico di comunicarle ai suoi dipendenti, e di accusarmene ricezione.

— 2860 —

Circolare del 7 marzo 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spesa di nutrimenti pei detenuti depositati nelle prigioni di transito.

Promossa nella Sicilia ulteriore la quistione se le spese di mantenimento de' giudicati o giudicabili, i quali interrompono il viaggio per qualunque siasi straordinaria circostanza e restano depositati nel carcere di un qualche comune debbano

essere a carico del fondo delle spese di giustizia o di quello delle prigioni, sua eccellenza il ministro ioi chiamò a riferirgli quale pratica era in vigore in questa parte de' reali dominj su tale servizio.

Io gli rassegnai che per fatto era varia la pratica usata nelle diverse provincie di questa parte del regno, poichè in talune la spesa di cui trattasi gravitava su di un fondo, in alcune su di altro fondo; ma opinai che ove i comuni s'interessano del mantenimento de' detenuti in deposito debbono essere rifatti sul fondo delle spese di giustizia.

La prefata eccellenza sua, con pregiata carta de' 14 scorso n. 148, convenendo nella mia opinione, che la spesa dei detenuti transitanti lasciati in deposito sia a carico del fondo delle spese di giustizia è un principio che vien sostenuto dal disposto con l'art. 50 del real decreto de' 13 gennaio 1817, ove non si fa esagerazione alcuna a riguardo de' detenuti in viaggio; che quando il viaggio resti interrotto per una causa accidentale, questa causa è a considerarsi come un accessorio, il quale va soggetto a quei provvedimenti che regolano la parte principale, ha ritenuto non cadere in dubbio che la spesa ond' è parola deve essere dal fondo delle spese di giustizia apprestata.

Essendo però impreveduta la circostanza che può interrompere il cammino, e non potendo essere anticipata dal ricevitore del luogo donde si parte la spesa di mantenimento dei detenuti, la lodata eccellenza sua si appiglia al divisamento dello eccellentissimo signor ministro di grazia e giustizia, cioè che il capo della forza di custodia si presenti al giudice del luogo del deposito, esponga i motivi pe' quali la marcia è interrotta, ed il giudice trovandoli ragionevoli spedirà il conveniente mandato sulla cassa del ricevitore del luogo.

La eccellenza sua nell' atto che mi previene che va a comunicare tuttociò al signor ministro di grazia e giustizia, affinchè simili istruzioni sieno date a' magistrati, mi fa osservare, che nella soluzione data al suindicato quesito non possono esser compresi gli arrestati per misure di polizia, a' quali non è applicabile l' art. 50 del citato decreto, ma debbano gravitare sul fondo al regime della polizia destinato.

Giova ritornare alla memoria che a' detenuti condannati alla pena capitale sono dovuti grana 25 al giorno per loro nutrimento ed alloggio: *art.* 50 *citato real decreto*;

Che a' condannati al bagno di Nisita, a' ferri nel presidio, ed alla relegazione son dovute grana 20 al giorno: *ministeriale de'* 12 *giugno* 1830 *n.* 1616 *nella circolare dei* 19 *giugno* 1830 *n.* 1063.

Che a tutti gli altri detenuti in viaggio sono dovute grana 12 al giorno: *ministeriali de' 28 giugno* **13** *settembre e* **4** *ottobre* **1817**, *le prime due delle quali comunicate con circolare dei* **24** *settembre* **1817** *n.* **53** *e l' ultima con circolare ne'* **25** *ottobre* **1817** *n.* **67**.

Ella eseguirà e farà eseguire dagli agenti a lei subordinati le istruzioni contenute nella presente, della quale mi accuserà intanto la debita ricezione.

— 2861 —

Reale Rescritto del 18 aprile 1846 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante le sovrane risoluzioni sugl' interessi moratorii.

Grave e lunga materia di contendere si è fatta degli interessi che sopra un capitale dato a prestanza corrono per tutti gli anni fra quale comincia, e si compie un giudizio di graduazione: nè la giureprudenza dalle nuove leggi in qua ha spiegata un'autorità sicura, ed invariabile. Ormai il senso e lo spirito della legge, più o meno violato, e la incertezza de' dritti in somiglianti controversie, che di per se si congiungono a soggetto di alta amministrazione, esigendo un provvedimento, sono stati sottomessi a Sua Maestà i lavori di parrecchi magistrati, e sovra ogni altro l'ampia discussione avutasi nella consulta del regno per ridurre a sommi capi, ed a regole certe quanto vi era a disputarsi intorno a questi così detti *interessi moratorii*.

Era pria sembrato che la sede del dubbio si trovasse nel l'art. **2045**, leggi civili, ove si cercava la ragione dell'articolo, ed il periodo cui applicarsi le tre annate che ivi è detto conservare il grado ed il privilegio del capitale.

Parve di poi che la legge del 1828 intorno alla spropriazione avesse relazione coll'art. **2045**, o che si considerassero gli effetti dell'aggiudicazione a compratori estranei o a'creditori aventi ipoteca sul fondo espropriato, e tutto quanto altro prescrivesi per la chiusura del giudizio de' gradi fra i creditori e le conseguenze che si dichiarano derivarne.

Intorno a tante svariate quistioni è stato osservato:

1. Le leggi di procedura non poter innovare su le leggi civili, e la vendita del fondo della ipoteca (segua a terze persone o a creditori) esser mezzo di pagamento cui la mora del debitore astringe il creditore di valersi.

Ancorchè sia venduto il pegno non esser liberato il debitore finchè il creditore non esige il prezzo della vendita, o non sia fatto libero il fondo della ipoteca, per modo che nulla vietagli di usarne ad arbitrio.

La liberazione del debitore per l'aggiudicazione del fondo al creditore avvenire quando se ne trasporti in lui il dominio, e ne abbia la tradizione da quel medesimo dì; ed inoltre lo acquisti *cum omni causa*, e gli rimanga irrevocabilmente e senza pericolo di essergli avocato. Così solo l' aggiudicazione del fondo della ipoteca può essere eguale al pagamento del prezzo del pegno venduto; e due modi che estinguono il debito nella via giudiziaria. In certa maniera l'aggiudicazione del fondo al creditore contiene condizioni più gravi pel debitore che la vendita stessa del pegno a terze persone.

Ne'moderni giudizî di spropriazione il debitore aver sempre la figura del venditore del pegno, perciocchè l'autorità del magistrato fa le veci del di lui consenso espresso, e l'aggiudicazione del fondo devenire perfetta, almeno quando al pericolo , ed al comodo della cosa dal dì della spedizione della sentenza. Tutto quel tempo che intercede dell'aggiudicazione alla spedizione della sentenza serve al giudizio di ordine che rende certa la persona cui si acquista il fondo e la somma certa del debito che si soddisfa, la quale somma vale come il prezzo dell'aggiudicazione.

In quel dì soltanto, e non prima , la causa del dominio prende luogo della causa del debito, perchè è in quel dì che il creditore riceve ciò che è equivalente del suo capitale.

L'aggiudicazione fatta alla generalità de' creditori aventi ipoteca sul fondo, trasportare dal debitore alla classe indistinta di quelli cui sarà giudica'o di averne parte un dominio indiviso e non determinato ancora per nome certo e per certa quantità ; riservarsi al giudizio d' ordine trattare dei crediti e della natura de' crediti . per dichiarare coloro i quali si comprendono di quella generalità ; di conseguenza tracciar nell' incerto e nel vago ogni dritto e non cangiare le relazioni ed i titoli di debitore e di creditore. Nel linguaggio della legge tal sorta di vendita appellasi pura, quanto all'antico possessore, ma dichiararsi in *suspenso*, *et id pendenti* per coloro cui passi il dominio. Ciò che nell' antico dritto era espresso con legge speciale è ora ritenuto senza precetto di legge negli usi del foro.

Essere riconosciuto in legge che il debitore il quale cede per causa di debito un fondo soggetto ad avocazione o ad altro vizio qualsivoglia rimanga liberato *ex post facto*, ossia quando si cangi la condizione delle persone o della cosa. Ma in questo esame presente è negli effetti di legge che si cercano qui per rendere uguale la causa del creditore che è soddisfatto con l' aggiudicazione del fondo della ipoteca; ciò che avviene *ex post facto* non servire di argo-

mento, perciocchè non è perfetto quell' atto che aspetta un nuovo termine per essere compiuto, e gli atti imperfetti non portare la deliberazione del debitore.

Come il pericolo ed il comodo del prezzo del pegno non esce dalla persona del debitore, il creditore non subire il pericolo ed il comodo del fondo che siagli aggiudicato, ma che non può ancora consegnarglisi tra gli accidenti del giudizio di ordine. Perciocchè è comune a' due casi del pagamento del prezzo e dell'aggiudicazinoe del fondo, il principio di ricercasi in questi giudizi de' modi pe' quali giungono i creditori ad essere soddisfatti, e venire dalla mora del debitore la necessità di perseguire il pegno e correre l'alea dei giudizi di concorso.

Le quali cose far manifesto come si ritengono e si conservano nella legge su la spropriazione le regole comuni *della mora — dei pagamenti — del pericolo e del comodo della cosa ceduta*. E divien manifesto altresì come gli effetti dell'aggiudicazinoe non portano innovazione sul precetto delll'art. **2045** leggi civili sul quale per altro giovera qualche chiarimento.

2 L'art. **2045** leggi civili provvedere a' creditori aventi ipoteche sul fondo spropriato nelle relazioni tra essi soltanto, perciocchè ogni altra azione pel credito e per le accessioni nel credito tra creditori, e debitori rimane salva. Questa distinzione di relazioni scioglie tutte le dubbiezze le quali prendono origine dall'autorità dell' antico dritto intorno alle ipoteche.

Il senso letterale dell'articolo vietare che gl'interessi sieno collocati nello stesso grado del capitale, oltre a tre annate soltanto. La ragione della legge rende necessaria questa limitazione intorno agli interessi; perchè il principio della pubblicità delle ipoteche esigeva che fosse noto a ciascuno quanta somma gravasse ogni fondo, nel che sta ad un tempo la utilità de'creditori e del debitore pel commercio de'capitali e per la sicurtà. La utilità della pubblicità è distrutta se si cumulino gl'interessi per ogni somma e di ogni tempo.

L'articolo avere assicurate le ultime tre annate degl' interessi del debito che si estingue col prezzo del fondo spropriato, perciocchè è prescritto che gl' interessi di maggior somma e di altra data abbiano le loro speciali iscrizioni e prendano raogo dal giorno di tali iscrizioni.

Così sorse pria delle nuove leggi la regola della limitazione delle tre annate, e ciò esprimono inoltre le parole *essere collocato per due annate oltre la corrente*.

L'annata corrente degl'interessi cui si congiungono le annate precedenti esser quella unicamente in cui ricade la do-

manda di ciascun creditore per essere ammesso nel giudizio de'gradi. Non potersi riferire al dì dell'aggiudicazione, perchè quell'atto appartiene alla universalità de'creditori, chiunque si dichiari di poi avervi dritto. Nè ridursi al dì della chiusura del giudizio de' gradi, poichè cessano allora gl'interessi, e d'altronde il dì della domanda giudiziaria stabilisce la mora del debitore, e l'esercizio del dritto de' creditori.

La pubblicità delle ipoteche, principio che regge tutto il sistema della sicurtà de'capitali, essere applicata così in tutte le sue conseguenze. E la diffinizione dell' annata corrente servire ai creditori che perseguono di buona fede il loro dritto, perchè l'ordinamento del giudizio de'gradi si compia fra un'anno, e punire quei che li spingono a dimande ardite ed ingiuste pretensioni, perchè sono responsabili del danno al debitore ed a'creditori collocati:

E Sua Maestà si è degnata dichiarare, nel consiglio ordinario di stato del dì sette corrente mese.

Che il valore de'fondi spropriati ed i frutti di tali fondi dal pignoramento alla chiusura del giudizio di graduazione costituiscono indistintamente (come è per legge) una massa sola sopra cui sieno esperibili le azioni de'creditori concorsi, sia che i beni si vendano a terze persone, o si assegnino divisamente a'creditori per le porzioni e pel grado che appartiene a ciascuno di loro.

Che sopra tali quantità i creditori collocati utilmente nel giudizio di graduazione prendano col grado stesso de' capitali due annate soltanto d'interesse e l'annata corrente; di maniera che si estinguano tanti capitali con le accessioni di tre annate sopra ciascun capitale, quanti sieno uguali alle somme unite del valore de'fondi, e de'frutti;

Che l'annata corrente, cui sono congiunte le due annate che immediatamente la precedono s'intende per ciascun creditore quell'annata, nel corso della quale faccia ognuno di loro la domanda per essere collocato;

Che gl'interessi oltre alle tre annate prendano il grado sul fondo spropriato dalla data delle iscrizioni particolari che se ne abbiano come crediti distinti;

Che nelle somme o ne'valori che sopravvanzano dal prezzo o da'fondi, tolte le quantità di che è stato detto fuora, rimanga salva a' creditori l' azione personale per ogni altro debito d'interessi da soddisfarsi.

Nel real nome partecipo alle signorie loro queste sovrane determinazioni, perchè le partecipino al rispettivo collegio per sua norma, e ne curino la esatta osservanza.

— 2862 —

Reale Rescritto del 31 aprile 1846 partecipato dal ministro della guerra e marina e diretto al ministro della polizia generale col quale il foglio di via dei militari che viaggiano per un cambiamento di guarnigione è bastevole per gl' individui della famiglia, non così quando transitano con permesso dovendosi soggettare allora alla legge comune.

Avendo rassegnato a S. M. il Re (D. G.) l'avviso espresso da V. E. nel suo pregevole foglio del 7 febbraio ultimo, n. 494, in proposito a' passaporti per gl'individui di famiglia de'militari, che ne'casi di movimento secoloro viaggiano, la M. S. con sovrana determinazione del 18 andante ha manifestato esser suo volere, che quando i militari transitano per un cambiamento di guarnigione il foglio di via sarà per tutti gl' individui della famiglia, e qualora poi il militare transita in permesso individuale, sia soggetto alla legge comune.

Nel real nome, ec. ec.

— 2863 —

Ministeriale del 2 maggio 1846 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si rinnovano le sovrane prescrizioni per la non cumulabilità d'impieghi negl' impiegati del lotto, i quali godono un soldo superiore a ducati venticinque al mese.

Il regio scrivano di razione in seguito del rescritto del 28 novembre 1845, per il quale è stabilito che nello stato attuale rimangano tollerati con due impieghi e non più quelli i di cui soldi a peso del tesoro unitamente non oltrepassano ducati trenta, e purchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio che si deve prestare, ha fatto il quesito se taluni individui i quali hanno doppio impiego uno cioè nell' amministrazione generale de' lotti con gratificazione e pezzotti, e l' altro con soldi a peso del tesoro in altre dipendenze, potessero cumulare tali averi non ostante che per ciascuno di essi eccedono i ducati trenta mensuali.

Or essendosi tal quesito rassegnato a M. S. nel consiglio ordinario di Stato del 28 aprile, la M. S. si è degnata ordinare che si eseguano strettamente le sovrane risoluzioni contenute nel rescritto de' 3 gennaio 1844, senza portarsi novità al rescritto istesso pel quale fu disposto di non doversi per lo avvenire permettere la cumulazione degl' impiegati negl'impieghi del lotto i quali godono di un soldo superiore a ducati 25 al mese, senza pregiudizio però di coloro che

trovavansi allora impiegati nella detta amministrazione e che cumulavano più impieghi.

— 2864 —

Circolare del 20 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni pe'testamenti pubblici che sono estinti dalla esecuzione delle registrate degli atti in essi enunciati.

Con le circolari 1118 e 1264 in seguito di risoluzioni sovrane furono emanate le disposizioni di non poter essere soggetti alle prescrizione dell'art. 28 della legge sul registro nè i testamenti olografi nè i mistici.

Concorrevano identità di circostanze e di considerazioni anche per i testamenti pubblici, e per questi l'amministrazione si fece a domandare la stessa esenzione.

La proposizione è stata approvata da Sua Maesta nel consiglio ordinario di stato de'7 dello scorso mese, ed avendo mene dato partecipazione sua eccellenza il ministro delle finanze in data de' 15 dello stesso mese n. 761 io la comunico a lei perchè in adempimento ne dia intelligenze agli agenti di questa amministrazione da lei dipendenti, e mi dia ricezione dalla presente.

— 2865 —

Circolare del 23 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si determina che i processi verbali ed appuntamenti delle vendite de'pegni presso i banchi ed i monti dei pegni sono esenti da bollo o registro, non che i verbali di aggiudicazione.

Per precedente disposizione contenuta nella istruzione generale n. 58, i processi verbali e gli appuntamenti delle vendite de'pegni del banco delle due Sicilie e del Monte di Pietà in Palermo, considerati come atti di amministrazione, erano esenti da bollo e registro.

Stabiliti, de' Monti de'pegni anche in alcune provincie fu reclamato pure a favore de' medesimi la stessa abilitazione, e la identità di circostanze e di oggetto ne importava certamente la estensione.

Nasceva dubbio solamente se il favore che sembra bene applicato agli atti preliminari avesse compreso allo stesso modo gli atti e verbali di aggiudicazione, poichè questi atti riguardavano più lo interesse dello aggiudicatario che dell'amministrazione.

Fattosene quindi proposizione a Sua Maestà, dopo essersi

preso il parere della consulta generale nel consiglio ordinario di stato de'7 dello scorso mese, la Maestà Sua si è degnata ordinare, che non solo tutti gli altri preliminari, ma anche i verbali di aggiudicazione delle vendite pe'pegni sieno esenti delle due formalità per tutti i Monti di pegni nelle provincie, e che gli ultimi lo siano pure pel banco delle due Sicilie, e pel Monte di pietà in Palermo.

Ed essendomi stata comunicata la sovrana determinazione con reale rescritto pel ministero delle finanze de' 18 del p. p. n. 780 io la partecipo a lei per lo adempimento e perchè ne dia conoscenza agli agenti dell'amministrazione dipendenti da lei, daudomi ricezione della presente.

— 2866 —

Circolare del 37 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si stabilisce l' esecuzione delle significatorie della gran corte dei conti.

Le prevengo che, con ministeriale del 6 di questo mese n. 5; sua eccellenza il ministro delle finanze si è compiaciuto di manifestarmi quanto segue.

Signore. Le partecipo, per l'uso conveniente di sua parte, che ho in pari tempo diretto al tesorier generale una ministeriale del tenor seguente, cioè

Con ministeriale del 14 novembre 1849, fu disposto, che i ricevitori generali, o distrettuali, a'quali la tesoreria generale trasmette, per la esecuzione, le significatorie della gran corte de' conti a carico de' ricevitori del registro, e bollo, far ne dovessero la prevenzione a' rispettivi direttori, i quali eran facoltati di accordare a' contabili debitori la dilazione di un mese e di rimpiazzarli nel caso di mancanza al pagamento del loro debito nel detto periodo di tempo. Una tal misura fu poi applicata con ministeriale del 29 gennaio 1831 anche pe'conservatori delle ipoteche, che si trovassero nel medesimo caso.

E finalmente, per ministeriale del 7 maggio 1831; la dilazione anzidetta fu provvisoriamente estesa da uno a tre mesi, tanto pe' ricevitori del registro, e del bollo, quanto pe'conservatori delle ipoteche. L' applicazione di siffatta disposizione non avendo dato gli utili risultamenti che se ne attendevano, ella si è fatta a proporre, con rapporto de'14 febbraio ultimo n. 995, o di richiamarsi in piena osservanza la determinazione del 1829; escludendo del tutto qualsivoglia oppisizione, e circostanza sotto la più stretta responsabilità personale de' direttori provinciali, ovvero di estendersi il termine di tre mesi a cinque, o sei mesi sotto la

stessa condizione della responsabilità personale de' direttori per la esatta osservanza.

Avendo io determinato, che non si faccia novità alcuna al sistema che attualmente è in vigore, e che intanto la dilazione de'tre mesi, accordata, come sopra, provvisoriamente a'contabili di cui trattasi, sia ristretta ad un sol mese, ne prevengo lei, per l' uso conveniente di sua parte; autorizzandola al tempo stesso, qualora si dia qualche circostanza che faccia desiderare un termine più luogo di un mese, di farla nota a questa real segreteria per le opportune disposizioni.

Pel ministro segretario di stato impedito — firmato — Sorrentino.

Diramerà la presente ai suoi subordinati; e procurerà la esecuzione degli ordini emessi in tutt'i casi che possono avvalersi.

Non mancherà da parte sua di accusarmi ricezione della presente.

— 2867 —

Ministeriale del 30 maggio 1846 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno notizie, e documanti da aprestarsi per i folli allorchè sono spediti nelle reali case de'matti in Aversa.

Malgrado le ripetute premure di questo ministero, intorno al modo di inviare i dementi alle reali case de'matti in Aversa, tuttavia si continua alle volte di spedirli senza alcuna delle indicazioni necessarie intorno al nome, e cognome, all'età e professione, al luogo di nascita e domicilio del demente, non che intorno al nome del padre e della madre, al docilio, ed alla professione de'medesimi, colla dist'nta se vivi o trapassati sieno, il nome e cognome del coniuge, quando il mentecatto è ligato in matrimonio ovvero è vedovo—Tali notizie prescritte dalle leggi, ed in caso di morte essenzialissime per gli atti dello stato civile, spesso arrivano incomplete, o travisate. Sovente si erra ne' nomi, casati, e nella indicazione della patria, e domicili: lo stesso avviene pei genitori, pe'coniugi, da ultimo intorno all'età ordinariamente s'improvvisa.

Da tanta omissione deriva, che se un alienato muore prima che le notizie giungono allo stabilimento, il direttore del medesimo è obbligato di annunziare la morte dell'individuo all'uffiziale dello stato civile senza le particolarità inculcate dalla legge; i quali particolari esigendo non breve procedimento de' tribunali per supplirli, e per correggerli quando sono erronei se avviene che i regi procuratori ele-

sono giustissimi lamenti senza che il direttore delle reali case possa in menoma parte suffragarli.

In sì grave divergenza del servizio dallo scopo della legge, il direttore delle reali case si è fatto a domandare, che ciascun individuo venga colà spedito corredato della fede di nascita, per evitare equivoci e dubbiezze su i genitori non che su l'età, e su la patria; e che sia vietato l'invio dei creduti infermi di mente senza il corredo delle altre notizie di sopra indicate.

Al quale divisamento essendomi uniformato, come quello che tende ad evitare un grave disordine, mi affretto, signor intendente, a parteciparglielo, perchè si compiaccia di farne curare l'adempimento.

— 2868 —

Regolamento del 2 giugno 1846 per la spesa di trasporto dai reali domini continentali a quelli oltre il faro, e viceversa, dei giudicabili e della loro scorta.

Art. 1. La spesa per lo trasporto da questi reali domini a quelli oltre il faro, e viceversa, de'detenuti giudicabili e degl'individui di loro scorta sarà, come tutte le altre indennità di giustizia, anticipata dalle casse dell'amministrazione del registro e bollo nel primo caso; e nell'altro, da quelle dipendenti dall'amministrazione de' rami e dritti diversi residente in Palermo.

Il rimborso di tale spesa è attribuito a quella delle due amministrazioni chiamata dalla legge ad anticiparla per lo complesso della procedura de'detti giudicabili.

Ambo le tesorerie di Napoli e di Sicilia conteggeranno vicendevolmente tale anticipazione, che l'una avrà fatta per conto dell'altra, e nel modo espresso in questo regolamento.

2. Il trasporto di cui è parola nell' articolo precedente sarà esclusivamente eseguito con vapore postale, il quale nel bisogno raccoglierà i soli giudicabili, e ciò a cura del funzionario giudiziario e dell'ispettore controloro chiamati dalla legge alla verifica ed alla tassa delle spese di giustizia.

3. Ritenuto che i vapori postali i quali sono di regio conto eseguono le sole navigazioni dirette tra Napoli, Palermo e Messina, toccando talvolta Villa S. Giovanni o Lipari, luoghi per ora d'imbarco, ne consegue che la medesima spedizione di giudicabili dall'una all'altra parte de'reali domini può dar adito a'tre differenti viaggi, cioè:

1. dal luogo della reclusione de'giudicabili a quello d'imbarco nella medesima parte de'reali domini;

2. dal luogo di tale imbarco a quello di sbarco nell'altra parte de'reali dominj;

3. da tale luogo di sbarco a quello della residenza del magistrato che ha domandato i giudicabili in tal medesima parte secondaria de'reali domini.

De'primi due viaggi, la cui spesa si anticipa da una delle due amministrazioni per conto dell'altra, è soltanto materia nel presente regolamento. Per l'ultimo di detti tre viaggi la corrispondente spesa, il cui metodo contabile rientra nelle norme aderenti all'art. 50 del real decreto de'13 di gennaio 1817, sarà anticipabile da quella delle due amministrazioni, cui per ragione di giurisdizione spettano i giudicabili.

4. Per lo noleggio del vapore postale, trattandosi del viaggio marittimo, e per la tassa del prezzo corrispondente sarà di guida l'ultimo manifesto pubblicatone dall'amministrazione generale delle regie poste all'epoca delle spedizioni contemplate in questo regolamento.

Si pe'detenuti giudicabili, come per gl'individui di loro scorta saranno noleggiati i posti più ignobili; eccetto che se alcuno de' primi fosse ecclesiastico, nel qual caso sarà noleggiato un posto di seconda classe.

5. Indipendentemente dalla spesa per lo trasporto, col mezzo del vapore postale, de'detenuti giodicabili, ciascuno di essi ha dritto alla sussistenza di grana dodici al giorno, durante il viaggio, compresa fra le spese di giustizia, ed a norma degli stabilimenti in vigore. Nella tassa di tale indennità si avrà per intera la giornata cominciata.

Gli uomini di scorta, perchè individui dipendenti o dal ramo di guerra, o da quello di polizia, non hanno dritto, sul fondo delle spese di giustizia, alla suddetta indennità per sussistenza.

6. Affine di assicurare la condizione de'detenuti durante il viaggio, onde non vengano a discredito della umanità maltrattati, e ad oggetto di guarentire al più possibile gl'interessi dell'amministrazione pubblica, il funzionario giudiciario ed il preposto amministrativo tassatori avranno per precetto quanto appresso.

1. Nel luogo della partenza de'giudicabili, e precisamente in quello del loro imbarco, sarà dal capo della scorta esibito ad essi tassatori il piedilista, certificato dalla competente autorità locale ordinante la spedizione nominativa de'giudicabili medesimi, del quale quegli esser dee munito partendo dal luogo di loro reclusione.

2. Con la presenza di tale piedilista, gli agenti tassatori, dopo passati in rivista e i detenuti, e gli uomini di scorta da imbarcarsi, giudicheranno sì della vera misura della spesa

anticipata per lo viaggio dal luogo di reclusione de' detti giudicabili a quello del loro imbarco, e sì del ponderato bisogno della spesa facienda del noleggio del vapore postale pe'primi e pe' secondi individui di spedizione, e del nutrimento de'primi.

Esaurita la rivista suddetta, il capo della scorta rilascerà agli agenti tassatori che vidimeranno due copie conformi dell'indicato piedilista, l'uso delle quali sta dichiarato negli articoli 7, 9 e 11.

3. Sarà libero a ciascun detenuto di esigere in numerario o in natura, quotidianamente la somministrazione del nutrimento sopra cennato.

4. Allo arrivo de'detenuti nel luogo del loro deposito debbono essere richiesti per dichiarare alla competente autorità se durante il loro viaggiare hanno puntualmente ricevuto le somministrazioni loro attribuite dalla legge.

5. Parte della spesa del viaggio per mare, anticipabile dall'amministrazione finanziera, sarà quella per restituire sullo stesso legno gli uomini di scorta al luogo originario del loro imbarco, e non oltre.

7. Conosciuto il bisogno della spesa per lo viaggio marittimo, come dal numero 2 dell'articolo precedente, i tassatori ne formeranno a norma del modello in vigore la specifica. In questa descriveranno nominativamente tutte le parti prendenti, cioè il nome e cognome sì dell'incaricato dell'amministrazione delle poste pe'vapori postali per la spesa di gita di tutta la spedizione, e di ritorno della scorta, e sì de'detenuti per le somministrazioni loro spettanti: a fronte di ciascun nome di parte prendente la corrispondente somma totale; ed annessare a tale specifica un esemplare del manifesto ed una copia del piedilista, documenti cennati negli articoli 4 e 6 n. 2.

Stabilita in tal modo la specifica della spesa, distinta per lo viaggio di gita, per lo viaggio di ritorno, e per le somministrazioni. gli stessi tassatori ne rilasceranno mandato collettivo de'pagamenti a favore dell'incaricato dell'amministrazione delle poste pe' vapori postali, alle cui cure rimane di passare l'ammontare della diaria al pilota del vapore per distribuirla a' detenuti durante il viaggio.

Si nella specifica, che nel mandato sarà fatta menzione delle diverse cause imputate a' giudicabili produttive di processure distinte, ed in corrispondenza de' rispettivi nomi di essi.

8. Il mandato prescritto con l'articolo precedente munito di quietanza, dell'incaricato dell'officina postale addetta a'vapori postali, sarà dal ricevitore del registro e bollo, e da

quell'a de'rami e dritti diversi del luogo di partenza, ovvero d'imbarco, secondo le convenienze della residenza di ciascuno di essi contabili, immediatamente, estinto come spesa urgente. Sulla specifica precedentemente pur mentovata, la quale rimarrà col mandato presso il ricevitore pagatore per l'uso espresso nell'articolo 11, sarà dal suddetto incaricato dell'officina postale dichiarata soddisfattagliene la spesa.

9. Quando sta espresso in ispecie negli articoli 6, 7 ed 8 sarà subordinatamente alla condizione del viaggio per terra, applicabile alla spesa per questo viaggio dal luogo della reclusione de' giudicabili a quello del loro imbarco, quante volte tra tali luoghi siavi distanza anche minore di una giornata di cammino, giusta quanto sta enunciato nell'articolo 5 onde i disimpegni imposti all'incaricato dell'officina postale de' vapori verranno a costituire obbligazione esclusiva del capo della scorta.

10. Giunti al luogo di sbarco gl'individui giudicabili, o quelli di loro scorta, la competente autorità locale che diviene depositaria de'primi, rimetterà per l'organo del procuratore generale criminale all'ispettor controloro della stessa residenza una dichiarazione in forma legale. Questa dichiarazione munita di data, di firma e di suggello della detta autorità, esporrà:

1. il nome e cognome di ciascuno de' detenuti giudicabili; e

2. se, interrogati, hanno manifestato di averne ricevuto le somministrazioni loro dovute durante il viaggiare;

3. il nome, il cognome e la qualità di ciascun individuo di scorta;

4. il luogo ed il giorno donde partirono i primi ed i secondi per giungere al luogo del loro imbarco;

5. il luogo ed il giorno di tale imbarco;

6. il giorno ed il luogo di sbarco;

7. se non in regola tutte le carte, delle quali esser dee munito il capo della scorta, e dalle quali raccogliere le indicazioni volute ne'numeri 1. e 3. a 5.

11. Il ricevitore pagatore della prima spesa, cioè anticipata per lo viaggio dal luogo della reclusione de'giudicabili a quello del loro imbarco, secondo l'articolo 9, ed il ricevitore pagatore della seconda spesa, cioè anticipata da quell'ultimo luogo a quello di sbarco, versarne dovranno per contante, a norma dell'articolo 8, il corrispondente mandato collettivo prescritto con l'articolo 7.

Essi ricevitori ne giustificheranno la spesa presso l'amministrazione da cui dipendono, inviando alla stessa alla fine del mese, per l'organo del loro direttore, inventario e la spe-

cifica con i documenti allo appoggio, della quale è parola nell'articolo 7. Questo inventario da formarsi sul modello in vigore, enuncierà nome per nome di parte prendente la corrispondente rata di spesa; e distinta quindi in totale per le differenti cause quella delle somministrazioni a'giudicabili.

L'amministrazione, verifica sopra tali elementi la regolarità della spesa, e dichiaratone il risultamento in piè del detto inventario, ne farà lo invio diretto a quella, per conto della quale anticipò la spesa per ambo i viaggi, cioè per terra e per mare. Con siffatti elementi, e con la dichiarazione prescritta nell'articolo precedente, l'amministrazione interessata giudicherà diffinitivamente del merito della spesa.

Presso della gran corte de'conti la spesa rimarrà guistificata col tallone distinto del versamento de'mandati.

12. L'amministrazione per conto della quale sono state anticipate le spese nell'altra parte de'reali domini, ricevute le due specifiche con i corrispondenti documenti allo appoggio pe'due viaggi, giusta quanto sta espresso nell'articolo precedente, ne farà la trasmissione al magistrato di cognizione de'giudicabili, onde a carico di quelli tra essi che risultassero condannati cumulare tali spese fra le altre della stessa processura. Questa trasmissione sarà operata per l'organo dell'ispettore controloro, perchè questi, pria d'inoltrarla al magistrato di cognizione, inteso il pubblico ministero criminale, ne possa prender ragione sul registro prescritto dall'articolo 77 del decreto del 13 di gennaio 1817.

È à ritenere però che siccome per lo viaggio marittimo non è colpa de'giudicabili il farlo senza dell'indicato mezzo di trasporto, non ne dee la spesa esser messa nella condanna al rimborso.

13. Il rimborso vincendovele alla tesoreria de'domini al di qua, ed a quella al di là del faro, delle spese rispettivamente anticipate si farà con polizze di banco intestate all'un tesoriere generale pagabili all' altro colla indicazione della causale.

14. Saranno solidalmente a carico degli agenti tassatori le significatorie che sorgessero dallo esame della spesa, al quale le due amministrazioni generali sono rispettivamente chiamate dall'articolo 11.

15. Le disposizioni in vigore di questa parte di servizio non contrarie al presente regolamento si avranno come riportate nel medesimo.

— 2869 —

Circolare del 10 giugno 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per l'anticipazione delle spese nei giudizii ex feudali in Sicilia.

Coll' art. 5 del decreto degli 11 dicembre 1841, con cui fu vietata la riscossione e l' esercizio de' dritti ed abusi ex feudali, aboliti nella Sicilia, fu prescritto che il pubblico ministero assumendo le difese de' comuni come parte principale, di ufficio ed a sua istanza avesse affrettato il disbrigo delle cause che all' oggetto potessero insorgere o fussero pendenti.

E perchè i giudizi medesimi avessero potuto essere espletati fra stabiliti termini, e non venire arrestati per difetto di mezzi, fu pur disposto che le spese occorrenti si fussero momentaneamente anticipate dalle casse de' ricevitori del registro, per esserne poi li stessi rivaluti volta per volta in ciascuno stadio del giudizio sulla tassa che ne farà lo stesso P. M., la quale sarà esecutiva contro la parte che sarà rimasta succumbente, salvo a questa di farsene indennizzare dall' avversario, qualora nell' ultimo stadio rimanesse vincitrice.

Avvenir può che in siffatti giudizi, comunque di competenza de' magistrati ne' reali domini al di là del faro, occorrano in questi de' procedimenti e delle intimazioni per trovarsi quivi a domiciliare i convenuti. In tal caso le richieste vengono ai proposti di quest' amministrazione per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale della provincia, ed i primi accordar debbono le due formalità di bollo e di registro a credito come pei giudizî ad istanza del P. M., e pagare ancora le spese occorrenti sulla tassa del medesimo e dell' ispettore controloro come spese di giustizia al civile.

Però delle une e delle altre rimane ad obbligo de' direttori di rimetterne immediatamente una nota motivata a questa centrale, ad oggetto d' inviarsi al direttore generale dei rami riuniti in Palermo, ed ottenerne la specifica esecutoria ed il ricupero, come è prescritto col cennato articolo; quale ricupero seguir deve di conto della real tesoreria di Napoli.

Dirami la presente fra i suoi subordinati, e ne curi la puntuale osservanza. Intanto me ne accusi il ricapito.

— 2870 —

Reale Rescritto del 17 giugno 1846 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si risolvono taluni dubbii relativi alle prestazioni decimali sulle terre ex-feudali.

Si è fatta quistione se le disposizioni contenute nel decreto del 16 ottobre 1809 concernenti le svariate prestazioni dette decimali che pretendeansi a carico de' coloni delle terre ex-feudali della provincia di Terra d'Otranto dagli antichi baroni di esse fossero speciali per quella provincia o dovessero dirsi generali per modo che andassero applicate alle prestazioni pretese dagli ex-feudatari delle altre provincie del regno. Cotesta quistione portata alla conoscenza de'tribunali è stata variamente decisa. In proposito di tale dubbio si è fatto osservare che i provvedimenti contenuti nel citato decreto del 16 ottobre 1809 furono provocati con apposita ragionata consultazione della allora Commessione feudale nel fine di provvedere governativamente all' uniforme esecuzione della legge del 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità, per tutte le terre ex feudali della provincia di Terra d'Otranto per le quali avveravansi condizioni affatto spaciali, non che di determinare quali delle prestazioni multiplici pretese dagli ex-feudatari della stessa provincia dovessero reputarsi colpite dalla legge del 1806 e che questo concetto risulta chiaramente così dal preambolo del sopracitato decreto del 1809 come dal tenore e dello spirito delle disposizioni in esso comprese.

Sommesso l' esposto dubbio alla Sovrana intelligenza, Sua Maestà il Re signor nostro nel consiglio ordinario di stato de' 9 andante, in vista delle sopra espresse considerazioni volendo prevenire ogni ulteriore contestazione sopra simigliante subietto si è degnata dichiarare che le determinazioni comprese nel cennato decreto del 1809 per le decime ex feudali della provincia di Terra d' Otranto non si estendono nè sono applicabili ad ogni altra provincia del regno.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione perchè la partecipino al rispettivo collegio e ne curino l' esatto adempimento.

— 2871 —

Ministeriale del 18 giugno 1846 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che può concedersi passaporto per lo Straniero al servo di pena espiata per omicidio, e perciò obbligato a domicilio forzoso.

Sorto il dubbio all'Intendente di Abruzzo Ultra 2. se agli

individui che hanno espiato la pena per omicidio e debbono esser lontani 30 miglia dal domicilio de'congiunti dello estinto, giusta il decreto de' 28 marzo 1823, possa esser permesso di recarsi all'estero, io mi feci a chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia gli analoghi schiarimenti. Or mi viene in riscontro osservato che l'allontanamento prescritto dall'enunciato decreto non è una pena, ma una misura di precavenza ond'evitare nuovi reati che possono aver luogo tra l'offensore ed i parenti dell'offeso, e quindi non cade verun dubbio che possa permettersi l'uscita da'Regi Stati, ad oggetto di procacciarsi i mezzi di sossistenza, agl'individui in parola.

Or io ciò le dinoto per sua intelligenza ed uso di uopo.

— 2872 —

Circolare del 24 giugno 1846 emessa dal ministro degli affari interni con la quale s'impone la stretta osservanza delle varie disposizioni Sovrane relative agli obblighi dei medici o cerusici condottati, e si determina che loro non venga pagato l'onorario per la condotta medica o cerusica, se non dietro deliberazione decurionale contestante il loro adempimento agli obblighi medesimi.

Ha prescritto la legge del 12 dicembre 1816 con l'articolo 220, che « i medici e cerusici condottati, mediante » l'onorario che percepiscono dal Comune, debbono special» mente prestare la loro opera gratuita ai poveri nell'abitato e nel territorio Comunale ». Posteriormente con Sovrana risoluzione del 1 giugno 1822, è stato loro imposto l'obbligo di accorrere alle partorienti, essendo chiamati, e d'insegnare in un giorno della settimana a qualche numero di donne maritate o vedove l'arte salutare dell'ostetricia. Però la inosservanza di queste disposizioni ha dato luogo di tempo in tempo ai seguenti altri provvedimenti. Sorse da prima il dubbio, che, ai termini del citato articolo della legge, i professori sanitari condottati non fossero obbligati di assistere che i soli poveri. Con circolare de' 20 agosto 1825 fu spiegato doversi prestare per tutti indistintamente. Si propose altra volta da taluni Decurionati, per vedute di risparmio, la soppressione delle condotte mediche e cerusiche. Con circolare de' 18 maggio 1831, riprovandosi una simile proposta, fu raccomandato agl'Intendenti di provvedere subito, onde la gente povera non manchi de' soccorsi dell'arte salutare. Da poi con Real rescritto del 22 luglio 1837, essendosi da uno de' Consigli Provinciali osservato, che i medici condottati o non davano verun soccorso ai poveri ammalati, ovvero tardi e vano, e che i sindaci, particolar-

mente de' piccoli Comuni, rilasciavano dei certificati officiosi del servizio prestato da quelli, fu disposto che gl' Intendenti ed i Sottintendenti si assicurino con tutt'i mezzi posti in loro potere dell' assistenza che prestano gl' impiegati sanitari ai poveri, ed agli ammalati di ogni Comune, che sospendano ad essi lo stipendio, ove non siano diligenti ed assidui, e ne provochino la destituzione, ove sieno recidivi nel non curare l' adempimento degli obblighi loro; — e propongano in ogni anno una gratificazione, od altro premio, a coloro che si saranno distinti non meno nell' esatto esercizio delle loro funzioni, che nel mostrare umanità ed impegno nell'assistere i poveri ammalati. In prosieguo con l' articolo 3 del regolamento del 9 aprile 1838 fu prescritto ancora, che, mediante i compensi in esso stabiliti, i medici ed i cerusici sono tenuti a prestare i soccorsi dell' arte ed a praticare lo innesto del vaccino per tutti gli abitanti indistintamente, ed in modo speciale pei poveri; nè possono esigere retribuzione alcuna da' poveri, o dai mezzanamente agiati. Indi, con Real rescritto de' 14 ottobre 1840, avendo S. M. da un voto del Consiglio Provinciale di Principato ulteriore, che dolevasi della imperizia delle levatrici, rilevato, che le disposizioni contenute nella citata Sovrana risoluzione del 1 giugno 1822 non venivano osservate, si degnò ordinare che gli Intendenti la richiamassero a stretta esecuzione — che nel pagamento degli onorari a medici e cerusici condottati debba unirsi il certificato dell' adempimento di quanto in essa è prescritto, — e che vengano dai Consigli d' Intendenza riprovati i pagamenti, che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

E da ultimo con altro Real rescritto de' 15 giugno 1842, avendo il Consiglio Provinciale di Capitanata proposto di stabilirsi, particolarmente nei piccoli Comuni, la condotta allo stesso modo che si pratica pei medici e pei chirurgi, S. M., nell' atto che dispose di starsi per regola alle prescrizioni del precedente Real rescritto de' 13 ottobre 1840, ordinò che gl' Intendenti non facciano pagare le condotte mediche, ove il Decurionato con sua deliberazione non affermi di essersi dal medico e cerusico condottato adempito alle prescrizioni del rescritto medesimo, dovendo tale dichiarazione formare documento di appoggio per spedirsi o pagarsi il mandato della condotta medica e cerusica. Ma non ostante così chiare e ripetute disposizioni, novelli reclami pervenuti a questo Real Ministero lo han fatto avvertito, che i professori sanitari condottati poco si curino della classe bisognosa, anzi il più delle volte si negano alle sue richieste. Ad impedire quindi per l' avvenire la continuazione di un sì serio inconveniente, rimane determinato, che l' onorario per la con-

dotta medica e cerusica non venga pagato se non dietro deliberazione Decurionale, contestante di aver i professori sanitari suddetti adempito esattamente agli obblighi loro imposti dalle suddette Sovrane risoluzioni.

Mi assicuri di aver ricevuto la presente, e ne curi lo adempimento.

— 2873 —

Circolare del 15 luglio 1846 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono misure di umanità da usarsi verso i folli i quali, ricuperata la ragione sono rinviati nelle rispettive famiglie dalle Reali case dei matti.

È quasi ovvio che molti fra i folli, i quali per avere ricuperata la ragione trovansi congedati dalle Reali case dei matti, incontrano nei loro congiunti molta ripugnanza ad accoglierli nelle rispettive famiglie, ed a soccorrerli come i vincoli del sangue e la giustizia richiederebbero. Avviene pure che taluni folli guariti sieno divenuti non più atti al lavoro, tra per l'avanzata età, tra per la cagionevole salute, e che mancando di ogni mezzo di sussistenza o per non aver parenti, o per vivere costoro nella indigenza, meritano di essere convenientemente soccorsi. Ad ovviare un tal duplice inconveniente, l'uno attribuibile alla poca umanità de' parenti, l'altro alla sventura, il cui dritto è pur sagro, io facendo eco ai plausibili divisamenti del Direttore del Reale Stabilimento di Aversa, desidero che nel primo caso ella cerchi d'inculcare ai parenti di accogliere il folle, con obbligarli in certo modo a questo santo dovere; nel secondo poi provvederà in modo, signor Intendente, da fare ospiziare il folle in uno degli Stabilimenti della Provincia confidata alle sue cure.

Il dover impedire che un infelice in abbandono, da tutti respinto, privo di ricovero, ed in preda alla fame, ed alle più penose privazioni, tormentato una volta dalla follia, non ritorni ad esserne vittima, è per me il più sicuro garante che vorrà ella interessarsi di mandarne ad effetto nei rincontri un tale provvedimento suggerito dalla umanità, e dalla giustizia.

— 2874 —

Reale Rescritto del 18 luglio 1846 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si dichiara appartenere al tribunale civile di Napoli ogni giudizio di rinvio dietro annullamento di sentenza di tribunale di commercio.

Ho sommesso alla sovrana intelligenza la pratica serbata da cotesta corte suprema di rimettere ad un altro tribunale

di commercio di questi reali domini il novello giudizio delle cause per le quali aveva annullate le sentenze pronunziate dal tribunale di commercio in Napoli.

E la Maestà Sua ha considerato non esser tale pratica conforme a'principî delle leggi organiche del 1817 e 1819 sull'ordine giudiziario nelle due parti del regno, e nel consiglio ordinario di stato de' 7 andante, spiegando la disposizione dell'articolo 120 della legge de'29 maggio 1817, si è degnata dichiarare, che secondo lo spirito di tali leggi, appartenga al tribunale civile di Napoli ogni giudizio di rinvio dietro annullamento di sentenza di tribunale di commercio di questa parte del regno, come pe'domini oltre il faro si appartiene al tribunale civile di Palermo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per intelligenza e norma di cotesto collegio.

— 2375 —

Circolare del 22 luglio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si chiamano in osservanza i rapporti di visita.

La istituzione de'verificatori è onorevole, ed interessante, in essi riponendo l'amministrazione la sua fiducia tanto per la sopraveglianza de' modi di percezioni, ed esattezza dei versamenti, che della regolare applicazione, ed osservanza delle correlative sue leggi, ed istruzioni.

Importa certamente a questa destinazione, che i verificatori quanto versar si debbono sulla parte contabile per allontanarne gli abusi, tanto debbono essere istruiti di tutte le materie di questa dipendenza perchè possano dare le giuste norme a'contabili tutte le volte che recandosi ne'costoro uffizî ne riconoscono il bisogno.

Io quasi dovrei esser lusingato, che quest'amministrazione sia fornita di ricevitori abili, ed intelligenti, poichè non veggo più praticati da'verificatori que'rapporti generali, e que'fogli di osservazioni, e di istruzioni pratiche, che per ingiunzione degli articoli 254 e 196, della istruzione generale n. 1. essi rimaner dovevano presso gli uffizî a rilievo delle inesattezze, ed a direzione de'contabili, e di cui li duplicati si rimettevano in direzione, ed in quest' amministrazione generale.

Avrei dovuto così ritenere, che i contabili istruiti facevano sentire il bisogno di ulteriori insegnamenti, se la esperienza non mi avesse appreso che se maliziose deviazioni non facilmente occorrono, men lievi mancamenti si presentano a causa di più precise conoscenze.

È quindi che desidero, e prescrivo che i verificatori quantunque volte si recano negli uffici de'ricevitori, sia per adempirvi le chiusure de'conti, sia per tutt'altre operazioni, sia in fine per la verifica delle officine pubbliche, in ogni volta formino il quaderno delle loro osservazioni, ed istruzioni rimaste a'contabili, ed indi ne rimettano un duplicato in questa centrale indipendentemente da' verbali che potranno occorrere per le operazioni eseguite.

Io esigo che questa disposizione sia esattamente adempita; e metto a di lei cura di non farla obliare, per lo che non lascerà di darne sollecita conveniente comunicazione.

— 2876 —

Reale Rescritto del 22 luglio 1846 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che S. M. dichiara, che il rango delle guardie d' onore nelle pubbliche cerimonie, quando non siano in numero da costituire un corpo, sia dopo quello delle autorità comunali.

Sul dubbio elevato, circa il posto che debbono prendere le guardie d' onore che intervengono nelle processioni che han luogo ne'paesi, ove le medesime sieno in piccol numero non sufficienti da potersi presentare in corpo; Sua Maestà si è degnata dichiarare, che debbono le dette guardie di onore prender rango nella pubbliche cerimonie dopo le autorità comunali, qualora non sieno in un numero sufficiente da potersi presentare in corpo.

Nel real nome glielo partecipo per opportuna intelligenza ed uso di risulta.

— 2877 —

Circolare del 29 luglio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determinano gli affari che debbonsi trattare nelle tre camere della gran corte civile.

Di riscontro al di lei rapporto de' 27 luglio approvo la ripartizione fra le tre camere di cotesta gran corte degli affari di giurisdizione onoraria da trattarsi in camera di consiglio senza contraddizione di parti giusta il progetto formato di accordo col presidente, e vice presidente, e che col detto rapporto mi ha inviato ».

La ripartizione degli affari di che tratta la indicata Ministeriale è la seguente.

Apparterranno alla prima camera.

I reclami avverso le deliberazioni relative a' beni dotali, a'beni de'minori, a'beni degl'interdetti, e per conseguenza a tutti gli affari che concernono le donne maritate, le tutele, i consulenti giudiziari.

I reclami avverso le deliberazioni risguardanti la intestazione delle partite di rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico, o la deliberazione di depositi presso la tesoreria o altre pubbliche casse.

Apparterranno alla seconda camera.

I reclami relativi agli affari esauriti in prima istanza per notai, uffiziali dello stato civile, e dichiarazioni di sufficienza o insufficienza di sacri patrimoni e loro disvincolo.

Le conferme o rivoche delle adozioni.

Apparterranno alla terza camera.

I reclami avverso le deliberazioni relative a'contratti delle corporazioni ed altre istituzioni religiose giusta il decreto del 1 decembre 1833.

Tutti gli altri reclami che non ricadono nelle categorie dianzi indicate.

Per ciascuna camera sarà tenuto un ruolo particolare degli affari che le appartengono, giusta l'articolo precedente.

I dubbi potranno mai presentarsi su la pertinenza di alcun affare ad una o ad altra camera saranno risoluti dal presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re.

Questa risoluzione sarà emessa senza forme giudiziarie, sarà scritta sul ruolo e non dà luogo ad alcun gravame.

Gli articoli 253 e 260 del regolamento rimangono nel loro vigore per tutto ciò che non si oppone alle attuali prescrizioni.

— 2878 —

Reale Rescritto degli 8 agosto 1846 emesso dal ministro di grazia e giustizia col quale si risolve il dubbio se il demanio dello stato o i rappresentanti dei beneficî o altre fondazioni ecclesiastiche, in caso di espropriazione di graduazione abbiano dritto di esser graduati in virtù del ruolo reso esecutorio.

Si è disputato se il demanio dello stato, o i rappresentanti de' benefici o altre fondazioni ecclesiastiche, cui si è concesso il beneficio della formazione de'ruoli esecutorî pei crediti antichi appartenenti alla stato, o alla chiesa in virtù de'decreti del 30 gennaio 1817, e 2 maggio 1823, in caso di espropriazione e di graduazione abbiano dritto di domandare di essere graduati in virtù del ruolo renduto esecutorio che si fosse inscritto per la ragion di credito in esso enunciato, senza obbligo di produrre il titolo primordiale costitutivo del credito.

Rassegnato a Sua Maestà il parere della consulta generale su tale quistione, si è considerato che pe'decreti de'30 gennaio 1817 articoli 56 e 57, e de'2 maggio 1823 articoli 1, 2, e 3 vien conceduto egual forza e valore per gli effetti legali a'titoli originali, ed al possesso riconosciuto nelle forme indicate in que'decreti; che tutta la serie della procedura prescritta da' detti decreti è diretta ad elevare il possesso alla prerogativa di titolo; e che per lo antico dritto il possesso legittimo di un bene ponea a peso dell'avversario del possessore la pruova della non appartenenza; la pruova del possesso nel tempo remoto far presumere il possesso nei tempi seguenti: ed il titolo ridotto in iscrittura non essere il solo modo come provare l'appartenenza del bene; che le vicende de'tempi decorsi, le quali han dato occasione a provvedimenti eccezionali compresi ne'due citati decreti tendenti ad assicurare la proprietà dello stato e della chiesa, son cause gravissime da rendere applicabili, secondo l' antica giureprudenza, le su esposte teoriche di dritto, senza di che tornerebbe vana ogni provvidenza di quegli atti legislativi.

E per tali considerazioni Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'24 luglio ultimo si è degnata dichiarare che gli estratti de'quadri de'creditori delle amministrazioni dello stato e delle mense e benefici ecclesiastici, e di ogni altro corpo morale renduti esecutori giusta i decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 ed inscritti ne'registri ipotecari, sieno ammessi ne' giudizî di graduazione a far pruova de'dritti di dominio o di credito, secondo le indicazioni che vi si contengono, e diano privilegio od ipoteca a pregiudizio

de'terzi, senza che i corpi morali che figurano creditori sieno obbligati ad esibire il titolo primordiale.

Nel real nome partecipo alle SS. LL. questa sovrana determinazione per comunicarla al collegio rispettivo, e curarne l'adempimento.

— 2879 —

Circolare degli 8 agosto 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero dei carichi ipotecarii e competenze del conservatore.

Sua eccellenza il ministro delle finanze, con carta de'18 dello scorso luglio, mi premura di ridestare lo interessamento di lei, onde ottenersi, al più presto possibile, la esazione de' carichi, derivanti da formalità ipotecarie accreditate, non escluso lo importo dei registri bollati, e la competenze del conservatore.

La eccellenza sua, ordinandomi di adottare nel rincontro le più efficaci misure di rigore, e di avanzare da tempo in tempo periodici rapporti alla real segreteria di stato, mi ricorda che questo ramo di servizio deve, ora più che mai, promuovere qualunque sollecitudine, onde non permettersi un male inteso in corrispondenza al favore concesso.

Ed io, in esecuzione de'ricevuti ordini, la incarico di disporre immediati forzamenti di tutti gli articoli, pe' quali i contabili circondariali abbiano fatto infruttuosamente decorrere i quattro mesi assegnati per lo incasso, senza procurarne la esazione, ovvero senza documentare la povertà dei debitori.

I sommari di cotesta direzione possono offrirle tutti li necessari dettagli, alla cui base ella può ben pronunziarsi per l'adozione di tale misura; e l'ambulanza de' verificatori per la chiusura de' conti le ritornerà utile per lo conseguente versamento delle somme forzate.

Nel rendermi ragione della esecuzione di quanto precede, impongo a lei l' obbligo di spedirmi, per lo avvenire, un mensuale rapporto degli espedienti da lei adottati contro que'ricevitori reputati più oscitanti in questa diramazione di servizio.

Comunicherà la presente a'suoi subordinati, e ne accuserà ricezione.

— 2880 —

Circolare del 29 agosto 1846 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che nell'invio alla ministeriale approvazione degli atti di subasta per la vendita del legname nei boschi comunali, devesi unire il verbale di verifica e martellaggio del guardia generale, ed il processo verbale di valutazione.

Nella mira sempre, che le proposte si fanno a questo ministero per l'approvazione delle subaste, che si celebrano per la vendita del legname ne'boschi comunali, sieno corredate di tutti quegli elementi e notizie che necessitano, onde potersene conoscere la regolarità e la convenienza, fa d'uopo ch'ella unitamente agli atti d'incanto, che qui dovrà trasmettere per le vendite in parola, invii puranche il verbale di verifica di martellaggio del guardia generale, ed il processo verbale di valutazione. Inoltre indicherà pure, se gli alberi, che si vendono, sono di alto fusto, e per quelli della specie indicate nell'art. 31 della legge di agosto 1826, documenterà di essersi adempito agli ordini contenuti in quell'articolo, ed al real rescritto del 7 febbraio 1829.

— 2881 —

Ministeriale del 2 settembre 1846 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli artiglieri littorali durante il servizio, sono esenti dall'esercizio delle cariche di sindaci ed eletti, ma non da quelle di decurioni.

È stato promosso il dubbio, se gli artiglieri littorali possano a cariche civiche esser nominati.

Ho considerato da un canto, che eglino sono assimilati a'militari, e tenuti a servigio, che sebbene ordinariamente non si presta che ne'soli di festivi, pure può divenirne continuato il bisogno.

Ho riflettuto dall'altro, che i rappresentanti municipali non debbono tutti intervenire in ciascuna sessione, e che d'altronde non si può gran fatto, mercè le esenzioni, restringere il numero degli eligibili a tali cariche, massime ne' piccoli comuni, ove pochi hanno i requisiti necessari per occuparle.

Conciliando cotali opposte considerazioni, ho divisato dovere essere gli artiglieri littorali, durante il loro servizio, esenti dalle cariche di sindaci, ed eletti, e non già da quelle di decurioni.

Or essendosi uniformato a cotal mio divisamento il direttore del ministero della guerra e marina, io partecipo a lei la su espressa risoluzione perchè le valga di norma.

— 2882 —

Circolare del 5 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni ad attivare la riscossione di tutti i carichi ed altri crediti dell'amministrazione.

Se la diligenza che usar debbono i contabili per ricupero de' carichi dovuti a questa generale amministrazione debba essere incessante e continua; poichè altrimenti la percezione non potrebbe procedere che con abbandono e rilasciatezza; tanto maggiore, più sollecita, e più attiva attender se ne deve, quanto al favore di alcune circostanze può la stessa rendersi veramente operosa.

È rimarchevole che le reste se non sono aumentate, sono pel loro ammontare sempre le stesse, ed io voglio anche concedere, che forse la ristrettezza de' debitori sia concorsa a renderle in certo modo stazionarie.

In effetti in alcuni tempi è tale la condizione d'insolvibilità, che per quanto si adopri a voler procurare il più limitato ricupero, tanto i mezzi praticati riescono inefficaci.

È da ciò che ciascun collettore in alcune epoche dell'anno trova date facilitazioni a quelle esazioni, che in ogni altro momento sono quasi impossibili.

Quest'epoca è conosciuta ed io non dovrei rammentarne la ricorrenza a'ricevitori di questa dipendenza, poichè essendo sopra luogo, ed al contatto de' costumi, e delle abitudini, essi sanno per fatto proprio quando i ricuperi possono con maggior facilitazione ottenersi.

Ciò non però vengo a farne oggetto di un ricordo, perchè i ricevitori medesimi meno possano confidare nelle speciose osservazioni d'impossibilità, quando de'carichi vengono ad essi forzati ad introito.

Volendo io che la percezione sia messa decisivamente al corrente, io esigo da ora da' verificatori che nella chiusura de'conti gli articoli inesatti per negligenza, sian tutti senza eccezione addebitati a'contabili, perchè prontamente ne facciano introito per forzamento a loro danno, e sarò così fermo in questa determinazione, che senz'altro imputerò a'verificatori medesimi quelle reste che non bene giustificate siano d'altronde state sottratte alla misura del forzamento.

Adopererò ancora altre misure, e contro i contabili, e contro i verificatori, e non mi arresterò se non quando vedrò purgata la esazione da tutte quelle reste inveterate, per le quali una riprovevole negligenza è stata fin qui usata per riguardi e male intese circospezioni.

Io lascio di aggiungere altre impulsioni, perchè ben troppo

se ne sono date con altre istruzioni. Dico solo che richiedendo con effetto il ripiano della esazione, non desidero meno la esattezza de'versamenti, e che anche per questa parte mi affretterò agli stessi espedienti, tutte le volte, o che non vedrò rilevate le sottrazioni, o altri vuoti, o che per queste prontamente non si siano applicate le prescrizioni dell'articolo 20 del decreto de' 2 febbraio 1818.

E ritenga in fine signor direttore, che così io intendo di escludere affatto la responsabilità della direzione, la quale è la prima tenuta ad una diligente avvertenza, ed a spingere l'attività degli agenti da lei dipendenti, ed a rilevarne i disguidi, o la inoperosità.

Cominichi intanto la presente, e me ne accusi la ricezione.

— 2883 —

Circolare del 18 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante taluni provvedimenti per la contabilità suppletoria dei mandati originali di spese urgenti di giustizia.

La dilazione di mesi sei, conceduta dalla mia circolare n. 1624, è nel tempo sufficiente per aversi, come si ha da varie provincie, compiuta la verifica morale delle spese urgenti di giustizia sul processo in pieno bilanciamento con gl'inventari mensuali de'ricevitori. Ciò non ostante si fa supporre e si sperimenta che all'epoca della periodica trasmissione della contabilità degli ispettori controlori di alcune provincie diretta per quest' amministrazione centrale si rimangono in controloria de'frammenti di originali mandati di spese urgenti senza di tale verificazione: e quindi, si soggiugne, sarebbevi materia per la formazione della bilancia contabile già da me soppressa.

In quanto a' mandati originali di giustizia rimasti forse senza verificazione sul processo all'epoca della spedizione della mensuale contabilità dello ispettor controloro diretta per questa centrale, tai mandati, descritti ed inseriti ne' corrispondenti loro speciali inventari, dovran di necessità far materia di lavoro suppletorio con aderente stato num. 6 dello ispettor controloro.

In quanto alla bilancia contabile, ferma rimanendo la soppressione della medesima, occorre che in piè di ciascuno stato n. 6 descrittivo ed inviativo de'mandati originali delle spese urgenti a conto, vale a dire senza resta precedente di mandati a verificare nè simultanea al mese di tale spedizione di contabilità; occorre insomma che in ciascuno di tali stati e per le differenti rubriche di spesa sia notata la

situazione di tale inverificazione: val dire, ove si tratti di stato n. 6 al criminale, si noterà:

1. Resta de'mandati originali urgenti a verificare a tutto dicembre 1845 ducati , , , , , , , , , ,

2. Mandati simili rimasti inverificati durante il mese di gennaio 1846 , , , , , , , , , , , ,

Totale. , , , , ,

3. Mandati verificati durante gennaio 1846. , ,

Restano a verificarsi al primo febbraio 1846. , ,

E così progredendo mese per mese.

Tale notamento di situazione della detta verifica sarà sempre in ciascuno stato n. 6 osservato benanche per le altre rubriche di spesa, cioè per lo correzionale il militare ed il civile, ove fossevi per queste altre rubriche di spesa anche una resta inverificata.

Mi accuserà ricezione della presente, della quale darà conoscenza a cotesto ispettor-controloro in ispecie.

— 2884 —

Ministeriale del 28 settembre 1846 emessa dal ministro delle finanze con la quale si ordina l' esatta osservanza del rescritto de' 28 novembre 1845 relativamente a coloro che occupano più impieghi.

Il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 settembre ha ordinato, di starsi strettamente al rescritto dei 28 novembre 1845, col quale sono state stabilite le regole da osservarsi relativamente a coloro, che occupano più impieghi.

Quindi le inculco di eseguire esattamente da sua parte le le prescrizioni contenute nel detto rescritto da me direttole, sotto il n. 2537, nella prevenzione che in caso d' inosservanza ella ne sarà risponsabile.

La incarico inoltre, che da ora in poi, ella nel fare proposizioni per provviste d' impieghi in cotesta Dipendenza, indichi che gl' individui proposti non abbiano altro impiego.

Ella mi accuserà ricezione della presente.

— 2885 —

Circolare del 30 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si danno provvedimenti per le indennità di giustizia pei regi giudici di circondario.

Sua eccellenza il ministro, con pregiato ufficio de'9 corrente n. 1874, mi partecipa un sovrano rescritto de'10 di agosto ultimo, col quale Sua Maestà si è degnata concedere

come spesa di giustizia una indennità a' giudici regi di circondario ne' casi di loro visite quadrimestrali presso gli uffiziali dello stato civile e presso i conciliatori a norma della legge. Il tenore dell'officio ministeriale è il seguente :

Dal ministero di grazia e giustizia mi si è partecipato il seguente reale rescritto :

Sua Maestà considerando di quanto interesse per la giustizia sia la rigida osservanza della disciplina nel servizio degli uffizi dello stato civile e delle conciliazioni, e conseguentemente la necessità del compimento delle visite periodiche prescritte da vigenti regolamenti degli enunciati uffizi , nel consiglio ordinario di stato dei 10 andante si è degnata approvare i seguenti provvedimenti.

Art. 1. I giudici di circondario in ogni quattro mesi visiteranno gli uffizi di conciliazione ed i registri degli atti dello stato civile dei comuni del rispettivo circondario.

2. I giudici di circondario formeranno del risultamento della visita distinto processo verbale che rimetteranno poi al procuratore del Re presso il tribunale civile della provincia rispettiva , e saranno personalmente responsabili della loro esattezza e verità.

3. I procuratori del Re faranno anche essi la visita dei detti uffizi sempre che ne scorgeranno il bisogno ; ed in tale occasione avranno cura di assicurarsi della verità de' verbali di visita eseguiti da' giudici di circondario.

4. I giudici di circondario per gli accessi ad occasione delle visite quadrimestrali percepiranno le indennità secondo i regolamenti in vigore , le quali indennità saranno pagate come spese di giustizia.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane disposizioni per l' uso conveniente.

Anche io a lei nel real nome ne do comunicazione per l' esatto adempimento nella parte , che la riguarda.

Nel parteciparle tali risoluzioni sovrane e ministeriali , le fo osservare per la esatta osservanza delle medesime.

1. Che il caso della indennità sopra espressa è una eccezione al divieto nell' articolo 22 n. 9 del real decreto de' 13 di gennaio 1817 portante indennità negativa su' fondi delle spese di giustizia per lo trasferimento de' magistrati per altro oggetto che per istruzione di processo sia correzionale sia criminale ;

2. Che la indennità di giustizia a favore de' detti regi giudici , nel caso espresso nel sovrano rescritto che le comunico con la presente , è la stessa di quella che viene a favor loro stabilita da' regolamenti in vigore ;

3. Che ove i detti regi giudici recassero seco loro in vi-

ista qualche subalterno giudiziario o chicchessia, non vi sarà luogo per costoro ad alcuna indennità, ritenuto che la medesima è soltanto conceduta ad essi regi giudici;

4. Che la suddetta indennità nel caso di sopra non dà materia di ricuperamento che ne' soli casi di processura penale a carico de' funzionari cui è diretta la visita quadrimestrale;

5. Che sebbene nello articolo 3 del medesimo sovrano rescritto si prescriva pure a' signori procuratori del Re il dovere della visita quadrimestrale sopra espressa, non han diritto ad alcuna indennità di giustizia, perchè la medesima è unicamente conceduta a' regi giudici di circondario.

Darà a tutti gl' impiegati preposti a cotesta direzione comunicazione identica della presente, salvo a curarsene da lei e vigilarsene la conveniente osservanza. Intanto me ne accuserà la debita recezione.

— 2886 —

Circolare del 28 ottobre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si danno disposizioni a regolare le spese pei processi criminali dichiarati poi di competenza correzionale.

Pei processi istruiti in linea criminale e quindi dichiarati di competenza correzionale, sua eccellenza il ministro, con pregiato officio de' 30 settembre ultimo n. 2033, mi partecipa per lo adempimento un sovrano rescritto del dì 22 dello stesso scorso mese.

Con tale sovrano rescritto è deciso,

1. Che nel caso la qualità correzionale risulti dalla pubblica discussione, e quindi la pena correzionale si applichi dalla gran corte, in questo caso il querelante viene esonerato dalle spese;

2. Se prima della pubblica discussione la qualità correzionale sia dichiarata dalla gran corte, e sia rimandato al giudice il procedimento, in tale caso dovesi assoggettare il querelante non a tutte le spese dal momento della produzione della sua prima istanza, ma solamente a quelle posteriori alla dichiarazione della gran corte.

I sensi precisi del sovrano rescritto di anzi compendiato, e nel modo che mi si partecipa dall' eccellenza sua, sono i seguenti.

Signore — Sotto questa data ho io comunicato al luogotenente generale il seguente reale rescritto.

Il pregevole foglio del 28 maggio 1840 Finanze car. 2 n. 2805 annunziava la quistione costì promossa, se cioè il

giudice caratterizzi misfatto una imputazione correzionale, e ne rimetta il procedimento alla gran corte criminale, e questa avvertendo l' erronea definizione, o respinga al giudice le carte, o da se prosiegua in linea correzionale il giudizio, la spesa del procedimento sarà a carico della parte querelante, ancorchè interrotti una volta i primi termini, nei quali si era l' azione promossa.

Nello stesso foglio si posero in veduta le diverse opinioni, che si erano sviluppate sulla quistione, e domandavasi del sistema vigente in questa parte de' reali dominî.

Dopo aver io inteso il direttore generale del registro e bollo e questo agente del contenzioso, la quistione di ordine sovrano fu inviata allo esame della consulta generale, e quel consesso partendo dalle considerazioni, alle quali avea dato luogo lo sviluppo dello esame, portò avviso che interrotto una volta il procedimento correzionale, ancorchè per falsa sembianza del delitto, la parte istante non più è tenuta alle spese.

Inviato questo avviso al giudizio del ministro di grazia e giustizia, il medesimo dopo sensato ragionamento fece la distinzione, se la qualità correzionale risulti dalla pubblica discussione, e quindi la pena correzionale si applichi dalla gran corte, o se prima della pubblica discussione la qualità correzionale sia dichiarata dalla gran corte, e sia rimandato al giudice il procedimento.

Nel primo caso egli si uniformava al parere della consulta, di esonerarsi cioè il querelante dalle spese, e nel secondo caso opinava doversi assoggettare il querelante non a tutte le spese dal momento della produzione della sua prima istanza ma solamente a quelle posteriori alla dichiarazione della gran corte.

Rassegnato da me l'affare a sua maestà nell'ordinario consiglio di stato del 22 dello spirante mese, la Maestà sua ha trovato ben saggia la distinzione fatta dal prelodato ministro, ed ha sovranamente rescritto, che quella si adotti così in cotesta, che in questa parte de' suoi reali dominî.

Io nel real nome ne do parte a vostra eccellenza affinchè si serva inculcarne la esecuzione.

Anche a lei nel real nome io ne do comunicazione per intelligenza, e per la parte che può risguardarla, e nella medesima ella troverà risoluto quanto si è posto in discussione circa le spese del procedimento, ad istanza di Santo Campo contro Nicola Sala, presso il regio giudicato di Campi, giusta il di lei rapporto del 6 dicembre 1845.

Ella eseguirà e farà eseguire opportunamente le suddette sovrane risoluzioni comunicatele con la presente, della quale

darà scienza ai di lei subordinati, e della quale intanto mi accuserà la debita ricezione.

— 2887 —

Circolare del 31 ottobre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante le norme da seguirsi per le iscrizioni sui ruoli de' debitori resi esecutori.

Di seguito al reale rescritto comunicatole con la circolare de' 26 dello scorso mese n. 1644, l'agente del contenzioso con suo foglio de' 2 andante n. 3683, è venuto ad osservare di essersi letteralmente dichiarato nell'anzidetto rescritto, che gli estratti de' quadri renduti esecutori ed iscritti ne' registri ipotecari saranno ammessi a far pruova de' dritti di dominio o di credito, secondo le indicazioni che vi si contengano.

Da ciò ha tratto che il legislatore nel dare a' ruoli esecutivi gli effetti de' titoli primordiali, lo abbia fatto a condizione che i ruoli stessi fussero iscritti, sia che debbono provare il dominio, o una mera ragione di credito.

Ha perciò avvisato che così per ora, come in avvenire, avendo questa amministrazione ruoli della specie, non solo prenda sollecitamente iscrizione per ognuno degli articoli contenutivi indistintamente, ma che inoltre in ogni decennio la rinnovi.

E partecipandole un tale avviso, le ingiungo di uniformarvisi, dandone pure conoscenza agli agenti da lei dipendenti.

Intanto mi accuserà di questa il ricapito.

— 2888 —

Ministeriale del 10 novembre 1846 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che un conto morale già discusso può assoggettarsi a novella discussione per que' fatti soltanto non conosciuti, e che non fecero oggetto della prima discussione.

La commessione de' presidenti alla quale trasmisi per parere il suo rapporto degli 11 agosto passato, risguardante il dubbio proposto, se discusso ed acclarato un conto morale possa assoggettarsi a revisione per fatti che sono stati appresso scoverti, considerando che un conto morale approvato, e non impugnato può tenersi come cosa giudicata; che il vigor della cosa giudicata si ristringe soltanto a quello fu giudicato; che quindi allorchè fatti non conosciuti all'epoca dell'acclaramento del conto morale venissero a co-

noscersi dopo il conto, può assoggettarsi a discussione per questo solo fatto; ha avvisato potersi un conto morale assoggettare novellamente a discussione per que' fatti soltanto non conosciuti e che non fecero oggetto della prima discussione. Io uniformandomi a questo parere lo fo noto al consiglio per l'uso opportuno.

— 2889 —

Circolare del 21 novembre 1846 emessa dalla direzione generale di ponti e strade, delle acque e foreste, e della caccia portante disposizioni che nella redazione de' verbali di assegno, e martellata degli alberi da recidersi ne' boschi, debbono le parti interessate intervenirvi.

Sotto questa data stessa si è diretta all'ispettore forestale di cotesta provincia la seguente circolare :

» Questa direzione generale osserva con dispiacimento da qualche tempo, che alcuni verbali di assegnamento e martellata de'tagli, spesso si fanno senza lo intervento delle parti interessate, cioè de'sindaci, se trattasi di boschi comunali, o di altri rappresentanti i proprietari de'boschi de' pubblici stabilimenti, corpi morali ed ecclesiastici, e senza la di loro firma :

Tali atti così illegali, e sforniti di simile essenziale intervento, si trasmettono da qualche ispezione forestale senza badarsi di esser questa una mancanza, che produr potrebbe seri inconvenienti. In fatti, se un atto non vedesi sottoscritto dalla persona a cui s'impongono delle obbligazioni prescritte dalla legge, o dal consiglio forestale per operazioni a praticarsi ne'boschi, come si potrà trovare il manchevole in fatto d'inosservanza?. Essendo quindi necessario, che le parti interessate sieno presenti soprattutto nelle circoscrizioni, misurazioni, e nell'assegnamento de'tagli, e nella martellata, di albori per riceversene la consegnazione, la direzione generale incarica lei di chiamare tutta la sua attenzione su tale importante oggetto. Laonde nel rendere ella tutto ciò noto a'guardiani generali suoi dipendenti, ingiungerà subito loro in nome della medesima, che ne'verbali si facesse particolare menzione dello intervento delle parti interessate, e si obbligassero queste a sottoscriverli benanche.

Accusando ella in fine la ricezione di questa circolare, assicurerà alla direzione generale di averla resa nota a'suddetti guardia generali per curarne lo esatto adempimento ».

A tale scopo non sarà pretermesso di parteciparsi dalla direzione quest'uffizio a'signori intendenti per le disposizioni di conseguenza allo di loro volta.

S fa quindi un pregio la direzione generale, di renderne lei consapevole, affinchè, si compiaccia di dare da sua parte benanche le conformi ed energiche disposizioni a' suoi dipendenti per lo adempimento di tanta importanza, onde reprimere taluni abusi a danno delle proprietà boschive, che pure sono a lei cotanto a cuore.

— 2890 —

Regolamento del 31 dicembre 1846 annesso al real decreto dei 31 di dicembre 1846, che estende a'trombetti delle guardie d'onore il metodo di mantenimento della gendarmeria reale a cavallo.

Art. 1. Dal di primo dell'entrante mese di gennaio 1847 il metodo di mantenimento de'trombetti delle guardie donore è assimilato a quello che tiensi dalla gendarmeria reale a cavallo.

2. In conseguenza di siffatta disposizione le provincie daranno a' trombetti medesimi a titolo di prima messa la somma di ducati ottanta che valer dovranno per lo acquisto dei cavalli.

3. Siccome però ciascuna provincia possiede in atto i cavalli per detto uso, così questi saranno valutati per le cure dell'intendente e del capo-squadrone da due veterenari, o, in difetto, da due periti del mestiere; e poscia verranno consegnati a'trombetti a titolo di prima messa:

4. Ove il prezzo de' cavalli valutati sia minore di ducati ottanta, le provincie per portare a questa somma l'ammontare della prima messa pagheranno in contanti il di più, che sarà aggiunto alla massa del trombetta, depositato ed amministrato con le prescrizioni del seguente articolo 6.

5. Ove viceversa il prezzo de'cavalli sia maggiore, se ne terrà conto ne'casi di restituzione alle provincie dell'ammontare della prima messa, a senso del disposto nell'articolo 12 del presente decreto.

6. La liberanza così del fondo della prima messa, come degli altri averi mensili tributi a' trombetti dal'articolo seguente, sarà fatta dagl'intendenti a'capi-squadroni delle guardie d'onore. Ciascuno di costoro li depositerà nella cassa del corpo affinchè sieno per le cure del rispettivo consiglio di amministrazione regolati e conteggiati co'trombetti alla fine di ogni semestre.

7. Gli averi mensili di ciascun trombetta saranno i seguenti:

Prest mensile	D. 7 « 00.
Foraggi	» 7 « 06.

Fondo di massa, o sia assegno mensuale che ogni trombetta dee tenere per provvedere alla ricompra del cavallo, ove ne resti privo, alla ferratura, alla rinnovazione della bardatura, del vestiario e della calzatura, quando questi effetti escono di durata, ed alla riparazione di essi durante il tempo che sono in servizio, non che a tutti gli altri bisogni preveduti dalla reale ordinanza amministrativa militare nel regolare i diversi vigenti assegni di vestiario massetta e mantenimento. . . . . « 4 » 00.

In uno. . . D. 18 » 00.

8. Tutto ciò che possa avanzare su'ducati sette assagnati per foraggi, sarà anche versato per la formazione della massa, o sia per portarla a ducati ottanta, provvedendo contemporaneamente a' bisogni previsti nell'articolo precedente.

9. I trombetti saranno in oltre provveduti a carico delle provincie dell'alloggio, de'corrispondenti generi di casermaggio, della scuderia e della illuminazione; e l'ammontare dei relativi esiti sarà fissato a proposta degl' intendenti dal nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

10. Il prest sarà costantemente pagato a'trombetti presenti in rivista.

11. I foraggi in danaro si pagheranno quando i cavalli esistono, assicurandosene previe riviste mensili.

12. Allorchè sarà congedato, o cesserà di vivere un trombatta delle guardie d'onore prima di un decennio di servizio, si dovrà restituire alla provincia l'intera massa di ducati ottanta.

Dopo dieci anni la restituzione avrà luogo per la metà solamente della somma suddetta.

Trascorsi quindici anni, per la quarta parte.

Compiuti anni venti d'impegno non vi sarà luogo ad alcuna restituzione.

13. Nel caso col fondo di ducati quattro costituente la massa, e cogli avanzi su'foraggi non sia formata all'epoca del congedo o della morte di un trombetta delle guardie d'onore la somma di ducati ottanta per provvedersi alla compra del cavallo ed a quello dell' equipaggio del trombetta successore, resterà violata la piazza pel tempo che è necessario a formar detta somma ; e comunque l' individuo non sia presente in rivista , si pagheranno dalla provincia del rispettivo squadrone, come se esistesse, e nella loro totalità i mensuali assegni , previo però conteggio a farsi all'uopo dall'intendente di accordo col capo-squadrone.

Questa circostanza sarà mentovata così ne'fogli di rivista, come nelle liberanze.

14. Tostochè nel caso prevednto coll' articolo precedente sarà formata la massa, cesserà il pagameoto se il trombetta non sia ancor oomioato; e seguitane appeoa la nomina, si acquisterà il cavallo e l'equipaggio di lui.

15. La massa di ducati ottanta, ove divenga in tutto o io parte noo soggetta a ristituzione a'termini dell'articolo 12, comunque amministrata in ciascooa provincia del coosiglio di amministraziooe del rispettivo squadrooe delle guardie d'ooore, costituirà uoa porzionale proprietà de'trombetti.

16. Per eccezioue all'articolo 6 del presente decreto, nella provincie in cui vi sono più squadrooi delle guardie d'onore ed il comaodo di essi è affidato ad un uffiziale superiore, sarà attribuita al medesimo la riscossione e l'amministrazione degli averi de'trombetti, che verranno versati nella cassa del consiglio di ammioistrazione secoodo è prescritto nell' articolo 6.

17. Allorqnaodo nell'esecuzioue de' deconti semestrali disposti col ripetuto articolo 6 si troverà completo il fondo dei trombetti, cioè portato per ogouno di essi a ducati ottaota, si procederà ad una esatta rivista, oelle proviocie in cui vi è un solo squadrone di guardie d' onore dal rispettivo caposquadrone; e oelle altre io cui ve oe ha più, dal comandante de' medesimi.

Ove dietro tali riviste si troverà che oulla manchi all'equipaggio de'trombetti, alla bardatura de'loro cavalli, all'armameuto, ed a quaoto altro debbono eglino possedere, si pagherà loro io cootaoti il di più della somma suddetta.

In caso contrario si provvederà prima alle esigeoze del servizio, e ciò che rimane soltanto sarà loro pagato.

18. Il geoeral comandaote ed ispettore del corpo avrà cura di fare stampare le librette, nelle quali dovraooo notarsi gl'iutroiti e gli esiti ed i cooteggi semestrali.

Di tali librette oe terrà uoa presso di se ciascuno trombetta; e saranoo teoute al corrente per le cure del caposquadrooe rispettivo.

Questi poi oe avrà presso di lui altrettaote così dette di cootrollo.

19. Il fondo di massa, ove, secondo si è stabilito negli articoli 12 e 15, divenga proprietà parziale o totale de'trombetti unitameote al prodotto della veodita de' loro cavalli, delle bardatnra, e del cuojame, sarà pagato a' medesimi a pronto cootante, dietro ordioe del geoerale ispettore, quaodo eglino saranoo congedati.

20. Ove così i cavalli che gli effetti indicati nell'articolo

precedente possano servire pe'trombetti sostituiti a'congedati, se ne dovrà a preferenza far la vendita agli squadroni rispettivi.

21. In caso di morte di alcun trombetta con testamento, il fondo del quale potrà egli disporre per essere divenuto sua proprietà, sarà pagato agli eredi o legatari da esso istituiti, previa l'esibizione delle carte giustificative, e delle ricevute in brevetto, e dietro ordine del generale ispettore.

In caso poi di morte ab intestato il fondo medesimo farà parte delle somme assegnate a'bisogni straordinari del corpo; e presentandosi successivamente superstiti del defunto, ai quali le leggi civili danno il dritto di succedere, ne sarà fatto ad essi il pagamento, sempre dopo l'esibizione di validi documenti, e le provvidenze del generale ispettore suddetto.

— 2891 —

Ministeriale del 27 gennaio 1847 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si dichiara l'incompatibilità delle cariche di sindaco, di eletto, di cancelliere comunale, di supplente giudiziario, non che di appaltatore de'dazi comunali e di guardia d'onore in persona de'capi, e sotto capi urbani.

La cumulazione di cariche incompatibili in persona dei capi, e sotto-capi urbani è una irregolarità, che io sento avverata in diversi Comuni, ma che non può affatto tollerarsi.

Occorre dunque, che Ella si dia la cura di far tosto proporre il rimpiazzo di quei capi, e sotto-capi urbani, i quali si trovassero in atto esercitando carica di sindaco, eletto, o cancelliere comunale, di supplente al Giudicato regio, o supplente giudiziario; come pure di quelli che avessero lo incarico di appaltatore o gestore negli affitti di dazi comunali, e finalmente di quelli che appartenessero agli squadroni delle guardie d'onore.

Fa d'uopo nel tempo stesso ingiungere alle commessioni distrettuali di badare, perchè nel tratto successivo non si comprendano nelle proposte pel rimpiazzo dei comandanti la forza urbana, soggetti rivestiti di alcuna delle menzionate cariche, ed incaricate degli affitti di dazi comunali, o pertinenti agli squadroni delle guardie d'onore, dovendo ciò accertarsi specificatamente nei relativi verbali.

Pongo a di lei responsabilità l'esatto adempimento di queste disposizioni, ed attendo riscontro di ricezione della presente.

— 2892 —

Reale Rescritto del 29 giugno 1847 partecipato dal ministro degli affari interni col quale dichiaransi intangibili ed incapaci di qualunque inversione i fondi destinati alla costruzione de'campisanti.

Domandava il consiglio provinciale di Molise, nella sessione del passato anno, che venissero represse le non ben calcolate pratiche di alcuni amministratori comunali, i quali animati da vile interesse privato, tentano distornare la costruzione de' campisanti.

S. M. con sovrana risoluzione del 13 aprile ultimo ha per tanto ordinato, di prescriversi a tutti gl' intendenti, che i fondi assegnati negli stati discussi comunali per la costruzione de' campisanti debbono aversi per intangibili, e non possono quindi invertirsi per altre spese di qualsivoglia natura, nè anche a titolo di prestito; e che laddove, per ostacoli incontrati nella esecuzione delle opere, non vengono tali fondi esitati nel corso dell'anno, siano tenuti religiosamente in deposito per impiegarsi negli anni successivi insieme agli altri fondi, che verranno annualmente destinati alle opere medesime.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè ne curi l'adempimento.

— 2893 —

Reale Rescritto del 6 luglio 1847 emesso dal ministero di grazia e giustizia che ritiene non occorrere legittimazione di grazia pe'figli nati prima delle nuove leggi civili da parenti in gradi pei quali era vietato il matrimonio, e che si sono congiunti in matrimonio in seguito di dispensa.

Venerando Licata e Caterina Zaffuto del Comune di Grotte, provincia e diocesi di Girgenti, nel 17 giugno 1817, previa dispensa pontificia all'impedimento di terzo grado canonico per consanguineità, contrassero matrimonio celebrato innanzi la Chiesa, secondo le forme del sacro Concilio Tridentino, le sole che doveansi allora osservare.

Nel tempo della celebrazione di questo matrimonio i detti coniugi avevano procreati tre figliuoli a nome Calogera, Michele e Mariangiola, che riconobbero poi come propri con atto uc'arile del 10 settembre 1821.

Nel dubbio se cotesti figliuoli da essi riconosciuti dopo del matrimonio potessero dirsi legittimi in virtù del matri-

monio stesso, imploravano per grazia la dichiarazione sovrana di piena legittimità de'detti figliuoli.

Rassegnata questa supplica a S. M. è stato osservato che pe' matrimoni celebrati secondo il Concilio di Trento, prima delle leggi civili, non può esservi legittimazione di grazia pe'figli nati prima del matrimonio: che la legittimazione pel susseguente matrimonio, la quale secondo le leggi del tempo avveniva di pieno dritto senza bisogno di anteriore riconoscimento, è più ampia ne'suoi effetti della legittimazione di grazia: che nelle viste generali, pel favore del matrimonio non deve intervenire alcuna legittimazione di grazia finchè può esservi luogo a legittimazione di dritto, e che nello interesse della famiglia vi è più sicurtà nella legittimazione di dritto, che in quella di grazia. E per tali considerazioni S. M. veduto il parere del consiglio de'ministri, con sovrana determinazione del 6 luglio corrente da Palermo, si è degnata dichiarare non occorrere, almeno per ora, alcun sovrano provvedimento.

— 2894 —

Reale Rescritto del 26 luglio 1847 emesso dal ministro di grazia e giustizia che stabilisce il luogo della menzione che le parti non sappiano o non possono soscrivere gli atti notarili.

Sul dubbio se la dichiarazione delle parti di non sapere o non potere sottoscrivere l' atto rogato dal notaio, debba precedere o succedere la formola del fatto letto e pubblicato, che chiude gli atti notarili, S. M. nel consiglio ordinario di Stato de'26 luglio ultimo, uniformemente al parere della consulta generale, poichè trattasi di adempimento da farsi dal notaio dopo la menzione della cennata dichiarazione delle parti di non sapere o non potere firmare, richiesta dall'art. 15 della legge del 23 novembre 1819, debba succedere e far parte della formola della lettura e pubblicazione.

— 2895 —

Reale Rescritto del 26 luglio 1847 emesso dal ministro di grazia e giustizia che dichiara esecutori anche gli estratti de' ruoli censuari in Sicilia.

S. M. nel fine di agevolare la riscossione delle rendite, canoni e prestazioni certe ed invariabili dovute alle mense, badie, e benefici di regio patronato di cotesti reali domini, dovute in virtù de'ruoli esecutivi formati secondo le norme degli art. 3 a 15 del regolamento degli 11 ottobre 1833; nel consiglio ordinario di Stato del 26 luglio p. p. si è degnata ordinare che sieno esecutori anche gli estratti delle

varie partite de'ruoli medesimi, che fossero firmati dal Vescovo, o vicario capitolare medesimo.

— 2896 —

Reale Rescritto del 15 settembre 1847 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si danno schiarimenti su i dubbii elevati, se il dazio comunale sul vino debba riscuotersi soltanto in quello che si consuma nel comune o pure possa estendersi, con una tariffa diversa, in quello che si estrae per consumarsi altrove, e si ordina la stretta esecuzione dell' art. 197 della legge dei 12 dicembre 1816.

De' reclami di diversi comuni della Capitanata, e Principato ulteriore pel dazio imposto sul vino, han dato luogo ad elevarsi da que'consigli provinciali due dubbi, cioè, 1. se convenga esigersi un dazio diverso per il vino che s'intromette nel comune da quello di cui sono gravati i vini del proprio territorio; 2. se il dazio debba esigersi solamente sul genere che si consuma nel paese, ovvero ben'anche su quello che se ne estrae per consumarsi altrove.

Sul primo si è osservato, che due oggetti possonsi prender di mira nello stabilire una differenza dello stesso dazio tra i prodotti del paese e quegli degli altri comuni, entrambi ingiustissimi, irragionevoli e dannosi, cioè di far contribuire gli stranieri al comune alle spese di esso, o di proteggere la produzione di un sol comune a danno di quella di tutti gli altri comuni del regno. Oltre a che, generalizzandosi questo sistema a tutti i comuni, ed estendendosi man mano ad ogni sorta di genere di consumo, come ora è in uso pel solo vino, si vedran novellamente sorgere le dogane e barriere interne e tutti gl'impedimenti che ne'tempi passati han messo ostacolo all'avanzamento dell' industria nazionale. E però S. M. il Re N. S. agli 11 aprile ultimo si è degnata approvare l'avviso della consulta generale del regno, renduto ne'seguenti termini:

» Che i dazi comunali, essendo essenzialmente di consumo » debbano riscuotersi indistintamente sui generi gravati che » si consumano nel comune;

» Che si tolga la impropria distinzione di prodotti indi» geni e forestieri;

» E che la tariffa sia la stessa, senza menoma diversità, » su i generi gravati che si consumano, tanto se siano pro» dotti nel territorio del comune ove il dazio esiste, quanto » se vengano immessi da altri comuni per consumarsi, esclusi » quelli che s'immettono per semplice deposito o passaggio ».

Il secondo dubbio su di altro parere della consulta gene-

rale, in occasione di simil reclamo pel comune di S. Barbato, trovasi già da S. M. risoluto a'17 marzo del corrente anno, ed anche dalle ragioni dette di sopra ne viene in conseguenza, che debbansi i dazi riscuotere sul solo genere che si consuma nel proprio paese, e non su quanto in esso si produce. Ha quindi la M. S. a'13 aprile di questo anno ordinato, che si richiamino gl'intendenti alla stretta esecuzione dell'art. 197 della legge de' 12 dicembre 1816, in cui è detto « che i dazi comunali gravitino su i soli generi che si consumano nel comune, e non su quelli ivi immessi per semplice deposito o passaggio ». E quindi per immessi bisogna intendere, tanto i generi che vengono da altri comuni, che quelli prodotti nel proprio tenimento, i quali s'introducono per colà depositarsi ne' magazzini o per semplice fermata di passaggio; poichè i dazi civici sono essenzialmente imposti sulla consumazione e non sulla produzione; cosa che gravissimo danno arrecherebbe alla prosperità pubblica, alla industria ed al commercio di tutti i comuni del regno; e perchè egli è contro allo spirito della legge, ciò che bene spesso avverrebbe, di doversi pagare doppio dazio sullo stesso genere, o sia nel luogo ove fu prodotto, ed in quello ove si consuma.

Nel real nome le partecipo tali sovrane risoluzioni, acciò ne abbia scienza e ne curi l'adempimento.

— 2897 —

Reale Rescritto del 16 ottobre 1847 che spiega in linea di legge il Rescritto del 15 gennaio 1843 (1).

Sul dubbio di legge proposto dalla corte suprema di giustizia in Palermo intorno al rescritto del 23 gennaio 1843, che concerne i dritti de'monaci, e più specialmente intorno al senso delle parole *escluse le prestazioni perpetue*, ossia:

(1) Il rescritto del 15 gennaio 1843 è concepito così: « sopra dubbii surti intorno all'applicazione del rescritto del 9 marzo 1822, S. M. veduto il parere della consulta ed il rescritto medesimo, nel consiglio ordinario di Stato del 15 del corrente mese si è degnata dichiarare che secondo le prescrizioni e la retta intelligenza del rescritto medesimo, appartenga al monastero tutto ciò che i monaci avranno disposto per atto tra vivi in favore di esso prima della professione, e tutto ciò che avranno essi acquistato col loro carattere di religioso, o che sia agli stessi dovuto per vitalizii riservatisi, anche quando sieno per tre anni oltre la vita, ovvero per vitalizii legati loro; escluse sempre le prestazioni perpetue: ed appartengono poi a'prossimi congiunti de'monaci i beni che posseggono costoro allorchè professano voti religiosi, dei quali non abbiano essi pria disposto per atto tra vivi »

« Se vietisi a' monasteri ritenere di pieno dritto, quando i monaci sieno defunti, i beni che ebbero costoro in luogo di pagamento de'vitalizi arretrati, o di altre rendite qualsivogliano o che essi scambiarono co' valori raccolti da tali rendite ».

Considerando che ogni mezzo di soddisfazione di debito sciolga ed estingua la obbligazione, non cangi la causa ed il titolo del dovere:

Che la mora del debitore non produca causa d'indebito:

Che i modi di rendere utili le azioni, e ciò che è concesso letteralmente dalle leggi, appartengono alle forme di amministrazione, cui non è stata mente di provvedere, ec:

Art. 1. Dichiariamo nel retto senso del rescritto del 23 gennaio 1843 ogni corpo di rendita perpetua che i monaci ebbero per credito di vitalizi non soddisfatti, o che acquistarono con gli avanzi o co'risparmi de'vitalizi, appartenersi di dritto al monastero e ritenersi di piena ragione dal corpo morale quando i monaci siano trapassati.

— 2898 —

Istruzioni del 15 novembre 1847 da servire di norma alle dipendenze della guerra e della marina per lo apprezzo e pel possesso de'fondi rustici ed urbani de'privati, spropriati per causa di utilità pubblica.

1. Quando S. M. (D. G.) avrà ordinata la spropriazione a causa di pubblica utilità di alcun fondo rustico o urbano, da aggiudicarsi all'amministrazione della guerra o della marina, si procederà alla estimazione degl'indennizzamenti dovuti al proprietario per effetto della spropriazione.

2. La detta estimazione sarà eseguita da tre periti. L'uno sarà un uffiziale del genio, nominato dal capo di quella direzione in cui il fondo è sito, l'altro dal proprietario del fondo, il terzo dall'intendente della provincia. Se avvenga che il proprietario ricusi di nominare il suo perito, in tal caso l'intendente della provincia, sopra una semplice dimanda del direttore locale del genio, nominerà un perito, che sarà incaricato di far le veci del perito che il proprietario avrebbe dovuto nominare. Detti periti procederanno innanzi tutto a compilare un' esatta descrizione del fondo a spropriarsi. O che quello sia urbano, o che quello sia rustico, desso sarà misurato, e ne saranno descritte le confinazioni. Se lo sarà un fondo rustico, gli stessi periti vi apporranno i termini lapidei.

Indi procederanno ad estimare il prezzo del fondo da occuparsi, o desumendolo dal capitalizzare alla ragione corrente nel luogo ove quello è sito, la rendita netta provvegnente

dagli affitti attuali disaminati e riconosciuti veri ; o desumendolo dai contratti di compravendita de'fondi vicini della medesima natura e della medesima qualità. Allora soltanto che i periti non abbiano potuto aver presente alcuno de'sodetti elementi, procederanno essi alla estimazione del valore del fondo da occuparsi mercè la valutazione dell'annuo prodotto, e la deduzione delle annue spese necessarie per la soddisfazione de' pesi reali.

Estimeranno insieme le altre indennità dovute al proprietario, o a causa di altri danni patiti dalla parte rimanente del fondo, i quali siano una conseguenza diretta o della occupazione della parte spropriata, o delle opere da costruirvisi.

L' atto della perizia sarà ragionato. Se i periti saranno discordi, ciascheduno ragionerà il suo avviso.

3. Tostochè la perizia, come sopra, sarà stata compilata da' tre periti, eglino ne formeranno due copie, entrambe firmate da essi tre : l' una la consegneranno al capo della direzione del genio, l'altra al proprietario del fondo da spropriarsi. Ciò fatto l' amministrazione militare potrà prender possesso del fondo.

Di siffatto possesso ne sarà compilato processo verbale sottoscritto dal commissario di guerra e dal proprietario, del quale saranno formate due copie egualmente sottoscritte, e consegnate l'una al capo della direzione del genio, l' altra al proprietario. Il detto processo verbale, se il proprietario ricusi di firmarlo, sarà firmato in sua vece dal sindaco del comune in cui è sito il fondo occupato. Il sindaco nell' apporre la sua firma, farà menzione del rifiuto del proprietario. Dal giorno del possesso incominceranno a decorrere a favore del proprietario gl' interessi sul prezzo alla ragione del 5 per 100. Dallo stesso giorno il proprietario rimarrà esonerato dalla obbligazione della contribuzione fondiaria imposta sul fondo occupato. Egli perciò tra lo spazio di un mese, dovrà presentare all' autorità competente la dimanda per la mutazione di quota, a'termini dell'art. 124 e seguenti del decreto ordinatore della contribuziooe fondiaria de' 10 giugno 1817. Il sudetto processo verbale di possesso, congiunto al processo verbale di apprezzo, costituirà il titolo legale, sul quale si fonderà la dimanda di mutazione.

4. Tra lo spazio di due mesi dal giorno della consegna dell'atto di perizia alle due parti, come sopra, e l'amministrazione della guerra e il proprietario avranno il dritto di domandare la revisione della perizia innanzi alla commessione de' presidenti della gran corte de' conti. La revisione avrà luogo di dritto, se i periti non saranno stati unanimi. La

deliberazione della commessione de'presidenti sul valore delle indennità da pagarsi a' proprietarî de' fondi occupati, avrà forza di cosa giudicata.

5. Il pagamento delle indennità a'proprietarî sarà operato a' termini del real rescritto del 2 settembre 1826.

— 2899 —

Reale Rescritto del 20 novembre 1847 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non sono soggetti a devoluzione quei luoghi addetti una volta per seppellire i morti, da considerarsi come luoghi consacrati, e quindi fuori di commercio.

Ho rassegnato a Sua Maestà il Re N. S. l'atto di convenzione dal consiglio proposto con rapporto del 4 agosto ultimo, col quale la compagnia del rosario in Corleone cede bonariamente al monastero della Maddalena il fondo da questa censitole, destinato altravolta per sepoltura; e la M. S. quantunque considerava; che un fondo già consagrato coi riti della chiesa alla sepoltura de' trapassati è divenuto religioso, e perciò fuori commercio; che sono quindi inapplicabili alla specie i termini di devoluzione e di ritorno al padrone diretto per mancanza di pagamento di canone; non di meno avendo riguardo, che mercè la convenzione di cui è parola, le ceneri de'trapassati saranno trasportate nel camposanto, e che il suolo ove erano questi seppelliti, non entrerà in commercio, ma sarà addetto perpetuamente agli usi religiosi del monastero summentovato, si è degnata approvare la convenzione in discorso, stipulandosene l' atto nei termini dinanzi espressi.

— 2900 —

Reale Rescritto del 20 dicembre 1847 emesso dal ministro di grazia e giustizia che spiega la intelligenza degli articoli 2027 a 2030 delle leggi civili.

Gli art. 2027 leggi civili prescrivono a' notai stipulatori di atti autentici contenenti costituzione di dote, di rendere pubbliche con la iscrizione fra determinato tempo le ipoteche legali per la dote stessa; comminano a carico del notaio inadempiente una penale disciplinare, che potrà essere la destituzione, oltre il ristoro de'danni interessi; ingiungono alle camere notarili d'infliggere a'contravventori la pena, che si fa obbligo precipuo al pubblico ministero di promuovere di ufizio.

Nell'applicazione di cotesle prescrizioni dirette all'interes-

sante scopo di assicurare la pubblicità de'gravami ipotecari imposti dalla legge su i beni, ed indipendenti dalla inscrizione, onde meglio garantire la buona fede delle contrattazioni, taluni avevano pensato non essere punibili i notai quando tardivamente adempissero la inscrizione della ipoteca della dote.

Le loro deliberazioni però riconosciute contrarie al testo ed allo spirito de'cennati articoli, ed a' principi della sana disciplina, meritarono la censura della corte suprema di giustizia, la quale nello interesse della legge ne pronunziò l'annullamento, ritenendo principalmente:

essere giusta i citati articoli, assoluto l'obbligo del notaio pel compimento della iscrizione fra determinato tempo:

essere precisa ed assoluta pure la sanzione a carico del notaio inadempiente di una penale disciplinare da infliggersi ad istanza del pubblico ministero:

essere debito imprescindibile dell'agente del pubblico ministero di promuovere l'azione penale contro il notaio che non adempia la iscrizione fra il termine legale:

essere quindi i tribunali incaricati d'infliggere sempre una pena disciplinare, che possono estendere fino alla destituzione, secondo la maggiore o minore gravezza de'casi;

essere la destituzione semplicemente indicativa del massimo della pena da infliggersi, non già tassativa per tutt'i casi; il che non esclude l'applicazione delle altre pene disciplinari inferiori; avendo la legge lasciato al saggio criterio del magistrato il valutare la gravezza della colpa, e il proporzionare la pena; senza però lasciare andare impunito in alcun caso l'inadempimento del notaio per quel dovere imperativo del proprio ufizio.

Cotesta pronunziazione della corte suprema venne con circolare del 24 novembre 1841 comunicata a'tribunali, onde aversela a norma sulle occorrenze.

Non pertanto successivamente alcun tribunale ha creduto non dovere accogliere la giureprudenza fermata dalla corte regolatrice, ed ha persistito nel primo avviso; mentre altri ne hanno ritenute le norme.

Rassegnata a S. M. cotesta divergenza delle autorità giudiziarie, la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 20 dicembre ultimo, trovando legali i principi seguiti dalla corte suprema sul modo d'intendere ed applicare gli art. 2029 e 2030 delle leggi civili pe'giudizi disciplinari contro i notai che omettano fra il termine stabilito d'inscrivere la ipoteca legale su'beni de'mariti, si è degnata risolvere che nella retta intelligenza de'cennati art. 2029 e 2030 delle leggi civili, debba sempre applicarsi a'contravventori una pena discipli-

nare, che potrà essere estesa fino alla destituzione secondo la gravezza della contravvenzione.

— 2901 —

Reale Rescritto degli 8 aprile 1848 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che sono facoltati gl'intendenti per circostanze veramente imperiose, colla massima parsimonia, autorizzare le inversioni di articoli di spese fissate nelli stati discussi comunali, dopo però la deliberazione del decurionato, ed inteso il consiglio d' intendenza, coll' obbligo però alle dette autorità di provocare immantinente le analoghe sanatorie. Se però le sanatorie si richieggono dopo le decisioni della gran corte dei conti, non possono essere accordate che dalla sola autorità sovrana.

Osservasi che costretti spesso i cassieri comunali per urgenza, come nel passaggio di milizie, per riparazione di edifici crollanti, od altro, ad eseguire degli esiti con fondi di diversa destinazione, davano luogo ad inversioni vietate dallo art. 249 della legge de'12 dicembre 1816, e senza le previe ritualità all'uopo prescritte, sulle semplici autorizzazioni degl'intendenti.

E poichè la gran corte de' conti opinava di doversi tali spese non altramente riconoscere che per sanzione sovrana, specialmente quando le medesime si ammettessero dopo la pronunziazione delle significatorie, S. M. ordinava che la consulta generale si fosse occupata ad esaminare, e dar il suo avviso intorno alla opinione della gran corte suddetta.

Ed il consesso medesimo nello interesse comune alle due parti del regno, obbedendo a quel comandamento, notava che dalle leggi in vigore chiaramente emerge il principio, che le inversioni de' fondi assegnati negli stati discussi dei comuni maggiori, debbono autorizzarsi da S. M., dopo adempiute le indicate formalità, e nello stesso modo come vengono sottomessi alla sovrana approvazione i detti stati, e per tutti gli altri comuni al ministero dell'interno.

Ed avvegnacchè la legge non avesse preveduto il caso d'inversione, ch'è forza doversi eseguire prima che tali autorizzazioni si sieno potute provvedere; nulla di meno, non iscorgendosi alcun motivo di eccezione, è d'uopo seguire le stesse norme per le corrispondenti sanatorie.

Se non che, per questa seconda specie d' inversione, è mestieri facoltare gl' intendenti ad autorizzare con la massima parsimonia, ma però dopo la deliberazione decurionale, ed inteso il consiglio d'intendenza, e per circostanze veramente imperiose, come per esempio per un impreveduto pas-

saggio di truppa, per la riparazione di un edificio crollante, o di una pubblica strada franata a causa di alluvione, o per altro accidente, per accorrere a' mali di una carestia, di un morbo, o di qualunque altra calamità pubblica, e finalmente per altri casi simili, rimanendo sempre l'obbligo alle sullodate autorità in tali rincontri, di provocare immantinente le analoghe sanatorie, e prima di rendersi il conto, sotto la loro più stretta responsabilità, per la parte morale del sindaco, e del cassiere per la parte materiale, onde potersi evitare l'inconveniente di richiedersi dopo la discussione de'conti, e dopo spedite le significatorie.

E tutto ciò in conformità dello spirito, e della lettera delle disposizioni contenute nelle leggi su l'amministrazione civile, dalle quali disposizioni mal converrebbe al rigore tutelare delle pubbliche amministrazioni il dipartirsene.

In quanto alle sanatorie, se queste si richieggono dopo le decisioni della gran corte de'conti, non potrebbero tali sanatorie venire accordate che dalla sola autorità sovrana.

Essendosi degnata S. M. nel consiglio ordinario di stato del dì 6 novembre ultimo di approvare siffatto avviso del lodato consesso, nel real nome ne la prevengo per lo esatto adempimento di tali sovrane determinazioni.

— 2902 —

Reale Rescritto del 19 aprile 1848 emesso dal ministro di grazia e giustizia che dichiara non necessario il permesso regio per impugnare un contratto di compra-vendita sovranamente approvato.

Ad occasione di giudizio ad istanza del monastero di S. Andrea Apostolo in Napoli contro D. Luigi Materi per astringer costui alla esecuzione di contratto di compra-vendita di alcune case conchiuso tra essi con sovrana approvazione; contratto che il conventuto impugnava come rescisso, la gran corte civile in Napoli dichiarava non esser luogo a deliberare sull'appello del Materi, a motivo di essere intervenuto nel real decreto, che sanzionava il contratto sudetto, lasciando all'appellante d'implorare dall'autorità sovrana gli acconci provvedimenti.

In conseguenza Materi implorava la riduzione *ad ius et iustitiam* del decreto che approvava quel contratto.

Nel rassegnarsi tale dimanda a S. M. si è osservato che il decreto succennato è un atto di semplice alta tutela governativa pel corpo morale; che nella specie non si attacca quell'atto di alta amministrazione, bensì si sostiene la inef-

ficacia del contratto per inadempimento delle condizioni sotto cui erasi stipulato.

E per tali considerazioni la M. S. uniformemente all'avviso della già consulta di questi reali domini, nel consiglio ordinario di stato del 19 aprile ultimo, si è degnata dichiarare per modo di regola che la intervenzione del sovrano beneplacito su'contratti de'corpi morali, non impedisce all'autorità competente di giudicare ciò che sia di dritto sulle controversie che riflettessero il contratto medesimo.

— 2903 —

Reale Rescritto degli 8 luglio 1848 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non può un comune essere obbligato per esecuzione del concordato a provvedere l'assegnamento per un sotto-parroco, quando non vi è il bisogno per il numero assai limitato della popolazione, e quando il parroco è provveduto di vistosa rendita che supera di molto la congrua.

Il consiglio di stato, sovranamente incaricato di esaminare la quistione sulla interpetrazione dello articolo 7 del concordato, surta pel mantenimento di un sotto-parroco nel villaggio di Fabiano riunito al comune di Marigliano, ha osservato che il vero senso del detto articolo risguarda il caso, in cui la rendita parrocchiale avesse bisogno di supplimento pel mantenimento della cura delle anime; era quindi necessario, che il parroco il quale non avesse il bisognevole pel mantenimento suo, e pel quello della chiesa, ne venisse provveduto dalla cassa comunale, ma che quando il parroco ha una congrua tale, che supera il massimo dello ammontare che l'articolo ha stabilito pel suo mantenimento, è troppo giusto che col rimanente supplisca alle spese di manutenzione della chiesa, e degli economi curati. Inoltre ha osservato, che quando in quello articolo si dice, che nel caso la congrua del parroco non arrivi alle ammontare fissato, debba il comune far fronte alle spese del sotto-parroco si suppone il caso che siavene bisogno; che ora nella specie si osserva, che il parroco ha una congrua di ducati 500, quando che per lui basterebbe, giusta l'articolo suddetto, ducati 100, e che il sotto-parroco non è necessario, attesa la ristrettezza dal numero delle anime in Fabiano, ove la popolazione giunge appena ad anime 382, alla cura delle quali certamente è sufficiente il solo parroco.

Quindi il consiglio di stato avvisa dichiararsi, che lo articolo 7 del concordato non impone alcun obbligo al comune di Marigliano di secondare le pretese del parroco di Fabiano per avere l'assegnamento per un sotto parroco, tanto

perchè non vi è bisogno, quanto perchè se vi fosse, dovrebbe provvedervi il parroco con le sue vistose rendite, che superano cinque volte la somma della giusta congrua.

Degnatasi Sua Maestà il Re N. S. approvare il su mentovato avviso, nel real nome lo partecipo a lei per l'uso di risultamento, ed in risposta al rapporto del 12 luglio 1847.

— 2904 —

Reale Rescritto del 30 luglio 1848 emesso dal ministro di grazia e giustizia che dichiara non esservi luogo a legittimazione di mera grazia di un figlio naturale dichiarato dal padre prima del matrimonio, ma non riconosciuto dalla madre.

Ho rassegnato a S. M. il parere della già consulta di questi reali domini su la domanda de'coniugi Modesto Marcheselli e Giacinta Villani per la legittimazione di mera grazia di loro figlia naturale procreata prima del loro matrimonio, la quale figlia nell'atto di nascita veniva dichiarata all' uffiziale dello stato civile dal genitore Modesto Marcheselli come nata da lui e da Giacinta Villani, e da' coniugi medesimi posteriormente al matrimonio riconosciuta.

Ho pure rassegnato a S. M. il parere negativo del consiglio di stato emesso sul dubbio se la esistenza della dichiarazione della nascita della prole da parte del padre anteriore al matrimonio, potesse valere a far ritenere legittimata la prole in virtù del successivo matrimonio.

In tale occasione è stato osservato che nella esistenza del riconoscimento del padre, anteriore alla celebrazione del matrimonio, la figlia rispetto a lui deve ritenersi come legittima col susseguente matrimonio; che in quanto alla madre non occorre altro provvedimento, poichè non sono vietate le indagini sulla maternità, la quale assodata legalmente retrotrae il riconoscimento ed i suoi effetti all'epoca della nascita anteriore al matrimonio, cosicchè per tal modo la figlia diventa anche legittimata per virtù del matrimonio stesso; che la legittimazione di mera grazia supplisce quella che non può ottenersi ne'modi di legge; e che in ogni caso in cui possa conseguirsi la legittimazione ne'modi legali, non deve intervenire la suprema autorità per la legittimazione di grazia.

Ha quindi S. M. nel consiglio ordinario di stato del 30 luglio scorso dichiarato non esservi luogo alla chiesta legittimazione, salvo alle parti il provvedersi innanzi al tribunale competente per far dichiarare la maternità, ed ottenere la correlativa dichiarazione di legittimità su'registri dello stato civile.

— 2905 —

Circolare del 30 agosto 1848 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che non sono ammissibili i reclami tardivi che si presentano da'sindaci decorsi i due mesi dalla comunicazione della determinazione dell'intendente, nè debbonsi mettere in mora per la produzione de' documenti.

Per lo esame de' conti morali d' appresso i richiami dei sindaci avverso le significatorie pronunziate a carico degli stessi, ho osservato con rincrescimento che ben volentieri, e per inveterato sistema ancora, la discussione de'conti trova impedimento a quella richiesta celerità per lo bene del servizio, a causa dell'ammissione de'reclami tardivi. Ond'è, che in continuazione di tutte le precedenti disposizioni ed istruzioni in vigore sulle discussioni de'conti morali, debbo dichiarare, che nè reclami tardivi sieno ammissibili, nè debbansi mettere in mora i sindaci per la produzione de'documenti, il che non essendo permesso nè per legge, nè per altro regolamento, importerebbe solamente il ritardo dalla determinazione degl' intendenti. D' altronde i sindaci non rimangono da tal sistema pregiudicati, poichè competendo loro di reclamare avverso la determinazione suddetta fra lo spazio di due mesi, potranno fra questo non breve periodo di tempo approntare i documenti, e presentarli col richiamo.

Così si otterrà lo scopo della più celere discussione, e del più pronto riscuotimento delle partite significate.

Io non saprei abbastanza raccomandare allo zelo di lei, perchè dia ordini di starsi da oggi innanzi strettamente alla mentovata prescrizione. L' è superfluo il rammentarle, che non vi sarà amministrazione dove severità somma non vi sia, tanto per obbligare gli agenti comunali a rendere ogni anno i loro conti con la più scrupolosa esattezza, e nel tempo voluto dalla legge, che per discuterli nel più breve tempo, togliendo di mezzo qualunque siasi causa al ritardo.

— 2906 —

Circolare del 14 ottobre 1848 emessa dal ministro dell'interno con la quale si dettano le norme da osservarsi in riguardo al registro segreto nel quale si permette a' consiglieri d' intendenza di far scrivere i loro voti particolari diversi da quelli della maggioranza.

Nelle disparità di pareri, che si elevano tra votanti nelle deliberazioni de'consigli d'intendenza, è surto spesso il desiderio di alcuno de'consiglieri, rimasti nell'avviso della mi-

noranza, di lasciar memoria per iscritto presso la segreteria del consiglio del suo particolar voto con le considerazioni corrispondenti. A soddisfare tal giusto desiderio fu già con lettera circolare di questo ministero del dì 7 gennaio 1833 data autorizzazione a' consigli d' intendenza di avere un registro secreto, ove fosse permesso a quei votanti, che fossero stati di avviso contrario alla maggioranza, di far scrivere i loro voti particolari.

Or affin di rendere sempre più convergente allo scopo l'istituzione del registro indicato, ed affinchè esso, mentre da un lato offrir possa in linea amministrativa la prova delle opinioni singole de'votanti, dall'altro sia al coverto ogni pericolo di alterazione o di frande, è mia determinazione, che si adottino sul proposito le norme seguenti.

1. Che il registro de' voti secreti, nel quale è permesso a que' votanti, che restano in voto contrario alla maggioranza, di scrivere il proprio voto coi suoi motivi, sia numerato, a cifrato dallo intendente, e custodito da lui gelosamente sotto chiava, e da non rinnovarsi se non nel caso di trovarsi interamente scritto.

2. Che il voto nel detto registro sia scritto e sottoscritto dal votante medesimo, o scritto dal segretario del consiglio e dal votante sottoscritto.

3. Che questa scrittura possa aver luogo solamente quando il consigliere ne abbia fatto dimanda all'intendente, o a chi ne fa le veci nella presidenza del consiglio al momento in cui diffinitivamente è stata approvata e scritta la dispositiva decisione.

4. Che la scrittura medesima debba farsi dentro alla camera del consiglio, al più nella sessione immediata, non potendo mai il registro trasportarsi in altro luogo che nella camera suddetta, nè ricevere tale iscrizione nel tempo indicato.

5. Che sia vietato all'intendente di estrarre, senza espressa e preventiva autorizzazione di questo ministero, copie o estratti di voti nel registro, e che tali copie o estratti dopo essere autorizzati debbono essere certificati dall'intendente.

6. Finalmente, che i voti scritti nel registro segreto non possano mai servir di documento alla parti contendenti, nè dar loro alcun dritto.

Nel partecipare a lei, signor intendente, siffatte norme io la incarico specialmente di curarne l'adempimento, e tenermi successivamente informato dell'occorrente.

— 2907 —

Circolare del 14 ottobre 1848 emessa dal ministro dell' interno con la quale si prescrive che non è permesso a' consigli d' intendenza delegare gli uscieri de' consigli medesimi per avvisi, intimazioni, o altri atti da intimarsi fuori il luogo della residenza.

È pervenuto a notizia di questo ministero l'abuso presso molti consigli d' intendenza introdotto e oggimai renduto frequente, di delegarsi gli uscieri de'consigli medesimi per avvisi, intimazioni, o altri atti da farsi fuori il luogo della residenza e spesso in comuni assai lontani, per modo che le indennità di migliatico ingrossano spesso sensibilmente le specifiche de' loro dritti. Cosiffatto sistema, oltre ad essere apertamente riprovato dall'art. 46 della legge del 25 marzo 1817, che dispone adoperarsi gli uscieri della giustizia circondariale del luogo dove è domiciliata la persona cui dee farsi la intimazione quando essa non dimora nel luogo della residenza del consiglio, è in manifesta opposizione con quel principio di economia, che le leggi del rito, non men civile cha amministrativo, han procurato per tante vie di conciliare con la pronta e compiuta amministrazione della giustizia. Soprattutto poi tale abusivo sistema si rende pernicioso per l'interesse delle pubbliche amministrazioni, per le quali lo sciupo inutile delle spese sovente, se non assorbe totalmente, logora certo di troppo il vantaggio che esse ritraggono dalla lite.

È perciò che vivamente io interesso il di lei zelo, sig. Intendente, a fare ogni opera perchè l' additato abuso sia represso, non solo richiamando il consiglio d'intendenza alla stretta osservanza dell'art. 46 della legge di procedura amministrativa, ma inculcando ancora a' consiglieri di essere severi nelle liquidazioni di spese col non ammettere nelle specifiche indennità di migliatico, che si pretendessero per intimazioni fatte fuori l' ambito del circondario della residenza del consiglio.

— 2908 —

Circolare del 21 ottobre 1848 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che i sindaci, ed eletti debbono essere vigilanti alla pronta repressione delle contravvenzioni, ed i consigli d'intendenza all'accorta, e severa disamina di quelle richieste di censuazioni, che per avventura fossero proposte nello scopo di legittimare un fatto colpevole già consumato.

È oggimai divenuto comune il trovato, per coloro che si fanno a manomettere abusivamente le cose di uso pubblico e municipale, di procacciarsi l'impunità e conservarsi nel possesso di ciò che hanno da prima occupato, col farsi a richiedere di poi alle autorità amministrative la concessione della cosa stessa a titolo di compra-vendita, di enfiteusi, o di permuta. Ed osservasi pur renduto usuale il sistema presso alcune intendenze e consigli d'intendenza di ammettere con soverchia facilità simili domande ed avvalorarle con voto di espedienza, spesso per una male avvisata considerazione di vantaggio che ridondi alla società comunale dalla proposta contrattazione.

Siffatto inconsiderato sistema, mentre da una parte rivela una tolleranza colpevole nelle autorità delegate dalla legge a procedere per le contravvenzioni municipali, torna dall'altra a grave censura de'funzionari e de'collegi amministrativi, che porgono così il destro a'contravventori di eludere i severi precetti, co'quali la legge ha provveduto alla incolumità ed integrità delle cose addette all'uso pubblico.

Per queste ragioni non ha guari, sull'avviso del consiglio di stato, ha Sua Maestà con sovrano rescritto altamente riprovato il voto adesivo di un consiglio d'intendenza per la costruzione di un'arco nel vano di una pubblica strada, richiesta da chi l'avea già precedentemente eseguita in contravvenzione, e ne ha ordinato la pronta demolizione.

Ed io colgo da ciò il destro signor Intendente, per esortarla ad essere ben vigile di qui innanzi nell'impedire che si rinnovino simili abusi, eccitando lo zelo degli eletti e dei sindaci alla pronta repressione delle contravvenzioni, e richiamando il consiglio d'intendenza all'accorta e severa disamina di quelle richieste di contrattazioni, che per avventura fossero proposte nello scopo di legittimare un fatto colpevole già consumato:

La tutela così delle cose pubbliche sia sempre una delle principali cure del di lei ufficio: e quando anche gravi ragioni di utilità consigliassero talvolta l'ammissione di una offerta di contratto da parte di colui che è già incorso nella

contravvenzione, tale offerta non sia posta a discussione se non dopo che il contravventore abbia pagato il debito alla giustizia punitrice, e restituita preventivamente la cosa occupata al godimento comune.

— 2909 —

Ministeriale del 27 gennaro 1849 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno le norme a seguirsi intorno al modo come i comuni debbono contribuire alle spese del mantenimento dei detenuti a disposizione del regio giudice nel carcere circondariale.

Le frequenti controversie, che insorgono tra'comuni intorno al modo ond'essi devono contribuire alle spese del mantenimento de'detenuti a disposizione del regio giudice nel carcere circondariale, mi han fatto certo di tre cose. La prima, che il sistema insino ad ora invalso di una contribuzione periodica e costantemente determinata non raggiunga lo scopo della perfetta giustizia, bene spesso avvenendo, che un comune paghi quello in realtà non siasi speso pe'suoi detenuti, e un altro comune dello stesso circondario paghi meno dello effettivo spesato: e ancora, che il più delle volte il comune capoluogo del circondario, ove si versa la contribuzione, non ispenda per intero la somma percepita; onde sempre e sotto qualsiasi rapporto ne viene profitto a danno degli altri, e sempre lesa la giustizia. L'altra cosa, che tal sistema non si trovi conforme ad altro simile che è in pratica nella tesoreria generale del regno, quando ha da fare indenne i comuni delle spese patite pe'detenuti ne'carceri circondariali a carico di essa tesoreria: nel quale rincontro il rimborso e la contribuzione va fatta in proporzione del numero de'detenuti e del tempo della detenzione, e quindi non diversamente dev'essere de'detenuti correzionali per quella uniformità di sistemi tanto raccomandata dal bene che se ne consegue. E la terza infine, che al secondo comma dello articolo 228 della legge del 12 dicembre 1816 siasi data falsa applicazione, in volendo sostenere la convenienza di una percezione fissa, che ivi è parola delle spese inservienti a'locali necessari per l'amministrazione della giustizia, e pel carcere: spese le quali punto non sono da confondersi col mantenimento de' detenuti, e le quali per ultimo vanno anche partite in proporzione del vantaggio che ne ritraggono.

Le quali cose, avendo richiamata la mia attenzione, mi han fatto determinare a stabilire le seguenti norme.

1. Quando un circondario si compone di due o più co-

muni, la contribuzione onde sopperire alle spese del mantenimento de'detenuti a disposizione del regio giudice nel carcere circondariale, deve farsi da ciascun comune in proporzione del numero de'detenuti e del tempo della detenzione: e per le spese fisse e comuni, le quali occorrono nell'anno, la contribuzione farsi in proporzione della popolazione di ciascun comune. Conseguentemente ciaschedun comune del circondario pagherà l'effettivo spesato nelle suddette proporzioni: nè il capoluogo potrà più pretendere somma fissa dagli altri comuni, nè questi saranno tenuti prestarla.

2. Sono spese personali quelle esclusivamente dirette alla persona del detenuto e al di costui mantenimento alimentario.

3. Sono spese fisse e comuni quelle che sempre fan d'uopo pel servizio del carcere, e per qualsiasi numero di detenuti, e precisamente son quelle risguardanti il soldo del custode; i pigioni de'carceri e dell'abitazione del custode; lo assegno al cappellano; le spese di manutenzione e degli utensili della cappella; la spesa per le diverse lampade nel carcere, per l'acqua e la giacitura.

3. Per queste spese fisse e comuni i sindaci dei comuni dipendenti, anticipatamente o per intero o semestralmente faranno il pagamento del rispettivo ratizzo al sindaco del comune capo del circondario, nè potranno negarsi a fare l'anticipazione.

5. La somma totale è stabilita e ripartita tra'comuni nella formazione degli stati discussi, e di variazioni, figurando poi secondo le regole di contabilità le tangenti ne'rispettivi stati, e per modo da evitarsi l'inconveniente delle somme raddoppiate nelle collettive generali.

6. Per le spese personali diffinite nel secondo articolo, da oggi innanzi il giudice regio scriverà direttamente a'sindaci che compongono il circondario, e propriamente al sindaco del comune cui il detenuto appartiene, e per que'che non sono del circondario al sindaco del luogo ove si commette il delitto o misfatto.

7. Se la detenzione, pei delinquenti non pertinenti ad alcun comune del circondario, è correzionale, non si avrà dritto dal comune che sborsa la spesa alimentaria ad alcuna rivaluta.

8. Se poi la detenzione è per causa criminale, ossia di quei che sono a disposizione della gran corte criminale e della polizia, la spesa alimentaria sarà pure sborsata dal comune ove lo arresto si esegue, ma a titolo di anticipazione, e salvo al comune il dritto di rivaluta sulla tesoreria giusta i regolamenti, essendo che la spesa è a suo carico, qualunque fusse la patria del detenuto.

9. Conseguentemente fino a che non sarà determinato un altro modo onde accorrersi alla spesa di questi detenuti criminali e della polizia, si porterà negli stati discussi dentro colonna, tra le rendite, lo ammontare del credito che ciascun comune vanterà sulla tesoreria, aggiunto a quello che al presente vanta.

10. Per non far mancare frattanto la sussistenza a'detenuti, il sindaco del luogo ove esiste il carcere potrebbe stabilire un cottimo col fittaiuolo del pubblico forno o con la persona incaricata della pubblica annona, mercè il quale la sussistenza giornaliera del detenuto sarebbe assicurata, e il fittaiuolo del forno, o l'incaricato dell'annona riceverebbe il prezzo del pane direttamente dal sindaco del comune che deve somministrarlo, siccome è detto ne'precedenti articoli. Il conteggio potrebbe farsi in ogni fine di mese, o come si creda meglio dalla prudenza dell'intendente.

11. In caso di richiamo possono i comuni, ragionandone i motivi, produrlo innanzi alla intendenza, la quale vi provvederà convenevolmente, ed occorrendo ne farà rapporto a questo ministero.

— 2910 —

Circolare del 7 febbraio 1849 emessa dal ministro dell'interno con la quale si danno delle spiegazioni sulla qualifica de' fondi di cassa de'comuni, e prescrivesi l'esatta osservanza del disposto nell'art. 263 della legge del 12 dicembre 1816, nelle istruzioni del 26 ottobre 1811, e nelle posteriori ministeriali determinazioni intorno alla contabilità comunale.

Ponendo mente alle varie parti dell'amministrazione comunale, ho avuto occasione di scorgere che diverse disposizioni di leggi e di regolamenti intorno alle contabilità comunali sieno andate inadempite. L'utilità delle medesime non è mestieri di riandare, perchè ognuno sa che esse sono la pruova più sicura del zelo de'sindaci e de' cassieri, del pari che della esattezza di loro: e perciò desidero da oggi innanzi la esecuzione al prescritto nell'art.263 della legge del 12 dicembre 1816 nelle istruzioni de'26 ottobre 1811, nelle circolari del 26 maggio, 25 agosto e 21 novembre 1838 e nell'altra del 27 febbraio 1839, e precipuamente alla trasmissione di bilanci bimestrili, e quadrimestrili, ed inoltre mi attendo pel giorno 15 dell' entrante mese di marzo un processo verbale dello stato di cassa di ciascun comune di cotesta provincia a tutto il di del prossimo passato decembre. Il quale processo verbale dovrà comprendere distintamente i fondi di cassa, gli avanzi di essa, ed i residui di esazione. E qui sarebbe su-

perfino se io le raccomandassi di rammentare a' sindaci, i quali dovranno presedere alla formazione di tale atto, che per fondi di cassa debbono intendersi quelle somme, le quali autorizzate in un anno per un opera pubblica, per esempio, o pure destinate per soldi di stipendiati, interessi a' creditori comunali, o qualunque obbietto, non si fossero spese per qualunque siasi circostanza, dovranno, o potranno non di meno essere spese nell' anno consecutivo, e senza novella autorizzazione · perocchè dessa trovasi già data, per essere fondi intangibili alla propria destinazione, ed è del di lei debito, signor intendente, disporne l'esito a tempo opportuno.

Che i medesimi fondi di cassa, divengono avanzi di cassa allorchè o non sia d' uopo di spenderli per l' obbietto, cui furono destinati; o spesi, ne avanza una porzione, e questa come innanzi sarà avanzo di cassa. Ed avanzi di cassa in un anno sono similmente quelle somme sopravanzanti dalle partite di esiti già fatti nell' anno stesso; gl' introiti straordinari; il dippiù riscosso tra le somme fissate su gli stati finanzieri per dazi, od altro cespite d' introito, ed il risultamento degli appalti pe' dazi o pe' cespiti anzidetti.

E finalmente che sono residui di esazione le quote degli introiti non riscossi nell' anno, e che devono essere incassate nel seguente esercizio.

Adunque con questa triplice distinta mi aspetto il lavoro; non esclusa, per la maggior chiarezza, quella di far indicare pe' fondi di cassa, la causa pe' quali ciascun di essi non fu speso, e pe' residui di esazione dettagliati uno per uno il motivo della riscossione non fatta.

Mi accuserà ricezione della presente.

— 2911 —

Circolare del 17 marzo 1849 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non possonsi permettere le autorità comunali procedere alla stipulazione de' contratti per li quali è necessaria la sovrana approvazione, prima di avere questa ne' modi legali chiesta, ed ottenuta.

Il Consiglio di Stato nel farsi ad esaminare d'ordine sovrano un progetto di transazione nell' interesse del Comune di Deliceto, sul quale ha dato avviso negativo, ha osservato, che le autorità comunali si avean tolto facoltà di stipulare istrumento innanzi notaio prima di chiedere ed ottenere la superiore appprovazione pel contratto; e che accade ormai di frequente d' incontrarsi in simili casi, facendosi poi scudo i Comuni della già seguita stipulazione, per far

impartire approvazione ad atti che talvolta non ne sarebbero meritevoli, perchè contrarî a' loro veri interessi.

Or il Consiglio ha giustamente riprovato, come irregolare ed abusivo, tal metodo di procedere, essendo troppo chiaramente prescritto per la lettera e per lo spirito dell'artic. 298 della legge del 12 decembre 1816, che niun contratto possano i Comuni consentire per lo quale acquistino o cedano un dritto, senza averne prima ottenuto l'assenso sovrano, previ gli avvisi, e gli atti solenni richiesti dalla legge.

E poichè S. M., con rescritto del 22 febbraio prossimo passato si è degnata approvare quello avviso del Consiglio, io mi affretto a partecipare a lei, signor intendente, tale sovrana risoluzione, per sua intelligenza e norma, pregandola di richiamare le autorità comunali, che da lei dipendono, alla osservanza della legge ne' sensi divisati affinchè d'oggi innanzi non si permettano di procedere alla stipulazione de' contratti pe' quali è necessaria la sovrana approvazione, prima di aver quest'ultima ne' modi legittimi chiesta ed ottenuta.

— 2912 —

Circolare del 7 aprile 1849 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici con la quale si accordano le abilitazioni a'corpi morali ecclesiastici a concorrere all'asta pubblica per acquisto d'immobili senza preventivo sovrano permesso.

Esposto in vendita un fondo denominato Curtinaggi nel tenimento di Grottaglia, Provincia di Terra d'Otranto, appartenente all'amministrazione provinciale de' bruchi, concorse nella licitazione il monastero di donne monache sotto il titolo della Purità, del Comune di Martina, e ne addivenne aggiudicatario pel prezzo di ducati duemila e settecento. Chiestosi poscia il sovrano assentimento dal Pio Luogo, si è dubitato, se quest'ultimo avesse potuto validamente concorrere all'asta pubblica senza una preventiva reale autorizzazione a licitare.

In vista del parere del Consiglio di Stato, il quale ha osservato non esservi veruna disposizione legislativa, che prescriva dover necessariamente precedere il sovrano beneplacito a' contratti nell'interesse de' Luoghi Pii ecclesiastici; che lo escluder questi dal poter concorrere alle licitazioni sotto l'asta, pria di ottenere il regio assenso, sarebbe lo stesso che privarli de' vantaggi, di cui ogni privato gode, che difficilmente possono rinvenirsi nelle compre-vendite amichevoli, specialmente per le cautele, che offrono le ven-

dile giudiziarie; Sua Maestà nel suo ordinario Consiglio del 2 prossimo scorso mese di marzo, nell'atto che approvò il contratto dell'amministrazione provinciale de' bruchi, e del monistero della Purità di Martina, di che sopra è parola, circa l'abilitazione a pro de' Corpi morali di poter concorrere all'asta pubblica per acquisto d'immobili senza preventiva sovrana autorizzazione, si degnò pure ordinare, di doversi intendere un tal permesso accordato quando vi sia nella iniziativa della compra la conclusione capitolare del Corpo ecclesiastico, e la venia del proprio vescovo. — Il che nel real nome partecipo a lei per sua intelligenza e pel corrispondente adempimento da sua parte.

— 2913 —

Reale Rescritto del 22 aprile 1849 emesso dal ministro di grazia giustizia che lascia a' tribunali di giudicare sulla legittimazione pel susseguente matrimonio, d'un figli dichiarato dalla levatrice con la indicazione de' nomi de' genitori che posteriormente al loro matrimonio il riconoscevano.

I coniugi cav. D. Carlo Espin e D. Maria Izzo chiedevano la legittimazione di mera grazia per un loro figliuolo a nome Attilio Carlo procreato da essi innanzi il loro matrimonio, e che dicevano non aver riconosciuto nè prima, nè nell'atto della celebrazione della solenne promessa.

Raccolta su tale dimanda la correlativa istruzione, risultava da essa che nel 23 maggio 1846 per mezzo della levatrice dichiaravasi la prole all'ufiziale dello stato civile della sezione s. Carlo all'arena in Napoli, come nata da D. Maria Izzo moglie legittima di D. Carlo Espin assente; che la solenne promessa celebravasi tra costoro a 9. giugno 1848. innanzi all'ufiziale dello stato civile della stessa sezione, e il matrimonio innanzi la chiesa celebravasi a dì 3 luglio segnente; e con atto del 16. gennaio 1849. pel notaio Pasquale Principe residente in Barra, i cennati coniugi riconobbero il detto figliuolo Attilio Carlo.

Nel rassegnarsi a S. M. la esposta dimanda unitamente alle opinioni su di essa manifestate dal consiglio di stato, si è osservato:

Che nella specie il figlio di cui dimandasi la legittimazione di grazia, era dichiarato dalla levatrice come nato da' coniugi D. Carlo Espin e D. Maria Izzo, i quali posteriormente alla nascita del detto figlio celebrarono legittimo matrimonio:

Che per l'art. 58 leggi civili la levatrice è mandataria legittima per tale dichiarazione da parte de' genitori.

Che il successivo riconoscimento della prole fatto dopo il matrimonio da' genitori stessi, dee ritenersi essenzialmente come ratiabizione del mandato tacito e legale della levatrice per la dichiarazione della filiazione della prole stessa:

Che la ratiabizione retrotrae la sua efficacia all'epoca della primitiva dichiarazione della levatrice:

Che conseguentemente nel caso di che trattasi, il riconoscimento della prole va legalmente ritenuto come avvenuto anteriormente al matrimonio de' genitori:

Che se per argomento contrario tratto dall'art. 260 leggi civili, il riconoscimento fatto da' due coniugi dopo il matrimonio dee ritenersi come efficace, dee del pari per tale riguardarsi la ratiabizione posteriore al matrimonio, per la dichiarazione della levatrice anteriore allo stesso;

Che conseguentemente in virtù della ratiabizione può il figlio vantare la legittimazione *ipso iure* della prole per effetto del susseguente matrimonio.

Che in ogni caso di quistione su di ciò spetta all'autorità giudiziaria di decidere;

E per tutte le esposte osservazioni, la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 22. aprile ultimo si è degnata dichiarare che non sia il caso per ora a concedere legittimazione di mera grazia, potendo il figlio nato vindicare la sua legittimazione di dritto presso le autorità giudiziarie competenti, secondo le leggi vigenti.

— 2914 —

Circolare del 9 maggio 1849 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici con la quale si dà norma per rinnovarsi la pubblicazione de' quadri in collettiva de' censi dovuti a' luoghi pii, onde impedire la prescrizione trentenaria

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2169 delle leggi civili potendo ogni creditore astringere il debitore di una rendita a somministrare a proprie spese una novella cautela dopo i ventotto anni dalla data dell'ultima scrittura; ed in seguito della interpetrazione autentica del cennato articolo compresa nella reale risoluzione del 10 febbraio 1838: nello interesse delle amministrazioni diocesane e de' titolari de' benefizi si richiedea se i ruoli resi esecutivi in virtù de' decreti del 30 gennaio 1817, e 2 maggio 1823 innanti che decorrano i trent' anni, dovessero pur rinnovarsi; su di che dal ministero delle finanze una circolare del 4 marzo 1848 fu spedita, perchè i quadri si rinnovassero, come fu praticato nell'epoca della loro formazione. Essendosi fra tanto da talune amministrazioni diocesane addimandata

una norma legale, che regolando il metodo della rinnovazione, evitasse l'inconveniente di mettere in contestazione il dritto de' creditori già precedentemente assodato ed incontestabilmente, e che non aprisse l' adito a novelle liti ; ed avendo taluno altre per l'oggetto in parola elevato a dubbio, se convenga di associare nella redazione de' novelli quadri a' nomi degli antichi quelli ancora degli attuali possessori del fondo o del credito, colla indicazione della somma che ora si paga ; aggiungendo altresì ogni altra nozione, che nel tempo decorso abbiasi potuto raccogliere ; questa real segreteria di Stato trova bene inteso e non dubbio, che nella redazione a farsi i chiarimenti e le notizie, che pongano in veduta il vero contribuente, e la effettiva cifra pel dare di lui, assicureranno vie meglio la esattezza di un lavoro, quale si brama. Ed all'uopo opportunamente dal ministero dell' interno, essendo stato comunicato un sovrano rescritto, per norma generale, nello interesse de'Luoghi Pii, tanto laicali, come ecclesiastici de' reali dominî di quà del Faro, ne rendo quì appresso la copia letterale perchè sia a piena intelligenza di tutti cui interessa, e ciascuno si adoperi per quanto gl' incumbe a salvezza degl' interessi della Chiesa.

« Eccellenza. Il Consiglio di Stato incaricato per sovrano comando di dar parere sulla dimanda rassegnata da » taluni Consigli degli Ospizî di rinnovarsi la pubblicazione » de' quadri in collettiva de' censi dovuti a' Luoghi Pii, on- » de impedire la prescrizione trentenaria, si è avvisato, che » possa una tale proposizione approvarsi, da rendersi però » applicabile per misura generale a tutt' i Luoghi Pii, tanto » laicali che ecclesiastici de' dominî continentali dall'epoca » però delle prime rispettive pubblicazioni. Sua Maestà, cui » ho rassegnato un tale avviso, si è degnata approvarlo. Nel » real nome mi onoro manifestarlo a V. E. per l'uso che » stimerà opportuno, e le invio la copia conforme dell' av- » viso medesimo, prevenendola che da questo ministero si » è adempito pe' Luoghi Pii laicali. — Napoli 25 agosto » 1848 ». Per tanto ho ordinato, che un buon numero di copie del presente uffizio sia spedito alle amministrazioni Diocesane, perchè abbia la massima pubblicità, e non siano tardivi i provvedimenti per lo adempimento di risulta ; ed agl' Intendenti e regî Procuratori per di loro intelligenza e per quanto riguarda l'esecuzione del disposto da loro parte.

— 2915 —

Circolare del 12 maggio 1849 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non sono ammesse spese in riguardo ad operazioni che si eseguono sugli alberi per imprimervi i marchi dovendo quelle esser fatte da'guardaboschi.

Il direttore generale di acque e strade mi faceva presenti le rimostranze di talune guardie generali, le quali esponedo, che non bene eseguissero i guardaboschi comunali le operazioni delle sfacciate degli alberi necessarie per potervisi imprimere il marchio, domandavano che fossero adoperati gli uomini di ciò pratici. Soggiungeva lo stesso direttor generale, che comunque egli non potesse disconvenire che meglio sarebbe un tal servizio affidato alle persone esperte, pure, poichè ciò importerebbe una spesa pe'Comuni si può ben risparmiare, adoperandosi, come sempre per lo passato si è fatto, i guardaboschi, i quali hanno obbligo di prestarsi, perchè stipendiati, non reputava egli conveniente lo aderire a siffatta dimanda. Or avendo io osservato che in qualche Comune si è dato luogo a simili spese per essersi chiamati ad eseguire le dette operazioni gli uomini esperti, e trovando giusto quanto ha il direttore generale opinato, le dichiaro, che per regola generale, debbasi da oggi innanzi il servizio in parola non da altri disimpegnare che da' guardaboschi, e che non saranno più per lo avvenire ammesse spese di simil fatta a carico de' Comuni.

— 2916 —

Reale Rescritto del 12 maggio 1849 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si prescrive che la multa da applicarsi nel caso di mancata rivela de'generi soggetti al dazio di consumo ne'comuni, debb' essere calcolata al doppio del dazio dovuto sull' oggetto non rivelato.

Il consiglio provinciale di Napoli, nella sua riunione del 1842, osservò essere invalso l'uso, per effetto de' contratti di appalto de' dazii di consumo comunali sottoporre colui che non rivela il genere soggetto a dazio alla perdita intera del medesimo; e considerando, che questa misura estrema in se stessa non è in proporzione con le contravvenzioni, e dà luogo a molte frodi e soprusi in danno del più, propose che per i dazii comunali si adottasse quella pe' dazii di consumo della capitale, di ridursi cioè la multa per le contravvenzioni al doppio del dazio sull'oggetto non rivelato.

S. M. udito l'avviso del consiglio di stato, incaricato di

esaminare un tal voto, ha trovato accettabili le ragioni di equità onde il consiglio provinciale fu mosso, e quindi plausibile il principio, che le disposizioni governative spettanti ad oggetti identici son da porre in armonia fra loro, comechè per diverse Amministrazioni. Ed osservato, che se lo inconveniente che vuolsi correggere, siccome lo stesso consiglio provinciale deponeva, deriva da contratti, la correzione di essi non potrà effettuarsi che per lo avvenire, con Sovrana risoluzione del 21 dell'or decorso aprile la M. S. si è degnata approvare, giusta il voto espresso dal consiglio provinciale di Napoli, che la multa da applicarsi nel caso di mancata rivela de' generi soggetti a dazio di consumo ne' comuni, a simiglianza di ciò che è stabilito per la esazione de' dazii di consumo nella capitale, sia calcolata al doppio del dazio dovuto sull'oggetto non rivelato, e quindi nella formazione dei futuri contratti di appalto così venga espresso.

Nel real nome le partecipo questa Sovrana determinazione per lo adempimento.

— 2917 —

Ministeriale del 16 luglio 1849 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che l'intendenza può autorizzare gli esiti per congrue de' parrochi e per mantenimento delle chiese secondo gli articoli degli stati discussi.

A ber guarentire gl' interessi de' Comuni, e non far loro sostenere indebitamente il peso delle congrue de' parrochi, e del mantenimento delle Chiese, facessi questo real ministero a vincolare gli articoli appositamente destinati negli stati discussi comunali, ordinando, che pe' pagamenti corrispondenti si dovesse provocare la superiore approvazione facendosi noto se concorressero tutti gli estremi voluti dall'articolo 7 del Concordato per poter essere i municipi obbligati a tali spese. Or avendo io osservato, che un certo ritardo si è posto generalmente nel farsi gli analoghi rapporti sull'obbietto, il che ha dato luogo a giusti reclami per parte de' parrochi e de' vescovi, ad ovviare tali inconvenienti ed agevolare il più che sia possibile questo ramo di servizio, credo opportuno di facoltarla, signor intendente, a disporre da sè cosiffatti pagamenti, dopo che sarà perfettamente assicurata ch' essi sono a' termini del detto Concordato.—Di tali disposizioni però ella dovrà immediatamente render conto a questo real ministero, manifestandomi i motivi che l'avranno determinata ed emetterle.—Dove poi per contrario non si verificassero tutte le condizioni volute pe' pa-

gamenti succennati, ella me ne farà subbito rapporto, ed attenderà per essi le superiori risoluzioni.

— 2918 —

Ministeriale del 14 agosto 1849 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che debbesi ricorrere a'ruoli di fida pe' pascoli, ed a quelli di transazione pe' dazi comunali quando sono riusciti inefficaci i mezzi adoprati per ottenere il fitto degli erbaggi, e de' dazi, e debbonsi adempire determinate norme.

Non so comprendere il perchè da ogni provincia tuttavia mi giungono, per l'anno che volge, proposte di ruoli di fida su i pascoli comunali, proposte di ruoli di transazioni per la riscossione de' dazi, quando che giunti all'ottavo mese, mi penso per le prime, che inoltrate d'assai fossero fuori tempo. Che se anche riguardessero gli erbaggi dello autunno, non si è nemmeno a tempo per gli opportuni chiarimenti voluti dalle svariate istruzioni, e per etabilirli con le norme degli articoli 189 e 190 della legge del 12 decembre 1816. tra possessori di animali che ne profittano. Per le seconde non è a porre alcun dubbio, che siano in opposizione alla legge, e contro le prescrizioni del rescritto del 21 decembre 1841. E però io desidero, che intorno alla rendita provvenients dagli erbaggi, la quale forse ad un terzo de' Comuni del regno è una delle principali risorse per sopperire agli esiti necessari, si porti la maggior vigilanza per triplice ragione.

Da prima per gli affitti, de' quali adempinte tutte le prescrizioni del rescritto del 26 aprile 1824, si otterrà al certo il concorso, e sarà eliminato al più possibile la necessità di formare da' ruoli di fida. Secondamente, nell' impossibilità dell'affitto, per aversi nella ripartizione dell' importo del valor locativo de' pascoli il debito ammontare, affinchè i ruoli assicurino a' Comuni il maggior utile delle proprietà erbifere.

Da ultimo per formarsi i ruoli medesimi nel tempo prescritto dai regolamenti, onde non essere di maggior gravezza a' contribuenti.=E ne' correlativi rapporti, che a' inoltrano a questo ministero per l'approvazione de' ruoli di fida, a presciudere che si debba dare ragguaglio della natura degli erbaggi di tutto l'anno e distintamente per tali mesi dell'esercizio, debbono pure alligarsi:

1. La deliberazione decurionale, nella quale va discussa la tariffa per ciascuna specie di animali che si crederà potervi pascolare, ed additati i numeri rispettivi de'medesimi.

2. Il verbale negativo di affitto.
3. La deliberazione decurionale per lo ruolo e la ripartizione.
4. Gli analoghi affissi.
5. La distinta de' richiami sul ruolo se ve ne sono stati non pure il risultato della discussione di essi.

Intorno poi alla discussione de' dazi, è mio fermo proponimento, che debba andar sempre eseguita in via di appalti per regola generale.—Il fatto ha dimostrato e dimostra, che di frequente si ricorre a ruoli di transazione per sistema costante, in guisa che può dirsi che quello, che la legge mette per ultimo presidio, e come cosa di estrema necessità, sia divenuto un metodo preferito e vagheggiato. Ed in tal modo dal 1831 a questa parte può dirsi dimenticato in tutto, e per tutto l' appalto, ed invalso, quasi per regola generale e per massima, il metodo della transazione. —La qual cosa molto torna disadatta al sistema di una ben regolata amministrazione.

Le ragioni onde tale abusivo metodo siasi eliminato, si sono sempre esposte per molte circolari emanate, e che sono a tenersi presenti. — Ond' è a richiamare tutta l'attenzione possibile, affinchè si riferma il principio, non mai o di rado ruoli di transazione. E questi proporsi sempre a' termini degli articoli 203 e 233, della legge amministrativa, de' rescritti del 7 decembre 1825, e de' 16 settembre 1829, dei 28 aprile 1834, e della circolare de' 27 gennaio del corrente anno, perchè è cosa veramente riprovabile, che siffatti ruoli giammai debbono andar proposti a tempo proprio, ed in vece quasi sempre al finire dell'esercizio.

— 2919 —

Ministeriale del 12 settembre 1849 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno istruzioni per la proposta degli esiti sugli avanzi di cassa.

Con la lettera circolare del dì 7 febbraio ultimo nel richiederle i processi verbali di chiusura delle casse de' Comuni, le tenni proposito della distinzione da farsi tra i fondi di cassa, gli avanzi, e le reste di esazione. Or malgrado che in quella circolare io avessi espressamente dichiarato non potersi i fondi di cassa togliere alla propria destinazione, pure continui rapporti mi pervengono tuttavia da talune Intendenze sulle proposizioni de'Decurionati di supplirsi ad alcune spese con fondi, che impropriamente, si dicono avanzi, e che realmente poi sono fondi di cassa. — E però onde non allungare la corrispondenza su tale proposito per

le osservazioni, che io ogni volta debbooo farsi ben sovente alla distinzione su ceonata. Per il che trovo opportuno disporre, che i Decurionati nelle deliberazioni, onde si faranno a proporre di togliersi qualche somma dagli avanzi di cassa, debbono sempre indicare da quali articoli siano gli stessi provvenienti, cioè a quali spese erano destinati, che poi si sieno in tutto o in parte risparmiate. E trasmetterà poi si fatta deliberazione io questa real segreteria coi suoi corrispondenti rapporti.

— 2920 —

Circolare del 17 ottobre 1849 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non è permessa l'alienazione delle strade comunali, se non quando sia cessata la destinazione a tale uso.

Le frequenti proposte, le quali pervengono a questo ministero per alienazioni di strade pubbliche comunali, che si dicono abbandonate, mi han dato luogo ad osservare, che troppo leggermente in questa materia si proceda dalle autorità comunali e provinciali.

Non si dee sul proposito obbliare, che le strade comunali come cosa appartenente al demanio de' comuni, sono fuori commercio, e però inalienabili sino a che dura il loro stato di destinazione all'uso pubblico; ed è sol quando questo uso e questa destinazione cessa del tutto, che rientrando esse nel patrimonio del Comune si rendono capaci di trasferimento ne' modi stabiliti dalla legge.

Il farsi dunque a proporre l'alienazione di una strada sulla semplice asserzione dell'abbandono di essa per parte del pubblico, e senza prima far contestare la cessazione effettiva e totale della destinazione e dell'uso di essa, è un sistema, che per le strette regole della pubblica amministrazione non può non essere riprovato.

Richiamo per tanto l'attenzione sua, signor Intendente, sul soggetto, di che trattasi, affinchè d'oggi innanzi non si trascuri, ne' casi di alienazione delle strade comunali, di assicurare questo real ministero del divisato estremo della cessata destinazione, facendosi di una tale assicurazione espresso ricordo nelle analoghe proposte.

— 2921 —

Circolare del 29 ottobre 1849 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno norme per la presentazione, discussione, e giudizio de' conti morali, e materiali dei comuni.

La prosperità dell'amministrazione de' Comuni, dalla quale in gran parte dipende il benessere e la civiltà delle popolazioni, riposa principalmente sulla pronta e severa discussione e giudizio de' conti morali de' sindaci, e materiali dei cassieri; conciosiachè quando la malafede e la negligenza dell'amministrazione o del contabile siano prontamente, e severamente represse, può aversi la certezza che le rendite comunali non saranno malversate nè distratte dagli oggetti di pubblico comodo ed utilità, cui sono destinate.

Ad assicurare pertanto il conseguimento di siffatto scopo la legge del 12 decembre 1816, ed i regolamenti ed istruzioni in vigore han prescritto: che i conti morali de' sindaci siano presentati a' Decurionati nel corso del mese di gennaio, e quelli materiali de' cassieri a' sindaci non più tardi della prima settimana di marzo: che per la fine di marzo stesso tutt' i conti morali e materiali dell' anno precedente debbano trovarsi pervenuti all' Intendenze: che i primi abbiansi a trovare discussi e diffiniti dagl' intendenti per tutto il mese di settembre, ed i secondi da' consigli di Intendenza prima del finire di ciascun anno: che lo adempimento del lavoro sia comprovato con degli statini da inviarsi al ministero ogni due mesi, secondo il modello approvato: e da ultimo, che il prodotto del dritto dell' uno per cento sulle rendite de' Comuni, accordato alle Intendenza per supplire alle spese di liquidazione de' conti comunali, venga diviso in due parti eguali, delle quali una a disposizione dell' intendente pel servizio corrente della contabilità l' altra a disposizione del ministro, per liberarla a misura che si sarà accertato di essersi determinati, ed ultimati tutti i conti morali e materiali de' Comuni, ne' termini di sopra cennati.

Or avendo il procurator generale del Re presso la Gran Corte de' conti premurato lo invio de' conti de' cassieri dei Comuni maggiori, dei quali per espressa disposizione di legge compete a quel Collegio la revisione, mi è accaduto di osservare che le disposizioni dinanzi cennate, non ostante i frequenti impulsi fatti da questo ministero con più ministeriali, l' ultima delle quali segna la data del dì 11 ottobre 1843, non sempre, nè in tutte le provincie han ricevuto esatto adempimento; dappoichè gli statini suddetti non per-

vengono rigorosamente in ogni bimestre, a da quelli finora spediti, si raccoglie, che il lavoro dei conti del 1848 appena in qualche provincia è stato intrapreso; cha quello del 1847, in quasi tutte le provincie rimane tuttavia incompleto; e che per gli anni precedenti nella più parta ancora delle medesime si è formato un cumulo di conti arretrati, che richiama tutta la mia sollecitudine. Onde a far cessare il più presto un si grave inconveniente, mi son determinato adottare i seguenti provvedimenti.

1. Il fondo derivante dal prodotto del mezzo per cento destinato a compensare il lavoro della liquidazione de'conti comunali, giusta l'articolo 1. del regolamento sovranamente approvato del 9 aprile 1838, rimane interamente a disposizione di questo real ministero, abolita qualunque determinazione, che ne abbia in tutto od in parte altrimenti disposto.

2. Dell'ammontare del fondo suddetto per ciascun esercizio non verrà autorizzata liberanza di somma alcuna a favore dei liquidatori dei conti Comunali, o di altri impiegati dalle Intendenze, se non dopochè ciascuna Intendenza avrà compiuto il lavoro di tutti i conti morali e materiali per gli anni precedenti fino all'ultimo decorso inclusivamente.

3. Lo adempimento degli obblighi delle intendenze in ordine al lavoro pei conti comunali verrà comprovato non pure con i soli statini bimestrili, che con le copie dei provvedimenti resi dagl' intendenti su i conti morali, a della decisioni dei consigli d' intendenza su i conti materiali. Siffatti documenti porteranno oltre la firma dell' intendente quella del segretario generale, cui compete la direzione, e vigilanza del servizio in tutta la segreteria, e quella ancora del capo del 5. ufficio, i quali ne rimangono particolarmente responsabili.

4. Quante volte al finire di ciascun bimestre non si troveranno pervenuti al ministero i documenti comprovanti cha il lavoro della liquidazione dei conti morali e materiali progredisca con la debila celerità ed esattezza, rimarrà senza altro, fino a novella disposizione, sospeso di soldo e di funzioni il capo del 5. ufficio della intendenza.

5. Ed ove al 30 settembre ed al 31 decembre di ciascun anno rispettivamente tutti i conti morali a materiali degli anni precedenti non saranno stati discussi, e giudicati, e trasmessi alla Gran Corte dei conti quelli che per legge van soggetti alla revisione necessaria di quel Collegio, rimarranno sospesi ancora di soldi e di esercizio, senza cha siavi bisogno di altra disposizione, tutti gl' impiegati addetti alla liquidazione dei conti medesimi, salvo che da un apposito

certificato rilasciato dal segretario generale dell' intendenza trasmesso al ministero dell' intendenza nei primi giorni del seguente gennaio, non risultasse che i conti non ancora ultimati siano stati a tempo debito liquidati e passati dal 5. uffizio alla segreteria del consiglio d' intendenza, e che il ritardo sia imputabile unicamente al consiglio medesimo; nel qual caso mi riserbo di provocare da Sua Maestà a riguardo dello stesso le ulteriori misure di rigore, che saran trovate dicevoli.

La prego assicurarmi ricezione della presente, e curare lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2922 —

Ministeriale del 31 ottobre 1849 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che le maestre primarie private debbono insegnare non solo le arti donnesche ben pure il leggere, lo scrivere, ed il catechismo di religione.

Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 18 di questo corrente mese, io rassegnai a S. M. il Re: dovesse per massima stabilirsi che l' insegnamento primario privato non debba essere parziale dei soli lavori donneschi, ma completo; unendovi almeno il leggere, lo scrivere, ed il Catechismo di religione, ed essere però necessario che questo ministero a lei volgendosi Ella facesse ordinamento acciò le maestre approvate per le sole arti donnesche si sottoponessero agli esami del leggere e scrivere, e specialmente del Catechismo di Religione.

— 2923 —

Reale Rescritto del 10 novembre 1849 partecipato dal ministro dell' interno col quale si prescrive che le pene de' contravventori ai dazi di consumo debbono essere quelle prescritte nel decreto dei 28 gennaro 1824, non già quelle espresse nel rescritto dei 12 maggio 1849.

Con real rescritto dei 12 maggio 1849, venne stabilito che in luogo della perdita intera del genere soggetto a dazio di consumo nei Comuni nel caso di mancata rivela del medesimo a somiglianza di ciò, che è stabilito per la esazione dei dazi di consumo nella Capitale, venisse applicata ai contravventori una multa eguale al doppio del dazio dovuto sul genere non rivelato.

Ora è stato osservato che siffatta misura, sufficiente per la Capitale che è guarentita dal muro finanziere, e da una numerosa forza armata, non lo è del pari pei Comuni si-

tuati fuori il recinto del muro anzidetto, i tenimenti dei quali sono tutti aperti, e le case da per ogni dove accessibili.

E però S. M. il Re N. S. veduto il real decreto del 28 gennaio 1824, col quale furono dichiarate applicabili alle contravvenzioni ai dazí di consumo comunali le disposizioni degli art. 36 e seguenti delle leggi penali, cioè l'ammenda da uno a ventinove carlini, ed il mandato in casa, e la detenzione da uno a ventinove giorni, nel Consiglio ordinario del 18 del decorso mese si è degnata ordinare, che, ferma rimanendo la disposizione del real rescritto del 12 maggio del corrente anno per ciò che riguarda l'abolizione della intera perdita dei generi non rivelati, le multe da stabilirsi nei contratti di appalto, e da applicarsi in mancanza di convenzione, debbano essere quelle prescritte col reale decreto del 28 gennaio 1824.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

Ella per tanto disporrà, che avvenendo alcun caso di contravvenzione ai dazi di consumo comunali, o che la percezione di essi trovisi assicurata con contratto di appalto, o che si faccia in amministrazione, si proceda sempre secondo il disposto col citato real decreto.

— 2924 —

Reale Rescritto del 15 novembre 1849 partecipato dal ministro dell' interno col quale si prescrive che gl' individui maggiori di anni 25 abbenchè vivano sotto il tetto paterno, e non avessero ricevuto il consenso dei loro genitori possono essere nominati a cariche comunali, essendo applicabili a' soli eligibili alle cariche di decurioni i reali rescritti de' 19 dicembre 1821, e 27 marzo 1822.

Si elevò il dubbio se i figliuoli dei proprietarj che avessero la età per far parte degli eligibili potessero essere compresi nelle liste dei medesimi, allorchè vivendo presso dei loro genitori non possedevano a se soli una rendita propria e bastevole all'uopo. E per sovrana risoluzione dei 19 decembre 1821 fu deciso che i figli di famiglia, vivendo nella casa paterna, non possono accettare cariche comunali, non escluse quelle di decurioni, senza il consenso del padre.

Mosso poi l'altro dubbio intorno ai cassieri già nominati che si trovavano nella medesima condizione dei sopradetti figli di famiglia, se potevano continuare nello esercizio della carica, sopravvenendo il paterno dissenso, od essere obbligati ad accettare la carica in parola contro il volere del

proprio genitore nel caso il decurionato se ne rendesse garante, e fu sovranamente dichiarato in data dei 27 marzo 1822, che la precitata real soluzione si eseguisse; non dovendo i figliuoli di famiglia amministrare fondi comunali, se non quando sieno guarentiti o dal proprio genitore, o da altra opulenta persona.

Dopo ciò è invalso in alcuni Comuni il sistema di escludere indistintamente dalla lista degli eligibili, e quindi dalle cariche comunali tutt' i figli di famiglia abbenchè avvanzati in età, ed al possesso dei requisiti prescritti dall'artic. 100 della legge del 12 decembre 1816, pel solo motivo, che continuavano a dimorare nella casa paterna.

Or si è fatto a considerare, che per le sole cariche di cassiere, e di decurione è necessaria l'età degli anni 21, ma per le altre si richiede quella degli anni 25 compiti; ed in questa età cessa la patria potestà, ed il figlio di famiglia è capace di tutti gli atti della vita civile secondo gli artic. 288 e 295 delle leggi civili.

Allorchè poi il medesimo ha beni propri, e riunisce gli altri requisiti per essere compreso nella lista degli eligibili il rimanersi nella casa paterna, come sovente accade nelle provincie, non può menare ad alcuna conseguenza relativa allo esercizio della carica. E siccome in alcuni Comuni trovasi ben limitato il numero degli eligibili, è difficile la nomina ad uffizi municipali, e non mancano di quelli che si giovano del convivere coi genitori nel fine di esimersene. E però dovendosi restringere i motivi delle eccezioni, è surto il bisogno di portare novelle spiegazioni su i sopradetti reali rescritti, rimanendo ferme le disposizioni che concernono i cassieri nel fine di assicurare la loro gestione.

Ho quindi rassegnato a S. M. le considerazioni di sopra espresse, e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de'6 del corrente mese in Caserta si è degnata dichiarare applicabili i su citati reali rescritti del 1821 e 1822 ai soli eligibili a cariche di decurioni, che sieno minori di anni venticinque.

Nel real nome mi fo a parteciparle questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 2925 —

Reale Rescritto del 18 novembre 1849 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive che le disposizioni del decreto de' 20 gennaio 1814 non sono applicabili senza distinzione a tutte le ordinanze, ma solamente a quelle emesse in contumacia del reale demanio, e che non si fossero eseguite.

Insorta quistione tra il comune di Melfi e la Mensa Arcivescovile di Conza e Campagna intorno alla validità della ordinanza renduta a'20 dicembre 1813, dall' intendente di Basilicata, nella qualità di commissario ripartitore per la divisione del bosco Palorotondo, la gran corte de'conti e la maggioranza del consiglio di stato opinarono per la nullità di detta ordinanza, sul motivo che la medesima non fosse stata legalmente notificata nel termine prescritto dal decreto de' 20 gennaio 1814.

Il consiglio de' ministri però ebbe a considerare, che il sovrano rescritto de'29 gennaio 1817; non tenuto presente nè dalla gran corte de'conti, nè dal consiglio di stato, categoricamente dichiarò, che la disposizione contenuta nel real decreto de' 20 gennaio 1814, non fosse da applicarsi senza distinzione a tutte le ordinanze, ma solamente a quelle emesse in contumacia del regio demanio, e che non si fossero eseguite. Che pertanto dallo insieme degli atti si scorge ad evidenza che la ordinanza in parola fu profferita in contraddizione col regio demanio, e però la mancanza d'intimazione non ne costituisce la nullità. Ha quindi opinato doversi disapprovare gli avvisi della gran corte de'conti e del consiglio di stato, ed esclusa la dedotta nullità delle ordinanze de' 20 dicembre 1813 ed 8 marzo 1814, farsi salvo alle parti lo sperimento delle loro ragioni nel merito delle medesime a'termini di legge.

Proposto l'affare al Re (N. S.) nel consiglio ordinario di stato del dì 6 dell'andante mese, la Maestà Sua si è benignata di approvare lo avviso del consiglio de'ministri.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per la sua intelligenza ed uso di risulta, respingendole gli atti della lite.

— 2926 —

Reale Rescritto del 21 novembre 1849 partecipato dal ministro dell'interno portante la soluzione di dubbi elevati nell'applicazione delle prescrizioni dettate con ministeriale del 22 febbraio 1845, quando un novello cassiere comunale si ricusi di prender possesso dopo istruito della sua nomina, e l'antico non voglia continuare nella gestione, per il che debba il decurionato, previa superiore autorizzazione, destinare un gestore sotto la risponsabilità del titolare.

Avendo fatto presente a Sua Maestà, che tra le prescrizioni consegnate nella circolare del ministero degli affari interni del dì 22 febbraio 1845, allo articolo 5, vi ha quella, che, se un novello cassiere comunale si ricusi di prender possesso dopo istruito della sua nomina, e l'antico non voglia continuare nella gestione, debba il decurionato, previa superiore autorizzazione, destinare un gestore sotto la precisa risponsabilità del titolare.

È rassegnato altresì quanto l'intendente di Calabria citeriore osservava alla retta intelligenza ed esecuzione di questo articolo, e i seguenti dubbi che elevava.

1. Se il gerente di un cassiere possa essere astretto alla reddizione del conto.

2. In caso di malversazione, contro chi debba farsi uso de' mezzi coattivi, ed in ispecie lo arresto personale.

3. Se nel corso della gestione provvisoria faccia d'uopo di spedirsi le coazioni militari, debbano queste rivolgersi al titolare, oppure al gestore.

La Maestà Sua, previo avviso del consiglio di stato, ha considerato:

Sul primo dubbio.

Che per teorica generale, adottata in ogni caso che la legge imponga il rendiconto de'conti, questo costituisce un fatto meramente ed esclusivamente personale del gestore, ed è una conseguenza necessaria della sola gestione. Si può essere risponsabile del fatto di un terzo, ma non si può render conto di ciò che non si conosce, e non si amministra. La risponsabilità è una obbligazione di dritto, il rendiconto del conto è una obbligazione di fatto. Si soggiunge, che la semplice gestione induca la stretta obbligazione di render conto, giacchè cotesto obbligo deriva dal pubblico dritto, non già dal dritto privato, E però non può esserne francato, nè può sottrarsene dallo adempimento chiunque porti gestione della cosa pubblica, e della cosa altrui. Quindi, se il gestore

al cassiere renitente è egli medesimo un contabile, non vi sarebbe ragione a pretendere dal titolare la reddizione del conto di una gestione non portata in fatto dal medesimo. Se non che per le conseguenze del conto che possono colpire il titolare attesa la di lui risponsabilità, è ben conducevole, che obbligato il gestore a render conto, sia chiamato il titolare benanche ad esser presente nel giudizio, affinchè abbia scienza legale delle operazioni del gestore.

Sul secondo dubbio.

Che posta la risponsabilità del cassiere titolare per opera della legge, e posta la obbligazione del gestore, considerato come un contabile, percioechè la nomina di lui è soggetta alla superiore approvazione ne siegue, che l' uno, e l'altro vogliousi reputare solidalmente obbligati per la regolare amministrazione del peculio comunale. Per la qual cosa le significatorie risultanti dal conto non potrebbero non eseguirsi nel solido e contra il debitore, e contra il gestore, facendo uso in danno di ambedue di tutt'i mezzi coattivi, non escluso lo arresto personale, che per opera della sola legge e senza convenzione alcuna ha luogo contra ogni contabile dello stato.

Sul terzo dubbio.

Che per gli stessi principi della solidarietà tra il cassiere titolare ed il gestore, se contra ambedue può esercitarsi azione personale, tanto maggiormente possono spiegarsi tutti gli altri mezzi coattivi, tra'quali è da annoverare la coazione de'piantoni militari. Malgrado il cassiere titolare non fosse in fatto nello esercizio della carica, la legge il ritiene nel dritto come esercente, giacchè tanto importa la responsabilità ond' è colpito dall' amministrazione del gestore. Quindi in ogni circostanza di coazioni militari per pagamento da eseguirsi debbono spedirsi contra ambo i contabili, perchè ambedue sono obbligati solidalmente, perchè ambedue sono contabili dello stato, perchè ambedue risponsabili di ogni atto dell'amministrazione.

Per tali considerazioni quindi la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato tenuto a Caserta il dì 6 dello andante, si è degnata sovranamente dichiarare e rescrivere.

1. Che in ogni caso dovesse il decurionato destinare un gestore ad un novello cassiere che si rifiuta di andare allo esercizio della carica, previa la superiore autorizzazione, il gerente è obbligato il solo a render conto, citandosi il

cassiere titolare, onde aver scienza legale del fatto del gestore.

2. Che in ogni caso di malversazione, e per le significatorie derivanti dal conto, l'uso de'mezzi coattivi, non escluso lo arresto personale, debba esercitarsi solidalmente contro il cassiere.

2. Che nel corso della gestione provvisoria, se occorra far uso di coazioni militari per pagamenti, debbano queste rivolgersi eziandio contro ambedue i contabili.

Di real nome glielo partecipo, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2927 —

Ministeriale del 26 novembre 1849 emessa dal ministro dell' interno con la quale si prescrive che la sanzione penale per i pubblici uffiziali, che contravvengono all'obbligo della tenuta de' repertori, omessa nel real decreto de' 26 marzo 1827, inserito nella collezione delle leggi.

Da S. E. il ministro segretario di stato, presidente del consiglio de' ministri, mi è pervenuto l' ufficio seguente. Si è osservato, che nel real decreto de' 26 marzo 1827, inserito nella collezione delle leggi, relativo agli obblighi ingiunti agli ufficiali pubblici nella tenuta de' repertori, manca il periodo, che costituisca la sanzione penale al prescritto coll'articolo 3, quantunqne il citato decreto pubblicato in fogli volanti, e spedito a suo tempo a tutte le autorità esista in piena regola. Tale mancante periodo è così concepito nell'originale decreto. « Ogni contravvenzione al presente articolo sarà similmente punita con una multa di duc. 3 ». Ad oggetto quindi di supplirne il difetto, che produr potrebbe delle contraddizioni nell' applicazione delle multe per le contravvenzioni della specie, ho creduto opportuno di farsi una nota a tutte le autorità del regno tendente a prevenirle, che per equivoco di stampa fu omesso il periodo del decreto di che trattasi : a quale oggetto mi rivolgo all' E. V. pregandola a compiacersi dirigere a quelle da lei dipendenti gli analoghi suoi uffici, mentre per la debita conoscenza del pubblico ho disposto, che un simile avviso venga inserito sul giornale ufficiale del regno.

Glielo comunico per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 2928 —

Reale Rescritto del 29 dicembre 1849 partecipato dal consiglio generale della pubblica istruzione col quale si prescrive che sono richiamate in vigore le norme dettate nel 1821, per la nomina dei maestri, e delle maestre primarie.

S. E. il ministro degli affari ecclesiastici, e della istruzione pubblica mi ha comunicato il seguente real rescritto, in data del 24 ottobre 1849 — « Sua Maestà il Re (D G.) con sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato del 18 corrente, si è degnata ordinare, che sien richiamate in pieno vigore le norme stabilite a'12 giugno 1821 , per la nomina de'maestri e delle maestre primarie, formandosi le terne da'decurionati, e la scelta dagli ordinari.

» In quanto poi a quelli della capitale , ha altresì Sua Maestà il Re ordinato, che si pratichi il medesimo , stabilendosi per norma, che i detti maestri debbano essere esclusivamente ecclesiastici Napoletani, e che siano preferiti gl'interini, sostituti, ed aggiunti attualmente in esercizio e taluno di que'soggetti messi al seguito ». Affinchè ella possa aver conoscenza di detti reali rescritti, glieli trascrivo qui appresso.

Copia ec. « Ministero degli affari interni, 3 ripartimento, Napoli 12 giugno 1821.

Sua Maestà nel consiglio degli 11 del corrente mese, sul parere della giunta di scrutinio della istruzione pubblica , ha risoluto, che tanto l'art. 4 del regolamento delle scuole primarie (dalla M. S. approvato a 21 dicembre 1819), che tratta della scelta de'maestri, quanto l'articolo 11, che parla dell'esercizio delle funzioni degli ispettori delle scuole medesime, sieno modificate nel seguente modo, cioè:

Art. 4. I sindaci, e decurioni, devono formare la terna, de'maestri, e passarla per mezzo dell' intendente al vescovo della rispettiva diocesi. Il vescovo sceglierà , tra' proposti , quel soggetto che crederà più degno, e quante volte non vi siano soggetti forniti delle qualità necessarie, sì per la morale che per lo ramo scientifico, ne avviserà l' intendente , il quale disporrà una seconda terna.

Art. 11. I parrochi avranno la immediata vigilanza sulle scuole primarie delle rispettive parrocchie tanto in Napoli che nelle provincie.

Copia ec. ministero e real segreteria di stato degli affari interni, Napoli 7 agosto 1821, 3 ripartimento.

» Ho rassegnato al Re il contenuto nel rapporto di cotesta giunta del dì 21 p. p., luglio intorno alla erronea interpetrazione datasi da taluni alle modifiche approvate dalla M.

S. sugli articoli 4. ed 11. del regolamento per le scuole primarie.

» Ha quindi S. M. confermato il detto regolamento sovranamente approvato nel modo espresso nel real rescritto del dì 12 p. p. giugno , e con quelle spieghe che cotesta giunta intende dargli nel citato rapporto. Dichiara in conseguenza la M. S. che l'approvazione de'maestri appartiene alla giunta medesima in forza dell'art. 5. del regolamento suddetto (sul quale non è caduta alcuna modifica), e ciò dopo che i candidati ne avranno sostenuto i soliti esami in presenza degl'ispettori distrettuali delle scuole , de'parrochi, e sindaci rispettivi, o delle persone destinate dagli intendenti, ben inteso che la giunta proporrà le nomine anzidette a questa segreteria di stato per ottenere il corrispondente reale diploma.

Dichiara inoltre S. M. che nell'essersi attribuito a'parrochi la vigilanza immediata sulle scuole primarie delle rispettive parrocchie, si è avuto per oggetto di chiamarli ad invigilare sulle medesime scuole di unita agli ispettori , stabiliti per parte della istruzione pubblica, e scelti sempre tra soggetti più distinti per meriti letterarî od ecclesiastici in seguito de'rapporti de'vescovi, e degli intendenti , e quindi vuole S. M., che i parrochi non possano impedire agl'ispettori lo esercizio delle loro funzioni.

Dichiara infine il Re , per modo di regola , che quanto riguarda la morale, così delle persone de'maestri, come delle loro massime, debba dipendere dalla ispezione de' rispettivi ordinari diocesani. All'incontro quanto concerne l'esame dello scibile circa l'attitudine del professore ad insegnare con profitto le lettere, ciò resta riserbato alla giunta nella maniera dalla medesima proposta nel dinotato rapporto.

Nel real nome ne le passo l' avviso per lo adempimento di sua parte; nella intelligenza di essersi da me comunicata questa sovrana risoluzione al direttore della real segreteria degli affari ecclesiastici, per ciò che riguarda i vescovi, ed a tutti gl' intendenti.

— 2923 —

Circolare del 12 gennaio 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si specificano quali onorarî, e spese comunali, indi al regolamento del 9 aprile 1838, rimasero soggette alle economie prescritte col decreto degli 11 gennaio 1831, e regolamento del 19 detto stesso mese ed anno.

Dopo la pubblicazione del decreto del dì 11 gennaio 1831, la cui mercè Sua Maestà comandava portarsi una compe-

tente economia su gli stipendi ed esiti a carico de' comuni nel fine di alleviare di alcun poco le loro aggravate finanze, e dopo la emanazione di due correlativi regolamenti del 19 gennaio di quell' anno, e del 9 aprile 1838 sovranamente approvati, l'uno temporaneo, e l' altro diffinitivo, varie e contraddittorie interpetrazioni sonosi date a tali atti sovrani, di modo che frequenti sono state, e pur sonosi le controversie che insorgono intorno alla giusta interpetrazione, e questo ministero sente il peso di dover di continuo decidere di somiglianti quistioni. Alcuni tra gli amministratori pensavano, che il regolamento del 9 aprile 1938, in alcune parti degli esiti comunali mantenesse silenzio. Onde ne'casi peculiari si fosse dovuto prendere per norme quelle consegnate nel regolamento del 1831. Altri assai meglio pensatamente sosteneano, che il regolamento del 1831, comechè provvisorio e temporaneo, fosse andato distrutto e rivocato al sorgere il diffinitivo del 1838. E quindi per gli esiti, che non vi scorgevano alcuna determinazione in questo secondo regolamento, facevano ricorso alla legge del 12 dicembre 1816.

Le quali cose tutte faceano sentire il bisogno di una dichiarazione sovrana intesa a diffinire nettamente quello, che per le mille si colorava sotto la forza delle argomentazioni·

L'occasione si è presentata spontanea nel fatto di un cassiere. Costui per l' anno 1847 reclamava le sue indennità in ducati sessanta a'sensi dell' art. 149 della legge del 12 dicembre 1815. Il decurionato avvisava doversene attribuire per massimo, soli ducati quaranta, secondo le norme economiche precisate nel regolamento del 19 gennaio 1831. E quì di replica dal cassiere si sostenea, il regolamento del 1831 essere stato rivocato e distrutto, sì perchè temporaneo, sì perchè in sorgendo il regolamento del 9 aprile 1838 tutto quanto era di provvisorio e temporaneo venne stabilmente diffinito. Per le quali ragioni conchiudevasi, che se col regolamento del 1838 l'articolo *cassiere* venne modificato per economia, solo nella parte che riguarda il premio, inferivasene di ragione, che per la indennità dovea starsi fermo alla legge del 1816.

Tali cose richiamarono la mia attenzione, e per sovrano comando fu incaricato il consiglio di stato ad emettervi il suo avviso.

Questo consesso ha considerato :

» Che l'art. 149 della legge de'12 dicembre 1816 attri-
» buisce a'cassieri, oltre al premio, una indennità di spese
» da determinarsi in una somma non minore di duc. due,
» nè maggiore di ducati sessanta.

» Che tale disposizione fu costantemente osservata sino
» all'anno 1831 allorquando volendosi apportare alcun sol-
» lievo alle aggravate finanze de'comuni, con real decreto
» dal dì 11 gennaio di quell' anno vennero disposte delle
» economie su gli stipendi ed emolumenti per le cariche
» comunali, non che in altri esiti a carico de'comuni.

» Che nell'art. 1 del detto real decreto del dì 11 gennaio
» 1831, venne prescritto così :

» *Autorizziamo perciò sovranamente il nostro ministro*
» *segretario di stato degli affari interni ad effettuare que-*
» *sta riforma negli stati discussi de'comuni maggiori, an-*
» *corchè si trovassero da noi approvati. La stessa auto-*
» *rizzazione è accordata per le spese comunali di ogni*
» *natura. Questa deroga alle disposizioni relative alla*
» *legge del 12 dicembre 1816, sarà limitata al tempo di*
» *cinque anni, al termine dei quali il detto ministro pro-*
» *porrà alla nostra approvazione un nuovo regolamento*
» *che la esperienza proverà essere più utile all' ammini-*
» *strazione, ed al ben essere dei comuni.*

» Che su queste norme venne compilato il regolamento
» sovranamente approvato nel 19 aprile 1831, nel quale
» furono espressamente stabilite le diminuzioni sul premio e
» sulla indennità a'cassieri.

» Che trascorso intanto il quinquennio di esperimento,
» il ministro presentò alla sovrana approvazione un nuovo
» diffinitivo regolamento, che vedesi sanzionato a' 9 apri-
» le 1838.

» Che in cotesto regolamento mentre determinatamente
» s'indicano le riduzioni da farsi sul premio de' cassieri,
» niun motto si vede fatto sulle indennità.

» E che perciò è ragione conchiudere, di essere stata
» abolita la restrizione fermata dal regolamento temporaneo
» del 1831, poichè ove avesse voluto ritenersi, il regola-
» mento diffinitivo, che veniva a derogare il temporaneo,
» doveva necessariamente esprimerlo.

» Che questa interpetrazione non sia nuova. Che anzi è
» stato il sistema costante serbato a tal riguardo dal mi-
» nistero dell'interno. E che di vero nel 1843, l'intendente
» di Bari avendo elevato lo stesso dubbio al ministero del-
» l' interno, questi con ministeriale del 28 giugno gli or-
» dinò di tenersi all' osservanza della legge del 12 dicem-
» bre 1816 ».

» E Sua Maestà il Re N. S. ritenendo siffatte considera-
zioni, si è degnata ordinare, che al detto cassiere sieno
destinati ducati sessanta per indennità, e che in generale

la indennità de'cassieri debba essere determinata secondo la legge del 1816 ».

Ora poichè i principî ritenuti dal consiglio di stato meno sono d'interessamento per la quistione del cassiere, che per tutti quanti i cassieri, e per tutti gli altri stipendi ed esiti a carico de'comuni, che soggiacquero col decreto del 1831 a convenienti economie: così sento l'utilità di diramare la presente lettera circolare. In tal modo abbiano tutti per rifermato il principio che il regolamento del 19 gennaio 1831 sia stato temporaneo, e che sia stato distrutto per effetto dello stesso decreto che gli rendeva vita, del dì 11 gennaio 1831, e per effetto del regolamento del 9 aprile 1838, che tutti gli altri articoli di esiti e di stipendi comunali, i quali soggiacquero a riduzione nel 1831, si tengan fermi alle norme solo consegnate nel regolamento del 9 aprile 1838, e per ciò solo si dica, che il dritto di contabilità dell'uno per cento: i soldi a'cancellieri e agl'impiegati delle cancellerie; i trattamenti a'maestri in generale; gli stipendî pei guardiani rurali e forestali: e gli onorarî de'predicatori sieno corrisposti secondo che era prima del 1831, ne'sensi di quest'ultimo regolamento, e secondo la legge del 1816; e che le economie conservate riguardino: 1. dritto di contabilità per supplire alle spese di liquidazione de' conti comunali; 2. premio a' cassieri; 3. onorarî a' medici e cerusici; 4. feste civili; 5. feste religiose; 6. sovvenzioni a' teatri; 7. campisanoti, 8. spese imprevedute.

Le piaccia accusarmi ricezione della presente.

— 2928 —

Circolare del 19 gennaio 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che le privative volontarie, e temporanee in non altro debbono consistere, che nella concessione a qualche individuo di vendere uno, o tale altro genere privando gli altri di questo dritto; quando poi con la privativa vada compreso un balzello da esigersi, debbe riguardarsi come stabilimento, o continuazione di dazio, alla di cui esazione non basta l'autorizzazione ministeriale, ma è necessaria la sovrana.

Non di rado mi è occorso di osservare, che comunque in modo tutto semplice si provocava l'approvazione per lo stabilimento, o continuazione di privative per la vendita di generi di prima necessità ne'comuni, sotto tal nome si comprendeva la riscossione di un dazio; per esempio dicevasi *privativa sulla cottura del pane*, e ciò importava riscossione di un dazio sulla panatica; *privativa sul consumo*

della vendita del vino, e dessa racchiudeva un dazio di non poco momento.

Nel fine quindi di non confondere le privative, cioè quel dritto esclusivo che si accorda ad un solo per assicurare lo smercio di un genere, (il qual dritto produce un vantaggio alla finanza comunale) con la riscossione di un dazio, mascherato sotto il nome di privativa onde evitare tutte le liturgie prescritte, mi è uopo rammentarle, che le privative volontarie, e temporanee in non altro debbono consistere, ripeto, che nella concessione a qualche individuo di vendere uno o tal'altro genere, privando gli altri di questo dritto; e ciò praticarsi a'sensi dell'art. 206 e seguenti della legge del 12 dicembre 1816; e che quando con la privativa vada compreso un balzello da esigersi, debbe riguardarsi come stabilimento, o continuazione di dazio, a riscuotere il quale, non basta neanche l' autorizzazione ministeriale, ma bensì la sovrana, indi a tutti gli adempimenti prescritti.

Ella quindi d'oggi innanzi porrà mente a quanto le ho precisato, e nell'inoltrare proposte di privative indicherà il vantaggio che ne derivi alla cassa comunale.

Mi farà fede di aver ricevuta la presente.

— 2929 —

Circolare del 6 febbraio 1850 emessa dal ministro della pubblica istruzione con la quale si determina che le spese di mantenimento, o riduzione nei locali dei reali licei, o collegii sono a carico dei fondi particolari provinciali.

Dal signor Direttore dell' interno mi vien comunicato un sovrano rescritto con che S. M. il Re N. S. nel consiglio ordinario di stato de' 14 settembre p. p. anno, uniformemente al parere del consiglio di stato, si degnò ritenere, che per la legge del 12 dicembre 1816 le spese per gli edifizi provinciali, qualunque sia l'uso al quale trovansi destinati, debbono gravitare su i fondi particolari di ciascuna provincia, a differenza di quelli concernenti il casermaggio che cedono a carico del fondo comune a tutte le provincie. In conseguenza, poichè gli edifizi reali licei e collegi vanno noverati tra quelli della provincia, le spese di mantenimento, rifazioni, e costruzioni de'medesimi dovranno gravitare su i fondi particolari di ciascuna provincia addetti alle opere pubbliche.

Ella quindi farà in guisa, che nello stato discusso dei licei e collegi di cotesta sua provincia del corrente anno sia tolto ogni esito per manutenzione e riduzione de' locali, e vi provvederà co' fondi delle opere pubbliche, avendo con

questa data passato gli analoghi uffizi al ministro de'lavori pubblici.

— 2930 —

Reale Rescritto del 9 febbraio 1830 partecipato dal ministro dell'interno col quale si stabilisce che i conti morali dello stabilimento veterinario debbonsi rendere al consiglio provinciale, e quelli materiali siano discussi prima dal consiglio d'intendenza ed indi in grado di revisione dalla gran corte de'conti.

Con real rescritto de'26 maggio 1824, S. M. il Re N. S. si degnò ordinare, che i conti morali de'reali licei e collegi venissero resi in ogni anno a'rispettivi consigli provinciali, ed i conti materiali a' consigli d' intendenza, ed in grado di gravame alla gran corte de' conti. Posteriormente con altro rescritto del 24 ottobre ultimo, pel già ministero di agricoltura e commercio, la M. S. si degnava disporre, che i conti della regia scuola di Veterinaria, e di Agricoltura venissero presentati e discussi nella gran corte dei conti.

Or io ho fatto presente alla M. S., che lo stabilimento Veterinario non è mantenuto con fondi della tesoreria generale esclusivamente, ma con fondi provinciali ancora; e che il far esaminare i conti dello stesso dalla gran corte de'conti esclusivamente, importa una espressa violazione della legge de'12 dicembre 1816, la quale ha prescritto, che il conto de' fondi provinciali sia esaminato dal consiglio provinciale per la parte morale, e dal consiglio d' intendenza per la parte materiale; e da ultimo che la gran corte dei conti è chiamata solamente a giudicare de' conti materiali, cioè de'conti de' cassieri, non mai quelli degli amministratori. E Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 25 gennaio ultimo si è degnata dichiarare ed ordinare.

1. Che la sovrana risoluzione del 18 ottobre decorso anno, riguarda esclusivamente i conti materiali dello stabilimento Veterinario, e però non dispensa gli amministratori dello stesso dal dovere di rendere il conto morale al consiglio provinciale giusta il disposto col real rescritto del 24 maggio 1834.

2. Che il conto materiale dello stabilimento medesimo sia discusso prima dal consiglio d'intendenza, ed indi, in grado di revisione, dalla gran corte de' conti, a somiglianza dei conti provinciali, e di quelli de'comuni maggiori.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo adempimento di sua parte.

— 2931 —

Circolare del 20 febbraio 1850 emessa dal ministro dell' interno con la quale si prescrive che non è permesso inoltrarsi proposte di liberarsi la residuale proporzione di stipendio a'maestri primari, e maestre, se non sono accompagnate dalle copie dei processi verbali dell'esame sostenuto da'fanciulli nell'anno cui le gratificazioni sono riferibili chiamandosi in osservanza il real rescritto de' 21 giugno 1834.

Nel provocarsi le liberanze per le gratificazioni, come supplementi di soldo, a'maestri primari, ed alle maestre mi sono accorto di essere andate affatto dimenticate le sovrane disposizioni contenute nel real rescritto del 21 giugno 1834.

Per le stesse venne ordinato, di non liberarsi loro che una porzione solo dello stipendio, riserbandosi il pagamento della restante alla fine dello anno, quando, previo un esame, sarà conosciuto qual numero di fanciulli in ciascun comune abbia proporzionatamente profittato nella scuola primaria.

Nella mira quindi di veder progredita la pubblica istruzione, e non trasandata, come si è avuto occasione di scorgere, atteso il poco impegno degl'istitutori, io raccomando a lei di vegliare sull'andamento di questo interessante ramo, e le prescrivo di non inoltrare d' oggi innanzi proposte di liberarsi le gratificazioni in discorso, se non sono accompagnate dalle copie de'processi verbali degli esami sostenuti dai fanciulli nell' anno cui le dette gratificazioni sono riferibili.

Le piaccia intanto di accusarmi ricezione della presente.

— 2932 —

Ministeriale del 26 febbraio 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che i conti de' cassieri comunali debbonsi discutere da'consigli d'intendenza nella integrità, comechè distinti, ed affatto diversi dai conti morali, e senzachè da questi traggasi ragione, o di non esaminarsi tutte le partite d'introito, e di esito, o per assolvere il contabile cassiere dal significarlo, quando ne sia il caso.

Nella disamina, che di continuo ho dovuto portare a' richiami de'sindaci avverso significhe contro di loro pronunziate nella discussione de'rispettivi conti morali, sonomi avveduto, che alcuni consigli d'intendenza, viste le significhe a carico del sindaco, assolvano per le identiche partite il cassiere nella discussione de' conti materiali. Essi accontentansi di tenere significato il contabile morale solamente, e

assolvendo per ciò solo il contabile materiale tengonsi per avere assicurato al comune il debito indennizzamento. Per forma che avviene di restar condannato il sindaco solo, ed assoluto il cassiere.

Questo sistema, signor Intendente, potrebbbe tantosto formarsi generale ed elevarsi ad esempio, se acconciamente non si facesse ad abbatterlo, per essere sistema biasimevole e contrario alle leggi.

E per fermo in fatto di amministrazione de'patrimoni comunali, la legge richiede il conto morale dal sindaco, il materiale dal cassiere, l'uno conto distinto dall'altro. Il sindaco rende il conto del se bene o male abbia ordinato i pagamenti, chè il conto di lui a buon dritto e secondo la la legge altro non è, che la esposizione del metodo tenuto nello amministrare il peculio comunale. Il cassiere a sua volta poi lo rende sulla esattezza della riscossione degl' introiti, e sulla regolarità degli esiti eseguiti secondo le forme e i documenti voluti dalla legge e da'regolamenti. Ecco elementi distinti: ecco la ragione di diversi due conti, le cui conseguenze sono pure proprie e distinte per ciascun conto. Ora quando alcuni consigli d' intendenza avvisano non discutere certune partite nel conto materiale sol perchè figurano nel conto morale, e quando assai peggio assolvano il contabile materiale per ciò solo che ne sia stato significato il contabile morale, essi consigli rendono unico il conto de'due contabili, lo fanno eguale nelle conseguenze, richiamano la maggiore, anzi tutta la responsabilità sul contabile morale, proclamano il contabile materiale cieco istrumento e semplice esecutore degli ordini del sindaco. Come se non stasse scolpitamente detto nelle leggi che entrambi debbano dare conti differenti per le diverse conseguenze che insorgono: come se pure non fusse detto che la massima risponsabilità è del cassiere detentore del pubblico denaro, onde pesa a carico di lui l'obbligo della cauzione a differenza de'sindaci che alcuna cauzione non versano: come se non si trovasse dettato che i cassieri, anzichè essere ciechi esecutori degli ordini dei sindaci, abbiano dritto di rifiutare gli ordinativi di lui, anzi obbligo di farlo, quando i mandati di pagamento non si conformino alle posizioni dello stato discusso del quale se gli dà apposita comunicazione in principio della gestione. E quindi allorchè questo non praticano, è di giustizia che ne rispondessero. Ed avendo similmente il dritto di regresso contra i sindaci particolarmente nelle circostanze dello articolo 250 della legge del 12 dicembre 1816, è chiaro, che il significare i sindaci nella parte degli esiti sia un soprappiù. Ma se per condizioni peculiari ciò dovesse farsi, non

esclude che per le partite medesime non debbono significarsi i cassieri. Nè da questo metodo sorgerebbe la osservazione, che il comune verrebbe allora ad essere rivaluto della somma medesima e dal sindaco e dal cassiere. Costoro devonsi ritenere in tali casi come solidali obbligati verso il comune, di guisachè la riscossione della somma può ripetersi da chi di loro sia più solvibile.

Laonde il sistema, di che mi son occupato, è riprovevole d'assai, come apertamente contrario alla legge. E ciò a parte che da simili determinazioni ne potrebbe venire assai danno al patrimonio comunale. Una significa al sindaco rendesi se non di frequente ancora in alcuna fiata infruttuosa e ineseguibile per la povertà del patrimonio di lui. Non così de'cassieri, i quali e per le leggi de'malversatori del danaro comunale, e per la cauzione che rendono, e per la guarentia di tutto intero il decurionato, avranno a premura soddisfare, e molto difficilmente può accadere che il comune non sia rivaluto e indennizzato. Ecco che ella insinuerà ad consiglio di cotesta intendenza di discutere i conti de' cassieri nella loro integrità, comechè distinti e affatto diversi, da' conti morali, e senza che da questi traggasi ragione, ovvero di non disaminarsi tutte le singole partite d'introito e di esito, ovvero per assolvere il contabile cassiere dal significarlo, quando ne sia il caso. Ella baderà che stia allo adempimento delle leggi, in che è la via più corta del ben fare a pro de'patrimoni comunali.

— 2933 —

Reale Rescritto del 27 febbraio 1850 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che la responsabilità per la gestione de'ricevitori del registro, e bollo eletti da'decurionati si limita a'soli sindaci, e decurioni nello esercizio de'quali accadano le malversazioni lasciandosi ad essi la facoltà di eleggere nuovi ricevitori, sempre che quelli che si trovano in esercizio non siano di loro soddisfazione.

Col sovrano rescritto de' 29 ottobre 1817 vennero facultati i decurionati di eleggere sotto la loro guarentia i ricevitori del registro e bollo in que' circondari i quali mancassero di tali funzionari con la cauzione corrispondente. E con circolare di questo ministero del 13 dicembre del medesimo anno, fu determinato, che i decurionati nel medesimo processo verbale della deliberazione con la quale propongono un ricevitore, debbono dichiararsi della di lui gestione garanti, e che una copia di detto processo verbale ordinata, dall' intendente della provincia dovesse rimettersi all' ammi-

nistrazione per servirle di titolo della guarentigia, a che il sistema da serbarsi allorchè si dovesse intentare l'azione di guarentia contro i decurioni fosse quello stesso, che trovavasi stabilito per gli esattori delle contribuzioni dirette prescelti a risponsabilità de'decurionati.

Si elevò in seguito il dubbio, se del debito de'ricevitori del registro e bollo dovessero rispondere i decurionati che li avevano eletti e guarentiti, ovvero i decurionati dell'epoca in cui il debito era avvenuto; e con rescritto del 20 agosto 1825 fu risoluto, che pel caso speciale che aveva dato luogo al dubbio, l'amministrazione agisse presso l'intendenti dalla provincia per obbligare chi di dritto al pagamento, e che per l'avvenire, fermi rimanendo i regolamenti in vigore, quante volte i rispettivi decurionati locali, nella rinnovazione annuale di una parte de'loro componenti non facciano alcuno ostacolo alla continuazione de'ricevitori del registro e bollo precedentemente nominati dagli stessi decurionati, s'intendono rinnovate le loro guarentie per rispondere in ogni tempo delle mancanze de'suddetti ricevitori.

Ciò non pertanto in varî casi occorsi, diverse opinioni si sono manifestate intorno all'estensione da dare a questa guarentia, taluni credendo ritener risponsabili sì questi, che i decurionati dell'epoca nella quale il debito del contabile ha avuto luogo, altri finalmente ritenere risponsabili solo questi ultimi; in modo che si è sentita la necessità di fermarsi una regola certa ed invariabile.

Su di ciò l'agente del contenzioso della tesoreria generale ha avvisato doversi adottare l'identico principio che è in vigore nel ramo delle contribuzioni dirette, e che è stabilito nel rescritto del 9 luglio 1817; cioè, che la responsabilità per le gestioni del registro e bollo si limiti a'soli sindaci e decurioni nello esercizio de'quali accadano le malversazioni, lasciandosi ad essi la facoltà di eleggere nuovi ricevitori sempre che quelli che si trovavano in esercizio non siano di loro soddisfazione, anche a tenore del sopraccitato sovrano rescritto de'20 agosto 1825.

Ed avendo io tutto ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'7 corrente, la Maestà Sua si è degnata di approvare l'avviso dell'agente del contenzioso.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso di risultamento; nell'intelligenza, che ne ho data comunicazione agl'intendenti, al ministro di grazia e giustizia all'agente del contenzioso, ed alla tesoreria generale.

— 2934 —

Circolare del 2 marzo 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che a'prezzi stessi stabiliti nella tariffa della legge forestale dovrà pure pagarsi dalla real marina, e dall'artiglieria il legname de' boschi comunali, e nel caso di concorrenza di più fornitori del medesimo regio arsenale dovranno sempre aprirsi le subaste fra essi su i prezzi anzidetti.

Ho avuto occasione di notare, che nelle diverse provincie del reame non si tiene un procedimento uniforme per i tagli di legname ne'boschi de'comuni, inservienti alla real marina, e al regio arsenale di artiglieria, come pure che mancando una norma stabile parecchie volte gli amministratori restano dubbiosi sulla via da seguire, ciò che non poco nocumento arreca al pubblico servizio. Per colmare siffatti vuoti, e per guarentire nel tempo medesimo gl'interessi comunali e la provvisione di legname a preferenza agli arsenali regi, le diriggo questa lettera circolare.

Ma pria di emettere le necessarie prescrizioni, stimo opportuno farle considerare, che per le dimande degli appaltatori della marina reale e della artiglieria di tagli di boschi, non è possibile serbare, come da qualche intendenza si proponeva, le regole generali stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore per la vendita delle rendite municipali e per i tagli di alberi in generale, imperciocchè allora facilmente con lo esperimento delle subastazioni avverrebbe concorrenza che potrebbe far mancare il legname a quegli stabilimenti, e si renderebbero in siffatta guisa vani i privilegi e le eccezioni alla legge per essi sovranamente sancite.

Assicurata così la provvisione de' legnami abbisognevole alla marina ed all'artiglieria reale, uopo è quindi rivolgere le cure tutelari del ministero al non meno rilevante obbietto delle finanze comunali, e por mente a che esse non vengano manomesse per la esenzione degl'incanti. Nella legge forestale è posta una tariffa per la vendita de' legni de' boschi dello stato alla real marina; essa fu stabilita nel prudente e saggio fine di evitare monopoli a danno della marina stessa, e defraudazioni agl'interessi dello stato per parte degli appaltatori; essa dunque per analogia conviene che si serbi ben'anche per i tagli de'boschi comunali.

Premesse queste idee, mi fo a dettare le seguenti determinazioni.

Allorchè ella si sarà resa certa in modo positivo della quantità di legname che gli appaltatori di marina e di artiglieria dovranno somministrare, ed avrà avuta l'annuenza

del municipio proprietario del bosco, non che l'adesione delle autorità forestali, potrà permettere il taglio degli alberi richiesti con tutte le norme volute dalla legge forestale del 1826 e de' susseguenti regolamenti, disponendo che il sindaco ed il guardia generale sorvegliassero la esecuzione del taglio medesimo.

Per lo stabilimento del prezzo si seguirà strettamente la tariffa per il legname de'boschi dello stato che si vende alla real marina, indicata nello articolo 59 della legge forestale di sopra cennata: onde ella disporrà, che gli alberi designati venissero misurati dal guardia generale con l'intervento di due decurioni, per adattarsi a' medesimi i prezzi fermati nella tariffa suddetta.

Ove poi avvenisse concorrenza di più fornitori del medesimo arsenale regio, allora dovranno sempre aprirsi le subaste fra loro su i prezzi anzidetti, rimanendo in tal caso ferma l'altra circolare de' 23 dicembre 1848.

La prego intanto, signor Intendente, di accertarmi dello arrrivo di questa lettera.

— 2935 —

Reale Rescritto del 2 marzo 1850 partecipato dal ministro dell' interno col quale si prescrivono le condizioni alle quali le società anonime estere debbono conformarsi per istabilire delle agenzie nel regno.

Sulle domande di alcune società anonime straniere, dirette al real governo perchè venissero abilitate ad istituire delle agenzie nel regno, onde esercitarvi le loro intraprese si è recato in quistione, se pel conseguimento della chiesta facoltà debbono sottostare all' adempimento di ciò che in fatto di società anonime prescrive l' art. 53 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio.

Nella divergenza da'pensamenti della già consulta del regno, della commessione de' presidenti della gran corte dei conti, del consiglio di stato e di quello de'ministri, ho rassegnato al Re N. S. nel suo consiglio ordinario del 18 di febbraio 1850.

Che l'articolo testè citato nell' ingiungere il deposito del quarto del capitale sociale, toglie a scopo la garentia del pubblico che trae a contrarre e segue la fede dell'essere collettivo dell'associazione.

Che sebbene la personalità civile e giuridica di una società commerciale debba venire estimata con le leggi del regno dove ella surse, e fu costituita, pur nondimeno quanto alle garentie da apprestare al pubblico conviene che si con-

formi alle leggi del paese dove intende trasportare, e porre in atto le sue speculazioni, senza di che è dato far niego di autorizzaziona all'intrapresa: come sarebbe dato farlo ad una società anonima indigena.

Che se l'autorità pubblica ha il dritto di esaminare gli statuti delle società anonime nazionali, ha per egual modo il dritto allo esama degli statuti della società straniere, onde conoscere se convenga autorizzarne la istallazione nel regno, e che dove con esse s'intendano assicurare gli edificî degl'incendî sia mestieri cha si uniformino al pari delle società poste nel regno alle sanzioni espresse nell'articolo 60 del real decreto de'13 novembre 1833 in ordine alla compagnia de' pompieri.

1. Che le società anonime straniere non possono venir facoltate ad istituir delle agenzie nel regno per diffondervi le loro speculazioni, se pria a somiglianza delle società istituite nel regno, non abbiano adempinto alla garentia dell'interesse pubblico col deposito del quarto del capitale sociale, a'termini dell'art. 53 delle leggi di eccezione.

2. Che il permesso alla istallazione delle cennate agenzie non sia dato, se non esaminati pria gli statuti sociali e con la condizione di sottostare in quanto all' assicurazione degl'incendi, al prescritto dell'art. 60 del real decreto da'13 novembre 1833.

Nel real nome partecipo tal sovrana risoluzione a cotesta commessione dei presidenti per intelligenza e règola.

— 2936 —

Reale Rescritto del 6 marzo 1850 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive che il real rescritto de'29 gennaio 1817 è relativo a'soli beni del demanio è non a quelli delle mense vescovili, ed in conseguenza sono colpite dalla nullità comminata dal decreto del 20 gennaio 1814 le ordinanze non notificate, nè eseguite.

In conseguenza di real ordine ho novellamenta rassegnato al Re (D. G.) lo avviso renduto da cotesta gran corte alla udienza del dì 7 marzo 1849, sulla causa tra l'arcivescovo di Conza e Compagna ed il comune di Melfi, e S. M. nel consiglio ordinario di stato de'9 febbraio p. p., sulla considerazione, che il real rescritto de' 9 gennaio 1817, sia relativo a'soli beni del demanio, e che nella specie trattandosi di beni della mensa debba ritenersi la nullità dell'ordinanza, giusta il decreto de'20 gennaio 1814, si è degnata di rivocare la determinazione presa nel consiglio ordinario di stato del dì 6 di novembre 1849 partecipata con real

rescritto del dì 17 dello stesso mese, ed in quella vece conformemente al parere del consiglio di stato, approvare lo avviso della gran corte de' conti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza.

— 2937 —

Ministeriale del 9 marzo 1850 emessa dal ministro dell'interno colla quale dispensasi alle formalità dettate nell'art. 230 della legge de'12 dicembre 1816 per le locazioni de'fondi urbani de'pii stabilimenti, salvo le eccezioni che l'interesse delli stessi stabilimenti potranno consigliare.

Egli è pur troppo vero che l'esperienza di sei lustri ha mostrato, come le severe disposizioni dell'art. 230 della legge del 12 dicembre 1816 non possano venir messe ad atto in proposito di affitti de' fondi urbani, senza compromettere gl' interessi de' pii stabilimenti. La tenuità sovente delle pigioni di umili abitori, sovente l'impazienza de' chieditori delle case a conduzione, qualche altra fiata gl'intrighi de'vecchi inquilini, taluna volta le pratiche subdole di nuovi pretendenti fanno o che codesti fondi restino inlocati, o che divengan come patrimonio esclusivo di antichi fittuarî, o che le case piombino in mano d' intriganti all' asta. Di quì la impossibilità dell'asta. Di qui la impossibilità dell'applicazione delle cennate forme a cotal maniera di fondi, impossibilità giustificata da una lunga pratica in contrario. Io quindi; perchè le forme note fatte a garentia degl' interessi de'luoghi pii non tornino sopra capo di que'dessi, dispenso allo adempimento dell'art. 230 della citata legge in fatto di locazioni di fondi urbani, salvo l'eccezioni che l'interesse de' pii stabilimenti può consigliare in qualche caso da proporsi a questo real ministero.

— 2938 —

Reale Rescritto del 22 marzo 1850 emesso dal ministro delle finanze e diretto al commessario civile per gli affari della Sila col quale si dettano delle sovrane prescrizioni in riguardo a'terreni della detta Sila in Calabria.

Ho rassegnato al Re N. S. i due suoi rapporti del dì 11 gennaio ultimo num. 3, e l' altro del 9 del corrente mese di marzo num. 7, relativi alle operazioni intorno all' assegnazione provvisoria di demanî Silani verificati nel 1841, nello scopo unico di provvedersi agl'imperiosi bisogni degli usi civici degli abitanti di Cosenza e Casali, ed ho in tal

circostanza umiliato a Sua Maestà le di lei proposizioni di quanto altro rimanga a farsi per la diffinizione delle varie quistioni riguardanti i varî possedimenti della Sila.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 18 del corrente mese di marzo in Caserta, si è servita ordinare locchè siegue:

1. Che l'assegnamento provvisorio delle terre da farsi dal commessario civile a favore de' comuni per effetto del real rescritto de'27 marzo 1849 non escluda i giudizi diffinitivi che lo stesso commessario crederà necessario intraprendere e giudicare secondo le facoltà accordategli col real decreto del 31 marzo 1843 procedendo sempre in modo da allontanare qualunque indugio al possesso delle terre necessarie alle popolazioni.

2. Che nell'assegnazione di terreni demaniali verificati nel 1841 dal commessario civile consigliere Paragallo, ove s'incontri discrepanza fra i verbali di verificazioni del detto commessario e le piante e la circoscrizione posteriore del tenente Guarinelli, debbansi seguire i verbali di verificazione, ed ove fra questi e il lavoro del conte Zurlo esista differenza o contraddizioni; debba procedersi ad una novella verificazione tenendo presente il lavoro suddetto.

3. Che le terre da assegnarsi alle popolazioni debbono rimanere per lo spazio di tre anni esenti da qualunque prestazione verso de'comuni e del fisco.

4. Che debba addirsi agli usi degli abitanti di S. Giovanni in Fiore il quarto delle estensioni, tutto secondo la convenzione del 14 maggio 1848, salvi i provvedimenti diffinitivi circa le terre corse, e circa le estensioni concedute o vendute dal pubblico demanio con esenzione di servitù.

5. Di non essere di ostacolo alle operazioni provvisorie o diffinitive, che per lo rescritto del 27 marzo 1849, e per lo presente debbono aver luogo le transazioni progettate per lo passato da varî possessori in qualunque stato essi si trovino.

6. Di destinarsi l'ingegnere Fergola per assistere al commessario civile nelle operazioni cui deve procedere, e l'ispettore generale Crispo per rappresentare le amministrazioni del pubblico demanio e delle acque o foreste.

7. Di procedersi da'direttori de'dazi diretti, demani, rami e dritti diversi colle norme delle leggi, e de' regolamenti, e sotto la direzione del commessario civile, alla esazione della fida, del giogatico e della granetteria sulle difese dal 1 aprile 1843 in avanti.

8. Che il commessario civile presidente Barletta si rechi subito su i luoghi per dare esecuzione agli ordini di Sua Maestà.

Nel real nome le partecipo signor Presidente commessario tutte le premesse sovrane determinazioni pel sollecito adempimento di sua parte, prevenendola che simili disposizioni ho comunicato a'direttori generali del demanio pubblico, e delle foreste, agl' intendenti di Cosenza e di Catanzaro, al procurator generale della gran corte de'conti, ed al presidente della giunta de'gravami per gli affari della Sila, non che allo anzidetto ispettor generale Crispo, a ciascuno per quanto gli appartiene, ed aggiungo in fine, che sono di già assicurato di essersi richiamato in Napoli l'ingegnere Fergola per seguir lei nella continuazione de'suoi disimpegni nella Sila.

— 2939 —

Ministeriale del 27 marzo 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che i comuni subalterni di ogni circondario debbono anticipare al comune capoluogo nel mese di gennaio di ciascun'anno una somma prudenziale pe'casi possibili di carcerazione d'individui del proprio comune, per indi al termine dell'anno conteggiarsi. Il mantenimento de'detenuti non pertinenti ad alcun comune del circondario debbe gravitare sul comune cui la processura dimostrerà la cittadinanza, anticipandosi però la spesa dal comune capoluogo.

La circolare diramata nel dì 27 gennaio 1849 intorno al modo da contribuirsi alle spese de'detenuti correzionali nel carcere del comune capoluogo del circondario, di uno o più comuni uniti, ha promosso alcune osservazioni di taluni intendenti. Costoro mi hanno esposto, com' essere difficile in alcune parti stabilire i cottimi, e molti comuni capoluoghi di circondari essere nella impossibilità di anticipare alcuna somma pe'detenuti de'comuni subalterni, stante la scarsezza delle rendite patrimoniali. Siffatte osservazioni meritano pel momento essere prese in considerazione, e finchè il sistema de'cottimi non anderà stabilito su basi uniformi e generali o senza punto deviare da'principî consegnati in detta circolare, dispongo, che il comune o i comuni subalterni sborsino nel principio di ogni esercizio e precisamente nel gennaio di ciascun anno una somma prudenziale per i casi possibili di carcerazione d'individui del proprio comune; e che infine dell'anno si faccia conto tra il primo e i subalterni comuni, e le differenze, di risultamento reciproco, siano ripianate nel principio del susseguente esercizio a cura e a responsabilità degli amministratori del comune che sborsa, e dell'altro che riscuote.

E a dippiù, con detta circolare si prescriveva, che le spese per un delinquente correzionale non appartenente ad

alcuno de' comuni riuniti ad un solo circondario si soffrissero dal comune, ove si fosse commesso il delitto. Ora per veduta più conforme alla giustizia, prescrivo, che le spese del delinquente nel subbietto caso ricadano a peso del comune, cui la processura ne avrà dimostrata la cittadinanza. Ben vero la spesa sarà in tal caso anticipata dal comune capo-luogo del circondario. La rivalsa verrà procurata per via degl'intendenti. Costoro cureranno tale adempimento sia che il rimborso debba venir fatto da altro comune della stessa provincia, sia fuori la provincia. Nel primo caso essi lo faranno con trasmettere l' ordine al sindaco, nel secondo caso con adoperare il mezzo dell' intendente di quell' altra provincia, in che è il comune del delinquente.

Con queste norme adunque, e con tutte le altre precisate nella ripetuta circolare del dì 27 di gennaio 1849, ella darà per lo andamento del servizio le disposizioni di risulta.

— 2940 —

Reale Rescritto del 20 1850 partecipato dal ministro dell' interno col quale si prescrive che le somme che s'introitano da' comuni fuori stato *debbono impiegarsi secondo la legge del 12 dicembre 1846, se prendono origine da uno de' casi previsti dall'art. 179 della legge stessa. Se hanno poi tutt' altra origine si tengano disponibili in cassa, come parte dell'esercizio in cui verificasi l' esazione, per impiegarsi in usi più urgenti, ed utili del comune con autorizzazione del ministro.*

Allo spesso avviene che i comuni, dopo forniti i loro stati finanzieri per un determinato esercizio, vengano ad introitare, durante lo stesso, certe somme, le quali per non figurare nello stato finanziere appellansi *fuori stato*, siccome è a dire nella specie essere intervenuto al comune di Torre Annunziata, il quale fece introito nell' esercizio 1849 della somma fuori stato di ducati 200. E nella richiesta di volerli impiegati per soccorsi e medicine a que' poveri elevatosi il dubbio dallo intendente di Napoli, e proprio, « qual pro» cedimento doveva serbarsi per disporre degl' introiti non » compresi negli stati de'comuni, e da chi dovevasi auto» rizzarne lo impiego ove trattisi di comuni maggiori, da » chi per gli altri comuni ». Sua Maestà di real ordine incaricava il consiglio di stato di dare la avviso. Questo consesso si è tenuto di darlo nel seguente modo:

» Dichiarisi in massima, che quante volte nel corso di un » esercizio si verifichino introiti comunali non preveduti nello » stato discusso, il denaro debba serbarsi in deposito nella » cassa del comune per comprendersi e disporsene nello stato

» del seguente esercizio, rinviando alla legge amministrativa
» la risoluzione del resto del dubbio ».

Avendo rassegnato al Re N. S. lo stato delle cose e la quistione, la quale comunque nel caso speciale riguarda il comune di Torre Annunziata, pur tuttavolta è d'interessamento di ogni altro comune del regno; e rassegnato pure al Re il voto espresso dal presidente del detto consiglio di stato concepito in questi termini:

» La provenienza delle somme non comprese nello stato
» discusso può avvenire in principio dell' anno in quantità
» non trascurabile, come in restituzione di capitali, in af-
» francazione di canone, ed altro. Restando le stesse oziose
» fino alla novella variazione dello stato discusso, sarebbe
» di sensibile discapito all' amministrazione comunale, alla
» quale verrebbe detto che è meno provvida dell'amministra-
» zione privata, a cui viene imputato nella tutela (art. 378
» leggi civili) l' obblige dello impiego nello spazio di sei
» mesi al più tardi. Parrebbe pertanto irregolare un ritardo
» simile o maggiore nell'amministrazione de'comuni.

La Maestà Sua considerando che in casi simili a quello che forma la materia dell'attuale disamina, sia innanzi tutto a guardare quale che ne sia la provenienza della somma *fuori stato*: e che all' uopo torni ad utilità distinguere le somme che derivano da affrancazioni di canoni, e da restituzione di capitali, e quelle che traggano origine da ogni altro cespite straordinario.

Considerando, che nella prima specie sia uopo di star fermo alla disposizione dello art. 179 dicembre 1816, nel quale è così prescritto: « Le rendite che si ritraggono da
» affrancazioni di censi o da restituzione di capitali, sa-
» ranno impiegate di nuovo a capitale redditizio, tra lo
» spazio di sei mesi al più tardi, a cura e diligenza del
» sindaco; preferendosi, a parità di condizioni l'impiego sul
» gran libro del debito pubblico. Qualora lo impiego non
» sarà effettuato tra questo termine, ed il sindaco non giu-
» stifichi nel suo conto di avere inutilmente esaurito ogni
» mezzo per farlo, esso sarà dichiarato risponsabile del danno
» che siane avvenuto al comune dopo il termine suddetto ».
E che di conseguenza non sia da appartarsene in alcun modo, nè da prescriversi altra novità.

Considerando, che per ogni altro provento che non sia tra quelli dell'art. 179 testè trascritto, il miglior modo da praticare sia quello di tenere il danaro in circolazione, siccome regola dall' universale applaudita e di generale prosperamento: e che lo scopo della circolazione si raggiunga allorchè tali proventi straordinari, anzichè tenerli in serbo

nella cassa del comune per comprendersi e disporsene nello stato del seguente esercizio, si tengano disponibili per servire ovvero ad aumentare nel bisogno gli articoli di esito, massime quelli di opere pubbliche ammessi nello stato finanziere; ovvero ad accorrere a'bisogni straordinarî eventuali e urgenti, pe'quali si è solito ricorrere ad inversione di articoli od a prestiti ; ovvero per ultimo a dar lavoro momentaneo alla gente laboriosa, quando , quello mancando , resti priva di sostentamento.

Considerando, che le somme fuori stato debbansi ritenere come far parte dell' esercizio in cui siasi verificato lo introito, ond'egli e di conseguenza, che i contabili materiali e morali dovranno renders ragione dell' uso di tali somme nella discussione de' loro conti unitamente a quelle fissate negli stati finanzieri; ed è pur di conseguenza, che se non si spendano nello esercizio cui si verificano, vanno a prender nel susseguente stato finanziere come avanzo dell'esercizio cui si appartengono , e con ciò sempre più vien fermato il principio che tutto debba rientrare nella norma generale dello stato finanziere come unico regolo degl'introiti e delle spese comunali.

E considerando per ultimo Sua Maestà che essendo queste le sole guide da guardare, egli sia utile ancora subordinarle ad altra formalità vuolsi dire dell'approvazione ministeriale, come che è il ministro il primo tutore de'comuni maggiori che minori:

Si è degnata nel consiglio ordinario di stato del dì 10 dello andante aprile in Caserta comandare , che le somme le quali s'introitano da'comuni *fuori stato*, vadano impiegate secondo la legge del dì 12 dicembre 1816 , se prendono origine da uno de' casi previsti dallo art. 179 della stessa legge. Se hanno poi tutt'altra origine si tengano disponibili in cassa, come parte dell' esercizio in cui verificasi la esazione, e si utilizzino primamente in accorrere a'bisogni urgenti del comune senza far ricorso ad inversioni di articoli ed a prestiti; secondamente in aumentare quand'occorra gli articoli delle opere pubbliche consentite nello stato discusso o scovrire esiti approvati che ne sono ritardati a causa di arretrato di esigenza o aumentarli allorchè la bisogna lo richiegga: e da ultimo in opere nuove le quali servono a dar lavoro alla gente povera nel caso di averne bisogno per sostentamento. Ed ha comandato in oltre la M. S. che tali norme siano generali , e si adottino per massima in tutt' i comuni, e che l'autorizzazione allo impiego debba darsi dal ministro, sia che trattisi di comune maggiore, sia di comune minore.

Di real nome le manifesto tali sovrani ordini, affinchè ella si serva dare le disposizioni le quali sono di risultamento, e si serva accusare la ricezione del presente rescritto.

— 2941 —

Ministeriale del 28 aprile 1850 emessa dal ministro dell' interno con la quale si prescrive il termine in cui può avanzarsi da'decurionati proposta per inversioni di fondi comunali dell'anno precedente.

La esperienza mi ha dimostrato, che inoltrato di qualche mese lo esercizio, si avanzino proposte d'inversione di articoli riportati negli stati finanzieri dell'anno precedente, ed aumentati di quelli determinati per le impreviste.

Il più delle volte mi è occorso di osservare, non aver provvedimenti ad emettere trattandosi di esercizi chiusi, poichè riflettéva che le proposte avevano per iscopo di regolarizzare esiti già fatti, e pe' quali superiore approvazione occorreva.

Ad eliminare inconvenienti siffatti, io le dichiaro, che non accoglierò proposizioni d'inversioni di articoli quando sarà terminato l'anno al quale sono riferibili, non potendo più oltre tollerare, che il ministero serva di mezzo per plaudire ciò che si è irregolarmente operato; ed è notevole osservare, che le anzidette proposte mi giungono pur con la data di aprile, quando per l'art. 266 della legge del 12 dicembre 1816 i conti morali debbono trovarsi presentati nel corso di gennaio, ed i materiali non più tardi della prima settimana di marzo art. 270.

La serva però di norma, che quando gli amministratori de'comuni si faccian lecito disporre cose che non sieno autorizzate dalla legge, debba provvedere di tenersene ragione nella discussione de'conti. Che se qualche caso urgentissimo esigesse uscirne da'limiti, debba immediatamente domandarsene la regolarizzazione, e tutto al più provvederò su proposte di tal natura, quando si avanzino infra il mese di febbraio dell'anno susseguente a quello cui hanno relazione.

— 2942 —

Reale Rescritto del 29 aprile 1850 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive che nelle controversie di confini tra diversi comuni il procedimento a serbarsi debb'essere quello sancito dall'art. 11 della legge del 1 maggio 1816, non abrogato dalle leggi del 21, e 25 marzo 1817.

La legge del dì 1 maggio 1816 in fatto di questioni di

confini tra diversi comuni nell'articolo 11 prescrive quanto segue : « elevandosi quistione di confini tra più comuni, » esse saranno esaminate dal consiglio d' intendenza della » provincia, quando i comuni apppartengono alla stessa pro- » vincia. Quando poi i comuni, tra'quali ha luogo la que- » stione, appartengono a più provincie, l' esame ne sarà » fatto dal consiglio d'intendenza di una di esse, che verrà » a ciò delegato dal ministero dell'interno. L'avviso motivato » che emanerà dal consiglio d'intendenza, sarà sottomesso » alla nostra risoluzione nel consiglio de' nostri ministri di » stato dallo stesso ministro dello interno, dopo che avrà » preso il parere della regia corte de'conti ».

La legge del 21 marzo 1817, venuta dappoi, nel determinare i limiti e le attribuzioni del contensioso amministrativo nell'art. 9 dispone così: « apparterrà a'medesimi giu- » dici, (i giudici del contenzioso amministrativo) il deci- » dere di tutte le controversie di confini tra comune e co- » mune ».

E la legge del 25 del medesimo mese di marzo 1817, nel fermare i limiti di competenza territoriale de' consigli d'intendenza, nell' art. 33 sanciva: « la competenza de' con- » sigli d'intendenza sarà determinata dal sito; sempre che » l'azione risguardi una cosa posta nella provincia soggetta » all'autorità del consiglio, o una obbligazione che interessi » una delle amministrazioni della provincia; salvo le dispo- » sizioni della legge del 1 di maggio 1816 sulle quistioni » di confini tra comuni e comuni di diverse provincie ».

Dalla combinazione de' cennati articoli è surto il dubbio se il modo come diffinire la controversia di confini tra diversi comuni fermato dall'art. 11 della legge del 1 maggio 1816, sia stato abrogato ovvero no dalle leggi promulgate nel 21 e 25 di marzo 1817.

Avendo io rassegnato a S. M. il Re N. S. cotal dubbio nel consiglio di stato del dì 10 dell' andante mese, ho richiamato la sovrana attenzione sopra le seguenti osservazioni.

Che le quistioni di confini tra diversi comuni non sono a riguardarsi come ogni altra contesa che interessa l'erario pubblico o la finanza comunale. È misto in tal maniera di contestazioni, ed è gravemente compromesso sovente l'interesse governativo, e sotto il rapporto della sicurezza pubblica, e sotto il rapporto daziario, e sotto il rapporto dell'amministrazione della giustizia civile e penale.

Che perciò l'art. 11 della legge del dì 1 maggio 1816 imprime alle pronunciazioni de' consigli d'intendenza il carattere non di decisioni, ma di semplici avvisi soggetti alla

sovrana approvazione del fondo di ogni giurisdizione, cioè del Sovrano.

Che questi principî non sono stati nè direttamente, nè obliquamente rivocati dalla legge del 21 marzo 1817, imperciocchè l'art. 9. della medesima determina le attribuzioni de' giudici del contenzioso, ma non indica il modo come questa giurisdizione si eserciti nelle quistioni di confini tra comuni.

Ed un argomento inappuntabile, che esclude l'abrogazione dell'art. 11 della legge del 1 maggio 1816, si ha nell'altra del 25 marzo 1817, dove si fa salvo il procedimento sancito da quella in fatto di contesa confinazione.

E Sua Maestà uniformandosi a tali osservazioni si è degnata determinare, che elevandosi questioni di confini, il procedimento a serbarsi sia quello sancito dall'art. 11 della legge del 1 maggio 1816, procedimento non abrogato dalle leggi posteriori.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e governo.

— 2943 —

Reale Rescritto del 15 maggio 1850 partecipato dal ministro di grazia e giustizia che impone a'conservatori delle ipoteche di fornire a'procuratori del Re le notizie delle trascrizioni di pegnoramenti o di altri atti traslativi di proprietà di beni da costituirsi in sacro patrimonio.

Nel fine di meglio assicurare la esattezza de'giudizî dei tribunali intorno alla proprietà ed alla libertà de' fondi costituiti in sacro patrimonio, e di provvedere a quest' uopo col minore dispendio degli ordinandi, S. M. (D. G.) nel consiglio ordinario di stato del 15 andante si è degnata ordinare che gli agenti del pubblico ministero avessero cura di richiedere a'conservatori delle ipoteche oltre i certificati d'iscrizioni ipotecarie, secondo i regolamenti in vigore, anche le notizie delle trascrizioni degli atti di pegnoramento, o di altri atti traslativi o modificativi della proprietà degl'immobili che vogliono costituirsi in sacro patrimonio.

Che qualora le notizie fornite da'conservatori, e le altre somministrate dalle parti non fossero riputate sufficienti a dileguare ogni dubbiezza, gli agenti del pubblico ministero chiedessero certificato legale delle trascrizioni.

Che i conservatori in continuazione della domanda stessa scrivano le copie degli atti trascritti su'loro registri, riscuotendo il loro salario per tale copia, e che non essendo sufficiente a contener le copie il solo foglio di carta bollata su

cui è scritta la dimanda, le copie degli atti si continuino in scrivere sopra fogli di carta libera, dispensandosi in ciò alle multe comminate dalla legge così per la duplicità degli atti sul medesimo foglio, come per l'uso della carta non bollata.

— 2944 —

Ministeriale del 4 giugno 1850 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che la manutenzione dei catasti che si conservano nelle direzioni provinciali di Sicilia debb'essere a peso de'direttori, e quella de'catasti depositati nelli archivi comunali deve rimanere a carico de'comuni.

Per continuarsi la trascrizione delle mutazioni di quota coi nomi de'novelli proprietari ne' catasti di comuni di Catania, Giarre e S. Giovanni la Punta, si è dovuto aggiungere giusta l'art. 177 delle istruzioni generali del catasto la decima parte de'fogli che mancavano nelle copie de' catasti esistenti nelle cancellerie de' suddetti comuni, e si è dovuto anche provvedere alla corrispondente loro legatura.

La spesa occorsa è ammontata a ducati 4,40, ed il direttore delle CC. DD. della provincia di Catania ne ha chiesto il rimborso a carico della real finanza.

Pria di provvedere su di ciò essendosi interessato il consiglio delle CC. DD. il medesimo ha opportunamente considerato, che i direttori delle CC. DD. sì perchè godono di una indennità mensile onde occorrere a'bisogni delle rispettive direzioni, sì perchè ritraggono emolumenti dagli estratti di catasto che possono rilasciare agl' interessati, son tenuti provvedere necessariamente alla manutenzione de'catasti originali, che si conservano nelle direzioni medesime.

Ha del pari considerato che le copie de' catasti, che si trovano depositati negli archivi comunali, sono unicamente destinati al servizio delle comuni; che i cancellieri sono anche autorizzati a rilasciare estratti di catasto in forza dell'art. 38, del 4. real decreto del dì 8 agosto 1833, ritenendo a loro vantaggio gli emolumenti dalla legge permessi per tali certificati.

Che in conseguenza la manutenzione, ed ogni altra spesa occorrente per detti volumi catastali dee necessariamente gravitare su le comuni medesime.

Quindi è stato il detto consesso di avviso:

1. Che i direttori delle CC. DD. non possono pretendere veruna indennizzazione dal tesoro per quanto possa occorrere di spese ne'volumi di catasti originali che si conservano nelle rispettive direzioni.

2. Che non debba autorizzarsi il pagamento de' suddetti ducati 4.40 chiesti dal direttore delle CC. DD. di Catania a carico della real tesoreria generale.

3. Che per questa volta soltanto possa lo stesso direttore esserne rivaluto per mezzo di quello intendente, il quale ne farà pagare la debita rata a ciascuno delle tre comuni sopraccitate.

4. Che per lo avvenire debbano gl'intendenti provvedere alla ristaurazione, e ad ogni spesa che possa bisognare ai volumi catastali che si conservano negli archivii comunali dandone carico a'rispettivi comuni.

5. Che i controlori delle CC. DD. debbano rapportare ai direttori, da'quali dipendono, tutto ciò che possa abbisognare ne'suddetti comuni catastali, ed i direttori ne ufficieranno a corrispondenza gl'intendenti delle provincie perchè sieno dalle comuni eseguite le opere che potranno occorrere per questo particolare.

6. Che di queste disposizioni si debbono circolarmente avvertire tutti gl'intendenti delle province, e i direttori delle CC. DD. per la rispettiva intelligenza, ed analogo adempimento nello avvenire.

Essendo io devenuto ad approvare siffatto avviso glielo partecipo per l'uso corrispondente.

— 2945 —

Circolare degli 8 giugno 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive il formolario per le contrattazioni tra i capitani de'legni ed i marinari di commercio.

S. E. il ministro di guerra e marina mi ha trascritto un rapporto dell'ispettore de'rami alieni della real marina, nel quale, ricordando gl'inconvenienti che sogliono avvenire dal perchè le convenzioni fra i capitani ed i marinari di commercio non sono fatte da' rispettivi sindaci con la dovuta regolarità, si propone un modello di formolario delle contrattazioni in parola da mettersi in opera, per que' legni che non hanno giornale, in carta ed in doppio esemplare, de'quali uno dovrebbe rimanere presso il capitano, e l'altro depositato nella cancelleria del sindaco.

In vista delle premure fatte dalla prelodata E. S. perchè sia addottato il formolario anzidetto, ne le acchiudo il modello, onde ella ne disponga l' adempimento per parte dei sindaci comunali di cotesta provincia, giusta la proposizione dell'ispettore de'rami alieni della real marina.

Formolario — « Oggi che sono li...... innanzi di noi sin» daco del comune di...... si sono presentati il nominato......

» padrone del legno di real bandiera chiamato....... di ton-
» nellate...... di unit'agl' individui componenti l'equipaggio
» del detto legno, e si sono in mia presenza convenuti ri-
» partire il guadagno del viaggio, che andrà ad eseguirsi
» da...... nel seguente modo, cioè; al legno parti... al pa-
» drone parti... al pilota parti...... a'marinari tutti parti......
» per ciascuno, e finalmente agli alunni al merito de' tra-
» vagli, che dal padrone si stimerà regolare.

» L'equipaggio tutto ha dichiarato di aver piena cono-
» scenza del contratto di noleggio, e di stare a tutte l'e-
» ventualità che potessero accadere durante la navigazione
» tanto per le avarie che per lo getto in mare delle mer-
» canzie, di essere il legno buono, corredato, attrezzato,
» ed atto alla navigazione, e di...... ricevuto alcuna anti-
» cipazione...... il suddetto padrone ha fatto noto di cono-
» scere la sua ciurma al numero di...... esso compreso.

» Di tutto ciò se n'è redatta la presente dichiarazione
» che dopo letta all'equipaggio tutto, è stata da noi, dal
» padrone, e dal medesimo equipaggio sottoscritta.

Data . . . .

Il Sindaco

Il padrone

» Firma de'marinai, o pure segno di croce degli stessi.

» Visto ed eseguite le firme tutte in mia presenza

Il Sindaco.

— 2946 —

Ministeriale degli 11 giugno 1850 emessa dal luogotenente generale di S. M. ne'reali domini oltre il faro con la quale si dispone che li certificati d'arte, ed altro rilasciati da architetti, e periti estranei all'amministrazione de' ponti, e strade debbono redigersi in carta da bollo.

Con ministeriale de'18 marzo ultimo di num. 1086 furono date disposizioni provvisorie in ordine alle formalità di bollo su'certificati, piani d'arte, ed altro formati dagli architetti non impiegati di ponti e strade.

Nell' impegno però di provvedere in modo diffinitivo domandai a S. E. il ministro per gli affari di Sicilia in Napoli le necessarie notizie sul sistema colà sull'obbietto in uso ed ora che tali spiegazioni mi sono state fornite, vengo diffinitivamente dichiarandole, che per gli atti della specie, quando a richiesta di autorità amministrative, si fornissero da architetti o impiegati di ponti e strade si debba per essi godere la esenzione della formalità del bollo a' termini del num. 3 dell'art. 28 della vigente legge sul bollo.

Ove poi vengono rilasciati da persone, o altri periti o architetti estranei all'amministrazione, allora debbono redigersi in carta di bollo; in contrario vi sarebbe contro i redattori la multa comminata dallo articolo 41 della stessa legge.

— 2947 —

Reale Rescritto del 15 giugno 1850 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive il regolamento diretto a trarsi profitto in Sicilia dalla vigilanza de' direttori, e de' controlori delle contribuzioni dirette, sopra gli agenti della percezione.

Io adempimento del sovrano rescritto del 6 febbraio ultimo la Consulta di Sicilia ha preso in esame il progetto di regolamento formolato dal Consiglio delle contribuzioni dirette nei seguenti articoli, tendenti a trarsi profitto dalla vigilanza dei Direttori e dei Controlori del ramo suddetto, sopra gli agenti della percezione.

1. I Direttori delle contribuzioni dirette sorveglieranno lo andamento delle percezioni nei limiti della rispettiva provincia, e cureranno principalmente, che siano osservati dagli agenti della medesima i regolamenti in vigore. Potranno perciò sempre chiedere conto dai ricevitori generali, distrettuali e percettori dello andamento del servizio, e richiamarli al dovere, laddove osserveranno qualche disguido.

2. Per quanto risguarda i versamenti alle regolari scadenze, questa sorveglianza sarà esercitata dai Direttori anzidetti unitamente agli altri componenti della commessione finanziera per la periodica discussione degli stati di percezione sotto la presidenza dell'Intendente.

3. Sarà sorvegliata dai Direttori l'esatta tenuta della scrittura nella percettoria, e per assicurarsene, sarà in loro facoltà, di ordinare delle verifiche in questi uffizi ove avran sospetto d'inesattezza. Qualora col fatto ritroveranno degli inconvenienti provocheranno dalle autorità competenti le provvidenze a carico dei negligenti o colpevoli.

4. Useranno i ripetuti funzionari la più stretta sorveglianza sugli agenti subalterni della percezione, e precisamente se sieno dai medesimi scrupolosamente osservate le prescrizioni dei regolamenti in ordine alle procedure a carico dei contribuenti morosi, sopra ogni altro, se nelle spese di coazioni si osservi la tariffa approvata con real decreto del 10 decembre 1826, e venendo in cognizione di abusi, che su questo particolare si commettessero, provocheranno, secondo i casi, la sospensione o destituzione dei colpevoli,

salvo ad interessare i magistrati competenti per la punizione dei concussionari a norma delle leggi penali.

5. Pel disimpegno di siffatte incumbenze saranno dai Direttori adibiti i Controlori delle contribuzioni dirette, i quali indipendentemente dei particolari incarchi, che potranno ricevere dai Direttori anzidetti, debbono, semprecchè si portano per qualonque altra incumbenza in un Comune, visitare l' uffizio del percettore, ed assicurarsi della regolarità della scrittura, prender conto del modo come sono trattati i contribuenti, osservare se si commettono abusi dagli agenti della percezione, e se dessi sono nel loro posto, ed esaminare se sono abbastanza istruiti dei doveri delle loro funzioni, badare alla esatta distribuzione degli avvertimenti, e della esecuzione di tutt'altro che sta prescritto nell'articolo 5 del regolamento del 20 decembre 1826. Riceveranno le doglianze dei contribuenti e dei siodai per abusi, che si commettessero, e s' informeranno iofie se ostacoli si frappongano alla riscossione della contribuzione fondiaria. Di tutto faranno dettagliato rapporto al Direttre da cui dipendono il quale provocherà gli analoghi provedimenti. Non sarà mai lecito ai contribuenti di fare dde verifiche di cassa nelle percettorie senza uno espresso incarico del Direttore, che saranno tenuti ad avvertire semprecchè avessero sospetti di malversazione.

6. La ricapitolazione dei registri di esazione, che i ricevitori distrettuali sono obbligati di rimettere al Consiglio delle contribuzioni dirette per effetto dell' articolo 2. della ministeriale della Luogotenenza generale in Sicilia del 15 marzo 1845, confermata dal sovrano rescritto del 14 novembre di detto anno, sarà dai medesimi ricevitori distrettuali inviata per mezzo dei rispettivi Direttori delle contribuzioni dirette, i quali ne faranno sollecitamente la trasmissione allo stesso Consiglio accompagnandovi le debite loro osservazioni.

7. Gli agenti della percezione saranno tenuti a prestarsi all' esatto adempimento di quanto sopra sta prescritto, riscontreranno prontamente a tutte le richieste dei Direttori, ed inoltre i percettori dovranno prestarsi a quanto sarà loro richiesto dai Controlori delle contribuzioni dirette ai termini del presente regolamento.

Quindi la Consulta è stata di avviso, che sia meritevole della sovrana approvazione il progetto del regolamento, di cui trattasi, se non che ha stimato utile, che vi si aggiunga per articolo 8 quanto segue :

Il presente regolamento non deroga per nulla alle attribuzioni, ed ai poteri che le leggi e i regolamenti in vigore deferiscono agl' intendenti ed agli altri funzionari pub-

blici sul ramo della percezione, e sul sistema di sorveglianza le quali attribuzioni e poteri saranno esercitati a seconda delle regole della gerarchia amministrativa.

S. M. a cui ho tutto rassegnato, uniformemente al corrispondente rapporto di V. E. del 25 dello scorso maggio 1. carico n. 1193 si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 13 del corrente, ed in conformità del parere del Consiglio dei Ministri approvare il regolamento, di cui è copia con l'aggiunta proposta dalla Consulta.

Nel real nome ne dò a V. E. partecipazione per l' uso conveniente.

— 2948 —

Ministeriale del 27 giugno 1850 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con a quale si dispone che i registri di contabilità de' cassieri provinciali e comunali, al pari che le ricevute de' pagamenti che da essi eseguonsi non debbono essere in carta da bollo, al par che le ricevute che da essi rilasciansi meno quelle per l' esazione delle rendite, e crediti patrimoniali. Sono pure esenti dal bollo le deliberazioni decurionali, e li atti di notifica delle decisioni che si emettono nell'esame de' conti comunali e provinciali.

Con ministeriale del 9 marzo ultimo di n. 937 fu da me approvato l' occorrente, ma provvisoriamente su i quattro quesiti fattimisi intorno l'uso della carta bollata pei registri dei mandati delle casse delle provincie, per le ricevute di pagamento, che si rilasciano dai cassieri comunali, per le deliberazioni dei Decurionati, e per gli atti di notifica degli estratti delle decisioni profferite dalla Commessione per l'esame dei conti dal 1 gennaio 1848 al 14 maggio 1849. Nel fine poi di emettere un diffinitivo provvedimento non lasciai d' interessare S. E. il signor ministro segretario di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli onde istruirmi del sistema colà in uso, ed ora che tale notizia mi è stata fornita vengo a risolvere le cose seguenti:

1. I registri pei mandati, che si spediscono sulle dette casse delle provincie riguardando il servizio interno della amministrazione debbono essere tenuti in carta libera.

2. Debbono assoggettarsi al bollo le ricevute dei cassieri comunali, qualora queste si rilasciano per l'esazione delle rendite, e crediti patrimoniali dei Comuni escludendone quelle che vengono rilasciate per l'esazione dei dazi comunali, e di altre tasse, le quali in tal caso possono compilarsi in carta libera.

3. Possono esentarsi dal bollo le deliberazioni de' Decu-

rionati per oggetti dell'amministrazione comunale nella specie riguardando affari di pubblica amministrazione.

4. Finalmente gli atti di notifica degli estratti delle decisioni della summentovata commessione possono andar esenti dal bollo trattandosi di atti che si spediscono nell' interesse fiscale.

Ne la rendo quindi consapevole per l' analogo adempimento di sua parte.

— 2949 —

Reale Rescritto degli 8 luglio 1850 partecipato dal ministro dell' interno col quale si prescrive che gl' intendenti possono nominare anche i guardiani urbani-rurali fuori le due terne fatte dal decurionato.

Si elevò il dubbio se per la nomina dei guardiani di polizia urbana e rurale potessero gl' intendenti usare della facoltà, che loro concede l'articolo 114 della legge sull' amministrazione civile del 12 decembre 1816 a riguardo dei Sindaci, degli Eletti, e degli Aggiunti, fuori le terne dei Decurionati.

Il Consiglio di Stato ritenne, che per la nomina de' sopraddetti guardiani non occorrono le ragioni di amministrazione, per le quali è attribuita agl' intendenti la conferma delle nomine fatte dai Decurionati, dei Sindaci, degli Eletti e degli Aggiunti, ravvisando che quelle delle guardie in parola ai soli Decurionati appartenessero, salvo agl' Intendenti la facoltà d' invigilare sul modo com' eseguivansi, e quelle altresì di patentarle, e dove per difetto di tali condizioni l' Intendente avesse a rigettare due terne, dovesse il Decurionato formarne altra di persone non comprese nelle due prime, acciocchè l' intendente medesimo scegliesse.

Incaricata la Consulta di Sicilia in novembre del passato anno a dar parere sul medesimo assunto, decideva contraria sentenza.

Che avendo gl' Intendenti per l'articolo 284 della su citata legge la facoltà di approvare le nomine dei Decurionati per i guardiani urbani e rurali, del pari che per la nomina dei Sindaci, degli Eletti, degli Aggiunti, e di ogni altro impiegato o salariato del Comune, evvi identica ragione di applicare pei primi come per gli altri la disposizione dell'articolo 114 della stessa legge;

Che gl' Intendenti hanno pure la facoltà di patentare i guardiani in parola come agenti primari di polizia della provincia, e sarebbe strano ove la loro scelta (che sono ben anche agenti di polizia, ed individui della forza pubblica)

dovesse dai Decurionati essere imposta dopo esserne slate per due volte respinte le terne;

E che la legge amministrativa non ammette che due e non più terne, ed il proporne la tersa importerebbe riformare la legge sotto sembianza d' interpetrarla.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 13 del passato mese di giugno si è degnata dichiarare, conforme allo avviso della Consulta di Sicilia, che lo articolo 114 della legge del 12 decembre 1816 sia applicabile all'elezione dei guardiani di polizia urbana e rurale.

Mi dò la premura di parteciparle, signor Intendente, questa sovrana determinazinne per sua intelligenza, e convenevole uso di risultamento.

— 2950 —

Reale Rescritto del 12 luglio 1850 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che le cause di contravvenzioni ai dazi comunali devono trattarsi a preferenza.

S. M. il Re N. S. volendo provedere nell'interesse di tutt'i comuni di Sicilia, che le cause di contravvenzioni a' dazii comunali non patissero ritardo, ha sovranamente disposto, ch'esse siano ritenute come d'urgenza, ed a preferenza trattate e decise; e che ove sorgessero quistioni di competenza territoriale tra i giudici di circondario delle stesse, o di diverse provincie; gli agenti del pubblico ministero presso le corti cui compete di dirimerle, avessero a provocarne senza indugio le dicisioni.

Nel real nome partecipo a lei questa sovrana determinazione per sua intelligenza e per l'uso conveniente.

— 2951 —

Circolare del 13 luglio 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che i contabili comunali non possono sfuggire, per non riportare ad introito ne' bilanci, e ne' conti le reste di cassa dell'anno precedente, a tutte le conseguenze del rendimento de' conti, e molto meno alla condanna per gl'interessi.

In proposito del dubbio talora promosso, se un contabile comunale possa essere assoluto dalla condanna agl'interessi sulle reste di cassa dell'anno precedente non portate ad introito nel suo conto, credo utile richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle seguenti considerazioni, alla base delle quali fu renduto non ha guari un avviso dalla gran corte de' conti che meritò la sovraoa approvazione.

La gestione di un contabile, sia comunale, sia dello stato;

costituisce di per se un fatto continuo, ma va per buone ragioni amministrative distinta in periodi annuali. Ora perchè da cosiffatta divisione non proceda danno, e ninna parte della quantità, di cui si dee render ragione, si tolga da quella cassa nella quale deve effettivamente trovarsi, e vada sottratta alla vigilanza delle autorità superiori, ed al rendiconto, è necessità indispensabile, che l'avanzo verificatosi al compiersi d'un anno, si riproduca fedelmente, e si faccia apparire introito al cominciamento di quello che lo siegue. Su questa considerazione si fonda il precetto generale per tutt'i contabili, che il primo articolo dell'introito del conto seguente esser debba la resta di cassa dell'anno precedente. È da questa pure, e dal riflesso di non dovere i cassieri comunali, come taluni fra i contabili dello stato fare in determinati tempi versamenti nelle casse centrali, muove la prescrizione dettata nell'articolo 15 del primo regolamento per la contabilità comunale de' 25 di febbraio 1809, e ripetuta di più nell'articolo 19 delle istruzioni ministeriali de' 25 di ottobre 1811, e nelle altre posteriori, di dovere cioè i cassieri segnare per la resta un bono pagabile a vista ed unirlo al conto. Essendo indubitato questo dovere, la mancanza del bono, e del corrispondente articolo nel conto successivo non può altrimenti andar considerato, se non come la omissione di uno, anzi del primo articolo d'introito. Ora perchè per una tale omissione, come quella che fa presumere la inversione in proprio uso della quantità che si occulta, il contabile, oltre alla somma principale, è tenuto al pagamento degl'interessi, così è manifesto, che non possa andarne assoluto per la resta di cassa. Che se oltre quanto risulta nitidamente da' principii generali di contabilità si volesse una disposizione esplicita pe' contabili comunali, si troverebbe scolpita negli articoli 10 e 52 del regolamento de' 2 febbraio 1818 per lo procedimento delle camere contabili della gran corte de' conti, e nel sovrano rescritto de' 28 di ottobre 1835. Nell'articolo 10 è stabilito, che l'esame preventivo da farsi di un conto è quello di vedere tra l'altro, se il contabile abbia omesso di portare ad introito la resta dell'anno precedente, dovendosi, nel caso affermativo, spedire l'analoga significa. Si desume dall'art. 52 che la disposizione del detto art. 10 ha luogo anche pe' conti de' cassieri comunali, si ordina col terzo che anche nel caso di omissione o di diminuzione di un articolo d'introito, il contabile debb'essere condannato non pure agl'interessi del 6 per 100, ma ancora ad un'ammenda non maggior della somma principale, nè minore del dodicesimo di esso. E con l'indicato rescritto de' 28 di ottobre 1835, finalmente si dichiara pre-

cisameote, che questo ultimo articolo sia applicabile ai contabili comunali.

Nè vale il dire in contrario, che non intervenga dolo da parte del cassiere, presso di cui la somma dovea sempre rimanere, continuando egli nell'esercizio della carica, o che la sua omissione proceda dal non esservi della resta di cassa fatto motto nello stato discusso.

Imperciocchè quando trattasi di manifesta contravvenzione alla legge, la mancanza di dolo, quando pure fosse provata e potesse provarsi, non esclude le conseguenze che la legge medesima fa dalla contravvenzione derivare. Non giova il fatto della continuazione nella carica, perocchè, a parlar propriamente, la resta non si ritiene dal cassiere ma deve esistere nella cassa per poterla, sempre che occorra, impiegare in utilità del comune senza bisogno di avere ricorso ad altri articoli, o ad espedienti straordinarii, e non può certo dirsi che sia nella cassa quando manca il bono, e la somma non si fa figurare nel conto tra gl'introiti. Che se la continuazione nello uffizio esser potesse un motivo di discarico pel cassiere, esso andrebbe legalmente invocato per qualunque omissione d'introito, sol che se ne tenesse ragione nell'ultimo anno dell'esercizio, ciò che non può sicuramente ammettersi. A nulla poi mena il silenzio nello stato discusso della resta, tra perchè dovendosi il medesimo formare ed approvare prima della gestione cui si riferisce, non è possibile che si comprenda una resta che è ignota, e perchè lo stato discusso serve di regola per l'amministrazione, ma non altera le forme che la legge impone di seguirsi per lo rendimento de' conti. Oltre di che, se pongasi poi mente alle istruzioni sugli stati finanzieri diramate per lettera circolare del dì 31 di agosto 1831, gl'introiti fuori stato fanno parte dello stato discusso o di variazioni dello esercizio in cui si verificano, ed ove si verificassero dopo la redazione degli stati che vi prendon posto in piè de' medesimi, cade di polso la eccezione del silenzio. Imperocchè i resti di cassa, di cui è qui proposito, liquidati dopo la formazione dello stato finanziere, e rientrando nella categoria degl'introiti fuori stato, vanno a carico de' contabili dal dì della liquidazione, la quale ha luogo col processo verbale dello stato di cassa, disposto per la circolare a stampa del 7 di febbraio 1849. E da questo dì vanno depositati in cassa per disporsene ai termini del rescritto de' 20 di aprile 1850, giacchè i contabili per siffatti resti di cassa non possono sfuggire tutte le conseguenze del rendimento de' conti, e molto meno la condanna agl'interessi, ed esserne assoluti.

— 2952 —

Circolare del 3 agosto 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che è a carico de' comuni il mantenimento delle chiese parrocchiali, sempre che non ci sono padroni.

Nell'art. 7 del concordato del 1818 tra la s. Sede ed il re Ferdinando I di augusta rimembranza è scritto così :

» Sarà a carico de' rispettivi comuni il mantenimento della » chiesa parrocchiale, e del sotto parroco qualora non vi » siano rendite addette a questo fine ».

Questo articolo non comprende le chiese parrocchiali di gius patronato regio ecclesiastico o laicale canonicamente aquistato, le quali saranno a carico de' rispettivi padroni.

È surto il pensiero presso qualcuno, che l'obbligo de' comuni a sopportare il peso del mantenimento delle parrocchie non sia in modo di regola, ogni qual volta manchi alla parrocchia un padrone, ma si debba in vece intendere in modo di eccezione nel solo caso in cui il comune abbia il dritto di padronato su la parrocchia. L'incongruenza di cotesto concetto rifulge luminosa sol perchè si abbassi lo sguardo alla lettera dell'articolo dianzi trascritto.

Imperciocchè là è fermato il principio, che ogni parrocchia la quale manchi di rendita vuol'essere mantenuta dal comune, e solo è questo rilevato da cotal peso quando esiste un padrone che sottentri ne' doveri del medesimo. Ed in vero se la comunanza municipale ritrae dalla parrocchia soccorsi de' sacramenti, se la esistenza di essa tocca troppo da vicino i suoi interessi religiosi, sta in lei l'obbligazione precipua di mantenere salda ed assicurare la esistenza quando non evvi un padrone che debba sopperire al mantenimento.

Io quindi desidero che ella ritenendo questa giusta intelligenza del suddetto articolo del concordato, gli faccia rendere il dovuto omaggio dai comuni della sua provincia, assicurandomi l'arrivo, e la esecuzione della presente.

— 2953 —

Circolare del 3 settembre 1850 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni intorno alla concorrenza a'legati di messe, che quando i testatori non abbiano determinato il tempo, si deve ritenere quello che trovasi stabilito sul conferimento de'legati di maritaggio.

Per la mancanza di un regolamento speciale, che stabilisca il termine da fissarsi ne'concorsi a'legati di messe lasciati da

pii testatori, cotesto consiglio degli ospizi con rapporto dei 29 giugno ultimo numero 3846 dimandava dal governo gli opportuni provvedimenti, onde sia per massima risoluto ciò che debba praticarsi in siffatti casi.

Richiamato sul proposito lo avviso del procuratore generale del Re presso la gran corte de'conti, io in vista di quanto il medesimo ha manifestato, dichiaro a cotesto consiglio che le uguali ragioni per le quali i regolamenti in vigore hanno fissato un termine entro cui previa la pubblicazione degli avvisi, si debbono presentare gli aventi dritti a' legati di maritaggio e monacato lasciati a favore de' consanguinei, onde giustificare la loro consanguineità col testatore, militano quante volte i testatori, abbiano lasciato legati di messe, preferendo nella celebrazione i loro consanguinei, perchè nell'uno e nell'altro caso è necessario che siano avvertiti gli aventi dritto per giustificare di essi i chiamati dai pii testatori.

In conseguenza di che vengo a dichiarare che laddove da'testatori non si fosse stabilito alcun termine pe'legati di messe, abbiasi a ritenere quello ch' è stabilito pel conferimento de'legati di maritaggio e monacato.

Le partecipo ciò per l'uso di risulta.

— 2954 —

Reale Rescritto del 4 settembre 1850 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive che le provincie son tenute al casermaggio, ed alloggio della truppa di linea abbenchè prestasse servizio provinciale.

Surto il dubbio, se le provincie fossero oppur no tenute al casermaggio ed alloggio delle truppe di linea quando esse prestano il servizio provinciale, fu da me rassegnato alla Maestà del Re N. S. un avviso renduto su tal quistione dal consiglio de' ministri, che opinava, non doversi dalle provincie il detto mantenimento ed alloggio quantunque la truppa di linea presti il servizio provinciale, poichè l'obbligo delle provincie sta nel mantenimento della sola guardia di pubblica sicurezza.

La lodata M. S. nel consiglio ordinario de' 21 dell' or caduto agosto si è degnata conformarsi a tale avviso.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento.

— 2955 —

Reale Rescritto del 14 settembre 1850 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive il posto spettante nelle cerimonie pubbliche a chi è rivestito del grado ed onori di sottintendente.

Era surto dubbio sul posto che occupar dovesse in chiesa ad occasione di pubblica cerimonia alcuno che la sovrana munificenza avesse rivestito degli onori e del grado di sottintendente.

Pensavasi da una parte che il graduato sottintendente avesse dovuto prender posto dopo il presidente dal tribunale civile, in mancanza del presidente del tribunale di commercio, e del direttore provinciale,

In sostegno di questa opinione osservavasi;

Che per l'art. 14 del real decreto de' 18 maggio 1819 sia questo il posto assegnato nella marcia a' sottintendenti nel caso indicato;

Che nel darsi posto in chiesa alle diverse autorità non si faccia apposita menzione de'sottintendenti, contentandosi la legge dichiarare nell'articolo 21 del medesimo real decreto che le autorità debbono prender posto secondo l'ordine corrispondente;

Che quindi il posto del sottintendente in chiesa debba essere quello stesso indicato nell' art. 14, cioè dopo il presidente del tribunale civile, se manchi quello del tribunale di commercio, e il direttore provinciale.

Dall'altra parte invece opinavasi, che il graduato sottintendente avesse dovuto prender posto in chiesa dopo i tribunali civili, i consigli d'intendenza i tribunali di commercio, ed i direttori provinciali, giusta l' ar. 2 dello stesso real decreto.

Ossarvavasi in sostegno di questo avviso:

I graduati sottintendenti aver dritto ad occupare nelle cerimonie il posto medesimo assegnato a'sottintendenti;

Pe'sottintendenti l' ordine di loro precedenza esser determinato dall' enunciato art. 2;

Non doversi trarre argomento in contrario dalla disposizione dell'articolo 14 del real decreto medesimo, poichè le autorità diverse non prendono nella marcia lo stesso posto in chiesa;

Nella marcia proceder prima le autorità *capi*, tra le quali i sottintendenti, e quindi i *corpi* dei diversi ordini intervenuti;

Serbar la legge in chiesa un ordine diverso, e dopo aver

indicate le autorità che seder debbono in prima linea, dichiarare che tutte le altre, tra le quali i sottintendenti, debbono essere situati indietro secondo l'ordine corrispondente, art. 19 e 21 del real decreto medesimo;

Quest'ordine non poter esser che quello stabilito come regola dell'art. 2 del detto real decreto, che determina il rango delle diverse autorità.

Quando le diverse autorità prender dovessero in chiesa l'ordine istesso che nella marcia, avvenirne la irregolarità di veder seduto al cospetto del pubblico le autorità minori, come i direttori provinciali, i sottintendenti, i ricevitori generali, i giudici di circondario, ed i sindaci in posto più distinto di quello accordato a'corpi più eminenti dello stato.

D'ordine sovrano incaricato di dar parere sul proposto dubbio in consiglio di stato, lo stesso si è avvisato per le ragioni testè espresse che il graduato sottintendente prenda posto in chiesa o in altro luogo di riunione secondo la norma stabilita dall'art. 2 dell'enunciato real decreto, cioè dopo i tribunali civili i consigli d'intendenza, i tribunali di commercio, ed i direttori provinciali. Aggiungendo che se i *capi* marciano separatamente da'*corpi*, debba allora il graduato sottintendente prender posto dopo il presidente del tribunale civile, di quello del tribubunale di commercio, e del direttore provinciale, secondo è prescritto nell'art. 14 del menzionato real decreto.

Avendo rassegnato a S. M. (D. G.) questo parere nel consiglio ordinario di stato del 23 del decorso mese, la M. S. si è degnata approvarlo.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per di lei intelligenza, ed uso conveniente.

— 2956 —

Circolare del 18 settembre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive il sistema a tenersi nel pagamento de'soldi a'regi giudici di circondario.

Essendo venuto a conoscenza di questo ministero, che le liberanze de'soldi a'regi giudici di circondario vengono eseguite in modo non uniforme in tutte le provincie, ed in alcune poco regolarmente; io dispongo che si serbi all'uopo il sistema seguente:

Il giudice alla fine del mese formerà il certificato di esistenza e di servizio: questo verrà vidimato dal sindaco del capoluogo del circondario, e poi dal procuratore del Re presso il tribunale civile; ed in vista del certificato così vi-

dimato, il sindaco istesso spedirà il mandato di pagamento su la cassa del capoluogo anzidetto.

Nell'interessarla quindi a provvedere perchè sia curato l'adempimento di siffatta prescrizione, io la prego di darne pure partecipazione al consiglio d' intendenza affinchè sia tenuta presente nella discussione de'conti.

Ne assicurerà poi dello arrivo del presente foglio.

— 2957 —

Circolare del 21 settembre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrivono norme per assicurare il pagamento ed invio de'dritti di regio exequatur por parte de'comuni od altri corpi morali, ed anche per parte de'particolari.

Dopo i provvedimenti dati da questa real segreteria pel celere corso, tra gli altri, di più centinaia di decreti rimasti lunga stagione ineseguiti, e come non fatti, pel mancato pagamento de' dritti di regio assenso, era necessariò regolare in modo tale parte interessantissima di real servizio da antivenire ogni altro ostacolo. ed il conseguimento dello scopo.

Di accordo quindi con S. E. il ministro delle finanze si è stabilito.

1. Che gl' intendenti immettano nel procaccio, franche della spesa di porto, che sarà pagato a carico degl'interessati nell'atto della immessione, le somme pe' dritti sovraccennati, sia che da'comuni, sia che da'stabilimenti di beneficenza, da'luoghi pii laicali, od altri corpi morali, o dai privati provengano, riscuotendone i talloncini, e rilasciando all'officina del procaccio uno statino indicante il comune, o qualunque altro corpo morale o privato che le versa, e la ragione del versamento;

2. Che i talloncini di cui è parola siano dagl'intendenti medesimi spediti a questa real segreteria con due copie del detto statino:

3. Che ne'talloncini la somma si dirigga al *capo dell'officina di arrivo dei procacci pel percettore dei dritti di regio exequatur.*

Dietro di ciò resta vietata ogni particolare corrispondenza risguardante riscossione di somme tra gli amministratori dei comuni, degli stabilimenti di beneficenza, e luoghi pii laicali o de'privati col percettore o col controloro pe'dritti su mentovati, dovendo tutti costoro dirigersi agl'intendenti così per eseguire il pagamento, che per qualsiasi altra cagione a ciò relativa.

Rimane ora commesso allo zelo ed all'avvedutezza di lei,

per ciò che riguarda cotesta provincia a provvedere in guisa che da oggi innanzi si osservi scrupolosamente quanto di sopra le ho cennato. Ed intanto mi accusi ricezione del presente uffizio.

— 2958 —

Circolare del 28 settembre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si dichiara che nel caso in cui debba procedersi alla formazione di un'altra terna pel rimpiazzo di un amministratore della beneficenza, che abbia rinunziato, questa dev'essere la prima, la quale riguarda il rimpiazzo del rinunziante.

Nel rispondere al foglio del consiglio de' 21 del passato agosto (riservato) debbo farle osservare circa la nomina di un amministratore di cotesta beneficenza, che fatta la scelta nella prima terna questa resta esaurita. L'altra poi che ha avuto luogo per la rinunzia di un amministratore eletto non è come la prima, la quale guarda il rimpiazzo del rinunziante. Conviene adunque che il decurionato proceda alla seconda terna dopo la quale saranno regolati gli atti successivi.

— 2959 —

Ministeriale del 30 settembre 1850 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica con la quale si stabilisce che la corrispondenza per l' amministrazione de' fondi dei licei e collegi dee tenersi tra l'intendenza e'l ministero.

Con real rescritto del 27 ottobre 1834, trovasi ordinato quanto segue:

» Sua Maestà nel consiglio ordinario de' 13 ottobre corrente, si è degnata risolvere, che in avvenire le deliberazioni delle commessioni amministrativi de'collegi o licei, delle quali gl'intendenti sono i presidenti a'termini de'regolamenti in vigore, sieno rimesse direttamente al ministro degli affari interni, pel di cui mezzo si emetteranno le risoluzioni corrispondenti indirizzandole alle medesime commessioni amministrative.

» Ha ordinato contemporaneamente la M. S., che faccia eccezione a questa misura la sola provincia di Napoli, per la quale ha voluto che il presidente stesso della giunta di pubblica istruzione sia il presidente delle commessioni amministrative del collegio medico cerusico, e del convitto veterinario: e ciò in considerazione delle maggiori e più svariate cure, dalle quali è distratto l'intendente della provincia in cui trovasi la capitale.

» Nel real nome le partecipo per l' adempimento questa

» sovrana risoluzione, la quale per niente alterando le at-
» tribuzioni precedentemente date al presidente, ed alla giunta
» di pubblica istruzione, in quanto alla disciplina ed allo
» insegnamento degli stabilimenti cui è relativo, esige per
» la parte sua che ella, signor intendente, relativamente
» all'amministrazione degli stabilimenti medesimi prenda una
» maggiore cura, intervenendo quando più frequentemente
» le sarà possibile alle sessioni delle commessioni ammini-
» strative, per le quali l'è attribuita la presidenza ».

E poichè spesso ho ricevuto per altro organo proposte dei fondi per soldi o compensi a'professori ed altro, io desidero che, da oggi innanzi ella curi la stretta osservanza di tale sovrana determinazione, rimanendo vietato a'rettori qualunque corrispondenza in fatto di amministrazione, la quale non sia con lei, che dovrà tenerla direttamente con questo ministero.

— 2960 —

Circolare del 5 ottobre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che impiegandosi somme da'comuni sul gran libro, deve darsene avviso al ministero.

All'occasione di doversi impiegare sul gran libro somme di conto de'comuni, è duopo che le intendenze curino, dopo essersene eseguito il versamento verso le ricevitorie generali, di darne parte a questo ministero, come quello ch'è chiamato a vigilare su gl'interessi comunali, e che debbe perciò, trovato opportuno l'impiego, interessare la real segreteria delle finanze acciò non v'incontri difficoltà, senza di che l'acquisto di rendita non avrebbe effetto.

Le raccomando, signor intendente, di provvedere a che tale sistema venga esattamente serbato, ed intanto la prego assicurarmi della ricezione del presente foglio.

— 2961 —

Ministeriale del 5 ottobre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che la modificazione apportata all'articolo 94 delle istruzioni di beneficenza col rescritto del 7 gennaio 1826, può ricevere nuove dilucidazioni.

Ho maturamente esaminato la quistione intorno al dritto di nominare il cassiere della cappella di San Girolamo di Sessa.

Il real rescritto del 6 maggio 1848 citato dal consiglio nel suo rapporto del 20 del passato mese di agosto numero 9643, dichiarando laicale la cappella medesima, e però soggetta al consiglio degli ospizii, determinava insieme che

la nomina dell' amministratore debba farsi alternativamente dal vescovo, e da'governatori della casa santa dell' Annunziata di quel luogo, in conformità dell'uso osservato in sino al 1806 e di un decreto pubblicato dal sacro regio consiglio nel 1746. Questo amministratore aveva un tempo anche l'incarico di riscuotere, e di pagare, e di rendere il conto annuale.

Per effetto di più savi principi statuiti di poi, ciascu'amministrazione ha la sua parte morale, e la parte materiale; le quali due parti costituiscono una sola, ed identica cosa.

Il perchè sì quando spetta al vescovo, come quando spetta a'governatori la nomina dello amministratore, il vescovo, e i governatori hanno alternativamente anche il dritto di nominare il cassiere. Tale appunto è il caso preveduto dall' art. 94 delle istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820 pienamente rischiarato col rescritto de'2 gennaio 1826 (pubblicato il dì 7) col quale confermato il dritto a coloro che lo avevano di nominare gli amministratori dalle ordinarie commessioni comunali, fu espressamente stabilito in consiglio ordinario ordinario di stato, che il mentovato art. 94 mal concepito nelle precedenti edizioni così; « L'art. 89 rimane » applicato pe'cassieri di tali amministrazioni, che dovranno » non esser rifiutati da' decurionati per le cauzioni, alle quali sono soggetti » S'intende redatto nel seguente modo: « L' articolo 89 rimane applicato pe' cassieri di tali ammi» nistrazioni che dovranno non essere rifiutati da' decurio» nati, se non che per la cauzione alla quale sono sog» getti ».

— 2962 —

Ministeriale del 9 ottobre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che le amministrazioni de' pii stabilimenti nell' eseguire de' versamenti presso li ricevitori generali delle somme da impiegarsi in acquisto di rendita sul gran libro debbono cerziorarne li consigli degli ospizî, li quali ne faranno consapevole il ministero.

Con sommo rincrescimento vengo di conoscere che da parecchie amministrazioni di beneficenza siano messe in non cale le reiterate disposizioni di questo ministero in riguardo al versamento delle somme presso i ricevitori generali per impiegarsi nel gran libro in favore de' LL. PP. trascurandosi di darne subito notizia, onde potersene da questo ministero passare gli uffici analoghi alle finanze, ciò che il più delle volte fa ritardare con discapito di essi LL. PP. lo impiego.

Desiderando quindi che questa branca di amministrazione

venga con tutta esattezza adempita, la prego signor intendente d'ingiungere ne' modi i più energici alle diverse amministrazioni che appena seguito il versamento ne dieno tosto notizia al consiglio dal quale immediatamente se ne faccia consapevole questo ministero.

Piacciale di accusar ricevo della presente.

— 2963 —

Ministeriale del 12 ottobre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabiliscono prescrizioni per non frastornarsi a destinazione diversa cui si è addetta dalla volontà dei defonti, o dotanti delle opere pie, alcuna parte della rendita da costoro legata, comunque anche pio, e lodevole ne fosse l'uso.

È invalso l'uso lodevole a prima giunta ma ferace di tristi conseguenze ne' risultati, che spesso i consigli degli ospizî, qualche fiata gl'intendenti, ed alcune volte altre zelanti autorità propongono delle opere pie a spese dell'azienda delle beneficenze comunali, e tali proposizioni si accettano festevolmente e si encomiano come utili impieghi delle rendite di beneficenza.

Intanto non si fa pensiere che ciascuna istituzione di beneficenza, ciascun legato pio ha i suoi pesi dipendenti e dalla suprema volontà de' pii testatori, e degli istitutori e fondatori delle opere pie laicali le quali si vorrebbero chiamare a concorrere alla formazione di stabilimenti di novelle istituzioni.

Così interviene di conseguenza che mentre si dà opera al novello istituto si trascurano o s'impediscono, o si frastornano le opere di fondazione e si tradiscono i voleri pe'pii fondatori, invertendosi i fondi ad una novella istituzione. Io quindi richiamo i consigli degli ospizi a guardar con tutta scrupolosità che non si frastorni briciola di rendita dalla pia destinazione cui l'ha addetta la santa volontà de'defunti e dei dotanti delle opere pie, e che si rigetti qualunque progetto, che comunque pio, e lodevole, possa di rimbalzo menomare l'adempimento de' pesi preesistenti sulla rendita che si vorrebbe in parte o in tutto far servire alla nuova opera.

— 2964 —

Circolare del 19 ottobre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che non debbonsi pagare i soldi a'custodi delle prigioni, se non in vista di un certificato di buon servizio de'rispettivi giudici regi.

Vengo informato, che i custodi delle prigioni circondariali poco e malamente adempiano a'propri doveri, per essere gran parte di essi distratta in altre cure. Ad ovviare quindi a siffatto inconveniente, io sulla considerazione che niuno meglio de'regi giudici può sorvegliare a questo interessante ramo di servizio, mi fo a prescrivere che non sieno pagati i soldi a'custodi anzidetti, se non in vista di un certificato di buon servizio de'rispettivi giudici regi.

Ella curerà la esatta esecuzione di tale provvidenza per la provincia di sua giurisdizione, ed intanto mi assicurerà della ricezione del presente foglio.

— 2965 —

Reale Rescritto del 23 ottobre 1850 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive che ogni cassiere comunale, il quale nel corso della gestione diverrà debitore del comune, in forza di significhe, dovrà essere rimosso dalla carica.

Significato di forti somme un cassiere comunale, e trovatosi tutt'ora in carica dopo cotal significa, la gran corte de'conti poscia che n'ebbe data contezza a questo real ministero, perchè si adottassero le convenevoli disposizioni a tutela degl'interessi comunali, ha provocato misure, onde non si vegga più oltre sussistere il grave sconcio, che sia mantenuto in carica un cassiere tuttavia debitore del comune.

Sua Maestà cui ho rassegnato tuttociò, considerando.

Che ogni gestore comunale va equiparato a colui al quale va affidata la tutela di un minore;

Che per dritto comune ogni tutore che si appalesi di cattiva condotta, e la cui amministrazione mostrasse la sua incapacità ed infedeltà è rimovibile dall'uffizio addossatogli: (art. 367 ll. cc.).

Che in tale condizione si trova un cassiere il quale significato, non soddisfa il suo dare al comune. Egli allora dà solenne argomento non meno di cattiva condotta, che d'incapacità e d'infedeltà ancora a riguardo del comune.

E che però se a difesa degl'interessi comunali la legge del 12 dicembre 1816 fu sollecita negli articoli 109, e 111 a voler esclusi dalla elezione i decurioni, i sindaci, gli

eletti, e gli aggiunti debitori de'comuni, a più forte ragione conviene sia pronta a rimovere il cassiere il quale ha, col fatto suo, diminuito il reddito dell'azienda comunale, ne ha sperperati e travolti i fondi, ha compromesso infine il corso dell'amministrazione, ed offre altresì timori di più gravi disastri alla fortuna del comune; la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 17 corrente mese si è degnata prescrivere che ogni cassiere comunale, il quale nel corso della gestione diverrà debitore del comune, in forza di significhe, sia rimosso dalla carica.

Nel real nome glielo partecipo per lo esatto adempimento.

— 2966 —

Circolare del 6 novembre 1850 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce la retribuzione da pagarsi a'comuni da coloro che fanno uso delle acque pubbliche.

In veruno degli stati fiuanzieri de comuni veggo figurare fra gli articoli d'introito quello che potrebbe ottenersi dall'uso delle acque pubbliche che fanno i proprietari de'territori circostanti a'siti ov'esse scorrono, che però è mestieri che i decurionati rispettivi se ne occupino di proposito e stabiliscano proporzionalamente quella retribuzione che caduno di essi proprietari deve corrispondere a vantaggio del comune e tener ragione di tale introito ne' progetti degli stati variati.

Con ciò si raggiungerà in alcun modo lo scopo di accrescere da un lato a' comuni altro mezzo per accorrere alle spese bisognevoli; e dall'altro di disgravarli di qualche dazio che riuscirebbe più gravoso.

Mi farà fede di aver ricevuto la presente e di avervi dato pronto adempimento.

— 2967 —

Reale Rescritto del 2 dicembre 1850 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che i consigli degli ospizi debbono disporre nella parte disciplinare il conseguimento de'legati di maritaggio, come d'altronde si appartiene a' magistrati competenti di pronunziare de'reclami in merito sulli gradi di affinità.

Esaminando per sovrano ordine la cessata consulta di Sicilia quanto proponevasi nel 1845 dal consiglio degli ospizi di Catania, in ordine alle quistioni allora insorte fra le concorrenti a tre legati di maritaggio o monacazione in duc. 30 per uno disposti dal fu sacerdote D. Giovanni Marino

di Belpasso, opinava nella sessione del 22 gennaro 1848 di doversi pel caso speciale ordinare la soddisfazione del legato a D. Giovanna Magri in Platania. E doversi per regola prescrivere, che in tutti i casi ne'quali non si tratti di reclami in merito su'gradi di affinità per li quali i reclami debbano rimettersi a' magistrati competenti, debba il consiglio degli ospizi disporre nella parte disciplinare il conferimento dei legati di maritaggio, e continuare a promuovere le superiori disposizioni come per lo passato, nel caso di resistenza per parte delle commissioni amministrative.

Avendo rassegnato a S: M. un tal parere, non che il pregiato rapporto di V. E. del 6 novembre scorso, interno num. 9467 col quale si è allo stesso uniformato, la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 24 dello stesso mese si è degnata approvarlo.

Nel real nome lo comunico a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente, acchiudendole le carte analoghe.

— 2968 —

Reale Rescritto degli 14 dicembre 1849 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si dispone che i giudici che hanno funzioni, e soldo di giudici di gran corte criminale debbonsi considerare come giudici ordinari.

In qualche gran corte criminale sonovi alcuni giudici aventi funzioni e soldi di giudici di gran corte criminale, ed altri che sono giudici ordinari di gran corte criminale, ma la loro nomina a tal carica è di epoca posteriore a quella della nomina de'primi.

Essendo sorto il dubbio circa il rango che dovrà serbarsi fra essi si è osservato, che il Re N. S. quando ha concesso abitualmente funzioni e soldo, ha dato tutto ciò che è inerente all'esercizio della carica e quindi al grado, per lo che sarebbe inconvenevole che mentre si esercitino abitualmente funzioni col soldo corrispondente, non si avesse poi il grado che corrisponde alla carica.

Sua Maestà (D. G.) cui ho tutto rassegnato nel consiglio ordinario di stato del 2 volgente, si è degnata dichiarare che i giudici aventi funzioni, e soldo di giudici di gran corte criminale debbono essere considerati come giudici ordinari.

Nel real nome lo partecipo alle SS. LL. perchè ne rendano consapevole il collegio.

— 2969 —

Ministeriale del 16 dicembre 1850 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che le deliberazioni del decurionato di Palermo debbono essere prese nel numero dei votanti stabilito dalla legge.

Ho tenuto presente il di lei rapporto de'9 di questo mese di num. 3405, col quale avvalorando l'inchiesta del pretore provoca pel succedente anno 1851, la permissione, che erasi data pel corrente esercizio di deliberare il decurionato di Palermo coll'intervento della metà più uno de' suoi componenti.

In proposito di simile domanda inoltrata dal Patrizio di Catania per via di quello intendente, S. E. il ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia, mi partecipava il seguente sovrano rescritto.

— Eccellenza — Con pregevole rapporto del 28 dello scorso mese num. 6781. V. E. si servì far conoscere, che il Patrizio di Catania per mezzo di quell'intendente avea chiesto, stante il gran numero degli affari, e pel celere andamento de' medesimi, di potere quel decurionato per un semplice anno deliberare con metà de'suoi componenti, dispensandosi così alla legge.

Riferitosi da me l'enunciato rapporto nel consiglio de'ministri, il medesimo non ha creduto, che si abbia a dispensare alla legge, che determina il numero de'componenti del decurionato, che debbono intervenire per deliberare, avendo la legge all' art. 137 provveduto con efficaci disposizioni contro i contumaci.

Il Re (N. S.). a cui ho rassegnato, e il rapporto di V. E. e l' avviso del consiglio de' ministri, si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 17 di questo mese risolvere, che V. E. inculchi la rigorosa applicazione delle sanzioni al detto articolo statuite contro i decurioni, che senza giustificare un legittimo impedimento manchino d' intervenire alle sedute alle quali son richiesti.

Nel real nome ho il bene di comunicarlo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

Napoli 19 ottobre 1850.

Comunico a lei siffatta reale determinazione, a' termini della quale non si può secondare la proposizione del Pretore di questa città.

Pertanto dichiaro, che contra i decurioni, che mancheranno alle riunioni dee rigorosamente procedersi per l'applicazione dell'art. 137 della legge del 12 dicembre 1816.

— 2970 —

Circolare del 21 dicembre 1850 emessa dal ministro dell' interno con la quale si prescrive che le commessioni amministrative di beneficenza sono tenute a formare per ciascun' anno un libro per scriversi le messe che ciascun luogo pio ha l' obbligo far celebrare, e la seguita celebrazione da'sacerdoti sottomettendosi un tal libro alla vidimazione dell'ordinario in S. Visita.

A rinforzare vieppiù i provvedimenti già dati per lo adempimento delle messe alle quali sono obbligati i LL. PP. laicali, egli è d'uopo che ogni commessione amministrativa di essi formi per ciascun' anno un libro nel modo stesso che suol farsi nelle parrocchie ed altre chiese, nel qual libro si scriveranno le messe secondo che si adempiono da'sacerdoti che le avranno celebrate. Sarà poi questo libro presentato al vescovo in S. Visita, ed alla fine dell'anno sarà trasmesso a lui per osservarlo ed esaminarlo. Ed egli fatto conto della celebrazione delle messe, porrà il suo vis'o al libro, il quale sarà conservato nell'archivio della commessione e farà piena fede dell' adempimento.

Mi assicuri ella subito della ricevuta della presente circolare, e la faccia nota senza indugio alle commessioni amministrative non meno che agli ordinari, i quali hanno giurisdizione in tutta la estensione della provincia.

— 2971 —

Reale Rescritto del 4 gennaio 1850 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrivono le condizioni a stabilirsi nel fitto degli erbaggi comunali.

Nell'occasione di doversi procedere allo affitto degli erbaggi de'demani comunali di Viggianello, fu nel 1842 presentata un'offerta con la condizione di doversi accordare all'aggiudicatario il dritto di esigere le fide co'mezzi amministrativi. Ciò produsse la proposizione di accettarsi tale offerta non solo, ma di estendersi per massima a tutti gli appaltatori de' cespiti comunali la facoltà accordata col la sovrana determinazione del 1 di agosto 1827 agli appaltatori de' dazi municipali, di spedire cioè le coazioni de' piantoni avverso i contribuenti morosi su di una nota firmata dal sindaco contenente debitori certi per somme certe.

Interrogata sul proposito, per sovrano comando, la consulta di stato, quel collegio osservava.

Che nell' art. 242 della legge organica dell' amministrazione civile vien detto, che i debitori morosi otto giorni

dopo la scadenza possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal cassiere e vidimata dal sindaco, coazione che secondo le istruzioni del 21 di ottobre 1811 consiste in un avviso che prepara gli atti coattivi ordinarî.

Che l'uso delle coazioni militari, o siano piantoni, fu per la prima volta accordato a'comuni con real rescritto del 5 aprile 1817 contro gli appaltatori di gabelle, e per conseguenza di tal principio, contro gl'individui compresi ne'ruoli di transazione, non che contro i debitori di censi e canoni. Ed in seguito con rescritto del 28 luglio 1832 fu esteso il privilegio alla esazione di qualunque rendita comunale, ma nel solo caso che la percezione si facesse direttamente dai cassieri sotto la vigilanza degli amministratori. E che nell'anno 1822 propostasi la concessione del privilegio istesso agli appaltatori de'dazî municipali, venne negata con rescritto de' 20 di marzo; e solamente nell'anno 1827 dietro le gravi riflessioni, che il principal cespite di rendita de'comuni viene dalle gabelle, che mancando la esazione di quelle o postergandosi, in grande imbarazzo si vedrebbe ridotta l'amministrazione comunale, che necessariissimo è il dare il medesimo in appalto per evitare le transazioni odiose, e finalmente che la lentezza de'modi ordinarî di esazione allantanava gli appaltatori, venne la concessione anzidetta accordata, ma pure con la litimazione di doversi fare dal sindaco una nota dei debitori, secondo di sopra si è enunciato.

Considerava quindi : che nella proposta in quistione trattandosi di fida, cespite di rendita poco estesa, che difficilmente fa dilazionare i pagamenti, non v'ha ragione sufficiente a permettere questa specie di coazione, in adottar la quale si vuole esser più che circospetto , avuto riguardo alle vessazioni che produce, incapaci di correzioni e di sorveglianza; locchè si è dal real governo ritenuto pure per la importantissima esazione del contributo fondiario , essendosi cercato con real rescritto de' 22 di luglio 1826 di por modo agli abusi che dalla permissione delle coazioni in discorso solevano nascere; abusi che nel caso in quistione sono tanto più da temersi per quanto colpirebbero la gente povera de'comuni, che con piccole industrie tragge innanzi la vita.

E però avvisava di non essere la proposizione in esame degna di approvazione.

Ora rassegnandosi da me a S. M. il Re (D. G.) siffatto avviso, la M. S. si è nel consiglio ordinario di stato de'12 del passato mese benignata approvarlo.

Nel real nome io quindi le comunico questa sovrana risoluzione acciò le serva di norma.

— 2972 —

Circolare del 4 gennaio 1851 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che i sindaci possono spedire i mandati di pagamento de'soldi a'giudici di circondario in vista del certificato di esistenza, e servizio formato dal giudice, vidimato dal secondo eletto.

In seguito delle ultime disposizioni date intorno al modo da eseguirsi le liberanze de'soldi a'regii giudici di circondario, mi son pervenute rimostranze da varie intendenze per la difficoltà che in alcuni siti sperimentasi di avere il visto de'procuratori regii atteso il non sempre facile transito delle vie, locchè importa ritardo nella esecuzione de'pagamenti.

Ad evitare io quindi tale inconveniente mi fo a modificare le cennate disposizioni nel modo che segue.

Formato il certificato di esistenza e di servizio dal giudice sarà vidimato dal secondo eletto del capoluogo del circondario, ed in vista del certificato stesso, nella stessa maniera vidimato, il sindaco spedirà il mandato di pagamento.

Ella dunque curerà lo adempimento delle disposizioni di che trattasi, nella indicata guisa modificate, e dando parte al consiglio d'intendenza delle modificazioni, mi assicurerà lo arrivo del presente foglio.

— 2973 —

Reale Rescritto degli 11 gennaio 1851 partecipato dal ministro dell'interno col quale si dispone che nella divisione de' demanii gl'intendenti potranno procedere secondo le sanzioni della legge de'12 dicembre 1816, eccettocchè se si tratta dover dividere terre salde, e boscose, ne'quali casi debba procedere l'esame della convenienza de'dissodamenti ne' modi, e colle forme prescritte dalla legge forestale del 12 agosto 1826.

Volendosi in una provincia del regno far divisione delle terre demaniali fra proletari di un comune, surse quistione fra gli amministratori municipali, e l'ispettore forestale della provincia. Pretendevano li primi, al cui voto accedeva anche il consiglio d'intendenza, che per le ampie facoltà accordate agl'intendenti dalla legge de' 12 dicembre 1816 erano essi autorizzati a ripartire i demani comunali senza bisogno dell'intervento degli agenti forestali, nè dello adempimento dei solenni prescritti dalla legge forestale per gli ordinari dissodamenti.

L'ispettore forestale d'altronde sosteneva l'opposto dicendo che laddove si volesse procedere alla ripartizione de'terreni

saldi boscosi, faceva d'uopo preliminarmente esaurire il voto della legge silvana ne'modi dalla medesima prescritti, onde conoscere, se potesse il dissodamento permettersi. Ed a rafforzare quanto si esponeva dall'ispettore forestale soggiugneva l'intendente della provincia che volgendo le antiche norme prescritte per la divisione de'demani comunali, aveva trovato consacrato nelle istruzioni del real decreto de' 3 dicembre 1808 all' art. 17 che i terreni boscosi rimaner dovevano soggetti a'regolamenti in vigore, ed a quelli che si fossero in seguito pubblicati per la economia forestale.

Il consiglio di stato cui d' ordine sovrano furono inviate le carte tutte riguardanti una tal pendenza ha tenuto presente il parere dato in tal circostanza dal consiglio forestale e quindi ha fatto riflettere esser vero che la legge sull'amministrazione civile del 1816 attribuisce agl'intendenti ampia facoltà di ripartire i demani comunali, ma non è men vero che nella successiva legge forestale del 1826 niuna eccezione viene sanzionata pe'terreni saldi, e boscosi de'demani comunali da dividersi fra quotisti.

E poichè amendue le leggi riguardano la prosperità dell'agricoltura soggiugne il lodato consesso che gl' intendenti nella divisione de'demani potranno procedere secondo le sanzioni della legge amministrativa del 1816 ; ma laddove si tratta di dover dividere terre salde, e *boscose*, niente vi ha di straordinario o d'incompatibile perchè non debba precedere l'esame della convenienza del dissodamento ne'modi, e colle forme prescritte dalla legge forestale de'21 agosto 1826.

Per le quali considerazioni il consiglio di stato ha opinato alla unanimità che nella divisione de'demani comunali, quando trattasi di terre salde e boscose gl' intendenti ripartitori debbano prima della ripartizione di essi conformarsi a' provvedimenti , ed a' sollenni prescrittti dalla legge forestale per gli ordinari dissodamenti.

Ed il Re N. S. a cui nell' ordinario consiglio degli 11 corrente mese è stato ciò rassegnato si è servito di approvare l'avviso del consiglio di stato.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per l'uso di risulta.

— 2974 —

Reale Rescritto del 22 gennaio 1851 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che è di competenza del potere giudiziario la cognizione dell'azione, che si esperimenta dal proprietario di un pegno depositato presso un monte di pegni per la restituzione dello stesso, o del suo valore contro li amministratori (1).

È stata causa di un conflitto di attribuzioni tra le autorità giudiziarie ed amministrative una controversia tra la principessa di Partanna, ed i governatori del Monte di Palermo pegno stato derubato.

Il tribunale civile in Palermo, ritenendo che l'azione intentata si fosse il far condannare que' governatori alla restituzione del pegno, o al soddisfacimento del corrispondente valore, spiegava la propria competenza; al che si opponeva quell' intendente sostenendo che in tale controversia entrar dovesse la competenza amministrativa, trattandosi dell'interpetrazione de'regolamenti del Monte di Pietà.

Cotesta consulta sovranamente incaricata a discutere e dar parere sull'obbietto, ha principalmente considerato.

Che sia l'azione dalla principessa intentata meramente civile, poichè fondasi sulla responsabilità che per dritto comune assume ogni creditore depositario di pegno.

Che il monte non vien fatto esente dal sottostare a' principi e alle disposizioni del dritto comune.

Che la competenza misurasi dalla dimanda, la quale non può esser tacciata di artifizi, che non trattasi di porre a disamina atti amministrativi, ma sibbene del dritto del terzo stretto da vincoli civili all'opera del monte.

Che non sia applicabile al caso il real rescritto del 1839 pel regio lotto.

Infine che vanno attribuiti alle autorità giudiziarie tutti i giudizi, che non versano nè sulla validità, nè sulla interpetrazione degli atti amministrativi.

Per lo che la consulta ha portato avviso di appartenersi alla competenza del potere giudiziario l'azione della quale si tratta. E V. E. si è accordata in siffatto parere.

Lo che rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 20 corrente mese, la Maestà Sua si è degnata dichiarare che la competenza si appartenga all'autorità giudiziaria.

---

(1) Reale Rescritto diretto al luogotenente generale in Sicilia.

Nel real nome lo comunico a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente, ed in risposta al suo rapporto del 31 scorso dicembre.

— 2975 —

Reale Rescritto del 25 gennaio 1851 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che la pendenza del giudizio di discussione del conto di un contabile finanziero non arresta l'esecuzione dello stato di liquidazione formato dall'amministrazione del registro, e bollo.

Nella camera del contenzioso amministrativo di cotesta gran corte si volgeva un processo tra l'amministrazione generale del registro e bollo, e D. Nicola Passarelli antico ricevitore della registratura, e del demanio, il quale mirava a risolvere il quesito, se in pendenza della discussione dei conti di esso ricevitore, potevano arrestarsi gli effetti di uno stato di liquidazione, formato dall'amministrazione, e vidimato dall' intendente, a carico del contabile medesimo per ducati 696,07, prezzo di tanta carta bollata che il Passarelli notò nel suo conto del 1809 essergli stata derubata; più gl'interessi sino al 1823 liqoidati in altri duc. 1672,88, ed opinò cotesta gran corte nella considerazione, che sul conto del Passarelli in discussione presso la camera contabile erasi pronunziata una decisione preparatoria sulla partita medesima della carta detta rubata, che lo stato di liquidazione ripetuto fosse annullato, condannando l'amministrazione alle spese.

Il quale avviso d'ordine sovrano essendo stato rimesso per riesame del consiglio di stato, quel supremo consesso all'umanità ha portato parere di non approvarsi lo avviso di cotesta gran corte, e prescriversi che ferma restando la condanna a carico di Passarelli per la sorte principale di ducati 699,97, condonati siano gl'interessi fino al 1849, e della condanna medesima per sei mesi ne rimanga sospesa la esecuzione.

Ma tutte queste cose umiliate al Re (N. S.), la M. Sua nel consiglio ordinario di stato del 20 gennaio 1851 in Caserta si è degnata ordinare, che si esegua lo stato di liquidazione su mentovato formato dall'amministrazione generale del registro e bollo.

Nel real nome le dò prevenzione di tal sovrana determinazione per sua intelligenza.

— 2976 —

Ministeriale del 25 gennaio 1851 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che non è valida la elezione degli amministratori delle congreghe, se non sia confermata dai consigli degli ospizi.

Per l' art. 90 delle istruzioni ministeriali de' 20 maggio 1820 la elezione degli amministratori delle congregazioni e delle arciconfraternite non è valida se non sia confermata dal consiglio degli ospizi.

Richiamando alla più stretta osservanza questo ordinamento avverto il consiglio non essere raro ad avvenire che si propongano a tali uffici persone di non buona morale. Conviene dunque che ella, signor intendente presidente a cui sono note le norme da eseguirsi per l'approvazione di coloro che sono proposti a pubblici uffici, faccia che siano accuratamente adempite per gli uffiziali delle pie adunanze.

— 2977 —

Circolare del 1 febbraio 1851 emessa dal ministro delle finanze e diretta al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che qualunque notaio ne'comuni di Sicilia, dove non esistono i certificatori può rilasciare i certificati di vita a' pensionisti.

Facendo uso delle facoltà da S. M. deferitemi, mi son determinato approvare in conformità della proposizione fatta da lei, signor direttore generale del gran libro, che la mesata di gennaro scorso dovuta ai pensionisti sul gran libro dimoranti in comuni, dove notari certificatori non esistono, sia pagata in seguito di certificati di vita formati da qualunque de'notari sul luogo, ordinati dal sindaco, e contrassegnati altresì dal presidente della camera notariale, e dall'intendente della provincia.

A maggior facilitazione ho stabilito, che i certificati anzidetti da' sindaci si rimettano in officio a' presidenti delle camere notarili, e da questi, dopo eseguita la vidimazione, si mandino agl'intendenti, e da costoro a lei, signor direttore generale del gran libro, giusta gli articoli 91, e 92 del regolamento del 3 marzo 1830.

— 2978 —

Reale Rescritto del 1 febbraio 1851 partecipato dal ministro de' lavori pubblici col quale si prescrive che l'intervento delle Deputazioni provinciali nelle opere di conto regio debbe consistere solo nello invigilare, verificare ed attestare i lavori, che si eseguono, non già in quanto riguarda la contabilità.

Richiamato in vigore per effetto del real decreto degli 11 novembre del passato anno il regolamento de' 25 febbraio 1826 per la parte che riguarda l'intervento delle deputazioni provinciali delle opere pubbliche nel servizio delle strade, e delle opere di conto regio, ho rassegnato a S. M. esser conveniente che non venga con ciò ad indursi alcun cangiamento del sistema che dal 1839 a questa parte trovasi in vigore, cioè che derogandosi alle disposizioni contenute nell'art. 14 del cennato regolamento dei 25 febbraio 1825, tutti i pagamenti relativi al servizio delle strade regie, sia per lavori, sia per mantenimenti, debbono provocarsi dalla direzione generale di ponti e strade, e farsi dalla real Tesoreria direttamente agli appaltatori, il quale sistema rende più regolare, più uniforme, e più semplice la contabilità delle opere di conto regio.

Ho supplicato pertanto la Maestà Sua a voler dichiarare che l'intervento delle deputazioni provinciali nelle opere di conto regio debba consister solo nello invigilare, verificare ed attestare i lavori che si eseguono, ma in quanto alla contabilità non debba per nulla cangiarsi il sistema che ora è in uso.

Al quale divisamento essendosi degnato il re N. S. uniformarsi, con Sovrana risoluzione renduta nell'ordinario consiglio di stato de' 27 gennaio ultimo, nel real nome glielo partecipo per l'uso che la riguarda.

— 2979 —

Reale Rescritto del 5 febbraio 1851 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive che la commutazione della congrua parrocchiale alle decime deve aver luogo allorquando sarà richiesta.

Elevata la quistione di competenza nel giudizio introdotto innanzi le autorità giudiziarie dai fratelli Giulio e Giovanni Arranga contro il clero ricettizio dalla chiesa di s. Mercurio Martire in Serracapriola, da S. E. il segretario di stato ministro di grazia e giustizia è stata rassegnata a sua maestà il re N. S.

Disputavasi, se appartenesse al potere giudiziario, o ad altra autorità di ordine diverso l'esaminare, se la ricettizia di Serracapriola, dietro la prima dotazione che avvenne nel 1827, in cui si comprese la rendita risultante da altri beni, dalla prestazione delle decime sacramentali, avendo in seguito ricevuto altri beni, dovesse o pur no cessare la riscossione di tali decime messe a carico degli abitanti del Comune. La M. S. tenendo presente i rescritti de' 22 dicembre 1841 e 14 maggio 1847 sull'assunto, nel consiglio ordinario di stato del 22 settembre scorso anno si degnò dichiarare.

« Che nella controversia insorta tra il clero di s. Mercurio Martire di Serracapriola, ed i fratelli Arranga non sono affatto competenti i tribunali ordinarii; continuandosi in pari tempo l'esazione delle decime, a che lo stabilimento delle congrue, in rimpiazzo, o in supplimento delle decime, sia operazione a farsi in perfetto accordo tra i vescovi Diocesani, e gli Intendenti delle provincie, salva l'approvazione Sovrana, non competendo affatto ai tribunali ordinarii la conoscenza di tali giudizii che forse potrebbero nell'esecuzione insorgere.

S. E. il ministro degli affari Ecclesiastici, e della pubblica Istruzione ha creduto, che la sovrana risoluzione, emessa dalla gran corte nel particolare caso in parola, potesse essere utile per ogni altro caso simile; perciò umiliava al re N. S rapporto perchè la reale disposizione si elevasse a massima generale, onde servir di norma per la prestazione delle decime sacramentali, ed ecclesiastiche, dandosene comunicazione a quelle autorità cui incumbe un tal punto, potendo gli ordinarii delle diocesi d'accordo coi rispettivi Intendenti procedere regolarmente alla commutazione delle decime in congrue ed essere il loro lavoro sottoposto di poi all'approvazione reale.

S. M. aderendo alle premure del prelodato ministro degli affari ecclesiastici e di pubblica Istruzione, nell'ordinario suo consiglio di stato degli 8 gennaio si è degnata approvarlo, ordinando però che la commutazione della congrua alle decime abbia soltanto luogo allorquando sarà richiesta·

Di tale Sovrano rescritto essendomi stata data partecipazione dall'indicato ministro degli affari ecclesiastici in data de' 18 gennaio, io lo significo a lei, signor Intendente, per la dovuta intelligenza ed osservanza.

— 2980 —

Ministeriale degli 8 febbraio 1851 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che non è dovuta alcuna indennità agli uffiziali degli archivi provinciali che sostengono temporaneamente le funzioni di archivario.

Si è dubitato se vacando la piazza di Archivario provinciale fosse o pur no dovuta alcuna indennità al primo aiutante che in virtù del Sovrano rescritto de' 25 ottobre 1823, è tenuto a rimpiazzarlo. Ed adducevasi in sostegno di tal pretesa la lettera del real decreto dei 21 aprile 1817, in cui son compresi sotto la denominazione di funzionari pubblici gli *Archivisti di pubblici Stabilimenti*, e quindi deduceasi potersi applicare in lor beneficio le disposizioni del regolamento sovranamente approvato a dì 6 novembre 1821 per le indennità dovute a taluni funzionarii amministrativi.

Vuolsi però considerare che le norme stabilite col mentovato regolamento non riguardano che que' soli funzionarii amministrativi di cui in esso è parola; che sarebbe un puro arbitrio lo estenderne ad altri le conseguenze, che non sono applicabili alla quistione in esame le disposizioni del real decreto de' 21 aprile 1817 che eleva gli Archivisti funzionarii pubblici solo in quanto alle forme a serbarsi nelle copie di talune scritture, che da ultimo nell'invocato sovrano rescritto de' 25 ottobre 1823 che commette al primo aiutante l'incarico di supplire lo Archivario assente non parlasi di alcuna straordinaria retribuzione. Epperò rimane dichiarato, che non debba accogliersi in simili casi alcuna dimanda d'indennità per parte de' cennati uffiziali.

Le piaccia rimanere intesa per suo regolamento.

— 2981 —

Reale Rescritto del 12 febbraio 1851 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive che sono vietati i contratti di alienazione delle quote demaniali per enfiteusi temporanee tra il decennio di concessione.

È surto il dubbio, se il contratto di enfiteusi temporanea delle quote demaniali, fatto infra il decennio dall'assegno, sia, o pur no valido.

In seguito di parere del consiglio di stato, e del conforme avviso del consiglio de' ministri, rassegnato il dubbio a S. M. il re N. S., la M. S. ha preso in considerazione:

Che il contratto enfiteutico fin dai tempi dell'imperatore Zenone, in cui prese il nome di *enfiteusi*, ebbe un carat-

tere affatto proprio, che nulla aveva di comune con gli altri contratti, come si ha dalla costituzione 1 *de iure emphyteutico Cod iust.*; e con essa venne stabilita la doppia specie dell'*enfiteusi in perpetua, ed in temporanea.*

Che l'enfiteusi temporanea in null'altro diversificando dalla perpetua, se non in quanto alla dorata, e contiene uno scemamento del dominio piano, e però una vera alienazione dell'utile dominio a favor del concessionario, il che importa una violazione alla legge, che vuole stazionario appo i quotisti demaniali il pieno ed intero dominio delle quote, perchè non intervenga frode alla idea che presiede alla divisione de' demanii, di crear cioè nuovi proprietarii e di affezionare le braccia agricole alla terre che lor toccano in sorte.

Quindi la M. S., nel consiglio de' 2 corrente dicembre, si è degnata sanzionare come massima, che i contratti di enfiteusi temporanea delle quote demaniali, fatti infra i dieci anni dall'assegno, siano uguagliati, in quanto agli effetti, alle alienazioni vietate dalla legge nel succennato periodo di tempo; ed in conseguenza nulli.

Nel real nome le partecipo questa Sovrana determinazione per suo governo e adempimento di risulta.

— 2982 —

Reale Rescritto del 13 febbraio 1851 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si prescrive che la liquidazione de' compensi dovuti agli avvocati pei giudizi di contenzioso amministrativo debbe farsi dagli stessi giudici del contenzioso amministrativo.

La legge de' 25 di marzo 1817 in rapporto alla liquidazione, e tassa delle spese, ordina quanto segue:

Art. 209. La liquidazione e la tassa delle spese sarà fatta dal consigliere relatore della causa, salvo la revisione della medesima nel consiglio d'Intendenza.

Art. 233. Tutte le regole stabilite pei consigli d'Intendenza si applicheranno ancora alla camera del contenzioso amministrativo.

Ed il decreto de' 12 ottobre 1827 nel dettare le norme ed il modo come ottenersi la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati, dispone:

Art. 33. Il giudizio di tassa, ove si faccia in Napoli, sarà preparato dalla camera di disciplina degli avvocati, considerata in ciò come collegio dei periti. Il presidente della stessa avrà intanto il dovere di procurare la conciliazione fra l'avvocato ed il cliente, ed in ogni mese darà conto

al ministro segretario di stato di grazia e giustizia, delle conciliazioni che avrà ottenuto, e de' professori che vi saranno condiscesi — Se la conciliazione non sarà riuscita, la camera emetterà il suo avviso motivato sulle disposizioni del presente decreto, e sulle circostanze in questa designate calcolabili nella latitudine. Dovrà la camera particolarmente invigilare a promuovere le censure di officio, che possono nascere dall'esame concernente la tassa.

Art. 35. Il giudizio di tassa potrà essere provocato così dall'avvocato che dal cliente. Correrà gli stadii giurisdizionali, secondo la procedura comune; ma sarà portato sempre che si possa in quei tribunali, ed in quelle camere di giurisdizione civile, ove sia stata giudicata la causa, che dà occasione alla tassa, in conformità dell'art. 152 delle leggi di procedura nei giudizii civili.

Caduti in disamina siffatti articoli è surto il dubbio innanzi a chi debba farsi la liquidazione del compenso per causa di multa ne' giudizii dei contenzioso amministrativo se innanzi l'autorità amministrativa istessa, ovvero alla camera di disciplina degli avvocati.

Avendo io, in seguito di un avviso della gran corte dei conti, e di un parere del consiglio di stato, opposti tra loro, rassegnato a S. M. il re (N. S.) tal dubbio, ho pure richiamato la sua Sovrana attenzione sopra le seguenti osservazioni.

Che il compenso dovuto all'avvocato essendo una delle conseguenze del giudizio, forma parte delle spese, e quindi applicar si debbono ad esso tutte le disposizioni di legge, relative alla liquidazione delle spese medesime, e però la liquidazione del compenso dovuto all'avvocato rientrar debbe nella competenza del giudice medesimo che ha conosciuto del merito del piato, che certo tornerebbe a grave sconcio che dell'entità della pena d'un temerario litigio durato innanti ai magistrati del contenzioso amministrativo prendesse conoscenza il magistrato dell'ordine giudiziario.

Che dandosi per poco tale attribuzione alla camera di disciplina, poichè un tal Collegio esiste solo nella capitale, si avrebbe che la medesima azione agitata presso diverse provincie del regno sarebbe esaminata da giudici di potere opposto, mentre nella capitale giudicherebbe la camera di disciplina dipendente dall'ordine giudiziario, e nelle provincie i giudici del contenzioso amministrativo.

Che infine il decreto del 12 ottobre 1827, non ha punto, in rapporto al compenso, derogato agli articoli 209 e 233 della legge del 25 marzo 1817 imperciocchè si favella quivi del contenzioso amministrativo, in quanto alla misura del

compenso, non in quanto ai giudici competenti a fermarlo.

E la M. S. nel consiglio ordinario di stato del dì 2 dicembre dietro queste legali osservazioni, si è degnata sanzionare in *massima* che le liquidazioni de' compensi dovuti agli avvocati per le fatiche durate ne' giudizii di contenzioso amministrativo debbano farsi dai giudici del contenzioso amministrativo stesso.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per sua intelligenza e governo.

— 2983 —

Reale Rescritto del 18 febbraio 1851 partecipato dal ministro dell' interno col quale si prescrive che la permissione di disboscare e dissodare non deve aver luogo se non quando non torna essa veramente nocevole alla pubblica utilità in una benchè minima parte.

La importanza, e la utilità de' boschi chiarita da fatti della scienza, per gli svariati vantaggi che ne ritraggono le arti, le industrie, e il commercio, e per la benefica influenza che ne provviene alla stessa economia animale, fu valutata in ogni tempo, e formò nella vecchia e nuova legislazione argomenti di atti intesi a rannodare, con saggia e costante veduta, il dritto della proprietà col vantaggio dell'universale. E la più recente legge del 21 agosto del 1826 provvide a rinnovare e mettere in maggiore evidenza e sopra basi più certe il compimento delle vedute anzidette.

Ma sia che i proprietarii abbiano legalmente dissodate le loro terre, e disboscate le selve, sia che vi abbiano dato opera senza le dovute ritualità, sia per fine che la licenza delle recenti commozioni politiche, rotto ogni freno, abbia abusato e della legge e della proprietà; egli è certo che la estensione delle terre disboscate e dissodate dal 1826 finoggi accenna alla esorbitante cifra di più milioni di moggia legali.

In presenza di cotesti fatti non poteva la vigile amministrazione civile non ponderare che dagli spessi disboscamenti e dal dissodare senza limite le terre salde, gravissimi danni sarebbero per venire non solo al commercio, ma anche alle condizioni del clima, avvisavasi però supplicare la maestà del re nostro sovrano augusto signore e padrone, che permettesse sospendersi temporaneamente le disposizioni degli articoli 17 e 18 della cennata legge del 1825 affinchè, limitate le correlative permissioni non si estendesse di vantaggio una mala intesa coltura di terre, a danno della conservazione dei boschi, e che convenisse a un tempo rasse-

gnarsi alla reale sua sanzione un novello regolamento che abbia per iscopo di meglio garentire la esistenza delle selve.

Su di che consultato di sovrano comando il consiglio di stato, quel consesso ritenendo le considerazioni dianzi cennate, avvisava che per lo spazio di sei mesi non dovesse aversi conto di qualsiasi domanda diretta a ottener permessi di diboscare e dissodare terre, che non abbiano a concedersi simiglianti permissioni nello enunciato periodo di tempo, e che frattanto con apposito regolamento debba provvedersi.

1. Che la permissione di diboscare e dissodare, non abbia luogo se non quando essa veramente non torna nocevole alla pubblica utilità di una benche minima parte.

2. Che la organizzazione dello importantissimo ramo della economia selvana, e la disciplina de' funzionarii di esso sieno rigorosi per modo che non si abbiano a verificare per quanto più è possibile, fatti contrarii ai principii sanzionati dal regolamento anzidetto,

Le quali cose tutte sono state da me rassegnate a S. M. il re N. S. nell'ordinario consiglio di stato de' 3 del presente mese sul concorde favorevole avviso del consiglio dei ministri, e la M. S. si è degnata impartirvi la approvazione.

Laonde lo comunico nel real nome a lei signor Intendente, affinchè ne curi lo esatto adempimento, a qual'uopo farà inserire il presente reale rescritto nel giornale della Intendenza per la intelligenza di ogni persona, ed imporrà alle autorità dipendenti da lei che pongano ogni studio nello impedire fraudolenti diboscazioni sotto la loro più stretta responsabilità.

— 2984 —

Reale Rescritto del 22 febbraio 1851 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si prescrive che le disposizioni contenute negli art. 64 e 65 della legge de' 12 decembre 1816, e quelle contenute nel decreto de' 18 marzo 1830 debbono osservarsi anche nelle cauzioni de' contabili dipendenti dal Consiglio degli Ospizi, e dalle Commessioni di beneficenza.

Il consiglio degli ospizi di Bari, rammentando una ministeriale del dismesso ministero degli affari Interni del 1 febbraio 1835, con la quale le ingiungeva che si fosse esso consiglio astenuto dall'esame della cauzione de' contabili, appartenendo al consiglio d'intendenza, osservava, che tanto esso consiglio, che le amministrazioni e le confraternite si erano rese passive in una faccenda, per la quale la legge li chiama a rispondere delle conseguenze e danni d'insolvi-

bilità e malversazione de' contabili medesimi. Quindi chiedeva dichiararsi, se al consiglio d' Intendenza, o a chi è chiamato dalla legge risponsabile, compete lo esame, e la discussione de' cassieri, e di qualunque altro contabile, dei luoghi pii laicali. E soggiungeva di fermarsi in pari tempo il modo ad osservarsi per la valutazione de' beni, che si offrono in garentia, se cioè debba attenersi alle norme prescritte coi reali decreti de' 27 maggio 1816, 20 luglio 1818, 18 marzo 1830, o a quelle dettate con l'art. 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la espropriazione forzata. — Incaricato per sovrano comando il consiglio di stato di dar parere, ha considerato sul primo, che se il consiglio degli ospizii, e la commessione di beneficenza sono risponsabili della fedeltà e solvibilità de' rispettivi contabili, come lo sono i Decurionati, non che della loro idoneità, si rende opportuno adottar per essi ciò che la legge de' 12 dicembre 1816 adotta pe' Decurionati, val dire, che i consigli degli ospizii pei cassieri centrali, e le commissioni amministrative pie contabili locali abbiamo il dritto di prendere pei rispettivi contabili, della cui gestione hanno a rispondere, le cauzioni e precauzioni opportune a ricevere le obbligaanze, le quali poi saranno discusse, cioè esaminate dal consiglio d' Intendenza, e dichiarate esecutive, ricevendo così la giusta intelligenza la disposizione ministeriale del 1834, la quale rammentava, che lo esame del cessiere si appartiene al consiglio d'Intendenza. E pel secondo potersi applicare alle cauzioni de' contabili dei LL. PP. amministrati dai consigli degli ospizii e dalle commissioni di beneficenza le disposizioni del real decreto del 18 marzo 1830. Si avvisava quindi che le disposizioni contenute negli art. 64 e 65 della legge de' 12 dicembre 1816, e quelle contenute nel decreto de' 18 marzo 1830 debbono osservarsi anche nelle cauzioni de' contabili dipendenti dal consiglio degli ospizii e dalle commissioni di beneficenza. Il quale avviso avendolo rassegnato a S. M. il re N. S. si è degnata approvarlo, ed io nel real nome glielo partecipo per intelligenza e regola.

— 2985 —

Ministeriale del 26 febbraio 1851 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si stabilisce la qualità del terreno atto alla inumazione de' cadaveri ne' camposanti.

Il consiglio degl'ingegneri di ponti, e strade essendo stato incaricato da questo ministro di esaminare un progetto relativo alla costruzione di un camposanto, pel quale trattandosi di un terreno umido argilloso, che dicevasi non atto

alla inumazione, veniva proposto per la migliorazione di esso di mescolarvisi della calce e dell'arena alla ragione del 10 per cento la prima, e del 35 per cento l'altra, ha creduto di consultare sul proposito il professore signor Filippo Cassola, il quale ha in adempimento compilata la relazione seguente;

Nella putrefazione de' cadaveri vi ha due modi distinti come facilitarla ovvero arrestarla: affinchè essa avvenga, sono indispensabili le condizioni seguenti.

1. Una certa quantità d'acqua;

1. Il contatto dell'aria atmosferica;

3. Una temperatura da + 15 a + 25 — gradi centigradi.

Mancando una di queste condizioni la putrefazione non succede o procede lentissima sotto altre forme di prodotti. Ancora la putrefazine de' cadaveri può riguardarsi sotto altri modi differenti, cioè quando il cadavere è posto sotterra in suolo umido o sott'acqua, e quando trovasi all'aria libera. Nel primo caso le carni tutte, meno alquanta fibrina si muta a poco a poco in una special materia grassa la quale esaminata da *Fourcroy* ne' cadaveri dissotterrati nel cimitero degl'Innocenti a Parigi, la distinse col nome *Adipoonx*, che di poi *Chevreul* trovò essere un sapone a base di calce e di ammoniaca; in questo caso vi ha tenuissima esalazione di materie gassose, ed a capo di un'anno al più tardi siffatto mutamento è al suo termine, compiendosi sott'acqua dopo 4, a 5 settimane soltanto. Ma ove il cadavere fosse all'aria libera, ed alla temperatura indicata, soggiacerebbe allora a compiuta putrefazione dissipandosi con le materie gassose, che consistono in acqua, gas carbonico, acido acetico, gas idrogeno carbonato solforato, e fosforato, anche l'altra materia animale in parte alterata, che è quella poi che più genera fetore e que' miasmi che tanto alterano l'aria ambiente. Dal premesso sembra potersi desumere, che un suolo argilloso umido, come è quello in disamina, meglio convenga pel sotterramento de' cadaveri dappoichè avvenuti que' mutamenti accennati, la materia animale non è più in grado di produrre la menoma alterazione all'aria. Resterebbe in ultimo ad antivenire le spaccature del suolo argilloso nella stagione estiva per impedire le esalazioni putride descritte; e per queste, supposto che fossero 3 a 4 palmi profonde, stando il cadavere almeno ad 8 palmi sotterra, ne rimarebbero 4 a 5 di letto compatto ed umido sufficiente ad impedire lo svolgimento di quelle materie putride ed in conseguenza credo potersi limitare al solo uso della sabbia, o semplicemente al lavorio della terra in queste parti ove le spaccature fossero più profonde. La calcina dunque proposta

dai periti, la credo del tutto superflua, sotto il rapporto da essi indicato, cioè per facilitare la distruzione della materia organica.

Ma ove facesse d'uopo migliorare la condizione del suolo sotto il rapporto dell'Agricoltura, per farsi germogliare quelle piante d'uso, allora potrebbe adoprarsi la calcina in proporzioni assai minori, o le marne calcari, come si pratica pe' concimi minerali.

Io quindi trovo opportuno di partecipare a lei tuttociò, affinchè nelle occasioni che potranno verificarsi si avvalga de' savii suggerimenti dati dal signor Cassola, e se ne serva come norme unitamente agli altri suggerimenti dati intorno alla costruzione di tali pii stabilimenti dal consiglio degl'ingegneri de' ponti, e strade in occasione della costruzione del camposanto di Janitroli.

— 2986 —

Ministeriale del 3 marzo 1851 emessa dal luogotenente generale di S. M. ne' reali domini oltre il faro, con la quale si dà dilucidazione al dubbio promosso in Sicilia, cioè. se le Commessioni straordinarie per lo esame de' conti delle Opere di beneficenza debbono deffinitivamente giudicare que' conti che non sono stati espletati dai Consigli degli Ospizi, e da quelli d' Intendenza.

Create le commissoni straordinarie per esaminare e giudicare i conti delle opere di beneficenza dal 1821 al 1837 ai termini del sovrano Rescritto del 14 dicembre 1839 i consigli degli ospizi per la parte morale, e quelli della Intendenza per la parte materiale continuarono a giudicare i conti dal 1838 in poi. Comunicatosi intanto il sovrano rescritto del 2 aprile 1850 che estese le attribuzioni delle dette commissioni alla disamina de' conti fino all' anno 1841 qualche intendente ha elevato il dubbio, se le commissioni riferite debbono diffinitivamente giudicare que' conti che esaminati dai consigli degli ospizi, e d'intendenza rispettivamente per la parte morale e materiale non siensi interamente smaltiti. I conti dai quali è cenno appartengono alle seguenti classi.

1. Conti dopo lo esame dei quali il consiglio d'intendenza avrà emesse delle preparatorie, accordando ai gestori un termine a produrre le loro giustificazioni.

2. Conti morali diffinitivamente decisi dal consiglio degli ospizi avverso le determinazioni dei quali i gestori abbiano prodotto o potranno produrre i loro reclami, nel qual caso preso lo avviso del consiglio d'intendenza si dovrebbero ri-

mettere tutti gli atti al governo per le opportune risoluzioni.

3. Conti materiali decisi dai consigli d'intendenza in contumacia, le quali decisioni sono suscettibili di richiamo.

4. Conti decisi definitivamente pei quali siasi ammesso il ricorso devolutivo alle autorità competenti.

5. Conti finalmente pei quali possono essere presentati o potranno presentarsi le dimande di revisione.

A dilucidare i surti dubbî e ad ovviare qualunque incertezza che incontrar si possa nello andamento di questa parte interessante di servizio, io inteso il parere del procuratore generale del re presso la gran corte de' conti, vengo a dichiarare che i conti sui quali i consigli non hanno emesso che mere preparatorie per istruire la materia, ovvero hanno ingiunto la presentazione di altri documenti, non possono venir difiniti dagli stessi, dapoichè la competenza dell' esame e decisione è stata data col sovrano rescritto del 2 aprile 1850 alle commissioni straordinarie.

2. Che se i consigli degli ospizi abbiano pronunziato le loro determinazioni diffinitive su' conti morali, ed avverso tali determinazioni siasi presentato ricorso al real governo, siccome nello stato ordinario non può il consiglio rientrare nello esame già fatto, così neanco possono farlo le commissioni straordinarie, che per la parte morale dei conti delle opere di beneficenza rappresentano i consigli degli ospizî, ma appartiensi al governo sulla avviso del consiglio d'intendenza, il risolvere l'occorrente.

3. Che il rimedio del richiamo avverso le decisioni contumaciali, equivalendo al rimedio di opposizione di cui si fa uso innanti ai magistrati ordinarî debba sperimentarsi innanti lo stesso giudice che profferì la decisione in contumacia.

Di conseguenza tanto i consigli d'intendenza che le commissioni straordinarie son chiamati ad eseguire quanto viene prescritto nell'articolo 197 delle leggi amministrative rispettivamente per quei reclami che lor si attribuiscono.

4. Che fermo rimanendo l'art. 175 della legge del 12 dicembre 1816 il reclamo avverso le decisioni diffinitive dei consigli d'intendenza debba intendersi devolutivo alla gran corte dei conti, nulla innovando in questo articolo la eccezione delle commissioni straordinarie.

5. Che il rimedio della revisione è estraneo ai consigli d'intendenza. Esso è accordato alle commissioni estraordinarie per lo esame dei conti delle opere di beneficenza ai termini del sovrano rescritto del 14 dicembre 1839, come egualmente è accordato alla decisione che pronunzia la gran corte dei conti in materia di conti, coi real decreto e rego-

lamento del 2 febbraio 1818. Tal rimedio dee per sua natura tentarsi avanti lo stesso collegio che ha pronunziato la decisione, ma non è affatto riconosciuto presso i consigli d'intendenza.

Comunico ciò a cotesto consiglio per sua intelligenza e regolamento.

— 2987 —

Circolare del 2 aprile 1851 emessa dal ministro dell' interno, con la quale si danno le norme ad osservarsi nello stabilimento delle privative de' comuni.

Alla occasione di essersi proposto lo stabilimento della privativa sulla panizzazione in tre comuni della provincia di Abruzzo Citra *con facoltà a chiunque di panizzare*, *pagando un'estaglio al comune*, surse il dubbio se ciò fosse oppur no conseotaneo a' dettami della legge.

Essendosi per sovrano comando, incaricato il consiglio di stato di pronunziare il suo avviso in proposito, lo ha emesso nel modo che segue.

« L'intendente di Chieti con suo rapporto di gennaio 1850, rimise al ministero dell'interno uno stato delle privative chieste da' Decurionati di varî comuni di quella provincia, per le quali provocava la ministeriale autorizzazione, poichè aveale quel consiglio d'intendenza discusse e ritenute, e non vi trovava esso stesso l'intendente difficoltà in contrario.

Il direttore del detto ministero però, avendo esaminato quello stato, mentre autorizzò le privativa per alcuni comuni, proposte ai termini della legge e giustificate dalle circostanze comunali, credè necessario esigere più particolari chiarimenti sulle privative de' comuni di Orsogna, Francavilla, e s. Eusania; mentre tali proposte, riguardanti la panizzazione, erano riportate negli stati discussi rispettivi come riscossione di dazî di consumo e non come privative: per lo che si rendeva necessario che venisse dichiarato se tali proposizioni erano negli stretti sensi della circolare del 19 gennaio 1850, onde il ministero potesse emettere gli analoghi provvedimenti.

L'intendente a sfogo di tale incarico, prese le opportune notizie ed inteso il consiglio d'intendenza, rimise al ministero copia dello avviso presentato sull'oggetto dal consiglio, dalla quale deliberazione si raccolgono le seguenti cose.

Per Orsogna — Il comune ha concessa la privativa della panizzazione, stabilendo l'estaglio di circa ducati 300; lasciando però libero ad ognuno la facoltà di poter panizzare

purchè paghi, come rata dell'estaglio, tre carlini per ogni infornata sulla cottura del pane.

Il consiglio d'intendenza trova questo metodo plausibile, e lo reputa utile al comune ed al pubblico comodo, anche sull'esempio di quel che si pratica nel comune di Chieti, e quindi osserva, che si possa permettere — E l' intendente vi si uniforma.

Ma il ministero dell'interno non trovando in ciò l'esecuzione sincera e chiara de'principî stabiliti dalla legge e dalle istruzioni, credè utile sentire sull'oggetto il parere del procuratore generale del Re presso la gran corte de' conti, il quale esaminato l' incartamento trasmessogli espose le seguenti considerazioni.

Secondo i principî della scienza economica (così dice) ogni privativa (monopolio) è un dazio: un dazio indiretto; un dazio di consumo. È il dazio pel quale il consumatore paga all'erario dello stato, o all' erario comunale quella somma che risparmierebbe, se invece della privativa, vi fosse la libera concorrenza. Tale è la natura delle privative della nostra tesoreria, tabacchi, polvere da sparo ec. le quali in effetto sono comprese tra nostri dazî indiretti. La differenza che passa tra le privative ed i dazî di consumo è la seguente: nelle privative la manifattorazione del genere è data al solo possessore della privativa, su'dazi di consumo è data a tutti.

Esposti questi principî, il procuratore generale della gran corte de'conti osserva però che la legge sull'amministrazione civile stabilisce regole diverse per l'esercizio delle privative comunali, e per la imposizione de'dazi su'generi di consumo, dandosi le norme per le privative nel capitolo VI del titolo VII e pe' dazî prescrivono le regole nel capitolo IV. dello stesso titolo.

Or trovando che una delle essenziali condizioni prescritte per la concessione delle privative, giusta l' art. 208 della detta legge, sia quella che non possa altrimenti accordarsi che dandosi in appalto col mezzo dell'asta pubblica, e non potendosi ciò eseguire col metodo che vuol praticarsi in Orsogna, poichè secondo quella proposizione ognuno può panizzare purchè paghi la rata stabilita, il che esclude la concorrenza dell'asta pubblica, ha opinato, che il metodo proposto per lo esercizio della privativa della panizzazione in Orsogna sia illegale, e perciò non debba ammettersi.

Sua Maestà si è degnata rimettere l'esame di questo dubbio al consiglio di stato, incaricandolo di manifestare il suo avviso.

Pel quale adempimento la sezione degli affari interni e delle finanze, ponderato l'affare, fa le seguenti osservazioni.

Per riguardo all' argomento da trarsi dalla somiglianza che s'intenderebbe riconoscere tra le privative finanziere dei tabacchi, sale, polvere da sparo, le quali trovansi riunite all'amministrazione generale de'nostri dazi indiretti, e le privative comunali, per dedurre il principio che ogni privativa sia un dazio, la sezione pensando che possa essere riguardato come estraneo all' oggetto di cui dee occuparsi il consiglio lo entrare ad esaminare l' analogia che può trovarsi tra le variabili privative finanziere, e le temporarie, o le volontarie privative comunali, stando più strettamente all'incarico dato al consiglio di stato col surriferito real rescritto, crede necessario di ricercare e mettere in veduta le relazioni che possono aver tra di loro un dazio comunale ed una privativa per vedere se siano cose simili, e se tendono allo stesso scopo, in modo che possono scambiarsi, cumularsi, o alternarsi.

Al quale oggetto ; pria di tutto à necessario por mente alla genesi dell'una e dell'altra disposizione.

Allorchè s'impone un dazio comunale sopra un genere di consumo, ogni consumatore per vedute di amministrazione viene obbligato a pagare un tanto di più sul prezzo del genere, il quale aumento di prezzo va ha beneficio della cassa comunale. Ed a cagione di esempio, mentre il prezzo di un rotolo di carne costa un carlino, pel dazio di un grano per rotolo imposto sulla carne, il consumatore paga il rotolo di carne undici grana, ed il comune ottiene un introito per far fronte alle spese comunali, unico scopo della imposizione del dazio.

Allorchè viene emessa una privativa per atto di alta amministrazione viene a sospendersi l' esercizio di quel dritto naturale che ogni uomo ha di mettere a profitto la propria attività, le proprie braccia, il proprio ingegno per esercitare un'arte, un mestiere, un' industria, e questa disposizione, che emana dall' alto potere governativo, è diretta sempre ad un oggetto di pubblica utilità, alla quale è sempre subordinato il vantaggio privato. Or quest' oggetto di pubblica utilità non è un solo nè è sempre lo stesso. In fatti, si accorda una privativa per assicurare temporeneamente l'esercizio esclusivo di un nuovo trovato per premio all'inventore, al perfezionatore e all'introduttore di una nuova macchina, o di un nuovo processo industriale.

Si accorda la privativa per assicurare al pubblico lo spaccio di un genere, che non troverebbe altrimenti a comprare quando fosse libero ad ognuno il vendere o pur no.

Si accorda la privativa affinchè colui al quale è concesso il privilegio esclusivo paghi una somma che viene impiegata a pubblico vantaggio.

Or di questi ed altri simili oggetti, che la privativa si propone, quello della privativa volontaria e temporaria che il comune s'impone, ha certamente un fine più importante per l'amministrazione comunale, quello di assicurare la panizzazione con la privativa del forno di assicurare lo spaccio de'salami, olio, ed altri simili commestibili colla privativa della così detta bottega lorda, e di simili generi di consumo.

L'ultimo scopo secondario e di poca importanza è quello di ritenere un piccolo introito da colui che ottiene la privativa non essendo raro il caso nel quale dal comune si concede la privativa senza pagamento di somma alcuna, ma semplicemente coll'obbligo, assicurato da valida garentia, di non far marcare l'annona al comune secondo i patti stabiliti nelle concessioni.

La privativa comunale adunque, comecchè sia una gravezza, non è un dazio comunale, è un provvedimento governativo ed amministrativo diretto ad un oggetto di pubblica utilità, e tra gli altri può esservi quello di ottenere un introito, ma questo è sempre secondario, accidentale, in modo da non dare al provvedimento che concede la privativa il carattere della imposizione di un dazio di consumo.

Ed infatti la savia legge del 12 dicembre 1816 con gli art. 206 e seguenti del titolo VII. Capitolo VI. definisce chiaramente la natura delle privative volontarie e temporanee, e determina i casi ne'quali può concedersi, e ne prescrive le norme, diverse in tutto da quelle stabilite nel capitolo IV. dello stesso titolo pe'dazi di consumo.

Ogni deviazione adunque dalle precise regole dettate dalla legge, non può essere riguardata che come l'effetto di un arbitrio illegale.

Peggio poi quando questa deviazione, con false denominazioni, e con abuso di esecuzione, snatura in tutto quello che la legge ha inteso di ordinare.

E tale è il caso di Orsogna. Ciò che si propone dal decurionato, ed è stato consentito dal consiglio d'intendenza, non è un dazio a'sensi della legge, non è una privativa nei termini legali, ed intanto partecipa degl'inceppamenti dell'uno e dell'altra, senza offrire vantaggio.

In fatti il comune non ottiene maggiore introito, perchè il prodotto è stabilito. Si chiama privativa mentre si dà facoltà ad ognuno di panizzare purchè paghi una data somma, e così diventa un dazio sulla panizzazione. Non è un vantaggio pe'consumatori, perchè ciascuno paga il pane, per lo meno sempre allo stesso modo, e secondo i prezzi correnti del grano. Ed è certamente da notarsi tra le altre irregolarità quella di volersi concedere la così detta privativa

senza le subaste, in contravvenzione della legge. Non si sà se colui, al quale è conceduta la privativa in Orsogna, assicura il comune con valida garentia di tener sempre il posto fornito di pane a vendere, mentre con la libertà di panizzare, se tornerà conto a'fornari molti concorreranno pagando la rata stabilita; se il caso porterà il contrario, non vi sarà concorrenza per panizzare, e può corrersi anche il rischio che il pubblico manchi del necessario pane.

Or quello che si è osservato in Orsogna è esattamente adottabile agli altri due comuni S. Eusanio e Francavilla.

Per le quali considerazioni la sezione è di parere, se altrimenti S. M. non giudicherà, che debba disapprovarsi lo avviso del consiglio d'intendenza della provincia di Abruzzo Citeriore per le privative della panizzazione nel modo proposto pe'comuni di Orsogna, S. Eusanio, e Francavilla, e che i decurionati rispettivi seguendo i dettami della legge de'12 dicembre 1816, o propongano il dazio sulla panizzazione, ossia sulla cottura del pane colle debite condizioni da approvarsi sovranamente, e darsi in appalto al maggiore offerente, o avendo la necessità di assicurare la panizzazione con la privativa temporanea, provochino l'autorizzazione ministeriale per concederla ne'precisi termini della legge suddetta.

Che piaccia infine a S. M. di ordinare, che la stessa norma, ricordale per le deviazioni de'tre mentovati comuni, l'intendente della provincia debba applicarla per tutti gli altri comuni che si trovassero nel caso simile.

E poichè S. M. nel consiglio ordinario di stato del 24 febbraio ultimo, si è degnata approvare il detto parere, io credo opportuno fargliene partecipazione, onde nelle occorrenze serva di norma a'decurionati ed a lei.

Mi faccia fede di aver ricevuta la presente.

— 2988 —

Ministeriale del 2 aprile 1851 emessa dal ministro dell' interno con la quale si dispone che sono vietate le dilazioni che si domandano da'debitori de'comuni, meno ne' casi urgenti. Mezzi prudenziali per assicurare l'esazione, ed usare indulgenza, senza pregiudizio de'comuni.

È invalso il pernicioso sistema di accordare allo spesso delle dilazioni a'debitori comunali sia per significhe, sia per appalti, o affitti ec.

Proclivi i decurionali ad agevolare le dimande di dilazioni hanno incontrato un eco ne'consigli d'intendenza, e sovente nell'intendente medesimo. Di qui avviene sovente, che i de-

bitori francati dal timore della esecuzione, hanno poi malamente corrisposto le dande nelle scadenze, o le hanno negate, e sono caduti in fallenza così da doversi disperare della realizzazione delle dande, e del credito intero. Or io inculco a lei sotto la più stretta sua responsabilità di non impetrare dilazioni senza urgenti, e gravi motivi, e spiegare d'altronde energicamente la riscossione de' crediti qualunque essi siano, de' comuni alla di lei tutela affidati. Dove poi ragioni prudenziali consigliano di usar un temperamento d'indulgenza co' debitori pel bene de' comuni stessi, non vorrà mai proporre il pagamento a periodi ed a dande, ma contentarsi di un acconto pel primo anno, e riserbar sempre all'anno che sorviene il decidersi se convenga allo interesse de' comuni di riscuotere l'intera somma residuale, o accontentarsi di altro pagamento parziale.

In tal modo si otterrà da un lato l'impegno de' debitori a rendersi puntuali sulla speranza di ottenere una seconda dilazione, e dall' altro lato il comune sarà sempre nel suo dritto di riscuoter l'intero sia quando il debitore offre d'onde soddisfarlo, sia quando si renda immeritevole di ulteriori sofferenze del comune.

— 2989 —

Ministeriale del 12 aprile 1851 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dispone che sono incompatibili le funzioni di giudice conciliatore con quelle di notaio.

Con circolare del dì 22 gennaio 1840 da questo ministero indiretta agli intendenti venne rimosso il dubbio allora promosso se fossero ovver no compatibili le funzioni di giudice conciliatore con quelle di notaio, dichiarandosi che nel vero senso delle leggi su l'ordinamento giudiziario, erano quei due uffizî incompatibili nella persona medesima, e disponendosi che ove alcuno riunisse in se tali duplici funzioni fosse discaricato di quelle di conciliatore.

A malgrado però di tale istruzione data, ho veduto non guari riprodurre il dubbio medesimo. Ciò mi ha dato occasione d' istituire su di esso un novello esame, in esito del quale ho avuto l'opportunità di confermarmi nella regolarità della già data soluzione, ed in vero per le disposizioni della legge del 20 maggio 1817 i conciliatori non sono destinati soltanto a comporre amichevolmente, sempre che ne vengono richiesti, le liti sorte o teoute, ma essi spiegano giurisdizione come giudici inappellabili ed ordinari *usque ad certam summam*, e sono rivestiti anche d'impero perchè hanno la esecuzione delle proprie sentenze, non che di taluni atti

autentici per lavori di loro competenza: Epperò la legge annovera il conciliatore tra i funzionari destinati all'amministrazione della giustizia civile (art. 1 detta legge).

L'art. 24 dichiara incompatibili le funzioni di giudici in genere, e senza veruna eccezione con quelle di notaio. Inoltre le funzioni di giudice e di notaio sono funzioni dell'ordine giudiziario, e queste funzioni secondo lo spirito del suo ordinamento non possono accumularsi nella medesima persona, senza confondere i distinti poteri gerarchici, che lo compongono, i quali vogliono serbarsi distinti e separati, costituendo tal segregazione la maggior garentia per la buona amministrazione della giustizia.

Un contrario sistema costituirebbe spesso il notaio che fosse pure conciliatore, a giudicare della efficacia degli atti da lui stesso rogati: il che non è conciliabile con la saggia disciplina giudiziaria.

Partecipo tutto ciò alle SS. LL. perchè le sia di norma nelle occasioni, ed in pari tempo interesso il loro zelo per porsi di accordo col procuratore del re presso i tribunali civili della rispettiva provincia per la proposta de' novelli candidati nell' uffizio di giudici conciliatori, qualora alcun notaio esista che cumuli in se queste funzioni.

Ed io mi affretto a comunicare tuttociò alle SS. LL. perchè ne abbiano ragione all'occasione delle proposte de'giudici conciliatori, onde allontanarne coloro che si trovassero rivestiti della professione di notai in esercizio.

— 2990 —

Ministeriale del 12 aprile 1851 emessa dal ministro delle finanze e diretta al presidente del consiglio delle contribuzioni dirette con la quale si prescrive la severa osservanza della regola relativa alli reclami collettivi per la contribuzione fondiaria, così in ordine alla presentazione, e discussione, come in quanto al giudizio de'consigli d'intendenza ed altro.

Frequentemente pervengono a questo real ministero rapporti ed avvisi per sanatorie all'ammissione de'reclami collettivi, perchè presentati oltre il termine del 25 ottobre al sottintendente del distretto, giusta il disposto dell'art. 79 del real decreto del 10 giugno 1817, ovvero dal sottintendente rinviati al controloro della contribuzioni dirette dopo il giorno 30 dello stesso mese.

Ad ovviar pertanto a tale inconveniente, fatto più sensibile da qualche tempo a questa parte, e forse alimentato dalla fiducia di esser facilmente agevolati, io le dichiaro di essermi determinato a non provocare dal Re N. S. grazie

della specie, epperò desidero ch' ella da sua parte energicamente provveda che la regola de' reclami collettivi sia severamente mantenuta, così in ordine alla presentazione e discessione, come quanto al giudizio de'consigli d' intendenza e altro, ed ove ritardo ne scorga ne informi immantinenti il ministero.

— 2991 —

Ministeriale del 14 aprile 1851 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno norme per talune materie contenziose in riguardo alla fondiaria in Sicilia.

Ben sovente i discarichi, le riduzioni, le moderazioni ed i rilasci di fondiaria vengono accordati da'consigli d' intendenza su'fondi urbani senza che sieno a rigor di legge veramente dovuti, e non di rado la esenzione temporanea della tassa che la legge accorda per novelle fabbriche, si estende a taluni casi, a'quali giustamente non può convenire.

Dippiù le verifiche de'reclami collettivi de' percettori non sono generalmente eseguite a stretto senso di legge de' reclami pe'quali si trovano stabiliti de'termini fatali, si ritardano col danno de'contribuenti.

Obbligato pertanto il consiglio delle contribuzioni dirette a produrre frequentissimi gravami in corte de'conti avverso le decisioni de' consigli d' intendenza su diversi reclami di fondiaria ha creduto utile sviluppare talune materie contenziose di contribuzione diretta onde le disposizioni della legge non fossero viziosamente applicate, e non si moltiplicassero senza frutto i lavori col danno de'contribuenti e spesso ancora, col danno della reale finanza.

E quindi si è fatto il detto consesso a proporre di potersi dare le spiegazioni seguenti.

1. Che la contribuzione di una casa affatto diruta ed inservibile non si possa interamente discaricare, ma si debba ridurre in ragion della rendita del suolo valutato per la sua estensione come le terre migliori del comune.

2. Che non possa accordarsi diminuzione stabile di quota per deterioramento di fabbriche, che ne renda almeno una terza parte inabitabile, se le mura della parte deteriorata non sieno cadute, potendo in caso contrario domandarsi soltanto moderazioni e rilasci per non locazione.

3. Che non competa alcuna esenzione temporanea di contributo per le case una volta descritte in catasto, e che si riedificano dopo ottenuto un discarico od una riduzione, perchè questo beneficio è dalla legge unicamente accordato alle case elevate di pianta, dove mai fabbrica sia esistita ed

alle migliorie ed aumenti di quelle già riportate ne' catasti.

4. Che è dovuto rilascio di contributo non quando si perde la rendita di un anno per una sezione di edificio, come di un appartamento, di un quartino, di una bottega, od altro dipendente da un edificio dello stesso proprietario, ma quando la rendita di tutto un comprensorio di case pertinente ad uno stesso proprietario siasi per un intero anno perduta per non locazione, salvochè un contribuente non possegga che una sola sezione di edificio, e questa non siasi locata.

5. Che la moderazione della tassa si concede quando per un intero anno siasi perduta per non locazione la metà della rendita di un comprensorio di case di uno stesso proprietario.

6. Che le disposizioni del titolo 4 del real decreto del dì 8 agosto 1833 non possono confondersi con quelle del titolo seguente, imperciocchè le prime riguardano esclusivamente i fondi rustici, e le altre i fondi urbani.

7. Che la legge non accorda moderazione, nè rilascio di tassa per le spese di ogni maniera di riparazioni che possono occorrere agli edifici; salvo però a domandarsi questi benefici per non locazione, ove per ripari non siansi gli edifici stessi potuti abitare per un intero anno a'sensi di legge.

8. Che nei verbali di verifica pe'reclami collettivi de'percettori si debba fare espressa menzione di essersi sopra luogo conosciuto lo stato degli edifici e la situazione miserabile di chi vi abita, e di essersi i verificatori assicurati che i proprietari non posseggono altri fondi ed altra industria, e per ultimo di essersi dal percettore giustificato co' debiti documenti che le coazioni indicate nel quaderno siansi realmente e senza effetto praticate.

9. Che le verifiche de'reclami per non locazione di case per costruzione di nuove fabbriche, e di tutti quelli pe'quali sono dalla legge stabiliti de'termini fatali, si debbano a preferenza di ogni altro servizio eseguire da'controlori.

Essendo le proposte spiegazioni in corrispondenza dello spirito della legge, son'io divenuto ad approvarle, e quindi ne do a lei comunicazione per l'uso corrispondente.

— 2992 —

Reale Rescritto del 2 maggio 1851 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che non è necessario il sovrano permesso per intentarsi liti di devoluzione di beni ecclesiastici soggetti al regio patronato per mora triennale al soddisfo del canone arretrato.

Unitamente al rapporto di V. E. del 13 marzo scorso, 2. carico n. 964, ho rassegnato a S. M. i due pareri della consulta sul dubbio, se il sovrano permesso da chiedersi in virtù della reale determinazione de' 29 luglio 1843 per intentarsi liti di devoluzione di beni ecclesiastici soggetti a regio patronato, sia applicabile alle devoluzioni per mora triennale al soddisfo del canone arretrato.

E la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 30 del caduto aprile si è degnata approvare il parere della minoranza della consulta medesima, di non esser, cioè, necessario quel sovrano permesso pel caso in quistione.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

— 2993 —

Ministeriale del 6 maggio 1851 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive i supplenti de' giudici circondariali possono partecipare de' soldi allorchè i circondarii mancano de' giudici titolari, e finchè li traslogati non siano in residenza.

In data del 15 del decorso mese ho scritto a' procuratori generali presso le gran corti civili di Messina e Catania, e a quelli presso le gran corti criminali quanto segue.

Per determinazione di questo ministero e real segreteria di stato del 4 febbraio 1828 relativa a' pagamenti in favore de' giudici e de' supplenti circondariali, fu tra le altre cose stabilita la massima, che i detti supplenti avean dritto alla percezione delle due terze parti del soldo stabilito pel giudice ne' soli casi di assoluta mancanza o d' illegale assenza de' titolari aggiungendosi, che tali pagamenti in favore dei supplenti dovevano eseguirsi dietro che in veduta de' certificati di servizio, fosse data dal real governo la debita autorizzazione agli intendenti giusta una real decisione del 18 gennaio 1820.

Questa massima in quanto alla parte del dritto che possono avere i supplenti al pagamento delle due terze parti del soldo, venne però modificata da un sovrano rescritto del

16 maggio 1838, pel quale S. M. dichiarando di rimaner ferme due sovrane risoluzioni del 14 dicembre 1836 e 12 agosto 1837 impartite sulle domande di taluni supplenti, ordinò di stabilirsi come regola, che i supplenti de'giudici circondariali possano partecipare de'soldi allorchè i circondari manchino di giudici titolari, e finchè i nominati non si trovino in residenza.

A ben intendersi intanto questo real rescritto è opportuno dichiarare, che per le succennate risoluzioni del 1836 e del 1837 Sua Maestà disapprovando la regola in osservanza stabilita per la circolare del 4 febbraio 1828, attribuiva le due terze parti di soldo a de'supplenti dal giorno in cui il titolare cessava di percepir soldo dal giudicato, sino a quello in cui il circondario non fosse stato in obbligo di pagar soldo al novello titolare.

Non trovando uniformemente osservate le dette norme, ho creduto ricordarle a'procuratori regi perchè strettamente le pongano in esecuzione, e perchè nel trasmettere in ogni mese i certificati di servizio de'giudici circondariali, ove sia luogo al pagamento in favore de'supplenti, forniscano esattamente tutte le necessarie notizie, e diano il di loro positivo parere negli stati che tali certificati accompagnano e se occorra, con particolari rapporti. Si compiacerà comunicar la presente al regio procuratore.

— 2994 —

Ministeriale del 7 maggio 1851 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che la legalizzazione del presidente del tribunale civile, si renda necessaria agli estratti de'registri degli atti dello stato civile che si rilasciano da'depositari di essi, soltanto quando debbonsi presentare in provincia diversa.

Dalla corrispondenza degli agenti del pubblico ministero ho avuto occasione di scorgere che un vario metodo si serba nelle diverse provincie di questi reali domini intorno a'casi in cui si richiede la formalità della legalizzazione del presidente del tribunale civile negli estratti dei registri degli atti dello stato civile, che ad occasione di matrimonio si presentano allo uffiziale che debbe procedere alla celebrazione della solenne promessa civile.

Intorno a ciò ho considerato che secondo lo spirito dell'art. 47 sono legali gli estratti rilasciati da' depositari dei registri; che i funzionari dello stato civile debbono essere conosciuti nel territorio della rispettiva provincia, senza veruna formalità, e che la legge favorisce la celere spedizione

degli atti di matrimonio. E per così fatte considerazioni mi è sembrato più ragionevole ed uniforme alla legge il metodo che serbasi in più provincie cioè di riceversi gli estratti degli atti dello stato civile, firmati soltanto dagli uffiziali dello stato civile o da'depositari de' registri, semprecchè costoro appartengono a' comuni della medesima provincia, ove si procede alla celebrazione del matrimonio.

Epperò interesso la SS. LL. a dare le corrispondenti istruzioni agli uffizi dello stato civile della rispettiva provincia perchè si uniformino allo esposto metodo, richiedendo la legalizzazione del presidente del tribunale civile solo quando gli estratti di che trattasi son rilasciati da depositari de'registri appartenenti a provincia diversa.

Elleno cureranno poi la osservanza della presente disposizione.

— 2995 —

Reale Rescritto del 9 maggio 1851 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrivono che le norme dettate per la Sicilia in riguardo all'accettazione per parte de'corpi morali delle disposizioni per atti tra vivi, o per testamenti.

Il consiglio degli ospizi in Messina ha rimostrato, che per effetto dello art. 826, leggi civili, non potendosi accettare da'corpi morali le disposizioni per atto tra vivi, o per testamento pria della sovrana autorizzazione, non di rado accada, che nello intervallo tra la donazione, e l'accettazione se ne verifichi la caducità, sia per rivocazione, sia per morte del donante, e che le stesse disposizioni di ultima volontà possono nel frattempo manomettersi, o riuscire infruttuose; sicchè ha provocato gli analoghi provvedimenti; onde i dritti de'corpi morali restino tutelati.

Or essendosi da me, di accordo col ministro di grazia e giustizia, rassegnati alla Maestà Sua i pareri emessi sull'obbietto dalla consulta di Sicilia, e dal consiglio di stato del 30 aprile ultimo sulla considerazione di esser frequenti i casi, ne' quali la legge attribuisce alla domanda l'effetto di operare l'attuazione di un dritto, si è degnata dichiarare, che la sovrana autorizzazione ne' termini dagli art. 826 a 861 leggi civili, produrrà i suoi effetti legali dal giorno, che gli amministratori de'corpi morali avranno dimandata e notificata tale domanda a' donanti, ed agli eredi del testatore giusta gli articoli 856, 965, e 968 leggi civili, e che dopo la notificazione suddetta, ed in pendenza del sovrano beneplacito, gli amministratori potranno esercitare il giudizio a fare tutti gli atti conservatori.

Nel real nome lo comunico a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2996 —

Reale Rescritto del 10 maggio 1851 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica col quale si dispone che i conti morali de'reali licei, e collegi, compreso il collegio medico-cerusico, debbono essere esaminati da' consigli provinciali, e quelli materiali prima da' consigli d' intendenza, ed indi, per revisione di dritto, nella gran corte de'conti.

Con sovrana risoluzione del 24 maggio 1834, trovasi ordinato, doversi esaminare il conto morale de' reali licei e collegi da' rispettivi consigli provinciali, ed il conto materiale discutersi dal consiglio d' intendenza della provincia, cui appartiene lo stabilimento, ed in caso di gravame, dalla gran corte de'conti.

Ora la Maestà del Re, a maggior cautela degli interessi di tutti i reali licei e collegi del regno, si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 7 corrente maggio disporre che fermo restando lo esame de'conti morali de'detti stabilimenti a'rispettivi consigli provinciali, la discussione de'conti materiali debba eseguirsi prima dal consiglio d'intendenza e indi, per revisione di dritto, nella gran corte de'conti.

Che la discussione de' conti sì morali che materiali del reale collegio medeco-cerusico debba eseguirsi con la detta norma, modificandosi gli articoli 137 e 148 del regolamento approvato a 14 agosto 1850 per il collegio medesimo.

Che i conti in forma mista dal 1832 al 1837 del ridetto collegio dovranno discutersi prima in consiglio d'intendenza ed indi nella gran corte de'conti; che per l'esame de' conti morali dal 1840 al 1848 del ripetuto collegio venga confirmato l'incarico alla commessione speciale scelta nel seno della gran corte de' conti con sovrana determinazione del 10 ottobre 1849, composta dal presidente D. Camillo Santorelli, dal procurator generale signor Troyse, e dal consigliere D. Tito Berni.

Che per la discussione de'conti materiali degli stessi esercizi dal 1840 al 1848 debba eseguirsi prima in consiglio d'intendenza, ed indi nella gran corte de'conti;

E che da ultimo pe' conti dal 1849 in poi del collegio medico-cerusico, unitamente a'conti di tutti gli altri collegi e licei finora non diffinitivamente discussi, debba procedersi con la norma generale, cioè i conti morali al consiglio provinciale, ed i conti materiali al consiglio d' intendenza, ed indi per revisione di dritto alla gran corte de'conti.

Nel real nome adunque le partecipo tale sovrana risoluzione per il necessario adempimento da parte sua.

— 2997 —

Reale Rescritto del 21 maggio 1851 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che li quadri già esistenti ed esecutoriati con le norme dettate da' decreti de'30 gennaio 1817, e 2 maggio 1823 de'debitori di tutte le amministrazioni, e di tutti li luoghi pii ecclesiastici, e secolari alli quali trovasi concesso di poterli formare, debbonsi a cura degl'intendenti far pubblicare in tutte le comuni della provincia con la dichiarazione che siffatta pubblicazione si fa unicamente nello scopo della semplice rinnovazione del titolo, ed in conseguenza che non dà luogo a nuove eccezioni.

Dopo essersi comunicata colle mie circolari del 4 marzo e 9 giugno 1849 la disposione di rinnovarsi i ruoli de'debitori da tutte le amministrazioni, e da tutt'i luoghi pii ecclesiastici e secolari, cui trovasi concesso di poterli formare, varî dubbi furono promossi, cioè:

Se la rinnovazione dovesse aver luogo per soli debitori inadempienti, o per tutti.

Se ne' ruoli dovessero aggiungersi a' nomi degli antichi debitori i nomi de'debitori attuali, che hanno causa da quelli, e tutte le notizie che dopo il primo ruolo abbiano potuto raccogliersi a maggiormente rassodare la ragione creditoria.

Se ad ottenersi la rinnovazione debbano pubblicarsi i quadri per affissi, e nel caso affermativo, se siavi luogo a nuove opposizioni circa i crediti fermati col primo ruolo divenuto esecutivo.

Io credei opportuno rimettere tutte le carte alla consulta della procura generale presso la gran corte de'conti, perchè dietro conveniente esame avesse manifestato il suo avviso.

Quel consesso ha considerato che sebbene a stretto rigore di dritto nella rinnovazione non dovrebbero esser compresi que'debitori, che hanno rispettato la forza del primo ruolo, pur non di meno potendo per negligenza, o per imperizia cadersi in errore, la prudenza vuole che tutti i nomi dei debitori indistintamente vengano nel quadro registrati.

Che il debitore non ha altro obbligo, se non quello di apprestare un titolo nuovo ne'termini stessi dell'antico, per cui nulla dee aggiungersi a quanto nel primo si contiene, tal che il regolare andrebbe a devenire il titolo nuovo, se altri nomi ed altre tracce si cumulassero a rendere maggiormente efficace la ragion creditoria.

Che una nuova ordinanza a rinnovar la prima senza in-

telligenza del debitore, sarebbe un'atto irregolare col quale si verrebbe ad astringere un terzo, senza renderlo prima avvertito del procedimento che si tiene a di lui carico.

Che la pubblicazione del quadro non può arrecar pregiudizio alle amministrazioni, poichè colla detta pubblicazione non s'intende facoltarsi i debitori ad opposizioni, ma solamente avvertirli, che le amministrazioni giovandosi delle disposizioni della legge vanno a rinnovare il titolo, e non mai ad esporsi a contestazioni, le quali in virtù del titolo antico son rimaste diffinite ed estinte. E ciò verrebbe maggiormente dilucidato, quando in piedi del quadro se ne facesse una espressa dichiarazione.

Dietro tali considerazioni quel consesso ha conchiuso:

Che per trascrizione gl' intendenti facciano pubblicare in tutt'i comuni delle rispettive provincie il quadro esistente, già esecutorio colle norme del decreto del 30 gennaio 1817, e del due maggio 1823, e con la dichiarazione espressa in piedi del manifesto, che siffatta pubblicazione si fa unicamente nello scopo della semplice rinnovazione del titolo, ed in conseguenza che non dà luogo a nuove eccezioni; che tale manifesto sia pubblicato secondo le norme prescritte dall' art. 59 del suddetto decreto; e che scorsi i venti giorni l'intendente dichiari rinnovato il quadro già antecedentemente esecutoriato.

Or nel consiglio ordinario di stato del 30 aprile già scorso avendo io rassegnato a S. M. un tale avviso, si è degnata la M. S approvarlo.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, ed ella ne provocherà subito dall'amministrazione la esecuzione.

Accusi intanto la ricezione del presente.

— 3998 —

Circolare del 28 maggio 1851 emessa dal ministro de' lavori pubblici con la quale si prescrive che non può un appaltatore di mantenimento delle strade provinciali rifiutarsi di eseguire li lavori straordinari occorrenti sulle stesse durante l'appalto.

Ho avuto occasione di osservare che in talune provincie si usa comprendere ne'contratti di appalto di manutenzione delle strade provinciali il patto riguardante i lavori straordinari che abbisognar possono sulle strade medesime durante l'appalto, concepito in modo che l' appaltatore abbia l' obbligo di eseguire egli sempre secondo prezzi determinati cosiffatti lavori.

Or poichè questo dritto che si dà agli appaltatori di man-

tenimento è quasi sempre pregiudizievole agl'interessi della provincia la quale non può in tal caso giovarsi del vantaggio de'pubblici incanti, io le dichiaro che in tutt' i contratti di appalto di mantenimento di strade il patto de'lavori straordinari debba esser sempre obbligatorio per gli appaltatori, e facoltativo per la pubblica amministrazione, sicchè quante volte la provincia trovi di sua convenienza il commettere all'appaltatore di mantenimento un lavoro straordinario sulla strada della quale egli tiene il servizio, non possa giammai l'appaltatore stesso negarvisi, ma non abbia egli dritto di eseguirli.

In questo modo si sta praticando da più anni dalla direzione generale di ponti e strade per tutti gli appalti di mantenimento delle strade di conto regio, e ragion vuole che il medesimo sistema si esegua eziandio per le strade provinciali, sì nell'interesse delle provincie come per la uniformità de' principi che tutt' i rami del medesimo servizio regolar deggiono.

Ella si compiaccia dimostrarmi di esserle pervenuta la presente e rimaner nella intelligenza, che d'ora in poi non sarà da questo real ministero ammesso ne'contratti di appalto il patto di sopra enunciato, il quale non sia concepito nel senso che le ho dichiarato.

— 2999 —

Circolare del 28 maggio 1851 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che l'alloggio alli uffiziali militari è a carico de'comuni ne'primi quindici giorni della loro residenza.

Con reale rescritto del 27 settembre 1835 vennero esentati i comuni dallo alloggio de' primi quindici giorni agli uffiziali, che giungono in una novella guarnigione. Intanto essendosi ora dato un caso, pel quale ha dovuto questo ministero reclamare lo adempimento di tale sovrana determinazione, ha lo eccellentissimo di guerra, e marina dichiarato, che la detta determinazione supponea lo stabilimento in ogni piazza de'padiglioni militari forniti di mobilia, ma che poi non essendo stati ancora stabiliti in ogni luogo siffatti padiglioni, con altra sovrana risoluzione de' 27 novembre 1844 per quel ministero si prescrisse, che in tutte le guarnigioni mancanti di padiglioni provveduti di mobilia a tenore del regolamento approvato coll' anzidetto reale rescritto del 1835, gli uffiziali che vi giungono anche per rimanervi di residenza abbiano lo alloggio da'comuni pe'primi quindici giorni, giusta le prescrizioni della reale ordinanza di piazza.

Ora in manifesto a lei tutto ciò, perchè le serva di norma ne'casi dalle sullodate risoluzioni sovrane preveduti.

— 3000 —

Ministeriale del 31 maggio 1851 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si prescrive che la richiesta di assoluta condonazione di debito verso li pii luoghi non dev'essere secondata — Si permette soltanto una sospensione di atti.

Esaminato il rapporto col quale nel dì 26 del passato mese di marzo n. 2523, il consiglio proponeva condonarsi alla vedova di Raffaele Pesa un debito di ducati 66, e gr. 55, che dal defunto marito erano dovuti alla beneficenza di Capua per resta di pigione di una casa, ho veduto che non si parla punto del garante, il quale debb'essersi anch'egli obbligato quando si fece l'affitto, ed oltre a ciò osservo, che non si può mai concedere assoluta condonazione, ma sospensione di atti solamente.

— 3001 —

Ministeriale del 18 giugno 1851 emessa dal ministro dell'interno e diretta al presidente del consiglio degli ospizi di Napoli, con la quale si prescrive che l'esito delle spese giudiziarie de'pii stabilimeni eccedenti la somma fissata nell'articolo proprio dello stato discusso dev'essere anticipatamente autorizzato dal consiglio degli ospizi.

In risposta del rapporto de' 10 di questo mese, riguardante le spese giudiziarie da erogarsi nelle diverse amministrazioni de'LL. PP. dipendenti da cotesto consiglio nel lodare la diligenza del consiglio mostrato per tale faccenda, approvo, come propone, che l'esito delle spese giudiziarie, eccedendo l'articolo proprio dello stato discusso, sia anticipatamente autorizzato ed indi giustificato con deliberazione analoga di cotesto consiglio da impartirsi su' notamenti dei difensori accompagnati dalle produzioni delle causa.

— 3002 —

Reale Rescritto del 18 giugno 1851 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si prescrive che il fitto delle quote demaniali nel decorrimento del primo decennio del possesso delle medesime non può stipularsi per una durata maggiore di quattro anni sotto pena di decadenza del quotista, e di nullità ipso iure della locazione.

Ho talvolta con mio rincrescimento avuto ad osservare, che menandosi a termine la suddivisione delle terre demaniali a'proprietari, malamente da costoro si corrisponde alle benefiche intenzioni del nostro Clementissimo Sovrano, simulando l'alienazione delle quote loro spettanti in sorte con affitti di luoga durata.

Ora perchè cotesta pratica, la quale mentre rivela ad un tempo la infingardaggine de'poveri e la cupidigia de'ricchi, e d'un bel tratto fa servire a tutt'altro scopo la suddivisione delle terre demaniali, sia del tutto eliminata, ho richiamato l'attenzione del Re N. S. su questo importante affare, e la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 29 p. p. mese conformemente al parere emesso dal consiglio di stato in occasione che un simile inconveniente verificossi per i demani di Barletta, si è degnata sanzionare in massima che gli affitti delle quote de'demani comunali nel decorrimento del primo decennio del possesso delle medesime non possano stipularsi per una durata maggiore di quattro anni sotto pena di decadenza del quotista e di nullità ipso iure della locazione.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per sua intelligenza e governo.

— 3003 —

Circolare del 21 giugno 1851 emessa dal ministero dell'interno con la quale si prescrive che nella formazione o rinnovazione degli stati discussi de' luoghi pii laicali deve tenersi presente quanto è prescritto col decreto de' 7 dicembre 1832, e si prescrive lo invio all'ordinario diocesano dell'estratto degli stati medesimi per gli articoli che riguardano le opere di divin culto.

Nella formazione, e nella rinnovazione degli stati discussi de' luoghi pii laicali ella curerà che sieno esattamente eseguite da cotesto consiglio degli ospizi le disposizioni del real decreto del 7 dicembre 1832, ed affinchè ciascun ordinario diocesano possa esercitar più speditamente la vigilanza, e la cura dello adempimento delle opere di culto a'sensi del cennato real decreto, disporrà che a ciascun ordinario diocesano

si dia un estratto dello stato discusso per gli articoli che riguardano le suddette opere.

Mi accusi la ricezione della presente, e me ne accerti lo adempimento.

— 3004 —

Reale Rescritto del 28 giugno 1851 partecipato dal ministro dell' interno, e diretto al consiglio degli ospizi di Napoli, col quale si prescrive che non sono applicabili gli articoli 581, e 582 delle leggi civili a' muri delle chiese, delle clausure e de'monasteri in generale, compresi i ritiri, e conservatori, ed altri luoghi di simil natura.

Nel rassegnare a Sua Maestà il Re N. S. il progetto di convenzione, con cui l'amministrazione del collegio dei SS. Bernardo e Margherita dava facoltà al proprietario. D. Domenico Alicorno di costruire nuove fabbriche laterali e poggiarle al muro di cinta del giardino interno di detto collegio, ho creduto mestieri sottoporre alla sovrana sapienza.

Che gli art. 581 e 582 delle leggi civili stabiliscono una servitù necessaria tra proprietari ed obbligano l'uno di essi ad alienare a favore del vicino, parte della sua proprietà immobiliare.

Che questa necessaria e questa alienazione forzata può riguardare gli edifizi privati, non già quelli fuori commercio perchè dedicati ad usi sacri; come i tempi, le clausure, i ritiri, i conservatori, le case religiose in generale.

Che infine la facoltà di addossare delle fabbriche a quella specie di edifizi, tornerebbe quasi sempre a scapito del rispetto dovuto alla religione, alla morale ed alla disciplina di que' sacri luoghi.

E la Maestà Sua nell'ordinario consiglio di stato dei 23 del corrente mese, accogliendo di buon grado tali riflessioni si è degnata disporre che il detto contratto non debba approvarsi, dovendosi ritenere in massima generale non applicabili i citati art. 581 e 582 delle leggi civili a'muri delle chiese, delle clausure, e de'monasteri in generale, compresi i ritiri e conservatori ed altri luoghi di simil natura.

Io quindi nel real nome fo noto al consiglio questa sovrana risoluzione per lo sollecito adempimento, ed in risposta del rapporto del 3 gennaio ultimo num. 1575.

— 3005 —

Reale Rescritto del 2 luglio 1851 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si prescrive che la esecuzione, ed interpetrazione delle ordinanze degli aboliti commessari regi si appartiene agl'intendenti che sono a quelli succeduti.

Insorta quistione tra il comune di Sannicandro ed i signori Pepe, Pertosa, e Masculo, per definirsi se costoro sieno enfiteuti o fittuari di taluni parchi comunali, codesta gran corte la quale fu secondo grado occupavasi di questo affare, elevò di uffizio la quistione se l' intendente abbia potere d' interpetrare un'ordinanza di commessario regio, ed avvisò per la negativa.

Il consiglio di stato incaricato del riesame dell'avviso suddetto si divise in due.

La minoranza portò parere si dovesse approvare lo avviso di cotesta gran corte. La maggioranza poi ritenne che la esecuzione e la interpetrazione delle ordinanse degli aboliti commissari regi apparteugnno agl'intendenti succeduti a costoro; che nella quistione in esame non di altro trattasi che d'interpetrare un'ordinanza di commessario regio e non già di provvedere sopra una nuova contestazione; e quindi ben fece l' intendente quando emise la ordinanza di luglio 1849 che era nelle sue attribuzioni come commessario, e rientrava nelle sue facoltà per gli articoli 176 e 177 della legge del 12 di dicembre 1816. Per le quali ragioni opinò che lo avviso di cotesta gran corte non fosse meritevole della sovrana approvazione, ed ordinare si dovesse in quella vece la esecuzione di quella ordinanza de'24 luglio 1849.

Or avendo rassegnato alla Maestà del Re N. S. tai diversi pareri la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 23 del prossimo passato mese si è benignata di approvare quello della maggioranza del consiglio di stato.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risultamento, respingendole gli atti della lite in due volumi.

— 3006 —

Ministeriale del 16 luglio 1851 emessa dal mininistro dell'interno, con la quale si prescrivono delle norme affinchè sugli stati discussi de'luoghi pii si assicuri l'adempimento delle opere di divin culto.

Ponendo mente alle varie cagioni, che han dato luogo alla omissione de legati pii dal 1844 sinora son venuto in cono-

scenza che in taluni ospizi la variabilità della rendita determinata da incerti ricolti, o da abbassamento di prezzi delle derrate hanno prodotto siffatto sconcio.

Fa d'uopo che la esecuzione della sacra volontà di coloro che legarono i loro beni al culto di Dio, ed al sollievo dei poverelli risenta per quanto meno si può la influenza di tali cause.

Il consiglio perciò per quei luoghi pii che hanno entrate sottoposte a variabilità abbia per norma;

Di fermare sugli stati finanzieri un prezzo medio delle derrate, il cui valore forse al presente trovasi molto inferiore a quello stabilito in essi stati discussi.

Di accrescere le imprevedute in modo da far fronte ad una minorazione di prezzi che talvolta potrebbe avvenire.

Per gli ospizi la cui entrata precipua fosse soggetta alla eventualità di incerto ricolto come tra le altre è la rendita degl'olivi, si stabilisca una media proporzionale cavata dal confronto degli ultimi anni, per determinare quale potrebbe essere la rendita approssimativa da fissarsi sugli stati discussi; riparando almeno ogni volta che avrà luogo, con le imprevedute come sopra è detto.

Ove poi tutte coteste misure non raggiungessero lo scopo in qualche anno per effetto di qualche fortuita circostanza, allora la commessione si metterà d'accordo col deputato ecclesiastico, e con l'ordinario diocesano, e sopprima o riduca le spese meno urgenti non relative al sacro culto, sino a che durino le scarsità della entrata per modo che nulla manchi all'adempimento de'legati de' pii fondatori, e principalmente a quelli di messe e di altre opere di culto divino, che in qualunque evento debbono essere pienamente soddisfatte.

— 3007 —

Circolare del 23 luglio 1851 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che non è permesso alli consigli degli ospizi aumentar soldi, accordare gratificazioni, nè accrescere, nè variare gl'impiegati della loro segreteria senza autorizzazione ministeriale.

Fu stabilito nell'art. 23 delle istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820 che i consigli degli ospizi non potessero aumentar soldi, nè conceder gratificazioni, nè accrescere, nè variare gl'impiegati delle loro segreterie, senza rapportarne al ministero, ed attenderne le determinazioni. A rincalzare siffatti ordinamenti è intesa la presente circolare, con la quale a maggior chiarimento significo a'consigli medesimi che non ammettano nelle predette segreterie nè alunni, nè soprannu-

meri, nè altri impiegati sotto qualunque nome, senza che questo ministero ne dia prima facoltà.

Ogni contravvenzione sarà a danno di chi avrà disposto, e di chi avrà eseguito la disposizione irregolare.

— 3008 —

Circolare del 25 luglio 1851 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici, con la quale si prescrivono risoluzioni sovrane su diverse rimostranze dell'adunanza episcopale del regno.

Da parte dell adunanza episcopale tenuta nel 1849 in questa capitale furono presentate a S. M. il Re (N. S.) diverse *Rimostranze*, le quali poi da'tre Prelati, Monsignor D. Giuseppe Cosenza vescovo di Andria, ora Cardinale Arcivescovo di Capua, Monsignor D. Francesco Javarone vescovo di S. Agata de' Goti ed Acerra, e Monsignor D. Antonino de Luca vescovo di Aversa intervenuti nella detta adunanza, e riuniti in particolari conferenze col Ministro segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione, non che col Direttore del ministero e real segreteria di Stato dell' Interno (ramo interno), furono riepilogate ne' seguenti articoli divisi in tre parti. E la M. Sua nella saggezza di sua mente, e nel suo fervente zelo per la prosperità degli affari di religione, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 21 del prossimo scorso mese si degnò emettere per ciascun articolo le sovrane sue *risoluzioni*. Del pari nell'altro Consiglio ordinario di Stato degli 8 del corrente mese, provvedendo sopra tre particolari e nuove *rimostranze* del su lodato Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Capua, riportate nella susseguente parte quarta, degnossi impartire sopra di esse altrettante sue sovrane *risoluzioni*, applicabili in via di massima alle diocesi di questa parte continentale de' reali dominî.

PARTE PRIMA.

Articolo 1.

Osservanza delle feste.

Salvo quanto trovasi prescritto nelle leggi penali da aver sempre pieno vigore, doversi inculcare agl' intendenti, ed agli altri funzionari di polizia, che nell' emettere le ordinanze locali per l'astinenza delle opere servili ne' giorni di doppio precetto si mettano d'accordo con gli Ordinarî delle Diocesi. In fatto di osservanza de' giorni festivi, i rapporti

e le assicurazioni de' vescovi locali dover essere ritenute dalle autorità giudiziarie e di polizia come pruove irrefragabili.
» Gl' Intendenti, intesi i Vescovi, formino opportune ordinanze da approvarsi dal Ministro ».

Art. 2.

Repressione della bestemmia e del cattivo costume.

Salvo del pari quanto trovasi prescritto nelle leggi penali, sia contro la bestemmia, sia contro i reati relativi al pubblico costume, prescriversi agl' intendenti, come prefetti di polizia ed altri funzionari dello stesso ramo di esercitare la più scrupolosa vigilanza sul costume pubblico, e privato, usando de' mezzi che sono in loro potere, e principalmente allontanando i tristi dal proprio comune per ottenerne l'emendazione. In fatto di costumi i rapporti e le assicurazioni de' vescovi locali dover essere come sopra ritenuti dalle autorità giudiziarie e di polizia come pruova irrefragabile de' fatti quivi espressi. Oltre a ciò i regolamenti da emettersi sul proposito dover contenere una scala di pene proporzionate a' diversi trascorsi, ed alle differenti violazioni del costume pubblico; ed estendersi le pene economiche di polizia anche a' reati di bestemmia, procedendo in tutto di accordo co' vescovi locali, e dandosi conoscenza di questa novella disposizione (che s' implora da S. M.) a' procuratori generali presso le gran corti criminali, perchè vi si uniformino nella parte che possa riguardarli.
» Salva l'applicazione delle leggi in vigore, gl'intendenti compongano le ordinanze, come si è detto nel numero precedente, intesi i vescovi, e preso esatto conto della cosa, secondino a norma delle loro facoltà le richieste de' vescovi medesimi ».

Art. 3.

Multe.

Stabilirsi che le multe pecuniarie per la contravvenzione all' astinenza de' lavori servili ne' giorni di doppio precetto sieno miti ed applicabili a profitto delle casse comunali; ed in caso di recidiva nella suddetta contravvenzione, la pena sia fissata alla detenzione.
» Le multe siano miti, e s'impieghino a vantaggio delle Beneficenze comunali ».

ART. 4.

Cantine.

Ingiungersi agl' Intendenti ed agli altri funzionari di polizia, che nelle ore pomeridiane de'cennati giorni festivi le cantine non solo si tengano chiuse, ma si vieti altresì raccogliervisi delle persone, non ostante che siano chiuse le porte. Per la capitale si terrà ferma la regola di chiudersi alle due pomeridiane, ed aprirsi all' *Ave Maria*: la medesima regola si estenda a tutto il regno.

» All' uopo siano formate le ordinanze dagl' intendenti, intesi i vescovi ».

ART. 5.

Meretricio.

Proibirsi il meretricio, almeno ne' piccoli paesi, e nelle piccole città, e non tollerarsi nelle grandi città, che nei luoghi remoti e segregati, vegliando efficacemente per la esecuzione de' regolamenti che si oppongono a siffatta peste: concedersi la facoltà di allontanare da' piccoli paesi e dalle piccole città, le donne pubbliche, comecchè fossero native di quei luoghi medesimi. Stabilirsi in ciascuna provincia delle case, dove in separate località possano raccogliersi per emenda le meretrici tolte all' infame mestiere, e per vivere vita onesta quelle che volontariamente l'abbandonano.

» Si freni il più ch' è possibile, e nelle grandi città si restringa in siti tollerati, onde si eviti lo scandalo pubblico; il tutto da farsi dagl' intendenti e dalla polizia d' accordo co' vescovi locali ».

ART. 6.

Abduzione, o sia fuga di una donzella.

Stabilirsi che ne' casi di *abduzione*, ossia fuga di una donzella con un uomo, dove non concorrono gli estremi del ratto punibile secondo le leggi penali, si applichi una pena economica agli autori e complici della fuga, e ciò su' rapporti de' vescovi locali, le cui assicurazioni devono tenere luogo di pruova.

I tre vescovi riuniti in conferenza, con tutta l' efficacia implorano dalla pietà di V. M., che i loro voti conformi

a quelli delle due adunanze episcopali di quà, e di là dal Faro espressi in questa dimanda, siano sanzionati con una legge, o per lo meno con un real decreto.

» Si progetti una legge, se sarà possibile, nella quale si provveda alla punizione de' padri e delle madri, che non curano l'educazione e la custodia de' propri figli ».

ART. 7.

Facilitazione pei matrimonii.

Si umilia la preghiera a V. M. di estendersi l'abilitazione accordata dal sovrano rescritto del dì 6 agosto 1832 in fatto di matrimoni, senza alcuna restrizione a tutti gli altri casi, ne'quali per la gravità delle circostanze i vescovi locali giudicheranno doversi amministrare il Sagramento senza attendersi la formazione degli atti dello stato civile. In sì fatti casi la M. V. si degnerà supplire agli atti summentovati colla pienezza della Sua sovrana potestà.

In conformità della dimanda rassegnata al real Trono dai vescovi di Sicilia dovrebbe in ogni caso e sempre lasciarsi libero il potere conferire a' bambini il battesimo prima della formazione degli atti dello stato civile, i quali per altro non saranno trascurati, potendosi all' uopo stabilire una pena contro i genitori negligenti.

» Si diano tutte le maggiori facilitazioni onde senza ritardo e *gratis* vengano rilasciati alla classe de' poveri gli atti di notorietà, e tutte le altre carte necessarie per eseguirsi prontamente i matrimoni ».

ART. 8.

Introduzione e stampa dei libri.

Coerentemente ai voti espressi dall' adunanza episcopale intorno all' introduzione ed alla stampa delle opere, de'giornali, delle così dette *brochures*, litografie, effigie ecc., i vescovi insistono perchè quei detti dell' adunanza siano presi in seria considerazione, e su questo proposito non saprebbero suggerire altro miglior espediente, salvo che la osservanza di quanto trovasi stabilito nel Concordato del 1741 cap. VII.

» Trovandosi nell'art. 25 del regolamento per la stampa disposto che i libri *liturgici* non possano darsi alle stampe senza l'approvazione preventiva anche de'rispettivi Ordinarî, si debba lo stesso praticare pe' *libri sacri*, o di *Teologia*,

pe' *trattati di Morale*, di *Dritto Canonico*, di *Polizia ecclesiastica*, affinchè non siano offesi i dritti della Chiesa; come pure pe' *libri di preghiere*, di *divozione*, *vite de' Santi* ed altri *ascetici*, non che di *Filosofia*, perchè si elimini ogni idea di *materialismo* ed ogni altra massima perniciosa; e che pel resto si stia al Concordato del 1818 articolo XXIV ».

ART. 9.

Teatri e Spettacoli.

Si desidererebbe, che non si accordassero permessi ai così detti *teatri ambulanti* pe' comuni delle province, massime ne' tempi dell'Avvento, della Quaresima, e delle sante Missioni.

» Ne' piccoli paesi sieno vietati negl' indicati tempi ».

ART. 10.

Altari nelle prigioni.

Trovandosi in corso per le cure del real governo la erezione degli altari in tutte le prigioni, i tre vescovi si rimangono da ulteriori osservazioni.

» Si eseguano le disposizioni ripetutamente date sull'oggetto ».

ART. 11.

Modo di arrestarsi gli ecclesiastici.

Giacchè nella esecuzione della convenzione amichevole formata il 16 aprile 1834, tra il Sommo Pontefice Gregorio XVI e V. M. sono intervenuti degli abusi, si prega la M. V. che rigorosamente s' inculchi l' esatta osservanza delle norme stabilite nell'anzidetta concordia.

» Si esegua strettamente per l' arresto, e per le carceri separate la Convenzione amichevole formata nel dì 16 aprile 1834 tra il Sommo Pontefice Gregorio XVI e la M. S., e la dichiarazione fattane nel 1839 dall' Internunzio apostolico fu Monsignor Capaccini, poscia Cardinale di S. Chiesa ».

ART. 12.

Cause penali a carico degli ecclesiastici.

Sarebbe vivo desiderio, che le cause penali a carico degli ecclesiastici fossero trattate a porte chiuse.

» Si stia alle Leggi ».

ART. 13.

Cause correzionali dei medesimi.

Si ripetono le istanze fatte dall'adunanza di quà dal faro per le cause correzionali degli ecclesiastici.

» Si osservino le Leggi ».

ART. 14.

Intimazione di preghiere. Corrispondenza con gli Ordinari.

A fin di togliere ulteriori motivi di perplessità alla coscienza dell'episcopato, si osa rassegnare, che occorrendo intimazione di preghiere ed altri atti religiosi, il real ministero degli affari ecclesiastici manifesti a' vescovi il pio desiderio, e tutto sarà esattamente adempito. Nella corrispondenza cogli Ordinarî delle Diocesi lo stile ed il dettato siano tali, che in nulla si deroghi alla dignità e potestà, che i vescovi hanno ricevuta da Gesù Cristo.

» Si stia alla regola, e si ponga tutta la gentilezza nello scrivere ».

ART. 15.

Atti del Concordato.

Si reitera la preghiera che per l'avvenire nulla s'inserisca ne' così detti *Atti del Concordato*, che non provenga dalla legittima interpetrazione del Concordato medesimo, della quale è incaricata l'alta Commessione esecutrice.

» I vescovi indichino quali sieno i rescritti, di cui essi si lagnano · e si stia con cura e fermo alla Legge del 21 marzo 1818, ove precipuamente si dichiara che il Concordato di quell'anno *e sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni e Decreti fino allora emanati nel Regno delle Due Sicilie, in materia di Religione*; come altresì si stia al rescritto sovrano del 24 settembre 1839 ordinante la più esatta osservanza degli articoli XX e XXII dello stesso Concordato, relativi alle facoltà de' vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero ».

Art. 16.

Rimostranze sul conto de' Vescovi.

Ove abbiasi fondato motivo di fare alcuna rimostranza contro il procedimento di qualche vescovo, il ministero degli affari ecclesiastici potrebbe mettersi di accordo col Nunzio della S. Sede, acciocchè un tale uffizio si pratichi dal rappresentante del capo supremo della Chiesa.

» Si continui a praticare quel che si è fatto finora ».

Art. 17.

Separazione di corpo fra coniugi.

I tre vescovi, inerendo alla dottrina del Sacro Concilio di Trento sess. XXIV can. VIII e XII, ed all'articolo XX dell' ultimo Concordato, ritengono per fermo, che la competenza ne' giudizi di separazione *quoad thorum, et quoad habitationem* tra i coniugi sia esclusivamente propria del foro ecclesiastico, e che i tribunali laici possono soltanto conoscere degli effetti civili nascenti dalle pronunziazioni del foro ecclesiastico in queste materie.

» Si stia alle leggi attuali ».

PARTE SECONDA.

Art. 1.

Catasto.

Si fanno novelle istanze, perchè all' epoca almeno della revisione del catasto fondiario sia il patrimonio della Chiesa sgravato dall'eccesso di tributi, che paga al di là di ciò cui soggiacciono i beni de' laici, rimettendo il resto alla generosità di S. M. a tenore della promessa contenuta nell'art. XVIII del Concordato.

» Si tenga presente quando si potrà fare il catasto generale ».

Art. 2.

Parrocchie.

Considerandosi dal Sacro Concilio di Trento la unione o divisione di parrocchie e di altri benefizi ecclesiastici come

materia puramente spirituale, si prega S. M. di lasciare questa parte interamente all'episcopato. Ove però si tratti di gravare i comuni o la finanza di nuove prestazioni, i vescovi imploreranno dal real governo il necessario sussidio. Fatta poi la unione o divisione delle parrocchie, i vescovi si recheranno a dovere di renderne inteso il medesimo real governo per le conseguenze, che ne possono derivare alla parte civile.

» Non si faccia novità ».

Art. 3.

§. I.

Congrue parrocchiali, e ristauri di Chiese.

Si conoscono le disposizioni date dal real ministero dell' interno per supplemento alle congrue parrocchiali, e per le prestazioni a' sotto-parrochi a norma dell' artic. VII del Concordato, non che pe' ristauri e per lo mantenimento delle Chiese parrocchiali. Pel quale oggetto, oltre a' benefizi semplici, di cui parla il breve pontificio *Dum collatis*, verrà sempre stabilito un articolo negli stati discussi comunali; ed oltre a ciò s' implora dalla religiosa clemenza di S. M.; che le anzidette disposizioni vengano sanzionate dalla sovrana autorità, e che sieno in fatto eseguite.

» Si ammette la dimanda de' vescovi, sempre però che manchi o non sia completa la dotazione ».

§. II.

Giurisdizione per la esistenza delle congrue.

Sarà di esclusiva giurisdizione ecclesiastica il vedere, e giudicare in ciascun caso se esista la congrua corrispondente.

» I vescovi e gl' intendenti si mettano d' accordo ».

§. III.

Supplemento delle stesse nelle chiese ricettizie.

Si propone provocarsi una sovrana disposizione, con la quale stabiliscasi che i comuni sieno tenuti a completare le congrue de' parrochi nelle chiese ricettizie, la cui massa non sia sufficiente a fornirle, e sieno altresì tenuti a mantenere le chiese medesime, qualora fossero mancanti di mezzi.

» Il Concordato si oppone ».

ART. 4.

§. I.

Triennio pe' regi procuratori delle amministrazioni diocesane. Facoltà di conferma.

Si è convenuto che a migliorare la istituzione, ed il regolare andamento delle amministrazioni diocesane, la durata dell' uffizio de' regî procuratori sia di un triennio a somiglianza de' due canonici deputati. Si conceda nondimeno la facoltà di confermare di comune consenso si l' uno che gli altri di triennio in triennio.

» Alla proposizione osta il Concordato ».

§. II.

Impiego delle rendite delle amministrazioni suddette.

Quanto all' impiego delle rendite delle anzidette amministrazioni diocesane si prega, che sia mantenuto a' vescovi l' iniziamento a tenore dell' articolo XVIII del Concordato, e si abbia una particolar considerazione a' bisogni delle rispettive diocesi.

» Si stia strettamente al Concordato medesimo ».

ART. 5.

§. I.

Alienazioni de'beni della Chiesa, e reimpiego de'capitali.

Si opina, che alla tutela, ed alla difesa del patrimonio della Chiesa nelle alienazioni, e nel reimpiego de' capitali restituiti, basti la sola dichiarazione de' tribunali civili, nel modo ch' è in uso per la omologazione de' patrimonî sacri. In fatto poi di alienazioni si umilia, che importerebbe chiarire la disposizione dell' articolo 582 delle Leggi civili, il quale obbliga il proprietario di un edifizio ad alienare parte de' muri divisori, e renderli comuni col vicino proprietario, che intende addossarvi un edifizio.

» Si osservi il real decreto del 1 decembre 1833 ».

§. II.

Appoggio di edifizi.

Si è pensato talora da' tribunali che la detta disposizione di legge fosse pure applicabile a' muri divisori de' monisteri de' conventi, de' ritiri e delle chiese; tuttochè l'inalienabilità di questi beni, e la decenza, e la disciplina religiosa resistessero a quella disposizione relativa a'soli edifizi privati.

» Si formi un progetto di legge dal ministro di grazia e giustizia per vietare l'appoggio ne' casi indicati dai vescovi ».

§. III.

Acquisti della Chiesa.

Rimangono ferme per gli acquisti le disposizioni dell'articolo XV del Concordato, giusta le convenienti spiegazioni date co' reali rescritti de' 22 giugno 1819 e 25 luglio 1822.

» Si osservino le disposizioni dell'articolo XV del Concordato ed il reale rescritto comunicato con una nota dal ministro degli affari ecclesiastici fu Marchese Tommasi sotto la data del 10 luglio 1819 al commessario pontificio fu Monsignor Giustiniani ».

Art. 6.

Prescrizione.

Si spera che la nuova Legge in fatto di prescrizione dei beni della Chiesa sia promulgata quanto prima, e si desidera che una tal Legge venga discussa di concerto con la S. Sede.

» Per questo affare si è provveduto interinamente col real rescritto de' 3 gennaio 1839, e con l'uffizio diretto dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia sotto la data de' 9 marzo dello stesso anno; però si affretti la compilazione della Legge definitiva ».

ART. 7.

§. I.

Decime.

S' insiste sulla inchiesta dell'assemblea episcopale, che le parrocchie, le quali subirono l' abolizione delle decime sagramentali siano tosto provvedute di analoghe congrue; che nell'avvenire non si proceda all'abolizione di quelle decime senza surrogarvi ad un tempo la corrispondente congrua alla Chiesa, che va ad essere privata di quel provento: che le due supreme potestà ecclesiastica e civile diano opera di accordo alla commutazione di tutte le decime, non escluse quelle dovute alle collegiate e ad altre corporazioni: e che sia di esclusiva giurisdizione ecclesiastica la quistione di vedere in ciascun caso se esista la congrua corrispondente.

» Si stia al real rescritto del 22 settembre 1850 comunicato a' 18 gennaio 1851 dal ministro degli affari ecclesiastici ».

§. II.

Loro percezione oltre la congrua.

S' insiste parimenti, che laddove qualche parrocchia abbia la sua congrua, e qualche mensa abbia la sua dotazione, ed oltre a quelle trovisi l'una o l'altra avere il dritto della percezione delle decime, non debba venir privata di questa rendita, ma ottenere invece il compenso in una equivalente prestazione di concerto sempre con la S. Sede.

Nel caso poi che la congrua parrocchiale per la inesigenza delle decime sagramentali si trovi o del tutto, o in parte supplita colla rendita pel Comune, se avverandosi il compenso delle medesime decime la congrua parrocchiale si troverà sufficiente a tenore dell'art. VII. del Concordato, la finanza comunale sarà disgravata dalla prestazione, che dava appunto per la inesigenza delle decime summentovate,

» Non può la Chiesa perdere le decime, ma ha dritto alla commutazione secondo il citato real rescritto ».

ART. 8.

Spese a credito.

Si prega che il real governo volga la sua efficace vigi-

lanza all'amministrazione della giustizia nelle liti riguardanti il patrimonio della Chiesa, e faccia godere alla medesima almeno il beneficio delle spese a credito.

» Tanto nell'uno che nell'altro caso si proceda secondo le regole esistenti ».

Art. 9. 10. 11. 12.

Consigli degli Ospizii, e Commessioni di Beneficenza.

S'insiste nei voti espressi a S. M. dalle adunanze episcopali, perchè siano aboliti i Consigli degli Ospizii e le Commissioni di beneficenza.

» Per questa parte de' reali dominî la Consulta coll'aggiunta di due ecclesiastici, cioè Monsignor D. Vincenzo Balzano e Monsignor D. Giuseppe Pappalardo, e di due del ramo amministrativo, cioè l'Intendente di Napoli e l'Intendente di Caserta, formi una Commissione per distinguere quali siano i luoghi puramente di origine ecclesiastica da quelli pii laicali, e proponga con celerità il progetto di una legge di conseguenza, onde i luoghi pii puramente ecclesiastici dipendano soltanto dall'autorità dei vescovi; e che in quanto a' luoghi pii laicali si ponga mente con tutta scrupolosità perchè si adempiano con esattezza, a cura, responsabilità e vigilanza de' vescovi, i legati di messe, i maritaggi e le sovvenzioni assegnate a seconda delle intenzioni dei pii testatori. Che si badi pure, onde la scelta degli amministratori incaricati di sorvegliare questi luoghi pii laicali oltre gli ecclesiastici, cada su persone d'intemerata coscienza, e che se ne occupino con quella carità, e con que'principii di morale religiosa, che debbono essere anteposti alle sole vedute finanziere ,,.

Art. 13.

Campisanti.

Nulla hanno da osservare i tre vescovi intorno alla inchiesta già rassegnata al real Trono perchè la giurisdizione degli Ordinarii diocesani sia ampliata in riguardo a'Campisanti, lasciando alla loro pastorale vigilanza la cura di rivedere ed approvare le iscrizioni sepolcrali a fin di purgarle da ogni sentimento contrario, o meno consentaneo alla Fede. Esprimono eziandio rispettosamente i loro desiderii, che il real rescritto de' 6 maggio 1820 sia esteso alla disumazione da praticarsi de' cadaveri sepolti ne' Campisanti medesimi.

» Si ammetta la dimanda ».

PARTE TERZA.

Art. 1.

Bestemmia.

In quanto alla bestemmia ed al modo di punire i reati contro il pubblico costume i tre vescovi si riportano a'voti già espressi nella seconda dimanda della prima parte delle rimostranze delle adunanze episcopali (1).

Art. 2.

§. I.

Modo di custodirsi gli ecclesiastici.

Si desidera che gli ecclesiastici nei casi di esperimento, come testimoni nelle cause penali, e nei casi di arresto per sospetti di polizia siano rinchiusi in qualche Convento, invece del carcere comune affidandosene la custodia al superiore del Convento medesimo (2).

§. II.

Giuramenti.

E che gli ecclesiastici stessi nelle cause civili e penali debbano prestare il giuramento non già innanzi a' giudici laici, ma bensì innanzi a' vescovi, a' vicarii foranei, o ai parrochi rispettivi.

» Si osservino le leggi sull'oggetto ».

Art. 3.

Acquisti.

I tre vescovi sul proposito dei novelli acquisti della Chiesa si riferiscono a quanto è stato detto nel terzo art. della quinta dimanda della seconda parte delle rimostranze episcopali.

---

(1) Si è provveduto nella parte prima.

(2) Si è provveduto nella parte prima art. 12 e 13.

» Si stia al Concordato art. XV, ed al real rescritto comunicato con una nota dal ministro degli affari ecclesiastici fu Marchese Tommasi al Commessario pontificio fu Monsignor Giustiniani sotto la data del di 10 luglio 1819 e riportato anche nella ministeriale del fu Marchese d'Andrea de' 20 ottobre 1838 ».

ART. 4.

Ringraziamenti pei patrimonii sacri.

I tre vescovi riuniti in conferenza hanno, con sensi di gratitudine, ricevuto la promessa, che il real governo adoprerà la sua vigilanza perchè le dichiarazioni dei tribunali civili intorno alla omologazione dei patrimonii sacri si spediscano con sollecitudine, e si diminuiscano le spese fiscali pei documenti necessarii all'uopo.

» Sua Maestà si è degnata rimanere intesa con soddisfazione ».

ART. 5.

Celebrazione e Pubblicazione dei Sinodi.

Insistono su i voti già espressi da' loro colleghi intorno alla libera celebrazione e pubblicazione de' sinodi diocesani e provinciali, e dei loro atti anche per la considerazione che ciò condurrebbe efficacemente a migliorare la disciplina e la morale non solo del clero, ma eziandio del popolo.

» Si adempiano le regole del Concordato per la riunione dei sinodi diocesani, e per la pubblicazione degli atti si richiegga il *regio exequatur*, o beneplacito ».

ART. 6.

Abuso nei giudizii.

I tre vescovi pregano vivamente S. M. perchè siano rimossi gli abusi commessi dalle autorità secolari, facendosi giudici di quistioni concernenti riti e rubriche, dritti di precedenza nelle funzioni sacre, commutazioni di ultime pie volontà e riduzione di legati pii, atti di giurisdizione ecclesiastica, ed altrettanti materie spettanti alla potestà della Chiesa.

» È di sola competenza ecclesiastica tuttociò che riguarda liturgia, benefizii ecclesiastici, e precedenze ecclesiastiche, non potendo entrarvi nè la Consulta, nè i tribunali: che

la sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato de' 9 ottobre 1842 in ordine alla commutazione di volontà sia esattamente osservata: e che per le arciconfraternite e confraternite è della suprema potestà temporale approvarne le regole, salva ad esse laicali congreghe la dipendenza ecclesiastica in quanto alle indulgenze, ed altri benefizi o vantaggi spirituali ».

Art. 7.

Qualità dei Beneficii ecclesiastici.

Si reitera da' tre vescovi la preghiera già rassegnata alla M. S. dall'adunanza episcopale al di quà del faro, perchè nel determinare la natura dei benefizii sieno ammessi nel difetto dei titoli di fondazione ed erezione canonica gli equipollenti, che dimostrano la loro qualità ecclesiastica, a norma del dritto canonico.

Per l'esame delle controversie circa le natura dei beneficii, e pel modo di provvedere nei conflitti di giurisdizione nelle cause, i vescovi pregano S. M. di voler con l'animo suo religioso mettersi d'accordo col S. Padre per provvedere in modo da quietare le coscienze dei Prelati, finora tormentate dalle ripetute decisioni emesse dalle autorità locali.

» Si stia all'art. VIII del Concordato, ed a' concerti all'uopo presi nel 1839 tra i due commessarî plenipotenziari per la esecuzione del Concordato medesimo, fu Monsignor Capaccini, e fu Marchese d'Andrea ».

Art. 8.

Esecuzione delle sentenze ecclesiastiche.

In quanto alla esecuzione delle sentenze profferite dal foro ecclesiastico, i tre vescovi attendono con premura la formazione dell'analoga legge già in progetto. Desidererebbero però che in quella si adottassero le stesse disposizioni legislative che si veggono date pe' casi simili, e propriamente per le sentenze rendute dagli arbitri, a norma dell'articolo 1096 delle leggi di procedura civile. Qualora poi si elevasse conflitto di giurisdizione e di competenza, in questo caso l'affare dovrà decidersi di accordo dalle due supreme autorità ecclesiastica e civile.

» Si solleciti la compilazione della legge ».

ART. 9.

Cause maggiori.

Essendo espressamente stabilito dall'art. XX del Concordato, che le cause maggiori spettano al Sommo Pontefice, i tre vescovi riuniti credono dover umiliare alla M. S. che fra queste si devono indubitatamente annoverare le cause criminali de' vescovi, siccome in termini precisi fu decretato dal Sacro Concilio di Trento sess. XXIV cap. V, e dalla bolla *fideli* di Benedetto XIII § 34 per la concordia delle quistioni insorte intorno al Giudice della regia monarchia in Sicilia (1).

Il sottrarre siffatte cause dal supremo giudizio del capo della Chiesa sarebbe un'offesa grave alla giurisdizione conferita da Gesù Cristo al romano Pontefice. Oltre a ciò il sottoporre i vescovi al foro secolare criminale sarebbe uno avvilire innanzi agli occhi de' popoli la dignità de' successori degli apostoli stabiliti da Dio come maestri e guida de' fedeli non solo nella credenza, ma eziandio nella morale.

I tre vescovi raccomandano efficacemente alla pietà e all'animo generoso di V. M. la preghiera de' vescovi di Sicilia, perchè si compiaccia di sollecitare la fondazione e dotazione de' seminarii in quelle diocesi, in cui mancano con grave scapito della disciplina clericale.

» Secondo il Concordato le cause maggiori devono andar a Roma. Del resto si è troppo persuaso che non accadrà mai che un vescovo possa trovarsi in questi casi ».

PARTE QUARTA.

ART. 1.

Elezioni delle Badesse ed altre nomine nei Conservatorii e Ritiri.

Che la elezione della Badessa e delle altre officiali interne de' conservatorii di qualunque natura, esistenti nell'archidiocesi di Capua, attualmente soggette al Consiglio generale degli Ospizii, come ancora la nomina di tutte le persone ecclesiastiche e laicali inservienti alla chiesa e conservatorii

(1) Ciò sarà oggetto di proposizione da farsi dal ministero per gli affari di Sicilia.

rispettivi, sia tutta degli Ordinarii, senza che i governatori o amministratori possano prendervi alcuna parte.

» L'elezioni delle Badesse, e delle altre officiali interne de' Conservatorii e de' Ritiri di qualunque natura, anche dipendenti da' Consigli degli Ospizii, siano in generale tutte degli ordinarii Diocesani; come pure siano de' medesimi le nomine delle persone ecclesiastiche e laicali inservienti ai Conservatorii e Ritiri suddetti, ed alle chiese de' medesimi ».

ART. 2.

Disciplina interna di detti Pii luoghi.

Che la disciplina interna di ciascun Conservatorio debba essere affidata secondo le leggi sante della Chiesa, interamente all'Ordinario, senza alcuna ingerenza de' governatori.

» La disciplina interna de' detti luoghi pii, per la parte religiosa e morale, appartenga esclusivamente agli Ordinari medesimi ».

ART. 3.

Governatori laici degli stessi.

Che la scelta e la nomina de' governatori secolari di ciascu Conservatorio debba farsi colla intelligenza degli Ordinari, per la parte morale.

» Nella nomina de' governatori laici di detti luoghi pii, siano intesi gli Ordinarii per la parte religiosa e morale dei soggetti proposti ».

Sua Maestà si è poi benignata di ordinare che venga il tutto comunicato con una sanzione generale.

Nel real nome lo partecipo a Lei per sua intelligenza e perchè si serva farne l'uso corrispondente da sua parte.

— 3009 —

Reale Rescritto del 22 agosto 1851 emesso dal ministro degli affari di Sicilia, e diretto al luogotenente generale in Sicilia, col quale si prescrive che non si può procedere contro i beni del convento per delle significhe che possono essere pronunziate contro i priori, e guardiani da' conventi nominati da testatori a fidecommessari di opere di beneficenza in Sicilia.

Ho rassegnato distintamente a S. M. tutto ciò che V. E. ha rilevato col suo foglio del 6 marzo ultimo num. 1817 carico 2. interno, non che il parere emesso dalla maggioranza di cotesta consulta, e quello discrepante de' consultori

cav. Cumbo, e monsignor Planeta in riguardo al dubbio che elevavasi dal consiglio degli ospizi di Girgenti, se per le significhe pronunsiate contro i priori, e guardiani de' conventi nominati da'testatori a fidecommessari di opere di beneficenza potesse l' azione di rivalsa volgersi contro il convento.

La Maestà Sua nella conferenza de' 17 agosto corrente, uniformemente al parere del consiglio de'ministri, considerando che non possono a buon dritto chiamarsi responsabili le comunità de'fatti del tutto individuali di tali gestori, e per amministrazioni estranee a'rispettivi cenobi, ha sovranamente risoluto, che per le significhe di cui è parola non si possa procedere contro i beni del convento.

Il che nel real nome partecipo all' E. V. pel dippiù di risulta.

— 3010 —

Reale Rescritto del 29 settembre 1851 partecipato dal ministro delle finanze, col quale si prescrive che non debbesi calcolare come tempo di servizio, nella liquidazione delle pensioni, il tempo in cui un'impiegato è rimasto in attenzione senza prestar servizio.

Con questa data ho partecipato a S. E. il ministro segretario di stato di grazia e giustizia un real rescritto del tenor segue:

» D. Melchiorre Taglialatela il 1 settembre 1809 cominciò a servire in qualità di commesso nella cancelleria della corte criminale della provincia di terra di lavoro.

» In questo impiego continuò a tutto dicembre 1812, e quindi si han di servizio, anni . . , . . . 3 : 4

» Dal 1 gennaio 1813 a tutto il 15 maggio 1828. servì da giudice di circondario e sono 15 : 4 15

» Dal 22 maggio 1828 a tutto il 27 agosto 1829, servì da giudice di tribunale civile, e sono . . . . 1 : 3 : 05

» Aggiunti i sei giorni passati dal soldo di giudice di circondario fino al dì in cui cominciò a godere quello di giudice civile de'quali non si dee far deduzione. . . . . . . » » 06

» Totale degli anni di servizio effettivo del signor Taglialatela anni . . . . 19 : 11 : 26

» Dal 27 di agosto 1829 in poi Taglialatela non prestò più servizio nè percepì soldo dappoichè per real decreto del 27 agosto 1829 fu messo in attenzione di destino.

» Finalmente per un real decreto del 7 settembre 1850, S. M. si è degnata accordare al signor Taglialatela la giu-

bilazione con la pensione di giustizia calcolabile sul soldo di giudice civile.

» Di seguito a questo real decreto venne stabilito in cotesto real ministero una liquidazione di pensione, che a me giungeva dalla gran corte dei conti, per la quale si considera come se il signor Taglialatela avesse servito attivamente dal 27 agosto 1829, a tutto il 7 settembre 1850, in cui venne destinato al ritiro, dal che discendeva aver egli anni 40, e più di attivo servizio e quindi un dritto ad ottenere in pensione la totalità di quel soldo di giudice civile che S. M. per grazia avea permesso che si fosse avuto per base col real decreto del 7 settembre 1850, a malgrado che Taglialatela non l'avesse partecipato per due anni consecutivi ma per un anno tre mesi e giorni cinque.

» Nello esame che in questa real segreteria fu fatto di tal liquidazione spontaneo surse il dubbio se il tempo, in cui Taglialatela non servì, poteva regger come servizio attivo.

» E questo dubbio confortavasi dacchè S. M. col real decreto del 9 settembre 1850, niuna facilitazione concedeva a Taglialatela meno quella che si fosse la pensione calcolata sul soldo di giudice civile, pensione che intitolando di giustizia dovea necessariamente essere liquidata ne'termini degli stabilimenti a quest' uopo in osservanza; nè fa mestieri di comento il principio sancito dal real decreto del 3 maggio 1816 base del metodo col quale proceder debbesi alle liquidazioni delle pensioni di ritiro, che abbiano cioè a calcolarsi a pro dell'impiegato ritirato gli anni di servizio continuato e non interrotto, in cui siasi goduto soldo soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento.

» Non ostante che il dubbio surto per tali motivi si mostrasse incontrastabile, pure si raccolsero le opportune nozioni onde conoscere se nel tempo in cui Taglialatela fu in attenzione di destino avea goduto mai soldo, non che i termini della destinazione, e si apprese che Taglialatela non ricevette che di tempo in tempo delle liberanze sulle quali, come era regolare, non fu praticata la ritenuta del due e mezzo per cento, e che l'attenzione di destino fu a tempo indeterminato.

» Ora non avendo Taglialatela servito attivamente per anni venti ed un giorno, non potendo calcolarsi come servizio attivo il tempo in cui fu egli in attenzione di destino senza percepir soldo, senza render servizio, ne risultava che la liquidazione per la quale si attribuiva a Taglialatela lo intero soldo non poteva meritar corso.

» Laonde avendo di tutto rassegnato rapporto a S. M.,

la M. S. uniformemente al parere del consiglio de' ministri nel consiglio ordinario di stato de' 14 dello andante mese di novembre si è degnata ordinare non doversi calcolare a favore di Taglialatela come tempo di servizio attivo quello dai 27 agosto 1829 in poi in cui è stato in attenzione di destino senza prestar servizio alcuno.

» Nel real nome partecipo a V. E. siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza e governo, rimettendo qui uniti a V. E. tutti i documenti che per conseguire la pensione, il Taglialatela ha esibito, e che erano annessi alla liquidazione della pensione stabilita in cotesto real ministero ».

Io glielo partecipo quindi per sua intelligenza e governo non che di cotesta gran corte de'conti.

— 3011 —

Reale Rescritto degli 11 ottobre 1851 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si prescrive che l'ordinario diocesano può nominare ne'conservatori l'amministratore ecclesiastico, non già per effetto del decreto del 1 febbraio 1845, ma per l' altro del 29 febbraio 1816, e per l' art. 95 delle istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820.

Sul dubbio promosso dal cardinale arcivescovo di Capua, se il real decreto del 1 febbraio 1845 fosse applicabile ai ritiri e conservatori laicali S. M. il Re N. S. si è degnata dichiarare che quel real decreto riguarda le commessioni comunali di beneficenza e che in quanto a' ritiri e conservatori laicali possa il cardinale arcivescovo di Capua far uso delle facoltà concesse dal real decreto del 29 febbraio 1816, e dall'art. 95 delle istruzioni del 20 maggio 1820.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 3012 —

Circolare del 19 ottobre 1851 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si prescrive che i razionali, e qualunque altro impiegato della segreteria dei consigli degli ospizi non hanno dritto ad alcuna specie di compenso per liquidazione di conti, o per altro qualunque lavoro.

I ragionieri, e qualsivogliano altri uffiziali, sotto qualunque denominazione, che nelle segreterie de' consigli degli ospizi, sono destinati a'lavori della liquidazione e discussione de' conti, non hanno dritto ad alcuna specie di compenso oltre al soldo loro assegnato nello stato discusso. Qualunque esazione pe'conti, stati discussi, ed ogni altro lavoro riguar-

dante l'amministrazione de'luoghi pii è abusiva, ingiusta, e resta vietata. Gl' intendenti invigileranno accuratissime allo stretto adempimento di questo divieto.

— 3013 —

Circolare degli 8 novembre 1851 emessa dal consiglio genera'e di pubblica istruzione, con la quale si stabiliscono le norme a seguirsi per ottenersi da'maestri , e maestre il permesso d' insegnamento, e dritti da pagarsi por le cedole, e licenze.

Non ostante le circolari fatte , e le disposizioni date da questo consiglio generale di tanto in tanto per l'adempimento di quanto viene ordinato col real decreto del 23 ottobre 1849 pe'novelli permessi di scuola privata; spesso diverse autorità fanno de'dubbi all'oggetto e perciò che riguarda gli esami e pel pagamento de' dritti delle cedole e licenze che vi bisognano, e per diverse agevolazioni che si domandano.

Per evitar quindi una inutile corrispondenza , e per far si che le diverse autorità siano in istato di poter sciogliere i dubbi che si fanno da coloro che domandano il permesso di tener scuola privata , mi do l' onore di darle i seguenti chiarimenti e norme.

Per ottenersi il permesso di scuola privata, vi bisognano le necessarie informazioni, di avere assolutamente oltrepassata l'età di anni 28, di essersi già ottenuto almeno la cedola in belle lettere, e di essersi fatto l'esame di catechismo di religione innanzi all'ordinario diocesano; e ciò per coloro che domandano insegnare il leggere, e lo scrivere, o i rudimenti grammaticali, e'l catechismo di religione.

Basta per coloro che domandano d'insegnare qualche ramo delle belle arti, o qualcheduna delle lingue moderne il solo esame di catechismo innanzi all' ordinario , e quello sulla materia che s' intende insegnare ; il quale ultimo esame si commetterà in provincia.

Per l'insegnamento delle scienze poi, e delle belle lettere, ci bisogna la rispettiva licenza. Per le licenze oltre all'esame di catechismo deve farsi benanche il corrispondente esame di quesiti, ma per le belle lettere, e per le matematiche pure basta il solo esame di catechismo. Infine per la teologia , essendovi la corrispondente licenza , non occorra altro esame.

Pe'religiosi mendicanti , che vogliono insegnare debbono le suppliche pervenire per mezzo de'provinciali a norma del real rescritto del 23 ottobre 1850 , siccome le comunicai con l'altra mia circolare del 4 dicembre dello stesso anno, al quale real rescritto deve starsi per tutt'altro.

Gli esami per le carti autorizzanti, ossia per le cedole o licenze debbono farsi o nella regia Università, o nei licei del regno, presentando le solite fedi, e pagando i dovuti dritti, i quali per le diverse facoltà sono i seguenti:

Per la cedola in belle lettere in tutto . . D. 5 :

Per la licenza in belle lettere e filosofia in tutto incluso il grado anteriore. . . . . 16 : 20

Per la licenza in legge id. incluso i gradi anteriori. . . . . 46 : 60

Per la licenza nella facoltà medica id . . . 34 : 40

Per la licenza in teologia id . . . . 31 : 60

Per la licensa della facoltà di scienze fisiche id. 26 : 80

Per la licenza nella facoltà di scienze matematiche id . . . . 26 : 80

Agevolazione per fare altrove gli esami per le cedole, o licenze si accorderanno soltanto in casi eccezionali a persone che sieno assolutamente inabilitate a recarsi nei licei, o nella regia università.

Per le donne che domandano il permesso d'insegnare leggere, scrivere, catechismo di religione, aritmetica pratica, ed arti donnesche, basta l'aver l'età d'anni 28 compiuti, perchè dopo le necessarie informazioni, si commetterà l'esame, secondo il solito, all'ispettore delle scuole del distretto.

Con questa occasione poi la prego rendere di pubblica ragione in tutti i luoghi di sua giurisdizione, che dal 1 gennaio del prossimo venturo anno 1852 non si ammetteranno domande di scuole private per gli uomini che intendono insegnare leggere, scrivere, rudimenti grammaticali o qualche scienza, se non vi sia indicato di essersi già spedita cedola, o la rispettiva licenza, o pure la data dall'antico reale decreto di scuola privata; giacchè per coloro che pel passato ottennero sovranamente tale autorizzazione si procurerà di fare ottener loro quelle abilitazioni, che si potranno per farli munire di cedola, dopo le informazioni richieste.

— 3014 —

Ministeriale del 18 novembre 1851 emessa dal luogotenente generale in Sicilia, con la quale si stabilisce che le offerte di decima, e di sesta per lo appalto di opere pubbliche debbono ragguagliarsi al ribasso ottenuto nelle licitazioni, e non all'importo dell'opera.

In occasione della celebrazione dello incanto per lo appalto di opere che dovevan farsi pel porto franco di Messina, nacque nel 1847, dubbio se le addizioni legali di decima e di sesta corrisponder dovessero al valore intero risultante

dalla prima aggiudicazione, ovvero al ribasso ottenuto all'incanto. E S. M. con sovrano rescritto del 29 marzo di quell'anno, in quanto a tale dubbio, ordinava di rescriversi che le offerte di decima e di sesta dovessero ragguagliarsi al ribasso ottenuto nelle licitazioni e non all'importo delle opere.

Convenendo che questa norma sia nota a tutte la autorità le quali possono in qualunque modo prendere ingerenza nella formazione di ogni maniera di contratto preceduto da pubblico incanto, ne dò a lei comunicazione per lo adempimento nella parte che possono riguardarla.

— 3015 —

Reale Rescritto del 19 novembre 1851 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si prescrive che un'estero quantunque domiciliato per dieci anni nel regno, ma per non aver ottenuto nè dimandata la naturalizzazione non è divenuto cittadino napolitano, deve riguardarsi estero, e quindi esente dalla leva.

La sopravvenienza di speciali casi nella esecuzione del reclutamento faceva sorgere il dubbio, se il figlio di estero non naturalizzato quantunque dimorante nel regno per oltre i dieci anni prima del 23 aprile 1814 dovesse o no essere esentato dalla leva; e se in generale nell'applicarle la eccezione sancita dall'art. XXVII n. 17 del real decreto de'19 marzo 1834 dovesse tenersi conto delle disposizioni de' decreti de'23 aprile e 31 luglio 1814.

Su tale dubbio consultai dapprima la commessione de'presidenti presso la gran corte de'conti, ed indi d'ordine sovrano ne fu commessa la disamina al consiglio di stato.

Di questi collegi il primo riteneva;

Che il decreto del 1814 fu emesso soltanto nell'interesse degli esteri impiegati nel regno;

Che anche un lunghissimo domicilio nel regno non dà dritto a domandare la nazionalità, e non la fa presumere;

Che il domicilio, l'avere sposata donna napolitana, e l'accettazione di pubblico impiego sieno titoli per ottenere la nazionalità; non la facciano col fatto ottenere;

Che la esplicita domanda di essere naturalizzato e l'accoglienza di essa ne'modi di regola tanto più dee ricercarsi trattandosi di servizio militare, in quanto che possono di leggieri venir nell'esercito i nazionali di uno stato nemico a guerreggiare col proprio;

Che i dispacci del 1748, 1749 e 1757 vietavano a'forestieri la vendita de'beni del regno, l'esercizio del foro, e quello degl'impieghi governativi senza licenza del re:

Che nel 1763 fu dichiarata regalia del sovrano la naturalizzazione degli esteri;

Che le copiose teoriche della cittadinanza romana sono state sempre mantenute ed osservate nel nostro regno.

Che se la cittadinanza può esser regolata a norma di dritto privato, la nazionalità deve esser retta dal dritto internazionala positivo;

Che per effetto del dispaccio de'3 settembre 1748 si poteva esser nazionale quante volte colle forme solenni stabilite si acquistava il domicilio nel regno, ma nel difetto di quelle forme, anche abitando nel regno si continuava a rimanere straniero.

E per queste considerazioni la commessione suddetta giudicava dovuta la esenzione al figlio di estero non naturalizzato, comunque in costui si verificassero talune delle condizioni contemplate ne'citati decreti del 1814.

La minoranza poi nel consiglio di stato adottando tali considerazioni è stata di parere che la naturalizzazione dello straniero non si acquista se non in conformità della legge de' 17 dicembre 1817, e che il decreto del 31 luglio 1814 non sia operativo ad imprimere la qualità di nazionale allo straniero che non abbia espressamente accettata la nazionalità con quel decreto dichiarata, tranne la eccezione se avesse lo straniero medesimo in epoca anteriore al detto giorno 31 luglio 1814 goduto o esercitato qualsivoglia dritto politico, dovendosi in questo caso considerare che abbia accettata ed acquistata la nazionalità.

La maggioranza poi del consiglio di stato ha ritenuto;

Che il decreto del 31 luglio 1814 accordava la naturalizzazione agli esteri dimoranti nel regno i quali si trovassero nelle condizioni contemplate dal decreto del 23 aprile dell' anno medesimo.

Che l'estero il quale rinunciar volesse la naturalizzazione per detto decreto acquistata avrebbe dovuto richiamarlo o manifestarlo col fatto mercè l'abbandono del domicilio, e non ritenerla conseguita mediante il silenzio che è l' indice del consentimento;

Che il decreto del 31 luglio 1814 non fu transitorio, e che la legge del 17 dicembre 1817 nol derogava, ma solo determinava i requisiti per ottenere la naturalizzazione e le forme per domandarla.

E per questi motivi ha opinato che per regola gli esteri i quali si trovano nel giorno 13 aprile 1814 coniugati con donna napoletana e domiciliati da oltre dieci anni, e che non fecero alcuna dichiarazione di non voler profittare della naturalizzazione pronunziata col posteriore decreto del 31

luglio dello stesso anno, e seguitarono a domiciliare nel regno debbono considerarsi come cittadini napoletani e quindi debbono godere de'dritti politici ed andare soggetti alle obbligazioni che accompagnano ogni altro nazionale.

Informato quindi de' ripetuti dubbi e de' su espressi avvisi il ministro segretario di stato degli affari esteri ricordando lo special caso che dava lor luogo, mi ha diretto il seguente real rescritto;

» Con suo pregiato foglio del 20 agosto del corrente anno, » segnato col num. 7683, m'informava ella de'dubbi che si » presentavano nella esecuzione del real decreto de'19 mar» zo 1834 sul reclutamento, in risguardo ai figliuoli degli » esteri non naturalizzati ».

» A togliere in massima i dubbi in parola mi son fatto » un dovere di rassegnare al Re tanto il parere della com» missione de' presidenti della corte de' conti, che quello » del consiglio di stato, emessi sul proposito di un tale Mar» cello Casaccio, nipote (ex filio) di estero non naturalizza» to, il quale chiedeva di essere esentato dalla leva per ef» fetto delle disposizioni contenute nel detto decreto de' 19 » marzo 1834.

» La M. S. trovando conforme alle letterali disposizioni » delle nostre leggi civili il parere della commessione dei » presidenti della gran corte dei conti, nel consiglio ordi» nario di stato degli 8 corrente mese di ottobre si è de» gnato approvarlo, di modo che il mentovato Marcello Ca» saccio, quantunque avesse avuto per dieci anni il domici» lio nel regno, nondimeno non avendo egli mai ottenuto » e neanche dimandato di essere naturalizzato, non è mai » divenuto cittadino napoletano, e quindi essendo tuttora » estero è esente dalla leva ».

» Ed io nel real nome glielo comunico in riscontro del» l'anzidetto suo foglio, per sua intelligenza e per l'uso di risulta ».

Io quindi le partecipo quanto procede per norma di lei e del consiglio di ricezione cui ella presiede.

— 3016 —

Ministeriale del 3 dicembre 1851 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si stabilisce che il godimento, nel figlio di un defunto impiegato, di una parte del di costui soldo con la condizione di servire quando l'età, e l'istruzione l'avessero permesso, non lo costituiscono impiegato con soldo, e quindi non gli danno dritto all'esenzione dalla leva.

Avveniva il caso che morto un' impiegato della camera

notariale il di lui soldo distribuivasi, dandosene una parte a chi assumeva le veci del medesimo, e ad un figlio minore del defunto un'altra parte, coll'obbligo di lavorare nella camera notariale, quando per l'età, e per la istruzione sarebbe divenuto abile a servire.

Chiamato indi costui a marciare dalla leva perchè detto assegno era soggetto alla ritenuta del due e mezzo per 100, sorgeva il dubbio se gli competesse l'esenzione dal militar servizio.

Intesa su tale dubbio la commessione de'presidenti presso la gran corte de'conti, essa considerava, che il condizionato, e futuro obbligo di lavorare, e la parte del soldo di un'altro titolo di sussidio, non costituivano il requisito impiegato con soldo, e non gli davano dritto alla esenzione dalla leva.

Il consiglio di stato, incaricato da S. M. di dare in proposito il suo avviso, si uniformava a quello della commessione de'presidenti, e la M. S. si degnava approvarlo.

Intanto poichè questa risoluzione, comunque presa per ispecial caso, è applicabile per analogia a casi simili, io la rendo nota a lei per norma del consiglio di ricezione, cui ella presiede.

— 3017 —

Reale Rescritto del 4 dicembre 1851 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia, col quale si permette che i consiglieri distrettuali sostituiscano quelli provinciali presso i consigli d'intendenza nella discussione de'conti de'luoghi pii laicali in Sicilia.

Nel consiglio ordinario di stato del 1 andante mese, S. M. approvando la proposizione contenuta nel rapporto di V. E. del 14 novembre scorso, interno, n. 7915, si è degnata permettere che i consiglieri distrettuali sostituiscano quelli provinciali presso i consigli d'intendenza nella discussione de'conti materiali de'luoghi pii laicali, giusta il prescritto nel real decreto del 1 febbraio 1845, qualora siano legittimamente impediti i consiglieri provinciali anzidetti.

Nel real nome comunico a V. E. tal sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3018 —

Reale Rescritto del 5 dicembre 1851 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia, col quale si prescrive che nelle cause di turbato possesso di un canale, e dell'uso delle acque per muovere un molino, il potere giudiziario è competente, salvo a'possessori delle terre che hanno potuto usare per l' irrigazione di quel canale e di quelle acque di sperimentare le loro azioni innanti a chi e come di dritto.

Le acque del fiume Alcantara che versano ne'territori di Gaggi, e Taormina per un canale detto Saia animano un molino che al presente pertiensi al marchese Schisò, e indi discorrendo inservono all'irrigazione di varie terre circostanti.

L' autorità amministrativa dopo aver dato in appalto le opere di manutenzione del detto canale al cavaliere Fiammingo, che incaricò della esecuzione un tal Turrisi, metteva fuori un ordinanza approvata dal governo con ministeriali del 17 gennaio, e 7 marzo 1844, onde regolava e distribuiva il corso delle acque scorrenti in quel canale.

Nel novembre del 1843 il marchese Shisò intentava un azione di turbativa di possesso contro Turrisi innanzi il giudice di circondario di Francavilla, allegando l' antico possesso del canale, e dell' uso delle acque per muovere il molino.

Avendo quel magistrato dichiarato la propria imcompetenza, il tribunale civile di Messina innanti a cui il marchese Schisò produceva appello, annullava la sentenza del primo giudice, ed ordinava, che l' appellante fosse reintegrato nel possesso dell'acquidotto e dell'uso delle acquidotto e dell'uso delle acque di cui era lite.

L'intendente della provincia fatto consapevole dell' affare, dopo di aver dichiarato, che il deffinirlo si pertinesse al potere amministrativo, elevava il conflitto di giurisdizione, allegando in sostegno della competenza amministrativa il contratto di appalto fatto dal municipio di Taormina per la riparazione del canale, ed il regolamento amministrativo onde distribuivasi l'acqua in quella scorrente. Per contrario oppugnavasi tal competenza, e sosteneasi l'ordinaria, adducendo l'antico possesso che di quel canale avea il marchese Schisò, e insieme dell'uso dell'acqua per muovere il molino, ed adducendo che il regolamento amministrativo è posteriore alla turbativa del possesso.

Incaricata la consulta di Sicilia a dare i suoi divisamenti su tal conflitto, essa emetteva due pareri. Nel primo dei

quali avvisava, che i reclami che informano l' azione del marchese Schisò dovessero essere portati presso i funzionari amministrativi, adducendo che l'azione intentata dal marchese Schisò appartenesse pel suo subbietto, e pel suo scopo alla competenza amministrativa, pel suo subbietto implicando essa la necessaria disamina della natura delle acque se pubbliche o private, pel suo scopo, mirando indirettamente a rendere inefficaci due atti dell'amministrazione, il regolamento della distribuzione delle acque scorrenti nel canale detto Saja, e l'atto d'appalto consentito al cavaliere Fiammingo; e nell'altro avviso la consulta medesima dopo aver mostrato, che nulla era ne' nuovi documenti presentati dal marchese Schisò che informasse il suo primo parere dichiarava perdurarvi.

Rassegnato ora l'affare alla sapienza del Re N. S. è stato osservato la quistione non versare sulla proprietà delle acque, ma sul possesso di un canale, pel quale scorrendo l'acqua, che deriva dal fiume Alcantara muove un molino di proprietà del marchese Schisò il giudizio del possesso di quel canale competere senza dubbio all'autorità giudiziaria, appunto come le apparterrebbe il diffinire quello della proprietà di esso, ove si promovesse un giudizio petitorio il contratto di appalto fatto dal comune non poter dispogliare il possessore dal suo possesso, e non valer nemmanco a divestire l'autorità giudiziaria della sua competenza: indarno invocarsi il regolamento amministrativo, come quello che posteriore alla lite non può far cessare la giurisdizione che già si era impadronita della causa. Non pertanto l'autorità amministrativa essere competente a regolare il corso delle acque del fiume, e a distribuirle tra possessori finitimi, e se non può privare dell' uso dell'acqua il proprietario del molino che ne ha legittimamente usato aver facoltà a soprintendere che non sia distratta dal fiume maggiore quantità di acqua che sia necessaria a muovere il molino, e poterlo obbligare a restituirla nel fiume, poichè se n' è servito per quell' uso, talchè se egli destina l'acqua ad altro uso, o la venda, avrà l' autorità amministrativa dritto di impedirne la derivazione dal fiume.

Per le quali considerazioni la Maestà del Re N. S. uniformemente al parere del consiglio de'ministri si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato del primo dicembre 1851, che nella causa di che trattasi, cioè di turbato possesso del canale; e dell' uso delle acque per muovere il molino sia competente l' autorità giudiziaria, salvo ai possessori delle terre che han potuto usare per l'irrigazione di quel canale, e di quelle acque perchè l' uno e l'altro son

servite al movimento del molino, di sperimentare le loro azioni innanti a chi, come di dritto.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. perchè farne le piaccia l'uso conveniente.

— 3019 —

Reale Rescritto del 10 decembre 1851 partecipato dal ministro di grazia e giustizia, col quale si prescrive che il tempo che s'impiega da ciascun giudice di circondario onde rendersi al novello destino in caso di traslogazione, o promozione di classe è considerato come impiegato di servizio, e gli è dovuto il soldo dal comune cui ne sarà dato il carico su qualsiasi cespite disponibile del comune medesimo.

Giusta l'articolo 185 della legge organica per l'ordine giudiziario de'29 maggio 1817, i soldi de'giudici di circondario debbono essere pagati da'rispettivi comuni.

Or si è disputato se debba corrispondersi il soldo a tali funzionari pel tempo, che impiegano affin di rendersi al novello destino, in caso di tramutamento o promozioni di classi. Obbiettavasi in contrario che non si debba soldo a colui che non possa esibire i certificati di servizio: ed in ogni modo non vi sieno fondi, derivanti da tali pagamenti, disponibili per sopperirvi.

Nello scopo di provocare le opportune risoluzioni, e di provvedere alla condizione de'giudici di circondario, mi sono avvisato portare l'affare al disame del consiglio de' ministri cui ho osservato.

1. Che per lo art. 13 del regolamento, approvato con decreto del 18 novembre 1817, fu già stabilito il principio che spetta il soldo a que'funzionari, che per effetto di traslazione, debbono recarsi da un luogo ad un altro pel solo tempo però, che loro sarà designato da questo real ministero.

2. Che tale disposizione venne ribadita dal sovrano rescritto del 23 settembre 1835, comunicato dal ministro delle finanze.

3. Che a siffatto principio, sì generico ed assoluto, non può farsi veruna eccezione a danno de' giudici di circondario, a'quali, al pari di ogni funzionario compete l'applicazione del regolamento e del rescritto, onde è parola.

4. E che la loro condizione non possa variare pel motivo che i comuni non abbiano fondi disponibili ad hoc, bastando por mente che, ritenuti i comuni debitori del pagamento dei soldi a'giudici regi, nel caso di che si tratta, sono tenuti a corrispondervi con qualunque loro cespite.

Il consiglio de'ministri, valutando coteste mie osservazio-

ni, in conformità del sovrano rescritto del 23 settembre 1835, ha opinato.

» 1. Che il tempo, che s'impiega da ciascun giudice di circondario, e che discretamente viene assegnato dal ministro del ripartimento, onde rendersi al novello circondario, in caso di traslogazione o promozione di classi, sia considerato come impiegato in servizio, e quindi va dovuto il soldo a' giudici.

» 2. Che tale pagamento sarà fatto dal comune, cui ne sarà dato il carico, su qual siasi cespite disponibile appartenente al comune medesimo.

Ho di poi rassegnato tale avviso all'alta sapienza di S. M. (D. G.), nel consiglio ordinario di stato del 1 corrente in Caserta e la M. S. si è degnata approvarlo.

Nel real nome lo partecipo a lei per opportuna intelligenza, e per l' uso di risultamento.

— 3020 —

Circolare del 24 decembre 1851 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che in caso di decadenza de'maritaggi di fondazione, le somme non possono invertirsi in alcun modo; e ciò per rispetto alla volontà de'testatori.

Alcuni consigli degli ospizi, a soccorrere i poveri con limosine ovvero ad adempiere altre opere di carità, hanno talvolta proposto la inversione delle doti di fondazione, quando non si erano queste potuto conseguire dalle donzelle povere, cui toccarono in sorte, e che decadettero dal loro dritto.

Cosiffatta proposizione non può essere consentita perchè torna contro al valore de' fondatori, ed offende il dritto di aspettativa de'terzi chiamati da'fondatori. È però ad evitare che si rinnovi una tale proposta, mi risolvo a dichiarare per massima, che le doti di fondazione non si possono in alcun modo invertire.

E lo significo al consiglio perchè vi si uniformi.

— 3021 —

Ministeriale del 14 gennaio 1852 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che nelle censuazioni, ed alienazione de'fondi rustici, ed urbani de'pii stabilimenti debbono sentirsi li ordinarii diocesani.

In ogni censuazione o alienazione di capitali o censi o fondi rustici ed urbani deve vedersi scrupolosamente se alcun peso di opere pie o di culto sia infisso sui detti cespiti, sentiti gli ordinari diocesani.

i consigli degli ospizi nel deliberare l'espedienza faranno noto al ministero l'opinione che l'ordinario diocesano avrà emessa.

— 3022 —

Circolare del 27 gennaio 1852 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si prescrivono le condizioni a tenersi presenti nelle alienazioni, censuazioni, e permute de' predi comunali.

Sovente giungono a questo real ministero proposte di alienazioni, e di permute di predi comunali. Queste maniere di alienazioni, se qualche fiata possono tornare ad utile delle aziende comunali, la cui tutela è a lei affidata dalla legge, possono tornare talora a disavvanzo delle medesime.

Io quindi richiamo tutta la sua attenzione ad esaminare scrupolosamante col Consiglio d'intendenza in ciascuna domanda di simile natura ;

1. Se l'alienazione sia vantaggiosa, ovvero nò agl'interessi comunali : respingendo il progetto dove nol sia ;

2. Se il richiedente faccia nell'acquisto, tale un utile ai suoi interessi da potere il comune pretendere da lui un prezzo di *affezione* come il ritrarrebbe ogni altro proprietario privato, dove venisse richiesto di una simile alienazione : e quante volte si possa esigere questo prezzo si cerchi ottenerlo ,

3. Se l'alienazione deprezi il valore di altri fondi, che rimangono al Comune.

Queste ragioni, bene assodate da lei, conviene che sieno espresse nettamente in ciascuno espediente che, da oggi innanzi riguarderà le alienazioni de' fondi comunali.

Desidero che ella accusi ricezione della presente.

— 3023 —

Reale Rescritto del 27 gennaio 1851 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si dispone che nella proposta de'contabili de' pii stabilimenti le commessioni locali di beneficenza debbono far parte de' decurionati, onde rispondere della fedeltà e solvibilità di quelli, giusta il prescritto nell'art. 89 delle Istruzioni del 20 maggio 1820 non derogato dal real rescritto del 22 febbraro 1851.

Con real rescritto del 22 febbraio 1851 venne sanzionata la massima che le commissioni di beneficensa fossero risponsabili della fedeltà e solvibilità de' rispettivi contabili, di modo che appartenga alle medesime di prendere le cauzioni opportune, che poscia sarebbero discusse dal Consiglio di intendenza. Essendosi in seguela di ciò promosso da qual-

che Consiglio degli Ospizi il dubbio, se con la cennata sovrana risoluzione sia rimasto abrogato, o pur nò l'articolo 89 delle istruzioni del 20 maggio 1820 come che sembrasse che ne' decurionati fossero da vantaggio risponsabili, nè i Consigli degli Ospizi dovessero più confirmare i cassieri, S. M. ordinò che il Consiglio di Stato discutesse e dasse avviso, e questi osservando.

Che con lo avviso emesso ed approvato dal summentovato real rescritto non si ebbe mente di portare veruna derogazione o abrogazione alla disposizione racchiusa nello artic. 89 delle istruzioni del 20 maggio 1820 sulle facoltà attribuite a' decurionati per proporre i contabili delle amministrazioni di beneficenza, e quindi la loro responsabilità intorno alla idoneità delle cauzioni, non formarono punto argomento di esame, sì che questo avviso del Consiglio di stato, ed il successivo real rescritto vollero mirare a provvedere esclusivamente alle facoltà delle sole commissioni locali di beneficenza. E parve conveniente che le commissioni locali prendessero eziandio conoscenza, ed esercitassero una certa potestà nella elezione de' contabili siccome agenti immediati, e tutto giorno in relazione colle Commessioni medesime. E quindi fa d'uopo stabilire la loro responsabilità a simiglianza di quelle de' decurionati, quante volte la proposta de' contabili non più lasciavasi attribuita a'soli decurionati, ma eziandio richiedeva il voto, ed il concorso delle commissioni locali di beneficenza. Di qui si chiarisce il sistema attuale, a ritenersi, sistema assai facile, in armonia delle leggi imperanti; e diretto a vieppiù tutelare gl'interessi de' pii luoghi. Le commissioni locali, nella occasione delle proposte de' contabili, faranno parte de' rispettivi decurionati, in guisa che formando in quella circostanza un solo collegio proporranno i contabili, e prenderanno di accordo tutte le precauzioni opportune, onde le cauzioni offerte riuscissero accettevoli e sicure; e per questo fatto la responsabilità de' decurionati s'intende estesa del pari a carico delle commissioni locali. La proposta poi de' contabili rimarrà confermata da' Consigli generali degli Ospizi, dopo che le cauzioni offerte saranno rendute esecutorie dal Consiglio di intendenza. È questa la semplicità del sistema, che provviene dall'armonia e dall'accordo, tanto dell'articolo 89 delle istruzioni di maggio 1820, e della ministeriale del 1 febbraio 1834, quanto dal real rescritto del 22 febbraio 1851. È stato quindi di avviso che col sovrano rescritto del 22 febbraio 1851 non è rimasto punto abrogato l'artic. 89 delle istruzioni ministeriali de' 20 maggio 1820, ma che invece per via di massima amendue le disposizioni debbono essere

applicate correlativamente a' decurionati ed alle commissioni locali di beneficenza de' comuni rispettivi.

Avendo rassegnato a S. M. il Re N. S. un tale avviso, si è degnata di approvarlo, ed io nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

— 3024 —

Reale Rescritto del 21 gennaio 1852 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che non può essere eletto segretario della Commessione di Beneficenza chi è in lite con la stessa.

Proposto il dubbio se possa essere eletto segretario dell' amministrazione de' luoghi pii laicali, che trovasi in lite coll'amministrazione medesima, il Consiglio di Stato ha avvisato che vi è incompatibilità ad essere segretario della commessione di beneficenza, chi è in lite con essa. Essendosi la Maestà del Re N. S. degnata di approvare siffatto avviso, nel real nome fo noto a cotesto Consiglio questa sovrana determinazione per lo adempimento.

— 3025 —

Reale Rescritto del 28 gennaio 1852 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che le Commessioni comunali di beneficenza hanno l'obbligo di dar conto in ogni trimestre al Consiglio degli Ospizi dell'adempimento de' legati pii.

Il Consiglio Generale della provincia di Terra di Lavoro nella tornata del passato anno, sulle rimostranze fatte dal Consiglio distrettuale di Caserta per l'adempimento de'legati pii e delle opere di beneficenza, che sono a carico de'particolari, e che restano trascurate, espresse il voto d' interessarsi l' intendente e Consiglio generale degli Ospizi a raddoppiare l'opportuna sorveglianza, ed ingiungere alle autorità locali che in ogni anno dieno conto al Consiglio degli Ospizi dell' adempimento di tali legati.

E S. M. il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 21 agosto ultimo in Gaeta si è degnata di approvare il voto suddetto, formolandosi come massima generale, che tutte le commessioni di beneficenza dieno conto dell'adempimento dei legati pii in ogni trimestre al Consiglio degli Ospizi di ciascuna provincia.

Nel real nome fo noto per l' adempimento a cotesto consiglio la soprascritta sovrana risoluzione.

— 3026 —

Reale Rescritto del 4 febbraio 1852 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che si esentano dalla leva sino all' età di anni 21 e mesi sei gli episcopisti ordinati in minoribus, *che sono provveduti di sacro patrimonio.*

Fin dal 1838 veniva promosso il dubbio se gli episcopisti, ovvero que' giovani, che han comune co' seminaristi la istruzione, ma non son rinchiusi ne'seminarii, nè convivono in essi, dovessero o nò essere esenti dalla leva sino agli anni 21 e mesi sei.

La Consulta generale del regno in detto anno, e non ha guari il Consiglio di Stato inteso a causa della riproduzione del dubbio anzidetto, han considerato che il real decreto dei 19 marzo 1834 esige per la esenzione de' seminaristi dalla leva, la loro ammissione ne' seminarii sei mesi prima degli ordini che la dispongono; che questa condizione non si verifica per gli episcopisti, che costoro non dormono nel seminario, non partecipano al convitto, non pagano pensione; e che perciò sono semplici chierici, cui non spetta l'esenzione, se non sieno ordinati in *minoribus*, e non abbiano il sacro patrimonio in tempo opportuno costituito.

A queste considerazioni aggiungevano l'altra, che ove pel solo fatto di vestire l'abito chiericale e di assistere alle lezioni nel seminario si ottenesse il segnalato favore della esenzione dalla leva sino agli anni 21 e mesi sei, si moltiplicherebbe grandemente il numero degli esenti, e si renderebbe impossibile la esecuzione del reclutamento.

E per queste considerazioi, entrambi i succennati Consessi hanno opinato: che gli episcopisti riguardar non si debbono che come semplici chierici; e che perciò, se sono requisiti di leva, potranno goderne la esenzione sino agli anni 21 e mesi sei, soltanto se trovansi insigniti degli ordini minori e provveduti di sacro patrimonio, o se lo costituiscono fra sei mesi dal giorno della loro chiamata a marciare a' termini del real decreto de' 19 marzo 1834.

Io quindi nel rassegnare a S. M. tale parere, ho fatto presente alla M. S. che le eccezioni dal militar servizio debbono essere al più possibile limitate, ed in garentia dei sacri dritti dei terzi non emanare da fatti sì agevoli, ai quali ognuno possa ricorrere; e che d'altronde nella specie il favore che godono quanto alla leva le famiglie agiate, le quali mantengono i loro figli ne' seminarii, e l' altro, che si darebbe a coloro, che incamminandosi al clericato come episcopisti, o non appartengono alle classi agricole, ed in-

dustriali, o cangiano carriera, ridoonderebbe a pregiudizio delle classi medesime, sulle quali ricadrebbe interameote lo adempimento della leva.

Sua Maestà nell'ordinario consiglio de' 17 gennaio p. p. si è degnata approvare il sù riportato avviso che tribuisce l'esenzione della leva sioo agli anni 21 e mesi sei a' soli episcopisti ordinati in *minoribus*, i quali si costituiscono nei modi di regola il sacro patrimonio.

Ed io nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè sia di di norma a lei, ed al consiglio di ricezione, cui presiede.

— 3027 —

Circolare del 4 febbraio 1852 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si prescrive che le pensioni vedoviti debbono liquidarsi sul soldo che godeva l' impiegato nell' esercizio dette sue funzioni, e non su quello che fruiva stando al ritiro, e per conseguenza deve procedersi per quelle a novella liquidazione.

Surto il dubbio se la peosiooe di giustizia reclamata da uoa vedova di un impiegato già messo al ritiro colla pensione che gli spettava di dritto debba liquidarsi su quella che si godeva dal defuoto consorte, oppure devenirsi ad uoa liquidazione novella, questo mioistero, ha considerato che tanto l'impiegato che chiede il proprio ritiro, quanto la vedova di lui hanno dritto alla pensione, semprechè l'impiegato medesimo abbia servito per lo spazio di tempo dalla legge richiesto, ma siffatti dritti quantuoque nascono da uoo stesso titolo, pure debbono avere due procedimenti diversi; poichè se lo impiegato ha ragione ad otteoere la pensione per proprio dritto, la vedova di lui vi ha ragione aoche per proprio dritto, ma per la qualità di moglie del defunto, e noo già di sua erede, epperò vi sono delle disposizioni per le prime, che ooo sooo comuni alle seconde, quiodi altri sono i documeoti necessari per procedersi alla liquidazione della peosione di ritiro, altri quelli per le vedovili, ed un giudicato dato alle une noo ha efficacia nelle altre sul principio che *non eadem res non eadem conditio personarum*, di maniera che se mai nella liquidazione della pensione di ritiro del defunto impiegato vi fosse caduto qualche errore sia di dritto, sia di fatto, può beo' essere corretto oella pensioae da liquidarsi alla vedova di lui: e se duraote il tempo decorso dalla prima alla seconda liquidazione vi siano state delle nuove disposizioni emanate che fossero comuni ad entrambi i casi debbooo essere desse alla seconda applicate.

Per siffatte considerazioni adunque e per l'art. 7 del real

decreto de' 3 maggio 1816 a risguardo delle pensioni vedovili, in cui è detto che per le pensioni delle vedove degli impiegati *si prenderà per base quel soldo, su cui fu liquidata la pensione del defunto*, chiara ne sorge la conseguenza che bisognano due procedimenti diversi per la liquidazione delle pensioni di ritiro, e per le vedovili, e che queste debbono liquidarsi sul soldo che godeva l' impiegato nello esercizio delle sue funzioni, e non su quello che fruiva stando al ritiro.

Ed io quindi mi fo ciò a comunicare alle SS. LL. perchè serva loro di massima in simiglianti casi; ed esigeranno quindi dalle vedove degl' impiegati già messi al ritiro che chiedono le proprie pensioni, oltre i documenti che furono esibiti per la liquidazione della pensione del fu consorte, l'atto di morte del defunto, la legittimità del contratto matrimoniale, ed un documento che mostri come vi siano figli superstiti di un primo matrimonio, poichè questi avrebbero dritto ad una parte della pensione dovuta alla vedova seconda moglie, giusta il real decreto de' 27 giugno 1816.

Mi accusi ella intanto ricezione della presente.

— 3028 —

Ministeriale del 7 febbraio 1852 emessa dal ministro dell' interno, con la quale si stabilisce che sono dovuti gl' interessi non solo sul valore del fondo, che su quello de' seminati e de' frutti pendenti che si distruggono nella occupazione de' fondi per causa di utilità pubblica.

Sul dubbio se sien dovuti interessi sul valore de' seminati o de' frutti, che si distruggono nella occupazione de' fondi per causa di pubblica utilità, si opinava per la negativa, sembrando che il proprietario sarebbe venuto così a riscuotere interesse d' interessi. Ma il Consiglio d' ingegneri di acque e strade fa osservare che i seminati ed i frutti sono un prodotto ricavato dal fondo con le fatiche e l'opera del colono, con la vendita del quale egli paga il proprietario, sostenta la sua famiglia, ed attende a novelle industrie e lavori campestri; epperò il lavoro di tali seminati distrutti è ben diverso dalla rendita e dallo estaglio spettante al proprietario: che liquidandosi ritualmente i danni diversi e tra questi il danno de' seminati e de' frutti, non potendosene per la natura delle opere fare una preventiva indennizzazione, giusta l'art. 47 LL. CC., fu fissato col sovrano rescritto del 5 gennaio 1828 l' interesse del 5 per cento a favore dei proprietari; che per conseguenza quest' interesse dovrebbe andar calcolato su tutt' i danni cagionati e liquidati, deri-

vinti dalla occupazione del fondo, e perciò anche su i seminati e frutti degli alberi.

Incaricato di sovrano comando il Consiglio di stato a dare il suo avviso, l'ha dato ad unanimità nello stesso senso, vale a dire che l'interesse stabilito col lodato rescritto sovrano, sia dovuto non meno sul valore del fondo, che su quello de' seminati, e de' frutti pendenti.

Avendo S. E. il ministro segretario di stato de' lavori pubblici rassegnato a S. M. il Re N. S. un tale avviso, la M. S. nel Consiglio ordinario di stato del dì tre stante in Caserta si è degnata approvarlo.

E la lodata E. Sua con la data del 7 si è compiaciuta parteciparmi una tal sovrana approvazione, che io mi affretto a far noto ben anche alle SS. LL. per intelligenza ed uso di risultamento nella parte ch e può riguardarle.

— 3029 —

Reale Rescritto del 18 febbraio 1852 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia, col quale si dispone che le procedure penali sono applicabili a carico de' cassieri di beneficenza, che sottraggono il danaro loro affidato.

Cotesto Consiglio degli Ospizi ha elevato il dubbio sopra i depositarii di pubblico danaro indicato dall' art. 216 del codice penale se debbono comprendersi i cassieri delle amministrazioni di beneficenza, che avessero distornato o sottratto il danaro loro affidato. Ed io considerando che gl'Istituti di questa beneficenza formano parte dell'amministrazione pubblica, e sono per questo i loro gestori sottoposti alle regole che riguardano la responsabilità, il reddiconto, e i procedimenti amministrativi avverso i contabili de' comuni. Considerando, che il danaro affidato a' cassieri della pubblica beneficenza riguarda interessi pubblici, perchè ad usi pubblici destinato. Uniformemente all'avviso manifestato dalla commessione consultiva de' Presidenti presso la gran corte de' conti mi son determinato dichiarare, che fra i percettori incaricati di percezione, e i depositari di pubblico danaro indicati dall'art. 216 del codice penale debbono comprendersi i cassieri di tutte le amministrazioni di pubblica beneficenza.

Lo partecipo a cotesto Consiglio di replica al di lei rapporto del 27 luglio 1851, e per l'uso corrispondente.

— 3030 —

Circolare del 18 febbraio 1852 emessa dal Consiglio degli Ospizi della provincia di Napoli con la quale si stabiliscono le prescrizioni sugli averi spettanti alle oblate che dallo stabilimento, in cui hanno preso l'abito passino in altri, o pure si ritirassero nelle proprie case.

Questo Consiglio generale nel dì 24 novembre ultimo indirizzò al signor direttore del ministero per lo ramo interno il seguente rapporto.

« Con autorevole foglio de' 13 settembre ultimo Ella richiedeva i divisamenti di questo Consiglio generale sulla intelligenza del comma 2 dell'art. 46 delle istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820 intorno alla spettanza di tutti o parte degli averi a quella oblata che dallo stabilimento in cui ha preso l'abito, passasse in un altro, oppure si ritirasse nella propria casa. In pari tempo ingiungeva al Collegio di tener presente nella disamina il regolamento contenuto nel sovrano rescritto de' 29 ottobre 1844.

« In esecuzione de' prelodati ordini, il Consiglio generale, a relazione del signor Consigliere reverendo D. Michele Pasca, si è occupato seriamente dello esame del comma anzidetto con la guida del regolamento testè citato. Dal senso letterale e dallo spirito della disposizione desso ha avuto luogo a ritenere ;

« Che una individua nel fare la oblazione nel pio luogo stabilisce sempre un contratto bilaterale con lo stesso stabilimento, sia con atto pubblico, sia con carta bancale, e sia con conclusione del governo locale, dietro però autorizzazione ministeriale. In tale contratto va signantemente sottinteso il patto, anzi si conviene, che la individua da una parte deve addirsi al servizio del pio luogo, eseguendone non solo le regole preesistenti, ma eziandio tutte le altre che la utilità ed il decoro dello stabilimento ne facessero sentire il bisogno dell'adozione : dall'altra parte poi il pio luogo assume l'obbligo di accoglierla nel suo seno, somministrarle gli alimenti a norma dello stato discusso superiormente approvato, e darle quanto altro viene apprestato alla famiglia reclusa. Talvolta il contratto è accompagnato dal pagamento di una somma a titolo di dote, a talun'altra no: da ciò deriva la distinzione della classe delle individue dotate da quella delle oblate che sono della opera, vale a dire privilegiate ;

« Che i pii stabilimenti, quantunque di varia istituzione fra di loro, pure formano unità collettiva nello scopo di

esercitare atti di pubblica beneficenza; di talchè il servizio che una individua è obbligata prestare al pio luogo, dove fece la oblazione, s' intende esteso anche a quello, in cui venisse traslogata, dappoichè trattasi dello esercizio di un dritto reciproco, che trovasi stabilito per superiore determinazione;

« Che dalle premesse cose chiaramente risulta l' oggetto per cui venne fissata nelle istruzioni innanzi espresse il comma 2 dell' art. 46. Difatti in esso si contempla la uscita di una individua dal pio luogo per due motivi, l'uno, cioè, quando il Consiglio per lo bene della medesima o dello stabilimento creda di traslogarla altrove; e l'altro precisamente quando la individua per causa di salute, o per diversa giusta ragione si volesse ritirare nella propria casa. Nel primo caso son dovuti senza dubbio alla traslogata gl' interi averi, sia che la stessa fosse stata ammessa col pagamento della dote sia a piazza franca. Tali averi però debbono cedere a carico dello stabilimento, da cui la individua esce, qualora però abbia pagata la dote, e di quello nel quale entra quando fosse stata nel primo gratuitamente accolta. Nell'ultimo caso poi la individua dotata potrà ricevere dal pio luogo una parte degli averi, che godono le altre componenti la famiglia reclusa, e quella ricevuta a piazza franca non ha dritto ad alcuna percezione, dappoichè con la uscita dallo stabilimento si viene a sciogliere dall' obbligo unico, che la medesima aveva assunto di prestare servizio al pio luogo;

« Che le contrattazioni bilaterali non possono legalmente sussistere se non con l'adempimento, da ambe le parti, di tutto ciò che trovasi convenuto: quindi se l'oblata, ricevuta gratuitamente, si scioglie per sua volontà dalla osservanza di quella obligazione, che le corre, lo stabilimento *a pari* resta esonerato dalla corrisponsione degli alimenti. Non così per la oblata dotata, dappoichè i mezzi di mantenimento le vengono somministrati in ragione collettiva della dote e del servizio, che presta. Dunque se la medesima col ritiro in propria casa viene a sciogliersi soltanto dalla obbligazione del servizio e si tiene ferma nel far fruire allo stabilimento il capitale della dote, è troppo giusto che abbia una parte degli averi che percepiscono le altre oblate del pio luogo, e ciò a riflesso dello adempimento già dato alla principale condizione del contratto;

« Che se la facoltà di fissare la parte degli enunciati averi fu concessa al Consiglio degli Ospizi, la ragione ne era appunto quella, che il medesimo come conoscitore più da vicino di tutti i particolari occorsi poteva determinarla

sul dato della somma pagata a titolo di dote, la quale non è di cifra uguale ne' conservatorii e ritiri di questa capitale e sopratutto in riguardo alle qualità morali dell'oblata, ed al mezzo di tenerla in una continuata spinta per farla ritornare nella comunità religiosa, onde in tal modo facendosi poss' aversi sempre in mira il decoro del pio luogo. Aggiungasi, che per invalidare una tale disposizione non giova che la oblata stia fuori dello stabilimento pel motivo di salute, o per altra giusta causa, dappoichè tali motivi sono diretti unicamente a rendere, col debito permesso, lecita la uscita, altrimenti sarebbe sconvenevole, illecita, e punibile;

« Che dal confronto del comma 2 dell'art. 46 delle istruzioni ministeriali del 20 maggio 1820 col regolamento dei 29 ottobre 1844 risultano due modifiche. Con le istruzioni la facoltà di accordare il permesso della uscita era della autorità laica: ora col regolamento è dell'Ordinario diocesano, dietro parere ed approvazione del governo laicale. Inoltre nelle istruzioni la uscita veniva limitata soltanto alla cagionevole salute o ad altra giusta ragione: ora nel regolamento si estende a qualsivoglia motivo. Con molta sapienza dunque il Sovrano (D. G.) lasciò nelle menti del Prelato e degli amministratori locali il conoscere la necessità della uscita, poicchè erano desse due autorità, l'una indipendente dall'altra, che nel di loro accordo dovevano senza dubbio ritenere la causa ed il motivo bene assodati;

« E che il supremo Imperante ravvisando fra i varii motivi, quello della infermità, volle per questa parte soltanto dettare le norme dell'uscita. Si degnò considerare due classi d'inferme, la prima cioè di quelle individue, che avevano d'uopo di cambiamenti di aere, e prescrisse di doversi destinare altro stabilimento, nel quale si avesse un tale vantaggio: l'ultima poi di quelle individue affette da ogni altra malattia, la cui cura potesse farsi nel pio luogo, ed ordinò che nel medesimo si eseguisse. Non avendo l'Augusto Monarca soggiunto cos'alcuna per le infermità refrattarie a curarsi nel proprio stabilimento, è da ritenersi, che queste rientrano nelle cause generali che son capaci di far ottenere alle inferme il permesso dell'uscita dall'Ordinario diocesano, dietro il parere ed approvazione del governo locale. Per gli esposti rilessi adunque il Consiglio generale è di avviso, che uscendo da tale, o tal altro stabilimento una oblata privilegiata per ritirarsi nella propria casa col permesso dell'Ordinario diocesano, preceduto dal parere ed approvazione degli amministratori locali, non se le debbono somministrare gli alimenti, che uscendone una oblata dotata,

costei deve percepire una parte degli averi, che il collegio proporzionerebbe alla dote pagata, ed alle di lei qualità morali. In qualunque caso poi, che la oblata passar dovesse in altro stabilimento, allora dovrà il Consiglio disporre il pagamento degli interi mensuali averi, sia dotata, sia privilegiata.

« Sono questi i divisamenti del Consiglio che io rassegno a lei, signor direttore, in adempimento degli ordini contenuti nella prelodata ministeriale del dì 13 settembre ultimo.

« Il signor direttore con ministeriale de' 17 del passato mese ha dato il riscontro che segue.

« In risposta del rapporto datato a' 24 dello scorso novembre, riguardante la spettanza di tutti, o parte degli averi a quella oblata che dallo stabilimento in cui ha preso l'abito passasse in altro, o pure si ritirasse nella propria casa, approvo pienamente l'avviso del Consiglio, e desidero che sia partecipato a tutti i conservatorii e ritiri da esso dipendenti.

« Ho creduto però mestieri l'aggiongere, che l' assegno de' frutti dotali, nel caso del ritorno della oblata in famiglia, deve proporzionarsi allo stato presente della rendita della dote, non a quello ch'era all'epoca dell' oblazione ».

Il Consiglio adunque ne dà loro partecipazione per intelligenza e norma.

— 3031 —

Reale Rescritto del 6 marzo 1852 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si dispone che al fratello unico di un sordo-muto compete la esenzione dal militar servizio.

Il dubbio è stato molte volte prodotto; se un fratello unico d'un sordo debba essere esente dal militar servigio.

La commessione de'presidenti, da me incaricata dell'esame di siffatto dubbio; considerava, che pe' principi regolatori della legge sol reclutamento, allorquando un solo di due germani componenti una famiglia soggetta alla leva, possa dar conforto a' genitori, e speranza di generazione novella, debba essere riguardato come unico; e tale è in effetti chi ha un sol germano sordo-muto, poiche questi manca delle più essenziali facoltà umane.

E per queste considerazioni si avvisava la commessione anzidetta competere al requisito fratello unico di un sordo-muto la esenzione dal militar servizio.

Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato de'27 ottobre

ultimo; si degnava ritenere l'indicato avviso della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti.

Ed io nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per norma del consiglio di ricezione, cui ella presiede.

— 3032 —

Reale Rescritto del 10 marzo 1852 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che col rescritto del 25 luglio 1851 non si è inteso derogare ad alcun dritto, o privilegio delle amministrazioni di beneficenza nella nomina del cappellano, quindi appartenere alle stesse, e non agli ordinari la nomina suddetta quando ne avessero il dritto.

Ho rassegnato a Sua Maestà (D. G.) la quistione insorta tra il vescovo di Sessa, e la commessione di beneficenza di quel comune per effetto della nomina del novello cappellano di quella chiesa dell'Annunciata in sostituzione del titolare promosso al canonicato, non meno che tutti gli antecedenti relativi a quella quistione.

E la M. S. nel consiglio ordinario di stato del dì 8 di questo mese degnandosi di dichiarare che non intese di rivocare col sovrano rescritto del 25 luglio 1851, i privilegi, ed i patronati legittimamente acquistati da' comuni, e dai loro rappresentati; ha risoluto che nel caso di cui qui si tratta stiasi alla concessione del 1816, ed al parere che la commessione de' presidenti della gran corte de' conti emise all' uopo nel 1839.

Nel real nome significo al consiglio questa sovrana risoluzione per intelligenza e regola, restituendole qui acchiuso tutte le carte, che riguardano questo affare, e che ella mi trasmise col suo foglio datato il 7 del volgente mese.

— 3033 —

Ministeriale del 27 marzo 1852 emessa dal ministro dell' interno, con la quale si stabilisce che gli avanzi di cassa liberi di tutti i luoghi pii debbono depositarsi nella cassa centrale del consiglio.

Non di rado ho avuto cagione di scorgere, che i danari significati a'contabili de'luoghi pii laicali non sono depositati realmente nelle loro casse ma con una scaltra finzione si fa consistere l'adempimento di una ricevuta, colla quale non riducendosi il valore, si rendevano a provvedere ai bisogni delle amministrazioni. Per impedire la continuazione di questo gravissimo abuso, e per fare ad un' ora, che tolta la

cagion del male, ne succeda una grande utilità alle amministrazioni medesime, ho stabilito le seguenti norme.

1. Ciascuno consiglio degli ospizî avrà diligente cura di riunire senza indugio tutti gli avanzi, introiti straordinarî, fondi di deposito, e tutti i prodotti delle significatorie in un fondo comune nella sua cassa centrale, aprendosi un registro dove, secondo che si andranno riscuotendo, saranno messi a credito delle amministrazioni, dalle quali pervengono. In tal guisa esse avranno assicurato un fondo, che insino ad ora non è stato se non che di una vana apparenza, e questo fondo potrà sempre servire prontamente ai loro straordinarî bisogni.

2. Quando poi un'amministrazione avrà questi prodotti di avanzi, e di significatorie, e non abbia alcuna cagione di farne uso, il consiglio degli ospizî li adoprerà in acquisto di rendita sul gran libro. E sarà questa rendita solamente impiegata in discarico di un'eguale quantità della tassa annuale già imposta a quel pio luogo, a cui la rendita si appartiene.

Fecondo di utilissimi effetti ognun sente, che dovrà essere questo provvedimento, il quale col volger del tempo andrà tanto attenuando la tassa che alcuni luoghi pii potranno un giorno esimersene del tutto, sì che l'intera loro rendita servirà solo ad eseguir pienamente le opere del divin culto, e ad accrescere quella di beneficenza locale.

3. Al fine di ogni semestre il consiglio trasmetterà al ministero uno specchietto degli avanzi di cassa di ciascun luogo pio, e delle significatorie pronunziate contro a' cassieri, aggiungendo in un' altra colonna le somme provvenienti da queste origini, ed effettivamente depositate nelle casse del consiglio.

— 3034 —

Reale Rescritto del 12 giugno 1852 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che le commessioni locali di beneficenza hanno il dovere di vigilare l'adempimento de' pii legati confidati da' pii dispositori per l' esecuzione a' loro eredi, e non avvi bisogno del sovrano beneplacito per l'accettazione.

Una tale D. Maria Silvestri di Reggio, nell' istituire suo erede universale il nipote, legò sette maritaggi per altrettante donzelle oneste povere, senza indicare di qual comune queste esser dovessero, ed a chi veniva affidato l' adempimento del legato. La beneficenza di Reggio, credendo doversi ritenere il legato a benefizio di donzelle di quel capoluogo, patria della testatrice, ed essa stessa chiamata

allo adempimento della pia disposizione, invocò all'uopo il sovrano beneplacito.

La consulta del regno di real ordine incaricata dello avviso osservò non esservi luogo a deliberazione di beneplacito, avendo la testatrice dichiarato chi dovesse aver l'obbligo d'invigilare alla soddisfazione del peso imposto alla sua eredità. — Essendosi dal ministro di grazia e giustizia sommesso l'affare all'alta sovrana intelligenza, S. M. (D. G.) considerando che sebbene fondate fossero le osservazioni circa le persone incerte che debbono intendersi contemplate dalla testatrice, pure non valer ciò a distruggere la qualità del legato di maritaggi, il quale è lasciato dalla disponente alla cura e coscienza dello erede scritto, disposizione che per sua essenza non dà dritto alla beneficenza di domandare il beneplacito per l'accettazione, e ciò anche perchè il legato non è perpetuo nè temporaneo, ma è per una volta soltanto: che d'altronde, sia giusto che le pie volontà de'defunti, comunque lasciate anche alla coscienza dei loro eredi abbiano la dovuta guarentigia pel di loro adempimento nel foro esterno, la M. S. nel consiglio ordinario di stato del giorno 5 del prossimo scorso aprile, in Caserta, si è degnata di ordinare per modo di regola; che in somiglianti casi la commessione di beneficenza locale abbia il dritto di vigilare lo adempimento delle pie volontà obbligandovi ne'modi di legge gli eredi ove occorre.

Quindi comunicatami siffatta sovrana determinazione dal lodato ministro, con real rescritto del 28 aprile ultimo, nel real nome, io la partecipo a cotesto consiglio per intelligenza ed adempimento da sua parte.

— 3035 —

Reale Rescritto del 26 maggio 1852 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si dispone che può cumularsi in un solo verbale il contratto di fitto di più fondi de' comuni e luoghi pii laicali con diversi fittaiuoli fino alla somma di ducati venti.

Nell'interesse de' luoghi pii del regno questo ministero si rivolgea a S. E. il ministro delle Finanze per far adottare nella parte che riguarda il registro e bollo il temperamento di fare un solo contratto con diversi fittaiuoli per più locazioni di fondi, che fossero di un'imponibile non maggiore di ducati tre.

Laonde avendo egli invocato le sovrane risoluzioni di S. M. (D. G.) per determinare se potessero cumularsi in un sol verbale più affitti di fondi dei comuni o di luoghi pii a diverse persone, e fino a qual somma, la M. S. nel Consiglio

ordinario di Stato del dì 26 febbraio ultimo degnavasi di permettere la cumulazione laddove la somma degli affitti non oltrepassasse gli annui ducati venti.

La qual sovrana determinazione, ella farà nota alle singole amministrazioni per l' adempimento, assicurandone l' esecuzione.

— 3036 —

Reale Rescritto del 29 maggio 1852 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che non sono applicabili alle private proprietà boschive talune disposizioni della legge forestale circa li boschi indivisi.

Sul dubbio promosso dall' intendente di Basilicata se le disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28 della legge forestale circa i boschi indivisi fossero applicabili alle proprietà boschive ex feudali, sulle quali i comuni esercitano gli usi civici, la consulta de'reali domini di qua del faro, che d' ordine sovrano ha esaminato le carte relative a tal pendenza, ha tenuti presenti i rispettivi pareri all'uopo dati dal consiglio forestale e dalla commessione de' presidenti della gran corte de'conti, e quindi è stata di unanime avviso per considerazioni diverse, che gli articoli 26, 27 e 28 della legge 21 agosto 1826 non siano applicabili alle private proprietà boschive sulle quali vantano i comuni gli usi civici tenuti tuttavia in promiscuità, proponendo che di quelle terre si procedesse sollecitamente alla divisione.

Or avendo ciò rassegnato alla sovrana intelligenza, la M. S. sulla considerazione che gli articoli 26, 27 e 28 della legge forestale sono applicabili a'soli boschi patrimoniali dei comuni, con risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato del 19 di questo mese, si è degnata sul concorde favorevole parere dato dal consiglio de'ministri, approvare l'avviso della consulta medesima.

Nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza, e per curarne nella parte che la riguarda lo esatto adempimento.

— 3037 —

Reale Rescritto del 9 giugno 1852 partecipato dal ministro dell'interno col quale si dispone che l'esenzione dalla leva non cessa quando il requisito separato dalla famiglia paterna è ammogliato due anni prima degli ordini della leva. Se però un figlio vedovato senza prole pria degli ordini della leva, trovasi di età reclutabile, e sia entrato nel bussolo mercè una cartella collettiva col germano, debb'essere obbligato a marciare. Ed in questo secondo caso cessa anche pel germano non separato la esenzione dalla leva.

Surto il dubbio se cessi l' esenzione dal militar servizio per l' ammogliato e separato ne' modi di legge dalla casa paterna, quand'egli divenuto vedovo, coabiti con una sorella ho rassegnato a Sua Maestà il Re (N. S.) nel consiglio ordinario di stato del dì 26 aprile ultimo, il parere dato sul medesimo dalla commessione de' presidenti presso la gran corte de'conti: e quelli discrepanti de'componenti della consulta di stato.

E la M. S. si è degnata dichiarare:

1. Che l'esenzione non cessi nello indicato caso, quando il separato è ammogliato colla prescritta anteriorità di due anni dagli ordini della leva, ed ha fatto economia separata:

2. Che se però un figlio, vedovato senze prole pria degli ordini della leva, trovisi di età reclutabile, e sia entrato nel bussolo mercè una cartella collettiva col germano , debba essere obbligato a marciare;

3. E che in questo secondo caso, per la connessione tra i dettami de'numeri 2 e 3 dell'art. XXVII del real decreto de'19 marzo 1834 , cessi anche pel germano non separato la esenzione.

Io quindi nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, per norma del consiglio di ricezione da lei preseduto.

— 3038 —

Reale Rescritto del 12 giugno 1852 partecipato dal ministro delle finanze, col quale si determina la rispettiva competenza della gran corte de' conti di Napoli e di quella di Sicilia.

Ho rassegnato a S. M. il Re N. S. che cotesta gran corte de'conti nella sessione generale del 22 aprile 1850 , nella discussione del conto compilato di uffìcio dell' amministrazione de'beni della real commenda di Magione e sue dipendenze in Sicilia per l'anno 1834, sulle uniformi conclusioni

del pubblico ministero, pronunziando sulle istanze de'signori Cammineci e Drago, dichiarò il sig. Drago contabile del carico per la esazione delle sole così dette partite minute; dichiarò il sig. Scaglione contabile del carico per tutte le altre esazioni in Palermo, dichiarò il sig. Cammineci contabile per la sola cassa; e quindi dispose che ciascheduno de'suddetti contabili materiali fosse venuto a sottoscrivere il suddetto conto, apponendovi tutte quelle osservazioni che avesse creduto convenire al proprio interesse, aggiungendo che laddove, scorso il detto termine: alcuni o tutti non vi avessero adempiuto, il contabile stesso sarebbe procednto alla discussione di esso.

Ho rassegnato alla M. S. che da tale decisione avean reclamato presso la consulta generale Cammineci, Drago, e la erede Scaglione; a'quali reclami resistè l'amministrazione generale della real cassa di ammortizzazione e demanio pubblico; e che tra gli altri capi di doglianze dedotti da Cammineci il principale consisteva nel sostenersi che trattandosi di contabili domiciliati in Sicilia, e di amministrazione di beni siti oltre il faro, la competenza della discussinne del conto, e delle quistioni che in essa sorgono non fosse di cotesta gran corte de'conti ma della gran corte de'conti residente in Palermo.

Ho rassegnato ancora a S. M. che la consulta si era occupata di questo affare nella seduta della sezione di interno e finanze de' 26 giugno 1851, e sessione generale del 10 febbraio ultimo; e così nell'una come nell'altra discussione avendo a voti sempre unanimi dato avviso che dichiarata nella controversie la competenza della gran corte de' conti di Napoli, e ritenuta nella persona del fu cav. D. Luigi Scaglione la qualità benanche di contabile morale, si rigettino i reclami prodotti dal cav. D. Luigi Camminaci, da D. Giuseppe Drago, e da D. Agata Isgrò nel nome, come dagli atti, avverso la decisione renduta dalla suddetta gran corte a dì 22 aprile 1850, e questa in tutte le sue parti confermarsi, e rimandarsi le spese del giudizio all'esito del conto secondo il carico rispettivo de'reclamanti.

Nel fare presente alla M. S. questo avviso della consulta, le ho debitamente reso conto non solo de'fatti, e del corso del giudizio, ma soprattutto de' motivi di gravame che si erano addotti, delle quistioni che la consulta avea discusse, e delle ragioni per le quali la medesima avea nello indicato modo avvisato. E per la quistione di competenza specialmente ho rassegnato a S. M. che la consulta avea ritenuto:

Che posta mente alla dizione dell'art. 6 n. 2 e dell'art. 18 della legge organica del la gran corte de' conti pe'reali

domini al di quà del faro del dì 29 maggio 1817, e delle correlative disposizioni sanzionate nella legge del 7 gennaro 1818 per la gran corte de'conti istituita in Sicilia non conseguitasse che la rispettiva giurisdizione vada misurata e valutata colle regole ordinarie di domicilio de' contabili o di situazione del cespite e delle cose dalle quali si ritragga la rendita del regio erario.

Che per fermare in conformità della legge la giurisdizione della gran corte de'conti ne'giudizi di rendiconto di conto fa duopo soffermarsi a riguardare soltanto se la percezione ed amministrazione del danaro regio sia per conto della finanza di Napoli, e versato perciò nell' arca della tesoreria di Napoli, ovvero appartenga alla finanza di Sicilia e sia versata in quella real tesoreria.

E che l'appartenenza della rendita pubblica, o del cespite finanziero è l' unico elemento che stabilisce la competenza, senza potersi investigare nè il luogo dove venga esatta, ed amministrata, nè il domicilio dell' agente incaricato della percezione ed amministrazione della medesima.

Ho da ultimo rassegnato al Re (D. G.) che propostosi l'affare nel consiglio de'ministri, il medesimo avea opinato potersi dalla M. S. approvare l'avviso della consulta. E S. M. nel consiglio ordinario di stato del dì 8 giugno corrente in Gaeta, si è degnata uniformarvisi.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per le conseguenze di dritto ed uso di risulta.

— 3039 —

Reale Rescritto del 19 giugno 1852 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che si permette in Sicilia la vendita dei beni di quelle opere pie, soggette per volere de' dispositori alla condizione di non potersi alienare.

Si è mosso il dubbio se i fondi lasciati dal sacerdote D. Paolo Modò, Suor Veneranda Leonardi, e canonico D. Paolo Leonardi, al conservatorio delle Vergini in Aci Reale, con la espressa condizione di non potersi giammai per qualsiasi ragione nella minima parte alienare sotto pena di caducità, si abbiano ad intendere esclusi dalle disposizioni contenute nel real decreto del 16 febbraio ultimo, che stabilisce la vendita ed affrancazione de'beni de' stabilimenti e delle opere pie laicali, e se per questo caso vi abbia mestieri di una speciale autorizzazione sovrana. Ed il consiglio ordinario degli ospizi di Catania rilevando innanzi tratto che il cennato decreto è una legge di ordine pubblico, alla

quale convien che sottostiano tutti gli atti privati; che il fatto del principe abbia a considerarsi come una forza irresistibile, innanzi alla quale debba cedere ogni privata volontà, e che è nella pienezza de' suoi poteri il commutare la volontà de' pii testatori, ha portato avviso che sono nel predetto decreto salde e valide guarentigie per escludere le conseguenze della temuta caducità, senza che fosse mestieri di uno speciale atto sovrano, che autorizzasse l' alienazione de'beni del conservatorio delle Vergini di Aci Reale.

Rassegnato da me tutto l'anzidetto a S. M. nel consiglio ordinario di stato del 15 andante mese tenuto in Gaeta, la M. S. ha considerato che il decreto del 16 febbraio 1852 fu dalla sua sovrana sapienza concepito, siccome ne fa fede il preambolo, per motivi di economia generale, e nello interesse degli stessi corpi amministrati, che prescrivendo il medesimo dover tutt' i beni ad essi appartenenti esser alienati col permutarsi la loro rendita attuale in rendita immobilizzata sul gran libro, egli è chiaro che non puossi sottrarre al suo impero alcuna specie di beni, nè pur quelli che taluni dispositori avessero sotto qualsiasi condizione vietato di alienarsi. E ciò perchè alla volontà de'privati prevale sempre l'autorità della legge, e perchè i corpi amministrati essendo sottoposti alla suprema tutela del re, spetta alla M. S. di regolare i loro interessi nel modo che meglio risponda alla loro esistenza, ed allo adempimento delle opere pie dai dispositori ordinate.

E però si è degnata la M. S. uniformemente al voto del consiglio de'ministri, approvare Il parere del consiglio degli ospizi di Catania, ed ordinare che la presente sovrana risoluzione sia in via di massima comunicata a tutti gl'intendenti della Sicilia.

Nel real nome comunico ciò a V. E., perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3040 —

Reale Rescritto del 30 giugno 1851 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che un requisito unico assoluto nell' atto del sorteggio di una leva non deve essere obbligato a marciare sol perchè fra due mesi dopo il bussolo gli nasce un fratello, negli anni posteriori però non avendo più la qualità di unico assoluto sortendo al bussolo dev'essere obbligato al militar servizio.

È stato promosso il dubbio se un requisito unico assoluto cui nasce un fratello fra due mesi dopo il sorteggio, debba o no essere esente del marciare.

E consideravasi, che come anche il requisito, il quale diviene unico fra due mesi dopo il bussolo, gode l'esenzione, così non dovesse accordarsi a colui la cui unicità assoluta sia cessata nel periodo medesimo.

Intesa su tale dubbio la commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti, essa si avvisava esser dovuta nell'indicato caso l'esenzione.

Incaricata indi dal Re N. S. la consulta del regno di dare in proposito il suo avviso, facevasi a considerare:

1. Che la regola desunta dall' assieme della legge che stabilisce la leva e dalle varie dilucidazioni date con ministeriali sopra diversi dubbi avanzati sul proposito, prescrive dover le condizioni del requisito riguardarsi e valutarsi quali sono prima del sorteggio, e non già quali possono divenire posteriormente.

2. Che il beneficio accordato dall'art. XXVII del suddetto real decreto del 1834 a chi rimane unico assoluto tra i due mesi dopo il sorteggio, è una *eccezione* diretta a conservare la sperienza della perpetuazione di una famiglia, la quale rimarrebbe desolata, quando non venisse esentato dal marciare il requisito già divenuto col fatto unico assoluto.

3. Che una eccezione stabilita per beneficio dee applicarsi ristrettivamente al caso previsto, e quindi non solo non può essere estesa a' casi creduti simili, ma non dee applicarsi invertendone il valore per produrre non già un beneficio, ma per cagionare un aggravio a chi per regola trovasi esentato dal marciare.

E per queste considerazioni opinava:

Che il requisito esentato come unico assoluto nell'atto del sorteggio di una leva, non dovesse nell'anno in cui la medesima ha luogo essere obbligato a marciare, sol perchè fra due mesi dopo il bussolo gli nasce un fratello; e che per gli anni posteriori, non avendo più la qualità di unico assoluto dovesse, sortendo alla leva, essere obbligato al militar servigio

Io quindi ho rassegnato a S. M. tale parere: e la M. S. nell'ordinario consiglio di stato del 21 andante, si è degnata approvarlo.

Ed ora nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, ed affinchè valga di norma al consiglio di ricezione cui ella presiede.

— 3041 —

Reale Rescritto del 30 giugno 1852 parecipato dal ministro dell' interno col quale si dispone che una famiglia di quattro figli, uno de'quali separato ne' modi di legge dalla casa paterna, ed altro de'tre rimasi in famiglia uno sia al militare servizio, o sostituito da un cambio, o si trovi congedato, non è obbligata dare altro individuo all'armata.

È stato riprodotto il dubbio, altra volta promosso, se una famiglia di quattro figli, uno de' quali legalmente separato debba riguardarsi per disobbligata dalla leva, se l'uno dei tre rimasi nella casa paterna abbia servito o serva nel reale esercito come soldato o sotto uffiziale, o siasi fatto o facciasi rimpiazzare da un cambio.

La consulta generale del regno discuteva nel 1838 questo dubbio, ed opinava che debba starsi alla posizione attuale della famiglia, e che essendo ridotta a tre figli, possa essere obbligata a darne un secondo, quante volte niuno di quelli che in atto la compongono abbia adempiuto all' obbligo della leva.

Non altrimenti opinava la commessione de'presidenti presso la gran corte de'conti da me intesa non ha guari sopra un caso della specie.

Sua Maestà per avere sul dubbio di che trattasi un' accurato parere, sul quale fondare una massima applicabile alle succennate posizioni delle famiglie adempienti la leva, si è degnata ordinare che la consulta de' reali dominî di quà del faro ne facesse riesame, e desse in proposito il suo avviso.

E la consulta stessa considerava: che dal complesso dei dettami del real decreto de' 19 marzo 1834 s'inferisce, che la personale contribuzione del reclutamento non sia dovuta dagli individui, ma invece dalle famiglie, rappresentate ognuna da un individuo di sua appartenenza che serva all' armata;

Che il novero de'figli soggetti alla leva si fa computando tutti quelli che hanno l' età richiesta, di qualunque stato professione o mestiere, sottraendone soltanto coloro che sono legalmente emancipati; poichè questi son capi di tante altre famiglie;

Che dalla disposizione di non potersi computare nel novero anzidetto gli emancipati e separati, conseguita che una famiglia di quattro figli, uno de' quali si trovi separato nei modi di legge, non debbasi riguardare altrimenti se non come famiglia composta di tre figliuoli, e non già di quattro;

Che ogni famiglia di due o tre figliuoli è obbligata di darne un solo all'armata, e se uno di essi si trovi al servizio militare o personalmente o rappresentato da un cambio, è assoluta da ogni obbligazione quanto alla leva.

È che del pari rimane francata da ogni obbligazione tale famiglia, quante volte uno de' tre figli si trovi congedato per servizio compiuto, o trapassato mentre serviva.

Per queste considerazioni era di avviso: che la famiglia di quattro figli, uno de'quali separato ne'modi di legge dalla casa paterna; se un de'tre rimasi in famiglia serva, sia sostituito da un cambio, o si trovi congedato; non è obbligata a dare altro individuo all'esercito.

Quindi io ho rassegnato, a Sua Maestà tale avviso; la Maestà Sua nell'ordinario consiglio di stato del 22 andante, si è degnata approvarlo.

— 3042 —

Reale Rescritto del 14 luglio 1852 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dispone che non possonsi ammettere nei contratti di forniture di generi delle clausole obbligatorie, cioè bisognando altri generi della specie stessa oltre quelli specificati nel contratto si debbano fornire dall'appaltatore stesso.

Da S. E. il ministro segretario di stato di guerra e marina, ramo di guerra in data del 30 giugno ultimo mi è stato diretto un real rescritto del tenor seguente.

In occasione di essersi superiormente disposto lo acquisto all'estero di 30 cantaia di lamine di rame per costruzione di capsole, ho fatto presente a S. M. il Re (D. G.) che in conseguenza della sovrana risoluzione del 5 ottobre 1844, trovasi fissato con l'art. 3 del vigente contratto biennale stabilito col negoziante Luca Buonocore per la somministrazione alla 1, 2, 3, 4 e 6 direzione di artiglieria, non che al real opificio di Pietrarsa di svariati generi fra i quali il ramo suddetto, che durante un tale appalto debba il provveditore somministrare esclusivamente tutti i generi contrattati, senza alcuna latitudine al real governo di potersene altrimenti provvedere.

E la M. S. a'5 del cadente mese, da Gaeta, ha fra l'altro risoluto, che per norma generale queste clausole obbligatorie pel governo verso gli appaltatori non si debbono ammettere, che il governo deve sempre rimanere libero di poter acquistare ovunque al di là del contratto, gli oggetti bisognevoli, e che questa norma generale sia comunicata a tutti i ministeri per adottarla nelle occorrenze.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per sua opportuna norma, nella parte che possa riguardarla.

Ed io glielo comunico per sua intelligenza e regola.

— 3043 —

Ministeriale del 7 agosto 1852 emessa dal ministro dell' interno con la quale si stabiliscono norme sulla liquidazione delle pensioni di giustizia a'maestri di scuola de'comuni.

Di risposta al rapporto di lei del giorno 12 giugno ultimo relativamente al dubbio elevato dal consiglio di cotesta intendenza, se cioè il già ritirato maestro primario del comune di Orsogna sacerdote D. Ignazio de Innoceziis possa aver dritto a liquidare la sua pensione come per legge, oppure abbia dritto alla sola restituzione del due, e mezzo che ha rilasciato sul soldo percepito, per essere stata la sua nomina provvisoria, e non diffinitiva, io mi fo a significarle che una nomina data ad un impiego qualunque sia provvisoria, sia diffinitiva costituisce il titolo allo esercizio della carica, cui un'individuo è nominato, e ne viene quindi rivestito, e da tutti riconosciuto, epperò tutti gl'impiegati o nominati al loro posto provvisoriamente, o diffinitivamente hanno dritto a liquidare la loro pensione semprecchè abbiano i requisiti prescritti dal real decreto del 3 maggio 2816, cioè di aver servito senza interruzione alcuna per venti anni ed un giorno, di avere percepito sempre il soldo mensuale, e da ultimo di aver rilasciato su di esso il due e mezzo per cento.

Or perchè nel signor Innocenziis concorrono i suddetti tre requisiti, è chiaro che egli abbia dritto alla pensione di giustizia.

Vorrà ella però occuparsene e trasmetterne poi il corrispondente incartamento a questo ministero per l'approvazione.

— 3044 —

Reale Rescritto del 18 agosto 1852 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dispone che non deve computarsi nella liquidazione delle pensioni de'funzionari, o delle di costoro vedove il tempo in cui essi fossero rimasti in attenzione di destino con una parte di soldo, o con qualsiasi assegnamento.

In occasione della liquidazione della pensione di ritiro del giudice di tribunale civile D. Melchiorre Taglialatela, come dal rescritto comunicatole al 26 ottobre ultimo n. 4974, ed in altri casi ancora Sua M. si era degnata stabilire in massima che il tempo in cui un funzionario pubblico civile

o giudiziario di qualunque sorte, fosse rimasto in attenzione di destino con una parte di soldo, o con qualsivoglia altro assegnamento non dovesse essere calcolato come tempo di servizio attivo nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro dei funzionari medesimi, ovvero in quelle delle loro vedove.

Or essendosi S. M. degnata permettere nel consiglio ordinario di stato del 22 di luglio scorso, ad evitare che un tal dubbio sorga di nuovo nel tratto successivo, di comunicarsi per massima tal sovrana risoluzione, nel real nome io glielo partecipo per l'adempimento che ne risulta da parte di cotesta gran corte.

— 3045 —

Ministeriale del 25 agosto 1852 emessa dal luogotenente generale in Sicilia, con la quale si dileguano de'dubbi elevati nella esecuzione del decreto de'16 febbraio 1852 per la vendita de'beni del demanio, e de'corpi morali in Sicilia.

Con questa data ho scritto all'intendente di Messina quanto segue:

» Faceva ella osservare di occorrere sovente che ad eseguirsi la vendita o l'affrancazione de'beni prescritta dal real decreto del 16 febbraio ultimo, dovranno tenersi presenti titoli e contratti per rendite ed affitti di poco conto, di modo che la spesa bisognevole ad erogarsi in forma legale, massime quando trattasi di più debitori ad uno stesso stabilimento, potrà uguagliare i capitali, se non sorpassarli. Domandava in tal caso di essere autorizzato di richiedere di ufficio un attestato anche complessivo per tutti i debitori, registrato, e vistato per bollo gratis da'notai rispettivi, onde apprendere con sicurtà le cognizioni necessarie a stabilire l'indole delle prestanze o rendite qualunque siano, e procedere speditamente allo adempimento di tutto ciò che prescrive il regolamento sulla materia.

Intese pertanto le competenti autorità ho considerato, che le accennate carte appartengono alla classe di quelle che servono per istruzione delle commessioni, e come tali potendosi richiamare di officio non van soggette ad alcuna formalità, e conseguentemente nessuna spesa producono. Ho inoltre considerato di non essere necessario che quei documenti si ricerchino dalle commessioni direttamente ai notai, bensì agli amministratori, i quali han l'obbligo di apprestarli, surrogandovi in difetto di essi atti suppletori, e laddove questi non bastassero ed altri dati si volessero, non già le commessioni debbon andarvi in cerca, ma le particolari amministrazioni richieste debbono procurarli, attin-

gendoli com' è permesso a tutte le parti per le leggi del notariato, dagli archivi notariali.

» Ciò premesso, mentre non ho trovato luogo ad emettere special provvedimento, ho creduto nello stesso tempo utile raccomandare, come vado a disporre per mezzo del dipartimento di grazia e giustizia di questo real ministero, che i notari esibiscano agli amministratori gli atti che verranno loro indicati, onde riscontrarli, studiarli, e rilevarne gli articoli che n'medesimi abbisognino, e ciò senza uscirli dall'ufficio notariale, e contro l' emolumento stabilito dalla tariffa pel dritto di ricerca ».

Lo comunico a lei per l'uso conveniente.

— 3046 —

Reale Rescritto del 4 settembre 1852 partecipato dal ministro dell'interno col quale si stabilisce che ogni giovane della leva militare accusata di misfatto, se per un motivo qualunque vien sottoposto ad un giudizio, e ad una pena correzionale, debbe, dopo averla espiata essere obbligato al servizio militare, se è tenuto a prestarlo, perchè chiamato a tale obbligo dal sorteggio.

Un requisito di leva il quale trovavasi sottoposto a giudizio criminale come imputato di mancato omicidio volontario era per indulgenza sovrana giudicato con forme sommarie, e condannato alla pena correzionale di mesi sette di prigionia.

Espiata tale pena, veniva chiamato a marciare pel reale esercito, ed eccepiva di dover essere escluso dalla leva perchè imputato di misfatto che avrebbe dovuto riportare una pena criminale.

Il consiglio di ricezione della provincia alla quale detto riquisito appartiene, elevando su di ciò un dubbio, ne chiedeva la soluzione.

Incaricai allora la commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti a dare il suo parere sul dubbio anzidetto, e la medesima era di avviso che non dovesse l'indicato requisito essere escluso dalla leva, sulla considerazione che l'art. XXVII del real decreto del 19 marzo 1834 dà per pena e non per beneficio la esclusione a' *condannati*, agli *accusati* ed agli *arrestati* dalla gran corte criminale, che una pena non dà dritto a reclamare, che il reclamo dell'interessato come turpe era inammessibile e che infine perchè le disposizioni penali, come quella di cui trattasi, vogliono essere ristrettivamente interpetrate.

Indi Sua Maestà degnavasi ordinare che la consulta di

stato desse in proposito il suo parere, ed anche in linea di massima.

E la consulta stessa considerava:

1. Che niuno possa volontariamente degradar se stesso, reclamando a suo vantaggio una disposizione di sfavore ed odiosa, per sottrarsi allo adempimento di un obbligo cui è chiamato come ogni altro individuo non colpito da condanna che espressamente lo interdice dall'esercizio dell'obbligo medesimo:

2. Che si trovino bene determinati dall' art. XXVII del real decreto del 19 marzo 1834 i casi di esclusione pei condannati, per gli arrestati, e per coloro contro i quali trovasi spedito un mandato di arresto dalla gran corte criminale.

3. E che per coloro i quali sono stati posti fuori del giudizio criminale per qualsiasi causa, ed han subito un giudizio correzionale, è chiaro che cessa il motivo della esclusione.

E por queste considerazioni era d' avviso di doversi da S. M. il Re N. S. dichiarare: che ogni giovine dell'età della leva militare accusato di misfatto, se per un motivo qualunque vien sottoposto ad un giudizio e ad una pena correzionale, debba dopo averla espiata essere obbligato al militar servizio, se è tenuto a prestarlo, perchè chiamato a tale obbligo dal sorteggio.

Avendo io quindi rassegnato tale parere alla Maestà Sua, si è degnata approvarlo nell'ordinario consiglio di stato del 13 dello scorso mese.

Ed or io nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per norma del consiglio di ricezione cui ella presiede.

— 3047 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1852 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dispone che gli estratti del catasto che si alligano nell' atto della stipula debbono presentare la data di non più che quarantacinque giorni anteriori a quello della stipola quando il fondo che è l'oggetto della contrattazione è sito nella stessa provincia, e non più di giorni novanta quando il fondo è sito fuori della provincia ove segue il rogito, soggettandosi alle penali comminate dall' art. 153 del decreto de' 10 giugno 1817 contro li contravventori.

Nella esecuzione dell' art. 149 del real decreto del 10 giugno 1817 era stato osservato un'abuso da parte de' notai. Invece di alligare ad ogni rogito contenente contratto relativo ad immobili l' estratto del catasto fondiario apposi-

tamente rilevato, si permettevano riferirsi a qualche antico estratto riguardante lo stesso immobile, ed alligato in qualche altro anteriore istrumento, ovvero alligare al nuovo una copia da loro stessi fatta dello estratto alligato a vecchio rogito. Una circolare emanata a 3 dicembre 1840 dal ministero di grazia e giustizia, sugli uffizi praticati da questa real segreteria, richiamò i notai alla esatta osservanza del detto art. 149 inserendo ne'loro atti gli estratti originali soltanto de' catasti rilasciati dalle autorità depositarie di essi, non mai le copie tolte da estratti che trovinsi inseriti in altri atti pubblici, comunque fossero in proprî protocolli.

Ora è stato segnalato un altro abuso, il quale consiste in ciò che si alligano agli atti, estratti catastali di antica data, la qual cosa è pregiudizievole tanto sotto il rapporto che lascia ignorare a' contraenti lo stato attuale della intestazione del fondo sul catasto, quanto sotto l' altro che toglie agli agenti della contribuzione fondiaria il modo di riconoscere occultazioni di estensione, la quale se fosse conosciuta darebbe luogo alla spedizione de'ruoli suppletorî, che ricade a beneficio de' contribuenti nel comune, li quali ne godrebbero in minorazione delle reimposizioni annuali.

Sul modo d'impedire questo altro abuso fu consultato il consiglio delle contribuzioni dirette, il quale propose il provvedimento che gli parve opportuno. Fu dimandato quindi il parere della consulta del pubblico ministero presso la gran corte de'conti, la quale opinò come il consiglio. E da ultimo, inteso per la sovrana disposizione il ministro di grazia e giustizia ha lo stesso convenuto nella utilità del provvedimento progettato.

Avendo io quindi rassegnato tutto ciò a S. M. il Re (D. G.), la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 4 settembre 1852 in Caserta, degnandosi di approvare l' espediente proposto ha ordinato che gli estratti del catasto i quali si alligano nell'atto della stipula, debbano presentare la data di non più che quarantacinque giorni anteriori a quello della stipula quando il fondo che è l'oggetto della contrattazione è sito nella stessa provincia, e di non più che giorni 90 quando il fondo è sito fuori la provincia nella quale ha luogo il rogito; quindi ogni contravvenzione a tale disposizione dia luogo alla multa prescritta dall'articolo 153 dello stesso real decreto de'10 giugno 1817.

Nel real nome glielo comunico, per intelligenza ed esecuzione di cotesto consiglio d'intendenza, ne' casi di applicazione ne possono occorrere.

— 3048 —

Ministeriale del 25 settembre 1852 emessa dal ministro dei lavori pubblici, e diretta al direttor generale dei ponti e strade con la quale si stabilisce, che ne' casi di urgenza gl' ingegneri sono facoltati far intraprendere li lavori senza oltrepassare però la somma di ducati cento in pendenza dell'approvazione dello stato estimativo, che da essi si compilerà.

Rispondendo ad un suo rapporto de'18 corrente, 3 ripartimento n. 669, le dichiaro, che saggiamente ha ella opinato, che per la regolarità e uniformità del servizio, sia mestieri adottarsi un solo sistema per le opere urgenti, si regie, come provinciali, limitandosi per queste ultime la quantità de' lavori, che gl' ingegneri possono far eseguire prima della superiore autorizzazione, siccome per le opere di conto regio venne stabilito con ministeriale delle finanze del 1 giugno 1842.

Le dichiaro quindi che ferme rimanendo le norme dettate nell' art. 2 delle istruzioni del 25 febbraio 1826, pe' casi di urgenza, ne' quali gl' ingegneri sono facoltati a far mettere mano immediatamente a' lavori, essi mentre trasmetteranno il verbale di urgenza alla direzione generale, nel quale sarà approssimativamente indicata la intera spesa delle opere che si propongono, provveder dovranno momentaneamente a' lavori più urgenti, senza oltrepassare la somma di ducati cento, o presso a poco; ed attendere pel proseguimento de' lavori l' autorizzazione della direzione generale, la quale esaminato il verbale, darà a rigor di posta le convenienti disposizioni agl' ingegneri, rimanendo essa responsabile de' danni, che potranno avvenire pel ritardo di tali disposizioni.

In questi medesimi sensi ho scritto a tutti gl' intendenti delle provincie, ed in quanto alla somma di ducati cento, come sopra ritenuta, le dichiaro, che sarebbe stato ben giusto e regolare lo aumentarla, come Ella avvedutamente osservar faceva nel medesimo suo rapporto, nel caso che avesse dovuto approvarsi lo stato estimativo de'lavori siccome Ella credea; ma colla ministeriale del 1 giugno 1842, di sopra accennata, la quale diede origine alla circolare di cotesta direzione generale diretta agl' ingegneri di conto regio, il dì 1 del seguente luglio, non si parlò di approvazione di stato estimativo, ma solo di autorizzazione di continuare gl' intrapresi lavori, autorizzazione, che dee darsi da Lei in veduta del solo verbale di urgenza, tenendone informato contemporaneamente questo real ministero, salvo

poi a compilarsi lo stato estimativo, e la misura finale per la diffinitiva approvazione della spesa, siccome finora si è praticato, e si sta praticando da cotesta direzione generale per le sole opere di regio conto.

— 3049 —

Circolare del 2 ottobre 1852 emessa dal ministro dell'interno con la quale si dettano delle norme da osservarsi negl' incanti delle opere pubbliche.

Poichè formavasi dubbiezza se la norma per gli additamenti di decima e di sesta negl' incanti di opere pubbliche debba essere quella prescritta dall'art. 237 della legge dei 12 decembre 1816 sulle aggiudicazioni seguite per gli affitti comunali, cioè di calcolarsi sulla rispettiva rendita di ciascun anno, e di conseguenza per le opere sull'ammontare di esse, giusta il rescritto del 6 marzo 1819; oppure che gli additamenti suddetti debbano ricadere sul ribasso ottenuto nell' aggiudicazione precedente a' termini della sovrana risoluzione del 29 marzo 1847, mi è d'uopo dichiarare che gli additamenti di decima, e di sesta sono dalla legge permessi dopo l'aggiudicazione diffinitiva. Pur nondimeno se questo lo si è un modo indispensabile, da effettuire un contratto, quale che sia, salva la eccezione del rescritto del 10 luglio 1830, quando si hanno da affittare fondi la cui rendita imponibile non sia maggiore di carlini trenta, gli additamenti di decima o di sesta non sono necessari a formare un contratto. Sono dessi mezzi, che restano nella volontà de' licitatori l' adoprarli quando credono di giovarsene. Ed è ancora nello arbitrio di loro avvalersi di entrambi gli additamenti, ovvero di uno più che di un'altro, e viceversa. Se non che sono essi tenuti di rispettare i termini dalla legge fissati.

Poste norme così fatte, consegue, che il risultamento dell'aggiudicazione diffinitiva sarà la norma per la offerta di decima, ed il risultamento dell'aggiudicazione in grado di decima darà la norma all' offerta di sesta. E se la offerta di decima se ne tolga di mezzo, perchè non sia piaciuto a nessuno de' licitanti avvalersene, ed invece piaccia presentare la sola offerta di sesta, questa prenderà norma dal risultamento dell'aggiudicazione diffinitiva. Ed in cotal guisa nell' offerta di decima si deve presentare dall' offerente un decimo di più dell' intero risultamento dell' aggiudicazione diffinitiva, e nell'offerta di sesta deve presentarsi un sesto di più sul risultamento dell'aggiudicazione in grado di decima

se mai questa abbia avuto luogo, o nel difetto sul risultamento dell'aggiudicazione diffinitiva.

In fatto però di opere pubbliche sian nuove che da mantenere, le offerte di decima e di sesta debbono ragguagliarsi sul ribasso ottenuto nelle licitazioni e non sullo importo delle opere. Per ultimo se nell'aggiudicazione diffinitiva non siasi avuto risultamento di ribasso, in allora la norma, come regolare le offerte di un decimo, o di un sesto di maggiore ribasso, sarà proporzionata sul lucro presuntivo del 10 per 100, giusta il prescritto nel real decreto de' 9 marzo 1815 nella cui conformità fu renduto non meno il rescritto del 29 marzo 1847, innanzi citato, che l' altro de' 19 decembre 1851.

La prego di volermi accusare la ricezione della presente.

— 3050 —

Reale Rescritto del 6 ottobre 1852 partecipato dal ministro delle finanze, col quale si prescrive che il procedimento ne' giudizii relativi alli tratturi del Tavoliere compresi nella pianta formatasi indi alla reintegra prescritta col decreto dei 9 ottobre 1826 debb' essere quello stabilito con l'art. 3 del regolamento degli 8 agosto 1832, per quelli poi che non furono compresi nella pianta, l'esame di ogni quistione riguardante li Tratturi si appartiene all' intendente, salvo il reclamo in via governativa.

Nel Consiglio ordinario di stato del 30 settembre ho rassegnato l' avviso della consulta nella causa tra Filiasi e de Piccolellis da una parte, ed i fratelli d'Andreana dall'altra, circa la competenza dell'autorità del contenzioso amministrativa a procedere sulla domanda de'primi di riaprirsi un braccio di tratturo sopra terre, che i secondi tengono in censuazione dal Tavoliere, e sulla eccezione di questi, di trattarsi cioè di reintegra di tratturo, per cui dovea procedersi dal delegato della reintegra, ossia dall' intendente, ed ho posto in veduta la distinzione fatta da quel consesso, tra reintegra, o bracci già reintegrati nelle ultime reintegrazioni, e compresi nella pianta che andò a formarsene, e perciò del loro mantenimento la giurisdizione è dell' autorità del contenzioso amministrativo.

Ma se si tratti di reintegrare tratturo o braccio in quelle reintegrazioni omesso, non altri che l' intendente come delegato ha il procedimento, dietro di che l'avviso sviluppato concordemente è stato di annullarsi lo intero procedimento avutosi innanzi al contenzioso amministrativo, ed ordinarsi che ove il tratturo, di cui è quistione si trova compreso nella pianta formata in seguitodella reintegra prescritta co-

decreto del 9 ottobre 1826 abbia luogo il procedimento stabilito coll' art. 3 del regolamento dell' 8 agosto 1832, e che ovi si trovi non compreso nella detta pianta, gli attori si rivolgeranno all' intendente, perchè provveda come per legge, salvo il reclamo in via governativa.

Essendosi degnata S. M. di accogliere tale avviso, io nel real nome le ne dò partecipazione, affinchè disponga l'uso che ne risulta, e nel tempo stesso le respingo le produzioni che mi rimise con rapporto del 20 luglio.

— 3051 —

Reale Rescritto del 9 ottobre 1852 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia, col quale si dispone in quali casi può aver luogo la preferenza nel conseguimento dei legati di monacato, commutati per grazia in maritaggi.

Suora Maria Francesca Boccadifuoco in occasione di un legato, verso il quale vanta dritto come consanguinea di D. Margherita d' Archangelo, chiedeva per via di regola fosse dichiarato dal real governo, che coloro le quali sieno pronte a fornire la volontà della testatrice, non dovessero patire la preferenza di quelle che hanno chiesto ed ottenuto la commutazione della condizione del legato qualunque fosse il grado di parentela in che si trovassero collocate.

Cotesta consulta avvisando sul proposito, ha opinato potersi sovranamente ordinare, che nel caso di più concorrenti ai legati, delle quali altre vengono adempiendo in forma specifica la volontà del testatore, ed altre si fondano sopra atti sovrani di commutazione di questa volontà, sia tenuto come di regola la dichiarazione espressa nel reale rescritto del 29 giugno 1819, val quanto a dire, che nel conseguimento di legati, i quali sono stati commutati da monacato in maritaggio, non debbasi recare il menomo pregiudizio alle legatarie, che si fossero uniformate alla volontà del testatore con farsi religiose, dovendo esse ottenere la preferenza.

Sua Maestà, cui ho rassegnato tutto ciò nel consiglio ordinario di stato de' 5 di questo mese, una al rapporto di V. E. del 14 settembre sul proposito, si è degnata risolvere che si stia alla rigorosa osservanza del surriferito real rescritto, e che sia il medesimo tenuto come regola indeclinabile in fatto di commutazione di volontà.

Nel real nome ne dò scienza a V. E. perchè si piaccia farne l'uso, che convenga.

— 3052 —

Circolare del novembre 1852 emessa dal ministro dell' interno, con la quale si prescrive che per le cause de' pii stabilimenti di competenza de' giudici di circondario è sufficiente l' approvazione de' Consigli degli Ospizi.

La Commessione amministrativa di beneficenza di Aquila ad occasione di dover introdurre giudizio, che pel valore conteso della causa era di competenza del regio giudice di circondario, elevò il dubbio se l'artic. 809 della legge del 12 decembre 1816, che dispensa i sindaci de' comuni dal chiedere l'autorizzazione per introdurre una causa di quella competenza, fosse applicabile alle commessioni amministrative di beneficenza.

L' intendente di quella provincia, qual presidente del consiglio degli ospizii, nel domandar la soluzione del dubbio manifestava il parere che la dispensa accordata a' sindaci dovesse intendersi estesa ancora alle commessioni di beneficenza, analogamente a quanto trovasi tuttavia in pratica.

Il Consiglio d' Intendenza però portava diverso avviso, opinando che la legge del 12 decembre 1816 nell' interesse comunale, dà tassativamente la disposizione della succennata dispensa al sindaco, mentre con l' art. 71 delle istruzioni de' 20 maggio 1820 viene ordinato esser necessaria pe' luoghi pii l'autorizzazione del Consiglio d' intendenza per promuovere un giudizio presso le autorità competenti, senza eccettuare quelli di competenza dei regi giudici circondariali.

Commesso per sovrano comando l' affare all' esame della Consulta de' reali domini di quà del Faro, ha quel Consesso avvisato. Che l'art. 157 delle istruzioni del 20 maggio 1820 ritenendo le commessioni amministrative di beneficenza come sezioni delle amministrazioni comunali, è venuto implicitamente ad estendere anche a quelle le disposizioni emanate pe' comuni in materia contenziosa e che per l'art. 71 delle citate istruzioni l'autorizzazione de' Consigli degli Ospizi stà in luogo dello avviso, che a' sindaci impartiscono i decurionati nelle cause di competenza de' regi giudici.

Quindi sommesso tuttocciò all'alta intelligenza del Re, N. S., la M. S. nel Consiglio ordinario di stato del dì 4 settembre corrente anno 1852, si è degnata ordinare che le commessioni amministrative di beneficenza ne' giudizi di competenza de' regi giudici di circondario non sieno tenute a provvedersi dell' autorizzazione del Consiglio d' intendenza, ma esser sufficiente quella, che ricevono dall' approvazione

del Consiglio generale degli Ospizi, cui gli amministratori dirizzeranno le loro domande.

— 3053 —

Circolare del 20 novembre 1852 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si prescrive che i professori sanitari condottati de' comuni, debbono dare le notizie relative soltanto alle malattie endemiche delle quali possono essere attaccati gli ammalati.

Il Consiglio di pubblica istruzione ha osservato, che le prescrizioni emesse da questo ministero, con la circolare del 21 aprile ultimo, circa al servizio delle condotte sanitarie, debbano essere modificate nella parte che riguarda le notizie a darsi da' professori condottati per ciascuno infermo che curano, della specie della infermità, e del risultamento della cura; perciocchè vi sono delle malattie, le quali impongono l' obligo del segreto al professore, che le cura, giusta l'art. 63 del regolamento de' 23 di aprile 1850 pel protomedicato de' reali dominî al di quà del Faro. Ed ha quindi il Consiglio dimandato che solo per le malattie endemiche, la conoscenza delle quali è interessante per la statisca, sieno eseguite le suceennate prescrizioni, per tutte le altre si osservi l' articolo del regolamento di sopra mentovato.

Il ministro degli affari ecclesiastici, e della istruzione pubblica si è a ciò uniformato, ed altrettanto avendo praticato questa real segreteria, io la incarico di emettere le analoghe provvidenze di risultamento, ed intanto la prego di accertarmi dello arrivo del presente foglio.

— 3054 —

Ministeriale del 20 novembre 1852 emessa dal mininistro degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, con la quale si stabilisce il metodo da osservarsi per lo pagamento degli onorari a' maestri delle scuole primarie.

Con sovrana risoluzione del dì 13 agosto di questo anno fu ordinato per la città di Bari si pagasse mensualmente ai maestri delle scuole primarie la metà del soldo, e che per l'altra metà da pagarsi loro alla fine dell' anno scolastico, visto l'esito dell'esame generale, a norma del real rescritto del 21 giugno 1834, si liberasse loro ogni due mesi, dopo essere stati esaminati gli alunni da quell' ispettore distrettuale, e fu anche ordinato si adattasse tale sistema per tutti i maestri delle scuole primarie degli altri comuni del Regno.

Pertanto vari richiami furono fatti dagl' ispettori distret-

tuali per non poter eseguire ogni due mesi l' esame degli alunni delle scuole di tutti i comuni del Distretto.

Ora avendo preso in giusta considerazione le ragioni per essi esposte, ed avendo ancora sul proposito sentito l'avviso del Consiglio generale di pubblica istruzione ho approvato, che l' ispettore distrettuale sia facoltato a delegare per gli esami bimestrali gl' ispettori circondariali, e questi pei comuni, ove non risiedono i parrochi ispettori, e per tal guisa, rapportando i parrochi rispettivi agl' ispettori circondariali, e questi agl' ispettori distrettuali si potrà da' medesimi rilasciare in ogni due mesi il certificato per pagarsi i maestri dell' altra metà del soldo.

Le significo ciò per sua intelligenza e norma per la esecuzione.

— 3055 —

Ministeriale del 27 novembre 1852 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si stabilisce il modo da obbligare gli esattori, e percettori fondiari a restituire i ruoli e libri di cassa alla direzione provinciale.

Furono provocate dall' intendente di Capitanata disposizioni energiche verso gli esattori, e regi percettori fondiari perchè dopo l'anno di dilazione conceduto col real rescritto del 20 decembre 1817, depositato avessero con un esemplare del conto i ruoli, ed i libri di cassa dell' anno precedente. Però questo real ministero interrogò all'oggetto il Consiglio delle contribuzioni dirette, il qual Collegio prendendo in considerazione la cosa ha opinato che sia importante per l'amministrazione della fondiaria che i percettori o esattori restituiscano a' rispettivi direttori nel termine stabilito col rescritto de' 20 decembre 1817, i ruoli ad essi consegnati per operare la percezione, ed ha altresì opinato esser conveniente, che laddove alcun percettore o esattore ritardasse una siffatta restituzione, sia ad esso sollecitato ed anche ammonito dall'autorità superiore.

Da che mi son determinato disporre, che ove il caso si dia d' inadempienza al rendimento di tali carte nell' epoca designata dal citato rescritto, il percettore od esattore restio sia chiamato dall' intendente della provincia in sua residenza, e colà ricordato di tali doveri con ammonimento serio perchè vi adempia, rimettendo pure a' direttori delle contribuzioni dirette che facciano opera energica perchè il rendimento ripetuto de' ruoli e libri di cassa sia puntualmente eseguito.

Comunico a lei tale mio disposto perchè vi dia adempimento nella parte, che la riguarda.

— 3056 —

Ministeriale del 4 decembre 1852 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si stabilisce che i soldati e requisiti di leva a' quali sono conceduti i cambi di grazia per essere sostegni di famiglie, debbono essere vigilati per conoscersi se adempiono religiosamente al fine della grazia ottenuta.

Sovente volte l'animo pietoso della Maestà del Re N. S. si degnava concedere de' cambi di grazia a soldati o requisiti di leva, perchè non manchi il sostegno o a cadenti genitori, o ad orfani germani, o ad altri individui di famiglia gittati nella gramezza della loro vita per la lontananza del soldato.

Imperlanto se la ragione della grazia sovrana sta in quel motivo men proprio del soldato che non de' suoi sventurati congiunti, vuol essere sorvegliato da lei, e dal Consiglio di ricezione attentamente onde si conosca se il congedato per grazia o l'esentato dalla leva risponda religiosamente al fine della grazia ottenuta, se egli alimenti li suoi genitori, o i suoi orfani fratelli e sorelle, o la sua consorte; o veramente si mostri ingrato a costoro, cui deve la ragione della esenzione. E dove si mostri incorrispondente allo scopo della esenzione, potrà pure ritornare alla milizia facendosene da lei rapporto.

Curerà quindi in ogni caso di simili grazie inculcare all'esentato i doveri che lo assistono, e la pena che potrebbe colpirlo ove si chiarisse immeritevole della esenzione.

— 3057 —

Ministeriale del 4 decembre 1852 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che ne' certificati che accompagnano le proposte per le pensioni di ritiro e vedovili, debbono indicarsi i libri, e le scritture, dalle quali si sono rilevati i fatti, che si attestano.

È stato osservato come di frequente i certificati, che si producono in appoggio delle pensioni in favore degl' impiegati comunali, o delle loro vedove non altro contengono che un mero testimoniale, anzi che attestare de' fatti risultanti dalle scritture delle amministrazioni comunali.

Ho creduto segnalare questo inconveniente all' attenzione de' signori intendenti, onde i Consigli d' intendenza nell'esame di tali proposte badino che ne'certificati in discorso siano indicati i libri e le scritture dalle quali si sono rilevati i fatti che si attestano.

— 3058 —

Reale Rescritto del 4 decembre 1852 partecipato dal ministro dell'interno col quale si dispone che i Consigli d' intendenza sono chiamati per l'art. 17 della legge de' 21 marzo 1817 a conciliare le amministrazioni pubbliche co' privati, qualunque possa essere la competenza del giudizio, che potrebbe intentarsi dove tornasse vano l' esperimento della conciliazione.

È scritto nell' art. 17 della legge del 21 marzo 1817, che apparterrà alle autorità del contenzioso amministrativo di conciliare le amministrazioni pubbliche co' privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse.

Or il Consiglio d' intendenza di Napoli, richiesto dal curato di S. Croce di Somma, di tentare l' amichevole composizione con l'Arciconfraternita della S. Concezione del comune medesimo. col pagamento della quarta funerarea nell'esequie de' fedeli associati in morte a quella pia congregazione, andò nella sentenza, che nelle dimande intorno al previo esperimento di conciliazione fosse mestieri indagare qual sia l' *origo petitionis*, vagliando i principî della competenza della futura contestazione, e rifiutare quindi l'esperimento della conciliazione medesima, ogni qual volta si scoprisse che l' azione da intentare, riuscita inutile la conciliazione, potesse essere di competenza del contenzioso amministrativo.

Sull' avviso della Gran Corte de' conti, e della Consulta de'reali domini al di quà del Faro, ho avuto l'onore di umiliare alla M. del Re N. S.

Che l'esperimento della conciliazione va indiretto allo scopo salutare d' impedire che le amministrazioni pubbliche siano tratte nell'arringo giudiziario pria di tentare ogni mezzo per comporre la lite.

Che questo motivo è comune a tutt' i giudizi qualunque possa esserne la competenza.

Che i Consigli d' intendenza chiamati dalla legge alle duplici funzioni di giudici e di conciliatori, non potrebbero disconoscere la seconda delle loro attribuzioni, che costituisce la giurisdizione onoraria, sol perchè sono ad un tempo investiti della giurisdizione contenziosa nell'affare medesimo giusta il sovrano rescritto de' 22 maggio 1850 n. 689.

Che sulla semplice domanda di conciliazione presentata da una delle parti contendenti e sovente sprovveduta di documenti analoghi, mal si fonderebbe la divinazione della competenza di un giudizio non per anco introdotto, e che un avvenimento possibile ben lontano dalla realtà, senzachè

la dichiarazione della competenza pronunziata sull' istanza di conciliazione recherebbe un pregiudizio alla futura azione creando un giudicato, il quale definisce i magistrati, che dovranno conoscere di un piato non ancora introdotto nelle forme di rito volute dalla legge, e si schiuderebbe l' adito ad un giudizio di competenza pria dell' introduzione del giudizio di merito, il che è contrario alla procedura del contenzioso così amministrativo, che giudiziario.

Quindi la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di stato del 13 agosto ultimo mentre ha approvato lo avviso della gran corte de' conti, che faceva dritto al reclamo del curato di S. Croce di Somma, e rinviava gli atti al Consiglio per lo esperimento della domandata conciliazione, si è degnata dichiarare, che i Consigli d' intendenza sieno chiamati per lo articolo 17 della suddetta legge del 21 marzo 1817 a conciliare le amministrazioni pubbliche co' privati, qualunque possa essere la competenza del giudizio che potrebbe intentarsi, dove tornasse vano lo esperimento della conciliazione.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per sua intelligenza, e per l'adempimento che ne deriva.

— 3059 —

Reale Rescritto del 4 decembre 1852 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che la ricognizione del figlio naturale per parte della sola madre non produce esenzione dalla leva.

La mira di lasciare alle madri de' figli naturali la reclamata guida de' medesimi faceva sovente muovere il dubbio se il figlio naturale riconosciuto dalla sola genitrice possa, come sostegno di famiglia, essere esente dal militar servizio.

In casi speciali io rifletteva che dalla prescrizione dello art. XXVII, numero 18 del real decreto de' 19 marzo 1834 in virtù del quale il figlio naturale per essere esente dalla leva deve essere *riconosciuto dal padre*; da quella dello art. XLV, che richiede la generica indicazione de' figli noverabili per la leva, e la loro distinzione colla designazione del genitore; non che dall'altra contenuta nel real rescritto de' 20 settembre 1825 derivasse chiaramente il principio, che rispetto alla leva non costituiscono famiglia, che i figli nati da giuste nozze, e quelli che abbiano la ricognizione del padre.

Considerava inoltre che la ricognizione del figlio naturale per parte della sola madre non costituisce l' una e l' altra di quelle condizioni che pe' rigorosi principi regolatori delle eccezioni dal militare servizio richieggonsi per dichiararli

famiglie, e che i dritti fermati dalle leggi civili tra la madre ed i figli oaturali non possono influire sull'applicazione delle eccezioni medesime, la quale va regolata da norme speciali, che la inviolabilità de' sacri dritti de' terzi esige di non estendere ed alterare.

Osservava infine che la disposizione di non essere valida la ricognizione del figlio oaturale per parte della sola madre verrebbe delusa se lo si potesse esentare come sostegno di famiglia, poichè per aver luogo la ricognizione medesima non dovendo esistere altro figlio, quello oaturale riconosciuto dalla sola genitrice, sarebbe ognora qualificato sostegno, o per la necessità di porgere alla stessa gli alimenti, o per esserne guida ed appoggio, e quindi la esenzione negatagli come *riconosciuto dalla sola madre*, gli si darebbe per la qualità di sostegno.

A fermare però su tal riguardo una massima atta a valere di norma io tutt' i casi della specie, stimai consultare la commessione de' presidenti presso la gran corte de'conti e la medesima era di avviso che non spetti la esenzione al figlio naturale riconosciuto dalla sola madre, così pel real rescritto de' 20 settembre 1825, come pel disposto nell'art. XXVII n. 18 del real decreto de' 19 marzo 1834.

Incaricata indi d'ordine di S. M. la consulta de' reali domini di quà del Faro di dare il proprio parere al proposito ha dessa divisato che avendo l' art. XXVII numero 18 del real decreto de' 19 marzo 1834, espressamente dichiarato, essere esente dal marciare il figlio naturale riconosciuto dal padre, implicitamente è venuto ad ordinare, che non è sufficiente la ricognizione della sola madre, e che per tal ragione e pel disposto col citato real rescritto de' 20 settembre 1825 non produce esenzione la ricognizione del figlio naturale per parte della sola madre.

Io quindi ho tuttociò rassegnato alla M. S. che nell'ordinario consiglio di stato de'20 settembre ultimo si degnava approvare il parere della consulta de' reali domini di quà del Faro.

Ed ora nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione perchè il Consiglio di ricezione da lei presedoto l'abbia per norma nella disamina de' reclami che potranno prodursi onde conseguire per lo indicato motivo la esenzione.

— 3060 —

Circolare degli 11 dicembre 1852 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrivono norme per la formazione della tassa delle indennità a' sindaci per gli atti di disboscamenti, e dissodamenti.

Questo ministero, e quelli di grazia e giustizia, e delle finanze hanno d'accordo stabilito che allorquando un sindaco per dissodazioni, e disboscamenti in contravvenzione si conduca sopra luogo, giusta l' art. 173 della legge forestale del 21 di agosto 1826, debba la tassa delle indennità a lui spettanti esser fatta dall' ispettor controloro delle spese di giustizia, e dal procurator generale presso la gran corte criminale, a' termini del real decreto del 13 gennaio 1817 nel caso in cui l'intendente della provincia abbia deciso di esservi luogo a procedimento giudiziario, ma che debba esser fatta dall'ispettore controloro, e dall' intendente, ove il medesimo decida che siavi luogo ad espedienti in linea amministrativa.

Siffatta norma, che i due mentovati ministeri di grazia, giustizia, e delle finanze hanno già comunicata a'funzionari di loro dipendenza, io manifesto a lei, acciò le serva di regola, ed intanto la prego di accertarmi dello arrivo del presente foglio. »

— 3061 —

Ministeriale degli 11 dicembre 1851 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabiliscono i certificati bisognevoli per lo disvincolo delle cauzioni de'notari certificatori in Sicilia.

Occasionalmente alle istanze degli eredi del fu D. Carlo Patrico, per procedersi al disvincolo della rendita immobilizzata sul gran libro di Napoli per cauzione del loro autore, qual notaro certificatore del distretto di Trapani, S. E. il signor ministro delle finanze, per mezzo di S. E. il ministro per gli affari di Sicilia, ha fatto nota la pratica che nel continente si serba per simili disvincoli, quella cioè di doversi rilasciare certificato dall'intendente della provincia, dove il notaro certificatore ha esercitato il suo ufficio, in cui si assicuri di non aver l'intendente ricevuto alcun reclamo avverso la gestione di lui, durante il triennio, dal dì della morte di quel medesimo notaio.

Trovando io utile il metodo suenunciato, vengo a disporre che sia lo stesso pure osservato in quesla parte dei reali dominii.

— 3062 —

Reale Rescritto del 14 dicembre 1852 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrivono le sovrane determinazioni per la cancellazione delle iscrizioni di qualunque natura che gravitar potessero sugl'immobili aggiudicati, e sulle prestazioni prediali affrancate, appartenenti al demanio pubblico, ed a' luoghi pii laicali di Sicilia.

Trasmessi a questo real ministero i processi verbali di alcune aggiudicazioni di già compiute de'beni appartenenti al demanio pubblico, a'pubblici stabilimenti, ed a' luoghi pii laicali, in esecuzione del real decreto del 16 febbraio 1852 e del regolamento approvato con l'altro real decreto de' 29 marzo dello stesso anno, si è osservato nulla essersi dalle commessioni detto, intorno alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, forse esistenti sugl'immobili aggiudicati.

Secondo le regole comuni delle vendite giudiziarie le iscrizioni andrebbero radiate, o in virtù del consenso che son tenuti a prestare i creditori graduati e capienti nella rispettive quietanze di pagamento, o in virtù dell' ordinanza del giudice, che deve pronunciare la cancellazione delle iscrizioni de'creditori non comparsi, o esclusi, o incapienti.

Nel caso attuale però le regole da seguirsi sono quelle speciali dettate dal succitato real decreto e regolamento per vedute di pubblico interesse che in tempo utile, sarebbero pagati col metodo ivi stabilito sul prezzo dell'aggiudicazione, ed è facile imporre loro di prestare, nell' atto stesso del pagamento, il consenso per la radiazione delle iscrizioni che li riguardano.

I creditori i di cui dritti fossero litigiosi, sarebbero inviati a'magistrati competenti, e fino alla pronunziazione di questi, si sospenderebbero le aggiudicazioni, e quindi non vi sarebbe luogo a radiazioni d' iscrizioni, che potrebbero essere conseguenza delle aggiudicazioni.

Resta dunque l'esame pe'soli creditori non comparsi.

Or tutti quelli che non si presenteranno in tempo utile, e non i soli creditori, ma chiunque avente dritto anche di dominio, e che non ostante le pubblicazioni, e solennità adempite non avessero reclamato in termine, non potranno più sperimentare le loro ragioni, eccettuati i soli dritti di servitù, e di canone enfiteutico, sugl' immobili venduti, i quali passar debbano con perpetua sicurezza a'nuovi possessori, a'termini dello articolo 10 del decreto così espresso.

» Dopo la nostra sovrana approvazione ed il pieno adem-

pimento delle obbligazioni sopra indicate, i beni fondi, i canoni, e tutte le altre prestazioni vendute o affrancate, resteranno scevre da qualunque dritto d'ipoteca o di dominio o di altra qualsiasi affezione, e con perpetua sicurezza in favore degli acquirenti, salvo il disposto nell'art. 3 ».

Potranno bensì questi terzi negligenti rivalersi, per porre riparo a' loro interessi sulle equivalenti rendite iscritte sul gran libro, assegnate a'corpi morali non ostante la loro immobilizzazione, ne'modi e nelle forme prescritte dall'art. 29 del predetto regolamento, così concepito.

» Dal momento in cui i verbali di aggiudicazioni o di affrancazione, redatti dalla commessione saranno sovranamente approvati, si radieranno tutte le iscrizioni ipotecarie su'beni che ne han formato il subbietto.

» Se siasi venduto un fondo redditizio di un canone di dominio diretto, ed il padrone eminente non abbia esercitato la prelazione, resterà il canone sul fondo nel modo stesso di prima a peso del nuovo acquirente, il quale avrà dritto di fare deduzione dalla rendita iscritta sul gran libro da lui dovuta per il prezzo del fondo, tanto di essa che corrisponda al predetto canone annuale depurato della ritenzione legale.

Per qualunqe altra affezione il fondo ne rimarrà esente, a'termini dell'art. 10 del decreto.

» Nondimeno pe'dritti non reclamati in tempo utile, potranno i terzi, nel termine di cinque anni dalla pubblicazione del decreto farne esperimento contra il corpo debitore innanzi i magistrati competenti. Dichiarata irrevocabilmente la spettanza del dritto, il governo sulle istanze delle parti interessate, ordinerà la svincolazione di tanta parte della rendita immobilizzata a favore del corpo anzidetto, quanta ragionandosi al corso della borsa del giorno in cui si sarà fatta la cosa giudicata, corrisponda alla somma dovuta e ne farà eseguire il trasferimento a pro del creditore ».

Dalla lettura de'mentovati articoli risulta evidentemente, che la liberazione de' fondi da qualunque dritto di dominio o d'ipoteca, e la perpetua sicurezza in favore degli acquirenti, seguono di pieno dritto senza bisogno di alcuna pronunziazione di giudice.

Dalla sovrana approvazione de' verbali di affrancazione e di aggiudicazione. E dal pieno adempimento delle obbligazioni dello affrancatore o aggiudicatario.

Queste obbligazioni sono quelle segnate negli articoli 7 e 9 del decreto, 26, 27 e 28 del regolamento, ed è notabile la disposizione dell'art. 30 di questo, che non si può rilasciare al nuovo acquirente la spedizione autentica de'verbali di aggiudicazione o affrancazione sovranamente approvate,

se non giustificherà di aver prima adempito a tutte le sue obbligazioni.

Ciò posto non potendo esserci alcun caso in cui gl'immobili aggiudicati o le prestazioni affrancate rimaner potessero soggette ad antiche affezioni ipotecarie in mano de' nuovi acquirenti, che avessero già ottenuta la spedizione autentica de' verbali di aggiudicazione o affrancazione, conviene che costoro ne abbiano la solenne necessaria guarentigia.

Rassegnato tutto ciò a S. M. nel consiglio ordinario di stato del due dello andante mese, la M. S. si è degnata ordinare.

1. Che i creditori e tutti gli altri aventi dritti liquidi, o prontamente liquidabili sugl'immobili esposti all'affrancazione o alla vendita, a' termini del decreto del 16 febbraio 1852 e regolamento approvato col decreto del 29 marzo dello stesso anno, i quali saranno stati pagati col metodo prescritto dall' art. 7 del decreto, e 28 del regolamento, sul prezzo dell'affrancazione o dell'aggiudicazione, dovranno nell' atto stesso del pagamento prestare il loro espresso consenso per la radiazione delle iscrizioni che li riguardano.

2. Che per tutti i creditori o altri aventi dritti che saranno comparsi in tempo utile, le commissioni nel proclamare l'aggiudicazione o l'affrancazione, debbano ordinare indistintamente la cancellazione delle iscrizioni di qualunque natura, che gravitar potessero sugl' immobili aggiudicati o sulle prestazioni prediali affrancate.

3. Che i conservatori delle ipoteche debbono eseguire tale cancellazione o sull'esibizione del consenso prestato da' creditori, come si è detto al numero uno, o sull'esibizione delle delle spedizioni autentiche de'verbali di aggiudicazione o di affrancazione sovranamente approvati, che da una parte pronunciano, come al numero due, la radiazione delle iscrizioni de'creditori non comparsi, e dall' altra presuppongono necessariamente il pieno adempimento di tutte le obbligazioni degli acquirenti.

4. Per le aggiudicazioni ed affrancazioni finora espletate, nelle quali mancasse l'ordinativo delle commessioni per cancellarsi le iscrizioni ipotecarie forse esistenti, le commessioni rispettive provvederanno al difetto con verbali suppletori, alla esibizione de'quali i conservatori delle ipoteche ordineranno la cancellazione delle predette iscrizioni.

Nel real nome comunico a V. E. queste sovrane determinazioni perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3063 —

Reale Rescritto del 15 dicembre 1852 partecipato dal ministro dell'interno col quale si dispone che le autorità municipali sono obbligate vigilare sulla regolarità, ed esattezza de'pesi, e misure che usano li venditori siano antichi, o nuovi affinchè non si dia luogo a frode.

Poichè la legge del 6 aprile 1840 per l'uniformità del sistema metrico non ha avuto per diverse cagioni il suo pieno adempimento, è avvenuto che ora si usano indistintamente da'venditori pesi e misure antichi e nuovi. Del che sarebbe stato non molto grave il danno se si fosse invigilato sulla regolarità di tali oggetti, e si fosse procurato che essi fossero quelli appunto co'quali intendevano le parti contrattare. A tale sorveglianza essendosi mancato, vive querele sonosi mosse contro i danni che da ciò nascono, segnatamente nella vendita di commestibili, e tali querele sono giunte fino a piedi del real trono. Onde S. M. il Re nostro Augusto Signore e Padrone, considerato che gl'inconvenienti contro i quali si reclama, sono nati dalla trascuranza che le autorità municipali han posta in simili faccende nella supposizione che molta parte de'loro doveri sia stata dal regolamento del 5 di gennaio 1841 attribuita alle commessioni provinciali di pesi e misure, ed agl'ispettori verificatori, si è degnata comandarmi di dichiarare agl'intendenti che qualunque possano mai essere i pesi e le misure onde usano i venditori, antichi cioè o nuovi, le autorità municipali sono tenute a vigilare sulla loro esattezza e regolarità affinchè non si dia campo a frodi, a'termini degli articoli 57, 58, 84, 277 e 278 della legge del 12 dicembre 1816.

Nel real nome le partecipo, signor intendente, questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 3064 —

Reale Rescritto del 15 dicembre 1852 partecipato dal ministro dell'interno col quale dichiarasi devoluta a'vescovi la nomina delle persone ecclesiastiche, e laicoli ne' conservatori a' sensi del rescritto del 25 luglio 1851, quando però non vi fossero privilegi e dritti per parte degli amministratori.

Ho rassegnato a S. M. il Re N. S. quando cotesto consiglio esponeva in relazione di 6 di ottobre ultimo, intorno alla nomina de' due cappellani nella chiesa di A. G. P. di Marcianise, fatta dall'eminentissimo arcivescovo di Capua in

pregiudizio de'dritti della commessione amministrativa di quel comune derivanti dalla bolla di Leone X.

E la M. S. considerato che realmente dalla bolla cennata risulta la concessione e la facoltà all'Università di Marcianise non solo di amministrare il patrimonio del P. L., riscuoterne le rendite ed usarne secondo i bisogni preveduti ed assegnati, ma di nominare i cappellani per la celebrazione delle messe, e rimuoverli a piacere; che nell'esercizio e nel possesso di cotesta facoltà si è sempre l'amministrazione mantenuta: che la nomina delle persone sì ecclesiastiche, sì laicali a'conservatori, e ritiri confidata agli ordinari diocesani coll'art. I. parte quarta del real rescritto del 25 luglio 1851, emanato su' voti dell'adunanza episcopale debba intendersi devoluta a' vescovi sol quando non sianvi privilegi e dritti di patronato sostenuti da legittimi titoli che ne attribuissero ad altri la facoltà di farla: che cotesti dritti sono a rispettarsi non avendo mai inteso S. M. con la surriferita sovrana determinazione del 25 luglio 1851, distruggere o derogare in menoma guisa li privilegi ed i patronati legittimamente acquistati da'comuni, dalle confraternite, dalle commessioni amministrative di beneficenza, e da altri rappresentanti i LL. PP. laicali.

Ha risoluto che nel caso in quistione sia rispettato il dritto di che trovasi in possesso la commessione amministrativa di Marcianise di nominare i cappellani alla chiesa di A. G. P., secondo le bolla di Leone X; e vuole solo la Maestà Sua che sieno interrogati gli ordinari diocesani per la morale de'nominati.

Nel real nome significo a cotesto consiglio tal sovrana determinazione, perchè vi si uniformi.

— 3065 —

Reale Rescritto del 18 decembre 1852 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dettano le norme per la pubblicazione degli stati dei beni laicali, e del demanio pubblico a vendersi ed affrancarsi.

V. E. rilevando con rapporto degli 11 dell'andante mese interno n. 4830, i motivi che consigliano di modificarsi le vigenti disposizioni per la pubblicazione degli stati de' beni laicali, e del demanio pubblico a vendersi o ad affrancarsi in cotesta parte de'reali domini, ha proposto nell'intendimento di assicurare la pubblicazione de'medesimi, col minor possibile interesse delle opere, di autorizzarsi le commessioni istituite per la vendita a procedersi, pe'cespiti fino alla rendita di ducati cinquanta annuali, con manifesti in tutta le

provincie come si fa negli appalti per affitto, e per opere pubbliche importanti, lasciandosi per tutte altre opere, il di cui interesse può estendersi a più larga sfera, il sistema finora in osservanza.

Rassegnato da me tutto ciò a S. M. nel consiglio ordinario di stato del 16 corrente mese, la M. S. si è degnata annuire alla proposizione anzidetta per le vendite, ed affrancamenti de'beni, e censi non maggiori di cinquanta ducati di rendita, continuandosi pe'maggiori valori la pubblicazione nel giornale ufficiale di Palermo, come ancora, in uno di quelli del capo-luogo di provincia (ove esistesse) in cui i beni sono situati, a'termini dell'art. 11, del regolamento approvato col sovrano decreto del 29 marzo 1852.

Si è degnata inoltre la M. S. ordinare che di ciascuna pubblicazione, che sarà fatta nel modo eccezionale, debbono essere mandate le copie all' E. V. per intelligenza, e per tenersene ragione ne' registri.

Nel real nome lo comunico a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente, e si compiaccia trasmettere un esemplare in questo ministero di mio carico.

— 3066 —

Reale Rescritto del 18 decembre 1852 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sull'onorario spettante a'notari certificatori per gli atti delle vendite de'beni laicali, e del demanio pubblico in Sicilia.

Con rapporto del 7 del volgente mese dipartimento dell'interno secondo carico numero 4795 Vostra Eccellenza si serviva manifestare che il notaro certificatore di Messina, per la compilazione dell'atto di consenso richiesto dall' art. 26 del regolamento approvato dal real decreto del 29 marzo di questo anno per lo trasferimento della equivalente rendita iscritta sul gran libro al corpo proprietario della cosa venduta, pretendesse spettargli il dritto di tariffa in ragione del prezzo, come se innanzi a lui si eseguisse una compravendita, e V. E. qualificava come assurda e irragionevole cotesta pretensione, bene osservando la vendita perfezionarsi innanti la commessione pel mezzo del cancelliere, e col richiedersi dal notaro certificatore l'atto di consenso dell' aggiudicatario per lo trasferimento della rendita.

Considerando esiandio V. E. che essendo in Messina un sol notaio certificatore, la spedizione di cotesti atti di consenso, or che la progressione delle rendite è sempre crescente in quella provincia, potrebbe essere ritardata in danno

degli aggiudicatari, i quali senza lor colpa potrebbero trovarsi in mora, e quindi incorrere per lo scorrimento del termine nelle pene comminate dal regolamento.

V. E. provocava quindi dalla sovrana sapienza gli opportuni provvedimenti. Ed io avendo tutto ciò sottomesso al Re N. S. nel consiglio ordinario di stato del 16 del corrente mese, uniformandosi alle proposizioni fatte dall' E. V. sul proposito, si è degnata ordinare.

1. Che l'onorario spettante al notaio certificatore ne'casi di cui è parola, sia di grana quaranta per gli atti di consenso, e di grana venti per le copie, oltre a' dritti fiscali nel modo medesimo, che nell'art. 137, n. 7, del regolamento del 2 marzo 1850 per le operazioni del gran libro di Sicilia fu statuito per gli atti di consenso in atto pubblico, e per ogni altro atto che assoggetta la rendita iscritta al vincolo d'inalienabilità.

2. Che il notaro del banco regio di Messina sia autorizzato a poter rogare cotali atti di consenso, in concorrenza del notaro certificatore.

Io nel real nome partecipo a V. E. siffatte sovrane determizioni per l' uso conveniente.

— 3067 —

Reale Rescritto del 22 dicembre 1852 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si prescrive a chi sia dovuta la presidenza in que' Consigli d' intendenza dove trovansi a funzionare da consigliere de' sottintendenti, e segretari generali, che hanno ritenuto il grado, e gli onori.

Era surto il dubbio intorno al posto che nel Consiglio di intendenza spettar debba ad un sottintendente destinato a funzionare da consigliere d' intendenza ritenendo il grado e gli onori, e se in mancanza dell' intendente a lui sia dovuta la presidenza nel Consiglio. E la Consulta di questi reali domini, chiamata di sovrano comando a dare il parere suo circa siffatta quistione, opinava a maggiorità di voti, che al sottintendente destinato a servire in consiglio d' intendenza ritenendo il grado e gli onori compete il posto di presidenza nel Collegio sopra tutti gli altri consiglieri, ma che la presidenza mancando l' intendente, appartenga sempre al consigliere più anziano in ordine di nomina. La minoranza intanto, ritenendo la prima parte, non era di accordo sull'altra, e manifestava l' avviso che in mancanza dell' intendente dovesse il sottintendente suddetto esercitarne le funzioni.

Essendosi tali dispareri recati alla discussione del Consi-

glio de' ministri, fu unanime l'avviso di benignarsi la M. S. non approvare il parere della maggioranza della Consulta, a stabilirsi in massima.

1. Che a' sottintendenti e segretari generali, che ritenendo i loro gradi ed onori passano a servire ne' Consigli d' intendenza spetta la presidenza di que' collegi, qualora non interviene l' intendente;

2. Che la precedenza tra sottintendenti e segretari generali si regoli dall'anzianità di servizio, ed in parità di nomina questo dato sia regolato dall' età. E che il medesimo principio si applichi sempre, che nello stesso Consiglio di intendenza si trovino a funzionare da consiglieri un sottintendente ed un altro col grado ed onori di segretario generale.

E la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di stato de' 16 andante si compiaceva impartirvi la sua sovrana approvazione.

Io nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione per sua intelligenza, e per l'adempimento di risulta.

— 3068 —

Reale Rescritto del 24 decembre 1852 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone, che le tasse radiali in Sicilia sono abolite soltanto per le strade provinciali, e non già per le comunali.

Il decurionato di Balestrati propose imporsi una tassa radiale per impiegarsene il prodotto nella costruzione di un tronco di strada rotabile di circa miglia quattro, che mettesse in comunicazione il comune medesimo con la strada provinciale che passa per Partinico.

Richiesta la Consulta di cotesti reali domini del parere, si scisse in due opposte sentenze.

La maggioranza facendo assegnamento sul sovrano rescritto del 15 aprile dello spirante anno, che abolì le tasse radiali imposte da' Consigli provinciali per la costruzione delle strade, fu di avviso si avesse a rigettar quella proposta dal decurionato di Balestrati.

Per contrario la minoranza, avvisando non essere applicabile l'anzidetto rescritto alla costruzione delle strade comunali, propose.

1. Che approvati nelle debite forme non che il progetto d'arte, lo stato estimativo della spesa occorrevole alla costruzione della strada rotabile dalla marina di Balestrati a Partinico sia autorizzata la riscossione della tassa radiale in terreni esistenti ne' rispettivi territorî, lungo la strada me-

desima nella ragion composta dello imponibile fondiario, e della graduale distanza di uno, due, e tre miglia di raggio da non potersi estendere oltre i confini de' due detti territorii.

2. Che la tassa enunciata debba immediatamente cessare col bisogno.

Avendo rassegnato a S. M. il Re N. S. gli avvisi anzipetti, la M. S. conformemente a ciò che V. E. propose col rapporto del 25 dello scorso novembre, interno, num. 8794 si è degnata approvare nel Consiglio ordinario di stato del 16 di questo mese il parere della minoranza della Consulta e dichiarare in massima che il real rescritto del 15 aprile 1852 non abolì le tasse radiali, che sol per le strade provinciali, avendo a quelle sostituiti i fondi che debbono rimpiazzarle ; che per la costruzione delle strade comunali i decurionati sono come innanzi abilitati a proporle nell'ambito de' propri territorî in proporzione graduale delle distanze da uno, due e tre miglia dalle strade proposte, usando però di questa imposta con senno e moderazione ; e come sussidio e supplemento ove mancassero a' comuni i mezzi proprî per sopperire alle spese.

Nel real nome comunico a V. E. cosiffatte sovrane determinazioni perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3069 —

Condizioni per la esazione delle rendite de' Pii Stabilimenti a partito forzoso.

1. La durata dell' appalto delle rendite non sarà maggiore *di anni quattro*. È vietata espressamente la tacita riconduzione.

2. Il partito forzoso deve contenere la obbligazione del ricevitore di avere come incassate senza alcuna condizione, o restrizione le rendite correnti al momento del contratto , sia che fossero costituite in derrate, sia in contanti , e ciò sulle norme stabilite nella lista di carico.

3. In quanto agli arretrati che sono in esazione, gli amministratori proporranno se comprenderli nel partito forzoso ovvero riscuoterli a partito sciolto. Sarà ciò oggetto di particolare determinazione.

4. Il ricevitore farà uso verso i reddenti ed i debitori , delle coazioni amministrative , restando però a sua cura esclusiva di far rendere esecutive le rispettive commesse dalle autorità competenti.

5. Il premio sarà temperato sulle considerazioni dell' im-

portanza, della situazione, e della maggiore o minore difficoltà della esazione. In ogni caso però che si fosse nella necessità di eccedere il premio fissato dalle istruzioni del 20 maggio 1820, se ne dovrà ottenere la previa autorizzazione del ministro.

6. L'amministrazione procederà in ogni anno agli affitti delle case, e de' fondi rustici. Il ricevitore presterà il suo consenso in iscritto. Il rifiuto che farà il ricevitore del reddente dev' essere ragionevole. Non essendo tale il nome del reddente rifiutato sarà sempre compreso nella lista di carico a partito forzoso. Il giudizio sul rifiuto del ricevitore sarà esclusivamente dell'amministrazione.

7. All'uopo nel termine di dieci giorni dal principio dell'affitto secondo la diversa natura de'fondi, e giusta la consuetudine, il razionale, o segretario dell' amministrazione, sotto pena di perdita di tre mesi di soldo formerà la lista di carico di tutte le rendite scadibili dell'esercizio dell'anno seguente. Essa sarà formata in due spedizioni originali, una firmata dagli amministratori, e rimarrà presso il ricevitore; l' altra firmata ed accettata da costui, rimarrà presso gli amministratori.

L' intero contingente della lista di carico sarà diviso in dodici tangenti uguali. Il ricevitore sarà nell'obbligo di versarne una nel giorno quattro di ciascun mese con moneta contante argento, e con mesata sempre anticipata.

8. L'amministrazione garentisce la sola esistenza, e non la esigibilità de' cespiti dati in esazione. Somministrerà quindi all'esattore i titoli corrispondenti, quando vorrà agire contra i reddenti, e nelle occorrenze rivolgerà i suoi uffizi alle autorità competenti per coadiuvare la esazione co'mezzi che sono in suo potere. Ma tutti gli eventi e la fortuna di essa esazione, non che le spese de' giudizi e de' procedimenti rimarranno a carico esclusivo del ricevitore, cui non competerà mai qualunque escomputo, o indennità, sotto qualsiasi riguardo, anche di straordinaria perdita per qualunque causa, o caso fortuito, opinato o inopinato, preveduto o imprevedoto, come tampoco per qualsivoglia circostanza, in cui facesse mestieré di sua particolare cura o assistenza.

9. Nel dì quattro maggio di ciascun anno l' amministrazione farà una verifica de' cespiti rimasti inaffittati, o per mancanza di richiedenti, o perchè rifiutati ragionevolmente come sopra dal ricevitore. Rimarrà questi obbligato di corrispondere all'amministrazione a titolo di rendita l' importo del contributo fondiario, che si paga sopra ciascuna casa sfittata, per indi rimborsarnelo nel solo caso, in cui le riuscisse di fittarle nel corso dell'anno. L'amministrazione potrà

appigliarsi all'un partito o all'altro, anche per un determinato cespite o casamento. La scelta sarà manifestata nel termine di otto giorni.

10. L'esattore potrà riscuotere da' reddenti o contanti o bancali girate. In queste non permetterà alcuna espressione che potesse pregiudicare l'amministrazione: nel rilasciare poi le ricevute apporrà a ciascuna di esse la seguente riserva — *Salvo ogni dritto, ragione ed azione, spettante all'amministrazione*.

11. Il premio sull'esazione sarà ritenuto a rate proporzionali in ciascun versamento del ricevitore.

12. L'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal ricevitore s'intende sottoposto ad una clausola risolutiva espressa, per lo cui effetto quegli si trova caduto in mora ne' rigorosi sensi di legge pel solo fatto di ogni suo ritardo o mancanza, senza d'uopo d'interpellazione o dimanda.

13. Per tutte le obbligazioni a carico del ricevitore, non che per lo rifacimento di qualsiasi danno, ed interesse derivante dall'inadempimento, e finalmente per tutte le spese de' giudizi, tanto le ordinarie, quanto le straordinarie, si sottopone il ricevitore al suo arresto personale a'termini degli art. 1931 e seguenti leggi civili, e ciò indipendentemente dalle coazioni amministrative, che potrà esercitare l'amministrazione per rifarsi d'ogni suo avere in sorte principale danni, interessi e spese nel modo enunciato di sopra.

14. Per patto speciale resta pure stabilito, che verificandosi alcun inadempimento del ricevitore alle obbligazioni assunte, si opererà *ipso iure* la risoluzione del contratto, e per solo fatto, senza alcun bisogno della pronunziazione del magistrato. Rimane in tali casi l'amministrazione autorizzata a procedere per suo proprio potere, o ad altro appalto in danno, o a nuovo contratto di esazione con chi meglio crederà.

15. Per maggior sicurtà dell'amministrazione il ricevitore costituirà una cauzione in rendita immobilizzata sul gran libro. Tale cauzione non potrà esser minore del sesto delle rendite classificate nella lista del carico.

16. Decorsi dieci giorni dal dì, in cui il ricevitore avrebbe dovuto effettuire il versamento, o al cassiere dall'amministrazione, o al razionale, secondo che verrà determinato dagli amministratori, il razionale formerà stato di liquidazione a carico del medesimo. Alla semplice esibizione di questo stato potrà procedere alla vendita di tutto, o della concorrente parte della cauzione, per rinfrancarsi di quanto deve conseguire dal ricevitore.

17. In qualunque modo, e per qualunque causa il con-

tratto di esazione venisse a risolversi, il ricevitore rimane sempre obbligato verso l'amministrazione per tutte le rendite dell' anno, giusta la lista di carico, e ciò quante volte la amministrazione prescegliesse di procedere ad un nuovo contratto con altri. Che se credesse meglio di dar luogo ad un appalto in danno, allora il ricevitore sarà tenuto direttamente per la intera durata dell'esazione stabilita nel contratto caduto in rescissione.

18. L' amministratore è obbligato di mantenere i fondi in buono stato locativo; gli accomodi saranno disposti, ed eseguiti per cura degli amministratori.

19. È obbligato il ricevitore ad assistere alle sessioni, nelle quali gli amministratori credessero chiamarlo.

20. È tenuto altresì a vigilare ed a prevenire gli amministratori di qualunque novità potesse mai accadere sugl' immobili, sia per subaffitti non autorizzati, sia per malattia contagiosa, da cui venissero presi gl' inquilini, sia per qualunque causa potesse arrecare nocumento alla proprietà, e ciò sotto pena del rifacimento di tutt' i danni ed interessi.

21. Le spese di stipula del contratto, e della copia di prima edizione da consegnarsi all'amministrazione cederanno a carico del ricevitore.

22. Per patto espresso, la scrittura contabile del ricevitore deve essere esibita in ogni mese al contabile dell' amministrazione per prenderne quelle notizie, che meglio crederà nello interesse della medesima.

23. Per le citazioni in caso di controversia gli amministratori debbono eleggere per loro domicilio il locale della amministrazione, ed il ricevitore un domicilio nel perimetro del circondario, in cui l'amministrazione è sita.

24. Sulle testè espresse condizioni si apriranno le licitazioni per l' aggiudicazione dell' esazione della rendita. Esse procederanno a ribasso sul premio stabilito dagli amministratori sulle basi di sopra enunciate.

— 3070 —

Ministeriale degli 8 gennaio 1853 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce il metodo a seguirsi per scoprire la realtà della miopia ne' requisiti di leva.

Le lenti non ha guari rimesse a'consigli di ricezione per la verifica dell' esistenza della miopia ne' requisiti di leva, essendo diverse da quelle per lo innanti adoperate a tale uopo, ho stimato necessario consultare la commessione sanitaria incaricata delle controvisite sul metodo a tenersi per

iscoprire la realtà del fisico difetto, di che trattasi, e determinarne il grado.

La commessione medesima ha adempito a siffatto incarico, manifestando quanto segue:

1. Sopra ciascuno de' due dischi di vetro, che compongono le lenti è segnata una lettera, cioè, un P sopra un disco, ed un G sopra l'altro. La lettera P è iniziale di *pollice*, ed il G di *grado*.

2. Ciascuna delle anzidette lettere è seguita da un numero.

3. Il numero che viene dopo il P indica la distanza in pollici dal foco della lente, e quello che vien dopo il G, indica il grado della divisione.

4. Prima di far leggere, ovvero numerare puntini o piccole virgole ad occhio nudo, ripetendo l'esperimento a diverse distanze, si procurerà di conoscere quale sia il grado della visione, e se il difetto sia simulato per alcun artifizio del requisito.

5. Dopo ciò si prendano le quattro lenti e si confondano, ed indi si faccia prescegliere al requisito medesimo la lente, che meglio corrisponde al suo bisogno; e dopo di averla fatta adoperare, ed essersi assicurato che in realtà corrisponde, si metta siffatta lente da parte.

6. Prescrivendo l'art. IX della seconda sezione dell'elenco de' fisici difetti esimenti dalla milizia, che la miopia, per la quale è dovuta la esclusione, non sia il 4 grado assoluto, ma quella del 4 al 5 grado, dopochè sarà fissata dal requisito la lente che meglio corrisponde al suo bisogno, gli si faranno adoperare le lenti di grado alla massima più vicine, per conoscere così se il grado della visione è al di sopra o al di sotto della lente prescelta.

7. Con la esecuzione di questo esperimento, ed osservandosi il grado disegnato sulla lente prescelta dallo stesso requisito, si fisserà il grado della sua visione.

Io quindi, signor intendente, le comunico tali norme, perchè il consiglio di ricezione da lei preseduto abbia cura di farle rigorosamente eseguire da' professori sanitari, de' quali si vale per lo esame fisico de' requisiti.

— 3071 —

Reale Rescritto del 14 gennaio 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si danno disposizioni sulla elezione de' governatori delle Congreghe.

Il Consiglio degli ospizî della provincia di Napoli riferiva avvenir di frequente che le Congreghe tuttochè composte in voti regolari, contro le regole procedono alla nomina dei

loro governatori per conclamazione, ovvero li confermano per acclamazione, sistemi anomali di elezioni per lo più promossi da intrighi e da celate ambizioni, che poscia divengono sorgenti di abusi, di reclami, e talvolta di scandalose discordie. E dovendo il consiglio in siffatti casi annullare somiglianti nomine, onde non recarsi oltraggio a' regolamenti, osservava, che se la rinviata rielezione si riproducesse sotto gli stessi inconvenienti, altro ad esso non rimaneva che il dovere di caducarla, e così procedendo eserciterebbe una parte di riprovazione scompagnata da ogni impero, senza del quale non può esercitarsi giurisdizione.

Rassegnato questo affare al Re N. S., la M. S. uniformemente al parere della consulta de' reali domini di quà dal Faro si è degnata ordinare in massima, che le sanzioni del rescritto degli 11 novembre 1835 il quale autorizza i consigli a nominare i governatori delle congreghe, quando queste non si rassembrano in numero organico, sieno applicabili altresì quando le elezioni delle congreghe medesime, nelle convenienti forme convocate, non fossero conformi a' dettami tracciati dalle regole rispettive.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione, per l'adempimento di risulta.

— 3072 —

Ministeriale del 15 gennaio 1853 emessa dal ministro dell' interno, con la quale si stabilisce che le liberanze tanto mensuali, che bimestrali delle gratificazioni dovute per compimento di soldo a' pubblici istitutori debbono autorizzarsi dagl' intendenti.

Dopo la sovrana risoluzione del 13 agosto ultimo diramata per mezzo del ministero degli affari ecclesiastici, e della pubblica istruzione, circa il pagamento delle gratificazioni dovute per compimento di soldo a' pubblici istitutori, surto il dubbio, se i sindaci senza provocare la preventiva autorizzazione dagl' intendenti, come per lo innanzi, potessero soddisfare mensilmente a' maestri suddetti, ed in vista dei certificati degl' ispettori, le rate de' soldi e bimestralmente le gratificazioni a completamento di essi in seguito del verbale di esame. Risolvendo il cennato dubbio le dichiaro che a bimestri debbono dagl' intendenti autorizzarsi.

— 3073 —

Reale Rescritto del 20 gennaio 1853 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia, col quale si dispone che la conoscenza delle opposizioni alli atti di coazione amministrativa si appartiene al contenzioso amministrativo, e non al giudiziario.

D. Modesto Pittalà fittuario dell' ex feudo Montagna di Cane di proprietà del comune di Caccamo, adiva in aprile 1848 il tribunale civile, e domandava venisse dichiarato di niuno effetto legale il pegnoramento di diversi animali di sua proprietà, eseguito ad istanza dello amministratore comunale di Caccamo per un credito di once 210 che si adduceva vantare la comune contro di lui per causa di fitto dell' ex feudo medesimo, esponendo non esser egli debitore di tal somma per esserne stato fatto il pagamento.

Il tribunale civile riggettava la domanda dell' attore e condannavalo alle spese.

Egli in decembre 1850 si appellava in gran corte. Ma da parte della comune opponevasi la competenza appartenere al contenzioso amministrativo, che trattavasi di un credito della comune, e che se il tribunale civile aveva giudicato esser ciò avvenuto perchè in quel tempo trovavasi soppresso il contenzioso amministrativo.

L' intendente, fatte proprie le opposizioni della comune, preveniva la gran corte di conflitto. E questo collegio eccepiva la causa essere stata giudicata dal tribunale civile, e S. M. aver validati tutti gli atti e le sentenze emesse nel periodo delle tristi vicende, che trattandosi di atti e d' incidenti della vendita di mobili, la competenza a' termini dell'art. 57 della legge del 1817 appartengasi al potere giudiziario, mentre in ogni caso la competenza amministrativa è competenza di eccezione.

Elevatosi formalmente il conflitto, è stata incaricata di reale ordine cotesta consulta a discutere e dare parere in proposito.

E la commessione de' conflitti, occupatasene, ha considerato: in generale essere di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie che interessano direttamente o indirettamente l' amministrazione pubblica, che la legge del 21 marzo 1817 annovera tra gli oggetti della pubblica amministrazione i beni de' comuni, quindi le rendite, ed i crediti loro; Che nella specie trattasi di un credito della comune di Caccamo, e dalla esistenza di esso dipende la validità o la nullità dell' atto di coazione fatto al Pittal à,

che è la sorgente del presente giudizio ; Che l'art. 27 della legge de' 21 marzo 1817, attribuendo a' tribunali gl' incidenti della procedura mobiliare ed immobiliare , lascia al potere amministrativo la conoscenza dell' interpetrazione dell'atto amministrativo, val quanto dire anche della coazione amministrativa , e la competenza amministrativa secondo la legge del 21 marzo 1817 e 7 giugno 1819 , non essere eccezionale, ma competenza propria.

In fine che se il tribunale civile s' impossessava del giudizio, nel tempo in cui il consiglio d' intendenza non esisteva, e S. M. convalidava in seguito gli atti e le sentenze emesse in quell' epoca, doversi tener per fermo che quelle risoluzioni sovrane non mica intendono vietare d' impugnare quelli atti contro i quali esister possono rimedi legali.

Laonde la commessione de' conflitti ha avvisato , che la conoscenza del giudizio, introdotto con atto del 17 aprile 1848, da D. Modesto Pittalà contro il comune di Caccamo si appartiene al contenzioso amministrativo.

Rassegnato tutto ciò a S. M. nel consiglio ordinario di stato de' 17 di questo mese nna col rapporto di V. E. dei 30 novembre ultimo , la M. S. si è degnata approvare il parere della commessione de' conflitti.

Nel real nome ne dò scienza a V. E., perchè si piaccia farne l'uso che convenga.

— 3074 —

Circolare del 22 gennaro 1853 emessa dal ministro dell'interno , con la quale si prescrive che i figli di truppa che all' età di anni 18 non sono divenuti soldati, se sortono alla leva non debbono essere esenti dal marciare. — Del pari le di loro famiglie goder non debbono la disobbligazione dal fornir reclute nella proporzione fissata dal decreto de' 19 marzo 1834. — Quelli poi tra detti figli di truppa li quali all'età di anni 18 hanno assunto il servizio militare, come sono esenti dalla leva , così disobbligano col loro servizio, e nelle indicate proporzioni, le famiglie dal reclutamento.

Il caso di un requisito di leva già stato figlio di truppa ha fatto dubitare se egli fosse esente dal militare servizio , e quindi se riguardandosi qual soldato , la famiglia di lui fosse dissobbligata dal fornire reclute.

Per la soluzione di tali dubbi ho inteso il ministro della guerra e marina sull' indole della istituzione dei figli di truppa.

Ed il ministro medesimo ha manifestato quanto appresso.

» La classe de' figli di truppa fu istituita dalla munifi-

cenza sovrana in sollievo delle famiglie de'militari, giacchè gli accennati giovanetti godevano un assegno pecuniario giornaliero ed il vestiario, e volendo intraprendere la carriera militare dovevano, pervenuti alla età di anni 18, servire da soldati ; ma ove per circostanze particolari pria di giungere alla indicata età non si presentavano alle mensuali riviste venivano cancellati da' ruoli senza soffrire alcuna molestia per aver tralasciata l'anzidetta carriera ».

» Tale classe fu poi abolita nel 1849 allorquando piacque a S. M. il Re D. G. organizzare un battaglione Allievi, nel quale vennero ammessi que' figli di truppa che intendevano intraprendere la carriera di sopra menzionata ».

Risultando da queste nozioni , che gl' individui ammessi nel real esercito quali figli di truppa non erano soldati, che quando assumevano tale carriera ad anni 18, ne siegue:

1. Che i giovanetti i quali abbiano appartenuto a' corpi militari quali figli di truppa prima dell'età anzidetta , perchè non soldati , ne sortano alla leva , non debbono esser esenti dal marciare come reclute.

2. Che del pari le loro famiglie goder non debbono la disobbligazione dal fornir requisiti, nelle proporzioni fissate dall' articolo XXVII , num. 21 lettera B. del real decreto de' 19 marzo 1834.

3. E che viceversa se trattasi di figli di truppa i quali giunti ad anni 18 abbiano assunto la qualità di soldati , come sono esenti dalla leva, così disobbligano col loro servizio e nelle indicate proporzioni le famiglie dal reclutamento.

Or io le comunico queste dichiarazioni per norma del consiglio di ricezione da lei preseduto comunque in atto la classe de'figli di truppa si trova abolita, poichè l'anteriore loro ammissione in tale qualità ne' corpi dell' armata può essere anche in prosieguo invocata da'requisiti per l' esenzione dal marciare, o dalle famiglie come titolo alla disobbligazione dalla leva.

— 3075 —

Reale Rescritto del 22 gennaro 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si dispone che sono dichiarati inabili all'esercizio di decurione chi facendo parte del collegio municipale , si rende garante di un appaltatore de'dazi comunali.

Surto il dubbio se un decurione, addivenuto con apposita obbligazione garante in appalto di dazio comunale, potesse continuare nello esercizio della carica, ho avuto l' onore di rassegnare alla Maestà del Re come il garante solidale sia

equiparato per le leggi in vigore al debitore principale, e però è a considerarsi come correo del dovere dal momento stesso in cui assume la garentia, e che però nel volgimento di ciascun giorno dell'affitto egli è debitore de' frutti civili come lo è il fittuario; e quindi la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 9 del volgente mese si è degnata dichiarare inabile alla carica di decurione chi, facendo parte del collegio municipale, si rendeva garante di un appaltatore de'dazi comunali, assimilandosi col fatto a'debitori del comune per cauzione data a'sensi dell'art. 109 della legge del 12 dicembre 1816.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per opportuna di lei intelligenza, e per l'esatto adempimento che ne deriva.

— 3076 —

Reale Rescritto del 22 gennaro 1853 partecipato dal ministro dell'interno, con la quale si dispone che un sindaco, compiuto il periodo di sua gestione, non può essere di dritto supplito dal secondo eletto, ma deve attendere la nomina del successore.

Sul dubbio se un sindaco, compiuto il periodo di sua gestione, dovesse essere di dritto supplito dal secondo eletto, o attendere la nomina del successore, come attualmente si pratica, S. M. il Re N. S., veduto l' avviso della consulta de' reali domini di qua del faro, con cui si osserva che, tribuendo la legge del 12 dicembre 1816 al secondo eletto la facoltà di sostituire il sindaco ne' soli casi di assenza o d'impedimento, non possa estendersene l'applicazione all'altro non contemplato di cessazione di carica; e che adottandosi l' opposta massima, si menomerebbero gli effetti di quella responsabilità, la quale vuolsi conservare intera nell'amministratore titolare fino alla destinazione del dovutogli rimpiazzo, si degnava nel consiglio ordinario di stato del 16 decembre ultimo comandare di non farsi all' uopo novità alcuna, inculcandosi però a ciascun intendente, come fo, ed a'decurionati, di formare a tempo le proposte in regola ed assolvere senza remora dal canto rispettivo le prescrizioni della legge.

Nel real nome io le comunico questa sovrana determinazione per intelligenza sua e de' decurionati, e per l' esatto adempimento di risulta; e la interesso a rimettere subito in questo ministero le residuali proposte di civici amministratori di regia nomina pel triennio dal 1853 al 1855, ed a definir prestamente quelle di propria attribuzione, e precipuamente de'cassieri de'comuni tutti della provincia.

— 3077 —

Regolamento del 29 gennaro 1852 emesso dal ministro degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, col quale si stabilisce l'amministrazione, la distanza, e quanto altro concerne il servizio delle farmacie nella parte de'reali domini di qua del faro.

1. Non si potrà tenere a pubblico uso una farmacia se non da chi dopo privilegiato, ne ha l'assoluta proprietà, dovendo restare dismessa conoscendosi non propria.

2. Da un professore di farmacia non se ne potrà amministrare e diriggere che una sola restando proibita la direzione di qualunque altra di pubblico uso, non ostante che venisse amministrata da altro privilegiato.

3. In quei paesi del regno dove vi ha più d'una farmacia, non se ne potrà aprire veruna nuova se non dista dalla esistente cinquanta passi geometrici, ciascuno di palmi sette ed un terzo, ed in questa capitale settanta, come da lungo tempo è in uso, e precisamente dopo il prescritto dalla prammatica de' 17 settembre 1706. Quelle che non hanno tale distanza, dopo la morte di coloro che si trovano averne la proprietà nell'epoca della pubblicazione del presente regolamento, resteranno abolite, qualora però non vi fossero dei minori, dovendosi in tal caso procedere come si dirà nell'articolo al proposito. Su l'indicata distanza si serberà rigorosa esattezza e sarà vietata ogni proposta per agevolazione.

4. Avvenendo che in qualche comune del regno si sia aperta per conto della municipalità di esso una farmacia con amministratore a compenso, quest'amministrazione deve restare autorizzata fino a che non ve ne sia un'altra d'un farmacista proprietario, il quale deve comprarsi la comunale, e dee obbligarsi supplire la mancanza di quella che si va a togliere, e con miglioramento. Se altra nuova spezieria nello stesso comune si volesse aprire prima di un decennio della compra eseguita, al primo, a giudizio dell'autorità protomedicale, dee darsi un compenso da nominarsi in ragion degli anni decorsi.

5. Se qualche comunità religiosa avesse e volesse avere una farmacia a pubblico uso, ne potrà essere autorizzata l'amministrazione ad un religioso che vi si dedichi; ed ottenga la debita carta autorizzante e i privilegi, dopo però che, secondo le leggi ecclesiastiche, ne avrà ottenuto da' rispettivi superiori permesso, e si sarà uniformato a' regolamenti protomedicali, al pari delle altre pubbliche farmacie, tranne la circostanza della distanza, restando proibiti i fitti e le

amministrazioni secolari, le quali danno idea di speculazione.

6. Se qualche farmacia militare di professore non proprietario volesse smerciare medicinali al pubblico del luogo dove si trova, lo potrà se non ve ne saranno altre civili, e dopo di aver ottenuto permesso dal ministero da cui dipende e dal protomedicato generale.

7. Se taluno estero si trovasse autorizzato a fare amministrare la sua farmacia da persona munita di cedola della nostra regia università, e non potesse ottenere il privilegio della stessa regia università degli studi, perchè di diversa religione o per altro, l'amministrazione già autorizzata sarà tollerata sino alla morte del proprietario, e gli eredi non avranno alcun dritto di successiva amministrazione, e dopo si potrà stare al regolamento al pari di tutte le altre farmacie del regno.

8. Morendo il farmacista proprietario si dovrà stare a'seguenti dati:

a) Fra lo spazio di quindici giorni se ne dovrà dare notizia al protomedicato. Avendo qualche figlio privilegiato in farmacia, a petizione degli altri eredi, si autorizzerà nella proprietà e nell'amministrazione.

b) Non essendovi figli del morto, oppure essendo questi tutti maggiori, niuno de' quali sia capace di esercitare la professione di farmacista, la farmacia sarà venduta. Essendovi minori, si autorizzerà l'amministrazione ad un privilegiato fino all'età maggiore del primo o della prima de'figli, e precisamente fino all' età nella quale dal maschio si può ottenere il privilegio in farmacia e dalla donna prendere marito farmacista; allora si dovrà procedere come nel dato precedente.

c) Se vi sieno figli minori, allora il consiglio di pubblica istruzione, dietro l'avviso della commessione protomedicale e del collegio de'farmacisti, secondo le circostanze, fisserà un termine, durante il quale la farmacia sarà amministrata a nome della famiglia. Sino a che nella farmacia del morto non vi sarà legale amministrazione, restar deve chiusa dovendo restar vietato ogni illegale smercio di medicinali.

9. Dagli eredi volendosi o dovendosi dismettere la farmacia del morto, per procedersi in equità, in Napoli il collegio di farmacia, e nelle provincie i vice-protomedici con i farmacisti visitatori fisseranno il prezzo da doversi pagare. Non trovandosi compratori, devono acquistarla i farmacisti più vicini, e ne'paesi dove non ve ne fosse che uno, questi dovrà pagare l'occorrente: però essi godranno i vantaggi che risultano dall'articolo seguente. Volendosi da taluno passare nella farmacia del morto, prima deve dismettere la propria.

10. Volendosi da altri riaprire una farmacia nel locale di una già abolita e comprata da vicini, non si potrà, se non dopo un decennio, e quando vi è la predetta distanza, non potendosi mai più aprire quando non vi è la dovuta distanza.

11. Ogni amministratore, al pari de'proprietari dev'essere obbligato ad esercitare di persona ed a presenziare nella farmacia, nè mai allontanarsene o affidare ad altre persone non autorizzate l'amministrazione de'medicinali, dovendo restare responsabile come i proprietari, di ogni inconveniente che potesse aver luogo, ed esser tenuto all'esecuzione di tutto ciò che dalle leggi e regolamenti protomedicali pel ceto è prescritto; cioè riconoscenza soddisfazione ed obblighi ec. In caso che lasciar volesse l'amministrazione, dee avvisarlo alle parti interessate ed all'autorità protomedicale un mese prima, per potersi disporre l'occorrente. In caso d'inadempimento, resterà inibito da ogni esercizio per un'anno.

12. Dopo un'anno dalla data del presente regolamento resteranno inibite tutte quelle farmacie, l'amministrazione delle quali non è come si è detto.

13. Restano confermate tutte le anteriori disposizioni all'oggetto non abolite col presente regolamento.

14. Rimane incaricato dell'esecuzione del predetto regolamento l'autorità protomedicale, con la quale si dovranno porre d'accordo tutte le altre che per l'oggetto potranno con essa avere rapporto.

— 3078 —

Reale Rescritto del 1 febbraio 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si dispone che l'errore commesso di bussolare nella leva con due cartelle le famiglie che lo dovevano con una, debbe venir emendato col mezzo del bussolo suppletorio come praticasi per li numeri omessi.

Avveniva sovente che delle famiglie, le quali per la leva dovevano esser bussolate con una cartella sola, talune lo erano invece con due.

Ed alcuni consigli di ricezione opinavano, che per rimediare a tale errore bastasse non tener conto della cartella sortita a numero più basso, e far valere soltanto quella uscita a numero più alto.

Questa opinione non era da me ritenuta, poichè considerava che dovessero accogliersi i reclami diretti ad ottenere la correzione di un errore corso nell'adempimento de'solenni fissati dalla legge sul reclutamento, e che non prevedendosi dalla medesima il caso del novero nel sorteggio di cartelle eccedenti, ma solo quello dell'omissione, dovesse la necessità

dell'emenda trarsi da'principi di eterna giustizia, pei quali non può al certo essere stimato regolare un bussolo, in cui le famiglie soggette alla leva non hanno ne' modi di legge sperimentato gli eventi della sorte, ed han subito un rischio eccessivo.

Considerava d'altronde, che nella delicata operazione, per la quale è confidata alle cieche determinazioni della sorte il destino degl'individui che marciar debbono pel reale esercito, uopo è tener lontano ogni benchè menomo arbitrio da parte delle autorità; e che lo assegnare ad una famiglia sorteggiata tra due cartelle quella che ha avuto il numero più alto, è un'evidente arbitrio, anche rispetto a' terzi, poichè su di esse deve ricader l'obbligo della marcia, dopo seguita la regolare e progressiva disamina delle condizioni fisiche e morali de' sorteggiati anteriori: disamina che mena fra l'altro a fissazione di termini, nel calcolo de'quali non è al certo indifferente, che sia uno anzichè un altro l'individuo da ammettersi o da escludersi.

Divisava infine che, siccome la mancanza delle cartelle ne' sorteggi va corretta, nell'interesse della legge degl'individui, col bussolo suppletorio; così con norme analoghe e pe'medesimi motivi deve emendarsi l'errore di comprendervi per talune famiglie un numero eccedente di cartelle.

Per fermare intanto su tal riguardo una determinazione di massima, stimai dapprima consultare la commessione dei presidenti presso la gran corte de'conti.

La maggioranza di questo consesso riteneva la opinione, che potesse emendarsi lo errore della duplice cartella, non tenendo conto di quella tra esse sortita a numero più basso; poichè rifletteva non trovarsi dalla legge tale caso contemplato.

Non così la minoranza, la quale osservava:

Che come la omissione materiale di nomi si corregge col bussolo suppletorio; così lo errore di metter due cartelle invece di una, ossia l'omissione di quel che la legge prescrive, debba anche venir corretto ed emendarsi col bussolo suppletorio: mezzo indicato dalla legge come atto a ristorare il danno cagionato col bussolo erroneo a'privati ed alla legge stessa cioè all'equità;

Che la giusta correzione non si otterrebbe nel caso di cui si tratta, ricorrendosi ad un rimedio illegale e scarso;

Che il novero nell'urna di cartelle maggiori di quelle, colle quali dev'essere bussolata per la leva una famiglia, è un errore; e però improduttivo di dritto e di doveri;

E che gli errori ne'sorteggi della leva non possono venir corretti arbitrariamente, quando la legge ha determinato il

mezzo come correggere le omissioni materiali, e perciò le omissioni de' precetti della legge stessa.

Avendo quindi fatto presente a S. M. tali difformi pareri la M. S. degnavasi incaricare della disamina di essi la consulta de' reali domini di quà del faro, la quale considerava:

1. Che, dopo aver la legge data una disposizione chiara, positiva ed importante, quale si è quella che determina il numero delle cartelle da porsi nell'urna per ciascuna famiglia è assurdo il ritenerne per indifferente lo adempimento.

2. Che dovendo quindi in caso di errore procedersi alla emenda, è chiaro che il mezzo da tenersi all' uopo debba avere il carattere fissato dalla legge, esser cioè provvido per tutti i casi nascenti dallo stesso fatto generale, imparziale, sufficiente;

3. Che lo aumento delle cartelle cambiando lo spazio, la capacità, e la collocazione di esse; muta i risultamenti del sorteggio.

4. Che il principio di esser bastevole per l'emenda degli errori della specie, il non tener conto delle cartelle superflue, è inammessibile, poichè assimilerebbe il fatto della sottrazione di una delle cartelle prima di sorteggiarle all'altro ben diverso dello scemamento di una di esse, scelta ad arbitrio, dopo che è già determinato il destino de'sorteggianti;

6. Che nel caso delle due cartelle, una delle quali superflua ed entrambe sortite a'numeri bassi, si obbligherebbe a dare un requisito ad una famiglia che ha subito rischio eccessivo; e nell'altro caso, che delle medesime cartelle, una sorta a numero alto, e l'altra a numero basso, si definisce altresì ad arbitrio se la famiglia sia o no esente dal dare un requisito; si offendono i dritti e gl'interessi de'terzi, e si porge grave adito a reclami e sospetti.

6. E che se in quest'ultimo caso si estraesse a sorte una delle due cartelle per definire il destino della famiglia erroneamente sorteggiata, non si ricorrerebbe che ad un mezzo incompleto mancante delle condizioni del bussolo suppletorio ordinato dalla legge, ed avente tutt'i caratteri della precisione, della imparzialità, e della legalità.

E per queste considerazioni la consulta opinava, che per allontanare ogni ulteriore incertezza ed arbitrio che potesse aver origine dal silenzio del decreto del 19 marzo 1834, in riguardo alla duplicazione delle cartelle nel sorteggio dei giovani soggetti alla leva, fosse conveniente prescriversi, che l'errore, commesso coll' alterare la proporzione stabilita pel numero degl'individui che una famiglia può essere obbligata a dare al reale esercito, mettendosi nell'urna un numero di cartelle maggiore o minore del dovuto, debba venir emen-

dato col mezzo del bussolo suppletorio a'termini delle istruzioni date all'oggetto pe'numeri omessi.

Ho rassegnato a Sua Maestà siffatto avviso, e siccome il riportarsi semplicemente alle disposizioni dell'art. XLV relativo alle sole omessioni, ingenerar poteva dubbi nel conseguente adempimento, così perchè questo fusse rimasto chiaramente determinato nel caso diverso della eccedenza delle cartelle, ho umiliato alla M. S. la idea di aggiungersi l'altra segnente disposizione:

Per l'adempimento della prescrizione, in virtù della quale l'errore, di comprendersi nel sorteggio di leva per qualche famiglia un numero eccedente di cartelle, deve emendarsi con norme analoghe a quelle stabilite pel caso dell'omissione, rimane dichiarato quanto segue:

Primieramente si sottrarranno dalle cartelle formate pel primo sorteggio non solo quella eccedente messavi pe' figli della famiglia erroneamente bussolata, ma ancor l'altra che per essi dovea esservi compresa;

Si metteranno poi nell'urna tante cartelle bianche formate precisamente nel modo prescritto nel numero uno dell' art. XLV del real decreto del 19 marzo 1834, per quante sono divenute le cartelle nominative messe nel primo bussolo, dopo lo scemamento di quelle compresevi per la famiglia erroneamente bussolata;

Indi la cartella nominativa della famiglia medesima sarà messa nell'urna insieme con le cartelle bianche;

Si procederà poscia, previa la miscela dell' una e delle altre, alla nuova estrazione;

Finchè usciranno le cartelle bianche, s' intenderà sempre che esse rappresentano gli stessi individui che uscirono nel primo sorteggio ne' propri numeri d' ordine ne' quali resteranno;

Quando sopravviene la cartella della famiglia erroneamente bussolata, questa prenderà il numero d'ordine in cui esce, ed ivi rimpiazzerà la famiglia che in questo numero si trovava collocata in forza del primo sorteggio.

Si piglierà da ultimo la cartella indicante il nome di tal famiglia rimpiazzata, e si metterà nell'urna togliendone una delle rimanenti cartelle bianche, affinchè la famiglia medesima prenda l'altro numero che le assegnerà la sorte, e si continuerà la estrazione, la quale tuttavia non altererà gli altri numeri nel sorteggio primitivo, sino a che seguiteranno ad uscire le cartelle bianche, ma solo le famiglie, che saranno nel modo come sopra rimpiazzate da quella dapprima erroneamente bussolata, cambieranno i loro numeri, che così vanno a divenire più alti.

Or essendosi benignata Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato del 31 dello scorso dicembre, di approvare così l'indicato avviso della consulta de' reali domini di qua del faro, come la su riportata mia addizional proposizione; io nel real nome le partecipo questo sovrano provvedimento di massima, perchè sia di norma nella esecuzione delle leve.

— 3079 —

Reale Rescritto degli 8 febbraio 1853 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si dispone la condizione a serbarsi ne'contratti di censuazione de'luoghi pii laicali.

Il consiglio degli ospizî della provincia di Napoli rassegnava un progetto di norma per la condizioni e cautele da apporsi ne'contratti di censuazione de'diversi luoghi pii laicali, onde allontanare ogni possibile danno da que' corpi morali. E sommesso siffatto progetto all'alta intelligenza della Maestà del Re N. S., la Maestà Sua, avuto presente anche l'avviso della consulta de'reali domini di qua del faro, nel consiglio ordinario di stato del dì 8 del corrente febbraio, si è degnata ordinare che le condizioni da fermarsi negli enunciati contratti sieno le seguenti.

Art. 1. Il canone verrà determinato da analoga perizia da approvarsi dal consiglio degli ospizî. Sarà netto da qualsivoglia ritenuta, imposta, o imponenda; ancor se questa gravasse tassativamente sul dominio eminente, cederà non pertanto a carico dell'enfiteuta, sotto qualunque nome o considerazione venisse ingiunta. Il pagamento del canone dovrà eseguirsi dall'enfiteuta nelle mani degli amministratori, o di chi per essi legalmente destinato ad esigere e quietare. Rimane alla prudenza degli amministratori il convenire secondo le circostanze, che il canone sia o no affrancabile, salvo sempre il sovrano beneplacito.

Art. 2. In ogni caso di passaggio del dominio utile in altro enfiteuta, in tutto o in parte, sarà dovuto il laudemio in favor del concedente, che sarà la cinquantesima parte del prezzo, e ciò tanto nelle trasmissioni volontarie sotto qualunque forma, quanto nelle vendite giudiziarie. Non sarà però dovuto laudemio ne' passaggi per successioni, sia per testamento, sia intestate.

Art. 3. Il laudemio ed il canone annuo, saranno essenzialmente indivisibili tra diversi successori o aventi causa dell'enfiteuta, i quali rimarranno tenuti nel solido a' corrispondenti pagamenti. La quale indivisibilità e solidità, quanto al canone, rimarrà pur tra particolari eredi dell'enfiteuta.

Art. 4. Avrà luogo la devoluzione dell' intiero fondo a favor del concedente ne'seguenti casi:

1. Se tutto, o parte del fondo venisse alienata, permutata assegnata dall'enfiteota, o succensuata senza la previa interpellazione al dominio diretto per la preferenza, quando pure ne'correlativi contratti tra l' enfiteuta, e l' altro acquirente o stipulante, inscio il concedente, fosse stata riserbata cotal condizione.

2. Se l'enfiteuta novello ; nel mese seguente al contratto non eseguisse il completo pagamento del laudemio nelle mani degli amministratori, o la stipulazione del novello titolo ricognitivo ed a sue spese.

3. Se ritardasse per due anni continui il pagamento del canone.

4. Se deteriorasse lo stato del fondo, o non eseguisse le migliorazioni stabilite. Il pagamento del canone dovrà eseguirsi in contante argento nel domicilio degli amministratori, o di chi per loro come sopra, senza bisogno di citazione o di messa in mora , intendendosi verificata questa per solo elasso del termine, e sotto il rigore di una clausola risolutiva espressa.

5. Ne'casi di devoluzione contemplati ne'precedenti articoli s'incorrerà *ipso iure* per la sola e semplice scadenza de'termini, o avvenimento de' fatti senza alcun bisogno di messa in mora o d'interpellazione. L' enfiteuta rinunzierà espressamente tanto al favor della purgazione della mora quanto a quello della dilazione.

6. Verificandosi la devoluzione l' enfiteuta , senza potersi giovare del *ius retentionis*; dovrà tosto rilasciare il fondo, ed in quanto al ripetimento delle migliorie si farà solo per memoria, descrizione e valutazione di esse da liquidarsi *quoad impensum*, e le spese di liquidazione cederanno a di lui carico.

7. All'uopo nell'istrumento di censuazione da stipularsi con l' ultimo aggiudicatario nelle subastazioni correlative , sarà alligata una perizia descrittiva dello stato del fondo. Assumerà l'enfiteuta l'obbligo di eseguire in un periodo da stabilirsi, un determinato contingente di migliorazioni, e somministrerà ne'suoi beni liberi, per sicurezza dell'adempimento delle obbligazioni, assunte, una ipoteca equivalente a dieci annate di canone.

8. Tutte le spese di censuazione, compresa la copia esecutiva dell'istrumento da rilasciarsi al pio luogo, cederanno a carico dell'enfiteuta che risulterà aggiudicatario. E saranno ripetibili dallo stesso tutte le spese de'giudizi che potessero

poi aver luogo durante il contratto, o per occasione del medesimo, tanto ordinarie che straordinarie.

9. Tutti i casi non contemplati ne'presenti patti, saranno rimessi al disposto delle leggi in vigore.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l' adempimento di risulta.

— 3080 —

Ministeriale del 9 febbraio 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia., con la quale si danno avvertenze a' Consigli d' intendenza di Sicilia di non ammettere reclami che non sieno d' indole contenziosa.

Due basi fondamentali sorreggono il più gran pregio di nostra legislazione. Primamente è l'ammirata divisione e la esatta definizione de' poteri : in secondo luogo il provvedersi, che si è fatto a rimuover con celerità gli ostacoli , che il privato interesse adoprerebbe ad ogni passo, che la pubblica amministrazione muoverebbe per il ben essere comune.

Perciò egli è principalmente commesso a' funzionari preposti alle svariate amministrazioni di vegliare con ogni loro studio alla integrità de' diversi ordini dello Stato, e far che l'opera propria, rapida insieme e vigorosa , tenda a secondare vie sempre lo spirito delle istituzioni; schivando e cessando tutto che potrebbe ritardare l' azione governativa , o che distruggendo l'armonia de' poteri riuscisse a confonderli o a porli in incerto.

Ma pure non una volta sola è toccato di ravvisare che le attribuzioni, e le distinzioni così ben definite, e ben posate restavano giacenti in oblio, e sortivano lo scandalo di arrestare lo agir governativo con atti, e provvedimenti incompiuti che tornavano a solo scapito della dignità autorevole che li dettava. Egli è avvenuto realmente che non gradendo a parti private le disposizioni di un Sindaco, di un Sottintendente, di un Intendente ancora chiamati a provvedere per forza di facoltà tutte proprie ed economiche, siansi con forme giuridiche gravate dinanti a' consigli; e questi li abbiamo scorto non solo ammettere solleciti i richiami, ma dar via a' procedimenti, come farebbesi di una facenda puramente di natura contenziosa.

Non è in tal modo che si fa il migliore omaggio di osservanza alle leggi, le quali non tracciano la via da tenere in casi somiglievoli , e ci additano come si abbia a rivolgere il reclamo (sempre nella stessa via economica) all'autorità superiore, e da ultimo al Governo, ma non mai a' giudici,

che mal farebbero a mettere le mani là dove non ci è materia ad applicare forme giuridiche.

Ostacolo sconvenevole ancora al voto della legge forma bene spesso l'omettere tutta la vigilanza che va imposta ai funzionari della civile amministrazione, e più di ogni altro agl' intendenti, de' quali è debito precipuo, per avocare le competenze nelle controversie e quistioni, di cui non a ragione potessero per avventura impossessarsi i tribunali ordinari, e i magistrali giudiziari, mentre toccherebbe esclutivamente il conoscerne al contenzioso amministrativo.

La legge del 21 marzo 1817 definiva con assai di limpidezza le materie, facendone tale una partizione, che non si potrebbe più esatta. Ma c' insegna in modo da non restare in forse quali esser deggiono i termini delle due giurisdizioni, e le tratteggiava con ben rilevate linee. Le discussioni, e le sovrane risoluzioni avutevi nelle moltiplici congiunture di conflitti riempiono di buone pagine che tengon luogo di lungo svolgimento di cui si potrà aver d'uopo nell'applicazione della legge medesima.

Della quale dovendo apprezzare le intenzioni, volta a largheggiare in benintera tutela, non mai bastevole a pro dei comuni, egli è gran mestiere trarne tutto il frutto nell'attuarla, e invocarla, perchè ei risentano il beneficio del suo vigore.

Debbe tenersi per altra inesattezza e di non lieve momento a cui il governo ha volto la sua attenzione, il passarvi che fanno i consigli da ogni esame di preambolo su le domande, che vengon proposte per introdur giudizî al loro cospetto. La legge del 25 marzo 1817, faceva un debito di cotesti esami, e niuno è che dubita della necessità di darvi opera. Gli articoli 42 e 43 ce l' apprendono con tanto di chiarezza che ogni altro dire non esprimerebbe quel che la lettera esprime. Ma in vari consigli si è giunto a tale da porla affatto in oblio, avendo ridotto invece a costante osservanza di principî l' opposto metodo di ammetter ciecamente ogni maniera d' istanze, e ordinare la comunicazione, senza por mente che non di rado elle vanno informate da una indole per nessun verso contenziosa, o da rigettarsi a prima giunta per incrollabili ragioni, e troppo aperte anco alle menti de' meno veggenti.

Queste omissioni rendonsi poi una pietra d' inciampo allo andamento delle comunali aziende, quando si tratti di opposizioni promosse da' debitori, indi alle coazioni legali spiccate da' cassieri.

Ognuno che voglia non soddisfare alle imposte civiche, e sottrarsi dal pagamento di ciò che debbe per qualsiasi altro

titolo al comune, non fa aspettarsi a recar in mezzo le mille astruserie e cavillosità, onde prorogare se non altro il momento di estinguere il suo dare; e questo partito diviene più prediletto, quando si sa di trovar pieghevolezza ne' consigli a ricever le domande, e metterle in corso di giudizio. Ciò non avverrebbe se i consigli si attenessero ad uno stretto esame preventivo sulle prodotte eccezioni per rigettarle quando mancassero de' caratteri veramente perentorî. Così il secondo Comma dell'art. 243 della legge de' 12 decembre 1816 impone espressamente, apprendendoci che le eccezioni per sospendere gli effetti delle coazioni vogliano essere perentorie da non averci che replicare. Il senno de' Consigli non richiede che lor si ripeta a parole qual ampia sfera di guarentigia, come in tutt' altri casi, allargava in questo il legislatore, per accerchiarvi gl' interessi de' comuni, e sorreggere le amministrazioni ne' loro vitali cardini, e risorse: evitando ad un ora di trascinare i municipî a continuato numero di giudizî, e a spese strabocchevoli che ci vanno per sostenerli, e che detraggono i mezzi meglio stanziati a pubblico bisogno, e alle utilità.

Di tutto ciò mi è sembrato far ricordo per ora a' signori intendenti, ed a' consigli, come pure agli altri funzionari, ed alle autorità amministrative, a' quali tutti ne daranno i primi opportune comunicazioni, e rimango nella fidanza, che ponendovi mente come va fatto, nè cure, nè buon volere risparmieranno a secondare le vedute tutelari del governo.

— 3081 —

Reale Rescritto del 26 febbraio 1853 partecipato dal ministro delle finanze, col quale si dispone che il tempo in cui i militari sono rimasti immobilizzati a carico della finanza non deve mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni, come servizio attivo.

Con questa data ho diretto un real rescritto del tenor seguente a S. E. il ministro di guerra e marina.

Dalla gran corte de' conti vennero rimesse in questo real ministero diverse liquidazioni di pensione a favore di militari che da ultimo si trovavano immobilizzati a carico delle finanze, e di alcune vedove ed orfane di militari che all'epoca della loro morte si trovavano immobilizzati, e tali liquidazioni riguardavano.

Domenico Tiriolo, guardia di artiglieria.

Gaetano Schillinger, 2. tenente svizzero.

Andrea Salomone, 1. chirurgo militare.

Carolina Figliuoli, vedova del 2. tenente Cesare Milo.

Carlotta Trunchi, vedova del Capitano D. Antonio Squillace.

Sorelle Fizzarotti, orfane del 2. tenente D. Gaetano.

Cristina Uretto, vedova del Colonnello D. Nicola Aodruzzi.

Ora in proposito di siffatte liquidazioni si è da me rassegnato rapporto a S. M. il Re (N. S.), nel quale si sono provocate le sovrane risoluzioni relativamente al modo come valutarsi ne' casi di liquidazione di pensioni il tempo in cui i militari rimangono destinati alla immobilizzazione. E la M. S. nel consiglio ordinario di Stato de' 4 dell' andante mese di febbraio ha dichiarato, che il tempo della immobilizzazione non possa mettersi a calcolo, come quello di servizio attivo.

Per grazia speciale poi si è degnata accordare agl' individui Tiriolo, Schilliuger, Salamone, ed alle vedove, ed orfane Figlioli, Fizzarotti, Trunchi, ed Uretto di poter far valere come servizio attivo quello relativo al tempo della immobilizzazione.

Nel real nome partecipo all' E. V. siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risultamento per la parte che la riguarda.

— 3082 —

Reale Rescritto del 2 marzo 1853 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone, che i figli di famiglia, tuttochè maggiori di età non possono accettare le cariche di amministratori, e cassieri di congreghe, e di stabilimenti di beneficenza senza consenso de' genitori.

Movevasi dubbio dal consiglio generale degli ospizi di Salerno se il sovrano rescritto de' 29 decembre 1821 che vieta a'figli di famiglia, tutto che maggiori di età e non aventi patrimonio particolare di accettar cariche comunali senza lo espresso consenso de' loro genitori, fosse anche applicabile agli amministratori e cassieri delle commessioni amministrative comunali, sia delle congregazioni e degli stabilimenti da esse dipendenti.

Rassegnato il dubbio alla Maestà del Re (D. G.) si è la M. S. degnata uniformemente all' avviso della consulta dei reali domini di quà del Faro, risolvere, e dichiarare che fosse il cennato real rescritto de' 29 decembre 1821, esteso anche alle amministrazioni di congreghe e degli stabilimenti dipendenti da' consigli degli ospizi, dove avessero rendite; per modo che trovandosi in esercizio amministratori di tale specie, che non abbiano i requisiti dal sovrano rescritto richiesti, rimanesse loro vietato di proseguire nella gestione,

se in un tempo determinato non mostrino di aver ottenuto il consenso paterno.

Nel real nome partecipo tal sovrana determinazione a cotesto consiglio degli ospizi per intelligenza ed adempimento nelle occasioni.

— 3083 —

Reale Rescritto del 5 marzo 1853 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si dispone che i ruoli esecutori, ne' quali si trovasse unluogo pio come debitore di un altro sia laicale, sia ecclesiastico, sono nulli sostanzialmente e privi di qualunque esecuzione, senzachè faccia d' uopo d'essere in qualunque maniera opposto.

Proponeva cotesto consiglio degli ospizii il dubbio se la parrocchia della SS. Annunciata di Cava avesse avuto dritto a riscuotere dalla beneficenza dello stesso comune talune annualità di censi dovuti in virtù del ruolo renduto esecutivo nel 1834, e non opposto ne' termini di legge.

Rassegnato tal dubbio alla Maestà del Re N. S., si è la Maestà Sua degnata sull'avviso uniforme della consulta dei reali domini di quà del Faro, risolvere e dichiarare, che pel real decreto de' 27 agosto 1827 i ruoli esecutorii, nei quali si trovasse segnato un luogo pio come debitore di un altro, sia laicale, sia ecclesiastico sono nulli sostanzialmente e privi di qualunque esecuzione, senza che faccia d' uopo di essere in qualunque maniera opposti. E così doversi reputare quello esecutoriato nel 1834 dall' intendente di cotesta provincia a pro della parrocchia della SS. Annunciata di Cava.

Nel real nome lo partecipo a cotesto Consiglio per intelligenza e norma, ed in risposta alla relazione de' 12 giugno del passato anno, n. 5765.

— 3084 —

Reale Rescritto del 16 marzo 1853 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che l' affrancazione delle rendite perpetue de'luoghi pii deve seguire con le norme sancite nel real decreto de' 18 luglio 1844. — Il dritto di scelta attribuito a'luoghi pii per la cessione del canone in rendita iscritta, ovvero in numerario non è rimasto derogato dal real rescritto de' 13 febbraro 1850. — Per l' esercizio di un tal dritto non possono consentire gli amministratori speciali senza la conveniente autorizzazione del consiglio generale degli ospizi.

Il Consiglio degli ospizii della provincia di Napoli avvan-

..a rapporto a questo real ministero elevando i seguenti quesiti.

Se la francazione delle rendite perpetue de' luoghi pii laicali, contemplate nel decreto de' 18 luglio 1844 debba procedere sulle stesse norme tracciate dal rescritto de' 18 febbraio 1850: se il dritto di scelta tra la cessione della rendita iscritta o il pagamento del capitale attribuito con l'anzidetto decreto, fosse a' pii luoghi conservato dal mentovato real rescritto; e se nel caso affermativo l' esercizio di tale dritto ricade tra le attribuzioni esclusive degli amministratori locali, ovvero corra in costoro il dovere di farne previo rapporto per la corrispondente autorizzazione del Consiglio degli ospizii.

Rassegnati al Re N. S., tali promossi dubbi, la Maestà Sua uniformemente allo avviso della Consulta de' reali domini di quà dal Faro, si è degnata dichiarare e disporre:

1. Che l'affrancazione delle rendite perpetue di luoghi pii debba seguire con le norme sancite nel real decreto de' 18 luglio 1844, senza essere applicabile alle medesime il real rescritto de' 13 febbraio 1850, il quale testualmente mirò a statuire soltanto le deduzioni a farsi sul montare de' canoni quando si fosse trattato della loro affrancazione.

2. Che il dritto di scelta attribuito a' luoghi pii per la cessione del canone in rendita iscritta, ovvero in numerario con rendita equivalente alla ragione del 4 per cento non è rimasto punto abrogato dal citato real rescritto del 1850.

3. Che l'esercizio di cotesto dritto di scelta è un atto di amministrazione a simiglianza di tutti gli altri, che si praticano ne' contratti di qualunque natura relativi agl' interessi de' luoghi pii laicali, pe' quali contratti gli amministratori speciali non possono procedere, nè consentire senza la convenienle autorizzazione del consiglio generale degli ospizii.

Nel real nome le significo tale risoluzione sovrana per intelligenza e norma.

— 3085 —

Ministeriale del 16 marzo 1853 emessa dal ministro dell' interno con la quale si stabilisce che i decurionati sono obbligati in ogni tre mesi trasmettere all' intendente una deliberazione in che faranno la censura degl'impiegati de'rispettivi comuni e dove si scorgerà o svogliatezza nel lavoro, o altra pecca nel loro servizio, o nella condotta dovrà provvedersi al di costoro rimpiazzo, od all'applicazione di altre pene che la colpa esige.

Dichiaratosi nel 1838 che gli stipendiati comunali riavessero, ma a titolo di gratificazione, ed infine dell'anno, quella

parte di soldo che perderono nel 1831, fu per sovrana risoluzione del 30 settembre 1848 prescritto, che le dette gratificazioni a compimenti di soldo dovessero andar soggette alla ritenuta del 2 e mezzo per cento, onde aversi su di esse il dritto alla pensione.

Or io trovo più acconcio, che le gratificazioni suddette sieno lor pagate a rate mensuali. Perchè intanto non cessi sugl' impiegati la severa vigilanza finora portata sulla loro diligenza ed operosità di cui era frutto la gratificazione medesima, esigo, che in ogni tre mesi i decurionati trasmettano a lei una deliberazione in cui faranno la censura degl'impiegati de'rispettivi comuni, e dove si scorgerà o svogliatezza nel travaglio, o altra pecca nel loro servizio, o nella loro condotta provvederà tosto al rimpiazzo di essi, o a quelle altre misure di rigore che la colpa esige, ed il bisogno di emenda richieda.

Certificherà poi ella a questo real ministero in ogni trimestre se il servizio delle cancellerie comunali della provincia vada in regola, o veramente le misure da lei prese a regolarizzarlo.

— 3086 —

Ministeriale del 22 marzo 1853 emessa dal ministro degli affari di Sicilia e diretta al luogotenente generale in Sicilia con la quale si ordina l'osservanza del real rescritto del 3 gennaio 1846 per la liquidazione de'titoli di credito contro i comuni, e corpi morali di Sicilia.

In esecuzione de'sovrani ordini contenuti nel rescritto del 23 settembre ultimo, ho nuovamente sottoposto all' alta intelligenza del Re N. S. il dubbio promosso dalla consulta di cotesti reali dominî, cioè se a'termini dell'altro rescritto del 18 novembre 1829 possa procedersi in ogni tempo all' ammessione de'titoli di credito contro i comuni ed i corpi morali, qualora cotesti titoli si presentassero non disgiunti dal possesso al tempo, in cui se ne sospese il pagamento, e ciò senza esservi di ostacolo la perenzione stabilita col real decreto del 10 novembre 1819: ovvero se standosi alla lettura del posteriore sovrano rescritto del 3 gennaio 1846 non debba farsi più abilità in alcun modo a'creditori medesimi per ammessione di titoli contro i comuni e corpi morali di loro dipendenza.

Ho inoltre fatto presente a S. M. quanto si è osservato in ordine alla distinzione che intenderebbe fare delle dimande di così fatte liquidazioni con permettersi, cioè, giusta il sovrano rescritto del 18 novembre 1829, l' ammessione delle

domande di liquidazione degli anzidetti titoli per inviarli allo esame de' consigli d' intendenza ove si presentassero fondati sulla esistenza del titolo non disgiunto dal possesso di esigere, e per contrario vietarsi a'termini del posteriore rescritto del 3 gennaio 1846 l'ammessione di quelle dimande di liquidazione; non che riunissero congiuntamente le anzidette due condizioni.

E la Maestà Sua cui ho rassegnato il rapporto di V. E. in obbietto del 15 gennaio scorso interno num. 525 dichiarando nel consiglio ordinario di stato del 15 dello andante mese di non esser permesso introdurre una distinzione che non è scritta nel mentovato sovrano rescritto del 3 gennaio 1846, si è degnata ordinare che si stesse all'osservanza del rescritto medesimo.

Nel real nome lo comunico a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 3087 —

Circolare del 23 marzo 1853 emessa dal ministro dell' interno, con la quale si prescrive che non è permesso a' comuni di eseguire spese per acquisto di oggetti, libri, e stampe senza una speciale autorizzazione del ministero dell' interno.

Avviene talora che i comuni si gravano di spese per acquisto di oggetti e di libri e stampe senza la previa autorizzazione di questo real ministero al quale solo si appartiene di rilasciare consimili autorizzazioni. Io la prego quindi signor intendente, di astenersi dallo imporre simili spese ai comuni di qualunque natura esse siano, e di far intendere agli amministratori comunali la grave risponsabilità alla quale andranno soggetti dove si permettano fare consimili spese senza una espressa autorizzazione di questo real ministero comunicata per mezzo di lei.

Accuserà l'arrivo della presente, e ne assicurerà la stretta esecuzione.

— 3088 —

Reale Rescritto del 26 marzo 1853 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si dispone che i fiumi non navigabili, nè atti a trasporto sono di pertinenza del demanio pubblico, poichè le acque servono agli usi alle popolazioni, e dell'agricoltura. — In caso di contestazione tra privati, e che non riguarda la pubblica amministrazione, circa li rispettivi interessi relativi all'uso delle acque la competenza è del potere giudiziario.

L' art. 463 leggi civili considerava come di pertinenza del demanio pubblico i fiumi navigabili od atti a trasporto: ma già la legge del 2 agosto 1806 dichiarava i fiumi in generale, senza limitazione, proprietà pubblica, e l'art. 4 della legge del 21 marzo 1817 ne fa un oggetto dell'amministrazione pubblica, secondo però i regolamenti della medesima amministrazione, da servire le acque de' fiumi non navigabili nè atti a trasporto a' diversi usi delle popolazioni, sia per l'agricoltura, sia altrimenti. Ed invero sin dal 13 settembre 1809 questo ministero fu autorizzato a dare come diede le analoghe istruzioni sul proposito. Intanto varia era la giurisprudenza sull'applicazione delle disposizioni delle vigenti leggi concernenti la proprietà ed uso delle acque fluenti de'fiumi non navigabili, nè atti a trasporto, come sulla competenza dell'autorità a giudicare delle controversie tra i privati quando non vi fosse interesse della pubblica amministrazione, mentre ne' domini oltre il faro vigeva il sovrano rescritto de' 17 giugno 1850 che dichiara di pertinenza del demanio pubblico i fiumi non navigabili nè atti a trasporto servendone le acque all'uso delle popolazioni, secondo i regolamenti del potere amministrativo.

Incaricata ora la consulta de'reali domini di quà del faro al corrispondente esame e parere, essa sulla considerazione di non doversi confondere le acque che sorgono in un fondo ed indi ne escono, formanti de'semplici rivi, colle acque de i fiumi; i fiumi siano navigabili od atti a trasporto, o nol siano, abolita la feudalità colla legge del 2 agosto 1806 sono tutti dichiarati di proprietà pubblica, ed aboliti conseguentemente tutti i dritti proibitivi; sicchè in coerenza di questi principi ha opinato che i fiumi non navigabili nè atti a trasporto appartengono al demanio pubblico, servendone le acque agli usi delle popolazioni e della campagna, secondo i regolamenti dell'amministrazione pubblica. Inoltre che in caso di contestazione tra privati pe' loro rispettivi interessi, che non riguarda l' amministrazione pubblica, la competenza si appartiene al potere giudiziario, siccome in tutte le altre contestazioni tra privati.

E S. M. (D. G.) cui ho tutto ciò rassegnato nell'ordinario consiglio di stato degli 8 andante, ha ordinato starsi alle istruzioni già date da questo reale ministero nel 15 settembre 1809; le quali istruzioni per quanto concerne i due additati oggetti sono consonanti al parere della consulta e vanno compendiate :

1. Che i fiumi non navigabili, nè atti a trasporto sieno di pertinenza del pobblico demanio, servendone le acque agli usi delle popolazioni, e dell'agricoltura, sotto la osservanza de' regolamenti dell' amministrazione pubblica.

2. Che in caso di contestazione tra privati, e che non riguarda la pubblica amministrazione, circa i rispettivi loro interessi derivanti dall'uso delle acque, la competenza sia del potere giudiziario.

Nel real nome lo comunico alle SS. LL. per l'intelligenza del collegio e delle autorità che ne dipendono.

— 3089 —

Circolare degli 8 aprile 1853 emessa dal ministro della guerra e marina con la quale si prescrive che le contestazioni che si elevano sulli contratti stipulati dall'amministrazione dell'Orfanotrofio militare debbonsi esaminare in primo grado di giurisdizione dalla camera del contenzioso della Gran Corte de' conti.

Sua eccellenza il ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha in data del 30 marzo scorso partecipato il seguente sovrano rescritto:

« Ho rassegnato a S. M. (D. G.) i particolari del conflitto sorto nella controversia tra Messina, Ciccone, Testa, Corzella, e l'Orfanotrofio Militare pel fitto della Tonnara di Baia detta le Pennate, di pertinenza del ramo di guerra, stipulato tra detti Ciccone e Testa, e l'Orfanotrofio militare con istromento del 22 febbraio 1848 e segnatamente il parere unanime della commessione de'conflitti presso la consulta di qua del faro, che ha ritenuto essere applicabile al caso presente le norme speciali di giurisdizioni sancite in ordine a quistioni per contratti militari con la legge organica della gran corte de'conti del 29 maggio 1817 art. 14 num. 1, art. 19 (e l' ordinanza militare approvata con real real decreto del 19 maggio 1824 art. 51). La M. S. accogliendo il parere anzidetto per lo quale lo strumento del 22 febbraio 1848 è da intendersi come celebrato col ministro segretario di guerra e marina, si è degnata risolvere che la controversia tra Messina, Ciccone, Testa, Cozzella, e l'Orfanotrofio Militare sia di competenza del contenzioso amministrativo davanti la gran corte de'conti nella camera del contenzioso in primo grado di giorisdizione ».

Ed io mi onoro di darlene comunicazione per opportuno governo del consesso da lei preseduto.

— 3090 —

Ministeriale del 9 aprile 1853 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione con la quale si stabilisce che gli esercenti l'arte salutare non possono essere messi in esercizio senza il previo atto di ricognizione dell' autorità protomedicale.

Ella sa che gli articoli 20, e 113 del regolamento protomedicale del 10 aprile aprile 1850 sovranamente approvato prescrivono, che gli esercenti l'arte salutare, sia in virtù di diplomi rilasciati dalla Regia Università degli studii, sia in forza di permessi del protomedicato generale non possono intraprendere il primitivo esercizio, se non previo l'atto di ricognizione da farsi di tali diplomi o permessi dall' autorità protomedicale. Or da' rapporti pervenuti dal protomedicato generale, e comunicati a questo real ministero dal presidente della pubblica istruzione, si rileva che in tutto il regno ad eccezione di pochi, gli esercenti l'arte salutare hanno omesso di munirsi di tale atto di ricognizione, e quel che è più, ne sono sforniti ancora i medici e i chirurgi condottati dei comuni.

A rimuovere siffatto inconveniente, il quale è in aperta opposizione al prescritto del regolamento, mi è d'uopo pregarla, signor intendente, a provvedere che gli esercenti tutti in cotesta provincia si pongano subito in piena regola, e per l' avvenire non si permetta da' funzionari comunali, a loro stretta risponsabilità, l' esercizio ad alcuno senza il previo atto di ricognizione dell' autorità protomedicale. Inculcherà inoltre a detti funzionari che allorquando si conferiscono le condotte comunali, ne diano prontamente partecipazione ai protomedici de' distretti, e che i condottati non sieno posti nell' esercizio del loro impiego senza il predetto atto di ricognizione.

Le piaccia darmi contezza de' provvedimenti che andrà ad emettere in seguito della presente ministeriale.

— 3091 —

Circolare del 15 aprile 1853 emessa dalla direzione generale del gran libro e del debito pubblico in Sicilia con la quale si prescrivono norme a seguirsi in Sicilia per lo trasferimento delle rendite de'compratori de'beni demaniali, e di pubblici stabilimenti.

Su' dubbi elevati dall' intendente di Messina in occasione dell'affrancazione, e le vendite de'beni demaniali, e de'pubblici stabilimenti, il real governo con ministeriale del 30 scorso marzo, Finanze, Carico 3 numero 1136 seconda sezione scriveami quanto appresso: Signore — Due dubbi sonosi dall'intendente di Messina promossi cioè;

1. Un terzo che non sia il compratore de'beni pertinenti al demanio o a' pubblici stabilimenti può consentire il trasferimento di un suo estratto di rendita in favore del corpo morale nello interesse del compratore ove questi non possegga sul gran libro estratto a suo nome?

2. Il trasferimento in parola può eseguirsi di officio onde non dipendere dalla volontà del compratore?

Ritenute su tali dubbi le cose da lei esposte con rapporto del 14 febbraio scorso num. 161, e tenuti presenti i pareri di lei e dello intendente anzidetto vengo io a dichiararle, che son da eseguirsi le norme seguenti cioè:

Che può un terzo trasferire una sua rendita nel gran libro a prò del corpo morale nello interesse dell'acquistatore della vendita aggiudicatagli, purchè l'atto stipulato presso il notaio certificatore sia valido per l'esecuzione del trasferimento, e nulla spieghi delle convenzioni che sieno passate tra il compratore, e colui che dà la sua rendita sul Gran Libro.

Che tale atto per se stesso è capace di produrre senza altro bisogno il trasferimento della rendita sul gran libro, e può dall'intendente, dopo che l'aggiudicazione sia stata approvata, farsene l'invio al tesoriere generale dinnita alla somma necessaria per le spese, perchè questi possa a sua cura fare eseguire il trasferimento suddetto esercitando in ciò quella stessa cooperazione che ordinariamente presta per gli acquisti di rendita nello interesse de' corpi morali.

Però essendo l'ultima parte di tal ministeriale riguardante il trasferimento a farsi d'officio al tesoriere generale senza bisogno di procura delle parti, contraria al disposto da' regolamenti di questo gran libro, io rassegnai alcune mie rispettose rifiessioni, sulle quali il real governo si è degnato

indirizzarmi in data del 9 andante, carico delle finanze col num. 1272 la seguente ministeriale:

» Signore — In continuazione della ministeriale del 30 marzo scorso num. 1156, ed in conformità della proposizione fatta da lei con rapporto del 7 del corrente n. 351; nella veduta di conciliare le disposizioni datesi colla ministeriale anzidetta pel trasferimento delle rendite de'compratori de'beni demaniali, e de'pubblici stabilimenti col prescritto col cap. 16, del regolamento del 2 marzo 1850 intorno al modo di trasferimento, mi son determinato approvare, che negli atti di consenso de' quali è parola nella detta ministeriale debbono i possessori delle rendite sul gran libro aggiungere il mandato espresso al tesoriere generale a poter fare eseguire d'officio il consentito trasferimento, valendosi all'uopo, come di regola, dell' opera degli agenti di cambio, e de' trasferimenti ».

» Le partecipo ciò per l'uso di risulta ».

Io comunico a lei tali superiori determinazioni; onde piacciasi tenerle presenti nelle operazioni a farsi da cotesta commessione per le affrancazioni.

— 3092 —

Reale Rescritto del 16 aprile 1853 partecipato dal ministro dell' interno col quale si dispone la incompatibilità delle cariche di notaro, e di ricevitore del registro, e bollo tra congiunti in primo grado.

La consulta de'reali domini al di quà del faro invitata di real ordine a dare il suo avviso circa il voto espresso dal consiglio generale di Abruzzo ultra primo nella sessione dell'anno 1851 per la incompatibilità in taluni individui della carica di ricevitore del registro e bollo può offrire agio a far rimanere aperta qualche casella per registrarvi atti notarili con antidata col danno della pubblica fede, ma che questo inconveniente non occorre nella circostanza di trovarsi stretti congiunti i notai co' cancellieri comunali e di regio giudicato.

Avvisava pertanto che poteva Sua Maestà il re nostro signore degnarsi ordinare di non poter d'ora innanzi i notai ed i ricevitori del registro e bollo esser congiunti in primo grado.

Rassegnato un tal parere a Sua Maestà il Re N. S. nel consiglio ordinario di stato del di 8 marzo p. p., S. M. si è degnata approvarlo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 3093 —

Reale Rescritto del 20 1853 partecipato dal ministro dell' interno col quale si dispone che la disamina de' conti morali deve da'consigli provinciali consistere nell'esatta analisi degli esiti, e degli introiti nei precisi termini della legge.

Alcuni de'consigli provinciali riuniti nel caduto anno 1852 non bene adempirono a quanto per legge è prescritto in ordine alla discussione de'conti morali de'fondi provinciali, sia non consegnando negli atti i particolari della discussione.

Sua Maestà, D. G. ne' consigli ordinari di stato de' 25 gennaio ed 8 febbraio ultimo, si è degnata ordinare che que'consigli provinciali i quali mancarono nella passata sessione di discutere tutt'i conti morali, riparino a tale omissione, togliendo ad esame nell' anno volgente i conti non presentati loro nell' anno caduto; e che sia fatta circolare alle provincie, perchè non più si riproducano simili sconci, e si faccia sentire a'consigli provinciali che la disamina dei detti conti non deve tradursi in un voto di fiducia, ma deve contenere la esatta analisi degli esiti, e degl'introiti ne'precisi termini della legge.

Nel real nome le partecipo questa risoluzione sovrana perchè ella ne curi lo adempimento, rendendone istruito il consiglio generale della provincia nella sua prossima riunione.

— 3094 —

Reale Rescritto del 7 maggio 1853 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che i soldati del corpo d'esercito di Sicilia congedati per non convenire al real servizio e che dovrebbero essere rinchiusi nel carcere della provincia ove sono congedati, debbono invece inviarsi nelle carceri provinciali delle rispettive patrie.

Con la lettera ministeriale del 26 febbraio ultimo numero 1038 le partecipava il real rescritto direttomi dal ministro della guerra e marina, mercè del quale venivan determinati il modo ed i luoghi di punizione de' soldati congedati per cattiva condotta.

Or dal ministero medesimo mi è pervenuto in data de'21 dello scorso aprile l'altro real rescritto qui appresso riportato.

« Vuole il re (D. G.) che i soldati del corpo di esercito di Sicilia, i quali vengono congedati per non convenire al real servizio, e che dovrebbero, giusta il real rescritto del 17 febbraio ultimo num. 432, esser rinchiusi nel carcere della provincia, ove avrà effetto il loro congedamento, sieno

invece inviati nelle carceri provinciali delle rispettive patrie.
» Nel real nome ne la prevengo per uso opportuno ».
Io quindi le fo tale comunicazione per norma di lei e del consiglio di ricezione della provincia di suo carico.

— 3095 —

Reale Rescritto del 7 maggio 1853 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica col quale si dispone che la presidenza delle commessioni protomedicali comunali debb'essere de'giudici di circondario.

In varî comuni del regno è surta quistione se il presedere alle commissioni protomedicali stabilite col sovrano regolamento del 10 aprile 1850 debba spettare a'giudici circondariali o a' sindaci.

Interpellata d'ordine sovrano su tal quistione la consulta de' reali dominî di quà del faro, quel consesso ha approvato che il giudice di circondario è un magistrato investito di giurisdizioni; giacchè egli esercita le funzioni di giudice in materia correzionale, di giudice di polizia giudiziaria, giusta l'art. 20 della legge del 29 maggio 1817. Che il sindaco è la prima autorità del comune, ne tiene l'amministrazione, fa eseguire le leggi, e nel comune in cui non risiede il giudice di circondario esercita la polizia giudiziaria, ed è rivestito della giurisdizione locale, giusta gli articoli 56 e 57 della legge de'12 dicembre 1816.

Che quindi è che il sindaco, come gli altri, è soggetto alla giurisdizione del giudice di circondario ed è il suo supplente nell' esercizio della polizia giudiziaria, e per conseguenza è di grado inferiore. E perciò nelle pubbliche cerimonie il giudice di circondario precede il sindaco, giusta gli articoli 1 e 14 del decreto del 18 maggio 1819, e sarebbe lo stesso che degradare la dignità di quel magistrato, se nelle riunioni delle commessioni protomedicali non a lui si attribuisse la presidenza ma al sindaco.

Che il sindaco in vero, come uffiziale dello stato civile in forza del regolamento del 10 aprile 1850, ha cura della pubblica salute, epperò ha tutti i mezzi all'uopo necessarî, corrisponde per lo stesso oggetto coll' intendente e col sottintendente, la commessione protomedicale si riunisce nella casa comunale, ma che tutte queste circostanze, che nulla hanno di comune colla presidenza di tal commessione, non sono da tanto da far sì che sconvolta la gerarchia, presieda quegli che è di grado inferiore; ove è il superiore.

Per le quali osservazioni la consulta summenzionata ha opi-

nato, che nelle commessioni protomedicali comunali, la presidenza debba essere del giudice di circondario.

E la Maestà del Re, N. S. in conformità di tale avviso, che ho avuto l'onore di rassegnarle, si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato del 27 aprile p. p. in Caserta, che la presidenza in parola spetti al giudice di circondario.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per l'uso di risulta.

— 3096 —

Reale Rescritto del 7 maggio 1853 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che la revisione delle perizie di opere comunali può essere dagl' intendenti affidata tanto agl' ingegneri de'ponti e strade, che a'civili.

Nel fine di ovviare al ritardo con che sono eseguite le opere pubbliche comunali, specialmente per quanto risguarda le restaurazioni di esse, e ciò perchè gl' ingegneri provinciali, occupati in molti affari, mancano del tempo opportuno a rivedere gli analoghi progetti d'arte, il consiglio generale della provincia di Capitanata proponeva nella sessione dello scorso anno 1852 che alla revisione de'cennati progetti artistici venissero puranche adoperati gli architetti civili, quando gli architetti provinciali sono occupati in altri lavori da condurre a termine.

Sua Maestà il Re (D. G.) nel consiglio ordinario di stato del dì 4 febbraio ultimo, considerando che la scelta degli architetti revisori è affidata al prudente arbitrio degli amministratori delle provincie, si è degnata comandare che gl'intendenti, secondo le occorrenze prescelgano l'architetto revisore sia tra quelli di ponti e strade, sia tra gl'ingegneri civili.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 3097 —

Ministeriale degli 11 maggio 1853 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si dettano delle norme per la conservazione de'monumenti antichi, e di arti nelle chiese di regio patronato, ed in qualunque altro sito reale.

Il maggiordomo maggiore sopraintendente generale in casa reale mi partecipa di aver S. M. (D. G.) determinato che le chiese regie, come ogni sito reale sieno eccettuate dalle regole stabilite col real decreto del 16 settembre 1839 ri-

guardanle la conservazione de'monumenti di antichità, e di arti esistenti nel regno, volendo la Maestà Sua che rimanga affidata alla direzione del Real Museo Borbonico, e sopraintendenza generale degli scavi la speciale sorveglianza per la buona conservazione di simili monumenti nelle chiese di regia pertinenza o patronato, ed in qualunque sito reale, nello stesso modo che sono affidati tutti gli altri alle cure delle autorità amministrative delle provincie a'termini del detto real decreto.

Io glie ne do partecipazione per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 3098 —

Reale Rescritto degli 11 maggio 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si dispone che il sostituito di leva chiamato al servizio per il sostituente se verificherassi inutile per fisiche imperfezioni preesistenti all'epoca della sostituzione dovrà essere rimpiazzato dal comune traendolo da'sorteggiati della leva in cui fu chiamato il sostituito.—Se poi il sostituito è divenuto incapace per vizi organici verificati durante il servizio prestato dal sostituente, l'individuo è perduto all'armata senzachè il comune, o la famiglia dovessero rimpiazzarlo. — Il sostituente chiamato al servizio militare per proprio conto comincerà a servire per se dal giorno in cui è dichiarato dal consiglio di leva marciabile pel proprio comune.

Poichè l'art. LXIV del real decreto sul reclutamento del 19 marzo 1834, nel permettere le sostituzioni per cangiamento di numero, obbliga il sostituito a rimpiazzare il sostituente chiamato a servire per se; fin dal 1838 sorgeva il dubbio: Se trovandosi in tal caso *inutile*, o *morto* il sostituito, debba rimpazzarlo la famiglia, ovvero il comune, o ritenersi che l'abbia perduto l'armata.

La consulta generale del regno incaricata allora di discutere tale dubbio, poneva mente, quanto al primo caso, all'obbligazione de'comuni di dare nel sostituito e nel sostituente due individui al real esercito; al perfetto scambio che avviene tra costoro; al doversi da'comuni rimpiazzare i requisiti inutili; all'essere tale inutilità imprevedibile; ed alla presunzione di dover essere idoneo chi si è fatto surrogare.

E per tali motivi si avvisava; che il sostituito rinvenuto inutile io dover marciare per il sostituente, dovesse essere rimpiazzato dal comune.

Circa poi al secondo caso, rifletteva la consulta generale che se il sostituito fosse marciato, sarebbe cessato di vivere

nell'esercito, ma vi avrebbe prestato servizio sino all'avvenimento della di lui morte.

E per tale riflessione, e per l'altra che il sostituente riceve un compenso, opinava che il medesimo dovesse cominciare un novello impegno dall'epoca, in cui dovrebbe essere surrogato dal sostituito, che si trovi morto.

La sopravvenienza di simili casi nella esecuzione delle ultime leve, dava luogo a discordi opinioni de' membri di taluno tra i Consigli di ricezione; alcuni de' quali avvisavansi dover il sostituito inutile adempire il proprio obbligo con altro cambio, altri nella di lui impossibilità di marciare, trovavano la necessità di escluderlo.

Nella disamina di tali differenti opinioni io divisava: che essendo sorteggiate le famiglie e non gl'individui, e pel disposto coll'art. XLV per la inutilità di un germano dovendosi ricorrere all'altro, non sembrasse del tutto fondata la opinione di francarsi da tale obbligo i sostituiti per la loro personale inutilità massime, perchè mediante sostituzioni dichiarate dalla legge non produttive che di temporanea esenzione, si sottrarrebbero le intere famiglie dall'adempimento della leva, restringendo la sfera de' contribuenti, rendendola quindi per essi di gran lunga più grave.

Mi determinava quindi consultare la Commessione de'Presidenti presso la gran corte de' conti, la quale considerando che la somministrazione del cambio è un modo volontario di esenzione, a che la perdita del benefizio della sostituzione non può produrre quella del dritto alla esenzione temporanea o perpetua che dall'inutilità deriva, era di parere che il requisito, il quale si trovi inutile nell'esser tenuto a marciare pel sostituente, come non può quest'obbligo personalmente adempire, così non sia tenuto a fornire invece un cambio.

Rassegnato a S. M. tutto ciò, la M. S. riconosceva la necessità che la Consulta de' reali dominî di quà dal Faro desse il suo parere, tenendo presente quello già dato nel 1838 dalla Consulta generale del regno.

E la stessa consulta di questi reali domini, tenendo presente gli articoli LXIV e XC del real decreto organico ha osservato:

1. Che il caso, di che trattasi dovendosi disaminare per via di massima faccia d' uopo tenersi innanzi tutto strettamente al principio che il reclutamento militare sia dall'una parte una obbligazione solidale delle popolazioni; e dall'altra una contribuzione personale. — Da quì la conseguenza, che i comuni sono obbligati a fornire il contingente statuito

dagli ordini sovrani, e che gl' individui personalmente debbono soddisfare la imposta contribuzione.

2. Che cotesto obbligo personale di stretto rigore, la legge attenua con beneficî, o con eccezioni.

3. Che è un beneficio quello delle sostituzioni per cangiamento di numero: è una eccezione temporanea o perpetua quella delle infermità, o delle difformità del corpo.

4. Che il benefizio consiste nel presentare la persona di un altro per la propria; ma questo beneficio viene a mancare, e cessa, quando il sostituente sia chiamato egli stesso a far parte dell'armata, e quindi risorge la obbligazione del sostituito. — La eccesione consiste in quelle infermità o difformità corporali, le quali francano la persona dal servizio militare.

5. Che non sono però identiche le conseguenze dipendenti da' vizi fisici e dalle corporali affezioni. Che se per avventura sono preesistenti alla chiamata dell'uomo al servizio militare, egli rimane assolto dalla obbligazione; ma il comune è obbligato a rimpiazzarlo, per lo principio, che il contingente pesa sulle popolazioni, non sugl' individui.—Se poi le fisiche imperfezioni si manifestano durante la prestazione del militar servizio, l'uomo è assolto dalla obbligazione, e ne rimane assolto eziandio il comune, perchè l' individuo si perde dall' armata, non dalle popolazioni, che hanno soddisfatto il loro debito.

6. Che nella sostituzione per cangiamento di numero, avviene uno scambio perfetto tra il sostituito ed il sostituente. Quindi nel caso, che quest' ultimo fosse chiamato a servire per proprio conto, sia nella medesima leva, sia nelle successive, cessando il beneficio, e dovendo essere surrogato dal suo sostituito, quante volte si trovasse questi non idoneo alla milizia per fisica imperfezione, non è per vero da adottare l' opinione dell'abolita Consulta, che non sia cioè da attendere alla circostanza d' investigare, se la incapacità esisteva pria dell' epoca della prima chiamata del sostituito per lo motivo che, posta l'eccezione fisica preesistente, non si sarebbe fatto sostituire da un altro soggettandosi a dispendio.

7. Che lo investigamento della incapacità, se pria della chiamata del sostituito fosse esistita, ovvero avvenuta durante il servizio prestato dal sostituente, si rende fuor di modo necessario nel caso in esame, perciocchè la sostituzione essendo un beneficio, può l' individuo avvalersene senza arrecare in mezzo per vedute personali o per riguardi domestici, o per sociali relazioni, o per qualsiasi motivo quella eccezione d' incapacità fisica, di cui potrebbe giovarsi. —

Ma quando venisse chiamato personalmente a surrogare il sostituente, cessando il beneficio, che è volontario e facultativo, rivive la eccezione che è perpetua, e che di diverse conseguenze è produttiva secondo che o si trovasse di preesistere alla chiamata del sostituito, o si fosse verificata durante il servizio del sostituente.

8. Che nel primo caso della preesistenza, se cessa il beneficio della sostituzione, non cessa l'eccezione che è perpetua per l'individuo; e perciò chiamato il sostituente a servire per proprio conto, e non potendo essere rimpiazzato dal sostituito per incapacità preesistente, cotesto sostituito da ogni obbligazione è francato, nè può essere tenuto a fornire un cambio; ma l'obbligo della popolazione di fornire un'individuo all'armata, è tuttavia permanente, e perciò obbligato il comune a dare il rimpiazzo da quegl' individui della leva del sostituito, che a costui fossero immediatamente seguiti ne'numeri dei sorteggiati. — Le cose tornano quali prima erano.

9. Che nel secondo caso dell' incapacità del sostituito avvenuta durante il servizio del sostituente, se quest' ultimo è chiamato a servire per proprio conto, ogni obbligazione a fornire un individuo all' armata è cessata per l' individuo e per la popolazione. L'uno non dee il cambio, il comune non dee il rimpiazzo: perchè l' individuo è divenuto inutile per l'armata dove legittimamente era rappresentato dal suo sostituente, nella guisa medesima che sarebbe addivenuto inutile se egli stesso avesse servito.

10. Che l'evidenza di questa teorica rifugge ad ogni altra illustrazione quando però trattasi della sostituzione per cangiamento di numero avvenuta tra un sostituito bussolato *nominativamente*, ed il sostituente.

11. Che qualora la sostituzione avvenga per essersi sorteggiato il sostituito non *nominativamente*, ma con *cartella di famiglia*, vale a dire che egli avesse avuto altri fratelli numerabili per la leva; in questo caso è ben evidente che chiamato il sostituito a rimpiazzare il suo sostituente obbligato a servire, il comune allora dee rimpiazzare il sostituito tra gl' individui della famiglia di lui che debbe surrogarlo con un altro fratello idoneo alle armi.

12. Che avvenuta la sostituzione, l'obbligazione dell' individuo e del comune è compiuta con quell' atto. Per effetto del cambio perfetto, il sostituente, sta in luogo del sostituito. Onde è che chiamato a servire per proprio conto il sostituente, sia nella leva medesima, sia in quelle successive si riputerà di aver sempre servito per ordine del suo sostituito fino al giorno in cui fu dichiarato marciabile dal consiglio di leva, cominciando da questo giorno a servire per proprio conto.

E per queste considerazioni la ripetuta consulta era di parere, che per via di massima potesse ordinarsi.

Che un sostituito per cangiamento di numero nell'epoca della chiamata del sostituente al servizio militare trovandosi incapace per fisiche imperfezioni a surrogarlo ne'sensi dell'articolo LXIV del real decreto del 19 marzo 1834, si debba investigare se queste erano preesistenti alla sostituzione o sopravvenute durante il servizio del sostituente.

Che nel primo caso i comuni sono obbligati a rimpiazzare gl'individui, traendoli da sorteggiati della leva de'sostituiti, prendendo le mosse dagl'individui delle famiglie di costoro, ove si fossero trovati aver fratelli numerabili nella leva, e ricorrendo quindi a sorteggiati di numeri posteriori, quante volte la sostituzione sia avvenuta nominativamente tra i sostituiti ed i sostituenti;

Che se il sostituito sia divenuto incapace per vizi organici verificati durante il servizio prestato dal sostituente, l'individuo è perduto all'armata, senza che il comune o la famiglia dovessero rimpiazzarlo;

Che il sostituente chiamato al servizio militare per proprio conto, comincerà a servire per se dal giorno in cui è dichiarato dal consiglio di leva marciabile pel proprio comune.

Io quindi ho fatto presente a S. M. tale avviso; e la M. S. nell'ordinario consiglio di stato del primo dello scorso mese si è degnata approvarlo.

Ed ora nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per norma del consiglio di ricezione cui ella presiede.

— 3099 —

Reale Rescritto del 14 maggio 1853 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si dispone che nelle pubbliche cerimonie li direttori provinciali prendono la precedenza sulli sindaci.

Il sindaco del comune di Foggia in Capitanata aspirava alla precedenza su i direttori provinciali, così nella marcia come nella chiesa, nelle pubbliche cerimonie per la qualità di capo di corpo municipale che dovrebbe farlo figurare tra capi; ed in sostegno di queste due pretese implorava i sovrani rescritti del 24 ottobre 1840, e 23 maggio 1827, il primo de'quali, dato nella quistione di precedenza tra il sindaco di Lucera, e que'collegi giudiziari, stabilisce che i sindaci debbono andare in ruolo co'capi e separatamente da'corpi; ed il secondo rigetta la domanda de'direttori summentovati di prender luogo tra i capi.

Rassegnato l'occorrente a Sua Maestà il Re N. S. la Maestà Sua si degnava commettere alla consulta di questi suoi reali

domini l'esame ed il parere di tal quistione. Il quale collegio, considerando che i citati reali rescritti nulla decidono nella specie a favore del sindaco, e che per virtù degli articoli 2, 14, e 21 del decreto del 18 maggio 1819, i direttori provinciali sono collocati in posto anteriore a quello de'sindaci, è stato di avviso che spetti a quelli la precedenza su questi, tanto nella marcia, quanto nel luogo della cerimonia.

Essendosi benignata la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 9 andante di approvare tale avviso, io nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 3100 —

Ministeriale del 16 maggio 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che la soluzione di taluni dubbi elevati per li reclami collettivi di fondiaria in Sicilia.

In pari data ho scritto al direttore delle contribuzioni dirette di Noto quanto segue.

» Col rapporto del 1 febbraio ultimo, ella facendo presenti gli abusi che commettonsi dagli agenti della percezione nei reclami collettivi comprendendovi centinaia di quote come inesigibili, mentre in fatti non sono che partite minute per le quali i detti agenti ricorrono al collettivo onde evitare incomodo di riscuoterle, proponeva di togliersi a' percettori la indennità per dritto di percezione sulle dette quote non essendo regolare che essi percepiscano indennità per somme che non riscuotono.

» Sul proposito interrogato il consiglio delle contribuzioni dirette, il medesimo considerando che i controlori sono tenuti a verificare i reclami collettivi onde ovviare allo abuso delle domande de'reclamanti.

Che nessuno regolamento prescrive diminuzione d' indennità a' percettori per siffatti reclami.

Che il mezzo da lei proposto potrebbe essere di danno ai contribuenti, mentre i percettori per non perdere alcuna indennità, si studierebbero ad esigere l'inesigibile.

Che i reclami della specie debbono essere corredati dal quaderno delle coazioni.

Che finalmente conviene or che il tutto è rientrato nello stato normale, che cessi la misura eccezionale ordinata col sovrano rescritto del 21 maggio 1851, quella cioè di giustificarsi da'percettori il difetto di esazione a mezzo di uffizio dello intendente anzichè cogli estremi voluti dagli articoli 63, 64, 69 e 70 del real decreto degli 8 agosto 1833 onde non

molestare i proprietari di case terrane. Per siffatte considerazioni è stato il detto consiglio di avviso.

» Che non sia luogo ad accogliersi la di lei proposizione onde evitare gli abusi sperimentati in reclami collettivi, e che piuttosto cessato il temporaneo bisogno contemplato dal precitato real rescritto del 21 maggio 1851 pe' cennati reclami si disponga che i medesimi sieno regolati da oggi innanzi colle prescrizioni ordinarie contenute negli art. 63, 64, e 70 del quarto real decreto degli 8 agosto 1833.

» Riferitomisi un tale avviso son io divenuto ad approvarlo, e quindi ne la prevengo per l'uso corrispondente.

— 3101 —

Ministeriale del 17 maggio 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabiliscono le norme a seguirsi per lo trasferimento delle rendite sul gran libro nella compra dei beni demaniali, e de'pubblici stabilimenti in Sicilia.

In data del 9 aprile ultimo si è scritto al direttor generale del gran libro quanto appresso.

» In continuazione della ministeriale del 30 marzo scorso num. 1156, ed in conformità della proposizione fatta da lei con rapporto del 7 del corrente num. 361 nella veduta di conciliare le disposizioni datesi con la ministeriale anzidetta sul trasferimento delle rendite di compratori de'beni demaniali, e de'pubblici stabilimenti col prescritto nel cap. 6 del regolamento del 2 marzo 1850 intorno al modo di trasferimento, mi sono determinato approvare, che negli atti di consenso de'quali è parola nella detta ministeriale debbono i possessori delle rendite sul gran libro, aggiungere il mandato espresso al tesoriere generale a potere fare eseguire d'officio il consentito trasferimento, valendosi egli all'uopo, come di regola dell'opera degli agenti di cambio, e de'trasferimenti ».

Mi pregio parteciparlo a lei in continuazione della ministeriale indirettale in data del 30 aprile ultimo per sua intelligenza e per l'uso che ne risulta.

— 3102 —

Reale Rescritto del 17 maggio 1853 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia, col quale si dispone che si estende alla Sicilia l'art. 7 del decreto del 5 dicembre 1811 sulle attribuzioni de' notai certificatori.

Nel consiglio ordinario di stato del 9 del volgente mese ho fatto presente a S. M. (D. G.) che per l'art. 7 del real

decreto del 5 dicembre 1811 riguardante le attribuzioni dei notai certificatori in questi reali domini fu sanzionato quanto segue.

Che qualunque atto notarile necessario alla solennità dei contratti di qualsiasi autorità, o amministrazione pubblica non potrà essere formato che dal notaro certificatore sotto la giurisdizione del quale si trova, ed allorchè si tratti di atti simili destinati allo appoggio delle contabilità delle amministrazioni verso il governo, queste non potranno ammettere se non quelli che saranno stati ricevuti da un notaro certificatore del regno debitamente legalizzati, o quelli depositati presso il certificatore del loro distretto rispettivo quando essi sieno stati ricevuti da notai ordinari.

Ho rassegnato inoltre alla prelodata M. S. che essendosi istituiti in Sicilia pel real decreto del 5 luglio 1842 i notai certificatori, e che per le istruzioni allora emesse essendosi dato ad essi l'esclusivo dritto di confezionare gli atti necessari al pagamento e quelli necessari presso tutte le pubbliche amministrazioni dello stato, ora l' E V. è venuta nella proposizione, dietro la costoro dimanda, giusta il rapporto del tre di questo stesso mese, finanze 3. carico num. 1568, di estendersi a cotesta parte del regno il su riportato articolo del real decreto del 5 dicembre 1811, sotto la condizione però che siano personalmente abilitati fino a che non verranno meno i notai che si trovano regolarmente nominati nelle rispettive amministrazioni.

E la Maestà Sua si è degnata approvare la di sopra proposizione di V. E.

Nel real nome ne dò partecipazione all'Eccellenza Vostra per l'uso conveniente.

— 3103 —

Reale Rescritto del 18 maggio 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrive il sistema da osservarsi nella scelta degl'ingegneri per le opere comunali.

Sua Maestà il Re N. S. nel consiglio ordinario di stato del 25 gennaio ultimo, si è degnata approvare, giusta il voto espresso dal consiglio provinciale di terra di lavoro, riunito nello scorso anno 1852, che si lasci in arbitrio dei comuni la scelta degl' ingegneri nelle opere di loro scelta; ma vuole la M. S. che l'intendente, come tutore superiore, vigili la scelta; e dove creda le disapprovi qualora cadono sopra soggetti poco onesti o poco idonei.

Nel real nome le partecipo questa risoluzione sovrana per lo adempimento.

— 3104 —

Reale Rescritto del 18 maggio 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si danno norme a seguirsi ne' casi di puntellamenti o demolizione di case cadenti.

Nel progetto di regolamento di polizia urbana, e rurale pei comuni riuniti di Carovilli e Castiglione provincia di Molise, erasi segnato un' articolo, con cui davasi la facoltà al primo eletto di ordinare la demolizione degli edifizi caduti e di farla seguire a spese del proprietario, qualora questi fra dieci giorni non avesse seguito l'ordine emesso. Tanto il sottintendente del distretto quanto il consiglio d' intendenza giudicavano più conveniente di darsi tale facoltà al sindaco, e quindi chiedevansi dall'intendente analoghe determinazioni.

Rimessa la faccenda all'esame della consulta de' reali domini al di quà del faro, quel Consesso ha riguardato la quistione sotto tre aspetti; cioè competenza, modo di verifica, disposizione.

In quanto alla prima ha osservato che trattandosi di affari urgenti che interessano la pubblica amministrazione, la legge dell' amministrazione civile, e quella sul procedimento del contenzioso amministrativo ne danno l'attribuzione al sindaco. Circa la verifica, ha osservato che interessando essa da una parte la pubblica salute, e dall' altra il sacro dritto di proprietà, dev'essere pubblica, coscienziosa, legale. Per ciò che riguarda disposizione finalmente ha considerato poter essere rimessa al prudente arbitrio del sindaco, testimone di fatto ed istruito dalla seguita verificazione.

Ha quindi opinato quel collegio doversi l'articolo in quistione redigere ne' seguenti termini.

» Appena denunziato al sindaco che una casa minaccia
» imminente ruina, egli diunita al primo eletto, ad un probo
» perito da lui scelto, e da due testimoni tra i più probi
» e proprietarî, dovrà recarsi sopra luogo e chiamati il pa-
» drone e l'abitante, se vi è, o i vicini se vi sono, dovrà
» fare eseguire la perizia onde verificare lo stato cadente
» della casa.

» Risultando che la casa è in ruina il sindaco dovrà emet-
» tere ordinanza, colla quale dovrà disporre la totale o par-
» ziale puntellazione o assicurazione della casa, od anche
» la demolizione di essa a seconda dell'urgenza de'casi.

A siffatto avviso essendosi S. M. il Re (D. G.) degnata d'impartire la sua approvazione, io le comunico nel real nome questa sovrana risoluzione perchè le sia di norma.

— 3105 —

Reale Rescritto del 18 maggio 1853 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si dispone che i dritti d'iscrizione ipotecaria sugl'immobili de'cassieri debbono anticiparsi da'comuni.

Una proposizione avanzata per regolarizzare la spesa occorsa in Montepeluso provincia di Basilicata, per la legale iscrizione presa su i beni del cassiere comunale, facea nascere il dubbio se tali spese dovessero cedere a carico dei comuni, o de'cassieri.

Interrogata la consulta de'reali domini al di quà del faro, essa opinava che quantevolte la cauzione del cassiere fosse data in conformità dell'art. 65 della legge del 12 dicembre 1816 le spese della iscrizione ipotecaria, che venisse pubblicata dal municipio sugl'immobili di lui, dovessero cedere a carico del municipio stesso, e per l'opposto rimanessero a peso del cassiere, quante volte fosse la cauzione pattuita ed accettata in beni fondi.

Ma invocate sull'obbietto le sovrane determinazioni, Sua Maestà il Re (D. G.) nel consiglio ordinario di stato de'12 dello scorso mese, si è degnata comandare che il dritto d'iscrizione si anticipi in tutti i casi dal comune, da rimborsarsene solamente quando il cassiere sia significato in esito della gestione.

Nel real nome lo comunico questa sovrana risoluzione per l'uso di risultamento, e perchè le serva di norma.

— 3106 —

Reale Rescritto del 28 maggio 1853 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che gli amministratori de'monti frumentari debbono riscuotere sotto la di loro responsabilità nell'epoca del ricolto il grano accredenzato de'monti con l'interesse corrispondente della qualità prescritta dal regolamento.

Il consiglio provinciale di principato ulteriore nella sua riunione dello scorso anno 1852 tra gli altri voti proponeva d'ingiungersi che in ogni triennio si facesse eseguire la rinnovazione de'grani di semina esistenti ne'magazzini de' monti frumentari.

Avendo comandato la Maestà del Re N. S. che di tale proposizione io le ne avessi rassegnato particolar rapporto, in ubbidienza del sovrano comando ho fatto presente alla Maestà Sua, che se mai si desse una tale disposizione sarebbe sempre data nell'interesse de'debitori de'monti, e non già di questi, giacchè verrebbe in certo modo sanzionato l'a-

buso, che è pur troppo comune, di non riscuotere in ogni anno da'debitori il grano loro accredenzato, e pagarne soltanto l'interesse, abuso pel quale il ministero non ha giammai cessato dar energiche disposizioni per eliminarlo, e che per effetto del regolamento sovranamente sanzionato per l'amministrazione de'monti frumentari il grano che si distribuisca per la semina a' coloni, viene in ogni anno rinnovato nella restituzione che son tenuti costoro di fare una con l'interesse del grano loro accredenzato a cura e responsabilità degli amministratori del tempo, i quali hanno l'obbligo terminata la gestione, di consegnare in genere il capitale del rispettivo monte frumentario a' loro successori.

Per tali considerazioni ho proposto a Sua Maestà d'inculcarsi a tutti gl' intendenti che fossero vigilanti a non tollerare l'abuso anzidetto di lasciarsi in potere de'coloni ancor con l'obbligo della rinnovazione delle cautele, il grano loro distribuito per la semina, riscuotendosi il solo interesse, a qual uopo emettessero ordini precisi agli amministratori di riscuotere sotto la loro più stretta responsabilità nell' epoca del ricolto il grano accredenzato de'monti frumentari insieme con l'interesse corrispondente della qualità prescritta dal regolamento.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 9 del corrente si è degnata uniformarsi alla mia proposizione.

Nel real nome mi fo una premura di parteciparle tale sovrana risoluzione per lo adempimento da sua parte, e per l' uso di risulta.

— 3107 —

Reale Rescritto del 31 maggio 1853 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che gli edifizi delle scuole pubbliche comunali in Sicilia durante la destinazione a tali usi improduttivi di rendita sono esenti dalla contribuzione fondiaria.

Sulle istanze della commessione di pubblica istruzione, ed educazione perchè gli edifizi de'collegi degli studi di Sicilia fossero esenti dalla contribuzione fondiaria, o vi fossero nel caso contrario, sottoposti i rispettivi comuni, e non mai l'università, cotesta consulta in adempimento del sovrano comando, avendo esaminato la faccenda, è stata di avviso, che non sia debito de'comuni il soddisfare la fondiaria sui detti edifici, e che debba solamente accordarsi la moderazione di quel contributo, durante la destinazione, come improduttivi di rendita agli edifizi delle scuole pubbliche cu-

munali di gratuito insegnamento, ferme restando per tutto altro le leggi e reali rescritti in ordine alla materia.

Avendo io rassegnato a S. M. tale avviso, unitamente allo analogo rapporto di V. E. del 6 dello andante 1. carico numero 2668, la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 28 del mese stesso, si è degnata approvarlo.

Nel real nome lo partecipo alla E. V. per l'uso conveniente.

— 3108 —

Ministeriale degli 8 giugno 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia, con la quale si stabilisce che i decurionati, e le Confratrie ne'comuni della Sicilia non possono esentare i cassieri delle opere di beneficenza dall'obbligo delle cauzioni.

Il sovrano rescritto del 20 maggio 1852 nel segnare le norme a serbarsi per le cauzioni de' cassieri delle opere di beneficenza, stabilisce, tra l'altro all'art. 3 che i medesimi prestar debbono la cauzione a'termini de'regolamenti in vigore pria che si mettano in esercizio, ferma sempre restando la responsabilità degli elettori in linea sussidiaria, e principalmente allorquando potrà avvenire in caso di un gerente provvisorio.

Or il consiglio degli ospizî di Trapani ha mosso dubbio se indi a tal sovrana risoluzione possono i decurionati, e le confratrie esentare sotto la propria responsabilità i cassieri dall'obbligo della cauzione, avuto eziandio riguardo allo articolo 64 della legge del 12 dicembre 1816 che dichiara i decurionati responsabili della fedeltà e solvibilità di tali gestori.

Ed io ritenuto che a' termini della invocata legge amministrativa, e del sovrano rescritto del 20 maggio di sopra citato devesi da'cassieri delle opere di beneficenza fornir sempre la cauzione a'termini de'regolamenti in vigore, in conformità dello avviso del signor agente del contenzioso, vengo a dichiarare per massima che i gestori di che è parola, debbano prestare la loro cauzione, non ostante che i decurionati, e le confratrie assumano per essi la responsabilità.

E lo comunico a lei per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 3109 —

Ministeriale degli 11 giugno 1853 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si danno norme da osservarsi nell' impiego sul gran libro delle somme provvenienti da'luoghi pii laicali.

Sovvente avviene che i luoghi pii laicali versano de' capitali nelle ricevitorie, che per restituzione di mutui o per

altra cagione loro provveogooo, onde impiegarli nel gran libro, e per un sistema quasi adottato dal tesorier generale nella veduta di non far rimanere infruttuose per lungo tempo le somme versategli da'ricevitori, si procede all'acquisto della corrispondente rendita, senza che per mezzo de'consigli degli ospizi siasene invocata la convenienete autorizzazione da questo real ministero di stato, da chi deve farsene l'ufficiale richiesta a quello delle finanze, onde l'impiego abbia effetto a norma del prescritto nell'art. 62 delle istruzioni del 20 maggio 1820.

Ad ovviare gli sconci, ed i danni degl'interessi degli stabilimenti, che da siffatto irregolare procedere derivano, trovo opportuno di stabilire in massima che quante volte debbonsi da'luoghi pii impiegare somme sul gran libro, non appena da questi verranno fatti i versamenti nelle casse della tesoreria, dovranno a responsabilità degli amministratori darne con la data dello stesso giorno sollecito avviso a'consigli degli ospizî, i quali a rigore di posta saran tenuti officiarne analogamente questo ministero.

Nella intelligenza che riterrò per riprovato qualsivoglia impiego in diverso modo fatto, ed imputabile il danno a chi ne avrà data causa.

Epperò con questa stessa data ho scritto al ministro segretario di stato delle finanze di non permettere alcuno impiego sul gran libro di somme pertinenti a' luoghi pii laicali, se prima non ne abbia avuto officiale richiesta da questo real ministero.

Ella signor intendente, curerà di diramare questa prescrizione a chi conviene per l'esatto adempimento.

— 3110 —

Reale Rescritto del 22 giugno 1853 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina il compenso da pagarsi agl'impiegati che funzionano da cancellieri nell'alienazione de'beni demaniali, e de' luoghi pii laicali di Sicilia.

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. del 13 dello scorso mese di aprile dipartimento delle finanze, in ordine alla proposizione di accordarsi agl'impiegati che funzionano da cancellieri nell'alienazione de'beni, e delle rendite del demanio, e de' pubblici stabilimenti, e de' luoghi pii laicali, un compenso limitato alla terza parte di quanto è stato fissato nella tariffa del 4 marzo 1830 emessa per questa parte de'reali domini negli affitti de'fondi di pertinenza del demanio. E la M. S., avuto riguardo che gl'impiegati i quali

disimpegnano le funzioni di cancellieri presso le commissioni incaricate della vendita de'beni demaniali e laicali sono stipendiati come uffiziali delle intendenze e sottintendenze, si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 9 dello andante mese ordinare che in vece della proposta indennità, calcolata in ragione dal terzo della tariffa del 3 marzo 1830 siano per l'obbietto agl'impiegati stessi concedute dalle discreta gratificazioni in corrispondenza de'lavori straordinari che prestano presso le commissioni anzidette.

Nel real nome lo comunico a Vostra Eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3111 —

Ministeriale del 22 giugno 1853 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che i prodotti della vendita de'legnami, che recidonsi ne'boschi comunali debbono essere tutti impiegati in acquisto di rendita sul gran libro.

I prodotti della vendita de'legnami, che recidonsi ne' boschi comunali debbono essere tutti impiegati in acquisto di rendita sul gran libro, affin di aumentare i cespiti d'introito ordinario de'comuni, e migliorare così la posizione finanziera di essi, diminuendo in pari tempo i balzelli, che gravano sulle popolazioni.

Tale è il volere, che S. M. il Re (N. S.) ha non poche volte manifestato in particolari occasioni.

E però ora che si avvicina l'epoca dalla formazione degli stati di variazioni pel venturo anno 1854.

Ella vorrà disporre, che non siano i prodotti, da' quali trattasi, segnati ad introito, come suol praticarsi.

Qualora poi essi si trovassero preventivamente destinati a qualche spesa, della quale non si potesse fare ammeno, Ella nell'inviare a questo ministero per l'approvazione gli atti di subasta per l'aggiudicazione della vendita, indicherà precisamente quale sia siffatta spesa, poichè nel caso contrario questo ministero nel comunicare a lei l'approvazione degli atti, preverrà quello delle finanze del versamento del prezzo per lo impiego sul gran libro, rimanendo una volta per sempre dichiarato, che tale versamento dev'essere senza nuova disposizione eseguito, a responsabilità degli amministratori comunali.

Le raccomando lo stretto adempimento di questa prescrizioni, ed intanto la prego assicurarmi l'arrivo del presente foglio.

— 3112 —

Reale Rescritto del 28 giugno 1853 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone, che l'anno ed un giorno di domicilio richiesto dall'art. XVI, del decreto del 19 marzo 1834 perchè possano i requisiti di leva appartenere al comune ove trasferisconsi, deve trovarsi compiuto al 1 gennaio anteriore alla data dei reali ordini che dispongono la leva.

Tre fratelli soggetti alla leva, ma non compresi in essa per la prima volta trasferiovansi dal comune nativo in un altro, e previe le dichiarazioni prescritte dalle leggi civili vi stabilivano il proprio domicilio, e vi dimoravano un' anno.

Quantunque siffatto periodo fosse trascorso, pure il suo cominciamento non poteva calcolarsi dal 1 gennaio dell'anno anteriore agli ordini della leva, a' termini del § 3 dell' art. XVI del real decreto de' 19 marzo 1834.

Per tale motivo e per reclamo degl' interessati, nel giudicarsi dell' appartenenza de' medesimi, sorgeva quistione: Se per reputarli appartenenti alla leva del comune, ove eransi trasferiti bastassero dodici mesi di domicilio, in qualunque di essi cominciato; ovvero dovesse fissarsene il principio ognora dal 1 gennaio anteriore agli ordini della leva di tal chè potesse stimarsi compiuto tale termine colla sopravvenienza di un secondo mese di gennaio.

I decurionati de' due comuni, ed i consigli di ricezione delle provincie rispettive, andavano in diverse sentenze. — Gli uni stando alle norme sancite dalle leggi civili ritenevano sufficiente il domicilio di un anno, comunque non principiato da gennaio, per reputare detti germani soggetti alla leva del comune di nuova dimora. Gli altri all' opposto giudicavano indispensabile che l' anteriorità di un anno di domicilio fosse calcolata da gennaio a gennaio.

Stimai allora rimettere la disamina della quistione alla commissione de' Presidenti presso la gran corte de' conti, i membri della quale anche andarono in diverse opinioni. La maggioranza sulle uniformi conclusioni del pubblico ministero, opinava per l' appartenenza di detti germani al comune di nascita, poichè alla data de'reali ordini per la leva dessi non avevano quell' anno ed un giorno di domicilio legale, il quale si dee frapporre fra due mesi di gennaio, e non già consistere nel decorrimento di dodici mesi naturali.

La minoranza, costituita da un sol membro della commessione stessa, avvisavasi per l' opposto, che i ripetuti germani dovessero appartenere al comune di domicilio per le

motivo, che secondo l'intelligenza dottrinale del citato articolo XVI, l'anno legale di domicilio computabile da gennaio a gennaio, si dovesse calcolare decorso non già nel giorno in cui è ordinata la leva, ma in quello in cui avviene l'allistamento.

Attesa la divergenza di queste opinioni, Sua Maestà degnavasi comandare, che la consulta de' reali domini di quà del Faro rendesse in proposito il proprio avviso.

Adempiendo tale sovrano comando, la consulta medesima considerava;

1. Che in ogni comune il dì seguente alla promulgazione, ogni legge diviene obbligatoria, e da quel momento si verificano i suoi effetti, e debbe sortire la sua applicazione; e che quindi ogni dritto conceduto o negato dalla legge, si verifica e sussiste legalmente in quel giorno medesimo, nel quale ne avviene la promulgazione.

2. Che posto siffatto principio di ragion pubblica e civile, non potendosi eseguire veruna leva, se non quando sia ordinata dal Re, ne segue che nel giorno della pubblicazione de' reali ordini, debbono trovarsi sussistenti ed efficaci quelle svariate circostanze sanzionate nel decreto organico del 1834, per le quali gl' individui soggetti alla leva potessero sperimentare dritti, eccezioni, esclusioni ed esenzioni.

3. Che siccome la data de' reali ordini per la leva la rende esecutiva, così colpisce gl' individui nello stato come essi sono trovati in quel momento.

4. Che dalla legge di leva si prescrive dover gl' individui domiciliati fuori del comune nativo marciare pel comune dove fanno domicilio, ed essere però allistati, e sorteggiati in amendue i comuni, inoltre dovere il domicilio legale contare almeno il periodo di un anno ed un giorno in un comune; e qualora contasse un periodo minore, appartenere il requisito al comune di domicilio anteriore; ed in caso di diversi domicili, in parità di circostanze, prevalere il domicilio di nascita; ed inoltre in quanto alle forme, il domicilio legale regolarsi con le norme sancite dalle leggi civili.

5. Che il periodo di un anno ed un giorno richiesto dalla legge di leva, non è quello, che dee constare dal decorrimento di dodici mesi naturali, bensì di dodici mesi frapposti, o racchiusi tra due mesi di gennaio; ossia che codesto periodo debba contarsi al 1 *di gennaio*, per andare ad incontrare altro precedente mese di *gennaio*.

6. Che in effetti, l'articolo XVI nel 3 comma dispone: *il periodo di un anno ed un giorno si conta sempre al 1 di gennaio.*

7. Che da questa locuzione della legge si fa chiaro: che in qualunque quistione di domicilio, e per qualunque leva non altrimenti si debba contare il periodo di un anno ed un giorno se non al 1 di gennaio; perciocchè tanto esprime e rivela la parola *sempre* adoperata dal Legislatore.

8. Che tale essendo i dettati della legge intorno al domicilio speciale per la leva, ne segue nell'applicazione: che un individuo reclutabile per potersi giovare della eccezione del domicilio in un comune diverso da quello nativo debbe nell'epoca de' reali ordini che comandano l'esecuzione della leva, trovarsi nella condizione di essere legalmente domiciliati in quel comune per un periodo di un anno ed un giorno, anteriore e già decorso pria della data de' suddetti reali ordini; benvero però che questo periodo si debbe contare al 1 di gennaio, che precede immediatamente alla data degli ordini sovrani per andare ad incontrare l'altro antecedente mese di gennaio.

9. Che quindi l'individuo divenuto soggetto alla leva, debbe aver già compiuto un anno di domicilio legale in quel comune, cui vuole appartenere al 1 di gennaio che precede la pubblicazione di quella legge, che lo colpisce, e lo dichiara reclutabile.

10. Che cotesta niente dubbia intelligenza della legge di leva, intorno al modo di computare il periodo di un anno ed un giorno, richiesto per stabilire il domicilio legale, è rischiarata e confermata da altre disposizioni della legge medesima, quante volte statuisce decorrimento di tempo, che sempre vuole che si trovi compiuto anteriormente alla data de' reali ordini, co' quali la leva è intimata.

11. Che in effetti nell'articolo XX è sanzionato: che la fissazione di un domicilio in un comune al di sotto di 500 anime, non sarà considerata valida, *se non rimontasse all'anteriorità di due anni dalla data degli ordini sovrani della leva stessa*, e che nell'articolo XXVII, n. 2, è prescritto: che i figli di famiglia emancipati con famiglia ed economia diversa saranno esclusi, se si trovino in questa condizione *non meno di due anni prima della data dei reali ordini per la leva.*

E per queste considerazioni la consulta dichiarava, che l'anno ed un giorno di domicilio richiesto dall'articolo XVI del real decreto de' 19 marzo 1834, perchè possano i requisiti di leva appartenere al comune, ove trasferisconsi, debba trovarsi compiuto dal 1 gennaio anteriore alla data de' reali ordini, che dispongono la leva.

Or essendosi la M. S. benignata approvare siffatta dichiarazione di massima nell'ordinario consiglio di stato de'9 an-

dante; io nel real nome la partecipo a lei per norma del consiglio di ricezione, cui ella presiede.

— 3113 —

Reale Rescritto del 29 giugno 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si stabilisce che alla spesa per le traverse rotabili può in parte provvedersi con una tassa radiale sulli proprietari de'fondi limitrofi alle traverse.

Il consiglio provinciale di Terra di Otranto, riunito nel 1852 adottando un progetto esternato dall'intendente della provincia circa il modo, come promuoversi la costruzione delle traverse comunali, supplicava S. M. (D. G.) di sanzionore in via di massima.

Che riconosciuta e votata da' decurionati la necessità di una traversa comunale, la spesa di costruzione dovesse cedere per un quarto a carico de' proprietari limitrofi e confinanti, dentro una zona da definirsi a seconda delle circostanze, per una metà a carico de' comuni interessati, e per l'altro quarto a peso della cassa delle opere pubbliche provinciali.

Che l'esazione della tassa prediale fosse eseguita dal percettore fondiario a rate bimestrali, secondo le norme della pubblica contribuzione.

E che la esecuzione delle progettate traverse venisse affidata a speciali deputazioni.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 25 gennaio ultimo, non ha approvato che vi concorrano i fondi provinciali. Ha trovato regolare che i proprietari limitrofi alle traverse assumano parte della spesa con una tassa radiale, il cui progetto dovrà essere fatto con le norme dalla legge stabilite. In quanto poi al metodo della esazione, ed alle deputazioni speciali, ha comandato si stia alla legge.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 3114 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1853 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dichiara cappellania laicale il beneficio di S. Nicola di Bari nella Madre Chiesa di Monte S. Giuliano in Sicilia per la mancanza dell'autentico documento della fondazione, ed erezione in titolo.

Sulla quistione intorno alla natura, e patronato del così detto beneficio di S, Nicolò di Bari della Madre Chiesa di

monte S. Giuliano, ho rassegnato a S. M. (D. G.) i due diversi pareri di cotesta commessione consultiva di giustizia e di cotesta consulta, non che il pregevole rapporto di V. E. de' 18 dello scorso gennaio.

La M. S. ha trovato sul proposito a rilevare che la quistione sulla natura di essa opera versa sul determinare se a mente delle reali istruzioni del 1794 a provare la ecclesiasticità di una pia istituzione sia assolutamente necessaria la esibizione dell' autentico documento della fondazione, e della erezione della stessa in canonico titolo, ovvero possa invece darsi luogo ad una prova suppletoria, qual sarebbe il fatto delle provviste, che da remoto tempo se ne siano fatte, come di vero beneficio dagli Ordinari.

Or là M. S. ha considerato che trattandosi di una fondazione che per sua natura ed essenza non può non essere un beneficio ecclesiastico qual sarebbe, per cagion d'esempio, una parrocchia, non può la mancanza de' documenti della fondazione, ed erezione in titolo valere a farla dichiarare laicale, siccome venne rilevato nel sovrano rescritto circolare del 26 ottobre 1839, il quale sebbene emesso in occasione di una parrocchia in questa parte de' reali dominî, non può non avere generale applicazione ne' casi somiglianti.

Qualora però sia quistione di una fondazione per la quale può ragionevolmente muoversi dubbio se sia ecclesiastica o laicale, come sarebbe per supposti benefici semplici, ha S. M. riconosciuto che tanto secondo la lettera e lo spirito delle reali mentovate istruzioni del 1794, quanto per reiterate sovrane determinazioni anteriori, e posteriori alle dette istruzioni è da tener per fermo che non possano tai pretesi beneficî riputarsi, giusta la costante ecclesiastica polizia del regno, veri beneficî ecclesiastici, quando non si produca lo autentico documento di loro fondazione, e canonica erezione in titolo, la quale (come leggesi nel preambolo di dette istruzioni) deve esser chiara, ed espressa, e deve contenere (secondo che è detto nell' articolo 3 delle istruzioni medesime) tutt' i requisiti canonici per costituire la qualità ecclesiastica di un beneficio, nè può presumersi, per qualunque decorrimento di tempo anche immemorabile (a' termini del sovrano rescritto del 19 ottobre 1822) non potendo senza contravvenire al prescritto fine delle ridette istruzioni espressamente, enunciate nel di loro preambolo, tenersi conto nella mancanza del sopraindicato autentico documento, di quanto sul supposto della qualità beneficiale siasi operato dalle curie diocesane.

Si è quindi la M. S. nel consiglio ordinario di stato dei

27 dello scorso giugno degnata dichiarare che mancando l'autentico documento della fondazione, ed erezione in titolo del preteso beneficio di S. Nicolò di Bari di cui è parola, deggia riputarsi una cappellania laicale.

Si è benignata Sua Maestà riconoscere nel tempo stesso che ne spetta il dritto elettivo alla Badessa, pro tempore, ed a' depntati del monastero del SS. Rosario sotto il titolo di S. Andrea in Trapani.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3115 —

Ministeriale del 5 luglio 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia, con la quale si stabilisce quali autorità possono avere dal grande archivio di Palermo la trasmissione de'processi originari.

L'articolo 26 della legge organica del 1 agosto 1843 pel grande archivio di Palermo prescrive di non potersi estrarre da esso le carte originali ivi depositate, eccetto i soli processi che possono essere trasmessi originalmente a richiesta del pubblico ministero o degl'intendenti. Le altre carte non possono estrarsi che ne' soli casi urgenti, e previo ordine del governo da cui verrà stabilito il tempo, durante il quale possono rimanere fuori dello archivio.

Or dopo il passaggio di archivio delle carte di varie amministrazioni si è osservato che taluni capi delle stesse si fanno giornalmente a chiedere per qualunque affare gli originali incartamenti, il che, oltre di non essere conforme alla legge è contrario agl'interessi, ed al buon servizio dello archivio, e può esser causa di dispersione di documenti interessanti.

Io quindi mi son determinato a disporre che si osservi strettamente la legge summentovata, in conseguenza della quale è permesso al pubblico ministero, ed agl'intendenti la richiesta de'soli processi che debbono avere ulteriore corso di giustizia, e l'invio delle carte originali alle autorità amministrative è limitato a'soli casi di urgenza, e pe'bisogni esclusivi che esse ne abbiano nello interesse della rispettiva amministrazione, potendo in tutte le altre circostanze destinare un impiegato per prendere nello archivio generale le dilucidazioni e le notizie di cui han d'uopo.

— 3116 —

Circolare del 6 luglio 1853 emessa dal ministro dell' interno, con la quale si prescrive che la grazia del congiungimento di servizio che da Sua Maestà accordasi agl'individui del real esercito debbe anche valere pei periodi di anzianità senza però che tale concessione dia alcun dritto di antichità ne'rispettivi corpi e che debba solo valere che per li servizi attivi prestati dal concessionario, senza punto valutare il tempo in cui l'individuo avrà fatto parte della compagnia di fanteria di riserva, de'veterani, e degl'invalidi.

Il ministro segretario di stato della guerra e marina mi ha diretto in data del 28 dell'or caduto mese il seguente real rescritto:

» Sua M. il Re (D. G.) si è degnata manifestare in massima, che la grazia del congiungimento di servizio che dalla Maestà Sua si accorda agl' individui del reale esercito, debba anche valere pei periodi di anzianità; senza però che tale concessione dia alcun dritto di antichità nei rispettivi corpi.

» Inoltre ha dichiarato la Maestà Sua che nel calcolo da farsi per la concessione de'periodi di anzianità agli individui suddetti, in qualunque corpo essi si trovano, debba tenersi conto solamente de' servizi attivi prestati dal concessionario nelle diverse epoche da congiungersi: in modo che la somma ne giunga agli anni richiesti dal real decreto del 23 dicembre 1834, senza punto valutare il tempo durante il quale l'individuo avrà fatto parte o delle compagnie di fanteria di riserva, o de' veterani, o degl' invalidi.

» Nel real nome lo comunico a lei, per suo opportuno governo ».

Or trattandosi di risoluzione che concerne gl'individui che han fatto, o vanno a far parte del reale esercito; io ne fo a lei comunicazione, perchè ne' modi di regola curi di renderla nota a'suoi amministrati.

— 3117 —

Reale Rescritto del 9 luglio 1853 partecipato dal ministro delle finanze, e diretto al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si dispone che le affrancazioni de' canoni dei pubblici stabilimenti, e dei luoghi pii deve eseguirsi per mezzo della Real Cassa di Ammortizzazione.

Pubblicato il real decreto del 18 luglio 1844 col quale

venne tolto il divieto delle affrancazioni de' censi e rendite dovute allo stato, ed a'pubblici stabilimenti, è surto il dubbio, se quelle affrancazioni che sono relative agli stabilimenti suddetti, ed a' luoghi pii laicali debbono, o pur no continuarsi a celebrare presso la cassa di ammortizzazione colle norme dettate dall'altro real decreto del 18 settembre 1816, espressamente rammentato nel detto decreto del 1844, perchè nel medesimo prescritte, tranne quelle degli articoli 5, 6 e 10 le affrancazioni si avessero effetto.

Or su tal dubbio inteso il direttore generale della cassa di ammortizzazione, e richiesta di un'avviso cotesta commessione consultiva, i pareri uniformi di codesto consesso e del detto funzionario ho io rassegnato a S. M., e la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 27 giugno ultimo, si è degnata di ordinare che il real decreto del 18 settembre 1816, circa la necessità di eseguirsi per mezzo della real cassa di ammortizzazione le affrancazioni de'canoni de'pubblici stabilimenti, e de'luoghi pii, debba essere pienamente eseguito.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per intelligenza sua e di cotesta commessione consultiva.

— 3118 —

Circolare dei 15 luglio 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che le multe per la mancata dichiarazione di cambiamento di domicilio degl'inquilini per esecuzione del real rescritto del 24 novembre 1852 sono da infliggersi a'proprietari delle case in Sicilia a' termini delle leggi dei 21 e 25 marzo 1817.

» In pari data ho scritto all'intendente di Trapani quanto segue.

» Col rapporto del 28 aprile ultimo ella proponeva un dubbio sorto nell'esecuzione del sovrano rescritto del 24 novembre 1852, per le multe cui van soggetti i proprietari delle case che mancarono nel termine legale dichiarare il cambiamento di domicilio de'rispettivi inquilini.

» Il dubbio è questo. Se il solo verbale degli uscieri delle percettorie possa essere titolo esecutivo per la riscossione delle multe senza bisogno di una decisione di magistrato giudiziario, o amministrativo che la infliggesse.

» Dopo di aver inteso in proposito il procuratore generale del re presso la gran corte de' conti, vengo analogamente al di costui parere dichiarandole:

» 1. Che gli uscieri delle percettorie non sono facoltati ad infliggere multe, ma solamente a verificare la controvenzione, e consegnarne la pruova in un verbale.

» 2. Che le multe, di cui si tratta, debbonsi infliggere a' termini delle leggi del 21 e 55 marzo 1817, da quelle autorità che secondo le stesse son competenti a pronunziarle cioè da'senatori in Palermo, e da'sindaci nel regno.

Le partecipo ciò per l'uso corrispondente.

— 3119 —

Reale Rescritto del 23 luglio 1853 partecipato dal ministro dell' interno, col quale si dispone che le spese di pigioni, e lume, e fuoco pei posti di polizia nelle provincie debbono gravare sui comuni.

Surto il dubbio su quali fondi debba gravitare la spesa del lume, e fuoco occorrente per diversi posti di guardia istallati nelle provincie per servizio della polizia, S. M. (D. G.) udito lo avviso della consulta de'reali dominî di quà dal faro, e quello del consiglio de' ministri, nel consiglio ordinario di stato del 15 stante, si è degnata prescrivere, che le spese de'pigioni e di lume e fuoco pe'posti di polizia delle provincie debbono gravare sopra i comuni.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè le serva di norma.

— 3120 —

Reale Rescritto del 23 luglio 1853 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si dispone che la spesa necessaria per rifornire di mobilia le case destinate all' amministrazione della giustizia, perchè consunti, o deteriorati que'mobili che vi erano deve andare a carico del ministero dell'interno.

La quistione a carico di qual ministero debba cadere la spesa, per la somministrazione od accomodo de'mobili necessari ne'locali addetti all'amministrazione della giustizia, ha sempre richiamato le cure di questo real ministero.

Dall' un canto era sovrammodo urgente deffinire un tale punto, imperocchè le continue rimostranze de'procuratori di S. M. presso i collegi giuniziari facevano aperto lo stato di squallore dei locali ove si regge giustizia, mancando in vari di essi fino gli scaffali per la conservazione de'processi, o documenti, i tavolini e le sedie per uso degli impiegati. La quale sconvenienza non può non tornare a pregiudizio della dignità della magistratura, convenienza che qual segno sensibile tanto influisce sulla opinione de'popoli.

D'altra parte ninna disposizione legislativa eravi finora per la quale fosse determinato a peso di chi debba andare tale esito.

Mi avvisai perciò richiamare sul proposito l'attenzione del consiglio de'ministri il quale opinò.

» 1. Quanto a que'giudicati d'istruzione, o di giudici di
» quartiere in Napoli, o di giudici di circondario, a' quali
» siensi assegnati dal ministero dell'interno, ramo interno,
» sia obbligato di fornire la mobilia necessaria per l'ammi-
» nistrazione della giustizia.

» 2. Quanto poi alla necessità di rifornire di mobilia le
» case destinate all'amministrazione della giustizia, perchè
» consunti o deteriorati que'mobili, che vi erano, il consi-
» glio de' ministri ha opinato essere questo un oggetto da
» prendersi in considerazione nella prossima formazione degli
» stati discussi di ciascun ministero, nel fine di giudicare
» a peso di quale ministero dovrà cadere la spesa.

S. M. (D. G.), nel consiglio ordinario di stato del 1 dicembre 1851 in Caserta si degnò approvare un tale avviso nel consiglio de'ministri.

Intanto per gli anni 1852 e 1853 non si è formato novello stato discusso, essendosi prorogato quello del 1851, per la qual cosa non ha potuto finora risolversi il punto in quistione.

Ripetendosi però le istanze, e riconoscendo il bisogno, senz'attendere la formazione di altro stato discusso, ho riproposto lo affare al consiglio de'ministri, cui ho fatto presente che la spesa onde trattasi fu a carico del ministero dell'interno dal 1808 al 1831.

Ed il consiglio de' ministri si è avvisato che la spesa di cui è parola nel num. 2 del rescritto del 1 dicembre 1851 trascritto di sopra, necessaria cioè per rifornire di mobilia le case destinate all'amministrazione della giustizia, perchè consunti o deteriorati que'mobili, che vi erano, debba andare a carico del real ministero dell'interno.

Rassegnato tale avviso a S. M. (D. G.), nel consiglio ordinario di stato del 18 corrente in Napoli, la M. S. si è degnata approvarlo.

Nel real nome lo partecipo a lei per opportuna intelligenza, e per l'uso di risultamento.

— 3121 —

Circolare del 27 luglio 1853 emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si prescrive che li elenchi de' viaggi de' deputati delle opere pubbliche provinciali, che si presentano un'anno dopo che li viaggi si sono fatti, non sono approvati.

S. E. il ministro de'lavori pubblici con data del 13 corrente pel 2 ripartimento 3 carico num. 3736, ad occasione

di richiesta di approvazione delle indennità dovute ad alcuni deputati in provincia di Calabria Ulteriore secondo per viaggi fatti dal 1848 al 1852, mi ha dichiarato di non poter approvare le indennità di viaggi i cui elenchi si presentano più di un'anno dopo che i viaggi si sono fatti; ordinandomi di ritenere questa disposizione per punto di massima.

All'uopo adempio al dovere di fargliela nota per opportuna norma ed intelligenza.

— 3122 —

Reale Rescritto del 30 luglio 1853 partecipato dal ministero delle finanze col quale si dispone che agl' istrumenti di rinnovazione così per canoni enfiteutici, che per vendite di annue entrate non occorre alligarsi gli estratti fondiari.

In occasione della rinnovazione degli antichi istrumenti di enfiteusi, e di vendite di annue entrate surse il dubbio se ed in quali casi i notai fossero obbligati ad alligare a'rogiti di rinnovazione gli estratti fondiari che in tempo posteriore alla stipola degli ordinari istrumenti furono prescritti collo articolo 149 del real decreto del 10 giugno 1817.

Ed avendo io nel consiglio ordinario di stato del 16 di novembre 1852 rassegnati a Sua Maestà il Re N. S. i pareri dati sull'oggetto dalle diverse autorità che erano state interrogate, la Maestà Sua si è degnata dichiarare che agl'istrumenti di rinnovazione, così per canoni enfiteutici, come per vendite di annue entrate non occorre che siano uniti gli estratti fondiari.

— 3132 —

Reale Rescritto del 30 luglio 1853 partecipato dal ministero dell' interno, col quale si dispone che la tassa privilegiata a norma del concordato per supplire alla congrua del parroco, deve principalmente gravare sulle rendite comunali, ed in deficienza di queste potersi ricorrere allo straordinario espediente di un testatico da formarsi per classi secondo la diversa possidenza dei contribuenti.

È intervenuto tal fiata che i decurionati e gl' intendenti nel proporre la tassa privilegiata a norme del concordato del 1818 per sopperire al pagamento dell' assegno in rimpiazzo delle decime sagramentali legittimamente pagate sono ricorsi ad un testatico su tutti gl' individui del comune, gravando così le classi infime di un novello peso sovente intollerabile.

La consulta de reali domini al di quà del faro, incaricata di sovrano comando a dare il suo avviso, è andata nella sentenza di dover la tassa privilegiata con che giusta l'ar-

ticolo 7 del concordato devesi supplire alla congrua del parroco, gravare principalmente sulle rendite municipali provvenienti da'fondi o da balzelli, come ogni altro peso civico: e solamente nella impossibilità di tali mezzi ordinari potersi ricorrere allo straordinario espediente di un testatico da formarsi sempre per classe secondo la diversa possidenza de'contribuenti.

Nel consiglio ordinario di stato del 27 dello scorso giugno si è degnata S. M. il Re N. S. approvare il detto avviso della consulta, come quello che poggia su' dettami di giustizia.

— 3124 —

Ministeriale del 30 luglio 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che nelle commissioni finanziere distrettuali de'reali domini oltre il faro debbono intervenire li controlori delle contribuzioni dirette, e non gli antichi controlori

Si è mosso il dubbio se pe'distretti dove esistono degli antichi controlori distrettuali, debbe farsi novità nella occasione di essersi per sovrano rescritto del 15 aprile di questo anno instituite in Sicilia le commessioni finanziere per ogni distretto composte dal sottintendente, dal ricevitore distrettuale e dal controloro delle contribuzioni dirette.

Ed io dopo avere interpellato in proposito il consiglio delle contribuzioni, analogamente al di lui avviso, sono con la presente a dichiarare che nelle commessioni finanziere distrettuali devono intervenire i controlori delle contribuzioni dirette, e non già gli antichi controlori.

Le partecipo ciò in continuazione per l'uso conveniente, soggiungendole che ove in taluno distretto non sia ancora giunto il controloro delle contribuzioni dirette non dovrà aver luogo alcuna riunione di commessione finanziera, la quale dovrà comporsi appena arrivato in residenza il controloro suddetto.

— 3125 —

Reale Rescritto del 2 agosto 1853 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che l'antichità degl'impiegati vien determinata dal luogo di nomina nel decreto, se i nominati non avessero goduto impieghi precedenti, ma qualora li avessero goduti si ricorre all'antichità dell'ultimo impiego da essi occupato.

Il pregevole foglio di V. E. del 9 detto scorso aprile 1 carico, num. 586, riguardava il dubbio se l'antichità di coloro che con unico decreto sono nominati ad uffici uguali,

sia determinata, ne'casi di promozione, dal luogo di nomina nel decreto stesso, o debba ricorrersi agli ufficî precedentemente occupati.

Essendomi diretto al signor ministro delle finanze per conoscere la pratica che sul proposito osservasi in questa parte de'reali dominî, mi ha ora egli manifestato che l'antichità vien determinata dal luogo di nomina nel decreto, se i nominati non avessero goduto impieghi precedenti, ma che qualora li avessero avuti si ricorre all'antichità dell'ultimo impiego da essi occupato.

Mi onoro renderne consapevole l'E. V. per sua intelligenza ed uso conveniente beninteso però che se Vostra Eccellenza credesse di provocare all'uopo ordini sovrani si compiaccia manifestarlo.

Comunico ciò a lei per sua intelligenza e regolamento.

— 3126 —

Ministeriale del 6 agosto 1853 emessa dal ministro dell'interno con la quale si prescrive che le somme che si riscuotono per significhe pronunziate contro gli amministratori comunali delle passate gestioni debbono versarsi presso le ricevitorie generali per acquisto di rendite sul gran libro.

In varie occasioni ha questo ministero manifestato come sia volontà del Re N. S. che le rendite ordinarie de'comuni sieno quanto più torni possibile migliorate impiegando gl'introiti straordinarî in acquisto di rendita iscritta sul gran libro a loro favore, affinchè possano essere diminuiti i balzelli che gravano sulle popolazioni.

Ora a secondare il saggio e generoso volere della M. S. io mi fo a prescrivere che attivata con la maggiore energia la esazione delle significhe pronunziate contro gli amministratori delle passate gestioni, siano le somme che si riscuoteranno versate subito nelle ricevitorie generali a responsabilità degli amministratori comunali, dandosene immediatamente notizia a questo ministero per acquistarne rendita sul gran libro.

Attendo da lei il più stretto adempimento di siffatte prescrizioni, ed intanto la prego di avvisarmi dello arrivo del presente foglio.

— 3127 —

Ministeriale del 16 agosto 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che i percettori in Silia possono produrre i reclami collettivi per tassa sulle aperture per le case vuote siano urbane, siano casine di campagna.

La legge degli 8 agosto 1833 sul contenzioso delle contribuzioni dirette fa distinzione all'art. 55, tra le case urbane che per mancanza di affitto rimarranno del tutto chiuse, e vuote di mobili nel corso non interrotto di un anno, e per queste dà dritto a'contribuenti a chiedere il rilascio del contributo, e le casine di campagna ossia le abitazioni poste in mezzo alle terre, e che saranno occupate pochi mesi per uso di villeggiatura, per le quali non ammette punto il reclamo per non locazione.

Questa distinzione è prudente e giusta; imperocchè per le prime, cioè le case urbane, può ben giustificarsi la non locazione previi gli esperimenti che sono facultati ad esercitare i percettori facendovi penetrare gli uscieri più volte nel corso dell'anno, onde assicurarsi, che non sieno abitate, e non vi sieno mobili, ed altri oggetti sequestrabili, in modo che risultando di essere il fondo improduttivo di rendita non vi è luogo a pagamento di contributo.

Per le seconde però, cioè casine di campagna, siccome non è facile il verificarne la non abitazione, perchè possono essere abitate solamente per uno o più mesi dell'anno, e trovarsi vuote quando vi penetrano gli uscieri, è ragionevole che non vi sia luogo al reclamo per non locazione.

Arrogi che le casine di campagna sono luoghi che tengonsi per delizia, e quindi è giusto che i proprietari vadan soggetti al contributo fondiario.

Or il consiglio d'intendenza di questa provincia ha rigettato i reclami collettivi de'percettori della provincia suddetta per l'anno 1852, prodotti per tassa sulle aperture delle case, e casine di campagna vuote di mobili e disabitate, perchè ha creduto applicabile al caso il precitato articolo 55 del real decreto degli 8 agosto 1833.

Su di ciò ho voluto sentire i divisamenti dello agente del contenzioso, e dietro i di lui riscontri ho dovuto osservare come il detto consiglio sia andato errato nel poggiarsi a quell'articolo per respingere i reclami di cui si tratta.

Non è dubbio che per la tassa sulle aperture sienosi circa a' pesi di esenzione, applicate le regole vigenti sul contributo fondiario.

Ma è pur certo che essendo la natura di queste due imposte ben diversa non possono essere indistintamente tutte comuni le norme dettate per la esenzione della fondiaria a quella della tassa sulle aperture.

La prima gravita sul fondo, l'altra sulle persone, che abitano le case.

Per quest'ultima dunque occorrevano, e di fatti si emisero speciali disposizioni dirette a stabilirsene i principi regolatori.

Il real decreto del 24 marzo 1851 in effetti dichiarò all'art. 15 esenti dalla tassa delle aperture le case non abitate e prive affatto di mobili e di oggetti sequestrabili.

All'articolo 17 poi si prescrisse « lo importo delle tasse sulle case abitate da gente incapace di pagarle, *e su quelle che sien vuote di persone di mobili, e di oggetti sequestrabili*, sarà compreso nel carico de'percettori, da'quali dovran sottoscriversi le corrispondenti obbliganze. Potranno essi però nel mese di luglio di ciascun anno presentare due separati reclami collettivi per le sucennate due classi.

Le speciali prescrizioni dunque contenute nel precitato real decreto del 24 marzo 1851, non fanno distinzione di sorta tra case urbane, o casine di campagna, ma indistintamente dichiarano esenti da quella imposta le case vuote affatto di mobili e di persone, ed abilitano il percettore a reclamare. Ciò sulla ragione che questa tassa essendo dovuta dagl' inquilini non v'ha chi possa pagarla quando mancano questi, nè può costringersi il proprietario quando non abita: circostanza che essendo comune tanto alle case urbane quanto alle casine di campagna, non ha dato luogo alla distinzione esistente sulla tassa fondiaria, ed ha fatto conoscere la necessità di facultare gli agenti della percezione a reclamare collettivamente per le case vuote, perchè è a loro soltanto che interessa ottenerne il rilascio giustificandone la esistenza a mezzo degli esperimenti ordinati con l' art. 25 del real decreto del 24 marzo 1851, il quale rischiara ogni dubbio.

Ecco adunque dimostrato come il surriferito consiglio d'intendenza siasi male avvisato nello applicare al caso in quistione le prescrizioni dello art. 55 del real decreto degli 8 agosto 1833, in presenza molto più di speciali prescrizioni per lo caso medesimo, quelle appunto che si convengono nel più volte cennato real decreto del 24 marzo 1851 e delle quali si è fatto sopra parola.

I percettori della provincia di Palermo intanto, i di cui reclami collettivi per casine di campagna disabitate sono stati respinti sono in dritto d'interporre gravame innanti la gran corte de'conti.

Però nel fine di evitare siffatti dispendiosi litigi, io prego i consigli d'intendenza a che da quinci innanzi non si dipartano punto da'veri principi di questo particolare di legge su questo particolare, e pe'quali non può rivocarsi in dubbio che ove si tratta di tassa sulle aperture dal 1852 in poi, cui si riferiscono le norme del decreto del 24 marzo 1851, i percettori possono produrre i loro reclami collettivi per le case vuote siano urbane, siano casine di campagna, e che i consigli d'intendenza debbono ammetterli e pronunziare il rilascio della tassa, quante volte sono legalmente giustificati dai verbali negativi.

Partecipo ciò per l'uso corrispondente.

— 3128 —

Ministeriale del 27 agosto 1853 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si stabilisce che li amministratori de'luoghi pii laicali, eseguito il versamento nelle casse de'ricevitori generali e distrettuali delle somme da impiegarsi in acquisto di rendite sul gran libro, debbono trasmettere la relativa ricevuta a matrice.

Il ministro segretario di stato delle finanze aderendo ad una proposizione fattagli dal tesoriere generale, m'interessa a disporre, che tutte le volte che i luoghi pii laicali hanno ad impiegar somme sul gran libro con danaro versato nelle casse de'ricevitori generali, e distrettuali, nel presentare la debita richiesta dello impiego a questo real ministero, secondo le prescritte norme, siano costretti a trasmettere contemporaneamente la relativa ricevuta a matrice, che que'contabili dan fuori; perciocchè diverse fiate è avvenuto di non aversi potuto rinvenire sulle scritture le somme, che si asserivano versate.

Ed io trovando regolare le proposte prescrizioni, avuto riguardo specialmente alla speditezza con cui verranno eseguiti gl'impieghi, ne dò conoscenza al consiglio, perchè a rigor di posta ingiunga a tutte le amministrazioni de'luoghi pii suoi dipendenti di osservarne strettamente lo adempimento.

— 3129 —

Ministeriale del 7 settembre 1853 emessa dal ministro dell'interno con la quale stabilisce che li collegi decurionali non possono ingerirsi della condotta de'funzionari giudiziari.

Istruito che i collegi decurionali sovente permettonsi dirigere a S. E. il ministro di grazia e giustizia svariate deliberazioni per esternare la propria soddisfazione su la condotta de' regi giudici, mi fo ad interessarla, signor inten-

dente, perchè sollecitamente voglia disporre che i consessi medesimi si astenessero in avvenire d'ingerirsi della condotta de'funzionari giudiziari, uscendo così da'limiti delle attribuzioni ad essi conferite dalla legge.

— 3130 —

Ministeriale del 10 settembre 1853 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabiliscono le norme da osservarsi nell'emettersi dagl'intendenti le ordinanze circa la suddivisione delle terre demaniali.

Mancano sovente di essenziali nozioni, sovente abbondano di formole inutili e pericolose i progetti di ordinanze degl'intendenti per suddivisione di terre demaniali.

È una necessità legale che l'ordinanza indichi nominativamente ciascun concessionario, la quota spettatagli ed in quale contrada, la estensione di essa, il canone corrispondente. L'ordinanza, conseguenza del giudizio per la ripartizione de'demani, chiude in se il titolo della proprietà di ogni quotista. Non può costituirlo ove non diversamente ne noti il nome ed il terreno toccatogli, che rimettendosi agli atti del sorteggio.

È inutile e pericoloso formolare nell'ordinanza le condizioni stesse di aggiudicazione già lucidamente espresse dai decreti regolatori delle suddivisioni demaniali, come il divieto di alienazione fra venti anni, il pagamento del canone ecc., inutile perchè superfluo patteggiare quanto statuiscono le leggi, pericoloso, perchè una inesatta compilazione dell'obbligo scritto potrebbe far supporre di aver inteso i contraenti di apportare modificazione alla sanzione delle leggi medesime.

Curi ella che quindinnanzi a queste norme si attemperino le sue ordinanze per quotizzazione de' demanii de' comuni, onde nulla osti alla lor celere approvazione e quindi alla loro immediata esecuzione.

Mi faccia certo, intanto, dell'arrivo della presente ministeriale.

— 3131 —

Reale Rescritto del 14 settembre 1853 partecipato dal ministro dell'interno, col quale si dispone che la rinunzia a' legati, alle eredità, ed alle donazioni non può altrimenti farsi da'luoghi pii laicali che col sovrano beneplacito.

Surto il dubbio se i luoghi pii laicali possano altrimenti ripudiare le donazioni, i legati, e le eredità lor deferite, che con le forme prescritte per gli acquisti e per le aliena-

zioni di dritti immobiliari, ho avuto l'onore nel consiglio ordinario di stato del dì 29 di agosto prossimo scorso di rassegnare alla Maestà del Re N. S.;

Che il rifiuto di un legato o di un dono, non pur che di un retaggio è una pretta alienazione.

Che sarebbe, non che pericoloso, fuori le norme della pubblica amministrazione il concetto di render arbitri di codesta alienazione i luoghi pii laicali, che o si riguardino come assimilati a' minori non hanno la potestà di alienare, o si riguardino come sezioni de'comuni non possono emanciparsi nell' alienare i propri fondi dalle forme amministrative, che al supremo potere di S. M. il Re N. S. riserbano l'approvazione di ogni alienazione.

Che oltre a ciò la ragion de'correlativi suggerisce l'idea di non potersi altrimenti smettere un dritto quesito che nel modo come si acquista.

Quindi la M. S. sull' uniforme avviso della consulta dei reali domini al di quà del faro si è degnata risolvere in massima, che la rinunzia a'legati, alle eredità, ed alle donazioni non si possa altrimenti fare da' luoghi pii laicali, che col sovrano beneplacito della Maestà Sua.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento di risulta.

— 3132 —

Ministeriale del 17 settembre 1853 emessa dal ministro dell'interno con la quale si stabilisce che le terre a pendio da rinsaldirsi debbono essere escluse da' contratti di affitto delle terraggiere comunali.

Alcune terre comunali, in tenimento di Rose, quantunque comprese nello stato delle terre a pendio del 2 aprile 1842, epperò colpite dalla ordinanza dell'intendenza per rinsaldirsi, pure dagli amministratori comunali si son fatte continuare a coltivare, comprendendole nell' affitto di una terraggiera approvata dalla intendenza istessa.

L'amministratore generale della direzione generale di acque e foreste che ha informato di ciò questo ministero, nello osservare che un contratto di fitto per la terraggiera non può annullare un'ordinanza dell'intendenza che ha forza di legge, ha dimandato si provvedesse a che nella stipulazione di simili contratti che si fanno dagli amministratori comunali, e sopratutto nella formazione degli stati delle terraggiere, sieno tenute presenti le disposizioni della legge forestale, ad oggetto di evitare i gravi danni che risentir po-

trebbero la economia pubblica a quella della proprietà comunali.

Giusta è la domanda del mentovato funzionario, epperò io la incarico di secondarla emettendo analoghi provvedimenti; ed intanto la prego assicurarmi dello arrivo della presente ministeriale.

— 3133 —

Ministeriale del 22 settembre 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che gli estratti degli atti dello stato civile che si conservano negli archivi provinciali, debbono essere legalizzati dal segretario generale della Intendenza.

In data del 13 di questo mese per mezzo del dipartimento di grazia e giustizia scrissi al regio procuratore presso il tribunale civile di Girgenti quanto appresso.

Oggetto del di lei rapporto del dì 14 luglio 1852 era il dubbio, se gli estratti degli atti dello stato civile che si conservano presso gli archivi provinciali debbono andar legalizzati dal segretario generale della intendenza a'termini dell'art. 33 del decreto organico del dì 1 agosto 1843; ovvero dal presidente del tribunale civile siccome sta disposto nell'art. 47 delle leggi civili.

Di lei avviso era doversi la legalizzazione apporre dal segretario generale e la commessione consultiva di giustizia all'uopo interpellata ha considerato avere in modo generale e senza eccezione alcuna l'art. 33 del cennato real decreto prescritto la vidimazione del segretario generale per tutti gli estratti che dall'archivio provinciale si rilasciano: non iscorgersi in questo senso alcuno inconveniente nella legalizzazione che il segretario generale apponesse agli estratti degli atti di nascita conservati nell'archivio, e però la detta commessione ha recato parere, che gli estratti de'registri dello stato civile rilasciati dagli archivi della provincia non debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale civile, ma dal segretario generale dell'intendenza a'termini dell'articolo 33 del real decreto del dì 1 agosto 1843.

Avendo io approvato siffatto avviso lo manifesto a lei per sua intelligenza e per l'uso corrispondente.

— 3134 —

Ministeriale del 27 settembre 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrivono norme da osservarsi nell'infliggersi le multe alli manutentori delle strade in Sicilia.

Col suo rapporto del 23 dello scorso luglio num. 530 si faceva a proporre l'occorrente per venirsi alla inflizione delle multe a carico de'manutentori delle strade.

Ora io inteso l'agente del contenzioso mi son determinato disporre, che ne'casi di contravvenzione agli obblighi assunti dagli appaltatori debbono pronunziarsi le multe dell'amministrazione, salvo il gravame alla gran corte de'conti, il che è conforme a'patti e condizioni generali, che servono di base agli appalti di costruzioni delle strade approvate da S. M. con sovrano rescritto del 18 marzo 1853 dove all'articolo 50 è prescritto, che le multe debbono essere inflitte dall'amministrazione, e poichè il capo dell'amministrazione pubblica della provincia è l'intendente, così al medesimo compete la inflizione delle multe nascenti da'contratti, salvo il gravame alla gran corte de'conti.

Ma poichè trattasi d'una pena, sebbene pecuniaria, fa d'uopo, che s'osservino delle forme, le quali valgono ad assicurare i dritti degli appaltatori nel procedimento quantunque avviato in linea amministrativa, epperò nel caso che gli appaltatori mancassero alle contratte obbligazioni, si compilerà verbale dall'ingegnere di ponti e strada contestante il patto che dà luogo alla multa, e sullo stesso la deputazione provinciale darà il suo parere, e l'intendente in vista di tali elementi, intese le parti interessate, pronunzierà sulla cifra delle multe in consiglio d'intendenza, ovvero sullo avviso del medesimo, salvo il gravame alla gran corte de'conti a norma delle istruzioni.

Circa all'uso che debbe farsi del prodotto delle multe in parola, ho risoluto, che sia addetto in beneficio delle opere pubbliche provinciali, colla destinazione da darsi dal governo alle somme che avrebbero a ricavarsi da siffatte multe: a qual'uopo ella spedirà uno stato mensuale delle multe, che si potranno pronunziare, e delle somme che verranno incassate, affinchè io possa darvi quel destino che meglio corrisponda al bene delle opera pubbliche di cotesta provincia.

— 3135 —

Ministeriale del 1 ottobre 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si prescrivono le eccezioni alle prescrizioni dettate con la ministeriale del 6 agosto 1853 per lo impiego delle somme che s'introitano dalle significhe pronunziate contro gli amministratori comunali, in acquisto di rendite sul gran libro.

Per la lettera circolare del dì 6 dello scorso agosto numero 6814, questo real ministero rammentando il sovrano volere che le rendite ordinarie de'comuni fossero quanto più è possibile migliorate, dispose, che attivata energicamente la esazione delle significatorie contro gli amministratori ed i contabili delle passate gestioni, se ne versassero gl'importi nelle ricevitorie generali, affin d' impiegarsi in acquisto di rendita sul gran libro a pro de'comuni rispettivi.

Ora alcuni dubbi promossi mi fanno accorto come sia d'uopo dichiarare, che la mentovata prescrizione non deve riguardare quelle somme da riscuotersi da significatorie che trovansi già segnate tra gl' introiti degli stati finanzieri dell' anno volgente, e che non possono essere distratte dalla loro destinazione senza arrecare dissesto al servizio dell'andante gestione, nè deve riguardare que' comuni i quali essendo in debito di arretrati per ratizzi provinciali o per altre obbligazioni fuori stato, debbono addire alla soddisfazione di essi tutte le somme che riscuotono dagli amministratori e contabili significati.

Le sia dunque ciò di norma nello intendere la prescrizione della quale trattasi, ed abbia intanto la compiacenza di assicurarmi dello arrivo della presente.

— 3136 —

Reale Rescritto degli 8 ottobre 1853 partecipato dal ministro dell'interno col quale si dispongono gli onori che spettano a'consiglieri d'Intendenza chiamati ad esercitare le funzioni di sottintendente.

È surto il dubbio se a'consiglieri d' intendenza chiamati con real decreto ad esercitare le funzioni di sottintendenti, spettino o pur nò gli onori annessi alla carica.

In tale proposito si è osservato:

1. Che ben diversi sono que'funzionari che riampiazzano per delegazione di legge, da coloro che individualmente e con sovrane determinazioni vi sono destinati; nè l' art. 6 del real decreto del 18 maggio 1819 può essere di ostacolo dappoichè in esso si prescrive non doversi gli onori di una

carica attribuire a coloro che interinamente ne esercitano le funzioni.

2. Che i consiglier i d'intendenza chiamati con real decreto all' esercizio della carica di sottintendenti non hanno funzioni interine.

3. Che non sono estranei alla quistione il real decreto del 1840, che accorda a'giudici regi de'capi distretti le funzioni d'istruttore, ed il real rescritto del 27 dicembre 1851 che dà agl'intendenti funzionanti gli onori della carica.

Per tali considerazioni S. M. il Re N. S. nel consiglio ordinario di stato del 3 del corrente, si è degnata ordinare che a somiglianza degl' intendenti funzionanti i consiglieri d' intendenza chiamati nominalmente e con real decreto a funzionare da sottintendenti si abbiano gli onori di sottintendenti effettivi.

Nel real nome glielo comunico per l'adempimento.

— 3137 —

Reale Rescritto del 18 ottobre 1853 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che le liquidazioni amministrative che si spediscono a'termini dell'art. 20 del decreto del 16 dicembre 1813 avverso li ricevitori generali, e distrettuali, ed i percettori di Sicilia debitori per obbliganze, debbono adempirsi mercè lo esercizio dell' azione reale, e personale come per le decisioni della gran corte de' conti.

Ho umiliato a S. M. gli avvisi emessi dalla consulta unitamente al rapporto di V. E. de'9 del passato maggio carico 3 num. 959, sulla proposizione che in seguito del rifiuto dell'esattore di Alia di consegnare i registri al successore, e di presentare i conti, avea inoltrato il tesoriere generale proposta onde estendersi alla Sicilia lo articolo 18 del regolamento di Napoli del 1 febbraio 1816 che da facoltà a'sottintendenti di sottoporre all'arresto personale l'esattore o percettore debitore di obbliganze, circostanza che non si rinviene nell'uguale regolamento emanato per cotesta parte de'reali domini a'20 dicembre 1826.

La maggioranza della detta consulta in conformità del parere che avea dato la giunta di Parquet, opinava non esser luogo ad accogliersi la proposizione suddetta, e di starsi invece alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 27 del detto regolamento del 1826 e nell'art. 80 della legge del 20 dicembre 1826, sul contenzioso de' dazi indiretti estesa a tutte le amministrazioni finanziere pel real decreto del 10 novembre 1834. L'E. V. dividea cotal

divisamento; ma piuttosto credea utile che le liquidazioni amministrative le quali contrassegnate in conformità del sovrano rescritto degli 11 gennaro 1834, si spediscono nei termini dell'art. 20 del decreto del 16 dicembre 1813, avverso i ricevitori generali e distrettuali, e i percettori debitori per obbliganze, fossero adempiute mercè lo esercizio dell'azione reale e personale come per le decisioni della gran corte de'conti è prescritto dal decreto del 2 febbraio 1818 salvo sempre il reclamo presso la gran corte.

Quindi determinossi a fare per tali liquidazioni amministrative la corrispondente proposizione, la quale è conforme a ciò che praticasi in questa parte de'reali domini.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 12 del corrente, si è degnata annuire alla proposizione di V. E.

Ed io nel real nome ne dò all' Eccellenza Vostra partecipazione per l'uso conveniente.

— 3138 —

Reale Rescritto del 18 ottobre 1853 partecipato dal ministro dell' interno col quale si richiama in osservanza per massima il real rescritto del 14 agosto 1826 col quale prescrivevasi di potersi far uso delle doti tratte a favore di donzelle che compiuti li anni 40 non si fossero maritate, se però dopo tal tempo fosse riuscito a taluna di costoro maritarsi avrebbe avuto dritto ad uno de'maritaggi dell'anno in cui il matrimonio vericavasi.

A non far rimaner inerti in cassa le doti assegnate per tratta da' lunghi pii laicali a favore delle fanciulle povere, onde grave scapito derivava a quelle altre che avessero tenuto in pronto la occasione di collocarsi in matrimonio, la sapienza sovrana, sull' uniforme avviso della consulta, con real rescritto del 14 agosto 1826 si degnava comandare potersi ai 40 anni compiti far uso delle doti toccate in sorte a quelle donne che non si fossero in tal periodo di tempo maritate, benvero se dopo tal tempo fosse riuscito ad alcuna di costoro trovar marito, avrebbe avuto dritto ad uno dei maritaggi dell' anno in cui il matrimonio si fosse verificato in compenso di quello che ad essa apparteneva per ragion di sorteggio.

D'appresso veniva fuori sullo stesso obbietto altra sovrana determinazione del 24 febbraio 1830, con cui disponevasi, che dopo l' elasso di 40 anni non potessero più chiedersi i dotaggi promessi, all'infuori del caso che per espressa volontà de' fondatori si estendesse il periodo del tempo, a maggior numero di anni, nella intelligenza di doversi tali somme impiegare in altri maritaggi.

Or taluno consiglio degli ospizi ha avvisato che per effetto di quest'ultima determinazione fosse rimasta derogata la prima, e però assolutamente vietato alle donne che si trovassero a maritare dopo 40 anni di loro età, di pretendere sia la dote loro toccata in sorte, sia quella dell' anno del matrimonio.

Taluo'altro poi ha creduto scorgere in cotesto atto sovrano non più che la conferma della prima parte del rescritto del 14 agosto 1826, cioè di non aversi ragione, indi a'40 anni compiuti di domandare la dote per sorteggio promessa, ma esser rimasa integra la seconda parte e non derogato il dritto di ottenere la dote esistente nell'anno in che coteste donne trovassero a collocarsi ; che troppo dura cosa sarebbe per esse volgendo al fine del 40. anno di loro età , non solo patir la perdita del sorteggio acquistato per tratta , ma abbattersi a maggiori difficoltà di potersi convenientemente collocare.

Intorno alle quali divergenti opinioni la consulta, per comando di Sua Maestà il Re N. S. incaricata a dare avviso non pure sulla intelligenza de' due atti sovrani , ma anche sulla maggiore convenienza dell'uno, o dell' altro , ha manifestato.

1. Non esser dubbio che il rescritto del 24 febbraio 1830 abbia derogato l'antecedente del 14 agosto 1826.

2. Esser chiaro ancora che la disposizione contenuta nel rescritto del 1826 si trovi più consentanea alla giustizia, ed all'equità, da potersi richiamare in osservanza per massima, senza tenersi più conto dell'altro rescritto del 1830.

Il quale avviso della consulta essendo stato da Sua Maestà approvato nel consiglio ordinario di stato del 3 corrente io nel real nome lo significo a cotesto consiglio degli ospizii, perchè ne rimanga consapevole , e ne curi lo adempimento nelle occasioni.

— 3139 —

Ministeriale del 22 ottobre 1853 emessa dal luogotenente generale in Sicilia per rilasciarsi le copie de' documenti a coloro che ottengono franchigia delle spese giudiziarie per ottenersi quindi la rivaluta de' dritti.

In pari data ho scritto al sopraintendente generale degli archivi quanto appresso.

» Veduto il di lei rapporto del dì 4 giugno ultimo e gli avvisi manifestati dal sopraintendente generale del grande archivio.

Tenuta presente la pratica osservata presso il grande ar-

chivio de'reali dominî continentali dopo varie risoluzioni ministeriali intorno a' documenti conservati presso l' archivio medesimo che si richiedono da coloro che avessero ottenuto dal real governo franchigia di spese giudiziarie, vengo a disporre.

» 1. Che la franchigia delle spese giudiziarie accordata agli indigenti sulle norme de' regolamenti in vigore si applichi anco a' dritti di archivio pe' documenti ne' medesimi conservati, qualora richiedonsi da coloro che la franchigia avessero ottenuta.

» 2. Che dal sopraintendente generale dagli archivi provinciali siano rilasciati a credito i dritti su i documenti richiesti, dopochè vengono loro comunicate dal real governo o dagli agenti del pubblico ministero le disposizioni che abbiano concesso la franchigia.

» 3. Che vengano a credito rilasciati i dritti per tutt' i documenti relativi al giudizio pel quale siasi ottenuta la franchigia istessa, mercè una ricevuta della parte prendente e una dichiarazione; colla quale si obbligherà a versare in Archivio, dopo compiuto il giudizio, i dritti accreditati.

» 4. A fine di rendere più agevole il ricupero di tali dritti verrà dagli archivi interessato il pubblico ministero presso il collegio cui venne comunicata la franchigia onde far conoscere l'esito del giudizio come fosse pervenuto a sua cognizione ».

Lo partecipo a lei per sua intelligenza e per l' uso corrispondente.

— 3140 —

Ministeriale del 29 ottobre 1853 emessa dal ministro dell'interno, con la quale si prescrive che l'età di anni ventuno, e non già di venticinque si richiede per li esattori comunali.

Sul dubbio elevato da qualche intendente se per la carica di esattore comunale sia necessaria l'età di anni 21, ovvero quella di 25, ho considerato che per la legge del 12 dicembre 1816, l'età di anni 25, ri richiede solo per gli uffizî di sindaco, eletti, ed aggiunti, bastando quella di anni 21 per tutti gli altri ma escluso quello di cassiere (art. 109 o 111), e sovrano rescritto del 15 novembre 1849, e ritenendo quindi che sarebbe assurdo esigere per l'esattore una età maggiore a quella richiesta pel cassiese, opino che l'età di 21 anni, e non 25, sia necessaria per la ripetuta carica di esattore.

Partecipo alle SS. LL. tale avviso, perchè ne abbiano intelligenza, ritenendolo per massima nel caso che sorgessero simili dubbiezze.

— 3141 —

Reale Rescritto del 22 novembre 1853 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia e diretto al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che non è permesso a'magistrati ordinari in Sicilia rimettere in esame la natura di quelle prestazioni dichiarate dagl'Intendenti con apposite ordinanze feudali, e come tali abolite, e che il solo rimedio contra le ordinanze sia il ricorso al Re.

Abolite per ordinanza dello intendente di Catania sovranamente approvata talune prestazioni feudali dette le Segrezie di Aci-Reale, ed accordatosi a' possessori il corsispondente compenso dalla commessione delegata a' possessori medesimi sotto sembianza di adire le autorità giudiziarie per riscuotere que'censi e laudemi, di cui la terza ordinanza dell'intendente del 21 giugno 1813 ne conservò la rircossione, sempre che i possessori delle Segrezie dimostrassero essere provvenienti da ben altri titoli di acquisto, che non è la primitiva concessione del feudo di Aci Reale fatta da Ruggiero nel 1092, han rimesso in quistione la natura di alcuna delle prestazioni già dichiarate feudali, e come tali abolite.

Di ciò sonosi altamente doluti i passessori delle terre, ed il decurionato di Aci-Reale aggiungendo, che taluni de'magistrati giudiziari di Catania hanno ammesso di tali dimande, introducendo alla legge abolitiva della fendalità quella distinzione di giudizi petitori, e possessori, che la legge ha solo ammesso nello scioglimento delle promiscuità; ed hanno qualificato alcune prestazioni diversamente da quelle, che dal potere amministrativo e dalla autorità sovrana erano state dichiarate.

Sua Maestà pertanto, in vista di tai reclami con sovrano rescritto del 1 luglio ultimo. Affari interni num. 1894 si degnò ordinare, che la consulta esaminando in principio, e nella specie la quistione di cui trattasi avesse discusso, e dato il parere suo, e che sino alla sovrana risoluzione da emettersi fossero rimasti sospesi i giudizi iniziati, e pendenti innanti le autorità giudiziarie.

Adempiendo a tale incarico e dietro lo esame de' fatti e delle leggi, che regolano la materia, la consulta anzidetta ha portato il seguente parere.

1. Non esser lecito a'magistrati ordinari rimettere in esame la natura di quelle prestazioni, che sono state dagl'intendenti con apposite ordinanze dichiarate feudali, e come tali abolite, non dovendo ritenersi quelle determinazioni co-

me statuizioni possessoriali, ma sibbene come diffinitive sulla indole feudale delle prestazioni, e che il solo rimedio contro le ordinanze suddette sia il ricorso al re.

2. Che a'magistrati ordinari può solo competere lo esame della natura di esse prestazioni, allora quando sia per ordine sovrano o per rinvio degl'intendenti per dubbi insorti, ne sia stata loro rimessa la definizione.

3. In fine che relativamente alle prestazioni dovute sulle ex Segrezie di Aci-Reale il solo esame, che può farsi dai magistrati ordinari è circoscritto all'applicazione delle riserve e dichiarazioni contenute nelle ordinanze dello intendente di Catania del 24 marzo e 21 giugno 1843.

Avendo rassegnato alla Maestà del Re N. S. l'avviso anzidetto, da V. E. consentito col rapporto del 20 ottobre ultimo num. 6421 la Maestà Sua (D. G.) nel consiglio ordinario di stato del 18 di questo mese, si è degnata di approvarlo.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per le convenienti disposizioni e le trasmetto le carte.

FINE DELL'OTTAVO VOLUME.